

Stat

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

---

# ANNALI DI STATISTICA.

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

---

SESSIONE DEL LUGLIO 1904

---



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA



S. IV.

1905

N. 107.



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del luglio 1904.

	Pagina
Composizione della Commissione. . . . .	IX
Programma dei lavori. . . . .	XI
Relazione del Presidente della Commissione a S. E. il Ministro Guardasigilli, sui lavori compiuti nella sessione . . .	XIII a XLIII
<i>Comunicazioni del Comitato permanente . . . . .</i>	XIV
<i>Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati. . .</i>	XV
<i>Giudizi di graduazione nel 1902. . . . .</i>	XVI
<i>Provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà nel triennio 1900-1902 . . . . .</i>	XXI
<i>Applicazione degli Istituti penitenziari secondo il Codice penale italiano e risultati di essa . . . . .</i>	XXV
<i>Servizi della statistica giudiziaria penale e del Casellario giudiziale nel triennio 1901-1903. . . . .</i>	XXXI
<i>Discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministra- zione della giustizia civile nel 1903 . . . . .</i>	XXXVI
<i>Altri temi. . . . .</i>	XLII
<i>Deliberazioni votate dalla Commissione nella sessione</i>	XLIV a XLIX

### PARTE I.

#### VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta dell'11 luglio 1904.

Inaugurazione della Sessione . . . . .	1
Discorso del Presidente . . . . .	1-4
<i>Programma dei lavori della Commissione. . . . .</i>	2
<i>Commemorazione dei commissari defunti Pietro Nocito e Gerolamo Boccardo . . . . .</i>	2-3

	Pagina
Lettura e discussione delle Comunicazioni del Comitato permanente	4-12
<i>Rapporti tra la Commissione e il Ministero di grazia e giustizia</i> . . . . .	4-12
<i>Forma delle relazioni.</i> . . . . .	4-12

**Seduta del 12 luglio 1904.**

Continua la discussione sulle Comunicazioni del Comitato . . . . .	13
<i>Proposta Penserini</i> . . . . .	14
<i>Votazione della proposta Penserini.</i> . . . . .	15
<i>Emigrazione dei minorenni e proposta Penserini</i> . . . . .	16 e 17
Lettera del Direttore generale del Fondo per il culto sulla statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati. . . . .	17
Discussione sulla lettera precedente . . . . .	17 a 23
<i>Inventario del patrimonio ecclesiastico</i> . . . . .	17-23
<i>Indagini statistiche sulla ricostituzione della manomorta</i> . . . . .	18-23

**Seduta del 13 luglio 1904.**

Lettura e discussione della relazione del comm. Sandrelli sui giudizi di graduazione nell'anno 1902 . . . . .	24
Proposte e votazione . . . . .	25 a 27

**Seduta del 14 luglio 1904.**

Interrogazione del senatore Arcoleo sulla statistica del contenzioso erariale . . . . .	28
Proposta di istituire speciali indagini statistiche sui giudizi promossi in seguito ad annullamento di elezioni politiche per corruzione; sui sequestri di giornali non seguiti da processo, e sull'uso della eccezione di incompetenza avanti le Cassazioni regionali e avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato . . . . .	29
Discussione sulla precedente proposta . . . . .	29-33
Lettura della relazione Tami sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà nel triennio 1900-1902 . . . . .	33



### **Seduta del 15 luglio 1904.**

	Pagina
Mozione del commissario Mortara sulla lettura delle relazioni . . . . .	34
Ripresa della lettura della relazione del commissario Tami . . . . .	36
Discussione della relazione Tami. . . . .	36-43

### **Seduta del 16 luglio 1904.**

Comunicazione ai giornali sui lavori della Commissione. . . . .	44 e 45
Continua la discussione sulla relazione Tami . . . . .	45 a 53

### **Seduta del 18 luglio 1904.**

Continua la discussione sulla relazione Tami. . . . .	54
Proposte e votazioni . . . . .	63
Lettura della relazione del comm. Doria sugli Istituti penitenziarii . . . . .	64

### **Seduta del 19 luglio 1904.**

Nuove osservazioni del commissario Lucchini sui comunicati ai giornali riguardanti i lavori della Commissione . . . . .	65
Continua la lettura della relazione Doria . . . . .	66
Discussione sulla predetta relazione . . . . .	66-70

### **Seduta del 20 luglio 1904.**

Continua la discussione sulla relazione del comm. Doria . . . . .	71
Proposte del relatore cogli emendamenti dell'on. Lucchini . . . . .	81 e 82
Votazione delle proposte . . . . .	82-84
Lettura della relazione del cav. Azzolini sui servizi della statistica giudiziaria penale e del Casellario giudiziale. . . . .	84

### **Seduta del 21 luglio 1904.**

Proposta del Presidente di invertire l'ordine del giorno . . . . .	85
Lettura e discussione della relazione del comm. Perla sui discorsi dei Procuratori generali in materia civile . . . . .	85-93
Proposte e votazione . . . . .	94

**Seduta del 22 luglio 1904.**

	Pagina
Riprendesi la lettura della relazione del cav. Azzolini sui servizi della statistica giudiziaria penale e del Casellario . . . . .	95

**Seduta del 23 luglio 1904.**

Discussione della relazione Azzolini . . . . .	96
Proposte e votazione . . . . .	106-109
Chiusura della sessione . . . . .	109

**PARTE II.**

**R E L A Z I O N I .**

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile dal Comitato permanente (relatore Azzolini) . . .	113-129
<i>Composizione della Commissione.</i> . . . . .	113
<i>Presidenza della Commissione.</i> . . . . .	115
<i>Comitato permanente per la statistica giudiziaria e notarile</i>	ivi
<i>Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione del gennaio 1904.</i> . . . . .	116
<i>Relazione sui lavori della Commissione nella sessione del gennaio 1904</i> . . . . .	ivi
<i>Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione</i> . . . . .	ivi
<i>Esecuzione delle sentenze penali</i> . . . . .	117
<i>Giudizi di graduazione</i> . . . . .	118
<i>Per i minorenni delinquenti.</i> . . . . .	120
<i>Ordinanze di proscioglimento nell'istruttoria penale</i> . . . . .	122
<i>Emigrazione dei minorenni</i> . . . . .	123
<i>Assistenza e tutela degli esposti</i> . . . . .	128

	Pagina
Lettera del Direttore generale del Fondo per il culto al Presidente della Commissione sulla statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati . . . . .	130
Sui giudizi di graduazione nel 1902 (relatore Sandrelli) . . . . .	134
Sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà nel triennio 1900-1902 (relatore Tami) . . . . .	186
Sull'applicazione degli Istituti penitenziari secondo il Codice penale italiano e sui risultati di essa (relatore Doria) . . . . .	284
Sui servizi della statistica giudiziaria penale e del Casellario giudiziale nel triennio 1901-1903 (relatore Azzolini). . . . .	336
Sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1903 (relatore Perla). . . . .	413

---



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

---

Sessione del luglio 1904

---

Componenti la Commissione.

**PRESIDENTE:**

**Beltrani-Scalia** Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato.

**COMMISSARI:**

**Arcoleo** Giorgio, senatore del Regno;

**Azzolini** Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Baccarani** Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

**Bodio** Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

**Brusa** Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

**Cocucci** Nicola, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**De' Negri** Carlo, direttore generale della statistica;

**Doria** Alessandro, direttore generale delle carceri;

**Gianturco** Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

**Grippa** Pasquale, deputato al Parlamento, avvocato;

**Lucchini** Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

- Molfino** Emanuele, direttore generale del Fondo per il culto;
- Mortara** Ludovico, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- Municchi** Carlo, senatore del Regno, avvocato;
- Ostermann** Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;
- Penserini** Francesco, primo presidente della Corte d'appello di Firenze;
- Perla** Raffaele, deputato al Parlamento, consigliere di Stato;
- Pistoni** Ettore, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- Quarta** Oronzo, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;
- Ricciuti** Nicola, primo presidente della Corte d'appello di Napoli;
- Sandrelli** Carlo, consigliere di Stato;
- Tami** Antonio, consigliere della Corte dei conti.


**SEGRETARI:**

- Aschieri** Alessandro, capo sezione nella Direzione generale della statistica;
- Farace** Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
-

## PROGRAMMA DEI LAVORI

---

- 1° Comunicazioni della Presidenza.
  - 2° Comunicazioni del Comitato permanente (relatore **AZZOLINI**).
  - 3° Statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati (relatore **MOLFINO**).
  - 4° Sui giudizi di graduazione nel 1902 (relatore **SANDRELLI**).
  - 5° Sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà, nel triennio 1900-1902 (relatore **TAMI**).
  - 6° Sugli Istituti penitenziari e sui risultati della loro applicazione (relatore **DORIA**).
  - 7° Sui servizi della statistica giudiziaria penale e del Casellario giudiziale nel triennio 1901-1903 (relatore **AZZOLINI**).
  - 8° Sui discorsi inaugurali intorno all'Amministrazione della giustizia civile nel 1903 (relatore **PERLA**).
-





## RELAZIONE

del Presidente della Commissione (sen. Beltrani-Scalia) a S. E. il  
Ministro Guardasigilli (on. Ronchetti) sui lavori compiuti nella  
sessione del luglio 1904.

ECCELLENZA,

Compio il dovere di riferire all'E. V. sui lavori della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, eseguiti nella sessione tenuta dall'11 al 23 luglio u. s.

Nell'atto di presentarmi ai colleghi colle funzioni di Presidente, conferitemi dall'E. V. con benignità di cui serberò sempre grato ricordo, dopo avere adempiuto al mesto ufficio di commemorare i colleghi defunti Boccardo e Nocito, che tanto rimpianto lasciarono in questa Commissione, credetti opportuno di tracciare a brevi linee il programma, che, secondo il mio avviso, dovrebbe proporsi la Commissione, per continuare le tradizioni, così onorevoli, da essa fin qui serbate, e per rendersi sempre più benemerita degli studi legislativi che nel campo dell'amministrazione della giustizia sono in corso o vanno ad attuarsi, fornendo ad essi la base la più sicura, quella della esperienza statistica. E ho espresso il desiderio che più che un programma di estensione dei lavori, la Commissione se ne proponga uno di raccoglimento, temendo che la soverchia ampiezza del campo dei suoi studi ne rendesse meno efficaci i risultati. Mi è parso poi conveniente additare come studio soprattutto interessante e urgente, quello dei minorenni, al quale la Commissione ha rivolto sempre le cure sue più assidue ed illuminate, con qualche non trascurabile profitto, specialmente nel campo delle tu-

Programma dei lavori.

tele, ma lasciando sempre il desiderio di ottenere maggiori e più duraturi successi.

La Commissione fece buon viso alle mie parole e sarà mia cura di attuare — per quanto possibile — questo programma.

Lavori del Comitato permanente.

I lavori, come di consueto, furono iniziati con la esposizione di quanto ha fatto il Comitato permanente nell'intervallo di tempo tra l'ultima sessione — tenuta nel gennaio scorso — e questa. Breve l'intervallo e quindi scarso il lavoro, che fece difetto anche per ragioni estrinseche, e cioè per la vacanza della Presidenza e per la conseguente ritardata ricostituzione del Comitato permanente, sicchè questo non potè attendere allo studio di tutte le questioni demandategli dalla Commissione nella passata sessione.

Comunicazioni del Comitato permanente.

Quelle su cui fu riferito nelle Comunicazioni sono già note, nel loro svolgimento e nelle loro risoluzioni, anche all'E. V., che ebbe su di esse ad emettere l'ultimo provvedimento, e perciò mi dispenso dal ricordarle.

Rapporti tra la Commissione e il Ministero della giustizia.

Queste comunicazioni però dettero luogo a una discussione intorno a un punto assai interessante, e che è mio obbligo segnalare a V. E., ai rapporti, cioè, che debbono necessariamente passare tra la Segreteria della Commissione e gli Uffici del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, rapporti che finora non sono stati ben definiti e sono quindi spesso manchevoli.

Il relatore per il Comitato, cav. Azzolini, aveva osservato che nelle relazioni inviate dalle Autorità giudiziarie al Ministero sui vari argomenti di amministrazione della giustizia civile e penale, e sulle quali la nostra Commissione compie i suoi studi, sono spesso contenute proposte di provvedimenti, anche urgenti, che gioverebbe venissero comunicate subito alle competenti Divisioni, senza attendere che queste ne venissero a cognizione solo quando la Commissione, per mezzo di uno speciale relatore, al quale quelle relazioni sono date in esame, le avesse particolarmente segnalate. Questa procedura — che è quella seguita attualmente — ri-

chiede un tempo assai lungo, cosicchè quando le dette proposte sono partecipate al Ministero della giustizia, molte hanno perduto gran parte del loro interesse. Sarebbe quindi desiderio della Commissione che d'ora innanzi si trovasse il modo di far conoscere ai competenti Uffici del Ministero le osservazioni e proposte d'indole urgente contenute nelle predette relazioni statistiche.

Un altro punto delle comunicazioni del Comitato fu argomento di discussione, quello in cui si riferiscono le pratiche iniziate dal Comitato stesso presso il Commissariato dell'emigrazione, circa la tutela dei minorenni emigrati, e presso il Ministero dell'interno, circa l'assistenza dei minorenni illegittimi non riconosciuti dai genitori. Avendo dovuto il Comitato dichiarare che quelle pratiche presso gli anzidetti Uffici non condussero a buon esito, la Commissione fece voto che si facessero nuove e più energiche insistenze.

Tutela dei minorenni emigrati e dei minorenni illegittimi.

#### **Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.**

Il primo argomento, proposto allo studio della Commissione in questa sessione, riguardava la statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati, sul quale doveva riferire il comm. Molino, direttore generale del Fondo per il culto. Questi peraltro, con una lettera diretta alla Presidenza, significò le ragioni per le quali non era in grado di adempiere all'incarico ricevuto, ragioni che qui riassumo. In adempimento della legge 4 giugno 1889, n. 191, sull'aumento della congrua parrocchiale, si è dovuto dar mano ad un considerevole lavoro, per l'accertamento della consistenza prebendale di oltre 12,000 parrocchie, e bisogna attendere che questo lavoro sia ultimato, per avere notizie esatte e sicure sul patrimonio di questi enti. Si aggiunge poi che è stato approvato dal Senato, e trovasi ora dinanzi alla Camera dei deputati, un nuovo disegno di legge per cui si eleva ancora la congrua parrocchiale da 900 a 1000 lire, e in base al quale si dovrà rivedere ed ac-

Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

certare nuovamente il reddito netto di circa 250 parrocchie. Non sarebbe stato quindi opportuno, anche in previsione che questo progetto diventi presto legge dello Stato, raccogliere ora notizie statistiche che avrebbero poi dovuto subire notevoli modificazioni.

La Commissione prese atto di queste dichiarazioni del Direttore generale del Fondo per il culto, e nel tempo stesso, avendo rilevato che dalla lettera del comm. Molfino risultava che gli Economati generali dei benefizi vacanti non tenevano al corrente gli inventarii del patrimonio ecclesiastico, espresse il voto che si dessero disposizioni per la compilazione dei medesimi. Inoltre fu sollevata in questa circostanza la questione sulla ricostituzione della manomorta: problema gravissimo, che ha per l'Italia una importanza speciale, e che non può essere studiato in tutte le sue attinenze, senza porre a base degli studi una ricerca statistica, la quale presenta indubbiamente delle difficoltà, ma che non può dirsi assolutamente inattuabile. Su questo punto peraltro la Commissione si limitò a raccomandare al suo Comitato permanente di prendere in esame anche questa materia.

Inventari del patrimonio ecclesiastico.

Ricostituzione della manomorta.

### Giudizi di graduazione nell'anno 1902.

Movimento dei giudizi di graduazione.

Il relatore, comm. Sandrelli, ha rilevato che anche nel 1902 è continuato il movimento di discesa del numero dei giudizi iniziati e dei giudizi rimasti pendenti, essendo stato, come negli ultimi anni, il numero dei giudizi esauriti maggiore di quello dei giudizi istituiti. La diminuzione dei giudizi iniziati nel 1902 fu specialmente notevole nell'Italia meridionale e nella Sardegna, meno sensibile nell'Italia settentrionale, mentre nell'Italia centrale e nella Sicilia vi fu un lievissimo aumento, rispetto alle cifre dell'anno precedente. La distribuzione geografica dei giudizi esauriti e dei giudizi pendenti mostra che la diminuzione degli uni e degli altri fu quasi generale.

Fu questo il giudizio sintetico che il relatore trasse dall'esame delle cifre assolute; ed esso non viene sostanzialmente modificato se si guarda, anzichè alle cifre assolute, a quelle proporzionali agli abitanti, perchè se in qualche distretto di Corte di appello non si rispecchiano le risultanze sopra avvertite, tuttavia nel complesso del Regno le cifre confermano quella diminuzione che il relatore considera come fenomeno confortante, essendo anche conseguenza della diminuzione del numero delle espropriazioni forzate.

Prima di passare ad un esame più particolareggiato delle cifre, il comm. Sandrelli accennò al desiderio espresso dal Presidente del Tribunale di Palermo, che fosse autenticamente dichiarato il significato statistico dei giudizi abbandonati. Questa richiesta trae origine dal fatto che, sotto l'aspetto e nei fini della ricerca statistica, fu convenuto di ritenere come abbandonati quei procedimenti che per oltre tre anni erano rimasti in corso senza che fosse intervenuto alcun atto di istruttoria, e furono date istruzioni perchè questi procedimenti venissero eliminati dal novero di quelli rimasti pendenti. Se non che, nei prospetti con cui si raccolgono le notizie statistiche intorno a siffatti giudizi, non vi è cenno dell'abbandono determinato da questa causa, donde il dubbio sollevato dal Presidente del Tribunale di Palermo che essi si debbano segnare tra quelli effettivamente esauriti per abbandono, componimento, ecc.

Significato statistico  
dei giudizi abban-  
donati.

Il relatore giustamente osservò che per questi procedimenti, essendovi soltanto una presunzione di abbandono, non era il caso di farne l'iscrizione nella colonna dei giudizi effettivamente abbandonati, pei quali, cioè, risulta esplicitamente l'abbandono; e pur mantenendo ferma la norma di eliminarli dai prospetti statistici, espresse l'avviso che si dovessero segnare tra gli abbandonati soltanto quando, per rinuncia o altro atto legalmente compiuto, constasse il recesso dal procedimento. Di questo avviso fu anche la Commissione.

Le cifre che rappresentano la durata dei giudizi pendenti

Durata dei giudizi pen-  
denti.

non rivelano un anormale funzionamento di queste procedure, poichè, come negli anni precedenti, furono circa l'87 per cento quelle che erano in corso da non oltre tre anni, periodo che si può considerare più prossimo alla media normale. Però in alcuni distretti, specialmente dell'Italia meridionale, vi sono non poche procedure che durano da più di tre anni, alcune da oltre cinque, e pochissime da oltre dieci anni; le quali durate eccezionali presumibilmente sono da attribuirsi a speciali circostanze e non dovute a irregolarità o negligenza.

Stadio della procedura.

Se si guarda allo stadio procedurale al quale erano giunti questi giudizi, si vede che circa un terzo di essi se potevano dirsi statisticamente iniziati non ebbero poi prosecuzione per volontà delle parti e si arrestarono prima che fosse formato lo stato di graduazione; poco più di un quinto erano in corso di istruzione, e meno della metà pervennero alla sentenza di omologazione o allo stato di liquidazione.

Cause dei ritardi.

In massima parte i ritardi sono attribuibili alla condotta delle parti e dei loro procuratori, principalmente perchè i creditori non depositano, nei 30 giorni dalla notificazione del bando, le loro domande di collocazione e preferiscono attendere l'esito dell'incanto per giudicare della convenienza d'intervenire o no.

Rimedi.

In qualche Tribunale si sono date disposizioni, per ovviare a questi inconvenienti, e qualche giudice graduatore si è creduto perfino autorizzato a rifiutare la consegna del fascicolo, presentatogli ai sensi dell'articolo 710 del Codice di procedura civile, perchè mancante delle domande di collocazione; ma questa pratica non pare accettabile al relatore, non essendo fissati nel Codice termini perentorii per la presentazione delle domande.

E poichè l'inertza delle parti deriva, come si è detto, dalla mancanza di interesse a intervenire nel giudizio, perchè in generale i creditori istanti assorbono tutto il prezzo della vendita e non resta margine sufficiente per gli altri creditori,

è necessario che si raccolgano informazioni statistiche sul prezzo cadente in distribuzione, non soltanto per meglio valutare l'influenza dell'accennata causa di arresto delle procedure, ma anche per poter studiare il modo di disciplinare più semplicemente ed economicamente le espropriazioni di immobili di tenue valore. Come cause d'intralcio nella procedura sono anche segnalati: il ritardo nel deposito degli atti e della carta da bollo per lo stato di graduazione e per la sentenza di omologazione; la non eseguita anticipazione delle spese occorrenti per il giudizio, l'emanaione di sentenze interlocutorie, e infine le opposizioni alle liquidazioni; ma contro alcune di queste cause non è facile escogitare il rimedio, dipendendo esse dalla volontà delle parti, che in questa materia, di natura contrattuale, non può soffrire coercizione.

Prezzo cadente in distribuzione.

Altre cause di ritardo addebitate alle parti.

Vi sono anche ritardi addebitabili ai magistrati, ai funzionari di cancelleria e ai conservatori delle ipoteche, spesso non venendo osservato il termine di cui all'articolo 710 del Codice di procedura civile; venendo ritardata la trascrizione della sentenza di vendita, o non restituita in tempo la nota di trascrizione della sentenza medesima, col certificato dell'eseguita formalità; ed essendosi infine verificati ritardi per impedimenti di giudici, non sempre giustificati da un legittimo motivo.

Ritardi addebitati a magistrati e a funzionari.

Da ultimo concorrono a far ritardare lo svolgimento dei giudizi, i rinvii chiesti dalle parti e quasi sempre ottenuti. Onde il relatore invocò una rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nella recente legge sul procedimento sommario, che dà facoltà al Presidente di cancellare dal ruolo la causa, dopo un certo numero di differimenti.

Rinvii.

Benchè si noti un miglioramento rispetto alle cifre degli anni precedenti, anche nel 1902 vi furono Tribunali che vanno notati per troppo lunghi ritardi nella trascrizione della sentenza di vendita, e nel deposito dello stato di graduazione, nonchè per le ritardate discussioni, sia davanti al giudice delegato, sia davanti al Tribunale, e su i più gravi di questi casi

Tribunali ritardatari.

il relatore volle fosse particolarmente richiamata l'attenzione di V. E., la persistenza del fatto, legittimando il sospetto che vi siano cause speciali che occorre indagare per portarvi gli opportuni rimedi.

Da alcuni Primi Presidenti di Corte e Presidenti di Tribunali fu, anche in quest'anno, segnalato il fatto di quelle procedure che possono ritenersi esaurite, perchè giunte fino alla omologazione dello stato di graduazione, ma non proseguite per volontà delle parti, che non si curarono di chiedere la spedizione delle note di collocazione, avendo ottenuto, per amichevole composizione, quanto loro spettava. Gli stessi magistrati, che denunciano questi fatti e riconoscono l'irregolarità della procedura, ed anche il danno che ne proviene all'Erario dello Stato, convengono però che, trattandosi di materia di interesse particolare, nella quale la volontà delle parti deve essere sovrana, non è facile escogitare un rimedio.

Procedure chiuse, senza la spedizione delle note.

Riforme legislative.

Anche nelle relazioni del 1902 si trovano accenni a riforme, tendenti soprattutto a rendere più sollecito il corso di siffatti giudizi, e a diminuirne le spese, specialmente per quelli riguardanti immobili di tenue valore. Più particolarmente si domandano disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge così detta dei piccoli fallimenti; si vorrebbe fosse sottratta al Collegio la omologazione dello stato di graduazione, quando tutte le parti comparse innanzi al giudice graduatore l'abbiano concordato e approvato; si desiderano disposizioni coercitive verso i procuratori delle parti inadempienti; si ritiene opportuno qualche ritocco nella misura delle tasse di bollo e di registro, per renderle proporzionate all'importanza dei giudizi, e si vorrebbe anzi concessa completa esenzione quando il prezzo di vendita non superi le 500 lire; si desidera introdurre la facoltà di riscatto dell'immobile quando per crediti di minimo valore debba procedersi ad esecuzioni rilevanti; e infine si domandano norme per disciplinare la spesa degli atti occorrenti pel giudizio. Il relatore si limitò all'indicazione di queste proposte, senza discuterle,



il che avrebbe portato la Commissione su un terreno non di sua competenza, e soltanto essa ne trasse argomento per esprimere il voto che siano affrettate le riforme legislative, già allo studio, su questa materia.

Per quanto concerne le riforme statistiche da introdursi nei modelli attualmente in uso, il relatore ricordò quelle desiderate dal collega Mortara, già approvate nella sessione del dicembre 1902, riguardanti la causa da cui trae origine il giudizio di graduazione, il prezzo di vendita, e i giudizi pendenti nei quali non siano state presentate domande di collocazione, le quali riforme, già in massima studiate ed approvate dal Comitato permanente, potranno avere ben presto esecuzione.

Riforme statistiche.

### **Provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà nel triennio 1900-1902.**

Premessi alcuni brevi cenni sui precedenti studi fatti dalla Commissione intorno a questo argomento, il relatore, commendatore Tami, prima di intraprendere l'esame dei risultati statistici del triennio 1900-1902, si fermò ad indicare alcune irregolarità nella compilazione dei registri, nominativi e numerici, con cui si raccolgono le notizie, le quali irregolarità ci obbligano ad accogliere con qualche riserva i risultati medesimi. E in vista appunto di ciò, il relatore limitò le sue conclusioni a un voto di riforma di questi registri, che fu accolto dalla Commissione.

Precedenti.

Irregolarità riscontrate.

Nel riassumere i rapporti inviati su questo tema dai Primi Presidenti di Corte d'appello e dai Presidenti di Tribunale, il relatore osservò dapprima che la maggior parte di essi non contiene che una semplice illustrazione dei dati, senza considerazioni d'ordine generale, e che vi si trova quasi uniformemente ripetuta l'assicurazione che il servizio procedette bene, mentre poi dalle risultanze statistiche non sempre verrebbe documentata questa regolarità.

Insufficienza dei rapporti.

Trovansi poi spesso in questi rapporti delle doglianze

Ritardo nella esecuzione delle ordinanze di ricovero.

per il ritardo con cui vengono eseguite le ordinanze di ricovero, il che nuoce all'efficacia dei provvedimenti, ma di rado vi si trovano indicate proposte e rimedi per eliminare l'inconveniente.

Traviamento dei figli e condotta dei genitori.

Qualche Presidente di Tribunale ha messo in rilievo le dolorose condizioni di famiglia di molti minorenni nei quali fu ordinato il ricovero, il che farebbe credere che in parecchi casi questo non fosse motivato dai traviamenti dei figli, o che, almeno, i traviamenti fossero da attribuirsi in gran parte a trascuratezza dei genitori nell'adempire i doveri che impone la patria potestà. Da molti relatori è desiderata una azione più vigorosa e diffusa delle Società di patronato in sussidio all'opera del magistrato, e nella maggior parte poi, se non nella totalità dei rapporti, si insiste sulla diligenza con cui sono esaminati i casi, e sulle cautele adoperate per emettere un provvedimento veramente rispondente ai bisogni.

Esame dei risultati statistici.

Dopo questo riassunto dei rapporti, il relatore è passato ad esaminare le cifre statistiche, e ha rilevato subito l'esiguità di quelle riguardanti i provvedimenti di richiamo del minorenne nella casa paterna e di allontanamento dalla medesima (poche decine di casi), per concludere che non si possono trarre da esse considerazioni d'indole generale su questi provvedimenti. L'esame quindi si è ristretto quasi sempre ai casi di collocamento del minorenne in un Istituto di educazione e di correzione, e cominciando dal numero delle domande presentate in relazione alla popolazione, il relatore ha osservato che la maggior frequenza delle domande si ebbe in Lombardia, e in generale nell'Italia settentrionale e centrale, dove, come è notorio, sono più diffusi gli istituti per il ricovero dei minorenni, ed è quindi ovvio che vi sia anche un maggior numero di domande. La proporzione media delle domande accolte su quelle presentate per il complesso del Regno è dei tre quarti, e sale a rapporti anche maggiori nei compartimenti della Toscana, della Liguria, del Piemonte e del Lazio, nella quale ultima regione può dirsi che la quasi totalità delle do-

Ricovero dei minorenni in Istituti di educazione e di correzione.

Maggiore frequenza delle domande.

mande vengono accolte, il che fa dubitare della efficacia dell'istruttoria compiuta su ciascuna di esse.

Se si guarda alla persona che ha promosso il provvedimento, rilevasi che per il richiamo nella casa paterna le domande sono presentate in maggior numero dal padre, per l'allontanamento, dal Pubblico Ministero, e pel ricovero, la maggior parte dal padre, un quarto circa dalla madre, poche dal tutore, dal Pubblico Ministero o da altre persone.

Persona che chiese il provvedimento.

Guardando alla persona del minore, per quanto concerne il richiamo nella casa paterna, si nota una leggera prevalenza delle femmine sui maschi, e dei minorenni delle età più basse, ma può sorgere qualche dubbio sull'esattezza delle cifre, perchè data la natura del provvedimento, che dovrebbe riferirsi a figli allontanatisi, senza permesso, dalla famiglia, parrebbe che dovesse essere più frequente il caso di richiamo nella casa paterna di giovani anzichè di fanciulli.

Condizioni personali dei minorenni.

Più attendibili sono le cifre riguardanti l'allontanamento dalla casa paterna, per il quale si ha una notevole superiorità delle femmine sui maschi, e se ne capisce anche la ragione, e dei minorenni sotto i 14 anni. Per il ricovero notasi invece la prevalenza dei maschi e dei minori della prima età.

Altre notizie si ricavano dalle tabelle circa la persona che esercitava la patria potestà, e cioè la sua professione od occupazione, e la sua condizione economica e di famiglia, ma le risultanze statistiche al riguardo nulla offrono degno di speciale menzione.

A questo punto il relatore diede alcune sommarie notizie sul numero delle revoche dei provvedimenti sin qui considerati, e limitandosi a discorrere di quelle concernenti il ricovero per correzione paterna, le altre essendo in misura così insignificante da non consentire qualsiasi deduzione, notò che queste domande di revoca sono ogni anno in numero quasi uguale ai decreti di ricovero, il che potrebbe a tutta prima confermare il sospetto che vi sia abuso nelle richieste di questi provvedimenti di revoca, per essere talora motivate non già da

Revoche dei provvedimenti.

ravvedimento del minore, ma da considerazioni di utilità economica per sfruttare, cioè, l'opera del figlio che nel Riformatorio ha appreso un mestiere. Messe però queste domande di revoca in relazione col numero dei minorenni esistenti nei Riformatori, la proporzione di quelle a questi si riduce al 37 per cento, e poichè vi sono comprese anche le domande fatte dal Pubblico Ministero e dai direttori dei Riformatori per casi di effettiva emenda, è d'uopo concludere che il fatto di domande intempestive da parte dei genitori, anche se non può assolutamente negarsi, è tuttavia circoscritto entro ristretti confini.

Provvedimenti riguardanti il patrimonio.

Passando a dire dei provvedimenti presi dal Tribunale riguardanti il patrimonio dei minorenni, il relatore notò che il numero di essi presenta una singolare costanza di anno in anno, la quale dovrebbe essere indizio di regolarità statistica; ma egli diffidò dall'accogliere non senza riserve quelle cifre, perchè l'argomento non consente una rilevazione uniforme e precisa, molto dovendosi lasciare all'apprezzamento dei compilatori della statistica.

Privazione o restrizione della patria potestà.

Infine il relatore enumerò i provvedimenti concernenti la privazione o restrizione della patria potestà, ai termini dell'articolo 233 del Codice civile, e per condanna penale, e osservò che la esiguità delle cifre, specialmente per i provvedimenti della prima specie, manifesta evidentemente lo scarso uso della facoltà riservata ai magistrati di colpire gli abusi che nell'esercizio della patria potestà avessero a verificarsi.

Discussione della relazione.

La discussione fatta su questa relazione fu ampia ed elevata, e versò soprattutto sul ricovero per correzione paterna, sia per l'importanza dell'istituto in sè stesso, sia perchè i rapporti dei capi di collegio e le tabelle statistiche illustrate dal relatore si riferivano quasi esclusivamente al detto argomento. E se fu rilevato giustamente che in questo modo si rimetteva in discussione un tema che era stato già esaminato nella precedente sessione, e lo sarebbe nuovamente in una prossima, con una apposita relazione, tuttavia non meno interessante e proficua riuscì la discussione.

I punti più particolarmente trattati furono: l'azione spiegata dai Presidenti di Tribunale nell'accogliere le domande di ricovero, il ritardo nella esecuzione dei provvedimenti, i risultati ottenuti dal ricovero, oggi parzialmente e imperfettamente conosciuti, e come conclusione di tutto il lungo ed interessante dibattito fu approvata una proposta dell'on. Lucchini, con cui si fanno voti perchè sia attuata una inchiesta speciale sull'argomento.

Proposta votata.

### **Applicazione degli Istituti penitenziari, secondo il Codice penale italiano e risultati di essa.**

Il Direttore generale delle carceri, comm. Doria, ricordate le precedenti relazioni del sen. Costa e del comm. Canevelli, su analogo argomento, passò ad esporre le cifre che rappresentano lo stato di fatto degli istituti carcerari, osservando, fin da principio, come i deficienti stanziamenti iscritti in bilancio per la riforma penitenziaria impediscano l'attuazione di questa, quale è reclamata dal Codice penale italiano, sicchè lento fu il cammino percorso, e lunga è la via che ancora rimane a percorrere per raggiungere la meta desiderata.

Precedenti.

Riforma penitenziaria.

La sola pena dell'ergastolo, per la relativa scarsezza dei condannati, si applica ora nei modi voluti dalla legge nei cinque stabilimenti o sezioni di penitenziari adibiti all'espiatione della pena perpetua, e soltanto gli antichi forzati, il cui numero va gradatamente diminuendo, si debbono tenere nelle case di reclusione in promiscuità con i condannati a questa pena, e sono quindi sottoposti a un trattamento non conforme alle prescrizioni della legge nuova.

Ergastolo.

La reclusione, che è la pena più largamente applicata, solo in parte si espia nei modi voluti dal Codice, e cioè dai condannati per un tempo non inferiore a 15 anni. La deficienza delle celle e dei cubicoli è tale che appena una metà di coloro che debbono scontare il primo periodo della pena subiscono effettivamente l'aggravamento della solitudine e una

Reclusione.

quinta parte soltanto di quelli del secondo periodo si possono rinchiudere la notte nelle cellette o cubicoli.

Detenzione.

Anche la detenzione, che pure ha una applicazione ristrettissima, non vien espiata secondo la legge, perchè le case destinate a questa pena, benchè abbiano una capienza superiore al bisogno, sono a sistema di comunanza assoluta e le pochissime celle disponibili non bastano nemmeno per l'isolamento dei primi giorni.

Carceri giudiziarie.

Anche nelle carceri giudiziarie, dove si dovrebbe espiare in segregazione continua la pena della reclusione quando non superi i sei mesi, vi è deficienza assoluta di celle (poche città hanno il carcere a sistema cellulare e pochi altri carceri sono provvisti di sezione cellulare e di celle disgregate) sicchè anche quella disposizione del Codice non può essere applicata che a meno di una metà degli inquisiti e non dovunque sia un carcere giudiziario, ma dove ve ne siano con celle o sezione cellulare, creando così una diversità di trattamento veramente arbitraria.

Arresto.

Per la pena dell'arresto, anche questa scarsamente inflitta, non si hanno le speciali sezioni previste dall'articolo 21 del Codice penale, ma i colpiti da questa pena restano frammisti ai giudicabili nelle carceri giudiziarie e fruiscono del trattamento concesso a questi nella comunità.

Stabilimenti per le  
donne.

Le donne vengono rinchiusi in stabilimenti speciali, senza distinzione delle pene gravi o lievi che vi debbono scontare, e ciò si pratica interpretando molto largamente l'articolo 23 del Codice penale. Benchè non risulti che da questa consuetudine derivino gravi inconvenienti, pur tuttavia l'Amministrazione carceraria cerca di attuare, anche in questa parte, le norme legislative, tanto più che gli stabilimenti si prestano facilmente alla trasformazione.

Sebbene si tratti di istituti non indicati espressamente dal Codice, il relatore ha fornito informazioni anche sui manicomi giudiziari e sulle case di rigore.

Manicomi giudiziari.

Quanto ai primi ha notato l'insufficienza dei locali dispo-

nibili ad accogliere il contingente, sempre crescente, di alienati criminali, di guisa che è giocoforza ricorrere spesso ai manicomi civili, non ostante la repugnanza di questi a ricevere siffatti alienati.

Nelle case di rigore, dove sono racchiusi i detenuti che si mostrano insofferenti dell'ordinario trattamento disciplinare, le quali perciò costituiscono una dolorosa necessità, i posti disponibili bastano esuberantemente al bisogno.

Case di rigore.

Prima di trarre illazioni dall'esame di questo stato di cose, il relatore ha fatto il raffronto della consistenza dei locali negli anni 1894, 1899, 1903 e ha dimostrato all'evidenza il cammino lento, ma progressivo, della riforma penitenziaria; e fatto il conto del numero delle celle che tuttora si dovrebbero costruire per adeguarlo al bisogno, concluse coll'affermare che occorrono 70 milioni di lire ancora per attuare completamente la riforma. Fu rilevata da alcuni Commissari l'entità della somma, che pareva ad essi esagerata, ragguagliata al numero delle celle (20,000 circa) che si dovrebbero costruire, e il relatore fornì le necessarie spiegazioni, facendo capire, che se la somma da lui indicata poteva ritenersi il *maximum* desiderabile dal Capo dell'Amministrazione carceraria, per una riforma rispondente in tutti i più minuti particolari alle esigenze del servizio, con una spesa però molto minore egli avrebbe preso impegno di trasformare in poco tempo gli attuali stabilimenti.

Consistenza dei locali.

Costo della riforma.

Passando alla seconda parte della relazione, quella concernente i risultati dell'applicazione degli istituti penitenziari, il comm. Doria non mancò di osservare che lo scarso progresso della riforma rendeva incerto il giudizio, per la deficienza di fatti positivi ed ineccepibili su cui basarlo, e che egli quindi intendeva di esporre soltanto i suoi personali convincimenti, frutto però di lunga e paziente osservazione.

Risultati dell'applicazione degli istituti penitenziari.

La principale sanzione su cui riposa l'attuale sistema penitenziario è la segregazione cellulare continua, parzialmente

Segregazione cellulare continua.

nota anche prima del Codice italiano, sebbene applicata allora con regime assai diverso dall'attuale. Essa, a dire del relatore, è " l'ultimo palladio della sicurezza sociale contro " l'imperversare del malefizio, è l'ideale della pena, è il castigo per eccellenza che non esclude, anzi agevola, la correzione dell'animo e dei costumi „. Non ignora il relatore gli argomenti che si adducono per combattere la segregazione cellulare e riconosce anzi che la tendenza della legislazione positiva è proclive a restringerne la portata, ma egli crede che più che per gli effetti, esageratamente ritenuti disastrosi, l'opposizione trovi ragione nella impossibilità materiale di applicare la segregazione imparzialmente a tutti i condannati, cosicchè l'attuale trattamento assume il carattere di una ingiustizia. Si compiace quindi il relatore che sia stata promulgata la legge sull'impiego dei condannati nei lavori all'aperto, che permetterà di ridurre il periodo della segregazione e quindi, avendosi una maggiore disponibilità di posti, di applicarla a un maggior numero di condannati. Non mancò però di osservare, che la perfetta applicazione del Codice per questa parte, avrebbe richiesto un corrispettivo di reintegrazione dei diritti dei condannati per ciò che si riferisce al trattamento vittuario, poichè l'attuale razione, se non può dirsi fisiologicamente insufficiente, deve tuttavia riconoscersi che è quantitativamente scarsa, donde uno stato di irrequietezza nei condannati, causa di deperimento organico, di indebolimento dei centri nervosi e quindi di malattie fisiche e morali spesso attribuite, a torto, alla segregazione.

Trattamento vittuario.

Nè si può sperare in una più copiosa nutrizione dei detenuti per la facoltà che essi hanno di devolvere una parte del prodotto delle lavorazioni all'acquisto del sopravvitto, perchè è notoria la grande disoccupazione dei detenuti e, in ogni modo, come sia minima la parte dei guadagni che può essere destinata a quello scopo. Per tutto ciò il comm. Doria fece



voti perchè fosse ripristinato l'antico trattamento vittuario delle due minestre e della pagnotta scura da 750 grammi.

Con una serie di prospetti circa le giornate di infermeria, i suicidi, i casi di pazzia e le morti nei detenuti delle varie categorie: a segregazione continua, a segregazione soltanto notturna, e a vita comune, per un decennio, ha cercato il relatore di rilevare gli effetti della segregazione, e pur notando che le percentuali dal 1893 al 1902 rivelano, per ciascuno degli indicati indici, un aumento sensibile e maggiore tra i detenuti a segregazione continua che non tra gli altri, tuttavia con opportune considerazioni sul valore intrinseco dei dati forniti, i quali sono influenzati da cause che non possono apparire nei risultati numerici, ha ammonito di guardarsi dalle esagerazioni e ha creduto di poter concludere che gli effetti della segregazione non sono poi così gravi come da molti si ritiene.

Infermità, suicidi, pazzia, morti.

Sull'istituto della liberazione condizionale, il relatore ha dato ampi ragguagli, dolendosi però che esso non abbia quella larghezza di applicazione che sarebbe desiderabile, per poterne studiare su ampia base sperimentale gli effetti derivatine. Il maggiore ostacolo ad una più liberale applicazione sembra provenga dalla magistratura, la quale non ostante l'asserto ravvedimento del condannato da parte del Consiglio di sorveglianza competente a riconoscerlo, resta sempre dubbiosa dell'effettiva e sincera emenda dei detenuti, e quindi esclude su larga misura parecchi di coloro che sono stati proposti dai Consigli di sorveglianza. Questa diffidenza verso i corpi consultivi che sussidiano l'opera dell'Amministrazione delle carceri, e che si manifesta anche nelle proposte per grazia sovrana, raramente concessa su semplice iniziativa del direttore del penitenziario, ingenera scontento nei detenuti, e insieme un senso di scetticismo nei Direttori delle case di pena, l'uno e l'altro pregiudicevoli alla disciplina e al prestigio delle autorità proposte alla Direzione delle carceri.

Liberazione condizionale.

Grazie sovrane.

Società di patronato.

Per quanto riguarda le Società di patronato, il commendator Doria, non ha potuto che confermare cose già note e da molti deplorate, e cioè come quelle Società siano manchevoli sotto ogni aspetto. Poche di numero, inerti nell'azione, gli effetti ne sono quasi insignificanti, nè vi è alcun accenno che le cose possano mutare in meglio.

Case di custodia e ricovero di minorenni.

Recidività dei detenuti.

Prima di chiudere la sua relazione, il comm. Doria ha anche brevissimamente discorso della espiazione delle pene nelle case di custodia e del ricovero nei riformatori dei minorenni prosciolti e condannati, notando che la esiguità delle cifre non offriva il modo di assorgere a considerazioni generali, e ha da ultimo toccato il grave argomento della recidività dei detenuti, rilevando come essa tenda ad aumentare e non per colpa, come ritengono alcuni, delle nuove disposizioni penali, le quali non avendo potuto ricevere completa applicazione non possono poi essere addebitate di effetti dovuti ad altre cause, ma per il restringersi della delinquenza in talune classi di persone le quali si adattano facilmente alla vita del carcere, e questo quindi perde, rispetto ad esse, il suo carattere intimidante.

In conformità delle premesse considerazioni, il relatore concluse col far voti per una sollecita attuazione della riforma penitenziaria, per una più larga applicazione della liberazione condizionale e per la concessione della grazia sovrana anche a condannati proposti dalle competenti autorità.

Questa relazione per l'importanza degli argomenti trattati fu lungamente discussa, specialmente nei punti riguardanti la liberazione condizionale, le case di rigore, i manicomi giudiziari, il vitto carcerario, la costruzione delle celle e la spesa relativa, le Società di patronato, e le proposte del relatore, con qualche lieve modificazione di forma, furono tutte approvate insieme ad altre aggiunte da altri commissari, il testo delle quali è riprodotto in fine di questa relazione.

## Servizi della statistica giudiziaria penale e del casellario giudiziale nel triennio 1901-1903.

Ricordate brevemente le origini di questa relazione, la quale si basa su rapporti delle Autorità giudiziarie in gran parte manchevoli, soprattutto perchè non hanno fondamento in una indagine statistica razionalmente e metodicamente preordinata, il relatore, cav. Azzolini, ha riassunto quanto di notevole è risultato dall'esame dei predetti rapporti in ordine ai servizi concernenti i registri giornalieri per la statistica penale, le schede individuali per gli imputati di delitti e il casellario giudiziale.

Il sistema seguito dal relatore di esporre per ciascun distretto di Corte d'appello le cose più salienti emerse dalla lettura dei rapporti — che è, del resto, quello che meglio serve a mettere in evidenza quanto più interessa conoscere — non mi permette però di seguirlo in questa diligentissima parte del suo lavoro, perchè dovrei scendere a particolarità che non trovano posto adeguato in una relazione riassuntiva, quale deve esser questa che ho l'onore di presentare a V. E. Debbo quindi limitarmi a raccogliere l'impressione generale che se ne riceve, sia in ordine al metodo seguito per le verificazioni dei registri penali e del casellario, sia intorno ai rilievi fatti. Quanto al primo punto ha notato il relatore che in molti luoghi i verbali di verificaazione risultano formati sul medesimo modello e quindi non sempre si prestano a rilevare le speciali condizioni della tenuta dei registri e del casellario, senza dire che per essi viene in certo modo a diffondersi la consuetudine di ricopiare ogni anno la medesima relazione, salvo a modificarne qualche parola per mettere le conclusioni in armonia coi rilievi fatti. Questo sistema è da condannarsi senza riserve, perchè le istruzioni impartite, sia pure come formulari per le verificazioni dei registri, devono essere una traccia e non un modello delle operazioni da eseguirsi, altri-

Precedenti.

Rapporti dei Procura-  
tori generali.

Esame dei rapporti  
per ciascun distret-  
to di Corte di ap-  
pello.

Verbali di verifica-  
zione.

menti queste non potrebbero estendersi che a casi già verificatisi. Per seguire ciecamente questo sistema si è perfino adoperato, anche dopo la attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, lo stesso questionario formulato per le ispezioni del casellario quando vigeva l'antica legge, in modo che non tutte le richieste sono conformi alle nuove disposizioni, e occorre quindi dare nuove norme per evitare questi inconvenienti.

Rilievi fatti colle verificazioni.  
Registri giornalieri.

Quanto al contenuto delle verificazioni, per ciò che riguarda i registri giornalieri ben poche osservazioni si son potute raccogliere. Qualche rapporto rileva che talune registrazioni erano errate, ma non si scende a maggiori specificazioni e quindi non è dato di chiarire la natura degli errori.

Schede individuali.

Per le schede invece si hanno più particolareggiate notizie sia sulla loro compilazione, sia sul loro contenuto, e nei rapporti trovansi frequentemente denunziati casi di ritardi o di omissioni, alcuni di gravità veramente notevole. Anche per i cartellini del casellario sono messe in evidenza non poche irregolarità dovute alcune a negligenza o a insufficienza del personale, altre a erronea interpretazione delle norme legislative, e le più frequenti sono: il ritardo nella compilazione e nella trasmissione dei cartellini, la omissione di alcuni, la loro irregolare collocazione nel casellario, e la mancata eliminazione di quelli che non avrebbero dovuto più esservi inclusi.

Casellario.

Scarshezza del personale.

In generale per tutte le irregolarità si adduce la giustificazione della scarsità del personale, scusa che in qualche luogo può ritenersi attendibile, ma che in molti altri invece risulta non essere che un comodo pretesto per sottrarsi alle incorse responsabilità.

Nota della Direzione generale della Statistica sul servizio statistico.

Il relatore non si tenne pago delle dichiarazioni contenute nei rapporti, sulla più o meno regolare tenuta del servizio statistico penale, e richiese alla Direzione generale della statistica, che per il suo ufficio è in grado di conoscere esattamente come procedono le cose, qualche ulteriore informazione. La predetta Direzione ha comunicato al relatore una Nota,

dove, tanto per i registri giornalieri quanto per le schede, si forniscono particolareggiate notizie sulle irregolarità verificatesi non solo d'ordine estrinseco (ritardi ed omissioni) ma anche d'ordine intrinseco, cioè sul modo di loro compilazione. Il documento del nostro Ufficio centrale di statistica ha veramente una importanza considerevole, perchè mette in evidenza tutte le difficoltà che si devono superare per raccogliere compiutamente, e colla dovuta diligenza, il copioso materiale statistico che da quell'ufficio viene elaborato e pubblicato nei volumi di statistica generale. Per ottenere che le diverse Autorità giudiziarie si mettano in regola colle spedizioni dei registri e delle schede, quante e ripetute sollecitazioni occorre fare! Spesso per gli uffici minori, bisogna richiedere l'intervento dei superiori, e qualche rara volta nemmeno questi riescono ad ottenere che i primi ottemperino ai loro doveri e soltanto le denunce al Ministero della giustizia raggiungono, talora però anche queste con molta fatica, il desiderato effetto.

Corrispondenza colle  
Autorità giudiziarie.

Frequente e diffusa è pure la corrispondenza dell'Ufficio centrale per la correzione dei vari lavori statistici, sottoposti ad una accuratissima revisione, che difficilmente lascia sfuggire gli errori onde sono affetti. E se si pensa, come opportunamente si avverte nella Nota citata, che la mancanza dei dati di una sola pretura, o la correzione di questi dati, arresta od obbliga a rinnovare tutto il lavoro per avere i risultati definitivi delle singole circoscrizioni e del Regno, si comprende come le pubblicazioni statistiche debbano necessariamente subire lunghi ritardi, i quali sono a ragione deplorati dagli studiosi della materia. La Nota della Direzione generale della statistica osserva molto saviamente che questo stato di cose potrebbe notevolmente migliorare se penetrasse più addentro, non solo fra i funzionari di cancelleria e segreteria, incaricati della esecuzione dei lavori, ma fra gli stessi magistrati cui ne spetterebbe la vigilanza e la direzione, il sentimento della importanza ed utilità di questi lavori, oggi purtroppo non da tutti compreso al suo giusto valore. Se la Direzione generale della

Ritardi nelle pubblicazioni.

Concetto dei lavori statistici presso le Autorità giudiziarie.

statistica fu sincera fino allo scrupolo nel denunciare tutte le irregolarità da essa riscontrate, dobbiamo anche prestar fede alla sua dichiarazione che, ciò non ostante, i risultati statistici non risentono altro pregiudizio da questo stato di cose, che quello del ritardo con cui vengono in luce.

Esame particolareggiato dei fatti rilevati.

Nell'ultima parte del suo lavoro, il relatore si fermò ad esaminare più attentamente quei fatti, rilevati nei rapporti, che hanno un particolare interesse. E accennò dapprima alla scarsità dei funzionari, causa quasi generalmente messa innanzi per giustificare gli inconvenienti; alle vacanze degli uffici; ai tramutamenti dei funzionari; all'imperizia di alcuni di essi, e al sistema, ormai generalizzatosi, di affidare i lavori statistici ad alunni di cancelleria, riconoscendo in tutti questi fatti le cause più comuni delle irregolarità lamentate. E diffusamente si intrattene sulle relazioni che corrono tra i due servizi delle

Rapporti comuni fra schede e cartellini.

schede individuali e del casellario, rilevandone i rapporti secondo le istruzioni impartite con ripetute circolari su questa materia, specialmente per ciò che riguarda le notizie che non sempre si trovano negli atti processuali e che pur tuttavia sono richieste per le schede e per i cartellini, le quali quindi necessariamente si debbono raccogliere dopo la chiusura del processo, con inevitabile ritardo. Anzi a questo proposito il cav. Azzolini notò che per la identificazione dell'imputato il Codice di procedura penale richiede notizie diverse da quelle domandate per il casellario e per la scheda, sicchè non sempre si può essere sicuri dell'esattezza di questa identificazione, ed a ragione, quindi, concluse col voto di un coordinamento delle istruzioni per la identificazione dei rei.

Mancata o irregolare eliminazione dei cartellini.

S'intrattene il relatore a rilevare anche gli inconvenienti della mancata o irregolare eliminazione dei cartellini dal casellario, specialmente di fronte alle disposizioni della legge del 30 gennaio 1902, n. 87, e riconobbe necessaria una generale verifica dei casellari.

Nuova legge sul casellario.

A proposito delle nuove disposizioni legislative, il cavaliere Azzolini si meravigliò che nei rapporti delle Autorità

giudiziarie per gli anni 1902 e 1903, inviati quindi rispettivamente nel 1903 e nel 1904, dopo cioè, l'attuazione della recente legge ultima sul casellario, non vi fosse cenno di essa, relativamente almeno alla formazione e al funzionamento del casellario, ond'è che egli si propose il quesito se fosse utile continuare a riferire annualmente su questo argomento e nella forma attuale.

E pur non pronunciandosi recisamente, si mostrò piuttosto favorevole alla soppressione di questa relazione, o, almeno, alla separazione dei due argomenti: il servizio statistico e quello del casellario; per il primo contentandosi di una sommaria esposizione, nelle comunicazioni del Comitato, dell'andamento di quel servizio, desunto da ispezioni trimestrali; per il secondo proponendo un'apposita relazione monografica, per la quale si sarebbero poi dovute dettare norme speciali, e in questi sensi anzi il relatore formulò le sue conclusioni, aggiungendovi anche, come si è accennato, un voto per il coordinamento delle disposizioni della procedura penale concernenti l'identificazione dell'accusato o imputato, con quelle date pel casellario giudiziale e per le schede individuali, circa l'identificazione del condannato.

La Commissione rimase fortemente impressionata da questo rapporto, che metteva a nudo, con franca parola, numerose e gravi irregolarità nel funzionamento dei due servizi surricordati, potendone rimanere scossa la fiducia che si dovrebbe riporre nelle nostre statistiche, così diligentemente compilate da parte dell'Ufficio centrale, ma non sempre bene preparate negli uffici locali. L'on. Lucchini avvertì che tutte queste irregolarità sarebbero cessate quando la scheda e il cartellino del casellario fossero una cosa sola, come la Commissione ne aveva già altra volta manifestato l'avviso, e in questo senso presentò una formale proposta.

Ad attenuare però la non favorevole impressione ricevuta dalla Commissione per le irregolarità denunciate, vennero, in buon punto, le dichiarazioni dello stesso Direttore generale

Proposta di riferire separatamente sui due argomenti.

Fiducia nelle statistiche.

Fusione del cartellino e della scheda.

Dichiarazioni del Direttore generale della statistica.

della statistica, comm. De' Negri, il quale dissipò i dubbi che fossero sorti in proposito, avvertendo che gli errori e le imperfezioni denunziati, per quanto numerosi e gravi, vengono corretti e riparati con una scrupolosa revisione del materiale statistico raccolto nelle cancellerie giudiziarie, e, senza pretendere che le statistiche siano immuni da qualsiasi menda, assicurò che i risultati definitivi che vengono pubblicati sono sinceri ed attendibili e meritano tutta la nostra fiducia. Il danno vero e reale che deriva dalle irregolarità lamentate, è soltanto quello del ritardo delle pubblicazioni, inconveniente grave indubbiamente, che si deve cercare di eliminare o di ridurre nei limiti strettamente necessari, ma che non tocca la bontà dei risultati.

Le deliberazioni prese dalla Commissione in proposito, concernono la punizione dei funzionari negligenti, le verificazioni trimestrali dei registri giornalieri, il modo di riferire in seguito su questi argomenti, e le norme sulla identificazione degli imputati e dei condannati, e di esse riporterò più innanzi il testo approvato.

### **Discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile nel 1903.**

L'on. Perla fu incaricato di riferire sui discorsi che i Procuratori generali presso le Corti d'appello tennero per l'inaugurazione dell'anno giudiziario corrente, limitatamente alla parte civile dell'amministrazione della giustizia. Egli esordì coll'avvertire che anche in quest'anno si era verificato in molti distretti il fatto, deplorato altre volte, della redazione del discorso ad opera di un Sostituto Procuratore generale o di un Procuratore del Re applicato alla Procura generale, e si augurò che nell'avvenire si restringano i casi di delegazione, in conformità dei voti dalla Commissione ripetutamente espressi.



Passando al contenuto dei discorsi, il relatore ha notato che generalmente la parte penale ha una preponderanza notevole sulla civile, e che in qualcuno questa è ridotta a pochi fuggevoli accenni. E pure deficiente è la parte che concerne il lavoro civile compiuto dalle Corti d'appello che dovrebbe essere seguito più facilmente dal Procuratore generale per i rapporti immediati tra l'Ufficio della Procura generale e quello della Corte. Questo mancato sviluppo delle relazioni annuali, per ciò che concerne la giustizia civile, è però spiegato colla scarsa partecipazione del P. M. al lavoro civile, il che è deplorato da alcuni oratori; ma può anche essere motivato dagli angusti limiti di tempo in cui deve essere raccolto il materiale statistico, come può dedursi dal fatto che alcuni Procuratori generali vagheggiano in questa parte modificazioni e riforme. E tra queste è specialmente notevole la proposta del Procuratore generale di Torino, il quale vorrebbe le cose ordinate in modo che, fatte le relazioni dai Procuratori del Re, queste potessero essere esaminate dalle Procure generali per trarne lume e profitto, sicchè dovrebbero far coincidere l'anno giudiziario coll'anno finanziario. Infine trovasi anche ripetuto spesso il desiderio di una maggiore specificazione dei dati, specialmente rispetto all'oggetto dei giudizi, affinchè l'analisi possa essere meno superficiale e più proficua.

Premesse queste considerazioni d'indole generale, il relatore è passato ad esaminare il lavoro dei Conciliatori ed ha subito osservato che la più parte dei rappresentanti del P. M. presso le Corti d'appello si dichiarano sodisfatti dell'opera prestata dai giudici popolari come pacieri, benchè non manchino quelli che sono di avviso completamente opposto, avendo rilevato nei loro distretti uno scarso numero di conciliazioni ottenute. A formulare un giudizio sicuro su questo punto è di ostacolo il numero, sempre notevole, delle cause abbandonate, fra le quali certamente ne sono comprese parecchie che si potrebbero considerare come conciliate per i

Preponderanza della parte penale sulla civile.

Scarsa partecipazione del Pubblico Ministero alla giustizia civile.

Ristrettezza di tempo per raccogliere il materiale.

Coincidenza dell'anno giudiziario coll'anno finanziario.

Maggiore specificazione dei dati.

Lavoro dei Conciliatori.

Opera di paciere.

Cause abbandonate.

buoni uffici del Conciliatore, ma che non è dato di scernere dalle altre, le quali furono effettivamente abbandonate; e ciò avviene per le forti spese giudiziarie che altrimenti incontrerebbero le parti, come osservano alcuni Procuratori generali.

Opera di giudice.  
Sentenze interlocutorie.

Al contrario è quasi generalmente deplorata l'opera del Conciliatore come giudice, e le numerose sentenze interlocutorie da esso emanate sono indizio di incompleta istruttoria o di incertezza nel giudizio, essendo la maggior parte di questi giudici impari al compito che la nuova legge loro assegna. A questo riguardo può dirsi unanime il giudizio dei Procuratori generali, poichè da tutti sono messe in rilievo le difficoltà di trovare persone adatte a coprire così importante ufficio, e sono segnalate le lotte e le gare nei piccoli Comuni per ottenerlo, le influenze dei partiti per accappararsi il posto, le ingerenze indebite dei Segretari comunali nell'esercitare le funzioni di cancelliere, insomma vien messo in evidenza tutto uno stato di cose da cui non è lecito sperare un indirizzo sano e illuminato della giustizia popolare.

Scelta difficile del Conciliatore.

Rimedi.

Da taluno si accenna anche ai rimedi, e vi è chi vorrebbe retribuita l'opera del Conciliatore, chi vorrebbe riunire due o tre uffici di conciliazione sotto la direzione di un solo giudice, chi vorrebbe soppresse le liste per rendere libere le nomine, chi esteso l'appello a tutte le cause decise con sentenza e chi infine, formulando un giudizio poco benevolo sugli effetti della riforma del 1892, vorrebbe il ritorno all'antico. Tutto ciò, concluse il relatore, mostra che l'istituto svolge la propria azione in condizioni assai avverse e difficili e merita più che ogni altra parte degli ordini giudiziari, le sollecite cure del legislatore.

Pretori come pacieri.

Anche l'opera di conciliazione dei Pretori è soggetta a giudizi vari da parte dei Procuratori generali, da alcuni lodata, da altri biasimata o almeno giudicata poco zelante, e poichè qualcuno opina che gli scarsi risultati siano da addebitarsi alle Parti e ai loro patroni, si insiste sul rime-

dio, accordato dall'articolo 446 del Codice di procedura civile, di ordinare la comparizione personale delle parti.

Comparizione personale delle parti.

Più concordi e, in generale, più benevoli sono i giudizi sull'opera prestata dai Pretori come magistrati giudicanti, lodandosene da molti la operosità e diligenza e traendosi dallo scarso numero degli appelli seguiti da riforma anche un argomento per asserire la bontà dei giudizi. Si accenna da qualche Procuratore generale all'opera non sempre zelante dei Vice-Pretori onorari, alla pratica che si ritiene scorretta di affidare la reggenza delle Preture a uditori che abbiano appena sei mesi di tirocinio, alle sperequazioni di lavoro tra Preture dello stesso distretto, e si invocano naturalmente provvedimenti che tolgan di mezzo siffatti inconvenienti.

Pretori come giudici.

Vice-Pretori onorari.

Uditori reggenti le Preture.

In tutti i discorsi si esamina pure l'opera spiegata dai Pretori nelle tutele e il relatore ha riassunto anche questa parte dei discorsi, che non offre, del resto, molto interesse perchè i dati illustrati non si riferiscono tutti allo stesso anno, e quindi non sono possibili i confronti, ed io non vi insisto di più, anche perchè questa materia è oggetto di speciale relazione, che verrà presto presentata e discussa.

Tutele.

In un medesimo capitolo, l'on. Perla, ha esaminato l'opera dei Tribunali e delle Corti d'appello, particolarmente fermandosi ad analizzare la durata delle liti, rilevando la sollecitudine con cui generalmente si definiscono le cause e vengono pubblicate le sentenze di primo grado, specialmente per effetto della legge sul rito sommario, dalla quale però, nel riguardo del prolungarsi delle liti, non si sono ricavati, a giudizio di alcuni, tutti gli effetti sperati, stante la possibilità di riassumere la causa, dopo cancellata dal ruolo, con semplice citazione a biglietto, non essendo prescritta una decorrenza di termini per la decadenza.

Tribunali e Corti di appello.  
Durata delle liti.

Quanto agli appelli, comparativamente tra le due magistrature che ne sono investite della cognizione, risulta un numero assai maggiore di ricorsi contro sentenze di Tribunali, e una quasi uguale percentuale di conferme, sicchè si ar-

Appelli.

Durata degli appelli. gomenta da questo fatto che le parti interessate accettino più volentieri le sentenze del giudice singolo che quelle del giudice collegiale, giudizio questo il cui valore è molto discutibile. Quanto alla durata degli appelli si nota una lodevole sollecitudine da parte di ciascuna magistratura nel terminare i giudizi, ma se si ha riguardo alla durata complessiva delle cause appellate, cioè al tempo in cui ciascuna causa rimase innanzi all' Autorità giudiziaria di primo e di secondo grado, si hanno allora in molti distretti cifre di durata assai considerevoli che destano legittime apprensioni.

Litigiosità.

Le liti e le condizioni economiche del paese.

Sull'argomento complesso della litigiosità discorrono più o meno a lungo i Procuratori generali, e il relatore, nel riportare le loro considerazioni, osserva che alcuni hanno istituito un parallelo tra la litigiosità e la delinquenza, notando l'uguale andamento delle due serie di dati, ma che se deve ritenersi indiscusso il vincolo tra le condizioni economiche di una regione e il numero delle liti sorte in essa, non può dirsi però se al migliore o peggiore stato di quelle condizioni corrisponda un aumento o una diminuzione delle liti medesime, trovandosi buone ragioni a sostegno dell'una e dell'altra tesi, e le cifre potendo offrire validi argomenti per entrambi. La complessità del fatto, che ripete la sua origine da molte cause, alcune prevalenti in una regione altre in un'altra, è cagione di questo coesistere di due opposti giudizi.

Altri argomenti: separazioni personali di coniugi-Fallimenti.

Procedimenti esecutivi.

Accenno, senza fermarmi, agli argomenti, trattati dal relatore, delle separazioni personali dei coniugi e dei fallimenti, perchè su questi temi si hanno periodiche relazioni speciali, e per quanto riguarda i procedimenti esecutivi, altro argomento toccato dal relatore, mi limito a notare che pochi Procuratori generali se ne occuparono, e che da alcuni si fecero voti perchè fosse sancita la già progettata legge sulle espropriazioni, per togliere specialmente il grave inconveniente delle spese assorbenti talora l'intero prezzo.

Gratuito patrocinio.

Sul gratuito patrocinio sono concordi le espressioni di compiacimento, da parte dei Procuratori generali, per la dili-

genza e l'oculatezza con cui le Commissioni adempiono al loro ufficio, e soltanto da parecchi si deplora la lentezza con cui procedono le cause trattate col beneficio della gratuita clientela e si discute della opportunità di elevare a funzione di Stato il patrocinio dei poveri. Con brevi cenni sugli atti di volontaria giurisdizione, di cui hanno trattato due soli Procuratori generali, uno per compiacersi della loro diminuzione e uno, al contrario, per dolersi del rilevante numero che se ne ebbe nel suo distretto, e sul progetto di ordinamento giudiziario presentato alla Camera dei deputati il 12 febbraio 1903, che fu oggetto di osservazioni critiche da parte di un Procuratore generale, ha chiuso l'on. Perla la sua diligente rassegna dei discorsi inaugurali, compiacendosi per l'opera regolare e soddisfacente della Magistratura nei riguardi della giustizia civile. Qualche imperfezione o irregolarità riscontrata, come quella dei ritardi nel definire le controversie, è da attribuirsi meno a mancanza di operosità e diligenza da parte dei magistrati che a difetto di ordinamenti e di norme procedurali.

Atti di volontaria giurisdizione.

Ordinamento giudiziario.

Conclusione riassuntiva.

Le cose esposte intorno ai Conciliatori indussero il relatore a segnalare particolarmente questo punto all'attenzione della Commissione, la quale lungamente ne discusse, giungendo alla conclusione che verrà riportata più sotto.

Infine, avendo il relatore notato che manca l'uniformità del metodo nei discorsi, con prevalenza di un resoconto morale su quello statistico, egli propose, come fu altra volta approvato dalla Commissione, una relazione amministrativa complementare, per la illustrazione dei dati statistici, perchè questa non può farsi se non imperfettamente al momento dell'inaugurazione dell'anno giuridico, data l'insufficienza degli elementi che si posseggono. In questo modo, dando norme anche per la trattazione sistematica di tutti gli argomenti che interessano la giustizia civile, si potrebbe, dalla rassegna di questi discorsi, ricavare più proficui insegnamenti.

Relazione statistica complementare.

Discussione della relazione.

Su due punti particolarmente si svolse la discussione che seguì la lettura di questa relazione, e cioè sull'opera dei Conciliatori, intorno alla quale era stata già votata in una precedente sessione un'inchiesta statistica al fine di raccogliere nuovi elementi per una riforma della legislazione al riguardo, e su questo voto si insistè nuovamente; e sulla nomina degli uditori, che hanno soltanto sei mesi di tirocinio, a reggenti le Preture, sulla quale tutti gli oratori furono concordi nel desiderare un moderato uso della facoltà di dare queste reggenze, convinti che inevitabilmente vi si debba ricorrere, dato l'attuale ordinamento giudiziario. In questa occasione, fu anche domandata una inchiesta statistica sul numero delle sentenze pronunciate dai vice-pretori onorari, nonchè delle istruttorie penali ad essi affidate.

Sentenze dei Vice-Pretori onorari e istruttorie penali.

### Altri temi.

Statistica del contenuto erariale.

Il senatore Arcoleo chiese al Comitato permanente a qual punto fossero i lavori per la statistica delle cause erariali e dal comm. Baccarani, che particolarmente si occupa di questa materia, come membro del Comitato stesso e alto funzionario della Avvocatura generale erariale, gli furono date rassicuranti informazioni sui lavori, i quali procedono con soddisfacente alacrità, non ostante che si incontrino ostacoli dipendenti specialmente dal fatto che le schede delle avvocature erariali non erano state preordinate a uno scopo statistico, e in qualche parte sono manchevoli. Da ciò però non può derivare altro inconveniente che quello di dovere attendere, più di quanto era stato previsto, la presentazione della relazione alla Commissione su questo argomento; ma ciò non ostante si spera che in una delle sessioni del 1905 si possa riferire anche su questo tema.

Elezioni annullate per corruzione e sequestri di giornali.

Lo stesso sen. Arcoleo manifestò anche il desiderio di avere informazioni statistiche sulle elezioni politiche annullate per corruzione e sui relativi giudizi penali, nonchè sui seque-

stri di giornali non seguiti dal processo, e con qualche riserva, trattandosi di materia che ha stretta correlazione colla politica, fu deliberato di inviare lo studio di questi argomenti al Comitato.

Infine l'onor. Arcoleo rimise in discussione la questione, già trattata in una precedente sessione, della eccezione di incompetenza sollevata tanto avanti le Corti Supreme regionali, quanto innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ma poichè su questo argomento fu già rassegnato a V. E. un voto esplicito per una riforma legislativa, non si credette di dovere insistere di più.

Fu così esaurito il lavoro dell'ultima sessione, e affinché l'E. V. abbia sott'occhio tutta la materia trattata e dalle deliberazioni votate possa argomentare della importanza delle discussioni che si svolsero in questa sessione, io mi permetto di allegare a questo mio rapporto il testo delle deliberazioni medesime, ordinate secondo gli argomenti a cui si riferiscono, e di aggiungere un mio voto, che, cioè, trovino presso l'E. V. benevola accoglienza, e possano in breve venire attuati i provvedimenti che per esse si rendessero necessari.

Accolga, on. signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

*Il Presidente della Commissione*

**M. BELTRANI-SCALIA**

Senatore del Regno.

Eccezione di incompetenza del foro amministrativo e giudiziario.

Deliberazioni della Commissione.

**DELIBERAZIONI VOTATE DALLA COMMISSIONE NELLA SESSIONE.**

---

**Relazioni tra la Commissione e gli Uffici del Ministero  
di grazia, giustizia e dei culti.**

La Commissione richiama l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli, sull'opportunità di provvedere a mettere in grado il Comitato permanente per la statistica giudiziaria e notarile di dare, col mezzo della segreteria della Commissione, sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero delle osservazioni e proposte d'indole urgente, contenute nelle relazioni statistiche provenienti dagli uffici giudiziari.

**Tutele per minorenni emigrati e per minorenni illegittimi  
non riconosciuti.**

La Commissione fa voti che siano rinnovate le pratiche presso il Commissariato dell'emigrazione e presso il Ministero dell'Interno, perchè siano da essi completati gli studi circa la emigrazione dei minorenni e circa la tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti.

**Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.**

La Commissione manifesta il voto che dagli Economati generali dei benefici vacanti sia compilato, come è prescritto, l'inventario patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati e specialmente per le parrocchie non aventi diritto a supplemento di congrua;



— affida al Comitato permanente di studiare se sia possibile un'indagine circa l'abusiva ricostituzione del patrimonio degli Istituti religiosi colpiti dalla legge del 7 luglio 1866, numero 3636.

### **Giudizi di graduazione.**

La Commissione conferma le precedenti deliberazioni, con le quali fu disposto che d'ora innanzi siano raccolte anche le notizie dei giudizi pendenti a fine d'anno nei quali non siano state presentate domande di collocazione; ed, in quanto sia possibile, e per ciascun giudizio, le notizie relative alla causa per la quale il giudizio di graduazione fu aperto ed all'importo del prezzo cadente in distribuzione;

— richiama l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sui ritardi verificatisi anche durante il 1902 presso i Tribunali di Acqui e di Asti nella discussione dello stato di liquidazione sia dinanzi al giudice delegato, sia dinanzi al collegio;

— richiama un'altra volta l'attenzione di S. E. il Ministro sul ritardo dei Conservatori delle ipoteche di Genova e di Pordenone a restituire alle Cancellerie le note di trascrizione delle sentenze di vendita con la attestazione dell'eseguita formalità.

### **Provvedimenti riguardanti la patria potestà.**

La Commissione incarica il Comitato di studiare se e quali modificazioni siano da apportarsi ai registri istituiti colla circolare ministeriale 22 giugno 1897 e di proporre al Guardasigilli nuove istruzioni da darsi ai cancellieri perchè le iscrizioni siano fatte colla massima precisione;

— ritiene utile proseguire e completare gli studi intorno all'istituto della correzione paterna, specialmente per poterne apprezzare concretamente e convenientemente gli effetti, a tal

fine compiendo un'inchiesta speciale di concerto con l'Amministrazione delle carceri, per quanto concerne la sua competenza.

### **Istituti penitenziari e loro risultati.**

La Commissione fa voti al Governo del Re per la più sollecita attuazione, per quanto graduale ma completa, in un determinato tempo, della riforma penitenziaria, specialmente per ciò che riguarda la segregazione cellulare continua e notturna, coordinandola con la recente legge sul lavoro dei condannati all'aperto ;

— interessa il Ministro della giustizia a promuovere una più larga attuazione dell'istituto della liberazione condizionale, in corrispondenza all'esperienza favorevole che se ne fece ;

— richiama l'attenzione del Governo su quanto è fatto emergere nella relazione in esame, circa l'insufficienza del vitto carcerario ; e sull'urgenza di dare impulso all'istituzione delle Società di patronato specialmente per i minorenni ;

— richiama l'attenzione del Guardasigilli su quanto è detto nella relazione circa la grazia sovrana ;

— richiama l'attenzione del Ministro della giustizia intorno all'esecuzione per parte dell'Autorità giudiziaria delle sentenze che dispongono l'espiazione della pena in una casa di custodia in applicazione dell'articolo 47 del Codice penale.

### **Sui discorsi dei Procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1903 (parte civile).**

La Commissione prende atto delle conclusioni del relatore, le fa sue ed esprime il voto che per quanto riguarda l'opera dei Conciliatori e il desiderio quasi concordemente manifestato dai Procuratori generali di restituire a quella magistratura popolare l'originaria sua fisionomia, si attendano i risul-

tati dell'inchiesta sull'opera dei Conciliatori già deliberata dalla Commissione medesima nella precedente sessione;

— che a tutte le future relazioni inaugurali siano annessi i prospetti sommari degli affari trattati durante l'anno precedente;

— che sia curato il coordinamento nella trattazione dei temi, pei quali siano raccolti dati statistici e lo svolgimento di tutti i temi stessi, non omettendo quelli della volontaria ed onoraria giurisdizione.

### **Preture.**

La Commissione esprime il voto che dalla facoltà di mandare a reggere preture uditori che abbiano appena sei mesi di funzioni si usi il meno che sia possibile, e domanda al Comitato lo studio dell'accertamento statistico delle sentenze pronunciate dai Vice-Pretori onorari, nonchè delle istruttorie penali ad essi affidate.

### **Servizio della Statistica giudiziaria penale e del Casellario.**

La Commissione, convinta che gli inconvenienti che talora si verificano nel servizio della statistica giudiziaria penale per ritardo nell'invio di notizie da parte delle Autorità giudiziarie o per errori nella raccolta delle medesime, siano quasi sempre dovuti a colpevole negligenza dei funzionari addetti a quei servizi, pur riconoscendo che i detti inconvenienti non infirmano la fiducia nella esattezza e sincerità delle statistiche, perchè mercè un'accurata revisione gli errori sono rilevati e corretti, fa voti al Ministro Guardasigilli che, a rendere sempre più sollecita e fedele la compilazione della statistica giudiziaria siano in avvenire eliminate siffatte irregolarità mercè la punizione dei funzionari neglienti, estensibile alla sospensione nei casi più gravi, con pubblicazione della medesima sul Bollettino ufficiale;

— delibera che si prescrivano verificazioni trimestrali ai registri statistici giornalieri e nella compilazione delle schede individuali, assegnando norme a queste verificazioni e a quelle prescritte per il casellario giudiziale, in guisa che volta per volta siano accertate le singole irregolarità e sia assicurato, con le successive verificazioni, che furono eliminate, senza pregiudizio dei rapporti che, per l'urgenza e la importanza dei provvedimenti, potranno rendersi necessari nel corso dell'anno;

— deferisce al Comitato di esaminare se dell'andamento dei servizi per la statistica giudiziaria penale sia da continuare a render conto con apposita relazione annuale, ovvero con le comunicazioni del Comitato permanente e d'accordo con la Direzione generale della statistica; e se le notizie concernenti il casellario giudiziale da presentare alla Commissione sino a che continuerà l'uso delle schede individuali per gli imputati di delitto debbano limitarsi all'accertamento della regolare redazione, spedizione e collocamento dei cartellini, in quanto ai funzionari addetti a questo servizio è affidata anche la compilazione delle schede individuali, ovvero se vogliasi della formazione e del funzionamento del casellario giudiziale fare argomento di separata monografica relazione, per la quale dovrebbero essere segnate norme e raccolte apposite notizie;

— delibera di richiamare l'attenzione del Ministro guardasigilli circa il coordinamento delle disposizioni della procedura penale per la identificazione dell'accusato o imputato con quelle del casellario giudiziale e per le schede individuali (finchè ne continuerà l'uso) circa la identificazione del condannato.

La Commissione, dopo avere accertato i gravi disordini che dal più al meno si verificano in tutto il Regno nei servizi della scheda statistica e del casellario giudiziale, riconferma il suo voto favorevole per la fusione della scheda col

cartellino del casellario e per la istituzione del casellario centrale, quale modo indispensabile per provvedere alla più efficace vigilanza ed al miglior andamento dei servizi medesimi, e fa quindi voto perchè sia sollecita la sanzione e l'attuazione del nuovo regolamento sul casellario;

— domanda al Comitato di modificare e completare il questionario unito alla circolare 28 febbraio 1899 per la verifica del modo in cui sono tenuti i casellari giudiziari, coordinandolo con l'ultima legge sul casellario, e insiste nel raccomandare a S. E. il Ministro le ispezioni.

### **Indulto e Grazie sovrane condizionali.**

La Commissione incarica il Comitato di avviare le ricerche opportune per accertare il modo come funzionano l'indulto e la grazia condizionali.

---



PARTE I.

---

VERBALI DELLE SEDUTE.

---





## Seduta dell'11 luglio 1904.

Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Sandrelli, Tami, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10 e mezzo.

PRESIDENTE. Informa la Commissione che S. E. il Ministro si è scusato di non poter oggi inaugurare i lavori di questa sessione e spera di poter intervenire ad una delle prossime sedute per rinnovare personalmente il saluto che manda ora, per suo mezzo, a tutti i Commissari.

Parimente si scusano di non poter assistere alle sedute i senatori Municchi e Bodio, e il prof. Brusa, il quale però spera di essere presente giovedì p. v.

Legge quindi il seguente discorso :

*Onorevoli colleghi,*

Devo, senza dubbio, al non invidiabile titolo dell'età, l'onore che oggi mi è dato di presiedere questa Commissione.

Conscio dell'alta missione ad essa affidata, della pochezza mia, della superiorità di ognuno di voi per intelligenza e dottrina, resistei, finchè mi fu possibile, al cortese volere del Ministro Guardasigilli; nè mi rassegnai se non quando il perseverare nel rifiuto poteva sembrar villania.

Discolpatomi così da una possibile accusa di presunzione, permettetemi che cominci col rivolgervi il mio più devoto saluto.

Un movimento legislativo si è accentuato nel paese nostro, a riguardo delle istituzioni preventive e repressive della delinquenza e della gioventù traviata. Spetterà alla nostra Commissione di tener dietro a questo movimento e di secondarlo per ottenerne benefici risultati.

Da ogni parte, da ogni scrittore, da ogni oratore si è invocata la testimonianza della statistica giudiziaria a sostegno delle diverse, e talvolta contrarie opinioni. Ciò prova quale importanza abbiano queste statistiche, ma come sia difficile citarle a proposito. Vedrete voi se non sia il caso di ritornare su certi speciali argomenti che più interessano la vita morale del paese; vedrete voi se non sia il caso di approfondire, piuttosto che allargare, il campo delle nostre ricerche, per assodar certi fatti sui quali tuttavia si contende.

Ai nuovi colleghi, chiamati a prestarci l'opera loro sapiente e volenterosa, mando i più cordiali rallegramenti; ai colleghi che ci hanno abbandonato (Nocito e Boccardo) mando, interprete vostro, l'ultimo ricordo.

Pietro Nocito nacque nell'anno 1841, in Calatafimi; la città che vide la sanguinosa battaglia nella quale trionfò l'unità d'Italia. Di modesti natali, egli dovette a sè stesso, ai suoi solidi studi, alla sua tenace perseveranza l'onore di salire in fama nel foro italiano, e di raggiungere le più alte cariche dello Stato. Professore di diritto penale nell'Università di Roma, componente della Commissione per il Codice penale e di procedura penale, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato nel Ministero di giustizia, rappresentante dell'Italia in parecchi Congressi penitenziari internazionali, autore di pregevolissime pubblicazioni, egli fu sempre instancabile lavoratore, fine osservatore, geniale oratore.

Come membro di questa Commissione, tutti rammentiamo la parte che vi prese e le belle relazioni scritte sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 1897 (parte penale), e sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa per il triennio 1896-1898.

Riavutosi da grave malore che lo aveva colpito, egli venne tra noi nelle prime adunanze dell'ultima sessione del gennaio ora scorso; poi non lo si vide più: la morte atterralo il giorno 24, lasciando in tutti vivissimo dolore per la di lui immatura dipartita.

Ed appena due mesi dopo, lo seguiva nella tomba il Boccardo.

Nato in Genova nel 1829, non ancora ventenne correva a combattere sui campi lombardi; e ritornato in patria, si dava a combattere, con pari entusiasmo, nel campo giornalistico, per la santa causa d'Italia. Professore emerito di economia politica, membro delle più importanti Commissioni, del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dell'Accademia dei Lincei, della Società Reale di statistica di Londra, Consigliere di Stato, Senatore del Regno, insignito delle più alte onorificenze, il Boccardo conservò sempre quella schiettezza di modi, quella temperanza di parola, quella benevolenza verso i minori di lui, che costituiscono la caratteristica più spiccata degli uomini sommi.

Vero lustro della scienza e dell'Italia, egli scrisse su gli argomenti più disparati, pubblicò opere ponderose, mantenne con gli uomini eminenti, suoi contemporanei, italiani e stranieri, una corrispondenza epistolare che non dovrebbe andar perduta. Nel Consiglio di Stato, come nella Camera vitalizia, brillò per la vasta dottrina, per l'affascinante eloquenza. L'ultimo suo poderoso discorso, come ultimo guizzo di fiamma che si spegne, fu quello pronunciato in Senato il 2 febbraio 1903, sull'autonomia del porto di Genova: della sua prediletta città natale, alla quale pensava sempre con legittimo orgoglio.

Come componente di questa Commissione riferì con relazioni degne di lui in diverse sessioni: nominato presidente nel dicembre 1903, diresse la sessione di gennaio ora scorso; e, pur sentendo che la vita gli veniva meno, piegavasi alle preghiere del Comitato, recedendo dal proposito di presentare le sue dimissioni.

Sventuratamente il male vinse la di lui fibra robusta e deluse le nostre speranze. Il 20 marzo il presidente Boccardo tranquillamente spirava.

A lui, al Nocito, mandiamo, con riverente affetto, l'ultimo vale.

Onorevoli colleghi, quando colla mente ritorno indietro e penso alla schiera di coloro che han fatto parte di questo Consesso, alle discussioni che vi si sono svolte, ai lavori che si sono pubblicati, al contributo che si è portato nella soluzione di ardui problemi sociali, non vi celo che provo un profondo sentimento di orgoglio: e vedendo quanti uomini eminenti, anche oggi, di

questo Consesso fan parte, al sentimento di orgoglio se ne accoppia un altro: il convincimento che le nostre tradizioni saranno, per lunghi anni ancora, religiosamente conservate, che la nostra Commissione non è minacciata di morire oscuramente per marasma senile.

Farà difetto il presidente; lo so. Si sta a disagio nel posto occupato dal Messedaglia, dal Canonico, dal Boccardo; ma al difetto del presidente supplirete voi, onorevoli colleghi, colla vostra dottrina e colla vostra benevolenza. Sarete doppiamente benemeriti. (*Generali approvazioni*).

Invita il cav. Azzolini a riferire, a nome del Comitato, sui lavori da questo compiuti nell'intervallo fra l'ultima sessione e la presente.

**AZZOLINI.** Legge le Comunicazioni (1).

**PENSERINI.** Deve dar lode al Relatore per aver rilevato la necessità che sia fatta una delibazione delle relazioni che le Autorità giudiziarie mandano al Ministero della giustizia sugli argomenti che sono oggetto di esame in questa Commissione, al duplice intento di colmare eventuali lacune o di correggere possibili errori che si trovano talora in queste relazioni, e di promuovere sollecitamente dal Ministero quei provvedimenti che fossero urgenti e pei quali nuocerebbe il ritardo, qualora si dovessero attendere le deliberazioni della Commissione prima di provarli. Il cav. Azzolini ci ha fatto sapere che la segreteria della Commissione nelle sue attuali condizioni non è in grado di assumersi questo nuovo lavoro, d'onde la necessità di informarne il Ministro perchè provveda come crederà meglio.

**GIANTURCO.** Prima di esprimere il suo pensiero su questo punto, ora, desidera un chiarimento: sapere, cioè, come la pratica si svolge e precisamente a chi vanno i rapporti delle Autorità giudiziarie.

**AZZOLINI.** Alla segreteria della Commissione, ossia all'ufficio della statistica giudiziaria nel Ministero della giustizia.

(1) Veggasi la relazione a pag. 113 del presente volume.

**GIANTURCO.** E in tal caso quest'Ufficio dovrebbe mandare alle Divisioni competenti le relazioni prima di consegnarle ai relatori, sia poi che glie le mandi non appena ricevute, sia dopo averne esso presa visione.

**AZZOLINI.** Spiegherà meglio come vanno le cose. Le relazioni sono mandate al Ministero della giustizia, indirizzate all'Ufficio della statistica giudiziaria, il quale le raccoglie e, quando l'argomento su cui vertono è prossimo a venire in discussione davanti a questa Commissione, manda i documenti statistici alla Direzione generale della statistica perchè li riassume, e i rapporti al relatore perchè li esamini. Da qui l'inconveniente che quando si ha notizia dei risultati è già tardi o per correggerli se difettosi o errati, o per prendere provvedimenti se necessari. L'on. Gianturco osserva, che vi si può riparare presto col mandare queste carte alle competenti Divisioni del Ministero della giustizia prima di passarle alla Commissione. Ma qui appunto sta il guaio: le relazioni sono destinate alla Commissione, e le Divisioni, come già è avvenuto, le rimanderebbero all'Ufficio della statistica giudiziaria per competenza, senza nemmeno esaminarle. Nè si potrebbe mandarle direttamente agli Uffici amministrativi del Ministero, senza derogare alle disposizioni sull'ordinamento della Commissione. Avviene bensì talvolta che la Segreteria della Commissione, per suo zelo, esamini qualcuna di queste relazioni e possa così provocare alcune disposizioni urgenti; ma non ha questa missione e d'altronde non avrebbe i mezzi per compierla abitualmente.

**GIANTURCO.** A lui pare che si faccia una distinzione fra Ufficio di statistica giudiziaria nel Ministero e Ufficio di segreteria della Commissione. Questa dualità non c'è, nè ci deve essere, e quindi crede che l'Ufficio di segreteria possa benissimo trasmettere le relazioni agli Uffici competenti, quando vi siano dei provvedimenti da prendere che abbiano carattere d'urgenza.

Anzi, poichè ritiene che vi debba essere tra Commissione e Ministero unità di indirizzo, dovuta alla comunanza degli intenti, vorrebbe pregare il relatore, cav. Azzolini, di modificare alquanto le sue parole nel punto delle comunicazioni, dove è detto « che di buon grado il Ministero, se per poco le Autorità giudiziarie dichiarino che tutto va bene, accoglie queste dichiarazioni, ben lieto di

non prendere provvedimenti », perchè la frase, forse, è andata al di là del pensiero del relatore, e ciò che vi si dice non è esatto, poichè a lui consta che il Ministero ha sempre fatto tutto quello che ha potuto.

Spera che il relatore non abbia difficoltà a temperare il senso delle sue parole, e quanto alla questione ora discussa propone che si inviti il Ministro a prendere provvedimenti amministrativi di ordine interno.

**PRESIDENTE.** Fa presente all'on. Gianturco che la segreteria dipende esclusivamente dalla Commissione e non può avere corrispondenza ufficiale col Ministero; la Commissione soltanto può quindi venire in relazione cogli uffici del Ministero.

**LUCCHINI.** Desidera uno schiarimento. La Commissione spesso riscontra degli errori, dei difetti, delle negligenze dovute a funzionari giudiziari. Ma finchè si tratta di cancellieri e segretari, non ci si perita di adoperare parole aspre e gravi e di chiedere provvedimenti disciplinari. Se invece la colpa sia da attribuirsi a funzionari di merito, del Pubblico Ministero o della magistratura, allora si usano tutti i riguardi, si cerca di attenuare, di scusare, e magari di chiudere gli occhi. Questo non è giusto, nè opportuno. Ove però quanto ha riferito il Relatore, a nome del Comitato, sia esatto e conforme al vero, non vede ragione perchè il cav. Azzolini debba modificare i suoi apprezzamenti e le sue espressioni. D'altra parte, si è sempre detto in questa Commissione che le relazioni hanno un carattere personale, e soltanto le conclusioni votate dalla Commissione rappresentano il pensiero di questa, e importano quindi il diritto in essa di discuterne e precisarne la sostanza e la forma. Coglie anzi questa occasione per rallegrarsi col collega Azzolini delle sue Comunicazioni, sotto ogni riguardo interessanti.

Ripete, adunque, che se si contesta l'esattezza e la verità delle asserzioni si può discuterne; ma se si è inteso di criticare la forma soltanto, allora egli non può associarsi al collega Gianturco, e lo deve anzi pregare di non insistere nel suo rilievo.

**GIANTURCO.** Sono due le questioni: una riguarda le funzioni della segreteria per metterla in grado di provvedere alla revisione delle relazioni e all'eventuale comunicazione al Ministero di provvedimenti urgenti da prendersi, e per questa si riserva di sentire gli

schiarimenti che ha promesso di dare il cav. Azzolini; l'altra riguarda il rilievo da lui fatto di alcune parole inserite nelle Comunicazioni.

Non è d'accordo col collega Lucchini nel ritenere che gli apprezzamenti dei relatori siano personali. La Commissione assume una specie di responsabilità morale di quanto viene pubblicato nei suoi Atti e bisogna quindi essere molto misurati nelle espressioni. Non nega che qualche volta possa essere occorso che il Ministero abbia creduto meglio di lasciar passare taluni addebiti non sufficientemente accertati, ma nelle parole dell'Azzolini da lui rilevate è espresso un giudizio generico, che, appunto perchè tale, è ingiusto, e spera che questi non avrà difficoltà ad aderire al suo invito.

AZZOLINI. Fornisce alcune spiegazioni sulle funzioni della Segreteria della Commissione, e legge l'articolo del decreto sull'ordinamento della Commissione che le riguarda. In base a queste disposizioni, egli osserva, per esercitare la vigilanza sui servizi dell'Amministrazione giudiziaria, sono preordinate le relazioni che si leggono in questa Commissione, il cui contenuto è formato in massima parte dai rapporti che le Autorità giudiziarie inviano a questo scopo al Ministero. Tutti gli atti adunque sono rimessi all'Ufficio di statistica, e se per errore qualche volta taluno di essi perviene ad un ufficio amministrativo del Ministero, questo si affretta a rimandarlo come cosa che non lo riguarda. Soltanto dopo che la Commissione abbia deliberato sulle relazioni che le sono presentate, e il Presidente abbia riferito al Ministro sui voti da essa manifestati, soltanto allora la segreteria, presi gli ordini dal Ministro, può dare esecuzione alle deliberazioni. Ma appunto perciò spesso arrivano tardi i provvedimenti utili ai servizi.

Quali siano poi le funzioni del Commissario Segretario permanente si rileva dall'articolo 7 del citato decreto, che legge, e ne deduce che egli non ha alcuna iniziativa e può soltanto passare le carte a chi di ragione. Il Segretario dunque non può fare per mancanza di personale e non *deve* fare perchè non ne ha l'autorità.

Quanto poi all'appunto rivoltogli dall'on. Gianturco, osserva che le sue parole sono circoscritte alla specialità delle circostanze esposte nelle Comunicazioni, circa, cioè, le relazioni tra la Commissione e il Ministero per la esecuzione delle deliberazioni di quella, e non investono affatto l'azione del Ministero, e molto meno

contengono accuse circa l'indirizzo dei servizi di esso, che egli si sarebbe ben guardato dal criticare. Soltanto ha voluto rilevare un fatto e cioè che, arrivando tardi coi provvedimenti suggeriti dalle deliberazioni della Commissione, quasi sempre l'inconveniente, che si deplora, è stato già eliminato e il Ministero quindi non ha più interesse o ragione d'intervenire nel modo specifico che può essere desiderato dalla Commissione. Non ne attribuisce dunque la colpa alle persone, ma allo stato delle cose, e le sue parole non hanno altra mira che procurare di togliere l'inconveniente di arrivare troppo tardi.

GIANTURCO. L'ufficio di segreteria ha certamente l'autorità, anche se non ne ha il dovere, perchè non scritto in alcun decreto, di trasmettere le carte agli uffici competenti, quando ne abbia rilevato la necessità.

PENSERINI. Certamente l'ufficio di segreteria può trasmettere gli atti, ma, per accertare la necessità di fare questa trasmissione, bisogna leggerli, ed è appunto questo che l'Azzolini avverte di non poter fare, perchè non ne ha i mezzi. E così avviene che queste relazioni, anche quando vengono consegnate ai relatori, contengono lacune, errori, imperfezioni, che sono necessariamente rilevati dai relatori stessi, con osservazioni che non tornano certo a vantaggio della statistica. Il mezzo più acconcio per ovviare all'inconveniente sarebbe quello di aumentare il personale della segreteria; ma siccome non è questo il momento di parlarne, meglio è limitarsi alla segnalazione dell'inconveniente, anche perchè non compete a questa Commissione di suggerire il modo di provvedere, essendo questo un atto amministrativo di competenza del Ministro.

GIANTURCO. Non per ostinarsi nella sua opinione, ma per dare ragione delle sue idee rileva che nel ragionamento del Penserini gli pare vi sia una contraddizione, perchè o il Comitato legge le relazioni per vedere se contengono lacune e errori, o non le legge. Se le legge, può rinviarle agli uffici amministrativi, ma se non le legge, le carte resteranno giacenti fino alla nomina del relatore e sarà questo e non il Comitato che rileverà gli inconvenienti. Due mezzi vi sono per riparare a ciò: 1° mandare prima di ogni altra cosa le carte agli uffici competenti; 2° aumentare il personale della segre-



teria. Per non entrare in una discussione pericolosa crede con venga che la Commissione si limiti a denunciare l'inconveniente, lasciando a chi spetta il provvedere.

Quanto alla seconda questione, non gli pare che le spiegazioni date dall'Azzolini bastino per lasciar passare le sue parole, che, ripete, contengono un'aspra censura all'opera del Ministero, a suo giudizio, non meritata, e rinnova l'invito di cancellarle o almeno di modificarle.

PENSERINI. Altre volte si sono dati simili incidenti e spesso vi ha dato occasione, come egli stesso ha ricordato, il collega Lucchini; ma fu allora osservato che bastava che un membro della Commissione avesse rilevata la cosa, perchè la responsabilità delle parole fosse messa a carico del relatore e venisse scissa la responsabilità personale di questo dalla responsabilità collettiva della Commissione. L'on. Gianturco potrebbe dunque restar pago della discussione che si è fatta su questo punto, della quale resterà menzione nel processo verbale.

Ricorda che nella precedente sessione il sen. Municchi lo pregò insistentemente di modificare alcune frasi da lui scritte in una relazione, ma che egli, in omaggio ai principi suespressi, vi si rifiutò.

OSTERMANN. Desidera che in questo punto la Commissione esprima nettamente il suo pensiero con un voto che serva di norma per l'avvenire. Altra volta fu fatto anche a lui un appunto, come relatore sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, e fu pregato di modificare alcune parole, perchè si disse, allora, che i giudizi dei relatori erano fatti propri dalla Commissione, la quale quindi ne assumeva la responsabilità. Egli non avrà saputo difendere, così autorevolmente come l'on. Lucchini, l'opera sua, ma è certo che egli dovette modificare le sue espressioni in omaggio a questo principio.

ARCOLEO. La questione sollevata si presenta quasi sempre in tutte le Commissioni. Ciascuno porta nelle relazioni e nelle discussioni l'impronta delle sue idee e della forma abituale con cui le concepisce e le esprime. Riconosce che in fatto di aggettivi egli è proclive ad abusarne, e se avrà l'onore di riferire su qualche argo-

mento in questa Commissione, è certo di andare incontro a molte osservazioni in proposito; ma non bisogna irrigidire il relatore, entro vincoli che lo obbligherebbero a cambiare il suo modo di pensare e di esprimersi. Giustamente si è osservato che le proposte sono opera solidale della Commissione, e queste vanno cribrate perchè nulla abbiano di personale e rappresentino l'opera collettiva di tutti. Anche nella Commissione del bilancio che pure ha una materia di studio molto positiva ed obiettiva, è lasciata ai relatori la massima libertà di apprezzamento. Prega dunque l'on. Gianturco di non insistere e la Commissione di non aderire al voto del collega Ostermann, poichè non crede conveniente segnare una norma fissa su questo punto.

LUCCHINI. È pienamente d'accordo coll'on. Arcoleo, e soltanto vuole rettificare l'esempio da lui addotto, perchè nella Commissione del bilancio il relatore riferisce in nome della Giunta, mentre invece qui il relatore compie opera interamente personale.

AZZOLINI. Non entra nella questione generale e di principio sollevata, perchè egli si considera ultimo in questa Commissione e non si riconosce la competenza a parlarne. Quanto alle parole da lui dette, insiste nella osservazione che esse riguardano il caso speciale di queste relazioni statistiche, e che non contengono alcuna censura all'opera generale del Ministero, mentre poi conferma e dimostra come le sue osservazioni rispondano alla verità dei fatti. Tuttavia è grato all'on. Gianturco per avergli fatto rilevare come quelle sue parole possano essere interpretate al di là delle sue intenzioni; perciò non ha difficoltà di accoglierne la preghiera e vedrà di attenuarle, pur ripetendo di volere mantenere integro il suo pensiero, che è pienamente conforme alla verità.

GIANTURCO. Sulla questione particolare nulla più resta a dire dopo le dichiarazioni dell'Azzolini, che è disposto a temperare le sue espressioni; resta la questione generale sollevata dall'Ostermann e nella quale egli è dolente di non essere d'accordo coi colleghi Arcoleo e Lucchini per le ragioni che ha già dichiarate.

In quanto alla questione principale di merito presenta una proposta concordata coi commissari Penserini e Lucchini, nei seguenti termini:

« La Commissione esprime il desiderio che gli uffici amministrativi del Ministero siano sollecitamente informati delle osservazioni contenute nelle relazioni sull'andamento dei bisogni riguardanti l'Amministrazione della giustizia dirette al Ministero e da questo trasmesse alla segreteria della Commissione per la statistica giudiziaria; e fa voti all'on. Ministro perchè dia all'uopo gli opportuni provvedimenti ».

ARCOLEO. Lo scopo di questa proposta è di sollecitare dei provvedimenti da parte del Ministero e si spera di ottenere l'intento coll'inviare le carte agli Uffici competenti. Ma chi garantisce della sollecitudine di questi Uffici?

AZZOLINI. A questo deve pensare il Ministro.

LUCCHINI. Domanda se esiste realmente un ufficio di segreteria, e perchè non si parla invece del Comitato.

PRESIDENTE. Vi è il Segretario permanente, organo di comunicazione tra la Commissione e il Ministero, ma non è possibile che il segretario possa da solo vedere tutte le relazioni.

LUCCHINI. Non comprende l'efficacia della proposta Gianturco. Comprende che le deliberazioni della Commissione siano trasmesse al Ministero, ma non che si debbano dare a leggere ai Capi d'ufficio tutte le relazioni che le Autorità giudiziarie inviano al Ministero per la Commissione, esautorando questa, la quale deve essa esaminare e provvedere.

GIANTURCO. Altro è prendere provvedimenti sui deliberati della Commissione, altro è prendere qualche provvedimento a carico di determinati funzionari colpevoli di irregolarità o di errori.

LUCCHINI. Ma anche per giungere a questo risultato di proporre provvedimenti disciplinari al Ministro, bisogna vagliare i fatti e gli apprezzamenti; nè si può ammettere che il Ministero provveda in base alle singole Relazioni dei funzionari locali, senza prima sentire la Commissione, alla quale le Relazioni sono dirette.

ARCOLEO. Si deplorano ritardi nella esecuzione dei provvedimenti e la proposta del collega Gianturco tende a ripararvi; ma se avvengono ritardi presso gli uffici, i relatori non saranno in grado di riferire e non si avranno più le relazioni.

**LUCCHINI.** Evidentemente l'argomento è importante, e dalla discussione avvenuta emerge che vi è un equivoco da dissipare. Non crede che, stante l'ora tarda, si possa deliberare ora, e prega il Presidente di rimandare a domani la discussione.

**GIANTURCO.** Fa presente che questa sera deve assentarsi da Roma.

**PRESIDENTE.** Interroga i colleghi sull'opportunità del rinvio della discussione.

La Commissione approva il rinvio.

La seduta termina alle 12. 10.

---

## **Seduta del 12 luglio 1904.**

**Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.**

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del processo verbale della precedente seduta.

**ARCOLEO.** Chiede la parola sul verbale. Vorrebbe chiarito un concetto che, a suo avviso, scaturisce dalla discussione avvenuta ieri, ma che non gli pare si possa dedurre in modo esplicito dal verbale testè letto. Allude alla forma delle relazioni. Il cav. Azzolini, che era stato invitato dall'on. Gianturco a modificare una frase della sua relazione, ha creduto di aderire alla preghiera del collega, ma ciò egli può aver fatto o per un sentimento di pura cortesia o in omaggio all'opinione espressa dal Gianturco, che anche le relazioni siano manifestazione del pensiero della Commissione. Questo precedente però, senza esplicite dichiarazioni, può in seguito costituire una norma per casi analoghi, obbligando quasi il relatore ad essere deferente alla volontà dei colleghi, e costretto in certo modo a modificare la sua prosa. Se così fosse, egli dovrebbe protestare contro tale interpretazione, che ritiene non risponda nemmeno agli intendimenti della Commissione, e crede perciò opportuno che questa apertamente dichiari il suo pensiero.

**PRESIDENTE.** La quistione è stata definita ieri in questi termini: Quando trattasi del testo della relazione, ciascuno è libero di dire ciò che vuole; soltanto le proposte, sulle quali deve raccogliersi il

voto della Commissione, e che sono poi presentate al Ministro, possono essere modificate nel modo che meglio si crede. Questa pratica è anche conforme alle tradizioni della Commissione.

ARCOLEO. È pago di questa dichiarazione del Presidente, la quale ha per lui lo stesso valore di un voto emesso dalla Commissione, e desidera che questi chiarimenti siano inseriti nel verbale, perchè li ritiene autorevolmente esaurienti.

OSTERMANN. Ringrazia egli pure il Presidente di questa dichiarazione, che è conforme alle idee da lui manifestate.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'approvazione del verbale.

Il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

PENSERINI. Ricorda che ieri l'on. Gianturco si opponeva alle idee dell'Arcoleo e del Lucchini sulla questione generale riguardante i rapporti tra la Commissione e il Ministero, per un'opinione diversa che il Gianturco ha da quella dei suoi colleghi sulle funzioni dell'ufficio di segreteria della Commissione e sui suoi rapporti cogli uffici del Ministero. Nella tesi speciale poi crede che vi sia accordo di tutti, perchè trattasi di ovviare all'inconveniente rilevato dal cav. Azzolini, che cioè molte delle proposte contenute nelle relazioni delle Autorità giudiziarie pervengono agli uffici del Ministero troppo tardi, vale a dire dopo che formarono oggetto di studio e di esame dei relatori e delle Commissioni. Il cav. Azzolini osserva, che sarebbe bene fosse fatto di quelle relazioni uno studio preliminare, che fossero cioè deliberate, segnalando ai rispettivi uffici del Ministero quelle parti che richiedessero urgenti provvedimenti. Ora, per raggiungere questo scopo, egli ha formulato un'apposita mozione, concepita in questi termini:

« La Commissione richiama l'attenzione di S. E. il Ministro  
« per gli opportuni provvedimenti sulla utilità, rilevata nelle Comu-  
« nicazioni del Comitato, di mettere in grado il Comitato stesso di  
« sollecitare a mezzo della Segreteria la comunicazione ai competenti  
« uffici del Ministero delle osservazioni e proposte d'indole urgente  
« contenute nelle relazioni statistiche che provengono dagli uffici  
« giudiziari del Ministero stesso ».

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'analogha proposta presentata nella seduta di ieri dall'on. Gianturco, la quale è espressa su per giù negli stessi termini; crede che sarà quindi facile che i due proponenti si trovino di accordo nel presentarne una sola.

**PENSERINI.** Rileva che se il concetto della sua proposta pare lo stesso di quello della proposta Gianturco, in realtà esso è ben diverso. In quella presentata da lui si dice di mettere in grado il Comitato di sollecitare, a mezzo della Segreteria, la comunicazione ai vari uffici del Ministero delle osservazioni e proposte d'indole urgente contenute nelle relazioni statistiche; mentre nella proposta Gianturco non è detto chi debba fare questa comunicazione; di più la sua indica quali osservazioni e proposte debbono essere segnalate, quelle cioè d'indole urgente, mentre l'altra, non facendo restrizioni, implicitamente le ammette tutte.

**PRESIDENTE.** La proposta Gianturco resta acquisita al verbale e poichè il proponente è assente, mette ai voti quella dell'onorevole Penserini.

**BACCARANI.** Avrebbe voluto presentare delle modificazioni alla proposta dell'on. Gianturco, perchè gli pareva troppo concisa, ma poichè vien data la precedenza a quella del collega Penserini, che meglio spiega il concetto che era soltanto adombrato nell'altra, non deve che dichiarare la sua adesione alla proposta Penserini, rinunciando alla parola.

La proposta Penserini è approvata.

**PENSERINI.** Deve prendere ancora la parola sulle comunicazioni del Comitato, per quanto in esse è detto circa l'emigrazione dei minorenni. Il Ministero di grazia e giustizia fu premuroso nel dare esecuzione, in questa parte, ai desiderati della Commissione.

È stata data lettura della risposta del Commissariato dell'emigrazione, che porta la firma dell'illustre collega comm. Bodio; ma non può accontentarsene.

In essa è detto che, in certi casi di emigrazione di minorenni sotto tutela, il Commissariato è del tutto impotente; in altri casi, si aggiunge, il Commissariato potrebbe prendere dei provvedimenti, ma i medesimi sarebbero ritenuti vessatori, e per dimostrarlo

le argomentazioni si imperniano su due leggi: quella sulla emigrazione e quella sui passaporti, e si lascia da parte completamente il Codice civile, quasi che questo fosse stato assorbito dalle due leggi preindicate. Vorrebbe quindi che il Comitato insistesse presso il Commissariato dell'emigrazione, perchè riprendesse in esame questo importante argomento.

Il Comitato ha anche riferito di avere scritto al Ministero dell'interno, perchè nel progetto di legge per l'assistenza degli esposti siano tenuti presenti i voti di questa Commissione, per meglio regolare la tutela dei minorenni illegittimi, non riconosciuti dai genitori, ma che dal Ministero dell'interno non fu data alcuna risposta. Anche qui gli sembra sia il caso di insistere.

AZZOLINI. Crede opportuno dare alcuni schiarimenti. Con gli uffici rivolti al Commissariato dell'emigrazione, furono soltanto fatti presenti i risultati accertati sulle condizioni dei minorenni; non si facevano proposte, ma s'invitava il Commissariato a studiare l'importante argomento. Ciò forse può in qualche modo spiegare la risposta avuta, non troppo soddisfacente.

Deve però fare eco alle osservazioni del comm. Penserini circa l'oblio in cui si sono lasciate le disposizioni del Codice civile sulla materia. Il Comitato si studierà di formulare in modo più esplicito le sue preghiere all'ufficio dell'emigrazione, per provocare una risposta meno evasiva.

Quanto alla tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti, deve ricordare che alla prima lettera, scritta in seguito alle deliberazioni di questa Commissione, fu risposto con osservazioni che evidentemente tradivano il pensiero di non voler far nulla, perchè si adducevano difficoltà provenienti dalla necessità di modificare talune disposizioni del Codice civile. Fu subito osservato che la Commissione non aveva avuto in animo di proporre modificazioni al Codice civile, ma bensì di completarlo.

Questa lettera rimase senza risposta; ma poi lo stesso Ministero dell'interno, in seguito a pubblicazioni fatte sui giornali delle successive deliberazioni di questa Commissione, riprese spontaneamente le trattative, che però furono da esso di nuovo abbandonate, perchè l'ultima lettera del Ministero di grazia e giustizia su questo argomento è rimasta senza risposta e risale al dicembre 1903. Po-



tranno però essere fatte presso il Ministero dell'interno nuove insistenze ed è da augurare con maggiore profitto.

PERLA. In occasione della discussione alla Camera dei deputati del bilancio dell'Interno, egli sollecitò il Ministro per conoscere i suoi intendimenti circa il progetto sull'assistenza degli esposti, già presentato al Senato nel 1900 e non riprodotto in questa legislatura: progetto in merito del quale egli fece delle riserve, pur essendo stato relatore delle proposte della Commissione reale d'inchiesta sui brefotrofi, sulla quale il progetto medesimo fu poi modellato. Non gli fu data alcuna risposta esauriente; forse il Ministero, colla istituzione delle Commissioni provinciali che debbono occuparsi dell'argomento, ha creduto di fare qualche cosa. Si sono però creati nuovi organi d'amministrazione, ma alle rispettive funzioni mancano tuttora norme concrete e mezzi adatti alla efficace sistemazione di un servizio di tanta sociale importanza.

PENSERINI. Rinnova la proposta che il Comitato faccia sollecitazioni, sia presso il Commissariato dell'emigrazione, sia presso il Ministero dell'interno, perchè siano completati gli studi sugli argomenti in discorso.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Penserini.

È approvata.

BACCARANI. Senza far proposte, spera che il Comitato troverà doveroso di rilevare alcune frasi non ortodosse contenute nella lettera del Commissariato generale e che furono già messe in evidenza dallo stesso relatore cav. Azzolini.

PRESIDENTE. Invita il commissario Molfino a leggere la lettera diretta alla Presidenza sulla statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati.

MOLFINO. Ne dà lettura (1) e aggiunge alcuni schiarimenti verbali circa lo stato dei lavori della Direzione generale del Fondo per il culto a cui è preposto e della Commissione per l'accertamento delle congrue parrocchiali.

PENSERINI. Sulla comunicazione del Direttore generale del Fondo per il culto egli deve fare alcuni rilievi. Gli sembra strano che gli

(1) Veggasi questa lettera a pag. 130 del presente volume.

Economati in tanto tempo non siano riusciti a raccogliere gli elementi per un inventario del patrimonio ecclesiastico. Certo, negli anni che sono trascorsi, ciascun Beneficio avrà avuto almeno una vacanza, in occasione della quale si sarebbero potuti raccogliere tutti i dati necessari. Ad ogni modo, gli pare che bisogna pur cominciare una buona volta, e gli sembra opportuno che, perdurando questo stato di cose, si rappresenti al Ministro la necessità di provvedere. E giacchè ha la parola, deve accennare ad una questione che gli pare gravissima e che alcuni anni addietro nel seno di questa stessa Commissione fu già sollevata da lui e dall'on. Ferri, allorchè appunto si stava studiando il programma di una statistica degli Enti di culto presentato dall'on. Curcio. In Italia, nonostante le leggi eversive del 1866 e del 1867, si va ripristinando la manomorta. Colla legge del 1866 non furono soppressi gli ordini religiosi, ad eccezione di quello dei gesuiti soppresso con leggi precedenti, ma furono soppressi i conventi. Ora questi si vanno ricostituendo coll'acquisto di fabbricati e di terreni, e perciò sarebbe molto opportuno di fare una statistica del loro patrimonio. Come allora, pensa ora che il Comitato dovrebbe fermare la sua attenzione su questo argomento, ed iniziare una statistica degli Enti non conservati, accertando la evidente ricostituzione della manomorta, che si va compiendo coll'acquisto di proprietà per interposte persone.

MORTARA. Osserva che l'Autorità giudiziaria ha messo il suo suggello a questo artificio.

PENSERINI. È verissimo, purtroppo, ma qui dobbiamo limitarci a rilevare i fatti, salvo il provvedere a chi spetta; epperò presenta due proposte: 1° di raccomandare agli Economati dei benefici vacanti di procedere all'inventario del patrimonio ecclesiastico; 2° di pregare il Comitato di studiare se sia possibile istituire indagini statistiche circa la ricostituzione della manomorta.

A questo proposito osserva che in tale materia si è sempre voluto procedere con troppi riguardi e si sono così rese possibili le frodi alla legge che ora si lamentano. Quando, nel Parlamento italiano nel 1864, fu presentato il disegno di legge per la soppressione degli Enti ecclesiastici, il deputato Luzzi, il quale voleva sul serio questa soppressione, presentò un emendamento per ottenere che la legge fosse applicata coi criteri rigidi di Napoleone, vietando ai

membri delle Corporazioni soppresse di continuare a vestire l'abito monacale; l'emendamento combattuto dal Ministero venne approvato dalla Camera dei deputati. Ma il Ministero Lanza ritirò il progetto.

**MOLFINO.** Tiene a dichiarare che dopo l'esame dei 3000 reclami di parroci sarà possibile di avere una statistica della consistenza prebendale delle parrocchie.

**TAMI.** Fa rilevare che sotto il punto di vista statistico il lavoro non potrà che essere incompleto, giacchè il Fondo pel culto non si occupa che delle parrocchie, cui spetta un supplemento di congrua; sfuggono altre molte, circa 8000, sulle quali il Fondo pel culto non ha ingerenza di sorta. Egli crede che gli Economati possano raccogliere gli elementi necessari per l'inventario nel fare gli stati di consegna; epperò gli sembra opportuna la proposta Penserini.

Circa poi la ricostituzione della manomorta, ricorda che, quando nella Camera francese si discusse delle Corporazioni religiose, un deputato francese si rivolse al collega sen. Bodio per avere dati riguardanti le associazioni e congregazioni in Italia e questi ricorse a lui, che in quel tempo era direttore generale del Fondo pel culto.

Egli non fu in grado di fornire elementi in proposito, eppure non mancò di fare le più accurate indagini. Pensò se fosse stato possibile ricavare qualche notizia dai dati del IV censimento allora compiuto, ma lo stesso sen. Bodio avvertì che da questo non era possibile trarre alcun profitto; si rivolse allora al Ministero dell'Interno, perchè richiedesse informazioni alle Autorità di P. S., ma anche con questo mezzo non poté venire a capo di nulla. Certo l'argomento è difficile, ma è opportuno farne oggetto di studio.

**ARCOLEO.** Fa rilevare come in questi ultimi tempi i conventi, non gli ordini religiosi, si siano moltiplicati e l'Autorità giudiziaria, come osservò il Mortara, abbia ratificato questo stato di cose. Nessun rimedio più efficace che una legge sulle associazioni, che dia il diritto all'autorità politica di avere una copia degli statuti delle varie associazioni.

**BACCARANI.** Di questo importante argomento egli ha dovuto occuparsi in occasione di questioni per tasse di trasferimento. È noto che quando queste Corporazioni religiose debbono procurarsi

un convento, esse comprano un fabbricato sotto il nome di tre persone, con patto che la proprietà passi al superstite. Ora, se muoiono due degli acquirenti, il terzo viene mandato fuori d'Italia; sicchè, ignorandosi quando il medesimo si rende defunto, riesce impossibile liquidare la tassa della sua successione, e si è trovato così il modo di sfuggire anche al pagamento della tassa di trasferimento del fabbricato. Dall'accertamento, poi, delle tasse di registro sarebbe possibile trarre elementi anche in rapporto a quelle parrocchie che, come ha detto il collega Tami, sfuggono all'ingerenza del Fondo pel culto, perchè non hanno supplemento di congrua. Sul passaggio di usufrutto per la presa di possesso del beneficio si paga una tassa, quindi anche per queste parrocchie si possono avere le notizie desiderate. Deve poi chiedere uno schiarimento intorno a quanto è detto nella lettera del comm. Molfino, dove si legge che, dopo la statistica pubblicata nel 1897, non si ha notizia di variazioni patrimoniali riferibili alle mense vescovili.

Ora, nel Bollettino del Ministero di grazia e giustizia, che ha occasione di leggere a quando a quando, trova sempre lunghi elenchi di autorizzazioni ad accettazione di legati, anche da parte di vescovi. Domanda se il Fondo pel culto tiene dietro a queste variazioni.

**MOLFINO.** Risponde affermativamente.

**TAMI.** Queste autorizzazioni sono però pochissime.

**BACCARANI.** Veramente l'impressione sua è che non siano poche, ma ad ogni modo è pago della dichiarazione che se ne tiene conto.

**AZZOLINI.** Dalle importanti comunicazioni fatte dal comm. Molfino egli sarebbe indotto a conclusioni affatto opposte a quelle a cui è venuto il comm. Penserini. Innanzi al fatto che una indagine statistica, quale può essere compiuta dalla Direzione generale del Fondo per il culto, sarebbe limitata a pochi Enti, egli si è domandato se non fosse il caso di abbandonare addirittura queste ricerche. Sappiamo che nel 1897 fu pubblicata, a cura del comm. Tami, una statistica delle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili, ma i risultati non potevano essere che approssimativi. Lo stesso comm. Tami espose, ed ha ora ricordate, le difficoltà in-

contrate e che si opponevano ad una completa statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati. Inoltre questi accertamenti, aventi per base la tassa di manomorta, non possono soddisfare le esigenze della nostra Commissione. Sappiamo poi che sfuggono all'ingerenza del Fondo pel culto le parrocchie alle quali non spetta il supplemento di congrua. Sfuggono pure ad ogni suo accertamento parecchi altri Enti, come fabbricerie, seminari, coadiutorie, capitoli. Quindi si domanda: quale base potrebbe avere una simile statistica?

Più sicura sorgente di notizie dovrebbe trovarsi presso gli Economati generali dei benefici vacanti e presso gli Uffici del Registro per il pagamento delle tasse di passaggio di usufrutto. Relativamente ai primi, è da avvertire che non lievi difficoltà incontra la compilazione di un esatto inventario del patrimonio beneficiario nell'atto della consegna ai nuovi titolari e per la riconsegna nelle vacanze, sia per evitare spese, sia per la minore competenza dei Subeconomi, sia infine per la frequente mancanza dei titoli o istromenti, onde manca spesso un regolare e sicuro accertamento dei diritti patrimoniali. Basterà qui accennare come particolarmente nelle provincie meridionali poche lire di rendita gravano e sono ripartite talvolta su parecchi piccoli appezzamenti di terreno, come altre piccole rendite fondiarie sono riscosse sulla base di ruoli esecutivi, secondo antiche disposizioni tuttora vigenti, ma spesso si trovi che i ruoli sono colpiti dalla prescrizione. È una proprietà che va disperdendosi, e se alcuna di queste rendite è tuttora riscossa dai titolari dei benefici, il pagamento è poi rifiutato durante la vacanza. Perciò incerta e sempre incompleta è anche la notizia, che può esserci data dagli Uffici del Registro, giacchè si riferirebbe soltanto ai benefici minori e maggiori, rimanendo esclusi i Seminari e le Fabbricerie, pei quali si potrebbe ricorrere agli accertamenti per la tassa di manomorta. Di qui la grande difficoltà, se non impossibilità di un esatto inventario di questi cespiti. Come quindi elaborare una statistica su questi elementi?

Circa poi la ricostituzione della manomorta ecclesiastica, osserva che essa si rivela quasi esclusivamente con la costruzione di chiese e con l'acquisto e la costruzione di case di abitazione e di conventi, con le modalità esposte dal comm. Baccarani, le quali rappresentano una frode alla legge; ma questa manomorta, special-

mente nel confronto col passato, sarebbe assai limitata, onde egli si domanda se la costituzione di una nuova manomorta immobiliare oggi avvenga soltanto per opera delle Corporazioni religiose, e se, iniziando una siffatta indagine non sia da estendere anche alla manomorta di talune Società anonime, quali principalmente le Società di assicurazione.

Ma rispetto alla manomorta ecclesiastica è da tener presente che un importante elemento sfugge ad ogni indagine, quello della proprietà mobiliare, occultata anche agli agenti fiscali, onde riuscirà impossibile l'accertamento dei titoli di rendita al portatore, mentre è notorio che molti lasciti sono ora fatti *brevi manu*, specialmente alle Mense vescovili, che così sono libere nel provvedere all'investimento di essi, onde i legati e le donazioni delle quali è autorizzata e pubblicata l'accettazione, rappresentano forse il minor numero. Prova di ciò ci vien data ad occasione di taluni fallimenti, nel cui passivo figurano simili titoli patrimoniali. Non per questo si dovrebbe rinunciare ad un regolare inventario della proprietà beneficiaria, indispensabile per l'ingerenza che su di essa spetta allo Stato; ma ricorda che tale inventario, già ordinato con un decreto del Re Carlo III di Borbone, trovasi poi prescritto in quasi tutti i regolamenti italiani per l'amministrazione dei benefici vacanti e da ultimo nel regolamento approvato con regio decreto 2 marzo 1899, ma non crede che ancora ne sia stata cominciata la compilazione. Soltanto quando si abbia questo inventario, si potrà farne uno studio statistico.

DE' NEGRI. Deve aggiungere uno schiarimento. Il collega Bacarani diceva che due sono le occasioni in cui è possibile fare l'accertamento della consistenza patrimoniale degli Enti ecclesiastici: una quando avviene la presa di possesso da parte degli Economati, l'altra quando, in seguito al cambiamento del titolare di un beneficio, si deve procedere alla liquidazione della tassa sul passaggio di usufrutto. Ora egli rileva che vi è anche una terza occasione, quella, cioè, in cui si addivene all'accertamento triennale della tassa di manomorta. Questa fonte di notizie è abbastanza sicura, ma incompleta, perchè riguarda soltanto il patrimonio immobiliare.

PRESIDENTE. A nome del Comitato deve fare una dichiarazione. Per molteplici motivi il medesimo è indotto a raccomandare nel

modo più assoluto di voler limitare, anzichè allargare il campo delle ricerche statistiche. Ora non si oppone alla presa in considerazione di questa statistica della *manomorta*, ma domanda se il collega Penserini intende presentare una proposta formale.

PENSERINI. La proposta presentata contiene due parti. La prima riguarda l'opera degli Economati, la seconda consiste nella preghiera rivolta al Comitato di portare il suo studio sulla ricostituzione della *manomorta*. Dopo la dichiarazione del Presidente non intende fare una proposta formale, ma una semplice raccomandazione al Comitato.

DE' NEGRI. Esprime una sua opinione personale, e cioè che sia possibile la statistica desiderata dall'on. Penserini, circa la ricostituzione delle case monastiche, prescindendo peraltro dal loro patrimonio mobiliare od immobiliare, perchè se il primo sfugge interamente a qualsiasi ricerca, una parte anche del secondo non sarebbe possibile rilevare.

Al Comitato può riuscire agevole di raccogliere queste notizie, mercè il concorso delle Autorità comunali e governative.

PENSERINI. Ringrazia il collega De' Negri del suo ausilio. Aggiunge che circa il patrimonio riconosce le difficoltà concernenti la parte mobiliare, non quella immobiliare, perchè, fra l'altro, dall'ufficio delle ipoteche, col mezzo degli atti di trascrizione può desumersi lo artificio di cui si è parlato circa la trinità degli acquirenti.

TAMI. Presenta la seguente proposta :

« La Commissione esprime il voto che il Ministro Guardasigilli « dia disposizioni agli Economati generali dei benefici vacanti per-  
« chè compilino l' inventario degli enti ecclesiastici conservati,  
« specialmente per quelle parrocchie non aventi diritto a supple-  
« mento di congrua ».

Messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 11. 40.

---

## Seduta del 13 luglio 1904.

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Sandrelli a riferire sui giudizi di graduazione nell'anno 1902.

SANDRELLI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

AZZOLINI. Desidera dare alcune spiegazioni sulla prima proposta intesa a confermare le precedenti deliberazioni, riguardanti la raccolta delle notizie sui giudizi di graduazione, pendenti a fine d'anno, nei quali non siano state presentate domande di collocazione, sulla causa per cui fu aperto il giudizio di graduazione e circa l'importo del prezzo cadente in distribuzione.

Intorno a queste proposte furono deliberate dal Comitato alcune disposizioni delle quali fu dato conto nelle Comunicazioni presentate dal Comitato permanente nella sessione del gennaio 1904. Legge questa parte delle Comunicazioni (2) e soggiunge che l'ultima av-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 134 del presente volume.

(2) Veggansi gli *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 105.



vertenza concernente il valore essenzialmente statistico da attribuirsi alle innovazioni che si propone di introdurre ai prospetti, fu suggerita dal fatto che alcuni Uffici giudiziarii accolgono come interpretazione esplicita ed autentica di casi dubbi, la soluzione che, in via statistica, può esser data a talune questioni.

Le modificazioni ai prospetti saranno comunicate alle Autorità giudiziarie con apposita circolare ministeriale.

**PENSERINI.** Le notizie in più che si desidera avere sui giudizi di graduazione sono già contenute nei prospetti nominativi e quindi basta aggiungere alcune colonne al prospetto numerico, che fu istituito per agevolare il riassunto delle notizie statistiche, perchè il voto della Commissione sia adempiuto. Si intende che queste notizie non si potranno avere che per l'anno 1905, quando cioè sarà possibile dare esecuzione al deliberato del Comitato, che è del gennaio 1904.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la prima proposta, dopo averne data lettura :

« La Commissione conferma le precedenti deliberazioni, con le  
« quali fu disposto che d'ora innanzi siano raccolte anche le notizie  
« dei giudizi pendenti a fine d'anno, nei quali non siano state  
« presentate domande di collocazione ; e, in quanto sia possibile,  
« e per ciascun giudizio, le notizie relative alla causa per la quale il  
« giudizio di graduazione fu aperto ed all'importo del prezzo cadente  
« in distribuzione ».

È approvata.

**AZZOLINI.** Sulla seconda proposta vorrebbe rivolgere una domanda al collega Sandrelli. Il quale ha raccolto colla consueta diligenza tutti i motivi allegati per giustificare il ritardo nella discussione dello stato di graduazione, sia innanzi al giudice delegato sia innanzi al Collegio, e in questo modo ha designato diversi Tribunali presso i quali questi ritardi si verificarono, ma poi si è limitato a proporre un rimprovero per due soli, quelli di Acqui e di Asti. Ora egli domanda se il relatore non creda conveniente di enumerare tutti i Tribunali in cui vi furono questi ritardi, affinchè il richiamo si possa rivolgere a tutti, bene inteso in forma più grave per quelli dove il ritardo fu maggiore.

SANDRELLI. Il motivo per il quale si è limitato a segnalare i Tribunali di Acqui e di Asti è questo: che egli fu sorpreso di vedere un numero così elevato di ritardi presso quei due Tribunali, cosicché per essi il distretto di Casale sale a una percentuale di 51.50, la maggiore, mentre si troverebbe senza quei due Tribunali, tra quelli che presentano i più piccoli rapporti. Non ha difficoltà di richiamare l'attenzione anche su altri, ma non però su tutti, appunto perché in alcuni casi questi ritardi sono inevitabili.

PENSERINI. Prega il collega Azzolini di non insistere nella sua proposta per le ragioni dette dal cons. Sandrelli e anche per questa, che il richiamo esteso a molti diventerebbe meno efficace.

SANDRELLI. Aggiunge un'altra considerazione, ed è che ha segnalato soltanto quei due Tribunali, perché anche nell'anno precedente essi presentavano cifre molto elevate, il che fa credere che vi sia realmente colà un inconveniente che occorre scoprire e procurare di eliminare.

AZZOLINI. Deferente all'autorità dei colleghi, desiste dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Fa dar lettura e mette ai voti la seconda proposta:

« La Commissione richiama l'attenzione di S. E. il Ministro « Guardasigilli sui ritardi verificatisi anche durante il 1902 presso i « Tribunali di Acqui ed Asti nella discussione dello stato di liquidazione sia dinanzi al giudice delegato, sia dinanzi al Collegio ».

È approvata.

SANDRELLI. Come ha notato nella sua relazione, il presidente del Tribunale di Palermo insiste perché sia ufficialmente indicato quali siano i procedimenti che si intendono abbandonati, potendo nascere equivoco fra quelli che statisticamente si ritengono tali, perché da tre anni non fu compiuto alcun atto istruttorio, e quelli nei quali esplicitamente risulta il fatto legale dell'abbandono o della rinuncia, e ciò perché in un'apposita colonna del prospetto si deve dare notizia dei giudizi esauriti anche per abbandono, e non si sa quale delle due specie di giudizi vi si debba segnare. Egli, con la relazione testè presentata, ha proposto di iscrivervi soltanto quelli

effettivamente abbandonati per rinunzia o altro atto legalmente compiuto e conosciuto, ma sarebbe bene che la Commissione si pronunciasse.

PENSERINI. Approva interamente la risoluzione data al quesito dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi una proposta formulata, non resta alla Commissione che prendere atto della soluzione data dal relatore al quesito proposto dal presidente del Tribunale di Palermo.

PRESIDENTE. Fa dar lettura della terza proposta :

« La Commissione richiama un' altra volta l'attenzione di  
« S. E. il Ministro sul ritardo dei Conservatori delle ipoteche di  
« Genova e di Pordenone a restituire alle cancellerie le note di tra-  
« scrizione delle sentenze di vendita con la attestazione della ese-  
« guita formalità ».

Messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle 11. 45.

---

## Seduta del 14 luglio 1904.

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della seduta precedente.

Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale s'intende approvato.

ARCOLEO. Poichè fortunatamente questa Commissione non ha un regolamento che disciplini le proprie discussioni, e si ritiene bastevole l'autorità grandissima del Presidente, alla quale tutti sono ossequenti, a regolarne l'andamento, egli è incoraggiato a dire qualche parola su argomenti che non sono ora in discussione.

Costretto a lasciare Roma per attendere agli esami di laurea nell'Università di Napoli, ha chiesto la parola per alcune proposte, che avrebbe desiderato presentare nell'ultima seduta della presente sessione.

Dagli atti della Commissione ha potuto rilevare come sia in corso di attuazione una statistica sul contenzioso erariale, argomento di capitale importanza.

Egli prevede che questa statistica presenterà delle difficoltà e che quindi non potrà essere breve il tempo per condurla a termine, ma domanda se non possa semplificarsi il lavoro, con opportuni raggruppamenti delle notizie, in modo da potersi conoscere con una certa sollecitudine il movimento della litigiosità nei rapporti fra i cittadini e le varie amministrazioni dello Stato.

Esprime anche un altro desiderio.

Vi è una materia, nella quale il campo giuridico confina con quello politico. Spesso si assiste allo spettacolo di elezioni politiche contestate, che si trascinano per anni, e questo è il punto politico; ma vi è anche il punto giudiziario e consiste nel vedere, per esempio in un decennio, quante elezioni furono annullate per corruzione e per quante segui il relativo giudizio, mentre sarebbe stato doveroso da parte del Pubblico Ministero il promuoverlo per tutte.

Inoltre anche nella Camera dei deputati si è parlato di molti sequestri di giornali non seguiti da processo. Anche su questo argomento gioverebbe raccogliere notizie statistiche.

Infine egli domanda se non sia il caso di vedere statisticamente quale uso si faccia dell'espedito di sollevare l'eccezione d'incompetenza, tanto avanti le Cassazioni regionali, quanto avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato, spesso al solo scopo di dilazionare la causa ed evitare una decisione che si prevede contraria.

BACCARANI. Risponderà alla prima parte del discorso dell'on. Arcoleo.

Deve innanzitutto esprimere un encomio alla Direzione generale della Statistica per l'impegno con cui si è accinta allo spoglio delle schede relative alle cause erariali.

Sono già incominciati la revisione e lo spoglio di quelle appartenenti alle avvocature erariali di Venezia, di Milano, di Torino e di Cagliari. Trattasi però di un lavoro lungo e non agevole, perchè molti dati che non sembravano indispensabili a raggiungere lo scopo pel quale furono compilate le schede, ora si sono chiariti necessari per l'indagine statistica, e quindi parecchie schede si son dovute rinviare a talune avvocature erariali perchè fossero completate. A suo avviso, nella seconda sessione del prossimo anno sarà possibile riferire sull'argomento.

QUARTA. Prende la parola per dare schiarimenti su quanto accade tutti i giorni relativamente alle disposizioni della legge del 1889 sulla IV Sezione del Consiglio di Stato e della legge del 1875 per le Corti di Cassazione, in relazione a uno dei desideri manifestati dal sen. Arcoleo.

In entrambe queste leggi trovasi una disposizione secondo la quale, appena sollevata l'eccezione d'incompetenza, debbonsi rin-

viare gli atti alla Corte di Cassazione di Roma, sezioni riunite, senza che tanto la IV Sezione del Consiglio di Stato, quanto le Cassazioni regionali, possano esaminare se l'eccezione proposta sia o no fondata.

L'on. Arcoleo ha domandato quale applicazione e quale risultato abbia avuto nella pratica. Egli risponderà che se ne è usato ed abusato, sia per defaticare la parte avversa, sia per prender tempo; ed infatti si raggiunge quest'intento, perchè in taluni casi passano degli anni prima che la vertenza sia esaurita. Talvolta poi avviene che i motivi che si adducono innanzi la Cassazione sono affatto nuovi, del tutto diversi da quelli adottati davanti al Consiglio di Stato; donde una grande difficoltà nella Corte di Cassazione di segnare esattamente i limiti della controversia e di giudicare sulla competenza.

Peggio ancora accade avanti le Corti regionali. Talora sono proposte eccezioni sfacciatamente infondate, cosicchè più di una volta egli si è indotto a domandare, e la Corte ad accettare, la condanna delle parti ai danni e interessi, tanto la eccezione era temeraria ed infondata.

In due discorsi inaugurali egli ebbe ad occuparsi dell'argomento, facendo rilevare quanto danno derivi da questo sistema alle parti e alla giustizia, ed il Governo non è stato sordo alle generali rimostranze. All'esame dell'Ufficio centrale del Senato trovansi un apposito progetto di legge, secondo il quale, a colpire l'eccezione infondata, si sarebbe comminata una multa, ed altre disposizioni sarebbero all'uopo preordinate. Ma dubita che ciò possa bastare, perchè spesso le parti troveranno di loro maggiore interesse pagare la multa, pur di guadagnare tempo, specialmente quando sembri loro d'intendere che poco propizie volgano le sorti della propria causa.

Del resto potranno essere introdotte modificazioni al progetto, e spera che il deplorato inconveniente possa essere, se non in tutto, almeno in parte eliminato.

Ricorda che in una relazione statistica fece già rilevare come la percentuale delle eccezioni di incompetenza accolte fosse bassissima.

DE' NEGRI. Alla prima parte delle osservazioni del senatore Arcoleo ha già risposto il comm. Baccarani. Quanto alla eccezione

d'incompetenza, la statistica giudiziaria civile dà il numero dei rinvii dalle Corti di cassazione regionali alla Corte suprema di Roma e dalla statistica della giustizia amministrativa si potranno anche avere i dati concernenti la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Circa poi la statistica dei reati elettorali e dei sequestri di giornali non seguiti da processo, trattandosi di questioni che si connettono troppo alla politica, non ama di interloquire, perchè dovrebbe limitarsi ad esporre la sua opinione personale e nulla potrebbe dire come Direttore generale della statistica. Preferisce quindi che altri autorevoli membri di questa Commissione, i quali fanno parte anche del Parlamento, esprimano in proposito la loro opinione.

PERLA. Non può disconoscere che il sistema stabilito dalla legge del 1889 circa le eccezioni d'incompetenza dell'Autorità amministrativa, proposte per le cause portate alla IV Sezione del Consiglio di Stato, abbia dato luogo nella pratica a molti inconvenienti. A quelli accennati da S. E. Quarta si può aggiungere che non raramente l'eccezione è sollevata solo come un mezzo dilatorio e per impedire forzosamente la discussione e la decisione dopochè è stato negato il chiesto rinvio della causa. Nè sono infrequenti i casi di questioni d'incompetenza sollevate dalle stesse parti ricorrenti: il che importa la confessione di avere sbagliato strada e di avere di proposito voluto adire la IV Sezione solo per provocare immediatamente il preventivo giudizio della Cassazione pel regolamento di competenza. Ma gl'inconvenienti, per quanto gravi, non importano per sè stessi la condanna del sistema, perchè non vi è istituto procedurale di cui non si possa abusare. Non crede che sia questa la sede per dimostrare come lo stabilire che la stessa IV Sezione debba decidere se la causa sia di competenza giudiziaria o amministrativa non risponderebbe all'indole di quella Magistratura e alla posizione in cui è costituita in rapporto ai tribunali ordinari, nè praticamente sarebbe cosa priva di altri inconvenienti. È questione soltanto di applicare alcuni temperamenti per impedire i deplorati abusi. E crede che, oltre a quello già ricordato dell'applicazione di una multa, e di cui è menzione già nel disegno di legge pendente presso il Senato, gioverebbe molto allo scopo quello contenuto del pari in quel progetto, cioè di dar corso d'ufficio, e in via

d'urgenza, all'esame delle questioni di competenza da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, indipendentemente da qualsiasi istanza delle parti.

**AZZOLINI.** Ricorda come già nella precedente sessione fu accennato alla questione dell'eccezione d'incompetenza. Fu emesso un voto esplicito dalla Commissione, recentemente rassegnato a S. E. il Ministro Guardasigilli.

**OSTERMANN.** Non può che fare eco alle dichiarazioni del senatore Quarta e confermare coll'esperienza propria che quasi sempre si presenta questa eccezione a scopo dilatorio e talvolta dalla stessa parte ricorrente.

Ricorda che quando altra volta si è discusso di questo argomento, egli rilevò il sistema della Corte di Torino di non accorgersi dell'eccezione stessa se non al momento della discussione della causa, mentre si potrebbero rinviare subito gli atti a Roma, come si fa altrove, risparmiando alle parti le spese per recarsi avanti la Corte regionale nel giorno dell'udienza.

**ARCOLEO.** Ringrazia i colleghi che gli fornirono così ampi schiarimenti.

Quanto però alle elezioni annullate per corruzione, forse non ha chiarito abbastanza la sua idea. Egli non desidera una statistica dei reati elettorali, come ha accennato il comm. De' Negri, ma semplicemente di sapere in quanti casi, avvenuto l'annullamento dell'elezione, si sia poi proceduto giudiziariamente. E in ciò non vede alcuna questione politica, ma soltanto una questione giudiziaria.

Quanto ai sequestri di giornali non seguiti da giudizio, se n'è parlato, è vero, alla Camera dei deputati, essendo materia anche politica; ma non comprende perchè la Commissione di statistica non possa occuparsene, al solo intento di accertare statisticamente il numero di quei sequestri che non furono seguiti da giudizio. Ora si va dicendo che soltanto due o tre sequestri ogni cento sono seguiti da processo; ma una statistica fatta con metodo rigoroso potrebbe meglio accertare questa percentuale. Che vi sia l'inconveniente però non è dubbio, ed è un male che ha bisogno di un correttivo.

**DE' NEGRI.** Non contesta che le ricerche desiderate dall'on. Arcoleo abbiano un carattere di utilità; ma solo osserva che tanto per



quella che concerne i reati elettorali, quanto per quella dei sequestri, occorrerebbe fare due speciali indagini, poichè gli elementi che raccoglie ora l'Ufficio di statistica non si prestano all'uopo. Circa i reati elettorali, le schede individuali non forniscono che in parte gli elementi e anche per questa parte non vengono utilizzati. Come è noto, la scheda si riferisce ai *delitti* e non alle *contravvenzioni*. Ora, pei reati preveduti in leggi speciali, non sempre riesce facile distinguere il delitto dalla contravvenzione, e perciò, mentre è prescritto che si facciano le schede anche per i delitti preveduti da leggi speciali, queste schede non vengono spogliate, poichè si è dovuto constatare che si compilano per tutti i reati, siano delitti, siano contravvenzioni; nè l'Ufficio di statistica avrebbe competenza a determinare se un reato elettorale rivesta il carattere di delitto o di contravvenzione. Bisognerebbe dunque fare una ricerca apposita e benchè non molto persuaso che essa darebbe risultati attendibili, per deferenza al senatore Arcoleo consente che sia demandato lo studio dell'argomento al Comitato. Lo stesso dicasi per quanto concerne il sequestro dei giornali, argomento che potrà anch'esso formare oggetto di studio da parte del Comitato.

PRESIDENTE. Si resta dunque intesi che il Comitato procederà all'esame delle dette quistioni, avvisando ai mezzi più opportuni per attuare le proposte indagini.

Invita quindi il commissario Tami a leggere la relazione sui « Provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà nel triennio 1900-902. »

TAMI. Legge la relazione (1).

Stante l'ora tarda, si sospende la lettura della relazione e se ne rinvia la continuazione a domani.

La seduta termina alle ore 12.

---

(1) Veggasi questa relazione a pag. 186 del presente volume.

## Seduta del 15 luglio 1904.

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cuccucci, De'Negri, Doria, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

MORTARA. Ha chiesto la parola per una mozione relativa all'andamento dei lavori della Commissione, che egli concreta in una preghiera all'ill.mo Presidente, di esaminare se fosse possibile abbreviare in taluni casi la formalità della lettura delle relazioni, soprattutto quando, come è avvenuto quest'anno per alcune delle relazioni presentate, è stato possibile farne la distribuzione ai membri della Commissione alcuni giorni prima della riunione, sicchè dovrebbe presumersi che questi ne abbiano già presa visione e non occorra quindi la lettura.

Prende occasione di rivolgere questa preghiera, dalla lettura, incominciata nella precedente seduta e che va a proseguirsi ora, della relazione del comm. Tami, senza intendere con ciò di menomare l'importanza della relazione medesima, ma per avere avuto occasione di rilevare la inutilità della lettura di una parte di questa relazione, quella cioè che contiene i rapporti delle Autorità giudiziarie, che sono stati diligentemente riassunti dal relatore, come era suo compito, mettendo appunto in evidenza la povertà di queste relazioni e quindi il nessuno o scarso interesse che presentano.

LUCCHINI. Ha la fortuna di far parte di questa Commissione da quasi un quarto di secolo, e ricorda che la questione cui accenna il collega Mortara è stata sollevata almeno una dozzina di volte, e sempre si è risolta col lasciare le cose come stanno. Per quanto si faccia assegnamento sulla diligenza dei Commissari e si riesca, il che non è sempre possibile, a distribuir loro in precedenza le relazioni, sicchè questi ne possano aver cognizione prima della discussione, si è trovato sempre più pratico di leggere le relazioni collettivamente. Quindi egli vorrebbe pregare il collega Mortara di non insistere nella sua mozione, o di insistervi soltanto più tardi, quando cioè anch'egli avrà fatto una maggiore esperienza dei lavori della Commissione.

Piuttosto crede che si possa economizzare il tempo nella lettura del verbale. Non vede la necessità di far fare questa lettura, alla quale pochi prestano attenzione, una volta che i verbali sono messi in bozze di stampa e vengono distribuiti ai singoli Commissari per le loro eventuali correzioni. Si potrebbe al più fare un sunto del verbale perchè venisse ricordato nelle sue linee generali quanto è stato fatto in ciascuna seduta, per darne notizia a coloro che non fossero stati presenti, salvo poi a redigere diffusamente e in forma quasi stenografica, come si fa ora, il verbale che viene poi passato alle stampe.

QUARTA. Una osservazione dell'on. Lucchini lo obbliga di prendere la parola. Egli ha notato che i colleghi non sempre prestano attenzione alla lettura del verbale. Ciò non è perfettamente esatto. Si è distratti e non si attende alla lettura di quelle parti del verbale, che non riguardino ciascuno individualmente, o che appariscano di poca importanza; ma si presta tutta la dovuta attenzione, là dove il verbale tocchi di quello che riguardi in particolar modo i singoli commissari o che paia loro più importante.

L'on. Lucchini vorrebbe sostituire un riassunto della discussione al verbale, ma, o in questo vi è tutto, e allora il sunto sarà fatto come sono fatti ora, egregiamente, i verbali, o non vi sarà tutto, e si resterà sempre in dubbio, se nel verbale definitivo si terrà conto anche di quello che manca. L'amico Lucchini dice che i verbali si potranno leggere dopo in bozze. È troppo tardi; perchè, essendo i verbali già approvati, non vi si dovrebbero apportare

correzioni o aggiunte, senza che intervenga un voto della Commissione.

PENSERINI. Per la prima parte, cioè circa la lettura delle relazioni, si riporta a quello che ha detto l'on. Lucchini e sulla seconda fa riflettere all'on. Lucchini che, se fino ad oggi tutto è andato bene, sicchè egli non crede di dover modificare il sistema attuale, gli è appunto perchè si fa la lettura dell'intero verbale e si fanno le osservazioni e rettifiche quando occorrono qui in seduta. Su tutte queste mozioni però egli propone di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

MORTARA. Non sa perchè si sia voluto sollevare la discussione su di una preghiera che egli ha rivolto al Presidente e che il Presidente potrà o non potrà accettare, ma della cui sorte egli è l'arbitro. Siccome non aveva proposto alcun voto, non gli pare sia il caso di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Al collega Lucchini poi osserva che, se è vero che la consuetudine della Commissione è quella di leggere integralmente le relazioni, nulla vieta che in taluni casi, e in questo senso era limitata la sua proposta, si possa da essa derogare, per non perdere un tempo prezioso in una lettura inutile. Ad ogni modo egli ha deferito la questione al Presidente e questi vedrà che conto potrà fare della sua preghiera.

LUCCHINI. Aderisce all'invito del collega Penserini di passare all'ordine del giorno puro e semplice, purchè nel processo verbale rimanga inserito che vi è stata una proposta contraria a quella del cons. Mortara.

PRESIDENTE. Prende atto di queste dichiarazioni e della preghiera rivoltagli dal cons. Mortara. Essendo già inoltrata la lettura della relazione del cons. Tami, non crede opportuno di innovare ora al sistema sin qui seguito, e quindi invita il cons. Tami a continuare la lettura della sua relazione.

TAMI. Riprende e termina la lettura della relazione.

PENSERINI. Deve avvertire che è incorsa una inesattezza nelle conclusioni, dove si accenna che i rapporti dei Primi Presidenti sono triennali. Questi rapporti sono annuali, oltre quelli riassuntivi triennali, e quindi giova, anche per questa ragione, che lo

spoglio delle notizie sia fatto annualmente, oltrechè per la considerazione detta dal relatore, che occorrendo correzioni queste sono agevolate dall'essere il ricordo delle notizie più fresco quando gli spogli si facciano anno per anno.

Quanto alla proposta di studiare le modificazioni da apportarsi ai moduli con cui si raccolgono le notizie statistiche, non può che farvi piena adesione, perchè è occorso anche a lui di rilevare inesattezze, incertezze ed errori, spesso dovuti a difetto di istruzioni e di coordinamento delle notizie fra loro. Così, ad esempio, ricorda che sono indicate quattro categorie di persone o autorità che possono chiedere i provvedimenti riguardanti i minorenni: padre, madre, P. M., e tutore; ora quanto ai tutori bisognerebbe distinguere la tutela dei figli legittimi, da quella che esercitano i genitori naturali sui loro figli illegittimi riconosciuti, che è una tutela *sui generis*, la quale perciò si dovrebbe tener distinta dall'altra. Così pure consta anche a lui che tra i provvedimenti di correzione per l'articolo 222 del Cod. civ. si sono talvolta compresi anche quelli emessi su domanda dell'Autorità di P. S. e persino quelli del giudice penale. Queste imperfezioni non tanto derivano dai moduli quanto da difetto di istruzioni, ed è quindi necessario che sia presa in esame di nuovo la materia.

Accenna poi alla raccomandazione, e più che alla raccomandazione al lamento generale dei Presidenti, i quali si dolgono che i loro provvedimenti restano per troppo tempo ineseguiti con discredito della stessa autorità che li emana e grave danno, talora, per i minorenni che non vengono rinchiusi quando più ve ne sarebbe bisogno. Non ignora però il motivo per cui non si può dar corso a tutte le domande, e cioè la insufficienza dei posti nei riformatori, ma ciò non ostante crede convenga far conoscere al Ministero dell'interno queste lagnanze dei magistrati, perchè provveda o coll'aumentare il numero dei riformatori, o coll'ampliare quelli esistenti.

LUCCHINI. Ha prestato attenzione alla lettura di quella parte della relazione cui ha assistito e deve riconoscere che la maggior parte delle considerazioni svolte dai Primi Presidenti manca assolutamente di importanza. Ma anche questa constatazione non è priva di interesse, perchè se ne può dedurre la conseguenza che essi non si sono resi conto esatto degli scopi di tali rapporti, e se il relatore non avesse riassunto fedelmente, nel modo che ha

fatto, le relazioni. difficilmente si potrebbe credere che vi fosse tanta vacuità. Nulla esce da questi rapporti che illumini sull'andamento dell'istituto della patria potestà. La Commissione si è occupata dell'argomento ben quattro o cinque volte, conscia della importanza di esso, della gravità dei problemi che vi si connettono e del crescente numero dei minorenni bisognevoli di aiuto e di assistenza.

Egli però desidera fare in proposito alcune considerazioni.

Tutti questi provvedimenti — anche il ricovero per correzione paterna, ai sensi dell'articolo 222 del Codice civile — per quanto di competenza del Presidente, richiedono la iniziativa o la cooperazione del P. M. Ora domanda se i magistrati giudicanti sieno i funzionari più indicati a redigere siffatte relazioni.

Vi è il Procuratore del Re, che è il funzionario *ad hoc* per informare sull'andamento degli istituti giudiziari, dal quale si può esigere ciò che non si può pretendere dal magistrato giudicante, e la di cui opera può anche essere più liberamente vagliata e criticata, se imperfetta o incompiuta. È un dubbio che egli esprime, confermato nel suo animo dal vedere quanto siano manchevoli e inconcludenti questi rapporti. Va poi notato come i più poveri di idee e di osservazioni sieno proprio quelli delle provincie meridionali, nelle quali la delinquenza è più elevata che altrove, mentre invece vi è scarsissimo il ricovero per correzione paterna, e dove quindi si sarebbe dovuto fare qualche indagine in proposito. Ma i rapporti sono muti al riguardo. Il relatore supplisce in parte e indica una causa nella insufficienza dei riformatori. Ed è vero, perchè il mezzogiorno ne è quasi privo; essendo poi ben strano che in tanti studi per il mezzogiorno sia passato inosservato questo fatto. D'altronde, i riformatorii del settentrione per la maggior parte son dovuti all'iniziativa privata; onde non è tutto per colpa del Governo se nelle provincie meridionali tali istituti scarseggino.

Altra ragione, indicata dal relatore, della rara applicazione del ricovero, sta nel non essere il medesimo abbastanza conosciuto. E sarà vero; ma non può essere questa una ragione di gran peso, perchè dove sorge un bisogno non si tarda a conoscere anche il modo di provvedervi.

Rileva poi l'osservazione fatta circa la proporzione delle domande accolte nel circondario di Roma, che cioè sieno molte perchè

vi sono molti istituti, e perchè, per le grandi difficoltà di compiere le istruttorie, si è più corrivi a emettere il provvedimento. È a dubitarsi invece che si faccia dal magistrato un buon uso del provvedimento, risultando che parecchi Presidenti osservano esser le domande presentate spesso all'intento di liberarsi dal peso del mantenimento dei figliuoli. Ma perchè i magistrati si prestano a secondare queste tendenze?

Sulla condizione economica dei genitori che chiedono i provvedimenti, osserva che la maggior parte dei minorenni non appartengono a famiglie povere. Ecco un dato che dovrebbe essere controllato, perchè, se si accertasse veramente questa condizione, si potrebbero far diminuire le domande, una volta che la retta per il mantenimento dei figli nei riformatori fosse posta in tutto o in parte a carico delle famiglie.

Altro punto meritevole di esame è il tempo in cui vien data esecuzione ai decreti. Passano mesi e perfino anni prima di provvedervi, tanto che il minorenne diventa talora maggiorenne e il provvedimento resta lettera morta. Il motivo è noto: sono pochi gli istituti e la capienza dei posti è insufficiente. Ma come rimediarevi?

La lacuna più grave, che rende quasi superfluo l'intrattenersi su questo argomento, si è che non si conosce l'esito dei provvedimenti.

Fra i Primi Presidenti vi sono degli ottimisti, dei pessimisti e degli indifferenti. Tra gli ottimisti ricorda quelli di Torino, di Milano, di Firenze e di Roma, ma non sa sopra cosa essi fondino la loro fiducia. A Roma, per esempio, la delinquenza minorile ha cifre altissime.

Sull'andamento dei riformatori, d'onde la maggiore o minore fiducia che possono ispirare, nulla si sa; ma è noto che ve ne sono di screditati e altri che godono buona fama, cosicchè gli stessi genitori desiderano di togliere i figliuoli dagli uni e collocarli negli altri.

Il Direttore generale delle carceri, che così vivo impulso ha dato all'Amministrazione cui è preposto, ha provveduto con una legge, che può dirsi opera sua, per migliorare il personale di custodia nei riformatori; ma si dovrebbero avere i dati di fatto per

poterla applicare correttamente, e invece mancano, e queste relazioni non fanno alcuna luce.

Si dovrebbero poi studiare i risultati dei riformatori distinguendo fra istituti governativi e privati. E qui pure nulla si sa del modo come si comportano gli uni e gli altri.

In tutta questa materia però crescono a dismisura le difficoltà per essere la competenza divisa fra due diversi Ministeri. Non può quindi tralasciare, anche in questa circostanza, di far voti perchè l'amministrazione delle carceri sia tolta, come oramai in quasi tutti i paesi civili, dalla dipendenza del Ministero dell'interno e posta sotto quella del Ministero della giustizia. In ogni modo, rimanendo fermo l'ordinamento attuale, è da confidare che, mercè lo zelo e l'interessamento vivissimi del comm. Doria, si possa ottenere un coordinamento delle funzioni tra le due Amministrazioni.

E passa a dire della decadenza e privazione della patria potestà. Il relatore è stato forse un po' troppo ottimista quando si rallegrò che, dei 38 provvedimenti dati per l'articolo 133 del Cod. civ., 28 lo siano stati per domanda del P. M. Ma si può mai ritenere che essi rappresentino il numero di tutti i casi in cui si doveva provvedere? Più grave è l'altra osservazione, che cioè sopra 2000 condannati alla reclusione per più di 5 anni a soli 43 condannati sia stata inflitta la perdita o la restrizione della patria potestà. Indubbiamente se ne fece un'applicazione insufficiente.

Viene poi l'opportunità di accennare alla legge testè votata sulla condanna condizionale; e gli rincresce che non sia presente l'on. Gianturco, che giorni sono lo richiamava a fare alcune considerazioni di molta importanza. Un articolo di quella legge vieta d'ora innanzi la cattura dei minori di 14 anni, e come correttivo ne ordina il ricovero in un istituto di correzione. La questione che si presenta è questa: come possono essere ricoverati questi minorenni, se ora non vi è posto nemmeno per quelli che si debbono rinchiudere per correzione paterna?

Ma poi vi è in quella legge un'altra disposizione, che egli ha vanamente combattuto alla Camera dei deputati, dei cui effetti pratici forse essa non si rese conto esatto, ed è quella che riguarda la maggiore estensione delle condanne, che possono fruire



del beneficio della legge, accordata ai minorenni, essendosi portato il limite fino a un anno.

Egli, nel suo progetto, anteriormente presentato, aveva provveduto diversamente in argomento, esimendo, cioè, i minorenni dalle minime condanne, per sottoporli invece al ricovero. Il sistema era più plausibile e più ragionevole, sebbene urtasse anch'esso nelle difficoltà pratiche dell'applicazione. Ma la nuova legge va più per le spiccie: sospende l'esecuzione della condanna e manda a spasso i minorenni, il magistrato non potendo prendere alcun provvedimento sussidiario in loro confronto. La questione che si presenta è però contenuta in questa domanda: che cosa se ne farà? Teme succeda di questa legge come di molte altre, che diventi cioè paradossale nell'applicazione, e che ne resti perciò screditato lo stesso principio su cui si fonda.

E viene alle conclusioni del relatore. Egli che è amatissimo della statistica e che vorrebbe quindi venisse sempre più perfezionata, in questa stessa Commissione ha dovuto sempre sostenere la parte del diavolo, opponendosi alle continue riforme dei modelli statistici. Non vi è di peggio delle frequenti innovazioni, che rendono impossibili i confronti da un anno all'altro e tolgono il maggior pregio delle statistiche, che risiede nella continuità dei dati. Cita l'esempio luminoso della Francia e della sua statistica giudiziaria penale, la più antica, la più inalterata nell'ordine delle ricerche e dei dati, e perciò la più utilmente studiata. Invita a ponderare bene le modificazioni che si vorrebbero apportare a questi modelli concernenti la patria potestà, e senza fare una contro proposta sarà pago se delle sue osservazioni si terrà conto nel darvi corso.

DORIA. Deve anzitutto ringraziare l'on. Lucchini delle lusinghiere parole rivoltegli e le considera come il miglior premio del grave lavoro al quale da due anni si è sobbarcato per migliorare tutti i servizi dell'Amministrazione cui è preposto. L'illustre Presidente, avvertendolo che la Commissione non può restare sotto la impressione della lettura della relazione del comm. Tami, senza che una risposta sia data dall'Amministrazione delle carceri alle osservazioni fatte dai Primi Presidenti, commise a lui l'incarico di rispondere, ed egli, deferente al volere dell'antico suo venerato maestro, ha accettato. E deve subito dichiarare che la relazione Tami

nella parte in cui tocca della esecuzione dei decreti di ricovero rende omaggio alla verità.

Il ritardo nel dar corso a questi decreti è dovuto ad una assoluta insufficienza di posti. Lo Stato dispone soltanto di 10 riformatori governativi e di 36 privati, dei quali 25 per femmine, che insieme offrono una capienza di 4366 posti per maschi e 3380 per femmine, in confronto ad un numero enormemente maggiore di minorenni dei quali viene ordinato il ricovero. E mentre si cerca di aumentare la capienza dei riformatori governativi e di migliorarne sempre più l'ordinamento, quelli privati vanno soggetti ad alterazioni e a peripezie, per cui viene sempre più a restringersi la disponibilità dei posti. Accenna ai riformatori del Bambin Gesù in Frascati, del Coletti a Venezia, del Principe di Napoli ad Ascoli, a quello di Monteleone Calabro e ad altri, dai quali si sono dovuti togliere i minorenni ricoverativi, per gravi motivi che è inutile qui accennare. Quindi l'indugio non solo, ma l'inadempimento nella esecuzione delle ordinanze di ricovero è una necessità. È stato aperto un nuovo riformatorio in Roma e sono in corso gli studi per aprire altri due istituti, uno in Basilicata e l'altro in Liguria, e studi pure vanno ad avviarsi per istituirne in Sicilia e in Sardegna; ma, oltreché occorre un lungo periodo di tempo per condurre a termine questi studi, vi è sempre l'ostacolo insuperabile della insufficienza degli stanziamenti nel bilancio. Il mezzo milione destinato alla riforma dei fabbricati carcerari non può dedicarsi che in minima parte ai riformatori e non può bastare. Ma d'altro lato bisogna riflettere se giovi risolvere il problema assegnando maggiori fondi, secondando così la corrente smodata di coloro che cercano liberarsi dagli obblighi paterni. Bisogna riconoscere che nei magistrati vi è una soverchia larghezza nell'accogliere le domande, come lo può provare il fatto che non sono pochi i minori dei quali si domanda l'assegnazione in età inferiore ai 9 anni! e per contro sono anche numerosi quelli tra i 18 e 20 anni che sono veri e propri precoci malfattori, causa di tutti i disordini che giornalmente si lamentano negli istituti. Gli stessi genitori, da lui opportunamente interrogati, qualche volta hanno finito per confessare che i loro figliuoli erano buonissimi. Si scambia adunque il riformatorio con un istituto di beneficenza. La Direzione generale delle carceri cerca di fare una selezione, ma questa dovrebbe farsi

prima dall'Autorità giudiziaria; vi è dunque uno squilibrio di funzioni tra l'Autorità ordinatrice e quella esecutrice.

Egli ha cercato di ridurre l'inconveniente del ristagno delle ordinanze rimaste senza esecuzione, promuovendo e ottenendo la revoca di molte, e se avrà efficace aiuto dai magistrati, confida di raggiungere sempre migliori risultati.

Riguardo alle discrepanze notate fra le cifre della statistica giudiziaria e di quella carceraria, non avendo sott'occhio queste cifre non può fornire schiarimenti; assicura però che la statistica della sua amministrazione vien fatta col maggior scrupolo, e, per questa parte, viene ricavata dai foglietti statistici per ciascun minore e quindi presenta le maggiori garanzie. Del resto spera che d'ora innanzi non si verifichino più queste discordanze, per il controllo che è stato istituito recentemente tra le due Amministrazioni, la carceraria e la Direzione generale della statistica, il quale tende a scoprire in tempo le eventuali differenze.

Per quanto infine riguarda l'indirizzo dei riformatori, non ha che a ricordare la legge del 9 luglio corrente, che mira a riformare tutto l'indirizzo educativo degli istituti di ricovero per far sì che corrispondano meglio ai bisogni della classe cui sono destinati, e dalla quale legge si ripromette benefici effetti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato a domani.

La seduta termina alle ore 11. 45.

---

## Seduta del 16 luglio 1904.

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cuccucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Nessuno avendo chiesta la parola sul processo verbale, questo s'intende approvato.

LUCCHINI. Deve richiamare l'attenzione del Presidente sulle comunicazioni ai giornali intorno ai lavori della Commissione. Questi cenni sono fatti in modo scorretto e spesso non rispondente alla verità. La Commissione potrebbe decidere di non fare alcuna comunicazione ai giornali, e sarebbe un sistema; ma poiché è difficile potersi sottrarre alle sollecitazioni dei *reporters*, e d'altronde non è male che il pubblico sia sommariamente informato di quanto fa la Commissione, così deve esprimere il voto che la Presidenza provveda perché tali comunicazioni siano convenientemente fatte.

AZZOLINI. Altra volta si è discusso di questo argomento ed egli ebbe a dire, e ripete ora, che dall'ufficio di segreteria vien mandato ogni giorno al gabinetto del Ministro un breve cenno della seduta con la semplice indicazione delle relazioni presentate e degli oratori che presero parte alla discussione. Egli non sa a chi debbansi attribuire gli strafalcioni che compariscono sui giornali; può soltanto assicurare che la segreteria vi è assolutamente estranea, non avendo rapporti diretti coi giornalisti, e conseguentemente dichiara

che essa non intende assumere nessuna responsabilità di ciò che viene pubblicato.

**LUCCHINI.** Propone che un cenno sommario sia mandato direttamente ai giornali dalla Presidenza.

**PRESIDENTE.** Egli crede che la Commissione non possa dare informazioni sui lavori della seduta che al Ministro o al suo Gabinetto e dubita che si possano comunicare le notizie direttamente alla stampa. Desidera conoscere il parere della Commissione in proposito.

**LUCCHINI.** È consuetudine di tutte le Commissioni fare direttamente queste comunicazioni, le quali tornano utili anche alle Commissioni stesse, perchè nessuno può negare l'alta influenza che ha oggi la stampa nei rapporti della vita sociale.

**QUARTA.** Riconosce giusta l'osservazione del collega Lucchini, e gli pare sia accettabile la sua proposta, che cioè dall'ufficio di segreteria sia dato ogni giorno alla stampa un breve resoconto della seduta, coll'indicazione del nome degli oratori e delle conclusioni prese, senza discendere a dettagli. Ciò eliminerà gli equivoci e le inesattezze, in cui si cadrà altrimenti nelle relazioni dei giornali. In questi sensi si è provveduto anche in altra Commissione della quale egli fa parte, per quanto debba tuttavia riconoscere, che non siasi evitato per intero l'inconveniente della divulgazione di notizie inesatte.

**AZZOLINI.** Desidera resti segnato nel verbale che l'ufficio di segreteria declina ogni responsabilità circa le pubblicazioni che vengono fatte dai giornali, mentre ripete che detto ufficio fin'ora si è limitato a mandare giornalmente un brevissimo resoconto al gabinetto del Ministro.

La proposta Lucchini è approvata dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Continua la discussione sulla relazione del commendatore Tami, intorno ai provvedimenti riguardanti la patria potestà.

**PENSERINI.** Ha prestato molta attenzione ai discorsi pronunziati dai colleghi Lucchini e Doria.

Il primo ha mostrato il desiderio di avere maggiori notizie, e di averne anche più di quanto sia necessario per lo studio della patria potestà. Crede che nel sistema della nostra Commissione vi sia un difetto. Vi sono quattro relazioni sulle tutele, sull'esercizio della patria potestà, sulla delinquenza dei minorenni, sul ricovero per correzione paterna, le quali tutte hanno identico soggetto: il minorenne, del quale quindi si fa come uno spezzatino. Crede opportuno coordinare queste varie relazioni sia affidandole allo stesso relatore, sia a parecchi commissari, che però riferiscano nella stessa sessione; accenna a questa idea, come meritevole di studio da parte del Comitato. Non può negarsi che questa divisione di lavoro, se utile, perchè giova tener distinte le varie indagini, ciascuna avendo una propria fisionomia, deve, nei suoi risultati, essere coordinata, se non si vuole che ogni relazione resti incompleta.

Il Lucchini, fra l'altro, chiede di conoscere i risultati che si ottengono dai riformatori. È certamente questa una notizia utilissima che ora non si conosce o si conosce imperfettamente; ma l'on. Lucchini fa come chi vuole il fine e non i mezzi, perchè ha manifestata la sua opposizione a qualsiasi variazione dei moduli. Certo questa opposizione è ben giustificabile sotto il suo punto di vista; ma se vi sono delle lacune, se vi è qualche confusione, bisogna ben riparare. Si vada pure a rilento in queste variazioni, ma se manca qualche elemento in una indagine statistica bisogna richiederlo e faré nei moduli le opportune modificazioni.

Circa poi l'accertamento dei risultati dei riformatori, occorrerebbe tenere distinti parecchi casi e non confondere, come avviene ora, le revocche colle liberazioni. Talvolta sono gli stessi genitori che provocano il decreto di revoca. Al riguardo sappiamo che si fa quistione se sia legittima la opposizione dell'Istituto al rilascio del minorenne, qualora il Direttore ritenga che il minorenne non sia emendato, e il genitore insista perchè sia liberato. Vi sono altri casi in cui la revoca è proposta dallo stesso Direttore del riformatorio, e allora i genitori possono annuirvi oppure no; tutti questi casi dovrebbero essere messi in evidenza e coordinati fra loro, lasciando al Comitato di escogitare il modo migliore. Ieri rilevò pure la confusione che vi è ora nei prospetti circa l'indicazione delle domande di ricovero, se fatte dal genitore, dal tutore o dal P. M., poichè non si fa distinzione tra genitore legittimo e genitore natu-

rale, il quale ha la tutela sui figliuoli, ma non dovrebbe confondere cogli altri tutori. C'è da dubitare che la stessa confusione nasca per i provvedimenti riguardanti il patrimonio, e si dubita infatti se nei prospetti attuali si segnino anche quelli dei tutori, pei quali si chiede l'omologazione al Tribunale. Così non vede che siano specificati i casi in cui questi provvedimenti riguardanti le persone sono presi dal Pretore, a causa di urgenza, e non sa quindi se questi sono segnati oppur no. Vi sono dunque nei moduli in uso lacune e difetti che devono essere corretti.

Un'altra lacuna è da deplorarsi relativamente alla natura degli istituti, nei quali raccolgonsi questi minorenni. Non è fatta alcuna distinzione tra gl'istituti dello Stato e quelli privati, sia che questi si trovino sotto la sorveglianza del medesimo, sia che siano assolutamente fuori di qualsiasi ingerenza della Direzione delle carceri.

Ricorda che a Napoli, in omaggio alla memoria del compianto Re Vittorio Emanuele II, fu fondato un riformatorio intitolato al suo nome, e nel quale le famiglie preferivano fossero rinchiusi i minorenni, perchè questo istituto aveva un carattere più educativo, a differenza di quello delle *Cappuccinelle*, governativo. È occorso più volte a lui, che fu Presidente del Tribunale di Napoli, di rilasciare i decreti di ricovero nelle mani degli stessi genitori, i quali presentavano la dichiarazione preventiva di consenso della Direzione di quel riformatorio, colla quale avevano preso direttamente accordi per rinchiodervi i figli. Su questo istituto e su altri consimili la Direzione delle carceri non ha alcuna ingerenza e non è in grado pertanto di fornire notizie sui ricoverati nei medesimi. Così la statistica non può essere completa.

L'on. Lucchini ha espresso il desiderio che le relazioni siano fatte dal P. M., anzichè dal Presidente del Tribunale. L'idea non è cattiva, ma all'uopo bisogna distinguere le funzioni giurisdizionali dalle funzioni esecutive; le prime consistono nella emanazione del provvedimento e appartengono quindi al Presidente, mentre le notizie che si ricercano sulle condizioni del minorenne, sul suo patrimonio, sulla famiglia, ecc., hanno tratto alle funzioni esecutive, le quali sono di spettanza del P. M.; accoglie quindi la proposta del Lucchini, purchè si tengano distinte queste due categorie di funzioni.

Ed ora risponde al collega Doria, il quale sa quanta stima egli

abbia di lui, e non vorrà quindi vedere nulla di aspro nelle sue parole. Deve pertanto consentirgli di esprimere con franchezza l'impressione che gli fecero le sue dichiarazioni di ieri. Gli sembrò un sarto il quale, avendo poca stoffa per un abito, non potendo allungare la stoffa, si studiasse di accorciare la persona. Il Direttore delle carceri dice: sono troppi questi giovanetti dei quali si chiede il ricovero; ma invece di insistere per avere maggiori mezzi per provvedere a tutti, si lagna che i Presidenti dei Tribunali siano troppo corrivi ad accogliere le domande e vorrebbe quindi ridurre il numero dei decreti di ricovero. Ora in questo lagno è racchiusa una gratuita affermazione. I Presidenti dei Tribunali, per quanto consta a lui e risulta anche dai rapporti letti, fanno il loro dovere; non trascurano di fare le debite indagini circa la sussistenza o meno delle cause che provocarono le domande, e quindi non possono essere incolpati di negligenza. Il collega Doria deplora che talvolta i decreti d'ammissione riguardino minori di nove anni, ma egli non vede in ciò alcuna anomalia, potendo esservi anche tra ragazzi di quell'età dei travati, dediti, per esempio, al borseggio. Sarebbe, forse, preferibile aspettare che in età più adulta entrino nelle carceri, allorchè sarà più sviluppata la loro delinquenza?

Così, il comm. Doria si lagna che venga ordinato il ricovero anche di giovanotti di oltre 18 anni; ma è il Codice civile che autorizza questo provvedimento fino agli anni 21 e dal fatto che si ordini il ricovero di minorenni in tale età non è lecito dedurre che vi sia rilasciatezza o negligenza da parte dei Presidenti dei Tribunali. E viene ai deficienti, che il collega Doria, seguendo il sistema di adattare le persone all'ambiente anzichè l'ambiente alle persone, vorrebbe esclusi dai riformatori che non crede luogo adatto a siffatti minorenni. Ma se questi deficienti commettono reati, o conducono una vita sregolata, non sarà meglio rinchiuderli nei riformatori, anzichè votarli al carcere? Certamente sarebbero necessarie diverse specie di riformatori secondo l'età e la natura dei corrigendi e, anche per i deficienti si dovrebbero avere appositi istituti, ma non potendosi accrescere notevolmente il numero dei riformatori, bisogna contentarsi di rinchiudere anche questi deficienti in quelli ordinari.

Fa un'ultima osservazione. Il Direttore generale delle carceri si duole che il numero dei ricoverati cresca e che tra essi ve ne siano



di quelli che non dovrebbero essere rinchiusi. Egli non nega l'inconveniente, ma esso dipende dal fatto che i Presidenti possono essere ingannati, e nessuno può asserire che volontariamente i magistrati decretino il ricovero di minorenni che non meritino questo provvedimento, quando essi nei loro rapporti dichiarano che si accertano sempre scrupolosamente delle condizioni personali e di famiglia di questi minorenni. Del resto l'inconveniente lamentato avrà sempre effetti meno disastrosi di quelli che si avrebbero se non si provvedesse, e questi minorenni venissero lasciati abbandonati. Almeno dai riformatori è sperabile che escano dei galantuomini.

LUCCHINI. È lieto che il collega Penserini concordi con lui nel concetto che, se non tutte, una parte delle relazioni venga fatta dal Pubblico Ministero. Si domanda però se questo sdoppiamento possa giovare all'armonia e completezza del lavoro, e se non sia quindi più opportuno che il compito spetti esclusivamente al Pubblico Ministero, al quale il Presidente del Tribunale fornirà naturalmente le notizie che sono di sua attribuzione. Egli, del resto, non fa proposte concrete in proposito, e lascia al Comitato di studiare la soluzione migliore.

La considerazione fatta dal collega Penserini, che cioè, ai termini dell'articolo 222 del Codice civile, è demandato al Presidente del Tribunale il provvedere, non esclude l'opera iniziale e sussidiaria del Pubblico Ministero, che è l'organó più adatto per assumere le necessarie indagini sullo stato economico e sulle condizioni di famiglia dei minorenni. Vorrebbe quindi che si pregasse il Ministro Guardasigilli di trovar modo di rendere efficace e organica l'azione del Pubblico Ministero in argomento.

Il collega Penserini poi ha creduto di coglierlo in contraddizione quando ha detto: voi volete parecchie altre notizie sul ricovero per correzione paterna, mentre non consentite nella proposta di modificare i moduli concernenti i provvedimenti sulla patria potestà. Occorre però distinguere le ricerche di vera indole statistica da quelle che si facciano a scopo d'inchiesta. Rispetto alle prime, esse hanno carattere di continuità e si devono compiere mediante moduli periodici, di cui è pregio appunto la stabilità e la costante uniformità. Ma in fatto d'inchieste speciali, qual'è propriamente quella ch'egli caldeggia, si possono variare e accrescere le notizie quanto

e come si vuole, perchè si tratta d'indagini fatte una volta tanto e che rivestono carattere occasionale e transitorio, senza richiedere studio di confronti con gli anni anteriori. Epperò egli presenta la seguente mozione:

« La Commissione ritiene utile proseguire e completare gli  
« studi intorno all'istituto della correzione paterna, specialmente  
« per poterne apprezzare concretamente e convenientemente gli ef-  
« fetti, a tal fine compiendo un'inchiesta speciale, di concerto con le  
« Amministrazioni delle carceri e di pubblica sicurezza, per quanto  
« concerne la rispettiva loro competenza ».

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno si riferisce esclusivamente alla correzione paterna, mentre la relazione, che è in esame avanti la Commissione, riguarda l'esercizio della patria potestà. Per la correzione paterna vi è un'apposita relazione e quando questa sarà in discussione si potrà porre allo studio anche l'inchiesta desiderata dal collega Lucchini.

OSTERMANN. Convieni su molte cose dette dal Penserini, ma non interamente nella distinzione che questi ha fatto delle funzioni giurisdizionali e delle funzioni esecutive, perchè questa distinzione potrebbe portare ad esautorare il Presidente del Tribunale. Fa notare che su ogni domanda di ricovero presentata al Presidente, il medesimo compie una regolare inchiesta, facendo anche venire avanti a sè il genitore ed il minorenne, provvedendo così con piena cognizione di causa e sentito anche il P. M., ai termini dell'articolo 223 del Cod. civ. Quindi le indagini sul conto del minorenne, che si vorrebbero attribuire alla parte esecutiva, rientrano nelle funzioni del Presidente. Egli non può quindi approvare la proposta divisione dei poteri, che toglie ogni garanzia. È oramai deplorabile tendenza criticare i magistrati, attribuendo ad essi una certa leggerezza nei loro provvedimenti. Spiega la percentuale molto elevata di domande accolte innanzi al Tribunale di Roma, col fatto che ivi attende a questo servizio un valoroso cancelliere, il quale con molto zelo procede alle necessarie indagini su ciascuna domanda e talvolta riesce a persuadere i genitori a non insistere sulla medesima. Queste domande ritirate non figurano nel carico e la quasi totalità di quelle che restano è naturale quindi che siano accolte.

DORIA. Il comm. Penserini, all'inizio della sua cortese confutazione, ha dichiarato di non avere alcuna contraria prevenzione a suo riguardo. Lo ringrazia di questa dichiarazione, benchè non ne avesse bisogno, ben sapendo quanta benevolenza l'on. Penserini abbia verso di lui, e come sia reciproca la stima che l'uno sente per l'altro. Di aver detto che si abusava nell'accoglimento delle domande di ricovero il comm. Penserini si è maggiormente doluto, ma di ciò ha prove sì evidenti da poter distruggere tutto quanto il Penserini ha affermato. Gli basta su questo punto di fare appello al Presidente, il sen. Beltrani-Scalia. Non è molto che sull'argomento ha dovuto richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli per moltissimi casi, nei quali trattavasi di bambini, punto travati, ma che richiedevano soltanto cure personali, delle quali i genitori avevano creduto comodo liberarsi. Talora trattavasi di giovani adulti, già professanti idee anarchiche, i quali, appena entrati nel riformatorio, incominciavano a cantare l'inno dei lavoratori. Trattavasi, insomma, di soggetti, che di ben altri riformatorii avrebbero avuto bisogno. Il Penserini ha affermato che non vi è distinzione fra le varie case di ricovero. Egli ha sott'occhio un elenco da cui desumesi come esse sieno distinte e assicura che l'Amministrazione carceraria ha ingerenza su tutti gli istituti di ricovero, anche privati, nei quali talora ha dovuto constatare che si verificarono inconvenienti gravissimi che non trovano riscontro in quelli governativi. Aggiunge poi che nell'istituto Vittorio Emanuele di Napoli non fu rinchiuso alcun minorenne, non solo in esecuzione dell'articolo 222 del Cod. civ., ma nemmeno dell'articolo 114 della legge di P. S.

Circa poi i risultati della educazione dei minorenni, richiesti dall'on. Lucchini, l'Amministrazione carceraria ha tutte le necessarie notizie. Essa suol tener dietro, per parecchi anni, ai giovanetti liberati, ed ha dovuto constatare che il maggior numero di essi si sono condòti molto bene, arruolandosi nelle milizie o dedicandosi a qualche arte o mestiere.

Si consideri poi che la Direzione delle carceri deve combattere contro un ostacolo ben grave, quello della mancanza dei fondi. Finchè questi non vi saranno, si faranno soltanto delle pure accademie, deplorando molti inconvenienti già noti da anni, senza che vi sia il modo di ripararli.

Si dice che non è poi un grave male rinchiodere nei riforma-

torii i deficienti e gli adulti, perchè sono tante reclute di meno per le galere. Sta bene, ma se mancano i posti per soddisfare tutte le domande, non è da deplorarsi che i posti disponibili siano occupati da chi non avrebbe titolo a coprirli, e vengano sottratti a coloro che potrebbero risentire un vero beneficio dal ricovero? Di fronte a poco più di quattro mila posti per maschi vi sono oltre settemila decreti di ricovero, cui bisogna dare esecuzione; epperò l'Amministrazione carceraria è affatto impotente.

Si è parlato delle indagini che l'Autorità giudiziaria compie ad occasione di ciascuna domanda; ma chi non sa come normalmente si assumono le informazioni? Si scrive alla Questura, la quale incarica delle indagini l'ultimo dei suoi agenti, che si rivolge quasi sempre al portiere della casa dove abita la famiglia del minorenne, ed esso, già preavvisato, si presta compiacentemente a dire tutto quello che vogliono i parenti del minorenne e in base a queste assicurazioni il magistrato emette il provvedimento. La sua esperienza, avendo egli fatto per tanti anni l'ispettore delle carceri, lo mette in grado di affermare che il 60 per cento dei casi di ricovero sono casi davvero pietosi, perchè si tratta di ragazzi che non sono affatto discoli e che al più sono infelici, la cui madre è dedita al meretricio e il padre è un delinquente.

**BRUSA.** Ha chiesto la parola perchè alcune dichiarazioni del Direttore generale delle carceri lo hanno vivamente impressionato. Se le cose stanno come le ha esposte il commissario Doria, gli sembra sarebbe il caso di esprimere un voto perchè l'Autorità giudiziaria proceda in questa materia con miglior cognizione di causa ed in base a più sicure informazioni. Si potrebbe, ad esempio, adottare il metodo che usano alcune Congregazioni di carità, come quella di Milano, per la distribuzione dei sussidi. Vi sono dei delegati i quali si recano personalmente presso le famiglie bisognose e fanno indagini complete sulle loro condizioni economiche, sicchè adempiono al mandato coscienziosamente ed illuminatamente. Non dovrebbe essere difficile di trovare il modo di ottenere la medesima verità e sincerità di risultati in materia così grave e delicata come questa del ricovero dei minorenni. Inoltre lo ha allarmato quanto ha detto il collega Doria circa il modo come funzionano gli istituti privati, taluni dei quali fino a ieri egli credeva superiori a qualunque

censura, essendo preposti alla loro direzione uomini di nota probità ed intelligenza. Il conglobare tutti questi istituti nella stessa condanna, gli ha fatto una impressione ben dolorosa.

Egli crede che debba favorirsi più che sia possibile la creazione e lo sviluppo di tali privati istituti, nei quali ripone piena fiducia. Egli conosce l'Istituto della Provvidenza in Milano, diretto dal conte di San-Martino, che funziona egregiamente, e gli duole che dalle parole del comm. Doria rimanga scossa la fiducia che egli riponeva in esso.

Circa poi lo sdoppiamento tra le funzioni del Presidente del Tribunale e quelle del P. M., gli pare che l'articolo 223 del Codice civile indica la via che si deve seguire.

PRESIDENTE. Fa rilevare al collega Brusa che il comm. Doria oltrechè non ha fatto alcuna specifica accusa agli istituti privati, si è limitato a dire che in taluni di essi si verificarono degli inconvenienti, ma non ha parlato di quello della Provvidenza in Milano.

BRUSA. Ringrazia il Presidente, e come conclusione del suo dire vorrebbe che la Commissione esprimesse il voto che fosse dato modo ai Presidenti di Tribunale, nei casi di domande per ricovero di minorenni, di avere una informativa che rassicuri pienamente.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda, toglie la seduta alle ore 12.

---

## Seduta del 18 luglio 1904.

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cuccucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molfino, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Nessuno avendo chiesto la parola sul verbale, questo s'intende approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione intorno all'esercizio della patria potestà. Prima però di dar la parola ai colleghi che l'hanno chiesta, deve rivolgere una preghiera e fare una dichiarazione.

La preghiera è questa: che i relatori siano, per quanto è possibile, brevi per non prostrarre eccessivamente la discussione. Sono quattro giorni che si discute su questo tema ed essendo segnate all'ordine del giorno altre tre relazioni importantissime, è necessario venire ad una conclusione, per non mandare troppo in lungo questa sessione. Vi è una tendenza negli oratori a uscire dal seminato, per discutere questioni teoriche, astratte e non statistiche; prega quindi di non secondare questa tendenza e di limitare la discussione alle considerazioni strettamente necessarie.

La dichiarazione che deve fare gli è suggerita da ciò che disse ieri il collega Penserini, circa le varie relazioni riguardanti i minorenni. Tutta la materia che fa capo alle condizioni dei minorenni discoli, travati o abbandonati fu già oggetto, in una precedente sessione, di lunga discussione che si chiuse colla nomina di una

Sotto-Commissione incaricata di proseguire gli studi. Questa Sotto-Commissione, per più ragioni, non ha potuto funzionare e oggi può dirsi morta. Egli richiama l'attenzione dei colleghi su questo fatto, perchè credrebbe conveniente di far rivivere questa Sotto-Commissione, affidandole lo studio di tutte le questioni che riguardano i minorenni.

AZZOLINI. Desidera fare presente alcune avvertenze circa l'ordine delle discussioni. Premesse alcune notizie sulle varie specie di relazioni che si presentano a questa Commissione, le quali tutte hanno il compito di seguire l'andamento dei servizi giudiziari e di segnalare le eventuali irregolarità, deve osservare, per quanto riguarda la relazione ora in discussione, che qualunque voto il quale tendesse ad allargare il campo delle ricerche, come è stato presentato, se approvato, si troverebbe in contraddizione con precedenti dichiarazioni e votazioni della Commissione, per effetto delle quali fu inviata la circolare ministeriale del dicembre 1903 di cui dà lettura (1), la qual circolare esplicitamente riconosce che nell'occasione dei rapporti sull'esercizio della patria potestà non si possono nè si debbono raccogliere particolareggiate informazioni sul ricovero per correzione paterna, le quali debbono formare argomento di una speciale relazione.

Detto questo, per evitare che con qualche deliberazione la Commissione si ponga in contraddizione con se stessa, riconosce però l'opportunità della proposta del comm. Tami, perchè realmente i prospetti della patria potestà devono essere modificati e completati. È appena la seconda volta che viene riferito e si discute su questo argomento ed è naturale che siano segnalate manchevolezze, le quali vanno colmate se si vuole aver notizia di tutti i fatti statistici che interessa conoscere su questo tema. Così gioverà spiegare meglio e distinguere la tutela dei figli illegittimi non riconosciuti dalla tutela legale esercitata dal padre naturale, come fu accennato dall'on. Penserini, e introdurre qui la notizia delle convocazioni dei Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenni, che ora si domanda coi prospetti per le tutele dei minorenni i quali non hanno nulla a che vedervi.

(1) Vedi *Atti della Commissione*, Sess. del gennaio 1904, pag. 565.

Capisce come sia facile sconfinare nella trattazione di questo tema e come si sia finito per parlare soltanto del ricovero per correzione paterna, poichè dei vari atti con cui si estrinseca la patria potestà ben pochi si prestano all'accertamento statistico, e rispetto ad essi il ricorso per correzione paterna è quello che presenta le cifre più grosse, e quindi se ne discorre meglio. Ma intanto un risultato utile se ne è conseguito, ed è che fu messo in evidenza e confermato quanto era già stato rilevato dal sen. Beltrani-Scalia nella sua ultima relazione sul ricovero per correzione paterna, che cioè i magistrati nell'applicazione di questo istituto sconfinano essi pure e confondono due istituti essenzialmente distinti. Il commendatore Doria ha dichiarato che ora si mandano nei riformatori per correzione paterna dei minorenni che non vi dovrebbero andare. Egli già osservò, discutendosi la ricordata relazione del Presidente, che dall'articolo 222 del Codice civile si era caduti involontariamente a ragionare dell'ipotesi preveduta nell'articolo 233, cioè da un provvedimento per la correzione dei figli si era passati ad un provvedimento per la colpa dei padri ed a tutela dei figli! Ora deve notare come per confessione di alcuni stessi Primi Presidenti si equivochi fra *allontanamento* e *ricovero*. L'equivoco fece capolino anche in questa discussione e gli sembra che sia caduto in esso anche lo stesso comm. Penserini, quando accennò alla procedura seguita a Napoli per il ricovero nell'istituto Vittorio Emanuele, la quale, a suo avviso, chiaramente dimostra che non si trattava di ricovero per correzione paterna, ma di un modo economico e spiccio per allontanare i figli dalla casa, evitando però il collocamento in un istituto di carattere repressivo, e cioè nel vero riformatorio. Altra volta, allorchè riferì sulle tutele, ebbe a ricordare che il Presidente del Tribunale di Treviso accennava alla frequenza delle domande in quel circondario, appunto perchè ivi risiede l'istituto Turazza assai benefico.

Risulta dunque manifesto un fatto, confermato anche da altre e diverse circostanze, come il mantenimento degli esposti, che i genitori non vogliono esercitare la patria potestà, cercano di liberarsi dai doveri che essa impone, e la considerano soltanto come un diritto.

Ha sentito con piacere, in seguito alle informazioni fornite dal comm. Doria, come si tengano distinti nei riformatori i minorenni



delle varie categorie: quelli dell'articolo 222 del Codice civile, dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza e degli articoli 53 e 54 del Codice penale. Ora bisogna assolutamente evitare che fra quelli della prima categoria si introducano elementi perturbatori. Nessuno vuol negare che si debba dare aiuto e protezione anche agli altri minorenni, ma non è quella la forma, nè il luogo.

PENSERINI. Sarà brevissimo, anche per aderire alla preghiera del Presidente, al quale, per quanto riguarda la Sotto-Commissione per lo studio delle condizioni dei minorenni, fa osservare che, se questa ha fatto cattiva prova, non vi è che un mezzo per riparare ed è di affidare alla Sotto-Commissione permanente, cioè al Comitato, lo studio degli argomenti che erano stati assegnati a quella.

Al collega Azzolini poi fa notare, che i provvedimenti che si prendevano a Napoli, di ricovero di minorenni nell'istituto Vittorio Emanuele, erano veri e propri provvedimenti per correzione paterina e non erano, come egli ha detto, casi di allontanamento. L'allontanamento è una cosa ben diversa e ha luogo quando, per la cattiva condotta dei genitori sopra ricorso di un parente o di ufficio, si decreta il collocamento del minorenne in un istituto od altrove, per sottrarlo agli influssi del malo esempio. Legge il testo dell'articolo 222 per dimostrare come il Presidente del Tribunale di Napoli agisse in piena conformità della lettera e dello spirito di quella disposizione, allorchè, d'accordo col genitore, ordinava il ricovero nell'istituto Vittorio Emanuele, cioè in quel luogo che era designato dallo stesso genitore, come consente l'articolo citato.

Nel discorso che fece sabato scorso deve essere stato molto infelice nell'esprimersi, se il comm. Doria ha potuto attribuirgli opinioni che sono lungi dal suo pensiero. Egli lamentò che il comm. Doria avesse accagionata l'Autorità giudiziaria dell'abuso che si faceva delle domande, ma non ha negato che questo abuso potesse esserci. E disse che aveva torto il comm. Doria di attribuire la colpa del fatto ai Presidenti, quando questi affermano che hanno posta tutta la cura necessaria per evitare gli inconvenienti: di fronte a queste dichiarazioni non è lecito sostenere il contrario. Del resto lo stesso comm. Doria ha giustificato l'opera dei Presidenti, quando con vivacità di colori ha descritto il modo con cui sono raccolte le informazioni, perchè, se queste non rispondono in

molti casi alla verità, come possono essere responsabili i Presidenti, che sono i primi ad essere ingannati?

Altra opinione gli fu attribuita a torto, e cioè di aver detto che i riformatori privati sono migliori di quelli governativi. Egli ha bensì accennato a un confronto fra l'istituto Vittorio Emanuele a Napoli e quello delle Cappuccinelle, ma semplicemente per rilevare che i genitori preferivano rinchiudere i loro figliuoli nel primo, perchè il trattamento vi era molto diverso, la disciplina meno rigorosa e quindi esso godeva la simpatia della popolazione, ma non fece confronti cogli istituti governativi a danno di questi. Il comm. Doria ha detto che nessun decreto sfugge alla sua Direzione perchè l'assegnazione agli istituti privati la fa la Direzione generale delle carceri. Ora bisogna distinguere tra istituti privati e istituti governativi. Ve ne sono alcuni, come appunto quello Vittorio Emanuele in Napoli, un altro a Siena di cui non ricorda il nome, e altrove, che non sono veri istituti di correzione, e che ricevono minorenni in base all'articolo 222 del C. C., cioè su decreto del Presidente, senza che la Direzione generale delle carceri ne possa saper nulla, perchè, desiderando i genitori che i figli siano rinchiusi in quei tali istituti, questi vi vengono collocati senz'altra formalità, curando i genitori stessi l'esecuzione dei decreti; donde una causa di più, se non l'unica, per cui le due statistiche, carceraria e giudiziaria, in questa parte non concordano.

E neppure ha inteso di accagionare la Direzione generale delle carceri dell'opera insufficiente che spiega al riguardo, avendo anzi dichiarato che l'inconveniente sta tutto nella scarsezza dei mezzi che sono a sua disposizione. Quando sente che di fronte a circa 7000 decreti sono 4000 appena i posti disponibili, sarebbe un pretendere dei miracoli se si volesse che la Direzione generale delle carceri desse corso a tutte le ordinanze. Ma *gutta cavat lapidem*, e le parole con cui stigmatizza questo deplorabile stato di cose sono rivolte al Governo, al quale spetta il dovere di provvedere, se non vuole, lo ripeterà ancora, mantenere nelle carceri coloro che non può mantenere nei riformatori.

LUCCHINI. Ieri il collega Brusa sollevò qualche eccezione intorno al modo con cui sono raccolte le informazioni sulle domande di ricovero, essendosi rilevato, come del resto è stato confermato ora anche dal collega Penserini, che queste informazioni

sono, a dir poco, manchevoli e non illuminano sufficientemente il magistrato. Tali considerazioni lo riportano all'osservazione già fatta sulla necessità di migliorare la relativa procedura. Già il Codice civile dispone che in materia sia sentito il Procuratore del Re; ma per qual ragione queste indagini non dovrebbe farle il Procuratore del Re invece del Presidente, che non ha veste per farle, non ha modo, non ha consuetudine, non ha vocazione, per nessun verso insomma vi è adatto? Il Procuratore del Re è capo della polizia giudiziaria, ha agevolzze quindi speciali per compiere siffatte indagini, delle quali il Presidente potrà chiamarsi o no soddisfatto, e farle integrare, se crede. Se si instaurasse una pratica conforme a questi concetti le cose andrebbero assai meglio.

Il collega Azzolini sollevò una pregiudiziale, la quale, se accolta, renderebbe superflua questa discussione.

Egli ha detto che sull'argomento della correzione paterna vi è una relazione speciale, cui si dovrebbe rimandare la trattazione di tali questioni. Ma egli osserva che il contenuto della relazione Tami vi contraddice, perchè verte quasi esclusivamente sul ricovero; e la pregiudiziale dell'Azzolini non è nemmeno d'accordo corrilievi fatti dal relatore, perchè egli afferma in modo positivo ciò che da essi emerge solo in via di ipotesi, che le domande non sono sempre informate allo spirito dell'articolo 222 del C. C. Ora, che degli abusi possano esserci, non si nega; vi è anzi talun Primo Presidente che vi accenna, qualche Procuratore generale in altre relazioni lo conferma e il Direttore generale delle carceri vi fa eco. Mancano però i dati positivi per giudicare l'estensione dell'abuso. Perchè, se fosse vero quanto si va dicendo, e nella misura in cui si fa credere che sia, si potrebbe procedere a un grande sfollamento nei riformatori, facendo uscire tutti coloro che indebitamente vi sono entrati, e non vi sarebbe bisogno di provvedere nei termini richiesti dal collega Penserini. La verità è che finora abbiamo da tutte le parti delle affermazioni generiche e che occorre sapere qualche cosa di più concreto e di più preciso, senza di che si vagola nel buio. Per questo ha presentato una mozione che fu già letta nella precedente seduta. Egli conclude col dire che bisogna uscire dalle incertezze, dalle supposizioni, e non contentarsi delle frasi; e pare a lui, con tutto il rispetto dovuto al collega, che non sia se non una frase anche quella dell'on. Penserini, il quale ammonisce

che i minorenni non fatti entrare nei riformatori entreranno nelle carceri. Sono ipotesi più o meno campate in aria; e si potrebbe sostenere in contrario che la vita del riformatorio non è che scuola del delitto.

**PRESIDENTE.** Dà lettura dell'ordine del giorno Lucchini (veggasi a pag. 50), e osserva che vi si potrebbe togliere l'accenno dell'Autorità di P. S., perchè, siccome la Direzione generale delle carceri può scrivere direttamente ai Prefetti, per questo mezzo si arriva ugualmente allo scopo, senza complicare le cose col richiedere l'intervento diretto di altre Autorità.

**LUCCHINI.** Acconsente che sia tolto il richiamo dell'Autorità di P. S.

**OSTERMANN.** Desidera far presente alla Commissione che, per il fatto che passa, di solito, molto tempo tra la data del decreto e quella della esecuzione, nel frattempo si possono modificare le condizioni, e più e più volte gli è accaduto, quand'era presidente del Tribunale di Roma, che i genitori, allorchè erano avvisati che si doveva dare esecuzione al decreto, venivano a supplicare perchè questo non avesse corso, non sussistendo più le ragioni per le quali lo avevano richiesto, e più volte ne ordinò la revoca seduta stante.

**DORIA.** Il comm. Penserini ha confermato oggi che nell'Istituto Vittorio Emanuele di Napoli vengono ricoverati minorenni in applicazione dell'articolo 222 del Codice civile e che questi casi sfuggono alla Direzione generale delle carceri.

Ora deve escludere nel modo più assoluto che questo possa accadere, perchè l'Istituto Vittorio Emanuele non ha contratto col **Governo** e se avvenisse il fatto che si dice, non sarebbe approvata la spesa per il mantenimento dei ragazzi. Potrà essere che quattro o cinque famiglie facoltose abbiano potuto rinchiudervi i loro figli, ma non si deve tener dietro a questi casi isolati i quali non modificano affatto le sue considerazioni.

Ringrazia il prof. Brusa delle parole gentili rivoltegli ieri, e può assicurarlo che nell'istituto di Milano retto dal conte San Martino non vi sono mai stati minorenni ricoverati per correzione paterna.

L'on. Penserini ha dichiarato che egli accusò l'Autorità giudiziaria di leggerezza nell'accogliere le domande. Ciò non è esatto;

egli si limitò a constatare il fatto dell'eccessivo numero di domande e a confermare, coll'esperienza propria, che l'abuso vi era, perchè centinaia di padri e madri sono andati da lui a dichiarargli che avevano chiesto il provvedimento semplicemente per fare imparare al figlio un mestiere e a leggere e scrivere. I rapporti che riceve dai direttori dei riformatori confermano le sue personali osservazioni; come dunque non preoccuparsi di questo dilagare di domande illegittime e non preoccuparsi ancor più di giovani che tra i 19 e i 20 anni siano mandati, per questo titolo, nelle case di correzione a portarvi il turbamento e la rivoluzione ?

AZZOLINI. Gli fu fatto rimprovero di confondere i due istituti dell'allontanamento e del ricovero; ma ripete che la confusione vien fatta da altri per la facilità che vi è a sconfinare, come lo deduce anche dall'esame dei rapporti sui quali ora si discute, due dei quali parlano di istituti che non hanno nulla a che fare colla correzione paterna. Non sarà numericamente accertato l'inconveniente lamentato, ma che vi sia, ed abbastanza diffuso, non può più essere messo in dubbio.

TAMI. Si limiterà a brevi parole, sia perchè il collega Penserini lo ha prevenuto, dicendo parecchie cose che egli avrebbe dovuto dire, sia perchè essendo questo il quarto giorno in cui si tratta dell'argomento, è tempo di concludere.

La discussione sulla sua relazione è stata molto allargata e più che sui provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti la patria potestà, si è discorso dell'esecuzione di questi provvedimenti, specialmente dopo quanto ebbe a dire il comm. Doria. Non crede di dover entrare nell'argomento da lui trattato, e gli basta rilevare che egli ha dovuto riconoscere che ciò che il relatore riferì circa i lamenti dei Presidenti per il ritardo nella esecuzione dei decreti, è giustificato dai fatti, e intorno a questi lamenti egli non aveva fatto alcuna proposta, ben sapendo le cause dell'inconveniente e le difficoltà di ripararlo, ma si era limitato ad esprimere il voto che, nei limiti del possibile, si fosse cercato di attenuarlo.

Nemmeno entrerà a discutere in merito ai provvedimenti presi dai Presidenti di Tribunale e sui quali si è intrattenuto il collega Doria. Parecchi Presidenti dichiarano nei loro rapporti che respingono tutte le domande che non sono sufficientemente provate e

che sono determinate piuttosto dalla miseria, e non si possono mettere in dubbio queste dichiarazioni. Gli on. Penserini e Ostermann, coll'autorità loro personale e con quella che deriva dall'alto posto che occupano nella magistratura, difesero i Presidenti dagli addebiti loro fatti, e non c'è da aggiungere altro.

Dalle parole del comm. Doria si rileva che la Direzione generale delle carceri nel fare le assegnazioni fa una scelta delle ordinanze urgenti e preferibili, esercitando una specie di controllo; non sa però se ciò entri nelle facoltà di quell'Amministrazione.

Sulla proposta di studiare modificazioni ai moduli, crede che anche l'on. Lucchini si arrenderà, perchè essa è fatta in termini così lati, di demandare, cioè, lo studio delle modificazioni al Comitato, che non crede possa sollevare difficoltà. Forse potrà bastare di precisare meglio l'intestazione di qualche rubrica, senza aggiungerne altre, forse potranno bastare nuove e più ampie istruzioni; ad ogni modo con questa proposta nulla è compromesso, nessun impegno si prende, trattasi solo di studiare.

Quanto alla proposta Lucchini, di dare incarico di riferire su queste materie al Procuratore del Re anzichè al Presidente, proposta che trovò in parte consenziente il comm. Penserini, il quale soltanto voleva distinguere le funzioni giurisdizionali dalle altre, crede che sarebbe meglio lasciare le cose come sono ora.

Riconosce le deficienze della sua relazione, ma non poteva mettersi di più, poichè il materiale statistico non ne offriva gli elementi. Si sono desiderate notizie sulla condizione economica dei minorenni; è data invece quella dei genitori e dei tutori e indirettamente può ricavarci anche l'altra; si sono domandate informazioni sull'esito dei provvedimenti, sui risultati del ricovero, e circa la distribuzione dei ricoverati nei riformatori governativi e privati; ma tutte queste informazioni si avranno colla relazione speciale sulla correzione paterna.

Gli fu fatto anche l'addebito di aver detto che le 28 domande fatte dal Pubblico Ministero ed ammesse per privazione o restrizione della patria potestà per l'articolo 233 del Codice civile, rappresentino tutti i casi in cui tale provvedimento doveva dal Pubblico Ministero essere provocato. Ma egli non disse precisamente così, e richiamando l'ordine del giorno del collega Ostermann ha voluto soltanto compiacersi che esso non sia rimasto lettera morta.

Da ultimo si è anche discusso del modo migliore per assumere le informazioni da parte dei Presidenti. Il prof. Brusa domanda certamente una cosa giustissima quando esprime il desiderio che queste informazioni sieno prese in modo da rassicurare pienamente; ma non è la Commissione che deve occuparsi di ciò col suggerire delle norme, e basterà quindi che resti menzione nel verbale del desiderio del collega Brusa e delle osservazioni in proposito dell'on. Lucchini, perchè i Presidenti procurino di non accontentarsi delle informazioni della Pubblica Sicurezza e i Procuratori del Re cerchino di fare di più.

Concludendo, mantiene la sua proposta, che, come disse, nulla pregiudica e nulla compromette, e quanto alla proposta dell'on. Lucchini si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e legge e mette ai voti la proposta del relatore così concepita:

« La Commissione incarica il Comitato di studiare se e quali « modificazioni siano da apportarsi ai registri istituiti colla circolare « ministeriale 22 giugno 1897 e di proporre al Guardasigilli nuove « istruzioni da darsi ai cancellieri perchè le iscrizioni siano fatte « colla massima precisione ».

È approvata.

Legge e mette ai voti la proposta Lucchini in questa nuova forma :

« La Commissione ritiene utile proseguire e completare gli « studi intorno all'istituto della correzione paterna, specialmente « per poterne apprezzare concretamente e convenientemente gli « effetti, a tal fine compiendo un'inchiesta speciale, di concerto con « l'Amministrazione delle carceri, per quanto concerne la sua « competenza ».

È approvata.

DORIA. Benchè sia chiusa la discussione prega il Presidente di concedergli la parola per una dichiarazione.

Il comm. Tami ha detto che la Direzione generale delle carceri, nel dare esecuzione ai decreti di ricovero, esercita una specie di controllo. Spiega come si regoli la Direzione generale delle carceri,

dovendo necessariamente mettere da parte parecchie ordinanze di ricovero, per la ragione, più volte deplorata, che non si può dare esecuzione a tutte. Prima vengono assegnati i minorenni di più tenera età, poi quelli orfani di entrambi i genitori, poi quelli orfani di un solo e così via, senza esercitare nessun controllo in merito al provvedimento. Si è anche ripetuto e ribadito che i Presidenti hanno cura di respingere le domande non sufficientemente provate; ebbene deve dichiarare che un Presidente di Tribunale, di cui, per un riguardo, non fa il nome, confessò a lui che, atteso l'ingente numero di domande, le accoglieva tutte e così si spiegano certe percentuali elevate ed assolutamente eccezionali.

PRESIDENTE. Invita il comm. Doria a leggere la relazione sugli istituti penitenziari.

DORIA. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Prega il comm. Doria di sospendere la lettura, essendo già l'ora tarda, e rimanda il seguito della lettura e la discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 12.

---

(1) Veggasi questa relazione a pag. 234 del presente volume.



## Seduta del 19 luglio 1904.

Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cuccini, De' Negri, Doria, Lucchini, Molino, Mortara, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta, coll'intesa che se nessuno fa osservazioni il verbale s'intende approvato.

È approvato.

LUCCHINI. Rinnova le sue lamentanze perchè nei giornali compariscono comunicati sui lavori della Commissione parziali e scorretti. Ne legge uno che figura nel bollettino dell'Agenzia Italiana, che come tutti sanno è un'agenzia ufficiosa, per dimostrare quanto le sue osservazioni siano fondate.

AZZOLINI. Non può che ripetere quanto disse nella precedente seduta, che cioè egli è in dovere di comunicare un breve resoconto al gabinetto del Ministro e non risponde di quanto pubblicano i giornali, ove anch'egli ha trovato notizie delle quali non sa indovinare la provenienza.

LUCCHINI. L'ultima volta che si parlò dell'argomento si stabilì di dare diretta e sommaria comunicazione ai giornali di quanto opera la Commissione.

PRESIDENTE. Assicura che sarà fatto e che si occuperà di queste comunicazioni personalmente.

Invita quindi il commissario Doria a continuare la lettura della relazione sull'applicazione degli istituti penitenziari secondo il Codice penale italiano e sui risultati di essa.

**DORIA.** Riprende e termina la lettura della relazione.

**PRESIDENTE.** Apre la discussione sulla predetta relazione.

**COCUCCI.** Nella relazione testè letta è chiamato in certo modo personalmente in causa. Il commissario Doria ha accusato il Ministero di grazia e giustizia di troppa parsimonia nell'applicazione della liberazione condizionale, osservando che esso darebbe troppo poco peso al parere dei Consigli di sorveglianza. Ora ciò non è esatto. È noto il sistema che si segue per le istanze di liberazione condizionale: dopo il Consiglio di sorveglianza vengono sentiti il Procuratore generale e la Sezione di accusa. Ora egli può assicurare che, quando tutte queste Autorità sono d'accordo, il Ministero accoglie sempre la domanda. Accade invece frequentemente che l'Autorità giudiziaria si allontani dal parere del Consiglio di sorveglianza, perchè non trova sufficientemente provato il ravvedimento del condannato. In questi casi è naturale che il Ministero sia restio a concedere la liberazione condizionale, non potendosi pretendere che esso segua sempre il parere del Consiglio di sorveglianza. Aggiungasi a ciò un'altra considerazione che può consigliare il rigetto della domanda. Il più delle volte le parti lese si oppongono alla liberazione del colpevole, ed il concederla potrebbe talvolta dar luogo a vendette e rappresaglie.

Lo stesso dicasi per la concessione delle grazie, che il commissario Doria vorrebbe fosse fatta tenendo in maggior considerazione il parere dell'Autorità carceraria. Se il parere dell'Autorità giudiziaria è favorevole, la grazia quasi sempre si concede. Anzi se qualche appunto può farsi al Ministero è che questo è troppo largo nelle proposte.

**LUCCHINI.** Esprime anzitutto la sua compiacenza per la bella relazione del collega Doria, e passa quindi a fare alcune osservazioni, seguendo lo stesso ordine di svolgimento della relazione.

Comincia dai manicomi giudiziari, di cui il relatore lamenta l'insufficienza, non ostante che ve ne siano tre. Se si seguirà la tendenza degli alienisti, chi sa dove si andrà a finire. In due sensi essi sono incontentabili.

In primo luogo, nel diagnosticare. Gli alienisti spingono a tal punto le cose da render indefinito il numero degli anormali; quando non si ritenga che i perfettamente normali non esistono, o non si divida l'opinione di chi è giunto a dire che i delinquenti sono gli esseri normali per eccellenza, perpetuando i primitivi uomini selvaggi. È deplorabile questa tendenza all'esagerazione in una scienza che pure in questi ultimi anni ha fatto grandi progressi, sebbene meno nella cura che nella diagnostica; cosicchè è mirabile l'esempio del Belgio col suo villaggio di Gheel presso Anversa, dove i pazzi si lasciano sostanzialmente liberi e senza molte cure tecniche e specifiche, affidati come ivi sono alle famiglie del paese.

In altro senso gli alienisti sono incontentabili, ed è nel non voler ricoverare i pazzi cosiddetti criminali nei loro stabilimenti. Ora, colla nuova legge che li rende onnipotenti nei manicomi, chi sa quali pretese metteranno innanzi.

È noto che i direttori di manicomi non vogliono ricevervi i pazzi che abbiano commesso qualche fatto costituente il materiale di un delitto, perchè reputano una responsabilità troppo grave la loro custodia. Ma questa non è una buona e sufficiente ragione per istituire e moltiplicare degli speciali stabilimenti. La sicurezza materiale si può ottenere anche nei manicomi ordinari, e non è meno indispensabile per tante altre categorie di alienati comuni. I pazzi sono tutti malati a un modo, siano o no, per modo di dire, delinquenti; non vi ha fra essi differenza patologica; per tutti si richiedono gli stessi mezzi di cura e lo stesso obbligo di custodia a tutela della società. Egli quindi è non lontano dal credere che i manicomi giudiziari, anche per il carattere infamante loro naturalmente attribuito, siano a reputarsi una superfetazione e che nei manicomi ordinari possano trovar pure posto i pazzi cosiddetti criminali.

Circa le case di rigore, tutte le volte che ne sente parlare non può nascondere la sua sorpresa come di cosa che non trova vera sanzione e disciplina nella legge. Che cosa esse siano non si sa; ma se, come non è dubbio, rappresentano una maggiore severità di trattamento, questa non trovasi sancita da alcuna disposizione di legge. Egli chiede su ciò precise spiegazioni.

Rispetto alla questione finanziaria per la costruzione dei fabbricati carcerarii, secondo il relatore il fabbisogno sarebbe di 70 milioni. Gli pare vi sia qualche esagerazione, e lo desume

dalle stesse cifre della relazione. Infatti, per 2500 celle occorrerebbero 10 milioni, cifra certamente non esagerata; ma poi per 10,000 cubicoli è preventivata una somma di 30 milioni. Evidentemente vi è una sproporzione, giacchè la cella costa assai più del cubicolo, e dalle cifre indicate si rileverebbe una differenza di appena mille lire, la cella costando 4000 lire e il cubicolo 3000.

Attende anche su ciò qualche schiarimento dall'egregio collega.

Passa a dire della provvida legge sull'impiego dei condannati nei lavori di dissodamento e di bonifica, alla quale ha collaborato come relatore della Camera, ed esprime il desiderio che colle disposizioni di attuazione (non col regolamento che verrà poi) si provveda anche alla sistemazione giuridica dei condannati, che è rimasta un po' pregiudicata, rispetto alle disposizioni del Codice penale, non potendosi fare altrimenti se si voleva ottenere l'effetto desiderato.

Il collega Doria ha poi riconosciuto la insufficienza del vitto nelle case di pena. Ciò era già noto, ma a nessuno sfuggirà l'importanza di tale affermazione, quando vien fatta dal Direttore generale delle carceri. Fra gli altri errori, nel determinare la misura e qualità del vitto, vi è pur quello di non aver tenuto nel debito conto la diversità dei climi e delle altitudini delle case di pena, mentre è naturale che la diversità di tali condizioni determina diversità di esigenze nell'alimentazione.

Sull'isolamento è assai notevole quanto ha riferito il comm. Doria. Il predecessore di lui era stato eccessivamente pessimista circa gli effetti della segregazione cellulare, tanto da indurre il collega Gianturco a imprecare contro questo istituto, che qualificò una tortura degna di Nerone.

Egli, in una relazione parlamentare, sull'appoggio di cifre fornite dalla stessa Direzione delle carceri, dimostrò come quelle tinte nere fossero molto esagerate, anzi in gran parte fallaci, mettendo in evidenza un altro elemento, di cui non è parola nella relazione Doria, e che è di suprema importanza, perchè è veramente causa di disastrosi effetti sulla salute e sul morale dei reclusi, cioè la mancanza del lavoro. Egli con dati ufficiali poté dimostrare che i decessi, i suicidi e le malattie mentali sono in relazione diretta non tanto con l'isolamento quanto con lo stato di oziosità. Ricorda, fra l'altro, come, avendo avuto recentemente occasione di visitare un

penitenziario, ove i condannati alla reclusione e nel periodo dell'isolamento erano tutti in ozio, talun d'essi, credendolo un alto funzionario dell'Amministrazione, implorava in ginocchio di aver un po' di lavoro, fosse pure il più umile e faticoso. Questa è veramente una delle piaghe più dolorose della Amministrazione carceraria, perchè l'inazione continua e forzata costituisce un trattamento senza nome e un pericolo gravissimo per la salute degli individui.

Circa la liberazione condizionale, il comm. Cocucci discolpa il Ministero della giustizia, trincerandosi dietro il parere della Sezione d'accusa, che spesso non è conforme a quello della Commissione di sorveglianza. Ma se la Sezione d'accusa si mostra soverchiamente severa e pone ostacoli alla concessione di quel beneficio, del quale in Francia e in Inghilterra si fa assai più larga applicazione, ciò dee farsi principalmente risalire all'opera e alle ispirazioni del Procuratore generale, da cui dipendono l'iniziativa e le proposte. Ora, il Procuratore generale è capo della polizia giudiziaria, e come tale sembra che non senta soverchia tenerezza per questo istituto. Ma se così è, e se il Procuratore generale è agli ordini del Ministero, sorge di nuovo la responsabilità dell'Amministrazione centrale, la quale dovrebbe far intendere la ragione a codesti funzionari e infonder loro maggior fiducia nella liberazione condizionale e promuoverne una più larga e adeguata applicazione.

Dicasi lo stesso delle società di patronato, che mancano parimente di un efficace impulso. Qui non sono più i Procuratori generali, ma principalmente i signori Prefetti che non se ne curano troppo, e per essi il Ministro dell'interno. Se essi avessero a occuparsene con qualche impegno, la costituzione di queste società non dovrebbe essere difficile, perchè non vi è paese in cui non esistano persone benestanti e più o meno disoccupate, pensionati, ufficiali in ritiro e via dicendo, che sarebbero ben liete di portarvi il loro contributo, specialmente se incoraggiate dalla speranza di qualche onorificenza, o di altro beneficio. Ma ciò che occorre è la persistenza dello stimolo da parte delle Autorità governative.

Circa la recidiva, è stato ben lieto della dichiarazione del collega Doria, che l'aumento di essa non può imputarsi alle nuove leggi penali. Del resto per la recidiva l'Italia non sovrasta ad alcun altro paese. In Francia essa sta fra il 50 e il 55 per cento, in Inghil-

terra seguita a crescere, nel Belgio essa è maggiore che in Italia, e così in Germania. E se anche in Italia la recidiva va crescendo, non si può addebitare questo aumento al Codice, perchè tutta la relazione del comm. Doria sta a provare della mancata attuazione del sistema penale in esso ordinato.

Quanto alle conclusioni della relazione, egli le approva di buon grado, salvo lievi emendamenti di cui parlerà quando saranno messe in votazione; esprimendo però fin d'ora il desiderio che in altra relazione si possa aver notizia anche delle discipline interne degli stabilimenti penali, senza di cui non può rendersi esatto conto del modo con cui funzionano gli istituti penitenziari.

Stante l'ora tarda si rinvia a domani la continuazione della discussione.

La seduta termina alle ore 12.

---

## Seduta del 20 luglio 1904.

---

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molino, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10. 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale s'intende approvato.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione del commendatore Doria.

PENSERINI. In molte delle cose che doveva dire è stato prevenuto dal collega Lucchini e quindi sarà molto breve. E deve, anzitutto, far eco agli elogi tributati dai colleghi al relatore per la sua bellissima relazione, che ha, tra gli altri meriti, quello di essere coraggiosamente sincera.

Egli poi voleva richiamare l'attenzione della Commissione sulle parole che si leggono nella relazione circa l'insufficienza del vitto; ma dopo le osservazioni del Lucchini, non aggiungerà verbo, limitandosi a esprimere il desiderio che sia richiamata sul fatto l'attenzione del Guardasigilli che non è il ministro competente, ma è il solo col quale la Commissione può corrispondere.

Quanto alla liberazione condizionale, è pienamente d'accordo e col relatore e col Lucchini; solo aggiungerà che dopo le dichiarazioni fatte ieri dal comm. Cocucci è manifesto che la formola abitualmente, se non costantemente, adoperata per respingere le domande « mancato ravvedimento » non è sempre propria e deve

deplorarsi che non si adotti una formula adeguata ai singoli casi. E in merito osserva che è difficile rendersi conto del modo in cui il Procuratore generale — che in fondo, come ben disse l'on. Lucchini, determina il parere della Sezione d'accusa — possa convincersi del mancato ravvedimento quando il Direttore del carcere e il Consiglio di sorveglianza affermano che il ravvedimento c'è. È stato detto, e riconosciuto dallo stesso Direttore generale delle carceri, che attualmente vi è una maggior larghezza nell'accogliere le domande; il che potrebbe dipendere da questo fatto. Al momento dell'attuazione del Cod. pen. il maggior numero dei P. G., e potrebbe dirsi la maggioranza dei rappresentanti il P. M., si mostrò contraria ai nuovi istituti del Codice stesso, per la tendenza, consona alla natura delle funzioni di questi magistrati, a non largheggiare in concessioni che si appalesano favorevoli ai delinquenti. Questa avversione col tempo sarà venuta man mano scomparendo, e ciò, in unione anche ad una effettiva maggior larghezza usata dal Ministero, può aver contribuito ad accrescere il numero delle liberazioni condizionali.

Quanto ai motivi, accennati dal Direttore generale comm. Coccucci, che ora si fanno passare sotto la formula generica del mancato ravvedimento, mentre sono di tutt'altra specie, come il timore di rappresaglie e vendette, l'essere i parenti delle vittime contrari alla liberazione, osserva che vi è modo di riparare, col concedere anche in questi casi la liberazione, quando sia provato che il ravvedimento vi fu, ma sotto condizioni, come è consentito dalla legge.

Infine, dalla relazione, dove si accenna alla esecuzione delle condanne in case di custodia per applicazione dell'articolo 47 del Cod. pen., risulta che da parte dell'Autorità giudiziaria vi è molta renuenza a chiedere la sostituzione della casa di custodia, e perciò crede opportuno che sia fatto un voto anche per eccitare una maggiore applicazione di questo sostitutivo.

Si riserva di presentare analoga proposta.

BRUSA. Esprime egli pure parole di elogio al relatore per aver detto con sincerità e coraggio molte verità, che è bene siano segnalate al Governo, e crede anzi che l'opera maggiore e più utile della Commissione dovrebbe essere questa di insistere su tale segnalazione, perchè i fatti particolari e la discussione che intorno ad essi si volesse fare, perdono importanza di fronte a quella



grandissima che ha nel suo complesso questa relazione, che è un documento coraggioso e che merita tutta l'attenzione del Governo.

Deve tuttavia fare alcune osservazioni e anzitutto domandare al relatore perchè abbia taciuto del prolungamento della segregazione cellulare per concorso di reati o per recidiva, pel quale avrebbe desiderato conoscere il numero di coloro che vi sono soggetti e delle celle che vi si possono destinare. Non si occuperà di ciò che disse il collega Doria circa i manicomi, le celle, i cubicoli, chè la sua perizia e la sua competenza in materia non possono essere discusse; solo avverte che, per quanto si trascenda dai psichiatri, si deve però riconoscere che l'aumento delle malattie mentali è effettivo e reale, donde il bisogno di aumentare questi istituti ai quali impropriamente si usa dare il titolo di manicomi criminali.

Circa le case di rigore, anch'egli ha avuto molta perplessità ad accettarle, non sapendo se vi fosse un titolo speciale per la creazione di esse; ma poi si è persuaso che in fondo si farebbe soltanto una questione di nome, perchè non può esser dubbio che esistono questi individui ai quali il trattamento ordinario si dimostra insufficiente, e non può quindi negarsi la necessità di appartarli dagli altri in stabilimenti speciali, che si sono chiamati di rigore.

Non parlerà dei cubicoli, che evidentemente costano meno delle celle; e se anche a lui è parsa elevata la somma indicata nella relazione come necessaria alla loro costruzione, si deve però intendere compresa in essa la spesa per la costruzione di tutto l'edificio in cui sono i cubicoli, e quindi la medesima può forse giustificarsi.

Ottima è certamente l'ultima legge circa l'applicazione dei condannati a lavori all'aperto, ma non sa se esista la facoltà di coordinamento di quelle disposizioni colle altre disposizioni del Codice penale che vi hanno riferimento; certamente l'Amministrazione non può fare essa i necessari mutamenti e il Governo dovrà darsi carico delle funzioni delicate e importanti che si dovranno esercitare per fare questo coordinamento.

Anch'egli deve associarsi alle osservazioni del collega Pensellini sull'insufficienza del vitto; bisogna far sentire al Governo in proposito una parola sincera, ferma e netta.

Capisce che la questione degli oziosi sia tal piaga che nulla adegui per gravità, e che nulla possa presentare maggior vergogna

di questa, e però si deve insistere perchè, se l'Erario può destinare una somma a questo scopo, lo faccia e senza ritardo.

Il Codice penale sarà imperfetto, ma lo si è accusato spesso di difetti non suoi; fra gli altri di non prevenire sufficientemente la recidiva. Ma come è possibile, con così poche celle, l'esperimento della intensificazione delle pene come era voluto dal Codice? Non è quindi da meravigliare se l'efficacia non sia corrispondente all'attesa. Forse noi italiani, al pari degli stranieri, siamo avvezzi ad attribuire ai sistemi penitenziari una efficacia, rispetto alla recidiva, che essi non hanno. Molti sono i coefficienti, posteriori al fatto della condanna, che conducono il delinquente a ricadere nel delitto e sui quali nessuna influenza può esercitare qualsiasi Amministrazione, sia pur quella carceraria che dispone di tanti mezzi. La recidiva aumenta o diminuisce per l'influenza di cause diverse, delle quali non resta traccia nelle cifre, e mal quindi si inferisce da esse l'influenza che gli stabilimenti carcerari vi possono esercitare, la quale vi è indubbiamente, ma non è tanta quanta si crede.

È d'accordo coi colleghi che hanno parlato per ciò che riguarda la liberazione condizionale. Bene fece il legislatore di fare intervenire nel giudizio sulla concessione un magistrato, trattandosi di modificare in sostanza il deliberato del giudice, ma l'essenziale è che siano più ascoltate le Commissioni di sorveglianza, le quali sole possono scandagliare l'animo dei condannati per scoprire se si sono emendati.

Quanto alle Società di patronato, teme che ci si faccia soverchie illusioni. Crede che influisca sulla scarsa azione da esse esercitata un fatto che ha molta importanza. Nel Belgio l'ex-ministro Le Jeune ha dimostrato la necessità assoluta che queste Società siano indipendenti; se sono invigilate dalla Polizia, è impossibile che la loro azione sia benefica; questo motivo rende difficile anche la loro costituzione. Da noi si è male inteso il funzionamento di queste Società; la stessa Amministrazione delle carceri non dovrebbe essere gelosa della loro azione.

Conchiude col riconoscere ben giustificati i voti di cui ai numeri 1, 2 e 3 e non può non votarli. Per quanto poi riguarda la proposta al n. 3, l'avverbio *essenzialmente* che vi è adoperato, ha, a suo giudizio, una significazione chiara ed egli potrebbe tranquillamente votare la proposta in quella forma; ma forse non sarebbe

male dissipare un dubbio che può sorgere nell'animo di molti e che, in fondo, si è manifestato anche colle parole del Direttore generale comm. Cocucci, il dubbio cioè di un'influenza politica, e quindi gioverebbe accentuare l'idea che è contenuta, benchè, ripete; per lui in modo chiaro, in quell'avverbio *essenzialmente*, spiegandone il concetto.

**Cocucci.** Deve due parole di risposta al commissario Penserini, che è tornato sulla questione della parsimonia con cui il Ministero della giustizia accoglie le proposte di liberazione condizionale e sul poco peso che esso darebbe al voto del Consiglio di sorveglianza. Le accuse che vengono fatte al Ministero della giustizia non sono fondate. Questo tiene anzi in grande conto il parere dell'Autorità carceraria, ma quando esso è disforme da quello dell'Autorità giudiziaria — la Sezione di accusa — che la legge richiede sia emesso dopo quello dell'Autorità carceraria, allora decide secondo le circostanze consigliano.

La verità è che talora l'Autorità carceraria, forse per sfollare le carceri, è un po' corriva a dichiarare già emendati detenuti che non lo sono, come si rileva dagli specchietti delle punizioni subite dai condannati, che vengono talora proposti anche dopo soli sei mesi dacchè sono incorsi in una grave punizione disciplinare. L'Autorità carceraria non ha tutti gli elementi di giudizio che possiede la Sezione di accusa, la quale dagli atti processuali può riconoscere facilmente quale sia l'indole del delinquente. Il Ministero della giustizia non può trascurare il voto della Sezione d'accusa, perchè, se è richiesto, vi sarà la sua buona ragione per domandarlo, e d'altronde se si consultano le statistiche si vedrà che sono frequenti i casi in cui si concede la liberazione condizionale nonostante il voto contrario della Sezione d'accusa.

**PRESIDENTE.** Come antico Direttore generale delle carceri deve fare quattro dichiarazioni.

La prima concerne le *statistiche*. La Commissione ha avuto intorno a questo argomento tre relazioni: Beltrani-Scalia, Canevelli e Doria, e tra queste vi è qualche differenza. Quando si tratta di statistiche su argomenti delicati e complessi come le alienazioni, i suicidii, la mortalità, bisogna vederci ben dentro, ed egli diffida dallo accogliere senza riserve e con alquanto scetticismo i dati che

sono stati esposti, compresi quelli illustrati nella relazione Beltrani-Scalia.

La seconda riguarda il regolamento carcerario, che non fu fatto, come si è detto, dal Direttore generale delle carceri, ma da tutti i capi di servizio ed ispettori, tra i quali il Doria. Costò fatica enorme, perchè si dovettero raccogliere e riassumere tutti i voti richiesti ad Autorità e persone competenti, e può dirsi che è il lavoro di tutti e di nessuno. Non poteva essere opera perfetta, e fin da quando fu pubblicato si cominciarono a raccogliere gli elementi per la correzione delle parti che fossero risultate difettose. Il commendatore Doria si è accinto all'opera di correzione e deve perciò rivolgergli una preghiera; che cioè non si lasci prendere la mano dagli umanitari. Vi sono tra i detenuti anche delle brave e buone persone; ma la grande maggioranza è fior di canaglia. Altro è umanità e lealtà, altro dolciume, svenevolezza, e bisogna guardarsi dalle esagerazioni del sentimento.

La terza dichiarazione riguarda il vitto. Quando fu stabilito di ridurlo, si ebbero in mira due scopi: evitare che i condannati avessero la pancia piena e quindi poca voglia di lavorare, e far sì che non fossero trattati meglio dei soldati. Obbligandoli poi al lavoro si facoltizzavano a impiegare una parte del guadagno nel sopravitto. Del resto, prima di fissare la razione fu sentita la Direzione generale di sanità ed il parere di illustrazioni mediche. La questione vera dunque non risiede nella insufficienza del vitto, ma nella mancanza del lavoro.

La quarta dichiarazione concerne i fabbricati. È convinto che il comm. Doria abbia domandato 10 per aver 5; e crede che se gli si dessero 35 milioni, farebbe tutta la riforma penitenziaria. Ricorda al Doria, che quando fu fatto il carcere di *Regina Coeli*, le celle vennero a costare 1800 lire; si è ben lontani dunque dalle 4000 che sarebbero state ora indicate. Facendo le carceri coll'opera dei condannati si economizza nella spesa e si trova ad essi utile lavoro.

Deve aggiungere uno schiarimento per quanto riguarda l'ultima legge sulla espiazione delle pene, per la quale si sarebbe contestata la competenza dell'Autorità carceraria a dare le disposizioni di coordinamento. In seguito a un ordine del giorno del Senato il Ministro si impegnò a presentare entro un anno un progetto sul

modo di espriare le pene. Spetterà dunque al Governo di fissare le norme di coordinamento delle nuove disposizioni con quelle del Codice penale.

DORIA. Ringrazia la Commissione e i singoli oratori per il benevolo giudizio dato sulla sua relazione e per le gentili parole rivoltegli e comincia col rispondere al comm. Cocucci, il quale gli ha fatto il torto di credere che egli abbia accusato il Ministero della giustizia di troppa parsimonia nella concessione delle liberazioni condizionali.

Prega il collega di leggere la sua relazione (pag. 324), dove troverà che la colpa della poco liberale applicazione di quell'istituto è attribuita alla magistratura. Lo stesso deve dire per la *grazia sovrana*, la quale avrebbe effetti veramente benefici se talora fosse concessa su proposta dell'Autorità carceraria. Bisognerebbe che almeno una volta all'anno i direttori di carceri avessero la soddisfazione di vedere graziato uno dei loro propositi; non si può immaginare quale beneficio se ne avrebbe per il prestigio del direttore, per l'emulazione dei condannati, per la disciplina generale. Oggi invece regna la sfiducia e la indisciplinatezza.

All'on. Lucchini, circa l'idea da lui manifestata di porre argine alla istituzione dei manicomi giudiziari, dichiara che è pienamente d'accordo con lui e che sarebbe lietissimo se potesse sbarazzarsi di questi delinquenti, ma il guaio è che i manicomi ordinari non vogliono accettarli.

Quanto al timore manifestato dall'on. Lucchini che il direttore, concentrando le funzioni tecniche con quelle amministrative, diventi un vero dittatore...

LUCCHINI. Non disse questo per i manicomi giudiziari, ma in relazione soltanto ai manicomi privati.

DORIA. Sta bene, e voleva appunto osservare che il sen. Mucchi in Senato aveva già espresso questo timore, ma che gli fu dimostrato infondato per essersi creato il posto di vice-direttore con funzioni amministrative, a fianco del direttore tecnico.

E passa a dire delle Case di rigore, le quali sono istituite e regolate dagli articoli 459 a 468 del Regolamento carcerario e destinate agli incorreggibili, che è una necessità togliere dai penitenziari per sottoporli ad un regime di rigore.

Questi incorreggibili sono tutti sottoposti alla segregazione cellulare continua e hanno il vitto ordinario. Del resto, ripete, il regolamento disciplina questo caso e un recente decreto ne ha confermata e sanzionata l'istituzione, e non vi è bisogno d'altro.

Si è trovato esagerato il calcolo di lire 4000 e 3000 rispettivamente per le celle e per i cubicoli, ma non si è tenuto conto che quel prezzo non riguarda la costruzione della sola cella, ma di tutto l'edificio, il quale comprende, oltre le celle, la caserma, i corridoi, i passaggi, i muri di cinta, ecc., e che per il computo della spesa, comunemente viene ragguagliato a un tanto per cella.

Riconosce che se si potesse fare il lavoro ad economia, utilizzando la mano d'opera dei detenuti, si risparmierebbe forse il 50 per cento. È vero che a Roma la cella venne a costare 1800 lire e 2000 costò a Cagliari; ma oggi non si potrebbe lavorare in quelle condizioni; le guardie appena bastano per la sorveglianza e i servizi ordinari, e se si dovesse intraprendere la costruzione degli edifici carcerari col mezzo dei condannati, non si saprebbe come fare. Dinanzi al Consiglio superiore dei lavori pubblici sta ora un progetto per semplificare gli edifici carcerari, togliendo gli atrii, le raggieri, abolendo le Cappelle nei centri delle medesime e sopprimendo gli alloggi per taluni funzionari; se questo progetto verrà approvato, diminuirà notevolmente il costo delle nuove costruzioni. Del resto, come finalmente ha osservato il sen. Beltrani-Scalia, egli si contenterebbe di avere qualche milione di più all'anno e la riforma procederebbe innanzi velocemente. Anche coi mezzi limitatissimi di cui ora dispone, nei due anni che è a capo dell'Amministrazione carceraria, ha costruito già due stabilimenti, uno a Catania e uno a Brescia, dove erano vivamente reclamati dall'urgenza del bisogno.

Si è osservato che la nuova legge sull'impiego dei condannati all'aperto sconvolge l'applicazione delle pene. Data la legge, a lui non spetta che il compito di applicarla; assicura però che questa applicazione avverrà gradatamente per ragioni finanziarie e quindi si farà con tutte le cautele necessarie.

Quanto al vitto e dopo le osservazioni del Presidente, egli deve rispondere all'on. Lucchini, il quale avrebbe anche desiderato che esso si adattasse alle condizioni locali, secondo le regioni in cui si trovano gli stabilimenti, che questo suo desiderio è impos-

sibile a realizzarsi. Ha consultato subito i regolamenti di tutti gli altri Stati e può assicurare che dappertutto il vitto è uniforme.

Disse bene il sen. Beltrani-Scalia che la quantità del vitto era stata calcolata con criteri che si fondavano sulla possibilità del lavoro; e quando si stabilì quella razione, si faceva assegnamento sulla somma di 5 milioni che le due Amministrazioni della guerra e della marina davano per forniture. Ma poi sorsero i lagni per la pretesa concorrenza del lavoro libero, e le commissioni di lavoro non si ebbero più in quella misura. Lo stesso on. Lucchini ha lamentato, e giustamente, la gravità della disoccupazione. Probabilmente lo stabilimento da lui visitato, dove i condannati si gettavano ai suoi piedi implorando lavoro, deve esser quello di Amelia, nel quale effettivamente la disoccupazione è grave; ma deve soggiungere che soltanto per aver fatto lavorare 4 o 5 calzoi, tutto il paese si è agitato, e si noti che in un anno non si produceva per più di 3 o 400 lire di lavoro. Attualmente sono occupati circa il 60 per cento dei detenuti, proporzione scarsa, non vi è dubbio, ma nemmeno irrisoria. Assicura i colleghi che il lavoro all'aperto sta in cima dei suoi pensieri e spera di poterlo iniziare tra nove mesi, quando potrà togliere dai riformatori i sorveglianti per farne delle guardie.

Del resto, sull'argomento del lavoro dei condannati non si è dilungato di più, parendogli che un'estesa trattazione in proposito esorbitasse dalle linee tracciate come limite del tema che gli era stato affidato.

Quanto al patronato, l'on. Lucchini si è dimostrato troppo ottimista. Ricorda l'opera fondata dal sen. Beltrani-Scalia per l'assistenza dei figli dei condannati, che è istituzione molto affine al patronato. Dapprincipio, quando si fece appello alla carità cittadina, questa rispose con slancio veramente generoso, sicchè in pochi mesi si ebbero 500 sottoscrizioni; dopo due anni tutti gli aderenti si erano ritirati ed oggi si contano appena 15 soci. Si sono fatte, del resto, anche recentemente delle circolari ai Prefetti per invitarli a dare un impulso maggiore a queste Società.

È stata anche domandata una statistica riguardante la disciplina interna degli stabilimenti penali. Non ha nessuna difficoltà di

accettare questo desiderio e anzi promette che uno studio in proposito si farà dopo un'anno dall'applicazione della legge.

Il sen. Beltrani-Scalia lo ha ammonito a non lasciarsi prendere la mano dagli umanitari, ma gli attacchi che gli son rivolti quotidianamente, con cui lo si accusa persino di essere un nuovo Torquemada, dimostrano il contrario.

Al prof. Brusa dice che un fugace cenno sul prolungamento della segregazione cellulare vi è nella sua relazione e che le Società di patronato, per quanto riguarda i loro rapporti coll'Amministrazione carceraria, sono veramente indipendenti, e il regolamento ammette persino il libero accesso nei locali carcerari e la facoltà di conferire liberamente coi detenuti, tantochè qualche volta ne sono perfino derivati degli abusi.

Il comm. Cocucci ha accennato al dubbio che le proposte di liberazione condizionale fatte dall'Amministrazione carceraria siano talora influenzate dal desiderio di sfollare le carceri. Ora egli fa notare che nel Consiglio di sorveglianza l'Amministrazione carceraria entra per un terza parte soltanto, poichè esso è composto del Procuratore del Re, del Presidente dell'Ordine degli avvocati e del Direttore del carcere e può anche assicurare che i primi due esaminano molto sottilmente tutte le proposte, anzi spesso con un certo senso di diffidenza; certamente poi deve attestare che le proposte si fanno sempre a ragion veduta.

LUCCHINI. Il comm. Doria ha accennato alla istituzione nazionale per l'assistenza dei figli dei carcerati. Ricorda che per fondare la sezione di Roma, qualche anno fa, egli pure fu invitato e intervenne alla riunione, dove, gli pare anche di ricordare, fu nominato vice-presidente. Ebbene, dopo di allora non ha più saputo nulla, tantochè non può nemmeno precisare la carica che egli riveste in quel Comitato; e deve pur soggiungere che più volte egli ha cercato di averne notizie, ma sempre inutilmente. È naturale che le istituzioni muoiano o conducano vita stentata quando vi si pongano a capo persone che non abbiano lena o zelo nell'adempimento degli obblighi assunti.

Deve aggiungere l'espressione di un desiderio che cioè in una successiva relazione sull'argomento si metta in luce maggiore ciò che ora è rimasto nella penombra, ossia la parte che riguarda le lavorazioni.



Quanto alle case di rigore, egli aveva chiesto spiegazioni perchè non sapeva come fossero costituite e funzionassero, ma, dopo gli schiarimenti fornitigli dal comm. Doria, deve protestare nel modo più energico contro la loro istituzione, che ritiene illegale e arbitraria. Capisce che si schiumino gli stabilimenti penitenziari e che si portino in altri, a essi specialmente destinati, i detenuti più riotosi; ma non può approvare che vi si sottomettano a un regime straordinario di segregazione cellulare continua, che il Codice penale soltanto regola e disciplina. È un abuso, è una illegalità, che non riesce meno funesta di quelle che si commettono verso gli onesti, perchè, a tacer d'altro, ingenera e rinfocola sentimenti di giusta ribellione e di odio, di cui la società risente poi i dolorosi effetti.

PRESIDENTE. Deve uno schiarimento all'on. Lucchini. L'Amministrazione ha bene il diritto, e nessuno può contestarglielo, di mandare i condannati ad espiare la pena dove vuole. Quando c'è un condannato che, in conformità del regolamento, debba essere assoggettato alla pena di sei mesi di cella, come misura disciplinare, vien mandato in uno stabilimento di rigore, nello stesso modo che si sarebbe potuto mandarlo in qualsiasi stabilimento per fargli ivi scontare la punizione.

LUCCHINI. Come ha dichiarato, accetta, in massima, le conclusioni del relatore, ma, desiderando fare qualche aggiunta per chiarire meglio taluni punti, presenta un nuovo testo delle conclusioni formulato secondo le sue vedute, che crede potrà essere accettato anche dal relatore. Ne dà lettura:

1° far voti al Governo del Re per la più sollecita attuazione, per quanto graduale, ma completa, in un determinato tempo, della riforma penitenziaria, specialmente per ciò che riguarda la segregazione cellulare continua, notturna, di cui si dimostrarono esagerati i danni e i pericoli, coordinandola con la recente legge sul lavoro dei condannati all'aperto;

2° interessare il Ministro della giustizia a promuovere una più larga attuazione dell'istituto della liberazione condizionale, in corrispondenza all'esperienza favorevole che se ne fece;

3° richiamare l'attenzione del Governo su quanto è fatto emergere nella relazione in esame, circa l'insufficienza del vitto carcerario;

4° richiamare l'attenzione del Governo sull'urgenza di dare impulso all'istituzione delle Società di patronato, specialmente per i minorenni.

Egli ha tralasciato di riportare il voto espresso dal relatore al n. 3 circa l'istituto della grazia, non perchè non condivida le idee espresse in proposito dal relatore e che lo condussero a fare quella proposta, ma perchè, trattandosi dell'esercizio di una prerogativa sovrana, crede che la Commissione debba andare guardinga nel suggerire temperamenti che trascendono il campo della sua competenza. Si rimette in questo alla Commissione.

PENSERINI. Presenta egli pure una proposta in aggiunta alle conclusioni, così formulata:

« Richiamare l'attenzione intorno alla esecuzione per parte dell'Autorità giudiziaria delle sentenze che dispongono:

« a) l'espiazione della pena in una casa di custodia, in applicazione dell'articolo 47 del C. p.

« b) il ricovero dei minorenni, a sensi degli articoli 53 e 54 « detto Codice ».

PRESIDENTE. Comincia col mettere in discussione la prima proposta dell'on. Lucchini, e rivolge al proponente la preghiera di togliere l'inciso « di cui si dimostrarono esagerati i danni e i pericoli ».

AZZOLINI. Deve dichiarare che, se l'on. Lucchini mantenesse questo inciso, egli sarebbe costretto a prendere la parola, avendo in altra sessione sostenuta un'opinione contraria a quella ivi espressa, in base a risultati statistici che furono allora presentati e che non crede siano contraddetti da quelli di oggi, nè dalla discussione che n'è seguita, nella quale non volle interloquire per deferenza all'on. Presidente e dopo quanto da lui fu detto.

LUCCHINI. Acconsente alla soppressione dell'inciso.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta n. 1 modificata colla soppressione delle parole: « di cui si dimostrarono esagerati i danni e i pericoli ».

È approvata.

PRESIDENTE. Legge la 2ª proposta.

È approvata senza discussione.

**AZZOLINI.** Chiede uno schiarimento. Nel prospetto contenuto nella relazione sono indicati casi di liberazione condizionale nei quali restava da scontare oltre 3 e fino a 5 anni di pena. Suppone che sia incorso un errore, perchè, secondo l'articolo 16 del Codice penale, il massimo della concessione sarebbe di 3 anni.

**DORIA.** Si tratta di coloro per i quali si è fatto il cumulo delle pene, e quindi quelle cifre sono indicate agli effetti statistici.

Verrebbe ora in discussione la sua terza proposta, sulla quale ha fatto delle riserve l'on. Lucchini. Egli tuttavia desidererebbe che rimanesse come raccomandazione al Ministero di grazia e giustizia.

**QUARTA.** Suggestisce di dire « che tenga in maggiore considerazione ».

**PENSERINI.** Forse si può provvedere meglio col voto che sia richiamata l'attenzione del Guardasigilli su quanto è detto nella relazione circa la grazia sovrana.

**PRESIDENTE.** Interroga la Commissione sul voto espresso in questa maniera.

La Commissione lo approva.

**PRESIDENTE.** Legge la terza proposta Lucchini, quarta ora per ordine.

**BRUSA.** Teme che quella proposta non abbia il senso preciso che le si vuole attribuire. È stato spiegato che nel fissare il vitto nella misura attuale, si ebbero speranze che poi non si avverarono, che cioè col lavoro si potesse supplire alla sua deficienza; siccome non si sa quando quelle speranze potranno essere realizzate, per avere il preveduto miglioramento, gioverebbe che nella proposta fosse fatto cenno di queste idee.

**LUCCHINI.** La proposta vale per quanto sussistono oggi le condizioni reali accennate nella relazione, e quindi non crede che occorra alcuna modificazione od aggiunta.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la quarta proposta.

È approvata.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la quinta riguardante le Società di patronato.

È approvata.

**PENSERINI.** Legge la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Gli fa osservare che nella relazione Doria non si parla di casi di applicazione del ricovero per gli articoli 53 e 54 del Codice penale e quindi non se ne dovrebbe parlare nemmeno nelle conclusioni.

**PENSERINI.** Gli consta che l'inconveniente lamentato per le case di custodia sussiste anche per ciò che riguarda i minorenni.

**DORIA.** Assicura l'on. Penserini che gli istituti di ricovero per gli articoli 53 e 54 funzionano bene.

**PENSERINI.** Non insiste.

**PRESIDENTE.** Mette a votazione la prima parte della proposta Penserini.

È approvata.

**PRESIDENTE.** Invita il cav. Azzolini a leggere la relazione sui servizi della statistica giudiziaria penale e del casellario giudiziale.

**AZZOLINI.** Legge la relazione (1).

**PRESIDENTE.** Rimanda il seguito della lettura e la discussione alla seduta ventura.

La seduta termina alle 12. 10.

---

(1) Veggasi questa relazione a pag. 336 del presente volume.

## Seduta del 21 luglio 1904.

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molino, Ostermann, Penserini, Perla, Pistoni, Quarta, Sandrelli, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale s'intende approvato.

**PRESIDENTE.** Fa presente alla Commissione la necessità d'invertire l'ordine del giorno, perchè l'on. Perla nelle ore antimeridiane di domani è occupato al Consiglio di Stato. Occorre quindi interrompere la lettura della relazione Azzolini, affinchè l'on. Perla legga nella seduta d'oggi la sua relazione sui discorsi dei Procuratori Generali intorno all'amministrazione della giustizia civile, a meno che non si preferisca di tenere la seduta di domani nelle ore pomeridiane, nelle quali l'on. Perla è libero.

Si stabilisce di leggere oggi la relazione sui discorsi dei Procuratori generali.

**PERLA.** Legge la detta relazione (1).

**PRESIDENTE.** Apre la discussione sulla relazione dell'onorevole Perla.

**BRUSA.** Benchè si riconosca meno competente a discorrere di argomenti riguardanti la materia civile, pur tuttavia ha chiesto

(1) Veggasi questa relazione a pag. 413 del presente volume.

la parola, perchè alcune parti della diligente e perspicua relazione dell'on. Perla possono dirsi di comune dominio.

Innanzitutto preferirebbe il sistema, generalmente adottato dalla nostra Commissione; di fare proposte concrete al termine della relazione, e non l'altro, adottato dal relatore, di formulare le conclusioni in tanti capi speciali. Uno di questi riguarda il lamento di parecchi Procuratori generali sul funzionamento dell'istituto dei Conciliatori. In generale si fanno critiche aspre contro la nuova legge del 1892, che sconvolse e snaturò il concetto del legislatore delle due Sicilie, dal quale è stato tolto l'istituto del Conciliatore. Gli sembra opportuno di richiamare pertanto la speciale attenzione del Guardasigilli su questo punto della relazione, formulando un apposito ordine del giorno, che troverebbe tutti concordi.

Viene poi ad altre considerazioni di minore importanza. Circa le tutele è rilevata nella relazione la difformità delle informazioni, difformità che non si giustifica e che viene giustamente deplorata dal nostro relatore, mentre è l'uniformità delle indagini e dei rilievi che può permettere proficue e fondate considerazioni. Anche su questa materia crede siano da invocarsi riforme e spera che non si mancherà di adottarle nell'interesse dei minorenni. A tale proposito deve notare che il numero delle istituzioni dei Consigli di famiglia non è che un indice, l'essenziale è l'attività di questi istituti che può meglio rilevarsi dal numero delle convocazioni.

In via generale poi desidera sapere dal relatore, perchè non ha creduto di far parola dell'amministrazione della giustizia civile innanzi le Corti d'appello e di cassazione, e se ciò può dipendere, per quanto riguarda il lavoro delle Corti d'appello, dal fatto che i Procuratori generali nei loro discorsi non si fermano su questo lavoro, sembra a lui opportuno che dalla Commissione sia rilevata questa lacuna, perchè il suo silenzio potrebbe essere in vario modo interpretato e si potrebbe stabilire un precedente pericoloso.

QUARTA. Fa plauso innanzitutto alla relazione del collega Perla e particolarmente a quanto è detto sull'opportunità di restituire il suo antico carattere al giudice popolare.

Desidererebbe poi che fosse espresso il voto al Ministro Guardasigilli di valersi il meno possibile della facoltà di mandare a reggere le preture gli uditori dopo soli sei mesi di tirocinio. Si sa

che ai concorsi della magistratura si presentano sovente giovani non abbastanza preparati, e talvolta appena usciti dalle Università. Or non sembra che sia provvido consiglio mandare questi giovani dopo sei mesi a funzionare da pretori, quando sono ancora poveri di esperienza e di coltura, mancanti quindi di tutti i requisiti necessari per amministrare bene la giustizia, quei requisiti che, secondo la legge di sua istituzione, l'uditorato è destinato a fare acquistare.

Oltre a ciò, si rammenti quale sia la condizione e la vita nei piccoli paesi: mancanza assoluta di biblioteche, deficienza di movimento intellettuale e giuridico, lotte di partiti. I quali naturalmente mirano, ciascuno alla sua volta, a dominare ed influenzare il pretore, che spesso inconsciamente, per la sua inespertezza giovanile, vien trascinato a rendere servigi piuttosto che ad amministrare giustizia, abbandonando gli studii, e partecipando alla vita passionata e spensierata dei circoli.

LUCCHINI. Ha sentito, come sempre, con piacere quello che ha detto il Procuratore generale Quarta; spiacegli però che egli non abbia sostenuto la medesima tesi in Senato, in occasione della discussione dell'ultimo progetto di legge sulle Preture, che ha peggiorato l'attuale stato delle cose. Ridotto di 150 il numero dei Pretori, ma non quello delle Preture, è naturale che di reggere gli uffici venuti in questo modo a mancare di un titolare effettivo debbano essere incaricati uditori, aggiunti e vice-pretori anche onorarii. Ora non può negarsi che sia paradossale il sistema del giudice unico in persona di un esordiente. È facile immaginare quanto possano valere, almeno dal lato dell'esperienza, della serenità e dell'autorità morale, questi giovani magistrati, e si conoscono i gravi inconvenienti cui dà luogo il sistema anzidetto, così bene descritti dal collega Quarta; il quale ha taciuto però di un altro inconveniente che deriva necessariamente da questo stato di cose, ed è quello dei rapporti sessuali, cui sono troppo facilmente esposti questi giovani magistrati, nel maggior numero privi di famiglia, perchè lo scarso stipendio non permette loro di formarsela, e la cui fresca età, del resto, è una troppo valida scusante per loro, se non per chi tanto improvvidamente favorisce e aggrava siffatto sistema.

Si associa pure a quanto ha osservato il collega Brusa, circa

l'opportunità che in queste nostre relazioni sia compreso il lavoro delle Corti d'appello e di cassazione.

Deve poi fare due osservazioni in merito alla perspicua relazione del collega Perla.

La prima, che non trova esatto quanto egli ha affermato e che si ripete comunemente anche in materia penale, circa l'esiguità del valore di alcune cause, deplorando che questioni di poco momento abbiano potuto dar luogo a lunghi e complessi giudizi. Non è ragionevole e plausibile il rilievo: l'esiguità dell'oggetto non esclude l'importanza e la giustificazione del procedimento. Anche in penale a torto si fanno dolorose meraviglie perchè un gravissimo delitto sia originato da un movente tenuissimo, come sarebbe un omicidio, a esempio, per la questione di un soldo. Ma non si deve arrestarsi alla considerazione del movente primo apparente, che spesso è soltanto il pretesto o l'occasione o la scintilla del fatto.

Lo stesso dicasi per la materia civile, nella quale un minimo valore può accendere una grave contesa, come avviene spesso nelle cause possessorie, nelle quali facilmente altre controversie si innestano a quella iniziale, portando in lungo e complicando la definizione di questa.

Non può associarsi alla conclusione del relatore, colla quale si fa voto che dal Pubblico Ministero, oltre a una relazione sull'andamento della giustizia nel distretto, da farsi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, si stenda dopo alcuni mesi, e quando cioè tutti i dati statistici dell'anno precedente siano definitivamente accertati, un'altra relazione di stretta indole statistica. Ciò toglierebbe ai discorsi inaugurali il loro vero carattere, e la prima relazione diventerebbe un lavoro meramente accademico.

QUARTA. Ha chiesto nuovamente la parola per un fatto personale.

Il collega Lucchini ha affermato che il commissario Quarta non sia d'accordo col sen. Quarta, il quale, come relatore dell'Ufficio centrale del Senato, diede il suo voto favorevole all'ultima legge sui Pretori, con cui verrebbe sempre più ribadita, secondo l'onorevole Lucchini, la facoltà del Ministro di adibire uditori come reggenti le Preture. Egli crede invece di essere pienamente d'accordo con sè stesso. Non ha già inteso di far voti per l'abolizione della



cennata facoltà, perchè nelle attuali condizioni dell'ordinamento giudiziario deve riconoscere, che in talune circostanze non possa provvedersi diversamente alle esigenze del servizio. Egli ha soltanto espresso il desiderio, che di questa facoltà si faccia un uso molto limitato. Non è poi esatto che coll'ultima legge si sia peggiorato lo stato delle cose, perchè essa non ha fatto che riconfermare la facoltà già esistente.

Nelle due relazioni del Ministro e dell'Ufficio centrale è anzi detto esplicitamente, che il servizio delle Preture disimpegnato da giovani uditori, o da Vicepretori onorari, lasciava molto a desiderare, e che perciò si voleva a tale servizio sostituire quello dei Pretori vicini.

Difatti coll'ultima legge del 18 luglio 1904, n. 402, non si impone di provvedere ai 150 posti che vengono a mancare del titolare con altrettanti Vicepretori, ma si dispone che nelle Preture di una certa importanza (che pronunziano cioè in media più di cento sentenze all'anno) supplisca sempre un Pretore di altro mandamento del distretto, e inoltre il Governo ha facoltà di creare nuovi posti di aggiunti in numero non superiore a 65, coi quali si potrà provvedere più largamente anche al servizio delle Preture, senza ricorrere ad uditori.

OSTERMANN. Sull'opportunità di una speciale relazione statistica distinta da quella amministrativa si è già parlato altre volte in seno alla Commissione; anzi ricorda una proposta del Procuratore generale Auriti del 1891, proposta che rimase lettera morta. Egli su questo punto è d'accordo col relatore on. Perla, e quindi dissente dalle cose dette dall'on. Lucchini; ma comunque possa essere accolta la proposta, è certamente necessario che i Procuratori generali riferiscano su tutti i rami del servizio e non avvenga, come ora, che su di alcuni non si trova una parola. Ciò è tanto più necessario, inquantochè le relazioni annuali servono di base a quelle triennali sulla litigiosità e sulla delinquenza e se le prime sono manchevoli, necessariamente anche le seconde non possono riuscire complete, come può farne testimonianza personale, avendo altra volta riferito sulla litigiosità e l'andamento della giustizia civile. Epperò prega il relatore Perla di fare su questo punto una proposta concreta.

AZZOLINI. Ritiene che sarà facile intendersi sul modo di formulare le proposte del relatore, ma circa le nuove, che sorgerebbero dalla discussione sin qui fatta, deve mettere in guardia la Commissione perchè esse non vengano a vulnerare deliberazioni da essa già prese.

Pei Conciliatori, ad esempio, fu già deliberata un'inchiesta speciale. Per aderire alla proposta del prof. Brusa la Commissione potrebbe limitarsi a un semplice voto, da coordinare coll'inchiesta anzidetta.

Circa poi a rendere più complete le relazioni dei Procuratori generali, ricorda una circolare già preparata dal Ministero e come intorno ad essa egli abbia dato schiarimenti altra volta alla Commissione, per informarla delle ragioni per le quali fu tenuta sospesa. Si voleva darvi corso dopo queste relazioni sui discorsi inaugurali, per attendere di vedere se queste portassero alla necessità di modificarla o completarla. Basterebbe quindi che essa fosse esumata.

PISTONI. Stante l'ora tarda farà brevi dichiarazioni. Si associa innanzitutto alle osservazioni dei commissari Quarta e Lucchini circa la reggenza delle Preture da parte degli uditori giudiziari dopo soli sei mesi di tirocinio. Essi mancano della necessaria maturità di giudizio e di esperienza. Però deve rilevare che havvi grande esagerazione circa le lagnanze che sarebbero venute al Ministero contro questi giovani magistrati; anzi per la sua personale esperienza può attestare che la maggior parte di questi giovani si è portata benissimo, e che i ricorsi che pervengono al Ministero nel maggior numero riguardano vecchi pretori.

Del resto questo stato di cose risponde ad un'assoluta necessità, altrimenti bisognerebbe lasciare scoperto gran numero di Preture, ovvero aumentare rilevantemente questa bassa forza della magistratura, ciò che ritarderebbe sempre più la carriera.

E viene alla parte importante della critica fatta dall'onorevole Lucchini alla nuova legge. Essa ha migliorato, non peggiorato lo stato delle cose. Nel fatto 150 Preture resteranno sfornite di titolari, ma anche oggi ben 190 di esse sono scoperte senza inconvenienti. Ora la nuova legge ha sanzionato lo stato di fatto e con essa si è voluto provvedere alla mancanza dei titolari, non soltanto

colla reggenza degli uditori e dei pretori vicini, ma anche con la supplenza dei titolari di Preture di altri circondari o distretti.

Un altro punto, che egli per la sua qualità di Direttore generale del personale nel Ministero, non può a meno di rilevare è quello delle lamentanze da parte di un Procuratore generale circa la frequenza dei tramutamenti.

Ora deve dichiarare che la norma generale del Ministero è appunto quella indicata dallo stesso Procuratore generale, cioè che un certo tempo il magistrato debba rimanere nella sede assegnatagli. Questa norma però non può non subire delle eccezioni, in certi casi urgenti e talora pietosi. Gli sono quindi sembrate ingiustificate le lamentanze di quel magistrato. E giacché ha la parola, vuol richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto, sul quale crede opportuno che si raccolgano dei dati statistici, per accertare, cioè, il numero delle sentenze che fanno i Vicepretori mandamentali. Questo punto gli sembra importante, perchè la legge Zanardelli del 1890 disponeva che, normalmente, a questi Vicepretori mandamentali dovevano essere date attribuzioni di ordine interno, lasciando che nei soli casi di urgente bisogno essi pronunciassero sentenze. Occorre quindi vedere se questa disposizione di legge sia osservata, e come.

QUARTA. Lo stesso egregio Direttore generale del personale conviene dunque sull'opportunità di limitare la facoltà di mandare giovani uditori a reggere Preture. Il comm. Pistoni ha parlato di necessarie eccezioni ed egli non può non disconoscere, nè ha disconosciuta tale necessità; non ha punto inteso di muovere alcuna censura al Ministero. Si è solo limitato ad esprimere il voto che a mandare gli uditori nelle preture si attenda e ritardi quanto più sia possibile, affinché essi possano così raggiungere ed acquistare la necessaria coltura ed esperienza.

PERLA. Ringrazia gli onorevoli colleghi della loro benevolenza pel suo modesto lavoro.

Il prof. Brusa ha lamentato la mancanza di concrete conclusioni al termine della sua relazione; ma egli dopo le parole del cav. Azzolini è tanto più lieto di non averle presentate. Circa i Conciliatori già è stato detto che vi è in corso un'inchiesta speciale, quindi

sembra più opportuno di limitarsi a richiamare su questo argomento l'attenzione della Commissione.

Il prof. Brusa si è doluto che nella relazione si sia trascurato il lavoro delle Corti d'appello. Ma egli non ha mancato di riassumere quanto in proposito dicono i Procuratori generali, nei cui discorsi la parte più scarsa è quasi sempre proprio quella che riguarda le Corti di appello; e appunto per supplire a tale deficienza di note e osservazioni egli ha creduto di aggiungere su questo punto alcuni rilievi fondati sull'esame diretto dei prospetti sommari. Se poi alcuni Procuratori generali si fermano di preferenza nell'enunciare le massime di giurisprudenza risultanti dalle sentenze delle Corti che ad essi sembrano meritevoli di particolare menzione, egli in ciò non li ha seguiti, sia perchè non gli è sembrato che una tale rassegna entrasse propriamente nel compito di questa Commissione, sia perchè ad ogni modo una relazione riassuntiva delle massime che sono riportate solo in alcuni dei discorsi sarebbe riuscita frazionaria e priva di quello speciale interesse che potrebbe sorgere dal confronto delle più importanti sentenze di tutte le Corti e dal rilievo di eventuali discrepanze di giurisprudenza.

Venendo poi all'argomento degli uditori chiamati a reggere le Preture, egli non crede plausibile l'uso di tali missioni, perchè alterano il carattere dell'uditorato, che è un semplice tirocinio. Per l'ordinamento in vigore è soltanto l'esame pratico che abilita gli uditori alle funzioni giudiziarie, mentre con l'uso delle cennate reggenze può avvenire che in quella prova di abilitazione non risultino idonei uditori che abbiano già amministrato giustizia, venendo meno con ciò ogni morale autorità nei giudizi già resi da inesperti tirocinanti. Pur convenendo poi col collega Pistoni nel riconoscere che fra gli uditori vi sono giovani di autentico valore, non crede che in generale delle loro attitudini pratiche possa il Ministero formarsi un concetto esatto per la sola via delle informazioni o col criterio della mancanza di reclami sull'opera loro, perchè solo i giudici superiori, col diretto riesame delle controversie decise in primo grado e dei risultati delle compiute istruttorie penali, sono in condizione di poter bene valutare il merito dei giudici inferiori. Gli sembra quindi opportuno esprimere all'on. Ministro Guardasigilli il voto di sopprimere la facoltà di quelle missioni, e finchè ciò non sia possibile, di valersene solo nei casi di stretta necessità. L'on. Lucchini

si è scandalizzato di quanto egli ha detto circa le cause aventi per oggetto un minimo valore. Egli francamente vorrebbe domandare al prof. Lucchini se sia piacevole che le spese giudiziali assorbano e talvolta superino di molto la materia controversa, e ciò per i molteplici artifici procedurali che allontanano, talora, dalla ricerca della verità. Gli pare che ciò sconvolga il razionale criterio di ottenere il massimo intento col minimo mezzo. L'on. Lucchini poi si oppone alla proposta di una relazione complementare. Ma se i discorsi inaugurali oggi riescono ordinariamente incompleti; se i Procuratori generali sogliono fermarsi a preferenza su taluni punti, non occupandosi di altri che avrebbero spiccato interesse statistico, sol perchè al momento in cui il discorso vien fatto non sono ancora accertati i dati numerici; se alcuni di quei magistrati nello stampare i loro discorsi sentono il bisogno di arricchirli di note per aver modo di presentare appunto le considerazioni statistiche fatte solo dopo la lettura dei resoconti inaugurali, perchè non si dovrebbe allargare il campo alle osservazioni statistiche e darvi in generale forma propria e più organica?

Finalmente il comm. Pistoni ha chiesto di conoscere il numero delle sentenze pronunciate dai Vicepretori onorari. Egli si associa al desiderio di questa inchiesta, anzi vorrebbe altresì conoscere il numero delle istruzioni penali, a cui attesero questi funzionari.

AZZOLINI. Prega il relatore a non insistere sulla richiesta delle relazioni complementari, giacchè moltissime sono le relazioni che su vari argomenti vengono mandate dai Procuratori Generali.

PERLA. Si potrebbe limitare la relazione complementare a quelle materie per cui non si fa una relazione speciale.

PENSERINI. Anche egli è del medesimo avviso, perchè non si possono mettere le dande ai Procuratori Generali; si può al più fare delle raccomandazioni al Ministro.

PERLA. Non insiste.

OSTERMANN. Vi si potrebbe supplire con un eccitamento ai Procuratori Generali a trattare tutte le materie nei loro discorsi.

BACCARANI. Presenta una proposta concepita in questi termini:

« La Commissione prende atto delle conclusioni del relatore, « le fa sue ed esprime il voto, ecc. ».

Messa ai voti, è approvata.

QUARTA. Presenta la seguente proposta:

« La Commissione esprime il voto che della facoltà di mandare « a reggere Preture uditori che abbiano appena sei mesi d'esercizio « si usi il meno che sia possibile. »

Messa ai voti, è approvata.

PISTONI. Propone di demandare al Comitato lo studio per l'accertamento statistico del numero delle sentenze pronunziate dai Vicepretori onorari, nonchè delle istruttorie penali loro affidate.

Questa proposta, messa ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 13. 10.

---

## **Seduta del 22 luglio 1904.**

---

### **Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.**

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molfino, Mortara, Ostermann, Penserrini, Pistoni, Quarta, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Nessuno avendo fatto osservazioni, il verbale si intende approvato.

**PRESIDENTE.** Invita il cav. Azzolini a riprendere la lettura della relazione sui servizi della statistica giudiziaria penale e del casellario giudiziale.

Stante l'ora tarda, la fine della lettura e la discussione sono rimandate a domani.

La seduta termina alle ore 11. 50.

---

## Seduta del 23 luglio 1904.

### Presidenza del sen. BELTRANI-SCALIA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Molino, Mortara, Ostermann, Penseri, Pistoni, Quarta, Tami, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della seduta precedente.

NESSUNO avendo chiesto la parola, il verbale s'intende approvato.

PRESIDENTE. Invita il cav. Azzolini a continuare la lettura della relazione « Sui servizi della statistica giudiziaria penale e del casellario giudiziale. »

AZZOLINI. Continua e termina la lettura della relazione.

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

LUCCHINI. Benchè si sia iscritto fin da ieri per prender parte alla discussione di questa pregevole relazione, non ha veramente molte cose da dire, perchè la relazione per sè stessa dimostra quanto sia grave il disordine nei servizi delle schede e del casellario, sicchè ogni altra parola parrebbe superflua. Nè è cosa nuova quanto ci fa sapere la relazione, perchè inchieste e ispezioni avevano già tutte dato il risultato che è oggi confermato. Forse esso apparisce però più grave, perchè mai si era avuta una così minuta e diligente relazione su questi servizi (ed è perciò che ieri egli insistè nel chiederne la lettura per disteso), e se vi è differenza fra l'Italia meridionale e la settentrionale è in questo: che i rapporti che si fanno nella prima sono più sbrigativi, mentre quelli dell'Italia settentrionale sono più circostanziati e precisi, ma in fondo il disor-



dine è un po' dappertutto. E questo disordine, ai suoi occhi, apparisce anche più grave, perchè non fu rivelato per mezzo di inchieste o di ispezioni, ma risulta per confessione degli stessi rappresentanti del P. M., i quali, avendo l'obbligo della vigilanza su questi servizi, vengono ad accusare sè stessi di non averla esercitata. Ricorda che quando ebbe ad occuparsi del disegno di legge sul casellario, dovette pur accertare il numero dei certificati a pagamento che venivano richiesti, e d'accordo col Ministero della giustizia furono invitati i Procuratori del Re a fornire le necessarie notizie. Una Procura regia, retta da un distinto funzionario, fornì dati strabilianti, e per rettificarli si dovette scrivere tre o quattro volte, finchè si riuscì ad avere delle notizie attendibili, e tutto questo perchè il Procuratore del Re non se ne occupava personalmente come avrebbe dovuto. Ora se i Procuratori del Re denunciano inconvenienti per 20, è lecito presumere che ve ne siano almeno per 50.

Il relatore conclude il suo dire col proporre che sia data una buona lavata di capo a tutte le Autorità negligenti, invitandole a essere per l'avvenire più diligenti. Ma ciò sarebbe perfettamente inutile. Esse si stringerebbero nelle spalle e continuerebbero come prima. Il relatore domanda anche alla Commissione se si deve proseguire con queste relazioni. Non vedrebbe la ragione, quando si sa già, e per tante fonti, che questi servizi non camminano.

È tempo, invece, di provvedere. La relazione riguarda due servizi, ma in realtà ne tratta uno solo, quello delle schede; mentre il cartellino è rimasto in seconda linea. Fra l'altro, a una delle notizie più importanti — cioè il tempo della formazione dei cartellini, la loro spedizione e il loro collocamento — non si risponde. Ora, procedesse pur tutto bene, se non si compila il cartellino sollecitamente, se non viene collocato subito nel casellario, fallisce lo scopo del servizio, perchè per i recidivi, soprattutto per quelli con molte e lievi condanne, non si avrebbe notizia in tempo dei precedenti.

Adesso poi si è aggiunta una nuova legge — quella sulla *condanna condizionale* — la quale richiede come condizione fondamentale e indeclinabile il regolare funzionamento del casellario, per accertare al momento opportuno la condanna pronunziata e

non eseguita; tanto che egli avrebbe voluto che prima si facesse funzionare questo e poi si provvedesse ad attuare la legge. Esiste ancora la *grazia condizionale*, essa pure imperniata sull'istituto del casellario. Sarebbe un vero disastro che la nuova legge non potesse regolarmente funzionare per l'irregolare andamento del casellario giudiziale.

La Commissione già altra volta ha manifestato il suo autorevole avviso di fondere insieme il cartellino e la scheda — cioè di fare un duplicato del cartellino da sostituire alla scheda; e ciò allo scopo di semplificare il servizio delle cancellerie, di rendere più sicuri e attendibili gli elementi statistici e d'istituire il casellario centrale.

La Commissione espresse ripetutamente il suo parere favorevole alla istituzione del casellario centrale, col duplice scopo di vigilanza sui casellari locali — che, contrariamente a quanto si è fatto credere, conserverebbero sempre il loro carattere e il loro ufficio di rilasciare, essi esclusivamente, i certificati penali — e di fonte statistica. È certo che il casellario centrale eserciterà una grande e decisiva influenza sul retto funzionamento dei due servizi. Nè l'istituzione di questo casellario offre gravi difficoltà o ingenti spese. Il Ministro attuale avea già presentato un progetto di legge che, insieme alla sistemazione di altri uffici (quello legislativo e quello delle traduzioni), provvedeva anche al casellario centrale. Questo progetto trovò favorevolissima la Giunta del bilancio; e non si sa per quali ragioni, più o meno recondite, sia rimasto arenato nelle secche parlamentari, mentre non c'è dubbio che il Parlamento l'avrebbe approvato senza contrasti.

Per concludere, è a desiderare che la Commissione confermi le precedenti deliberazioni riguardanti l'unificazione del cartellino e della scheda e l'attuazione del casellario centrale.

Subordinatamente poi si permette di pregare il Comitato di fare qualche indagine sul modo con cui funziona la *grazia condizionale*, e di predisporre gli elementi per raccogliere informazioni sul nuovo istituto della condanna condizionale.

**MORTARA.** La perspicua relazione del collega Azzolini, così ricca di sagge considerazioni, manca tuttavia di una conclusione che peraltro scaturisce direttamente dalla relazione e che del resto è

già formulata nelle pagine della relazione medesima, circa l'opportunità di richiamare l'attenzione del Governo non soltanto sulla trascuranza di talune Autorità, ma sulla deficienza del personale. Avendo più volte messo il piede nelle Cancellerie giudiziarie, si è convinto che non si può irritarsi molto quando in parecchie Preture non si riesce a far camminare il servizio statistico; perchè mancano i locali, manca il personale, e questo è mal pagato o non è pagato affatto. Anzi, sapendosi benissimo come la statistica sia poco apprezzata, è già miracoloso che gli inconvenienti segnalati nello stesso rapporto del Direttore generale della statistica siano in così scarse proporzioni, e tanto più crede possa giovare un voto per migliorare le condizioni delle Cancellerie, sia quanto al numero dei funzionarii, sia quanto al loro trattamento.

PENSERINI. Deve anch'egli raccomandare al collega Azzolini che le sue conclusioni in forma di tanti interrogativi si trasformino in proposte concrete e positive. Ve n'è qualcuna alla quale deve rispondere la Commissione, come quella se si deve fare una relazione speciale su questi argomenti, o scinderle in due, una delle quali appositamente destinata al casellario. Egli crede che convenga fare ancora questa relazione speciale, fino a che cioè vi è del disordine in questi servizi.

Un'altra risoluzione è di spettanza della Commissione, quella che riguarda lo studio, da parte del Comitato, per il coordinamento del questionario con cui si è informati sull'andamento del servizio, colle disposizioni della nuova legge sul casellario.

Egli poi deve insistere su due cose: l'on. Mortara ha accennato alla scarsità del personale; ma bisogna osservare che la scarsità è maggiormente sentita, perchè non tutto il personale è atto.

Egli non gitta certamente a mare un buon impiegato, semplicemente perchè è poco intelligente di statistica; ma la sua esperienza gli insegna che vi è un personale inetto non solo per la statistica, ma per tutti gli altri servizi, e quindi il Ministero dovrebbe esercitare un maggior rigore rispetto al personale delle Cancellerie e Segreterie, secondando le proposte che vengono dalle varie Commissioni.

La seconda osservazione è questa: senza ispezioni non si farà mai nulla. Non bisogna pretendere che i Procuratori del Re abbiano

Pocchis a tutto e che s'intendano di tutto. Dalla relazione Azzolini sono risultate cose gravissime: l'eliminazione dei cartellini non si fa o si fa lentamente.

LUCCHINI. Ora, colla nuova legge, ciò ha poca importanza.

PENSERINI. Il casellario dunque non è tenuto in regola, ed è quindi come non esistesse. Conclude col pregare la Commissione di rispondere affermativamente ai quesiti posti dal relatore nelle sue conclusioni e col pregare il relatore di formulare esplicite proposte sui vari punti su cui intende interrogare la Commissione.

PRESIDENTE. Unisce la sua voce a quella dei colleghi per deplorare che dopo tanti anni si trovino servizi che non funzionano ancora come si dovrebbe. Dinanzi a tutte queste irregolarità che screditano la statistica non vi sono che due cose da fare: 1° le ispezioni; 2° punire coloro che mancano ai propri doveri. È persuaso che facendo parte della Commissione i due Direttori generali del Ministero della giustizia, i voti che la Commissione emetterà in questi sensi saranno accolti e avranno pronta esecuzione.

PISONI. Si unisce senza restrizioni all'on. Lucchini nel deplorare i gravi fatti denunciati dalla relazione; ma non può associarsi al prof. Mortara, che di quei fatti avrebbe trovato una scusa nella insufficienza numerica del personale. Non ritiene esatto questo apprezzamento, e lo stesso on. Mortara se ne convincerà esaminando la stessa relazione Azzolini e il rapporto del Direttore generale della statistica, dai quali si apprende che le maggiori irregolarità si verificarono in quegli uffici dove c'è meno da fare. La ragione vera di questo disordine, che non lo scusa, ma che lo rende comprensibile, sta nel preconetto purtroppo diffuso che questo servizio sia un peso inutile. Il Ministero non ha mancato di fare il suo dovere; anche recentemente è stata inflitta una sospensione ad un funzionario negligente; ma questo provvedimento si prende *cum grano salis*, perchè si tratta di togliere danaro dalle tasche di chi ne ha poco. L'on. Lucchini crede che a tutto si riparerà coll'istituzione del casellario centrale. Non cade dubbio che benefizi se ne risentiranno; ma siccome passerà del tempo prima di attuarlo, così ritiene che per ora non si debba pensare che alle ispezioni e può

assicurare a questo proposito che l'attuale Ministro è già in quest'ordine di idee e intende dare sviluppo alle ispezioni, come lo ha anche dimostrato nel recente progetto di legge sull'ordinamento di alcuni servizi nel Ministero, portando da tre a quattro il numero degli ispettori.

PRESIDENTE. Crede di essere interprete del pensiero della Commissione ringraziando il comm. Pistoni di questa dichiarazione e pregandolo di ringraziare S. E. il Ministro.

DE' NEGRI. Si associa alle proposte dell'Azzolini, salvo una, quella di abbandonare la Relazione annuale, alla quale sarebbe pure favorevole, se non si fosse in un periodo di transizione. Prossimamente si attuerà il casellario centrale, che è sperabile porti miglioramenti ai due servizi del casellario e della statistica e gioverà appunto conservare questa relazione speciale per potere sindacare questi servizi. Quando il nuovo ordinamento sarà avviato, potrà anche bastare, come propone il relatore, una esposizione sommaria sull'andamento dei due servizi, fatta ad occasione delle Comunicazioni del Comitato.

E viene all'argomento che più gli preme, desiderando dissipare gli equivoci che la lettura del rapporto comunicato dalla Direzione generale della statistica al relatore, può aver sollevato.

Premette che presenterà egli stesso una proposta per invitare il Ministro Guardasigilli a provvedere energicamente nei casi in cui gli vengano denunziate gravi irregolarità commesse da funzionari nel servizio della statistica, e ciò perchè crede che sia questo, presentemente, il solo mezzo efficace a togliere gli inconvenienti. Ma deve rassicurare la Commissione perchè se inconvenienti e irregolarità tuttora avvengono, e lo stesso Direttore generale della statistica con franca parola li ha denunciati e deplorati, è incontrastabile che si sono fatti grandi passi sulla via del progresso, e dal 1883, da quando cioè egli si occupa di questo servizio, può dichiarare che ha rilevato miglioramenti straordinari. Può aver fatto impressione il numero di 30,000 schede all'incirca che annualmente si trovano errate, ma non è un fatto che debba impensierire, perchè esse vengono corrette, e salvo il maggior lavoro cui si deve sottostare, nei risultati finali gli errori originari non lasciano alcuna traccia. E che questi risultati definitivi siano sotto il rispetto della

veridicità delle notizie, non soltanto buoni, ma eccellenti, pur non osando dirli perfetti perchè l'errore, come in ogni altra opera umana, si annida inevitabilmente tra quelle miriadi di cifre senza che si possa sempre scoprire, lo prova il fatto della persistente uguaglianza dei rapporti proporzionali nelle serie annuali delle notizie, le differenze essendo insensibilissime e quasi sempre limitate all'ultima cifra centesimale; fatto che ognuno può vedere nel volume delle *Notizie complementari alle statistiche penali*, tratte appunto dalle schede, pubblicato per gli anni 1890-95 e che verrà confermato in quello, di prossima pubblicazione, concernente gli anni 1896-900.

D'altronde, se qualche errore è inevitabile, è pur vero che esso non può influire sensibilmente sui risultati, anche per effetto della legge statistica di compensazione degli errori, che fu già così sapientemente illustrata dal compianto Messedaglia, la quale opera in modo da liminare l'influenza degli errori, appunto perchè questi, non producendosi sempre nello stesso senso, finiscono con elidersi quasi intieramente. Se così non fosse, non si potrebbe avere quella costanza nei rapporti di cui più sopra ha parlato e che è prova significantissima della bontà del metodo adottato, del quale egli, che non crede di essere di facile contentatura, ha ragione di dichiararsi soddisfatto. Prega dunque i colleghi, e in particolar modo il Presidente, ad essere meno diffidenti nell'accogliere i risultati della statistica giudiziaria penale.

Spiega il motivo che lo induce a presentare una mozione circa la punizione dei funzionari riconosciuti colpevoli di grave negligenza nel servizio statistico.

Molte volte si sono denunciati al Ministero della giustizia i casi più gravi, ma spesso questo si è limitato a infliggere una ammonizione, la quale è di ben scarsa efficacia. Egli è sicuro che il collega Pistoni, da poco assunto alla direzione del personale delle cancellerie, porterà nell'adempimento delle sue funzioni non solo quell'acume che tutti gli riconoscono, ma anche un giusto sentimento di rigore, onde confida che da ora innanzi le eventuali proposte di punizione fatte dalla Direzione generale della statistica al Ministero saranno pienamente accolte. Ma affinchè il comm. Pistoni possa confortare le sue proposte al Ministro non solo colla sua

autorità personale, ma col suffragio di un voto della Commissione, presenta apposita proposta (Veggasi a pag. 106).

Soggiunge che ritiene necessaria la pubblicazione delle punizioni nel Bollettino ufficiale del Ministero, perchè è un freno e un esempio salutarissimo. Fin qui il Ministero fu molto restio a pubblicare i nomi dei puniti colla motivazione, ma d'ora innanzi spera che questa falsa pietà cederà luogo ad un giusto rigore.

QUARTA. Domanda uno schiarimento; desidera cioè sapere se queste relazioni sono mandate a tutte le Autorità giudiziarie.

PRESIDENTE. Si comunicano ai Primi Presidenti e ai Procuratori generali di Corte d'appello.

QUARTA. Forse non basta. Egli è pienamente d'accordo col collega Lucchini, il quale trova la causa del male un po' più in alto dei funzionari di cancelleria. In generale i funzionari dell'ordine giudiziario non sono giunti a ben comprendere la importanza scientifica dello sviluppo esatto e completo della statistica. Non avendone un concetto adeguato, vi attribuiscono poca importanza; ed è ovvio che vi adibiscono i funzionari meno capaci e i semplici alunni. Ma la causa bisogna ricercarla più in alto. Se il capo è buono, tutto procede bene; se viceversa per ignoranza o per negligenza il capo abbandona a sè i servizi, vi potranno essere degli ottimi funzionari, ma tutto va male.

Queste relazioni sono importantissime, ed egli vede l'utilità che siano distribuite anche ai Procuratori del Re e ai Presidenti dei Tribunali, i quali saranno sospinti a leggerle e verranno modificando quel falso concetto che essi potessero avere dell'importanza di questo servizio. Nella speciale relazione poi che è ora in discussione vi sono lodi e censure e i capi di Collegio non vedranno volentieri il nome del Tribunale, cui presiedono, designato a pubblico biasimo e ciò potrebbe sospingerli ad adempiere con più zelo il loro dovere.

Propone dunque che queste relazioni siano mandate anche ai Procuratori del Re e ai Presidenti di Tribunale.

DE' NEGRI. Chiarisce come si fa la spedizione degli *Atti della Commissione* alle Autorità giudiziarie.

Le relazioni, in estratto, sono inviate soltanto ai Procuratori generali e ai Primi Presidenti di Corte di appello, ma il volume che contiene anche le discussioni, oltrechè alle accennate Autorità, viene mandato anche ai Procuratori del Re e ai Presidenti di Tribunale, e che questi comincino ad approfittare della lettura degli *Atti*, lo si rileva dai discorsi inaugurali e dai rapporti che inviano al Ministero, dove bene spesso sono citate e discusse le proposte della Commissione.

QUARTA. Ringrazia di questi schiarimenti, ma, a suo avviso, sarebbe bene mandare proprio gli estratti delle relazioni, oltre ai volumi, perchè l'attenzione è più richiamata da una pubblicazione di piccola mole su un determinato argomento, che da un grosso volume, nel quale bisogna ricercare l'argomento che vi interessa in mezzo a molti altri che vi sono indifferenti.

MORTARA. Deve chiarire un suo concetto intorno all'insufficienza del personale. Egli non intese tanto parlare di deficienza numerica degli impiegati quanto di insufficienza intellettuale, e lo stesso comm. Pistoni è venuto a confermare questa sua idea, quando ha osservato che dove c'è meno da fare si verificano i maggiori inconvenienti. Sono dunque i meno abili i colpevoli. In quanto all'importanza del punire, è d'accordo che nei casi gravi si debba ricorrere a questo mezzo, ma quando si tratti di semplici ritardi, di lacune, o anche di lievi errori, non crede si debba ricorrere ai castighi, perchè questi inconvenienti si potranno più facilmente eliminare se un criterio di migliore selezione del personale presiederà in avvenire alla scelta dei funzionari e se questi avranno un trattamento migliore.

Il Direttore generale della statistica, che è la persona più competente a dare un giudizio su questa materia, ci ha detto che il servizio è in continuo miglioramento, e quindi non crede sia il caso di ricorrere a rimedi radicali.

Quanto alle osservazioni del senatore Quarta, si permette di dire che è molto scettico, perchè non crede che tutto dipenda dal capo. Se egli avrà buoni dipendenti, potrà fare andare meglio un servizio, farlo anzi andar bene; ma se questi elementi faranno difetto, tutto il suo zelo e la sua attività saranno frustranei.



AZZOLINI. Ringraziando per le cortesi parole a lui rivolte, si studierà di essere brevissimo nelle risposte. Al prof. Mortara osserva che fu sua cura riassumere i fatti più salienti, e che sarebbe stato audacia per parte sua venire innanzi alla Commissione con una lunga serie di proposte, quando sono in essa commissari di indiscussa autorità, i quali assai più autorevolmente di lui potevano presentare proposte su argomenti così delicati.

L'on. Lucchini vorrebbe rinunciare alle circolari, alle inchieste, alle relazioni, ritenendo che si sappia già abbastanza su questi argomenti. Ora, non perchè egli abbia una maggior fede in questi mezzi, che pur sono i soli a disposizione dell'Amministrazione per conoscere come procedono i servizi, ma perchè il silenzio, dopo tutto ciò che si è scoperto, potrebbe essere interpretato come sintomo di noncuranza, egli aveva invece proposto di continuare a riferire, per quanto riguarda la statistica penale, con le Comunicazioni del Comitato, giacchè la continuata vigilanza è necessaria non foss'altro per il rinnovarsi dei funzionari e di fare sul casellario un'apposita relazione, che può essere, almeno per ora, annuale.

Rispetto al desiderio espresso dall'on. Quarta di inviare anche ai Procuratori del Re e ai Presidenti di Tribunale le relazioni, non poteva egli proporre di mandare la sua relazione, potendo questa proposta prestarsi ad una interpretazione di carattere personale a lui non benevola.

Per quanto poi si riferisce all'ulteriore seguito di queste relazioni, l'on. Lucchini mostra di sperar tutto nell'attuazione del casellario centrale.

Se verrà questo casellario, sarà certamente una bella ed utile istituzione; non sa però se porterà tutti quei vantaggi che da essa si sperano. Ma prima che essa venga e con tutto quel po' di disordine che è stato segnalato ed ora in parte prodotto dalla nuova legge (tantochè, non ricordando che un solo funzionario deve ora fare la scheda e il cartellino, si è prescritto che il cartellino nel caso dei giudizi di appello si faccia presso l'Autorità che giudicò in secondo grado, contrariamente a quanto è stabilito per le schede) bisognerà pure pensare a fare qualche cosa. Appunto perciò a lui pareva conveniente che si facesse una relazione apposita sul casellario e che sull'andamento della statistica penale si riferisse con le Comunica-

zioni del Comitato permanente, senza con questo intendere di togliere efficacia all'argomento.

Alla proposta di punire i funzionari manifestamente negligenti non può che aderire e sulle altre che scaturiscono dalle sue conclusioni e che non ha formulate lascia arbitra la Commissione.

**MORTARA.** Propone che le successive relazioni su questo argomento siano stese dallo stesso cav. Azzolini.

**PRESIDENTE.** Certamente il desiderio del proponente sarà soddisfatto.

Dichiara chiusa la discussione e mette in votazione le varie proposte.

Comincia da quella del commissario De' Negri, che viene a sostituire la prima del relatore Azzolini, che vi si associa:

« La Commissione, convinta che gli inconvenienti che talora si verificano nel servizio della statistica giudiziaria penale per tardo nell'invio di notizie da parte delle Autorità giudiziarie o per errori nella raccolta delle medesime, siano quasi sempre dovuti a colpevole negligenza dei funzionari addetti a quei servizi, pur conoscendo che i detti inconvenienti non infirmano la fiducia nella esattezza e sincerità delle statistiche, perchè mercè un'accurata revisione gli errori sono rilevati e corretti,

« fa voti al Ministro Guardasigilli che a rendere sempre più sollecita e fedele la compilazione della statistica giudiziaria siano in avvenire eliminate siffatte irregolarità mercè la punizione dei funzionari negligenti, estensibile alla sospensione nei casi più gravi, con pubblicazione della medesima nel Bollettino ufficiale ».

Messa ai voti, è approvata.

**PRESIDENTE.** Legge la seconda proposta:

« Prescrivere verificazioni trimestrali ai registri statistici giornalieri e nella compilazione delle schede individuali, assegnando norme a queste verificazioni e a quelle prescritte per il casellario giudiziale, in guisa che volta per volta siano accertate le singole irregolarità e sia assicurato, con le successive verificazioni, che

« furono eliminate, senza pregiudizio dei rapporti che, per l'urgenza  
« e l'importanza dei provvedimenti, potranno rendersi necessari ».

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Legge la terza conclusione:

Vedrà la Commissione:

« a) se dell'andamento dei servizi per la statistica giudiziaria  
« penale sia da continuare a rendere conto con apposita relazione  
« annuale, ovvero con le comunicazioni del Comitato permanente e  
« d'accordo con la Direzione generale della Statistica;

« b) se le notizie concernenti il Casellario giudiziale da pre-  
« sentare a questa Commissione, sino a che continuerà l'uso delle  
« schede individuali per gli imputati di delitti, debbano limitarsi allo  
« accertamento della regolare redazione, spedizione e collocamento  
« dei cartellini, in quanto ai funzionari addetti a questi servizi è  
« affidata anche la compilazione delle schede individuali, ovvero se  
« vogliasi della formazione e del funzionamento del Casellario giu-  
« diziale fare argomento di separata monografica relazione per la  
« quale dovrebbero essere segnate norme e raccolte apposite no-  
« tizie ».

PENSERINI. A suo avviso sarebbe meglio tenerle riunite.

AZZOLINI. La relazione sul Casellario se fosse fatta a parte  
acquisterebbe maggior importanza.

DE' NEGRI. Finchè non sia istituito il Casellario centrale, si po-  
trebbe fare a parte la relazione sul Casellario, e dopo si potrebbero  
riunire i due servizi, venendo ad essere intimamente collegati.

MORTARA. Propone di deferire al Comitato la risoluzione della  
questione.

La Commissione approva di demandare al Comitato lo studio  
delle conclusioni a) e b) sopra citate.

PRESIDENTE. Legge l'ultima conclusione del relatore:

« c) che sia da richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro  
« Guardasigilli circa il coordinamento delle disposizioni della pro-

« cedura penale per la identificazione dell'accusato o imputato con  
« quelle per il Casellario giudiziale e per le schede individuali  
« (finchè ne continuerà l'uso) circa la identificazione del condan-  
« nato ».

**PENSERINI.** L'inconveniente che viene segnalato dal relatore è veramente grave, perchè si richiedono ora, pel servizio del Casellario e della scheda, delle generalità che non sono richieste per l'istruttoria dal Codice di procedura penale: è urgente dunque mettere d'accordo le varie fonti.

Messa ai voti, la proposta è approvata.

**PRESIDENTE.** Legge la seguente proposta dell'on. Lucchini:

« La Commissione, dopo aver accertato i gravi disordini che,  
« dal più al meno, si verificano in tutto il Regno nei servizi della  
« scheda statistica e del Casellario giudiziale, riconferma il suo voto  
« favorevole alla fusione della scheda col cartellino del Casellario  
« e all'istituzione del Casellario centrale, quale modo indispensabile  
« per provvedere alla più efficace vigilanza ed al miglior andamento  
« dei servizi medesimi; e fa quindi voto perchè sia sollecitata la  
« sanzione e attuazione del nuovo regolamento sul Casellario ».

Messa ai voti, è approvata.

**PRESIDENTE.** Legge le seguenti proposte presentate dall'on. Pensarini:

< La Commissione:

« 1° domanda al Comitato di modificare e completare il que-  
« stionario coordinandolo con l'ultima legge sul Casellario;

« 2° insiste a raccomandare a S. E. il Ministro le ispezioni  
« ad opera degli ispettori centrali ».

La Commissione le approva.

**OSTERMANN.** Sulla proposta dell'on. Quarta circa la diffusione da dare a queste relazioni, sarebbe opportuno che la Commissione si pronunciasse con un voto, che si potrebbe formulare così:

« La Commissione fa voti che si mandino anche ai Procuratori  
« del Re e ai Presidenti di Tribunale le relazioni presentate alla  
« Commissione ».

PENSERINI. Facendosi la spedizione di queste relazioni ai Procuratori generali, si potrebbero invitare questi a richiamare su di esse, quando occorra, l'attenzione dei Procuratori del Re.

AZZOLINI. Fa presente che vi è una questione di spesa e quindi sarebbe opportuno limitare la proposta alle relazioni che hanno una maggiore importanza.

La Commissione delibera di incaricare il Comitato della miglior soluzione della questione.

PRESIDENTE. Legge infine una proposta dell'on. Lucchini così concepita:

« La Commissione incarica il Comitato di avviare le ricerche opportune per accertare il modo come funzionano l'indulto e la grazia condizionali ».


Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la presente sessione e ringrazio i colleghi della attiva collaborazione prestata.

Su proposta dei comm. De' Negri e Baccarani la Commissione plaude all'opera illuminata e imparziale del suo Presidente.

La seduta termina alle ore 12.

---



PARTE II.

---

**RELAZIONI.**

---





**Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica  
giudiziaria e notarile dal Comitato permanente.**

---

**RELATORE: AZZOLINI.**

---

Era da poco chiusa la Sessione tenuta nel gennaio di questo anno, e che doveva sostituire la prima Sessione ordinaria dell'anno 1903, quando a breve distanza di tempo, come ha ricordato con autorevole parola il nostro illustre Presidente, vennero a mancare il commissario elettivo prof. PIETRO NOCITO, deputato al Parlamento, e il prof. comm. GEROLAMO BOCCARDO, consigliere di Stato e senatore del Regno, che per molti anni fu lustro di questa Commissione e da pochi giorni ne aveva assunta la presidenza, ma soltanto poté dirigere le nostre discussioni nella ricordata Sessione del gennaio u. s.

I componenti il Comitato permanente, sicuri di interpretare anche il pensiero dei commissari assenti, avuta notizia dell'infermità del collega e del presidente, furono solleciti nel tenersi informati dello andamento delle loro malattie, ma il fervido augurio e la speranza di guarigione non ebbero esaudimento, onde nel nome dell'intera Commissione essi dovettero poi presentare le condoglianze alle famiglie ed intervenire alle onoranze funebri, recando quest'ultimo pubblico omaggio alla memoria degli estinti colleghi.

**Composizione della Commissione.**

La mancata convocazione della Commissione, durante lo scorso anno 1903 per le circostanze già note, indusse a ritardare sin dopo la Sessione tenuta nel gennaio u. s. il prescritto parziale rinnovamento annuale della Commissione medesima.

Come già fu avvertito con le comunicazioni per il Comitato permanente nell'ultima Sessione (1), non occorre più ricorrere alla estrazione a sorte per determinare quali fra i commissari elettivi cessavano di far parte della Commissione.

Infatti cessavano di appartenervi per anzianità e cioè per compiuto quadriennio i commissari elettivi:

BELTRANI-SCALIA comm. MARTINO;

CANONICO S. E. TANCREDI;

SANDRELLI comm. CARLO;

MORTARA comm. LUDOVICO, il quale aveva sostituito l'onorevole Baldassare Squitti.

Ma S. E. Tancredi Canonico già aveva presentato le sue dimissioni anche dall'ufficio di commissario elettivo e vi insistette, nonostante le più vive e ripetute premure, onde dovettero essere accettate con decreto ministeriale del 29 marzo 1904 (2).

Fu quindi ricomposta la Commissione con altro decreto ministeriale del successivo giorno 31 marzo 1904 e cioè provvedendo con esso alla sostituzione di S. E. Canonico e confermando nell'ufficio i tre commissari elettivi, che già ne facevano parte, in guisa che col ricordato decreto ministeriale furono chiamati a fare parte della Commissione nella qualità di commissari elettivi per il quadriennio 1904-1907:

BELTRANI-SCALIA comm. MARTINO, consigliere di Stato, senatore del Regno;

MORTARA comm. prof. LUDOVICO, consigliere nella Corte di Cassazione di Roma;

QUARTA S. E. comm. ORONZO, procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma, senatore del Regno;

SANDRELLI comm. CARLO, consigliere di Stato.

Con altro decreto del 31 marzo u. s. furono poi chiamati a far parte della Commissione nella qualità di commissari elettivi:

PERLA comm. RAFFAELE, consigliere di Stato, deputato al Parlamento, in luogo del defunto prof. comm. Gerolamo Boccardo e così sino al termine del quadriennio 1903-1906;

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 78.

(2) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 29 aprile 1904, n. 17, pag. 175.

**ARCOLEO** prof. avv. **GIORGIO**, senatore del Regno, in luogo del defunto prof. **Pietro Nocito** e così sino al termine del quadriennio 1902-1905.

Questi decreti, registrati alla Corte dei conti nel 21 aprile u. s., furono poi pubblicati nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del successivo giorno 29 (n. 17, pag. 175).

Intanto cessava di fare parte di questa Commissione il commendatore **MICHELE ZELLA-MILILLO**, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, perchè in seguito a sua domanda fu collocato in riposo con regio decreto del 18 febbraio 1904 (1) e poi eletto deputato al Parlamento Nazionale dal Collegio di Acquaviva delle Fonti, rimasto vacante per la morte del nostro collega professore **Pietro Nocito**. Con regio decreto del 6 marzo 1904 fu nominato direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti il comm. **ETTORE PISTONI** (2), il quale perciò è venuto di diritto a far parte di questa Commissione (*Regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, art. 7*).

### **Presidenza della Commissione.**

Reintegrata nei suoi componenti la Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, con decreto 31 marzo 1904 ne fu nominato *presidente* per il triennio 1904-1906 il comm. **BELTRANI-SCALIA** comm. **MARTINO**, consigliere di Stato e senatore del Regno, che già da molti anni ha dato l'attivissimo ed autorevole concorso dell'opera sua ai lavori di questa Commissione (3).

### **Comitato permanente per la statistica giudiziaria e notarile.**

Come conseguenza delle nomine surriferite si rendeva anche necessaria la integrazione e la ricomposizione del Comitato permanente (*art. 12 del Regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350*), onde

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 19 febbraio 1904, n. 7, pag. 74.

(2) *Ivi* - 10 marzo 1904, n. 10, pag. 104.

(3) *Ivi* - 4 maggio 1904, n. 18, pag. 188.

furono designati a farne parte con decreto ministeriale del 31 marzo 1904 (1) i commissari elettivi:

**BACCARANI COMM. GUGLIELMO**, sostituto avvocato generale erariale;

**SANDRELLI COMM. CARLO**, consigliere di Stato.

### **Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella Sessione del gennaio 1904.**

L'ultima Sessione di questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile fu chiusa con l'adunanza del 21 gennaio 1904 e le deliberazioni da essa prese in quella Sessione furono pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del successivo 3 febbraio 1904, n. 5, pag. 53-54.

### **Relazione sui lavori della Commissione nella Sessione del gennaio 1904.**

La consueta relazione sull'opera compiuta dalla Commissione nell'ultima Sessione non poté essere presentata al Ministro Guardasigilli da Chi ne aveva presiedute e dirette le discussioni, ma tale compito fu poi adempiuto dell'attuale nostro Presidente, senatore **BELTRANI-SCALIA**, in data dell'8 giugno u. s.

### **Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione.**

In conformità dell'autorizzazione data da questa Commissione (2) fu provveduto a completare le comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente nell'ultima Sessione aggiungendo schiarimenti nella parte concernente le indagini statistiche sulle *sentenze di condanna penale rimaste inesequite*, sulle *irregolarità negli atti e nei registri dello Stato Civile* e sul *gratuito patrocinio nelle cause civili*. Poi con circolare ministeriale del 2 marzo 1904, n. 2109-5, fu mandata una copia di queste comunicazioni a tutti i

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 4 maggio 1904, n. 18, pag. 188.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 63.

Procuratori generali presso le Corti di appello, avvertendo come fossero con esse spiegate le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali del 21 dicembre 1903 concernenti i suindicati argomenti (1), onde su di esse fu richiamata l'attenzione in quanto potevano giovare ad eliminare dubbii e a dare istruzioni per il più esatto adempimento di quanto era stato prescritto con le ricordate circolari ministeriali. Contemporaneamente, a cura della Segreteria di questa Commissione, fu mandata, per notizia, altra copia delle accennate comunicazioni ai Primi Presidenti delle Corti di appello.

Sarebbe da sperare che delle avvertenze ministeriali sia tenuto il debito conto, ma purtroppo l'esame preliminare di alcune relazioni, già arrivate, fa dubitare che la legittima aspettazione possa essere almeno in parte delusa.

Intanto è da notare, che, fatta eccezione per una sola Corte di appello, non fu tenuto alcun conto dell'altra circolare ministeriale del 30 luglio 1903 (2) con la quale si ricordava l'obbligo di accompagnare con note illustrative i prospetti statistici dei lavori compiuti dai Collegi di *probi-viri* per le industrie, onde questi prospetti dovettero essere rinviati con speciali avvertenze in guisa che è da sperare che tale inconveniente non si rinnovi.

### **Esecuzione delle sentenze penali.**

L'accennato indugio nella reintegrazione della Commissione e del Comitato permanente per la statistica giudiziaria e notarile, ha impedito che altre deliberazioni prese nell'ultima Sessione avessero adempimento. Frattanto cominciarono ad arrivare le relazioni e le notizie richieste sulle sentenze di condanna penale rimaste inese-guite alla fine dell'anno 1903, e perciò non fu possibile di chiedere, come era stato deliberato, che tali notizie fossero coordinate con quelle concernenti le sentenze di condanne penali, per le quali nello stesso anno 1903 venne a compiersi la prescrizione. Ma, come fu abbondantemente spiegato nell'ultima Sessione di questa Commissione (3), non mancherà quella notizia per il corrente anno 1904.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 596.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 561.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 6 a 11.

### Giudizi di graduazione.

Dopo le notizie già comunicate nella Sessione del gennaio u. s. (1) circa i provvedimenti adottati in seguito a quanto fu notato dal consigliere MORTARA con la sua relazione sui giudizi di graduazione nell'anno 1901 (2), è stato fatto conoscere che il Procuratore generale presso la Corte di appello in Napoli ebbe poi a riferire « che nei vari distretti giudiziari compresi nella circoscrizione di « quella Corte d'appello le sentenze vengono, in genere, trascritte « nel termine di legge ed i certificati spediti sollecitamente. Solo per « Benevento, in un sol caso, la restituzione degli atti al cancelliere « sarebbe avvenuta dopo sei giorni: per Melfi la trascrizione avverrebbe dopo quattro o cinque giorni dall'arrivo delle relative note, « e ciò perchè vi si userebbe chiedere anticipatamente l'importo « della corrispondente tassa: per Salerno si verificherebbe un certo « ritardo nel passaggio del fascicolo dal cancelliere al giudice graduatore, a causa della gran mole del lavoro e del difetto di personale di cancelleria adibitovi: per Larino, infine, e per Sala « Consilina solamente non sarebbero osservati affatto i termini « della legge ».

In questa Sessione avremo occasione di conoscere, mercè la relazione del cons. SANDRELLI su questo argomento, se persistano o siano cessati in quei Tribunali i lamentati inconvenienti e quindi se ancora siano opportuni i provvedimenti promossi per eliminarli.

Ma fin d'ora non si può non osservare come troppo spesso avvenga che, sebbene le relazioni periodiche su taluni servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia rivelino inconvenienti pei quali non si ravvisa sufficiente o non acqueta la consueta assicurazione che già fu provveduto, onde si riconosce opportuno di richiamare su di essi l'attenzione del Ministero di grazia e giustizia, ed avviene che questo provochi speciali rapporti informativi, si senta poi rispondere dalle medesime Autorità, le quali segnarono gli inconvenienti, che non vi è da adottare alcun provvedimento.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 105.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1902, pag. 36-243.

A produrre siffatte contraddittorie conclusioni concorre molto probabilmente il ritardo inevitabile fra la segnalazione degli inconvenienti ed il richiamo ad un migliore accertamento delle responsabilità, indugio che poi è cagione di incertezza sull'opportunità del provvedimento da proporre e, anche più tardivamente, da adottare.

Infatti le relazioni, come è noto, arrivano sempre, con più o meno lunghi indugi, nel corso dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e non sempre, nonostante qualsiasi maggior premura dei relatori, possono essere prese in esame dalla nostra Commissione nella prima sessione ordinaria annuale. Soltanto dopo le deliberazioni della Commissione possono essere provocati i provvedimenti del Ministero della giustizia, ed ho già accennato come esso chieda di consueto nuove informazioni, e come i nuovi rapporti ed i nuovi indugi rendano proclivi all'indulgenza, giacchè spesso, in questo intervallo di tempo, il funzionario responsabile ha cambiato residenza, oppure ha avuto una promozione o lasciò l'ufficio.

Ma non possiamo dimenticare che queste relazioni sono appunto « le relazioni amministrative disposte al fine di esercitare « vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia », e che sono deferite all'esame di questa Commissione (art. 4, lett. e, del R. Decreto 7 ottobre 1900, n. 350) perchè ne tragga argomento per i suoi studi, come utilmente finora essa ha fatto, spingendo sempre più innanzi le assidue sue indagini. Però non per questo può essere, neppure indirettamente, attenuata la più pronta vigilanza sugli accennati servizi, nè sono i competenti Uffici del Ministero della giustizia esonerati dal compito che all'uopo più direttamente ad essi spetta, nè possono aver motivo per disinteressarsi di quanto è ad essi fatto presente nel nome di questa Commissione.

Da parte della Segreteria della Commissione, anche per assecondare voti manifestati nel corso delle discussioni, si è procurato e si procurerà sempre di procedere d'accordo con gli Uffici del Ministero e di deferire alla loro competenza affinchè l'opera di essi proceda, nelle differenti attribuzioni, concorde e parallela con quella della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile e non soltanto per quanto concerne l'adempimento dei voti e delle deliberazioni di essa, ma anche e principalmente per assicurare

che non venga meno, nè rallenti la più attiva ed efficace vigilanza sui servizi concernenti l'amministrazione della giustizia. È da fare voti quindi che questo accordo sia sempre maggiore e più intimo, e che si trovi modo di rendere più rapida in questa vigilanza tanto l'azione della Commissione, quanto quella del Ministero.

Forse gioverebbe all'uopo di mettere in grado la Segreteria della Commissione di compiere un esame preliminare delle accennate relazioni amministrative per informare subito i competenti uffici di quanto può richiedere immediati provvedimenti, senza alcun pregiudizio del compito affidato ai relatori di studiare e di rappresentare alla Commissione il funzionamento dei singoli servizi e per quanto può fornire argomento a proposito di un migliore ordinamento. Simile esame preliminare gioverebbe anche ad eliminare molte imperfezioni delle relazioni periodiche e a renderle più complete e, quanto occorra, più sincere.

Ma nelle attuali sue condizioni la Segreteria di questa Commissione non trovasi in grado di assumere tale ufficio.

### **Per i minorenni delinquenti.**

Fu già annunciato come fosse stata data assicurazione che negli studi per il nuovo Codice della procedura penale sarebbe stato tenuto conto dei voti di questa Commissione per evitare la inutile permanenza dei minorenni nelle camere di sicurezza, i cattivi contatti del carcere giudiziario e la solennità del pubblico giudizio (1).

Il Commissario Segretario, cav. GUGLIELMO VACCA, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma, ha comunicato, dopo l'ultima Sessione, la relazione ed il progetto (2), della Sotto-Commissione, incaricata dello studio dei primi due libri del nuovo Codice della procedura penale, richiamando l'attenzione sulle disposizioni per la detenzione preventiva (art. 293, 305 e 306) e per la condanna condizionale (art. 406-409) in quanto più specialmente si riferiscono ai minorenni.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1902, pag. 34.

(2) *Lavori preparatori del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia.* — PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE — preceduto dalla relazione, presentato dalla Sotto-Commissione al Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Cocco-Ortu) — Volume V, parte prima, libri I e II — Roma, Stamperia Reale Domenico Ripamonti, 1904.



Riescirebbe qui superflua, e forse inopportuna, l'esposizione dei criteri seguiti dalla detta Sotto-Commissione nel formulare le sue proposte circa gli accennati argomenti, ma gioverà notare che in quella relazione furono ricordati i risultati delle indagini compiute da questa Commissione ed i suoi voti per maggiori studi sulla carcerazione preventiva e quelli più particolarmente concernenti la carcerazione preventiva dei minorenni (1) onde basterà riferire le citate disposizioni proposte per i delinquenti minorenni:

LIBRO SECONDO. DEL PROCEDIMENTO. — *Titolo VI. Della libertà personale dell'imputato. — Capo II. Dei mandati. —*

Art. 293. " Nella spedizione dei mandati (*di accompagnamento, di arresto e di cattura*) si tien conto altresì delle circostanze che aggravano la pena stabilita dalla legge e delle diminuzioni per causa di età (*omissis*) " (2).

*Capo III. Della custodia preventiva e della libertà provvisoria . . .*

Art. 305. Qualora, nel momento in cui ha commesso il fatto, l'imputato non aveva compiuto i 18 anni, la Camera di consiglio, se non sia il caso di ordinarne l'escarcerazione, può disporre che sia rinchiuso in una casa di correzione o di custodia; e, se l'imputato non sia stato mai condannato a pena restrittiva della libertà personale per delitto, può ordinare che sia rinchiuso in un Istituto di educazione, ovvero che sia consegnato ad un Istituto di patronato.

Le norme suddette si applicano anche al sordo-muto, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i ventuno anni.

La Camera di consiglio, se ordini l'escarcerazione perchè gli indizi non sono così gravi da consentire la custodia preventiva, può imporre all'imputato uno o più fra gli obblighi stabiliti nell'articolo 317 (*malleavoria o cauzione, obbligo o divieto di dimora in un determinato comune, lontananza da un determinato luogo, presentazione periodica al giudice delegato*).

Art. 306. Nel decidere sulla custodia preventiva e sulla libertà provvisoria si tien conto anche delle circostanze che aggravano o diminuiscono la pena stabilita dalla legge, escluse le circostanze attenuanti prevedute nell'articolo 59 del Codice penale (3).

LIBRO TERZO. DEL GIUDIZIO. — *Titolo II. Del Dibattimento. — Capo I. Disposizioni generali . . . art. 406 (ult. capv.). Il limite di pena suddetto (per ordinare la sospensione della esecuzione della pena) è doppio per le donne, i minori e per coloro che abbiano compiuti i settant'anni (4).*

In tutte le altre disposizioni, concernenti la condanna condizionale (articoli 405-409), non vi è differenza alcuna per i minorenni,

(1) *Lavori preparatori del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia.* — PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - precedente, ecc., ecc. Volume I, parte 1<sup>a</sup>, §§ CXIV e CXV, pag. 177 a 186; §§ CXVIII e CXIX, pag. 190-196.

(2) *Ivi*, pag. 272.

(3) *Ivi*, pag. 275.

(4) *Codice di procedura penale per il Regno d'Italia.* — PROGETTO DELLA SOTTO-COMMISSIONE — Roma, stamperia Reale D. Ripamonti, 1904, pag. 72.

ma è noto che intanto uno speciale disegno di legge su questo argomento è stato già approvato dal Parlamento e che la nuova legge è stata promulgata in data del 26 giugno 1904, n. 267. Nel progetto ministeriale per questa legge era stata accolta la accennata disposizione, ma dalla Camera dei deputati il maggior beneficio del doppio della pena fu ammesso soltanto per i *minori dei diciotto anni*.

Però dalla stessa Camera dei deputati si volle in questa legge inserita, sebbene non vi trovi il suo più logico collocamento, una disposizione diretta a sottrarre i minori dei quattordici anni ai contatti funesti del carcere, prescrivendo coll'articolo 7, a somiglianza di quanto è stato proposto, come abbiamo veduto, anche per la riforma della procedura penale, che « non può rilasciarsi mandato di « cattura contro il minore dei quattordici anni, che non sia stato « precedentemente condannato per delitto, e può soltanto ordinarsi « che, durante il procedimento, sia collocato in un istituto di corre- « zione o di educazione ».

### **Ordinanze di proscioglimento nell'istruttoria penale.**

Nella ricordata relazione, che precede il progetto del nuovo Codice di procedura penale, presentato dalla Sotto-Commissione al Ministro Guardasigilli, al § CV, che prende titolo dalle - SENTENZE DELLE GIURISDIZIONI ISTRUTTORIE - SENTENZE DI PROSCIoglimento (1), è data ragione delle correzioni proposte agli articoli 250 e 434 dell'attuale Codice di procedura penale, l'interpretazione dei quali fu argomento di discussione anche per questa Commissione. Ivi appunto sono ricordati i voti da essa manifestati (2). Fu già data notizia preliminare delle accelerate proposte (3), ed ora basterà qui riferirle come si trovano formulate nel detto progetto fra le disposizioni dell'articolo 270:

(1) *Lavori preparatori del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia.*

— PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PRECEDUTO DALLA RELAZIONE, PRESENTATO DALLA SOTTO-COMMISSIONE al Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Cocco-Ortu). — Volume quinto, pag. 163.

(2) *Ivi.* — LIBRO SECONDO: DEL PROCEDIMENTO, Titolo V, *Delle specie di procedimento.* — Capo III, *Dell'istruzione formale.* — Sezione X, *Della chiusura della istruzione formale*, § CV. Sentenze di proscioglimento, pag. 165.

(3) *Atti della Commissione* — Sessione del febbraio 1902, pag. 106.

(*Omissis*). Se l'imputato non abbia commesso il fatto, o non sia punibile o non esistano indizi, ovvero gli indizi non siano sufficienti, la Camera di consiglio, o la Sezione d'accusa lo assolve.

(*Omissis*). L'imputato non può, a pena di nullità, essere inviato a giudizio od essere assolto per insufficienza d'indizi se non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un atto senza effetto.

### Emigrazione dei minorenni.

Con le comunicazioni fatte nell'ultima Sessione (1) fu avvertito che le premure al R. Commissariato per l'emigrazione per ottenere una risposta alle domande ad esso rivolte circa la emigrazione dei minorenni erano rimaste infruttuose. Pare che questa indagine non sia per avere buona fortuna!

Infatti, sembra che non arrivasse alla sua destinazione la prima lettera su questo argomento scritta, in data del 21 agosto 1901, n. 21-1929, dal Ministro Guardasigilli al R. Commissariato per la emigrazione (2), e del pari non giunse alla Segreteria di questa Commissione la risposta del R. Commissario in data del 12 dicembre 1903, n. 12613-17, onde soltanto nel maggio u. s. si poté averne una copia.

Con la ricordata lettera ministeriale del 21 agosto 1901, fu riassunto quanto intorno alla emigrazione dei minorenni sotto tutela era stato messo in luce con la relazione presentata a questa Commissione sul funzionamento delle tutele dei minorenni durante l'anno 1899 (3), notando più specialmente come fosse risultato, che talvolta la emigrazione di questi minorenni avveniva con manifesta violazione della legge e che, anche osservando la legge, la tutela istituita nel Regno diveniva inefficace per la cura all'estero della persona del minorenne, onde appariva opportuno di ricercare se e quali cautele potessero essere imposte, tanto più che, nè la legge sull'emigrazione, nè le altre disposizioni legislative e regolamentari per i viaggi dei minorenni all'estero avevano diretto riferimento all'esercizio della tutela ed anzi pare che ne tengano il debito conto.

Aggiungevasi poi come si riconoscesse che non potevasi fare

(1) *Atti della Commissione*, sessione del gennaio 1904, pag. 98.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del febbraio 1902, pag. 112.

(3) *Atti della Commissione*, sessione del marzo 1901, pag. 215 e segg.

assegnamento sulla efficace vigilanza dei R. Consoli all'estero, nè risultasse che essi provvedessero o fossero in grado di provvedere alla tutela dei minorenni emigranti privi di genitori.

Per queste circostanze, e pur riconoscendo che non sarebbe da ostacolare la emigrazione quando sia determinata dallo scopo di assicurare al minorenne un utile collocamento e col lavoro i mezzi di sussistenza che nella sua patria gli mancano, reputavasi che la emigrazione dei minorenni sotto tutela dovesse essere oggetto di speciali indagini e di particolare studio, richiamando su di essa l'attenzione del R. Commissariato per l'emigrazione, affinché nella sua competenza esaminasse più specialmente se sia dato di supplire in qualche modo alle deficienze della legge sull'emigrazione e di ottenere che anche all'estero non venga meno ai minorenni emigranti, privi di genitori, quella tutela che il Codice civile volle nel Regno su di essi esercitata sino alla maggiore età o alla emancipazione.

Come si è detto, questa richiesta rimase senza risposta e perciò fu ricordata al R. Commissariato per l'emigrazione con altra lettera ministeriale del 7 aprile 1903, n. 21-2028, facendo presente, come dalle successive relazioni presentate a questa Commissione sulle tutele dei minorenni e sulle condizioni dei minorenni delinquenti, traviati, orfani ed abbandonati, fosse risultato che in alcune provincie continuava l'incetta di fanciulli per impiegarli all'estero e come alcuni fossero divenuti nel Regno irreperibili insieme ai tutori o perchè a suo tempo non fu istituita la tutela, onde si supponevano emigrati abusivamente all'estero, e che perciò questa Commissione aveva fatto voti perchè fosse nuovamente richiamata l'attenzione del R. Commissariato al fine di avere da esso le maggiori e più sicure notizie sulla emigrazione dei minorenni.

Rispose il R. Commissariato dell'emigrazione con la ricordata lettera del 12 dicembre 1903, n. 12613/17, che forse per errore di spedizione non giunse alla Segreteria di questa Commissione, onde, come ho detto, soltanto in data del 14 maggio u. s. si poté averne copia. Questa lettera risponde alla prima richiesta concernente i minorenni sotto tutela, e forse la seconda lettera ministeriale, su questo argomento, non fu abbastanza esplicita nel manifestare il desiderio della Commissione che le indagini fossero estese e le notizie date rispetto a tutti i minorenni emigranti.

Nessun cenno è fatto in questa lettera del R. Commissariato dell'emigrazione circa il parere che gli era stato richiesto anche dal Ministero dell'interno, a domanda del prefetto di Ascoli Piceno, per l'emigrazione degli esposti, che le nutrici, alle quali sono affidati e che intendono di recarsi all'estero, chiedono di portare con loro (1). Ma dalla risposta data si rileva abbastanza come la pensi il R. Commissariato su questo argomento.

Nondimeno il Comitato si astiene da qualunque apprezzamento sulla accennata lettera, che ora presenta alla Commissione per le sue deliberazioni, ma avverte che, sia per il tenore di essa, sia perchè tardivamente giunta, non ha ritenuto per ora di provocare, giusta la riserva che esso aveva fatta (2), uno studio circa i possibili provvedimenti per la istituzione delle tutele dei minorenni rimasti orfani all'estero o per il rimpatrio di essi, secondo il voto manifestato nella Sessione del dicembre 1902 (3), salvo attendere anche su questo argomento le deliberazioni della Commissione.

## R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE, N. 12613 — 17 —

### *Emigrazione di minorenni sotto tutela.*

Roma, addì 12 dicembre 1903.

Ho il pregio di rispondere alle note di codesto Ministero, numeri 1229, 2028 e 2085, del 21 agosto 1901, 7 aprile p. p. e 1° dicembre corrente, relative alla emigrazione di minorenni sotto tutela.

Per ben esaminare la questione, conviene ripartire i minorenni in tre categorie, cioè: minorenni che prendono imbarco in porti italiani per recarsi in paesi transatlantici; minorenni che prendono imbarco in porti stranieri, parimenti diretti a paesi transatlantici; minorenni che si recano in altri paesi per via marittima o per via terrestre.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1902, pag. 113.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 98.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1902, pag. 11, 52.

1° *Minorenni che prendono imbarco in porti italiani per recarsi in paesi transatlantici.* — La partenza di questi minorenni è regolata dalle nostre leggi; il passaporto è per essi obbligatorio: e poichè per ottenere il passaporto occorre il consenso della persona dalla quale il minorenne dipende, o, in mancanza di essa, del pretore nei capoluoghi di mandamento, o, altrimenti del giudice conciliatore (articolo 3, n. 2, del regio decreto 31 gennaio 1901 sul rilascio dei passaporti per l'estero), nessun minorenne può emigrare sfuggendo alla sorveglianza delle regie autorità. Si lamenta nella predetta nota del 7 aprile p.p., che i minorenni, pei quali fu istituita la tutela, emigrano insieme coi tutori, oppure emigrano col consenso dell'autorità amministrativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di tutela; e si lamenta pure che siano divenuti irreperibili, nei rispettivi comuni, minorenni, pei quali non fu, a suo tempo, istituita la tutela, per cui si suppone che abbiano emigrato.

Veramente non si sa comprendere come minorenni sotto tutela abbiano potuto emigrare col semplice consenso dell'autorità amministrativa. Allorchè il Sindaco spicca il nulla osta pel rilascio del passaporto, non può sostituire il proprio consenso a quello, secondo i casi, del tutore, del pretore o del giudice conciliatore; ma deve esigere che sia osservata la norma tassativamente prescritta dal suddetto regio decreto. E se l'autorità prefettizia, a cui è chiesto il passaporto, ha motivo di sospettare che tale norma sia stata violata, ha facoltà di chiedere in comunicazione gli atti, in base ai quali il nulla osta fu spiccato. Quanto ai minorenni privi di tutela, scomparsi dai rispettivi comuni, ed ai quali non sia stato rilasciato passaporto per l'estero, è da ritenersi che essi rientrano in una delle due seguenti categorie.

2° *Minorenni che prendono imbarco in porti stranieri per recarsi in paesi transatlantici.* — È noto che nei punti della Francia e della Svizzera più vicini alla nostra frontiera (Modane, Giubiasco, Chiasso ed altri), funzionano agenzie di emigrazione (riconosciute dalle autorità locali), le quali, retribuendo con alte senserie mediatori clandestini stabiliti nel Regno, cercano di attirare nei loro uffici gli emigranti italiani, per mandarli a prendere imbarco in porti stranieri (Rotterdam, Anversa, Ostenda, Boulogne s/m, le Havre, Cherbourg, ecc.). Fra codesti emigranti è da ritenersi che vi siano

anche minorenni sotto tutela o privi di tutela, poichè le agenzie fanno stampare a grossi caratteri nelle circolari che diffondono nel Regno *non essere necessario il passaporto per ottenere il biglietto d'imbarco*; la partenza di detti minorenni (i quali affermano, se interrogati alla frontiera, che vanno a cercare lavoro in Francia od in Svizzera) si effettua all'insaputa delle regie Autorità, e spesso colla connivenza ed in compagnia di parenti o di amici.

A richiesta del R. Commissariato, si stabilì un servizio di sorveglianza al confine, per mezzo dei funzionari di P. S.; ma la sorveglianza è spesso delusa: e d'altra parte, ammesso pure che i minorenni vengano scoperti, è difficile trovare lì per lì elementi tali, da giustificare il loro rinvio al comune di domicilio, e si può colpirli soltanto quando non abbiano compiuto l'età di 15 anni e vadano, o siano condotti, all'estero in contravvenzione alla legge sull'emigrazione, oppure si tratti di donna minorenni che è fatta emigrare a scopo di meretricio.

3° *Minorenni che si recano in altre regioni per via terrestre o marittima.* — Sono i più numerosi, ed il maggior contingente è dato dalle provincie di frontiera e dalle provincie del litorale Adriatico e della Sicilia. Partono talora con passaporto, e spesso senza; bastando che si diffonda la voce esservi lavoro in un dato paese, perchè partano immediatamente. Talora stanno assenti pochi mesi, tornano e ripartono per una nuova destinazione. Essendo il passaporto valido per tre anni, quelli che ne sono muniti non hanno bisogno di altri documenti; soltanto quelli che hanno meno di 15 anni, devono avere il libretto di lavoro. Non sarebbe possibile tener dietro a questo movimento che si compie con rapidità, dall'oggi al domani, ed esigere che un minorenni, ad esempio, privo di tutela, attenda che sia costituito il Consiglio tutelare, e che questo lo autorizzi ad espatriare.

Ciò non troverebbe fondamento nella legge sull'emigrazione. Che poi, una volta giunto il minorenni all'estero, possano provvedere i regi Consoli, è rimedio sul quale non può farsi assegnamento. Dato pure che al R. Console pervenga notizia che un minorenni è privo di tutela, non è ben chiaro qual valore potrebbe avere l'ufficio di tutela da lui provocato ed istituito. Il minorenni si recherà,

dopo pochi mesi a lavorare in un altro Stato, o anche semplicemente in un'altra città, e nessuna utilità deriverebbe da tale provvedimento adottato. I regi Consoli provvedono quando lo possono; ma in paesi nei quali è ammessa la giurisdizione consolare; altrove no, a meno che non si tratti di operazioni da compiersi nell'interesse del minore, nel Regno; ed è tutela effimera, che ha importanza solo per quell'operazione e non per altro.

Bisognerebbe ora dire quali cautele potrebbéro essere imposte, e quali rimedi adottati per supplire alla deficienza della legge sulla emigrazione. Per quanto concerne la tutela, è affare che riguarda le autorità del Regno, poichè da esse dipende il provvedere a tempo, affinchè l'ufficio di tutela sia regolarmente istituito. Per quanto concerne l'emigrazione di minorenni soggetti a tutela, non si può disconoscere che il disciplinarla, nel senso che il Consiglio di tutela sia sempre convocato, e debba accordare il proprio consenso per l'espatrio del minore, è *procedimento grave e quasi vessatorio*, dato il carattere della nostra emigrazione, ed il modo come essa si compie. Norme speciali si debbono applicare ai minorenni al di sotto di 15 anni, ed alle donne minorenni, in relazione con quanto dispone l'articolo 3 di detta legge, e l'articolo 3, n. 2, del regio decreto sul rilascio dei passaporti; ma ogni altra maggiore restrizione in materia di emigrazione di minorenni, *sarebbe, a mio parere, eccessiva.*

*Il Commissario Generale*

BODIO

*Al Ministero di grazia e giustizia,*

(Ufficio per la statistica giudiziaria) — ROMA.

### **Assistenza e tutela degli esposti.**

Dopo quanto fu fatto presente a questa Commissione circa la buona disposizione manifestata dal Ministero dell'interno di tener conto nel progetto di legge per l'assistenza degli esposti anche dei voti per meglio regolare, con norme complementari al Codice civile,



la tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti dai genitori (1), sembrò opportuno, nel dicembre u. s., di chiedere notizie circa lo accennato progetto di legge ed in quella occasione fu anche comunicata allo stesso Ministero dell'interno la relazione sulle tutele dei minorenni nell'anno 1901, presentata a questa Commissione nella sessione del dicembre 1902 (2).

Non si ebbe alcuna risposta, sebbene sia stata ripetutamente promessa la presentazione del ricordato progetto di legge.

(1) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1902, pag. 64.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1902, pag. 301 e segg.

## Statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati.

---

*Lettera del Direttore generale del Fondo per il Culto  
al Presidente della Commissione.*

Onorato dell'incarico di riferire sulla statistica patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati non ho ommesso di studiare l'importante argomento; ma ho dovuto convincermi che, allo stato presente delle cose, non è possibile venire ad alcun che di positivo e di concludente, e nutro fiducia che se ne farà persuasa anche la on. Commissione.

Il mio predecessore comm. Tami, dopo avere pubblicato nel 1897 la nota statistica delle attività e passività delle Parrocchie e delle Mense vescovili, ripetute volte ebbe ad esporre le ragioni, per le quali non trovavasi ancora in grado di dare conto delle variazioni successivamente verificatesi.

Siffatte ragioni, ben lungi dal cessare, vanno ora ad accentuarsi in vista del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, e che ora sta dinnanzi al Senato, per un ulteriore aumento delle congrue parrocchiali, come dimostrerò qui appresso.

È noto altresì alla on. Commissione come e per quali insormontabili difficoltà siasi dovuto desistere dal proposito di avere, almeno per ora, anche una statistica degli altri enti ecclesiastici conservati.

Ma sul proposito non è fuor d'opera che in brevi parole io riassuma tutto quanto si è riferito e deliberato nel non breve lasso di tempo di oltre 30 anni.

Fino dal 1872, in seno alla Giunta centrale di statistica, erasi formulato un completo programma di statistica dei culti intesa a scopi d'indole sociale e politica. Ma la difficoltà di tradurre in atto un proposito così vasto indusse nel 1887 a restringerlo entro più modesti limiti; se non che nel 1889, essendo apparso troppo ampio

anche il nuovo programma, la Commissione deliberò di omettere le ricerche intorno alle « persone » e agli « atti attinenti ai culti » e curare invece quelle solamente riferibili alle « cose addette al culto » ciò che sarebbe stato sufficiente per eventuali studi intorno al riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Si doveva adunque stabilire soltanto la consistenza patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati (Vescovadi, Capitoli cattedrali, Seminari, Parrocchie, Fabbricerie, Coadiutorie, ecc.), e di quelli soppressi rappresentati dal Fondo per il culto e dal Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

All'uopo fu deliberato che il necessario lavoro di ricerche, spoglio, revisione, ecc., fosse diviso fra le Direzioni generali della Statistica e del Fondo per il culto, stanziandosi la occorrente spesa sui rispettivi bilanci e servendosi degli Economati generali e dei Subeconomati dei benefici vacanti per attingere le notizie, con apposite schede o questionari, intorno agli enti conservati.

Questo lavoro fu intrapreso negli anni successivi al 1889, ma senza venire ad alcuna utile conclusione per le gravi difficoltà riscontrate all'atto pratico.

Gli investiti e gli amministratori degli enti si rifiutavano a dare le notizie nel timore che avessero uno scopo fiscale; gli Economati non avevano inventari nè altri elementi; onde si verificò che per molti enti non si potè avere alcuna notizia, e che le schede compilate e raccolte per gli altri risultarono inesatte.

Sul proposito è notevole la relazione fatta dal commissario Tami, allora direttore generale del Fondo per il culto, nella sessione del giugno 1896.

A seguito della quale relazione la Commissione deliberò di restringere per il momento il lavoro di statistica alle Parrocchie e alle Mense vescovili, del che veniva dato incarico allo stesso comm. Tami.

Questi infatti ottemperò allo affidatogli compito pubblicando nel 1897 « la statistica delle attività e passività delle Parrocchie e delle Mense vescovili » preceduta da una relazione contenente informazioni storiche e notizie comparative.

E la Commissione nella Sessione del dicembre 1897, preso atto dell'anzidetta pubblicazione, deliberò di desistere da ogni ulteriore ricerca circa il patrimonio dei Seminari, dei Capitoli cattedrali,

delle Fabbricerie, delle Cappellanie curate e Coadiutorie e degli altri enti ecclesiastici diversi, raccomandando però al Direttore generale del Fondo per il Culto d'informare la Commissione delle variazioni che fossero per accertarsi nelle rendite e nelle spese delle Parrocchie e delle Mense vescovili.

Così trascorsero altri tre anni, fino a che, nella Sessione del luglio 1900, il commissario Tami, cui venne ricordata la riserva suspressa, dichiarò che delle variazioni avvenute successivamente nelle rendite e nelle passività degli Enti suaccennati avrebbe potuto dare più sicure notizie dopo che avesse avuto piena esecuzione la legge del 4 giugno 1899, n. 191 sull'aumento delle congrue parrocchiali fino a lire 900, e per la quale era necessario un nuovo accertamento della consistenza prebendale di oltre 10,000 parrocchie.

Ma nel corso dell'applicazione della legge suddetta è stato necessario estendere il lavoro di accertamento ad altre 2000 parrocchie, e sebbene questo lavoro possa ritenersi ormai compiuto, in quanto dipende dall'opera della Direzione generale, restano però sempre da esaminarsi, per parte del Consiglio di amministrazione, circa 3000 reclami di Parroci, la cui risoluzione varierà la consistenza di molte parrocchie, in causa dei criteri più larghi che il Consiglio di amministrazione nel suo potere discrezionale può adottare.

Intanto è stato approvato dalla Camera dei deputati, e in breve lo sarà anche dal Senato, un nuovo disegno di legge per elevare le congrue parrocchiali da 900 a 1000 lire, lo che darà luogo non solo all'aumento di 100 lire per le parrocchie, cui fu attribuito il supplemento fino a 900 lire, ma anche ad un lavoro di revisione e di accertamento per le parrocchie che hanno un reddito netto superiore alle 900 lire, ma inferiore alle 1000, parrocchie che presumibilmente saranno non meno di 2000 o 2500.

È necessario adunque attendere che abbia completa esecuzione, a suo tempo, anche questa nuova legge per non fare ora opera vana, incompleta e inesatta.

Riferibilmente alle Mense vescovili non si ha notizia di variazioni sensibili e notevoli avvenute dopo la statistica pubblicata nel 1897, sicchè anche per questa parte è miglior cosa rimandare il lavoro di revisione ad altro tempo.

Stando così le cose, debbo necessariamente pregare che sia consentito anche a me, come fu concesso al mio predecessore, di differire l'adempimento del ricevuto incarico, avvertendo però fin da ora che l'indugio non sarà breve, poichè, non per manco di buon volere, ma in causa della difficoltà e della estensione del lavoro, occorreranno ancora non meno di due o tre anni, per l'accertamento definitivo della consistenza delle parrocchie aventi diritto a supplemento di congrua.

Roma, 10 giugno 1904.

*Il Direttore Generale del Fondo per il Culto*

MOLFINO.

---

## Sui giudizi di graduazione nel 1902.

RELATORE: **C. SANDRELLI.**

Alla nostra Commissione è noto il progressivo movimento discensionale, che di anno in anno si è verificato nel numero dei giudizi di graduazione iniziati durante il triennio 1899-1901.

Nell'anno 1902 i giudizi iniziati ascesero a 3415 e continuò per tal guisa la avvertita diminuzione in confronto degli anni precedenti, nei quali il numero dei giudizi introdotti discese da 4139, quanti furono nel 1899, a 3715 nel 1900 e a 3609 nel 1901.

Dalle precedenti relazioni fu anche constatato come la cifra dei giudizi esauriti nel corso di ciascuno degli anni 1900 e 1901 fosse rispettivamente superiore a quella dei giudizi istituiti nell'anno; e poichè il numero di questi, come già fu accennato, decrebbe annualmente, così una correlativa diminuzione dovevasi verificare e si verificò pure nel numero dei giudizi rimasti pendenti alla fine di ciascuno dei detti anni in confronto dell'anno antecedente.

Il duplice fenomeno è proseguito nell'anno 1902, dappoichè in quest'anno i giudizi ultimati furono 3505 di fronte ai 3415 istituiti; e mentre erano stati 4887 i procedimenti lasciati in retaggio dal 1901, furono 4647 quelli rimasti in corso al chiudersi dell'anno 1902.

In qual modo le cifre ora indicate, ed altre che ad esse si ricollegano nel senso di mostrare il successivo movimento annuale di questa specie di giudizi, siano distribuite secondo le varie regioni del Regno, emerge dai prospetti seguenti:

GIUDIZI INIZIATI.

	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale. . . . .	1,037	966	852	825
Id. centrale . . . . .	958	884	799	807
Id. meridionale. . . . .	1,450	1,320	1,389	1,260
Sicilia. . . . .	538	410	405	407
Sardegna . . . . .	156	135	164	116
<i>Totale . . .</i>	4,139	3,715	3,609	3,415

GIUDIZI ESAURITI.

	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale. . . . .	1,030	1,104	964	854
Id. centrale . . . . .	1,057	1,032	876	892
Id. meridionale. . . . .	1,201	1,256	1,268	1,237
Sicilia. . . . .	474	448	401	387
Sardegna . . . . .	132	139	157	135
<i>Totale . . .</i>	3,894	3,979	3,666	3,505

GIUDIZI RIMASTI PENDENTI.

	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale. . . . .	904	770	673	639
Id. centrale . . . . .	1,038	922	803	844
Id. meridionale: . . . . .	2,345	2,300	2,341	2,223
Sicilia . . . . .	804	773	775	762
Sardegna . . . . .	193	192	205	179
<i>Totale . . .</i>	5,284	4,957	4,887	4,647

Dalle cifre del primo prospetto rilevasi che la diminuzione dei giudizi istituiti nel 1902, in confronto di quelli iniziati nell'anno 1901 e nei precedenti, si verificò nell'Italia settentrionale e in modo più sensibile nella meridionale e nella Sardegna, mentre nell'Italia centrale e nella Sicilia, pur continuando la discesa in confronto del 1899 e del 1900, un lieve e trascurabile aumento si manifestò in confronto al numero dei giudizi introdotti nel 1901.

Secondo quanto risulta dal secondo prospetto, alla avvertita eccedenza dei giudizi esauriti sugli iniziati nel 1902 contribuirono soltanto l'Italia settentrionale e centrale e la Sardegna. Però la cifra dei giudizi chiusi nel 1902, ad eccezione dell'Italia centrale, dove di poco superò la corrispondente cifra del 1901, segnò in ognuna delle altre regioni, ed anche nel suo complesso, la progressione di discesa già palesatasi di anno in anno nel precedente triennio.

Si scorge infine dal terzo prospetto che la diminuzione dei procedimenti pendenti alla fine del 1902 in confronto di quelli lasciati dal 1901 avvenne in proporzione pressochè uguale per ciascuna regione.

È poi utile avvertire che la cifra complessiva di 4647 giudizi rimasti aperti al termine del 1902, rappresenta una diminuzione di più del 12 per cento sui 5284 rimasti alla fine del 1899.

Fermando più da vicino l'attenzione sui giudizi iniziati nel 1902 in confronto agli anni precedenti, si scorge il movimento seguente :

DISTRETTI	1899	1900	1901	1902	DISTRETTI	1899	1900	1901	1902
Genova . . . .	256	261	218	243	Perugia (sez.)	87	54	67	85
Casale . . . .	169	144	156	161	Roma . . . . .	238	231	191	164
Torino . . . .	248	218	230	195	Aquila . . . . .	102	85	103	89
Milano . . . .	82	77	53	49	Napoli . . . . .	723	573	663	601
Brescia . . . .	95	71	67	48	Potenza (sez.)	100	84	72	67
Venezia . . . .	187	195	123	129	Trani . . . . .	331	329	344	306
Parma . . . . .	72	59	43	52	Catanzaro . . .	194	249	207	197
Modena (sez.)	71	58	53	53	Messina . . . .	68	73	60	56
Lucca . . . . .	76	104	92	106	Catania . . . . .	220	143	133	135
Firenze . . . .	117	140	154	122	Palermo . . . .	250	194	212	216
Bologna . . . .	161	140	103	137	Cagliari . . . .	153	135	164	116
Ancona . . . .	65	46	40	42					
Macerata (sez.)	71	52	56	46	Totale . . . . .	4,139	3,715	3,609	3,415



Nell'Italia settentrionale il solo distretto di Genova presenta un aumento apprezzabile, poichè i giudizi iniziati, che nel 1901 erano stati 218, salirono a 243. Questa cifra però resta sempre inferiore a quella di 256 giudizi istituiti nel 1899 e di 261 introdotti nel 1900. E devesi notare che l'aumento provenne da un solo Tribunale, da quello di San Remo, presso il quale i giudizi di graduazione aperti nel 1901 erano stati 15, e nel 1902 furono 81. Negli altri Tribunali del distretto il numero dei giudizi iniziati o si mantenne uguale o fu inferiore (a Massa 19 giudizi e a Oneglia 36 nel 1902 in confronto di 39 e 58 nel 1901) a quello dell'anno precedente. Presso il Tribunale di Pontremoli nessun giudizio fu iniziato. Lievissimi aumenti offrono pure i distretti di Casale e di Venezia: nel primo proseguì l'ascesa già stata rilevata negli anni antecedenti, poichè i giudizi iniziati, 144 nel 1900 e 156 nel 1901, furono 161 nel 1902; nell'altro i 129 giudizi del 1902 presentano un tenue aumento sui 123 del 1901, ma sono molto al di sotto dei 195 iniziati nel 1900. Anche nel distretto di Venezia un Tribunale, quello di Conegliano, non ebbe alcun giudizio iniziato nell'anno.

Gli altri distretti dell'Italia settentrionale offrono una diminuzione, e notevole è quella verificatasi nel distretto di Torino da 230 a 195.

Nell'Italia centrale fu già avvertito essersi manifestato un lievissimo aumento. Aumentarono però i giudizi iniziati nei distretti di Parma (da 43 nel 1901 a 52 nel 1902), di Lucca (da 92 a 106), di Bologna (da 103 a 137), di Perugia (da 67 a 85). Una diminuzione degna di nota si verificò nei distretti di Firenze e di Roma. Nel primo il numero dei 122 giudizi iniziati nel 1902 fu inferiore non soltanto a quello dei 154 dell'anno precedente, ma anche a quello dei 140 del 1900: sensibile il contributo dato a tale diminuzione dal Tribunale di Firenze, nel quale da 76 quanti furono nel 1901, i giudizi introdotti nel 1902 discesero a 46.

Nel distretto di Roma la cifra di 164 giudizi segna nel 1902 il proseguimento della discesa manifestatasi negli anni anteriori: ed il fenomeno accadde più sostanzialmente nel Tribunale di Roma con 110 giudizi in confronto dei 138 del 1902.

Tutti i distretti dell'Italia meridionale presentano una più o meno sensibile diminuzione: quelli di Aquila e di Napoli sui dati del

1901, gli altri anche sui dati del 1900; più specialmente pel distretto di Napoli è da notarsi che il numero dei giudizi istituiti, cresciuto da 573 nel 1900 a 663 nel 1901, si abbassò nel 1902 a 601.

I Tribunali della Sicilia mantennero presso a poco le stesse cifre del 1901; in complesso i tre distretti presentarono una insignificante differenza di 2 giudizi in più nel 1902.

Più notevole diminuzione offrì la Sardegna, dove il numero dei giudizi, da 135 nel 1900 salito a 164 nel 1901, discese nel 1902 a 116. Il solo Tribunale di Cagliari segnò un aumento con 46 giudizi a fronte dei 41 dell'anno antecedente; tutti gli altri Tribunali presentarono cifre inferiori, e quello di Lanusei non ebbe alcun giudizio introdotto nell'anno.

Il prof. MORTARA, dettando la pregevole sua relazione intorno ai giudizi di graduazione istituiti nell'anno 1901, espone anche in quale proporzione fosse il numero di essi con la popolazione, attenendosi pel computo di questa all'accertamento legale risultante dal censimento 9-10 febbraio 1901.

Per l'anno, al quale la presente esposizione si riferisce, la solerte Direzione Generale della Statistica mi ha fornito i dati della popolazione calcolata esistente nel Regno al primo luglio 1902; e questi dati, che in complesso sono di poco superiori a quelli emergenti del censimento (1), io ho creduto di seguire nel compiere la relativa indagine per l'anno 1902. In base al criterio ora esposto risulta che i giudizi istituiti nel corso del 1902 per ogni centomila abitanti:

nell'Italia settentrionale (popolazione 12,319,473) . . .	furono	6. 70
nell'Italia centrale (popolazione 7,838,460) . . . . .	id.	10. 30
nell'Italia meridionale (popolazione 8,722,737). . . . .	id.	14. 45
nella Sicilia (popolazione 3,624,298) . . . . .	id.	11. 23
nella Sardegna (popolazione 805,579) . . . . .	id.	14. 40
nel Regno (popolazione 33,310,547) . . . . .	id.	10. 25

(1) Il censimento del febbraio 1901 accertò la popolazione del Regno essere di 32,966,307 abitanti: secondo i dati della Direzione Generale della Statistica la popolazione calcolata residente nel Regno al primo luglio 1902 era di abitanti 33,310,547.

Dalle premesse cifre si scorge pertanto che l'Italia centrale e la Sicilia di poco si discostano dalla media generale del Regno; e questa si presenta quasi equidistante dai dati dell'Italia settentrionale e dagli altri dell'Italia meridionale e della Sardegna, nelle quali due ultime regioni la frequenza dei giudizi iniziati superò più del doppio quella manifestatasi nell'Italia del Nord.

Però questa osservazione, che risponde ad un esame sintetico per ciascuno dei suaccennati cinque reparti, in cui sotto l'aspetto statistico si è convenuto di dividere il Regno, subisce qualche cambiamento, quando lo sguardo cada sopra le risultanze dei distretti singoli, come si può meglio apprendere dal seguente prospetto nel quale i vari distretti sono indicati secondo l'ordine decrescente della frequenza dei giudizi iniziati nel 1902.

## GIUDIZI INIZIATI NEL 1902, IN RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE.

DISTRETTI	Popolazione residente calcolata al 1° luglio 1902	Numero dei giudizi iniziati	Un giudizio per abitanti	DISTRETTI	Popolazione residente calcolata al 1° luglio 1902	Numero dei giudizi iniziati	Un giudizio per abitanti
Milano . . . . .	3,339,667	49	45,707	Catania . . . . .	1,158,554	135	8,582
Brescia . . . . .	1,667,970	48	34,749	Perugia (sezione) . . . . .	683,263	85	8,038
Venezia . . . . .	3,218,349	129	24,948	Casale . . . . .	1,207,971	161	7,503
Ancona . . . . .	572,361	42	13,628	Catanzaro . . . . .	1,452,159	197	7,371
Torino . . . . .	2,593,200	195	13,298	Potenza (sezione) . . . . .	491,558	67	7,337
Firenze . . . . .	1,612,848	122	13,220	Lucca . . . . .	777,075	106	7,331
Aquila . . . . .	1,146,885	89	12,886	Roma . . . . .	1,169,135	164	7,129
Modena (sezione) . . . . .	609,687	53	11,504	Cagliari . . . . .	805,579	116	6,945
Macerata (sezione) . . . . .	525,844	46	11,431	Trani . . . . .	1,997,891	306	6,529
Parma . . . . .	557,504	52	10,721	Napoli . . . . .	3,634,244	601	6,047
Messina . . . . .	558,051	56	9,965	Genova . . . . .	1,292,316	243	5,318
Bologna . . . . .	1,330,743	137	9,713				
Palermo . . . . .	1,907,693	216	8,832	Regno . . . . .	33,310,547	3,415	9,754

Confrontando questi dati con quelli dell'anno precedente, si scorge come i distretti di Milano, Brescia e Venezia (Italia settentrionale) primeggino anche nel 1902, come nel 1901, per minor frequenza di giudizi iniziati, mentre i distretti di Napoli e Trani (Italia meridionale) e quello di Cagliari proseguono a presentare il fenomeno inverso anche nel 1902, nel quale anno però il distretto di Genova, a causa del già rilevato considerevole aumento di giudizi iniziati presso il Tribunale di San Remo, segnò la più elevata cifra di frequenza di siffatti giudizi in rapporto alla popolazione. Poichè qui cade in acconcio, mi affretto a dire che, per quanto sarebbe stato desiderabile ed interessante conoscere quali peculiari ragioni locali abbiano determinato da un anno all'altro immediatamente successivo uno sbalzo così sensibile, quale è quello da 15 a 81 giudizi iniziati in San Remo, nè il Presidente di quel Tribunale, nè il Primo Presidente della Corte di Genova hanno creduto di fornire su tale proposito un qualsiasi schiarimento.

Ad ogni modo resta pel complesso delle raccolte notizie il risultato sopra avvertito: essere cioè proseguita nel 1902 la diminuzione dei giudizi di graduazione; e questo è fenomeno confortante in quanto è indice anche di una diminuzione nel numero delle espropriazioni forzate, dappoichè il giudizio di graduazione staticamente si reputa iniziato, come ben osservava il Presidente PENSERINI nella sua esauriente relazione del giugno 1901, con la trascrizione della sentenza di vendita in seguito a giudizio di espropriazione, oppure con la ordinanza che dichiara aperto il giudizio nei casi di esecuzione immobiliare per riscossione di imposte, essendo relativamente scarso il numero dei giudizi di graduazione dipendenti da procedimenti di espropriazione per pubblica utilità o di purgazione di ipoteche.

Ai 3415 giudizi sopravvenuti durante l'anno 1902 sono da aggiungersi i 4737, retaggio degli anni precedenti; quest'ultima cifra non concorda con quella di 4887 data dai prospetti del 1901 siccome indicante i giudizi rimasti pendenti al chiudersi dell'anno anzidetto; ma tale difformità è ormai un fenomeno che si ripete ogni anno, e, come fu spiegato in precedenti relazioni, dipende dalla eliminazione dal carico statistico dei giudizi, i quali pel maturato triennio di inazione delle parti si presumono abbandonati, e dalla

riproduzione degli altri precedentemente eliminati e durante l'anno riassunti.

Furono adunque in tutto 8152 i giudizi costituenti il carico dei vari Tribunali nel corso dell'anno 1902.

Da questa cifra complessiva debbono detrarsi 442, terminati per abbandono, componimento delle parti o liquidazione stragiudiziale. E poichè per opera del magistrato secondo le norme di legge furono esauriti 3063 giudizi, quelli rimasti pendenti alla fine del 1902 sommano a 4647.

A questo punto reputo opportuno riferire che il Presidente del Tribunale di Palermo ha insistito perchè sia dalla nostra Commissione precisato quali giudizi debbano intendersi e indicarsi come abbandonati, ognorachè nella colonna dei prospetti statistici, nella quale si dà conto dei giudizi esauriti nell'anno per abbandono, componimento, ecc., non è segnato l'abbandono triennale, di cui sopra è parola.

Questa domanda fu già proposta dal Presidente del Tribunale anzidetto, come rilevasi dalla relazione MORTARA sui giudizi di graduazione nel 1901 (1). Ed in proposito sembra potersi osservare che unicamente sotto l'aspetto e poi fini della ricerca statistica si è convenuto di desumere dalla stasi ultra triennale dei procedimenti, di cui è parola, una presunzione di abbandono, sufficiente a consigliare la omissione di tali giudizi, finchè ad essi non sia dato un nuovo impulso e movimento. Ma la adozione di siffatto metodo, il di cui scopo ed effetto è soltanto quello di tralasciare un ingombro reputato non necessario, lascia naturalmente fermo il principio che debbasi rendere esatto conto di quei giudizi, che si ha la certezza essere stati abbandonati, essendo l'abbandono uno dei modi legali, coi quali agli iniziati procedimenti la volontà delle parti pone termine in via stragiudiziale. In coerenza degli esposti criteri, alla ripetuta domanda del Presidente del tribunale di Palermo, potrebbesi rispondere che, tenuta ferma la norma di eliminare dai prospetti statistici quei giudizi, nei quali da oltre tre anni non ebbe luogo alcun atto di istruttoria, e che perciò si presumono abbandonati, salvo a reinscriverli se e quando siano più tardi riassunti,

(1) *Annali di Statistica - Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile*, Sessione del dicembre 1902, pag. 238.

giusta l'avvertenza ripetutamente formulata nelle relazioni PENSERINI riflettenti i giudizi di graduazione nel 1899 e nel 1900 (1), sono da annotarsi nella colonna dei prospetti medesimi all'uopo destinata quei giudizi, che effettivamente risulta essere stati abbandonati per rinuncia o per altro atto legalmente compiuto e conosciuto, attestante il recesso dal procedimento.

Vedr  ad ogni modo la Commissione se e quale risoluzione sia da prendersi in proposito (2).

\* \* \*

La durata dei 4647 giudizi pendenti alla fine del 1902 si protraeva da maggiore o minor tempo secondo quanto risulta dal seguente prospetto, indicante anche i dati di confronto con le pendenze degli anni precedenti:

(1) *Annali di Statistica - Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile*, Sessione del luglio 1900, pag. 154. Sessione del giugno 1901, pag. 374.

(2) La Commissione nell'adunanza del 13 luglio 1904 ha approvato la proposta formulata dal relatore circa la soluzione del dubbio elevato dal Presidente del tribunale civile di Palermo.

GIUDIZI DI GRADUAZIONE PENDENTI NEGLI ANNI 1900-1902.

DISTRETTI	Da meno di 1 anno			Da 1 a 2 anni			Da 2 a 3 anni			Da 3 a 5 anni			Da 5 a 10 anni			Da più di 10 anni		
	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902
	Genova . . . . .	130	117	117	43	34	25	23	19	14	16	10	18	5	14	8	..	1
Casale . . . . .	99	84	90	22	35	24	15	9	12	17	9	4	4	3	3	..	..	..
Torino . . . . .	118	136	115	24	21	23	16	9	13	4	6	4	2	1	..	..	..	..
Milano . . . . .	37	29	25	3	2	6	7	3	3	2	1	..	..	..	..	..	..	..
Brescia . . . . .	38	25	29	6	2	5	2	4	1	1	1	1	..	1	..	..	..	..
Venezia . . . . .	98	59	59	17	26	13	15	8	14	1	4	5	..	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	25	27	33	21	13	5	1	6	4	..	3	5	..	..	..	..	..	..
Modena (sezione) . . . . .	44	25	39	25	15	8	6	11	5	1	5	1	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	37	54	43	4	11	19	2	2	3	1	1	1	..	1	1	..	..	..
Firenze . . . . .	83	92	76	24	18	30	8	13	13	11	8	9	1	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	92	56	73	13	17	8	6	7	9	1	5	4	..	..	..	..	..	..
Ancona . . . . .	19	18	7	4	2	..	3	2	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..
Macerata (sezione) . . . . .	21	27	20	2	7	3	2	1	2	1	1	..	1	1	1	..	..	..
Perugia (sezione) . . . . .	44	41	61	16	11	5	7	10	6	5	4	3	2	2	2	..	..	..
Roma . . . . .	171	144	193	88	104	66	68	51	33	43	53	40	17	21	6	..	..	..
Aquila . . . . .	56	58	46	21	18	19	15	12	9	23	22	16	11	10	6	1	1	1
Napoli . . . . .	456	513	501	300	262	270	175	137	156	104	131	118	36	34	38	2	1	..
Potenza (sezione) . . . . .	78	56	56	52	40	30	36	31	22	28	29	16	4	4	13	..	..	..
Trani . . . . .	216	249	291	139	106	93	53	55	56	40	29	35	21	13	14	2	5	7
Catanzaro . . . . .	212	162	160	109	115	89	54	65	85	36	50	43	18	25	22	2	3	6
Messina . . . . .	64	50	36	20	44	34	15	26	23	15	9	10	8	..	4	..	..	..
Catania . . . . .	107	102	130	91	60	66	50	62	33	26	30	26	14	22	14	2	3	2
Palermo . . . . .	204	177	166	86	98	103	37	50	51	19	31	34	9	8	23	3	3	2
Cagliari . . . . .	90	95	61	50	41	58	25	36	32	24	32	26	3	1	2	..	..	..
<i>Totale . . . . .</i>	<i>2,539</i>	<i>2,451</i>	<i>2,434</i>	<i>1,180</i>	<i>1,102</i>	<i>1,018</i>	<i>649</i>	<i>679</i>	<i>599</i>	<i>419</i>	<i>476</i>	<i>419</i>	<i>156</i>	<i>162</i>	<i>157</i>	<i>14</i>	<i>17</i>	<i>20</i>



A formare il contingente dei giudizi pendenti concorrono per oltre la metà quelli iniziati da non oltre un anno, che rappresentano il 52 per cento: i 4051 giudizi, che sono in corso da non oltre i tre anni (periodo che può ritenersi più approssimativo alla media normale della durata di questi procedimenti), sono circa l'87 per cento del numero totale dei pendenti: questa proporzione si conserva con lievissima oscillazione nei termini constatati a proposito degli anni scorsi, poichè fu dell'89 per cento nel 1899, dell'88 per cento nel 1900, e dell'86 per cento nel 1901.

I giudizi pendenti da 3 a 5 anni (il 9 per cento della cifra totale) furono 419; di questi 32 si trovano nei distretti dell'Italia settentrionale, dei quali quello di Genova figura per 18; altri 63 si trovano nei distretti dell'Italia centrale, e per la massima parte (40) in quello di Roma; 228 nei distretti dell'Italia meridionale, dei quali 118 in quello di Napoli, e 43 in quello di Catanzaro; 70 nei distretti della Sicilia, e 26 in quello di Cagliari.

Erano 157 i giudizi che alla fine del 1902 pendevano da oltre 5 e non oltre 10 anni, costituendo il 3.23 per cento del numero totale. Anche di questi la massima parte appartiene ai distretti dell'Italia meridionale (93, di cui 38 nel distretto di Napoli, 22 in quello di Catanzaro) ed ai distretti della Sicilia (41, di cui 23 nel distretto di Palermo), essendo pressochè insignificanti le cifre relative alle altre regioni, 11 giudizi per l'Italia settentrionale, 10 per l'Italia centrale e 2 per la Sardegna. È da notarsi infine che nel 1902 in confronto all'anno precedente si ebbe una diminuzione delle pendenze, non soltanto nella cifra complessiva, ma anche per ciascuno dei periodi, nei quali, secondo il premesso prospetto, è particolarmente indicata la progressiva durata dei giudizi, eccettuato soltanto il periodo delle pendenze eccedenti i dieci anni, poichè i giudizi aventi questa più lunga durata e non ancora definiti, che alla fine del 1901 erano 17, crebbero a 20 alla fine del 1902.

Di essi soli 2 appartenevano all'Italia settentrionale, ed entrambi al Tribunale di Oneglia. Gli altri 18, tutti appartenenti all'Italia meridionale ed alla Sicilia, erano così repartiti: sette nel Tribunale di Lucera, due in ciascuno dei Tribunali di Palmi, di Siracusa e di Palermo, ed uno in ciascuno dei Tribunali di Aquila, di Catanzaro, di Monteleone, di Nicastro e di Reggio Calabria.

Dei 4647 giudizi di graduazione ancora aperti alla fine del 1902, circa la metà (2223) erano in corso presso i Tribunali dell'Italia

meridionale; ed i rimanenti (844 nell'Italia centrale, 762 nella Sicilia, 639 nell'Italia settentrionale e 179 nella Sardegna) rappresentano in rapporto alla cifra totale dei pendenti il 15, il 16, il 17 ed il 3 per cento.

Riguardati secondo il diverso stadio procedurale al quale si trovavano giunti i giudizi pendenti al 31 dicembre 1902, per circa un terzo (il 32 per cento) erano statisticamente iniziati, ma in fatto non proseguiti principalmente per volontà delle Parti.

Dei proseguiti pervennero fino alla sentenza di omologazione o allo stato di liquidazione circa il 43.50 per cento; e nello stadio istruttorio avanti ai Tribunali erano in corso non più del 24.60 per cento.

Anche nel 1902 si mantenne senza considerevoli variazioni nelle varie regioni del Regno la proporzione rilevata negli anni precedenti; e i dati, insieme raggruppati dell'Italia meridionale e della Sicilia, rappresentarono nel 1902 il 69 per cento dei giudizi iniziati e non proseguiti, il 59 per cento dei giudizi in istruttoria, e il 63 per cento dei giudizi pervenuti alla sentenza di omologazione o allo stadio di liquidazione, mentre negli anni 1900 e 1901 le dette due regioni, pure riunite, avevano dato più del 68 e rispettivamente più del 67 per cento dei giudizi pendenti della prima specie, oltre il 55 e rispettivamente il 53 per cento dei giudizi della seconda, e il 59 e rispettivamente il 63 per cento di quelli della terza.

A viemiglio dimostrare le notizie ora esposte sono stati redatti i due prospetti seguenti:

GIUDIZI DI GRADUAZIONE PENDENTI AL 31 DICEMBRE 1902.

	Iniziati e non proseguiti	In istruttoria	Omologa- zione o liquida- zione	Totali
Italia settentrionale. . . . .	147	207	285	639
Italia centrale, Roma esclusa . .	100	175	229	504
Distretto di Roma. . . . .	111	48	181	340
Italia meridionale. . . . .	728	532	963	2,223
Sicilia. . . . .	301	147	314	762
Sardegna . . . . .	95	35	49	179
<i>Regno . . .</i>	1,482	1,144	2,021	4,647

GIUDIZI DI GRADUAZIONE PENDENTI AL 31 DICEMBRE 1902 CLASSIFICATI  
SECONDO LO STADIO IN CUI SI TROVAVANO ALLA FINE DELL'ANNO.

DISTRETTI	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti al tribunale per la omologazione	Omologati con sentenza	pendente la liquidazione	Depositata la liquidazione	Totale
Genova . . . . .	51	19	21	84	9	1	185
Casale . . . . .	15	24	38	53	1	2	133
Torino . . . . .	40	29	24	61	3	3	160
Milano . . . . .	8	9	3	12	..	2	34
Brescia . . . . .	12	8	8	6	2	..	36
Venezia . . . . .	21	7	17	39	5	2	91
<i>Italia settentrionale . . .</i>	147	96	111	255	20	10	639
Parma . . . . .	7	13	9	23	..	..	52
Modena (sezione) . . . . .	2	36	4	11	..	..	53
Lucca . . . . .	31	4	9	19	4	..	67
Firenze . . . . .	26	14	16	68	2	2	128
Bologna . . . . .	6	8	24	53	2	1	94
Ancona . . . . .	2	2	..	3	..	..	7
Macerata (sezione) . . . . .	3	7	6	7	3	..	26
Perugia (sezione) . . . . .	23	13	10	31	..	..	77
Roma . . . . .	111	35	13	173	6	2	340
<i>Italia centrale . . .</i>	211	132	91	388	17	5	844
Aquila . . . . .	35	10	15	35	1	1	97
Napoli . . . . .	315	39	209	352	106	12	1,083
Potenza (sezione) . . . . .	49	3	25	44	13	3	137
Trani . . . . .	148	33	60	253	5	2	501
Catanzaro . . . . .	181	26	62	121	4	11	405
<i>Italia meridionale . . .</i>	728	161	371	805	129	29	2,223
Messina . . . . .	33	4	20	50	..	..	107
Catania . . . . .	80	52	22	113	..	4	271
Palermo . . . . .	188	17	32	133	11	3	384
<i>Sicilia . . .</i>	301	73	74	296	11	7	762
Cagliari . . . . .	95	30	5	47	2	..	179
<b>REGNO . . .</b>	<b>1,482</b>	<b>492</b>	<b>652</b>	<b>1,791</b>	<b>179</b>	<b>51</b>	<b>4,647</b>

\* \* \*

Le più notevoli e frequenti cagioni che si espongono a spiegare il ritardo nel corso di questi giudizi, sono ormai note alla nostra Commissione.

Principalmente e in massima parte si attribuiscono gli indugi alla condotta delle parti e dei loro procuratori.

In primo luogo si nota dal Presidente del Tribunale di Chiavari che « i creditori ben di rado depositano nei 30 giorni dalla notificazione del bando le loro domande di collocazione come è prescritto dall'articolo 709 del Codice di procedura civile, preferendo attendere l'esito dell'incanto, onde potere preventivamente argomentare della convenienza, o meno, di presentare la domanda stessa; ed in ciò creditori e parti procedono di pieno accordo, e non valgono ad evitare simile inconveniente ormai divenuto sistematico le continue raccomandazioni dei giudici e dei funzionari di cancelleria ».

Da molti altri capi di Collegio è segnalata questa inerzia dei creditori. Ne tengono espressa parola più specialmente i Presidenti dei Tribunali di Avezzano, di Catanzaro, di Cosenza, di Bergamo, di Isernia, di Perugia, di Napoli, di Matera, di Avellino, di Teramo e di Sant'Angelo dei Lombardi. Su questo proposito il Presidente del Tribunale di Arezzo fa presente « ben pochi essere i giudizi passati al giudice delegato nel termine stabilito dall'articolo 710 del « detto Codice, e causa del ritardo essere sempre e unicamente « quella della mancata presentazione da parte dei procuratori delle « domande di collocazione ».

Il Presidente del Tribunale di Lucera, presso il quale rimasero pendenti 194 giudizi, riferisce che per 78 di questi non si era ancora formato lo stato per mancanza di domande di collocazione; e ciò perchè, in seguito di aggiudicazioni avvenute dopo più incanti, e perciò con sensibili ribassi, molti creditori non avevano creduto di concorrere in graduazione, nella certezza che il prezzo ritratto dalla vendita non sarebbe stato sufficiente a soddisfare le spese della esecuzione immobiliare.

Anche il Primo Presidente della Corte di Cagliari riconosce essere questa inazione dei creditori una delle principali origini di ritardo, esponendo che per 92 dei 179 giudizi rimasti in corso

presso i Tribunali del distretto non erano state presentate le domande di collocazione.

La indicazione del preciso numero dei giudizi pendenti, nei quali mancò la produzione delle domande anzidette, è stata fornita da pochi capi di Collegio ad illustrazione dei loro rapporti; ed è a sperarsi che per gli anni successivi la importante notizia si otterrà a riguardo di ciascun Tribunale, in conformità delle deliberazioni della nostra Commissione del 28 giugno 1901, e del 18 dicembre 1902 (1).

Su questo proposito mi sembra intanto non inutile riferire che il Presidente del Tribunale di Teramo, preoccupatosi del ritardo, che è colà invalso per la presentazione delle domande di collocazione, ha creduto di riparare a tale inconveniente « ordinando alla Cancelleria di passare gli atti al giudice graduatore impreteribilmente « dopo eseguita la trascrizione ed iscrizione ipotecaria, ed avvertendo in udienza i Procuratori che non sarebbesi ulteriormente « tollerato alcun ritardo nell'adempimento di quel loro obbligo ». Non soggiunge lo stesso Presidente quale esito abbiano avuto tali suoi provvedimenti, i quali perciò è da reputarsi che siano stati efficaci.

È anche da notarsi quanto riferisce il Primo Presidente della Corte di appello di Napoli, e cioè che nel Tribunale di Cassino il giudice delegato rifiutò la consegna del fascicolo presentatogli dal Cancelliere ai sensi dell'articolo 710 del Codice di procedura civile, perchè mancavano le domande di collocazione.

Ma lo stesso Primo Presidente, giustamente osservando che il termine segnato dall'articolo 709 non è perentorio, e che l'articolo 714 ammette la comparsa dei creditori fino a quando non sia cominciata nella udienza la relazione della causa, si affretta a soggiungere che non ritiene corretto che per la non presentazione delle domande di collocazione sia ritardato l'inizio del giudizio di graduazione. Ed io non saprei meglio confortare questo concetto se non ricordando le conformi osservazioni competentemente esposte dal collega Mortara nella sua relazione sopra citata, le quali in sostanza emergono applicate, oltre che in quello di Teramo, in altri tribunali.

(1) *Annali di statistica - Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile*, Sessione del giugno 1901, pag. 64.

*Id. Id.*, Sessione del dicembre 1902, pag. 36.

La stessa causa di lentezza ed anzi di arresto iniziale dei giudizi di graduazione, dichiarati aperti dalla sentenza di vendita (articolo 666, n. 4, del Codice di procedura civile) è stata additata dal Primo Presidente della Corte di appello di Catanzaro e dal Presidente del tribunale di Reggio Calabria, il quale osserva che, restando non di rado aggiudicatari gli stessi creditori istanti, i quali come primi iscritti assorbono il prezzo della vendita, questi, non curano, per evitare maggiori spese, l'ulteriore svolgimento della procedura, e molto meno si curano di proseguirla gli altri creditori, i quali non hanno interesse di aumentare le spese, sapendo di non trovare utile collocazione dei loro crediti. E l'accennato fenomeno è avvertito da molti altri Presidenti, fra cui quelli dei Tribunali di Livorno, di Pisa e di Roma; per la qual cosa può avvenire che appaiano siccome ancora pendenti giudizi, i quali in fatto sono ormai definiti per volontario abbandono delle parti.

Questa mancanza di interesse delle parti a far procedere il giudizio di graduazione si ripercuote in tutti gli atti del giudizio medesimo e spiega in molti casi la incuria dei creditori nel presentare o provocare la liquidazione dei loro crediti, alla di cui soddisfazione conoscono insufficiente la somma da distribuirsi, come si accenna dal Primo Presidente della Corte di Torino, dal Presidente del Tribunale di Isernia.

Bene avvertiva il consigliere Mortara nella sua relazione riflettente i giudizi del 1901, che sarebbe di somma utilità raccogliere i dati statistici sul prezzo cadente in distribuzione. Questa notizia, la quale, come osservava il collega De' Negri nella seduta del 18 dicembre 1902, esiste già nei prospetti nominativi, manca nei prospetti numerici; nè poteva essere introdotta in quelli del 1902, al quale anno i presenti cenni si riferiscono, a parte ogni altra considerazione, perchè l'aggiunta di tali dati nei prospetti numerici fu approvata dalla nostra Commissione soltanto nella seduta suindicata.

Ma è fuori di dubbio che la conoscenza di questo elemento, che forma la essenza del giudizio di graduazione sarà, di importanza capitale (quando superate le difficoltà di pratico esequimento potrà ottenersi la relativa notizia), non solamente sotto l'aspetto statistico, allo effetto di stabilire quale e quanto coefficiente importi nella

somma totale dei ritardi la quantità di quelli dipendenti dall'anzidetto motivo di carattere assorbente, ma eziandio nei riguardi di uno studio più ampio circa la convenienza di regolare con norme più semplici e più economiche le espropriazioni aventi per oggetto immobili di minimo valore.

I Presidenti dei Tribunali di Sulmona e di Trapani pongono in rilievo fra i motivi di lentezza nell'andamento dei giudizi il ritardato deposito degli atti e della carta da bollo per lo stato di graduazione e per la sentenza di omologazione; più grave difficoltà è fatta presente dal Primo Presidente della Corte di Napoli e dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta circa la non eseguita anticipazione delle spese occorrenti pel giudizio di graduazione; ma di questo argomento sarà parlato più appresso.

Si lamentano poi anche in questo — come negli anni precedenti — gli indugi derivanti dall'emanazione di sentenze interlocutorie e dalla risoluzione delle quistioni agitatesi in via incidentale, non che la poca cura delle parti di far decidere le controversie negli stadii superiori dell'appello e della cassazione. Però quanto a queste ultime cause di ritardo verificatesi presso diversi tribunali, è da riflettersi che in riguardo a ciascuno di essi e in rapporto alla cifra totale dei giudizi trattasi di casi non numerosi.

Più frequenti sono invece quelli di opposizioni alle liquidazioni. Ma in verità non è facile un rimedio efficace contro i lamentati ritardi: tanto più quando il tacito accordo delle parti e dei loro patrocinatori concorre a protrarre ancora di più la durata, raramente breve, delle cause dinanzi alle varie sedi di prima cognizione, di appello, di cassazione e di rinvio.

\*  
\* \*

Fin qui i motivi di ritardo, più direttamente imputabili alle parti e ai loro procuratori; altri motivi di ritardo riguardano più specialmente l'opera dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e dei conservatori delle ipoteche.

Il Presidente del Tribunale di Genova spiega come non sempre sia stato osservato il termine di cui all'articolo 710 del Codice di procedura civile, sia perchè il funzionario di cancelleria addetto al servizio delle graduazioni fu distratto da altre gravi occupazioni, sia pel ritardo del Conservatore delle ipoteche nel restituire alla

Cancelleria la nota di trascrizione della sentenza di vendita col relativo certificato della eseguita formalità.

Anche il Presidente del Tribunale di Pordenone lamenta uguale indugio, che si frappone « come di solito » da quel Conservatore delle ipoteche.

È degno di nota che anche nell'anno 1901 era stata rilevata la poca diligenza dei medesimi Conservatori di Pordenone e di Genova, tanto che a proposito di essi la nostra Commissione deliberò di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro.

A Vigevano fu ritardata in un giudizio la formazione dello stato di graduazione pel fatto che il Giudice delegato, nel momento in cui avrebbe dovuto occuparsene, dovè anche assumere le funzioni del Presidente che era stato trasferito, e si allontanò dipoi per le ferie sopraggiunte.

Anche a Rovigo vi fu qualche ritardo per la sostituzione dei giudici e per la sopravvenienza delle ferie annuali.

Secondo quanto riferisce il Primo Presidente della Corte di Brescia, alcuni ritardi si verificarono pure nel Tribunale di Brescia, per essere stati i Giudici occupati nella presidenza degli uffici elettorali, e nel Tribunale di Mantova per malattia protrattasi del Giudice incaricato delle graduazioni.

Nel Tribunale di Bozzolo due giudizi furono ritardati perchè il Giudice delegato dovè temporaneamente reggere l'ufficio della Regia Procura, nè poteva essere surrogato dall'altro Giudice incaricato della istruttoria dei processi penali.

Il Presidente del Tribunale di Melfi nota che per sette giudizi non fu fatto lo stato di graduazione perchè il Giudice delegato fu collocato in aspettativa, e l'altro che lo sostituì non potè formare i detti atti, dovendo attendere alle udienze civili e penali.

Il Presidente del Tribunale di Benevento attribuisce l'indugio di alcuni giudizi alla ritardata trascrizione delle sentenze di vendita. Tale trascrizione, infatti, per quattro sentenze fu protratta fin oltre un mese; a spiegare questi ritardi si espone che il funzionario di cancelleria addetto a quel ramo di servizio fu per lungo tempo infermo.

In un giudizio presso il Tribunale di Ariano la trascrizione della sentenza di vendita fu ritardata oltre il mese, secondo quanto



riferisce il Presidente di quel Tribunale, per opera del Cancelliere della Pretura di Mirabella Eclano.

Per vero dire le spiegazioni fornite a proposito dei rilevati ritardi (e qui vuolsi soggiungere che di molti altri pure emergenti dai pervenuti prospetti niuna spiegazione fu data), non sembrano tutte ed in tutto esaurienti, poichè, sarebbesi potuto in taluni casi provvedere alla opportuna surrogazione dei funzionarii infermi o da altre cure distratti.

\* \* \*

A ritardare lo svolgimento dei giudizi concorsero pure i differimenti chiesti ed ottenuti.

Il Presidente del Tribunale di Acqui afferma che il ritardo frapposto in molti giudizi alla discussione dello stato davanti al giudice delegato e della causa davanti al Collegio (e si vedrà più innanzi che presso quel Tribunale i casi di siffatti ritardi furono in numero considerevolissimo) « è stato sempre causato dalle parti interessate, le « quali sia per le molteplici e gravi questioni da discutersi, sia per « trascuranza, non si trovarono pronte per la discussione all'« udienza fissata ».

E il Presidente del Tribunale di Asti, ove pure si verificarono con frequenza tali ritardi, attribuisce di questi il motivo oltrechè alle questioni svoltesi anche in sede di appello e di cassazione, anche al fatto dei procuratori, che col sollevare incidenti nella discussione resero necessari i rinvii, nell'intento di eliminare questioni ulteriori e di compiere un più maturo studio delle controversie.

Nota pure il Presidente del Tribunale di Lanciano che nella pratica il rinvio della discussione non può rifiutarsi, quando è domandato per la preparazione della difesa sopra importanti questioni. E lo stesso concetto esprimono in sostanza i Presidenti dei Tribunali di Torino e di Perugia. Secondo il primo, « è manifesta « la necessità, in cui si trova il Collegio, di accordare rinvii, nelle « discussioni in sede di omologazione, stante in molti casi la quantità delle parti in causa, e per trattarsi di materia, nella quale la « cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo di udienza non produrrebbe altro effetto che quello di ritardare maggiormente la « definizione dei giudizi ». E il Presidente del Tribunale di Perugia osserva a sua volta « che davanti al Collegio la definizione del giu-

« dizio di omologazione viene ulteriormente protratta a cagione di  
« rinvii, che per quanto si cerchi di non ripetere molte volte, sono  
« inevitabili quando si deducono motivi fondati nella legge. Vero è  
« che per la facoltà concessa al Presidente dalla nuova legge che  
« ha riformato il procedimento sommario, la causa potrebbe essere  
« cancellata; ma siccome per riscriverla occorre l'accordo di tutte  
« le parti, ed in caso contrario la citazione, così l'usare della facoltà  
« diventa rimedio peggiore del male ».

Peraltro, agli apprezzamenti ora riferiti non è inopportuno rispondere ricordando che lo spirito della legge 31 marzo 1901, numero 107, intese a sradicare l'abuso dei rinvii ingiustificati ed ingiustificabili. Ed in conformità di questo spirito informativo della legge è da augurarsi che i Presidenti tengano sempre presenti ed applichino all'uopo le chiare disposizioni dell'articolo 6 della legge stessa.

\*  
\*\*

A complemento dei premessi cenni giova qui notare che i casi di ritardo più direttamente connessi con l'opera dei magistrati e degli altri funzionarii segnarono nel 1902 in confronto al 1901 una diminuzione, meno intensa però di quella osservata nel 1901 a fronte del precedente anno 1900.

La prova di questa affermazione emerge dai seguenti prospetti:

DISTRETTI	Trascrizione ritardata oltre un mese		Deposito dello stato di graduazione ritardato					
			oltre un mese		oltre tre mesi		oltre sei mesi	
	1901	1902	1901	1902	1901	1902	1901	1902
Genova . . . . .	1	1	10	10	8	3	3	2
Casale . . . . .	..	..	44	18	4	2	1	..
Torino . . . . .	5	6	31	20	5	6	1	2
Milano . . . . .	2	2	10	9	..	..	..	..
Brescia . . . . .	..	..	9	3	2	..	..	..
Venezia . . . . .	..	..	11	19	1	1	1	..
<i>Italia settentrionale . . .</i>	8	9	115	79	20	12	6	4
Parma . . . . .	..	2	..	4	..	2	5	7
Modena (sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	2	..	6	26	3	..	1	3
Firenze . . . . .	..	..	15	16	2	4	1	..
Bologna . . . . .	..	..	2	1	..	..	..	..
Ancona . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (sezione) . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..
Perugia (sezione) . . . . .	..	..	1	6	3	1	..	2
Roma . . . . .	2	4	20	4	..	..	..	..
<i>Italia centrale . . .</i>	4	7	44	57	8	7	7	12
Aquila . . . . .	..	..	20	7	..	..	..	..
Napoli . . . . .	15	7	14	14	3	..	..	..
Potenza (sezione) . . . . .	4	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	..	28	37	12	20	8	10
Catanzaro . . . . .	5	5	18	16	6	4	2	4
<i>Italia meridionale . . .</i>	24	12	80	74	21	24	10	14
Messina . . . . .	2	..	23	13	1	3	2	2
Catania . . . . .	5	1	15	12	..	..	..	..
Palermo . . . . .	13	4	15	10	1	1	1	..
<i>Sicilia . . .</i>	20	5	53	35	2	4	3	2
Cagliari . . . . .	4	..	3	13	..	2	..	1
REGNO . . . . .	60	33	295	258	51	49	26	33

DISTRETTI	Discussione ritardata avanti al giudice delegato				Discussione ritardata avanti al Tribunale					
	da uno a sei mesi		oltre sei mesi		da uno a sei mesi		da sei mesi ad un anno		oltre un anno	
	1901	1902	1901	1902	1901	1902	1901	1902	1901	1902
Genova . . . . .	9	21	11	6	37	49	5	9	2	5
Casale . . . . .	51	57	6	14	65	60	16	21	9	3
Torino . . . . .	34	29	5	5	36	46	4	12	7	2
Milano . . . . .	2	2	1	..	2	3	..	..	1	..
Brescia . . . . .	3	6	2	1	5	3	..	2	..	1
Venezia . . . . .	23	5	4	1	25	13	3	1	..	2
<i>Italia settentrionale . . . . .</i>	122	120	29	27	170	174	28	45	19	13
Parma . . . . .	6	13	3	2	13	9	..	1	4	1
Modena (sezione) . . . . .	10	12	2	1	9	13	2	2	..	..
Lucca . . . . .	3	2	..	..	5	9	3	2	1	..
Firenze . . . . .	9	10	1	1	29	30	9	7	4	..
Bologna . . . . .	20	7	2	1	38	12	10	2	2	1
Ancona . . . . .	4	..	..	..	3	1	..	..	..	..
Macerata (sezione) . . . . .	12	4	1	2	2	4	..	2	..	..
Perugia (sezione) . . . . .	25	13	1	4	25	11	1	..	..	..
Roma . . . . .	15	23	9	6	16	24	3	2	6	3
<i>Italia centrale . . . . .</i>	104	84	19	17	140	113	28	18	17	5
Aquila . . . . .	7	11	2	3	14	18	3	3	1	1
Napoli . . . . .	11	4	2	3	214	224	41	42	19	35
Potenza (sezione) . . . . .	..	..	1	2	24	26	4	13	1	5
Trani . . . . .	51	62	4	6	73	75	9	12	3	2
Catanzaro . . . . .	12	11	3	5	51	63	11	11	7	5
<i>Italia meridionale . . . . .</i>	81	88	12	19	376	406	68	81	31	48
Messina . . . . .	37	13	8	6	28	31	11	7	4	5
Catania . . . . .	21	16	3	6	66	44	13	11	8	2
Palermo . . . . .	16	13	..	3	99	31	12	8	3	5
<i>Sicilia . . . . .</i>	74	42	11	15	193	106	36	26	15	12
Cagliari . . . . .	9	5	3	..	15	6	1	1	..	..
REGNO . . . . .	390	339	74	78	894	805	161	171	82	78

I ritardi ad eseguire la trascrizione delle sentenze di vendita oltre il mese avvennero anche nel 1902, ma furono meno frequenti, poichè si ridussero a 33 mentre erano stati 60 nel 1901 e 194 nel 1900. I Tribunali, presso i quali si verificò una maggiore quantità di siffatti ritardi, furono quelli di Pallanza con sei, quelli di Frosinone, Termini Imerese e Benevento ciascuno con quattro, e quello di Nicastro con tre sentenze trascritte al di là del mese. Però la avvertita diminuzione dà ragione a bene sperare che il tassativo precetto stabilito nell'articolo 685 del Codice di procedura civile sia d'ora innanzi in ogni caso osservato dai Cancellieri.

Diminuirono anche i ritardi del deposito dello stato di graduazione: da 536 nel 1900 si erano ridotti a 372 nel 1901 e nel 1902 scesero a 340. Però è da notarsi che il deposito dello stato, pel quale il Codice di procedura (art. 711) segna al Giudice delegato il termine di giorni 40 dalla consegna degli atti fattagli dal Cancelliere, fu ritardato oltre i sei mesi per ben 33 volte, di cui 10 volte nel Tribunale di Lecce, 7 in quello di Borgotaro e 3 in quello di Lucca.

Cinque volte fu ritardata oltre il mese la notificazione dell'avviso, che i Cancellieri debbono dare ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi e al compratore, giusta l'articolo 712 del detto Codice. Di tali ritardi uno avvenne nel Tribunale di Montepulciano, uno in quello di Cassino, uno in quello di Siracusa e due in quello di Sala Consilina, ed è opportuno rilevare che in questi due ultimi Tribunali i medesimi ritardi anche nel precedente anno 1901 erano stati lamentati.

Le discussioni ritardate davanti al Giudice delegato, furono 532 nel 1900, 464 nel 1901, 417 nel 1902, e quelle ritardate davanti al Tribunale, 1508 nel 1900, 1137 nel 1901, discesero nel 1902 a 1054.

Le cifre più notevoli di tali ritardi si trovano:

Nell'Italia settentrionale, presso i Tribunali di Acqui (giudizii con discussione ritardata 27 innanzi al Giudice delegato e 38 innanzi al Collegio), di Asti (21 e 27), di San Remo (5 e 42), di Torino (3 e 25);

Nell'Italia media, presso i Tribunali di Viterbo (15 e 10) di Perugia (12 e 10) di Arezzo (7 e 12) di Piacenza (14 e 11) di Reggio Emilia (13 e 15)

Nell'Italia meridionale, presso i Tribunali di Napoli con 165

giudizi, di Salerno con 53, di Lucera con 49 e di Avellino con 27, la di cui discussione subì ritardo innanzi al Collegio;

Nella Sicilia presso i Tribunali di Siracusa (giudizi con discussione ritardata 16 innanzi al Giudice delegato e 29 innanzi al Collegio) e di Messina (2 e 25).

Quale sia stato il rapporto fra i ritardi nelle discussioni sia avanti al Giudice delegato, sia avanti al Tribunale ed il numero dei giudizi rispettivamente istituiti nell'anno 1902 e nei precedenti, risulta dal prospetto che segue. E da questo si scorge che le percentuali minime di ritardo si ebbero nei distretti di Ancona (1. 49 per ogni 100 giudizi iniziati), di Cagliari (3. 82), di Milano (5. 95) e di Lucca (7. 47); mentre le massime si ebbero nel distretto di Casale (51. 50 per ogni 100 giudizi iniziati) e quindi con sensibile abbassamento nei distretti di Messina (36. 69), di Parma (26. 00), di Modena (25. 69) e di Torino (25. 68).

L'altissima percentuale del distretto di Casale, che di tanto si eleva anche su quelle degli altri distretti suindicati in ordine di discesa, è conseguenza dei numerosi ritardi, che nell'anno 1902 si verificarono, come si erano verificati nel 1901, presso i Tribunali di Acqui e di Asti, nelle considerevoli cifre sopra riferite. Sembra pertanto non inopportuno che l'attenzione del Ministero sia richiamata su questo fenomeno, che nell'uno e nell'altro di quei due Tribunali si è nuovamente osservato, tanto più che degli altri sette Tribunali facenti parte del distretto di Casale, quattro non presentano alcun caso di ritardo (Bobbio, Novi Ligure, Tortona e Vigevano), e se ne ebbero soltanto 7 nel Tribunale di Casale, 15 in quello di Alessandria e 20 in quello di Voghera.

RITARDI NELLE DISCUSSIONI IN PROPORZIONE AL NUMERO DEI GIUDIZI INIZIATI.

DISTRETTI	Giudizi iniziati negli anni 1902 e precedenti	Giudizi in cui vi fu ritardo nella discussione		DISTRETTI	Giudizi iniziati negli anni 1902 e precedenti	Giudizi in cui vi fu ritardo nella discussione	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudizi iniziati			Cifre effettive	Ogni 100 giudizi iniziati
Genova . . . . .	437	90	20.59	Macerata (sezione)	81	12	14.81
Casale . . . . .	301	155	51.50	Perugia (sezione).	150	28	18.67
Torino . . . . .	366	94	25.68	Roma . . . . .	580	58	10.00
Milano . . . . .	84	5	5.95	Aquila . . . . .	203	36	17.73
Brescia . . . . .	81	13	16.05	Napoli . . . . .	1.658	308	18.58
Venezia . . . . .	224	22	9.82	Potenza (sezione).	222	46	20.72
Parma . . . . .	100	26	26.00	Trani . . . . .	790	157	19.87
Modena (sezione) .	109	28	25.69	Catanzaro . . . .	587	95	16.18
Lucca . . . . .	174	13	7.47	Messina . . . . .	169	62	36.69
Firenze . . . . .	253	48	18.97	Catania . . . . .	414	79	19.03
Bologna . . . . .	222	23	10.36	Palermo . . . . .	566	60	10.60
Ancona . . . . .	67	1	1.49	Cagliari . . . . .	314	12	3.82

\* \* \*

Come la inazione delle parti è, secondo le raccolte informazioni, precipua causa di arresto e di lentezza nello svolgimento delle prime fasi dei procedimenti, così la volontà ed il modo di agire degli interessati influiscono a fare apparire tuttora pendenti non pochi giudizi, i quali, pervenuti allo stadio prossimo alla risoluzione, furono esauriti di fatto, ma non con le formalità e con gli atti prescritti per la loro definizione legale.

Su questo proposito si intrattiene il Presidente del Tribunale di Forlì, riferendo che mentre figurano in numero di 32 i giudizi pendenti presso quel Tribunale alla fine del 1902, in effetto per ben 25 il Collegio aveva emesso la sentenza di omologazione dello stato di graduazione ai termini dell'articolo 716 del Codice di procedura civile.

Così stando le cose, lo stesso Presidente osserva che al Tribunale non erano rimasti di fatto che sette giudizi da esaurire, non

dovendosi, a suo avviso, computare a carico del giudice i procedimenti, per fatto delle parti, non proseguiti dopo la pronunciata omologazione, con la quale si chiude la funzione giurisdizionale del Magistrato.

È poi segnalato da altri Capi di Collegio che il rilascio delle note di collocazione ai creditori utilmente collocati, e per conseguenza gli ulteriori atti, i quali a mente degli articoli 717 e seguenti del Codice di rito dovrebbero formare il normale complemento del giudizio di graduazione, frequentemente non hanno luogo nella pratica.

Secondo quanto avverte il Presidente del Tribunale di Chiavari, « nel maggior numero dei casi si verifica il fatto che, presentata la liquidazione definitiva, i creditori non richiedono la spedizione delle note di collocazione, e ciò avviene perchè in altro modo, e senza alcuna spesa, essi hanno potuto ottenere soddisfazione dei loro crediti ».

Più diffusamente il Presidente del Tribunale di Arezzo lamenta l'abitudine colà invalsa, per la quale non si domanda quasi mai che siano spedite le note di collocazione, ma invece, eseguita la liquidazione dei crediti, si usa « provvedere al pagamento dei prezzi di acquisto in via stragiudiziale ed amichevole; ciò che, oltre non essere conforme alle regole della procedura, torna di non lieve danno all'erario dello Stato ed anche alla cancelleria »; ma lo stesso Presidente si affretta a soggiungere che a ciò non vede rimedio possibile, perchè « si tratta esclusivamente di volontà delle parti, alle quali non si può certamente togliere il diritto di pagare o riscuotere, di accomodarsi e garantirsi in quel modo che più loro talenta ». Sulla esattezza di questa conclusione a me sembra che non possa sorgere dubbio, tenuto presente che i giudizi di graduazione sono di esclusivo interesse delle parti, e che, dato l'attuale ordinamento di tali giudizi, manca qualsiasi sanzione, per la quale possa essere impedito ai creditori, di accordo col compratore, il più economico e semplice modo di sistemazione dei loro rapporti.

Non resta quindi, a mio avviso, che constatare il segnalato fenomeno, a proposito del quale il Primo Presidente della Corte di Venezia si limita ad esprimere senza alcun commento la osservazione che « nello stadio di liquidazione dei crediti si verificò più volte il fatto dell'abbandono della procedura giudiziaria, preferito essen-



« dosi evidentemente dalle parti il componimento amichevole ». È questo, in sostanza, uno dei non infrequenti casi, in cui la controversia, pur restando in vita apparentemente, perchè non cancellata dai registri della Cancelleria, di fatto ha cessato di esistere per lo intervenuto consenso delle parti. E agli effetti statistici la materiale iscrizione nei registri continuerà fino a quando il compiuto triennale periodo di inazione degli interessati ammonirà di procedere alla relativa eliminazione.

\*  
\* \*

Taluni Capi di Collegio hanno esposto voti e formulato proposte tendenti al duplice intento che il corso di questi procedimenti sia reso più sollecito e meno dispendioso, specialmente quando la esiguità del prezzo ricavato dalla vendita è causa che questo resti assorbito, o quasi, e qualche volta, pur troppo, anche superato dal costo della procedura.

Così il Presidente del Tribunale di Varese, con rapporto 11 febbraio 1903, esprime il desiderio che in applicazione dello stesso principio, sul quale è sostanzialmente basato quello, che allora era progetto e ora è la legge 24 maggio 1903, n. 197, riguardante la procedura pei piccoli fallimenti, sia semplificato il procedimento per le graduazioni, in cui il prezzo da distribuirsi è di minimo importo, conseguendosi così risparmio di tempo e di spese.

Il Presidente del Tribunale di Borgotaro ritiene che una maggiore speditezza dei giudizi di graduazione ed una sensibile diminuzione di spese si otterrebbero col sottrarre al Collegio la omologazione dello stato di graduazione, quando lo stato medesimo sia da tutte le parti, comparse innanzi al Giudice graduatore, approvato e concordato, potendo in questo caso l'ordinanza del giudice sostituirsi alla pronunzia collegiale.

Ugualmente il Presidente del Tribunale di Verona, dopo avere esposto la convenienza di talune riforme del giudizio di espropriazione forzata, delle quali non è qui luogo ad occuparsi, vorrebbe che lo stato di liquidazione formato dal Giudice delegato, quando su di esso non sorgono questioni, si rendesse esecutivo mediante semplice decreto dello stesso Giudice graduatore; al quale pure vorrebbe conferita la facoltà di costringere i procuratori ad agire,

quando si mantengono inerti. Anche questo Presidente lamenta che l'importo della spesa renda molte volte illusorio l'esperimento dei diritti dei creditori; e vorrebbe perciò che le tasse di bollo e registro, le competenze dei procuratori e le altre spese fossero commisurate all'importanza del prezzo ottenuto dall'asta.

Sempre lo stesso grave fenomeno della eccedenza delle spese, che, oltre danneggiare le parti, è prevalente causa delle soste e dei ritardi sopra riferiti, induce il Primo Presidente della Corte di Appello di Torino a desiderare nei procedimenti relativi ai giudizi di ordine un dispendio minore e proporzionale alla importanza di essi; mentre il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, ripetendo il voto altra volta espresso, e riportato nella relazione dell'anno precedente (1), che sia deferita al Giudice graduatore la potestà di procedere d'ufficio (prenotandosi a debito le spese) alla formazione dello stato di graduazione e a quant'altro occorre pel compimento del giudizio, propone che quando il prezzo della vendita sia inferiore alle lire 500, gli atti relativi siano esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Il Primo Presidente della Corte di Torino vorrebbe inoltre per lo stesso intento altre concrete riforme: la introduzione di una facoltà di riscatto, quando per crediti minimi si debba procedere ad esecuzioni relativamente rilevanti, l'equiparamento, in quanto sia possibile, dei giudizi di graduazione a quelli di distribuzione in seguito ad esecuzioni mobiliari, infine la riduzione dei termini processuali, o quanto meno la facoltà all'autorità giudiziaria di provvedere essa alla sollecita definizione dei procedimenti di lunga durata, indipendentemente dal volere delle parti e dei loro rappresentanti legali.

Come si è già avvertito, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta e più diffusamente il Primo Presidente della Corte di Appello di Napoli, tengono parola delle difficoltà che impediscono o ritardano il corso ed il compimento del giudizio di graduazione pel mancato o ritardato deposito della carta da bollo occorrente per la formazione degli atti relativi.

Il prefato Primo Presidente di Napoli riferisce che in taluni Tribunali di quel distretto si provvede alla spesa degli atti del giu-

(1) Relazione MORTARA sui giudizi di graduazione del 1901. — *Annali di Statistica - Atti della Commissione per la Statistica giudiziaria e notarile*, sessione del dicembre 1902, pag. 238.

dizio mediante prelevamento dalla somma depositata per le spese di incanto dagli aggiudicatari, i quali si rivalgono presentando domanda di collocazione. Però in altri Tribunali dello stesso distretto (Salerno, Potenza e Vallo), si usa invece richiedere l'anticipazione della spesa non dal compratore, ma dal creditore istante.

Ritiene il Primo Presidente più accettabile quest'ultimo sistema perchè, a suo avviso, le spese, che il compratore deve sostenere, secondo l'articolo 684 del Codice di procedura civile, riguardano il giudizio di espropriazione, non quello di graduazione, il quale comincia trascritta la sentenza di vendita, e dallo stesso Codice è contemplato con successivo e separato capitolo negli articoli 708 e seguenti. Però il Primo Presidente prevede la ipotesi, abbastanza facile a verificarsi, che il creditore istante non si presti ad eseguire la anticipazione della spesa, per mancanza di interesse a far proseguire il giudizio di graduazione, ed ove ciò accada, propone che sia autorizzato il Cancelliere alla formazione degli atti occorrenti su carta non bollata, annotandone l'importo nel campione e riportando l'importo stesso, al fine di ottenerne il ricupero all'Erario, nella nota che deve presentare al Tribunale giusta il penultimo e l'ultimo capoverso dell'articolo 716 del detto Codice.

Senza disconoscere il valore che può avere il concetto come sopra esposto, io non posso che riferirmi alle più concludenti ragioni e considerazioni svolte dalla consimile precedente relazione del consigliere Mortara, nel senso che per quanto riguarda il giudizio di graduazione non sia da chiedere dal creditore istante alcuna anticipazione di spese, e che a questa sia piuttosto da provvedersi mediante prelevamento dalla somma depositata dall'acquirente ai termini dell'articolo 667, n. 8, e dell'articolo 672, capoverso secondo, del Codice di procedura civile, salvo il rimborso delle spese stesse, che sono privilegiate e collocate prima di ogni altro credito, giusta l'articolo 716, penultimo capoverso.

Si ha ragione di ritenere che il sistema ora indicato sia di fatto quello più comunemente seguito dalle Autorità giudiziarie ed accettato senza difficoltà dalle parti e dai procuratori. E un ristretto numero di tribunali siano state elevate osservazioni in proposito.

\*  
\*  
\*

Come di leggeri si scorge, molti fra i suggerimenti espressi dai Capi di collegio riguardano modificazioni alle norme regolatrici del-

l'istituto procedurale; e, ciò posto, basta aver riferito siffatti suggerimenti per quella considerazione, che sarà reputata conveniente in altra sede, sembrando a me che qualsiasi disquisizione in proposito esuli dal campo proprio della Commissione di statistica.

Non è però impedito e non è inopportuno il voto che siano affrettate, su questa importante materia, le riforme legislative, a compiere le quali furono da tempo iniziati gli studi e presentate le relative proposte, specialmente nell'intento di riparare all'inconveniente gravissimo, che da ogni parte si lamenta, della eccessività delle spese, allorché si tratta di modeste somme da ripartirsi.

\*  
\*  
\*

La nostra Commissione, nella sessione del dicembre 1902, approvando le conclusioni della relazione Mortara con un'aggiunta proposta dall'on. Gianturco, deliberava di delegare al Comitato la ricerca del metodo migliore per ottenere che nei moduli e nei resoconti degli anni successivi siano compresi i dati relativi alla causa da cui trae origine l'apertura del giudizio di graduazione, e cioè se da ordinaria espropriazione giudiziale, se da esecuzione per debito di imposta, o per debiti verso Istituti di credito fondiario, se da espropriazione per causa di pubblica utilità o da purgazione delle ipoteche contrattualmente stipulata (1).

L'adempimento di questa deliberazione è vivamente propugnato dal Primo Presidente della Corte di appello di Brescia, affinché sia agevolato il compito, come egli si esprime, di stabilire se la azione giudiziaria, segnatamente per la osservanza delle diverse prescrizioni procedurali relative ai primi stadii dei giudizi di graduazione, siasi regolarmente e diligentemente spiegata.

Detto questo, e riferendomi per ciò che riguarda la esecuzione del deliberato, di cui sopra è parola, a quanto in proposito esposte il collega Azzolini con le comunicazioni fatte a nome del Comitato nella sessione del gennaio decorso, reputo opportuno far noto alla Commissione che il Presidente del Tribunale di Firenze ha fornito nel suo resoconto talune tra le notizie desiderate, specificando nei termini seguenti la diversa indole dei 107 giudizi di graduazione formanti il carico di quel Tribunale per l'anno 1902 :

(1) *Annali di statistica. — Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile. — Sessione del dicembre 1902, pag. 36.*

a) graduazioni provenienti da giudizi di espropriazioni immobiliari . . . . .	92
b) giudizi per purgazione di ipoteche . . . . .	4
c) giudizi per distribuzione di residuo prezzo ricavato dalla vendita nelle espropriazioni avvenute in virtù della legge sulla riscossione delle imposte dirette. . . . .	11
	<hr/>
Totale . . . . .	107
	<hr/>

Ed il Presidente del Tribunale di Roma ha riferito che « anche « in quest'anno (1902) i procedimenti dipendenti da vendite esattoriali sono in grande diminuzione, essendone stati iniziati soltanto « quattro ».

\* \* \*

Mi auguro di avere con questi cenni adempiuto all'affidatomi incarico di esporre i risultati relativi allo svolgimento dei giudizi di graduazione nell'anno 1902.

Ed in base alle premesse osservazioni mi onoro concludere proponendo alla Commissione che voglia:

1° confermare le precedenti deliberazioni, con le quali fu disposto che d'ora innanzi siano raccolte anche le notizie dei giudizi pendenti a fine d'anno, nei quali non siano state presentate domande di collocazione; ed, in quanto sia possibile, e per ciascun giudizio, le notizie relative alla causa per la quale il giudizio di graduazione fu aperto ed all'importo del prezzo cadente in distribuzione;

2° richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli sui ritardi verificatisi anche durante il 1902 presso i Tribunali di Acqui ed Asti nella discussione dello stato di liquidazione sia di nanzi al giudice delegato, sia dinanzi al collegio;

3° richiamare un'altra volta l'attenzione di S. E. il Ministro sul ritardo dei Conservatori delle ipoteche di Genova e di Pordenone a restituire alle cancellerie le note di trascrizione delle sentenze di vendita con la attestazione della eseguita formalità.



Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronuncie sulla opposizione				in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova	
				numero complessivo	con la spe. di opposizione	per abbandono	per mancato pagamento delle parti o liquidazione extragiudiziale		in totale (ccl. 5 + 7)	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Biella . . . . .	27	29	56	32	31	2	34	22	14	6	2	..	..	..	6	3
Cuneo . . . . .	10	13	23	17	17	1	18	5	5	..	..	..	..	..	2	2
Domodossola . . . . .	3	2	5	2	2	1	3	2	2	..	..	..	..	..	1	..
Ivrea . . . . .	10	10	20	6	6	3	9	11	8	2	1	..	..	..	2	9
Mondovì . . . . .	24	20	44	18	18	1	19	25	15	3	6	1	..	..	5	3
Novara . . . . .	15	15	30	20	..	1	21	9	4	5	..	..	..	..	9	..
Pallanza . . . . .	7	12	19	16	16	1	17	2	1	..	..	1	..	..	..	..
Pinerolo . . . . .	4	4	8	..	..	1	1	7	4	3	..	..	..	..	2	..
Saluzzo . . . . .	13	14	27	9	9	1	10	17	12	2	2	1	..	..	4	3
Susa . . . . .	5	..	5	1	..	1	2	3	3	..	..	..	..	..	2	..
Torino . . . . .	42	32	74	35	30	2	37	37	27	7	2	1	..	..	4	4
Varallo . . . . .	4	..	4	..	..	1	1	3	3	..	..	..	..	..	..	3
Vercelli . . . . .	9	3	12	5	5	1	6	6	6	..	..	..	..	..	1	1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>195</b>	<b>171</b>	<b>366</b>	<b>187</b>	<b>180</b>	<b>19</b>	<b>206</b>	<b>160</b>	<b>115</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>40</b>	<b>29</b>
<b>Milano.</b>																
Busto Arsizio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Como . . . . .	8	7	15	1	..	9	10	5	4	..	1	..	..	..	1	..
Lecco . . . . .	1	4	5	3	..	..	3	2	1	1	..	..	..	..	2	..
Lodi . . . . .	1	1	2	1	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	13	11	24	14	1	..	14	10	7	2	1	..	..	..	1	2
Monza . . . . .	3	1	4	2	..	..	2	2	2	..	..	..	..	..	1	..
Pavia . . . . .	6	3	9	..	..	4	4	5	5	..	..	..	..	..	4	1
Sondrio . . . . .	6	6	12	4	..	2	6	6	3	2	1	..	..	..	..	3
Varese . . . . .	11	2	13	6	..	4	10	3	3	..	..	..	..	..	1	1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

zione nell'anno 1902.

pendenti alla fine dell'anno																	Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al					
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell'anno							divisi secondo il motivo della pendenza											Arvico prescritto dall'art. 719 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Giudice delegato		Tribunale					
avanti al tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
5	7	..	1	3	..	1	14	4	..	..	..	..	..	2	2	13	3	1								
1	..	..	..	..	..	..	2	3	..	11	..	..	..	3	1	3	..	..								
..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
..	..	..	..	..	..	..	5	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
..	15	1	1	5	1	4	4	11	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..								
..	..	..	..	..	..	..	3	6	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..								
1	1	..	..	1	..	..	..	1	6	6	5	2	..	4	1	2	3	..								
..	5	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
3	6	1	..	..	..	..	2	15	..	..	1	..	..	3	1	2	1	..								
..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
9	20	..	..	4	..	..	19	14	..	1	..	..	..	3	..	20	4	1								
..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
2	2	..	..	1	..	..	1	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..								
<b>24</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>2</b>								
3	12	..	2	2	1	..	13	18	2	9	..	..	..	2	..	3	..	..								







Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti									
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da oppo- sizione o colla sentenza che pron- unciò sulla oppo- sizione		per abbandono, compo- nimento delle parti o liqui- dazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti							divisi si trova		
				numero comple- sivo	con la spe- dizione delle note di collo- cazione			in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Rocca S. Casciano .	2	1	3	3	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
San Miniato . . . . .	7	11	18	12	2	..	12	6	4	2	..	..	..	..	2	2	
Siena . . . . .	15	2	17	7	7	..	7	10	10	..	..	..	..	..	1	2	
Totale . . . . .	122	131	253	122	53	3	125	128	76	30	13	9	..	..	26	14	
<b>Bologna.</b>																	
Bologna . . . . .	53	12	65	46	46	..	46	19	19	..	..	..	..	..	2	..	
Ferrara . . . . .	28	20	48	24	24	..	24	24	19	2	2	1	..	..	4	5	
Forlì . . . . .	35	38	73	39	39	2	41	32	22	3	6	1	..	..	2	1	
Ravenna . . . . .	21	15	36	17	17	..	17	19	13	3	1	2	..	..	..	..	
Totale . . . . .	137	35	222	126	126	2	128	94	73	8	9	4	..	..	6	8	
<b>Ancona.</b>																	
Ancona . . . . .	27	19	46	45	45	..	45	1	1	..	..	..	..	..	..	..	
Pesaro . . . . .	9	3	12	8	8	..	8	4	4	..	..	..	..	..	2	..	
Urbino . . . . .	6	3	9	7	7	..	7	2	2	..	..	..	..	..	2	..	
Totale . . . . .	42	25	67	60	60	..	60	7	7	..	..	..	..	..	2	2	
<b>Macerata (sezione).</b>																	
Ascoli Piceno . . . . .	8	2	10	7	7	1	8	2	1	1	..	..	..	..	..	..	
Camerino . . . . .	4	2	6	4	4	..	4	2	1	..	..	..	1	..	1	..	
Fermo . . . . .	21	24	45	31	31	..	31	14	12	1	1	..	..	..	1	3	
Macerata . . . . .	13	7	20	12	12	..	12	8	6	1	1	..	..	..	1	4	
Totale . . . . .	46	35	81	54	54	1	55	26	20	3	2	..	1	..	3	7	
<b>Perugia (sezione).</b>																	
Orvieto . . . . .	5	9	14	3	3	..	3	11	5	1	3	1	1	..	8	3	
Perugia . . . . .	36	31	67	30	30	4	34	33	25	3	2	2	1	..	11	4	

zione nell'anno 1902.

pendenti alla fine dell'anno										Trascrizioni della sentenza di ven- dita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al					
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell' anno					divisi secondo il motivo della pendenza						Avviso prescritto dall'art. 712 Co- dice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Giudice delegato		Tribunale					
avanti al Tribunale per l'omologa- zione	omologati con sen- tenza	pendente la liqui- dazione	depositata la liqui- dazione	altro motivo	ricorso in appello	ricorso in cassa- zione	opposizione alla li- quidazione	indugio delle parti	altro motivo			oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
18	19	20	21	26	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	8	1	..	..	..	..	..	..
2	5	..	..	..	..	..	..	..	10	..	1	2	..	..	2	..	..	..	..
16	68	2	2	6	1	1	79	41	..	16	4	..	1	10	1	30	7	..	
8	9	..	..	..	..	..	..	19	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	
2	11	2	..	1	..	2	15	6	..	1	..	..	..	1	..	2	..	..	
4	24	..	1	..	..	1	10	21	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	
10	9	..	..	1	..	..	7	11	..	..	..	..	..	5	1	5	1	1	
24	53	2	1	2	..	3	32	57	..	1	..	..	..	7	1	12	2	1	
..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	2	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	3	..	..	..	..	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	
..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
5	5	..	..	..	..	..	1	9	4	1	..	..	..	4	1	3	2	..	
..	..	3	..	..	..	..	3	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
6	7	3	..	1	..	1	12	12	1	..	..	..	..	4	2	4	2	..	
..	..	..	..	..	..	..	5	6	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	
6	12	..	..	..	1	..	13	19	..	2	..	..	..	10	2	10	..	..	

Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti									
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da opposi- zione o colla sentenza che pron- unciò sulla op- posizione				divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti							divisi si trova		
				numero comple- sivo	con la spe- dizione delle note di colli- cazione	per abbandono, componi- mento delle parti o liqui- dazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione	
																	5
Rieti . . . . .	9	13	22	8	8	4	12	10	10	..	..	..	..	..	1	5	
Spoleto . . . . .	35	12	47	23	23	1	24	23	21	1	1	..	..	..	3	1	
<b>Totale . . .</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>150</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	
<b>Roma.</b>																	
Civitavecchia . . . . .	4	2	6	4	4	..	4	2	2	..	..	..	..	..	1	1	
Frosinone . . . . .	17	20	37	14	13	3	17	20	11	1	1	6	1	..	8	4	
Roma . . . . .	110	355	465	165	165	19	184	281	166	55	24	31	5	..	92	28	
Velletri . . . . .	20	23	43	15	15	2	17	26	10	7	7	2	..	..	6	..	
Viterbo . . . . .	13	16	29	16	16	2	18	11	6	3	1	1	..	..	4	2	
<b>Totale . . .</b>	<b>164</b>	<b>416</b>	<b>580</b>	<b>214</b>	<b>213</b>	<b>26</b>	<b>240</b>	<b>340</b>	<b>195</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>..</b>	<b>111</b>	<b>35</b>	
<b>Aquila.</b>																	
Aquila . . . . .	18	27	45	23	20	..	23	22	11	5	2	1	2	1	4	5	
Avezzano . . . . .	14	16	30	7	5	3	10	20	10	4	3	2	1	..	17	..	
Chieti . . . . .	9	25	34	10	10	3	13	21	7	3	3	7	1	..	8	..	
Lanciano . . . . .	24	19	43	31	31	1	32	11	5	1	..	3	2	..	..	3	
Sulmona . . . . .	9	10	19	8	7	..	8	11	5	3	..	3	..	..	2	..	
Teramo . . . . .	15	17	32	18	18	2	20	12	8	3	1	..	..	..	4	2	
<b>Totale . . .</b>	<b>89</b>	<b>114</b>	<b>203</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>9</b>	<b>106</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	
<b>Napoli.</b>																	
Arfano . . . . .	13	32	45	12	12	..	12	33	11	10	3	7	2	..	13	2	
Avellino . . . . .	80	126	206	78	75	..	78	128	61	21	14	24	8	..	39	3	
Benevento . . . . .	40	63	103	15	6	27	42	61	39	4	12	2	4	..	39	5	
Campobasso . . . . .	11	21	32	13	13	5	18	14	9	3	2	..	..	..	6	1	
Cassino . . . . .	26	40	66	22	21	6	28	38	25	7	6	..	..	..	..	2	

zione nell'anno 1902.

pendenti alla fine dell'anno										Trascrizioni della sentenza di ven- dita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vano alla fine dell'anno					divisi secondo il motivo della pendenza						oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	Giudice delegato		Tribunale		
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sen- tenza	pendente la liqui- dazione	depositata la liqui- dazione	ricorso in appello	ricorso in cassa- zione	opposizione alla li- quidazione	indugio delle parti	altro motivo	da uno a sei mesi					oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
..	4	..	..	2	..	..	5	3	..	4	1	2	..	2	1	..	..	..
4	15	..	..	..	..	..	11	12	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..
10	31	..	..	2	1	..	34	40	..	6	1	2	..	13	4	11	..	..
..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	8	..	..	1	..	..	14	5	4	..	..	..	..	5	1	11	1	1
9	150	..	2	11	2	2	148	118	..	..	..	..	..	6	1	2	..	..
4	13	3	..	3	..	..	15	8	..	..	..	..	..	1	..	4	..	..
..	2	3	..	2	..	..	6	3	..	4	..	..	..	11	4	7	1	2
13	173	6	2	17	2	2	185	134	4	4	..	..	..	23	6	24	2	3
4	9	..	..	2	..	..	9	11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
1	2	..	..	..	..	..	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	11	..	..	3	..	..	12	6	..	3	..	..	..	2	1	4	2	..
3	4	..	1	2	..	1	2	6	..	4	..	..	..	2	..	8	..	..
3	6	..	..	..	..	1	6	4	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1
2	3	1	..	1	..	..	4	7	..	..	..	..	..	5	2	6	..	..
15	35	1	1	8	..	2	53	34	..	7	..	..	..	11	3	18	3	1
2	16	..	..	8	1	..	15	9	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..
23	63	..	..	11	..	..	54	63	1	..	..	..	..	..	..	22	4	1
3	13	..	1	..	..	1	15	45	4	..	..	..	..	..	..	4	3	1
3	4	..	..	1	..	..	10	3	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..
15	11	8	2	3	..	3	8	24	..	1	..	..	1	..	..	10	3	1

Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti									
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da opposizione o colla sentenza che pronunciano sulla opposizione		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova			
				numero complessivo	con la spedizione delle note di collocazione			in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Isernia . . . . .	10	31	41	11	2	1	12	29	8	9	10	1	1	..	16	4	
Larino . . . . .	11	11	22	5	4	..	5	17	7	2	3	3	2	..	2	..	
Napoli . . . . .	188	332	520	158	158	..	158	362	173	107	58	24	..	..	63	54	
Sala Consilina . . . . .	14	21	35	24	23	1	25	10	8	..	..	1	1	..	1	1	
Salerno . . . . .	95	214	309	97	94	9	106	203	69	43	34	41	16	..	42	5	
Santa Maria C. V. . . . .	77	96	173	46	46	9	55	118	59	43	3	10	3	..	45	9	
S. Angelo dei Lombardi . . . . .	19	27	46	9	9	5	14	32	18	6	6	2	..	..	26	1	
Vallo Lucano . . . . .	17	43	60	22	22	..	22	38	14	15	5	3	1	..	23	2	
Totale . . . . .	601	1057	1658	512	485	63	575	1083	501	270	156	118	38	..	315	89	
Lagonegro . . . . .	10	29	39	10	10	7	17	22	8	7	5	2	..	..	5	..	
Matera . . . . .	17	47	64	12	11	9	21	43	15	9	8	3	8	..	14	3	
Melfi . . . . .	21	60	81	24	22	..	24	57	21	11	9	11	5	..	24	..	
Potenza . . . . .	19	19	38	20	20	3	23	15	12	3	..	..	..	..	6	..	
Totale . . . . .	67	155	222	66	63	19	85	137	56	30	22	16	13	..	42	3	
Trani.																	
Bari . . . . .	58	119	177	58	57	..	58	119	70	23	16	10	..	..	30	2	
Lecce . . . . .	76	116	192	66	30	5	71	121	101	12	8	..	..	..	33	5	
Lucera . . . . .	80	177	257	63	63	..	63	194	71	48	31	24	13	7	78	23	
Taranto . . . . .	27	12	39	25	4	..	25	14	13	..	1	..	..	..	7	3	
Trani . . . . .	65	60	125	71	70	1	72	53	36	15	..	1	1	..	..	..	
Totale . . . . .	306	484	790	283	224	6	289	501	291	98	56	35	14	7	148	33	

zione nell'anno 1902.

pendenti alla fine dell'anno																	Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al			
secondo lo stadio in cui vanno alla fine dell'anno							divisi secondo il motivo della pendenza											Avviso prescritto dall'art. 712 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Giudice delegato		Tribunale			
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno								
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
3	5	..	1	..	..	1	25	3	..	..	..	..	..	1	1	7	1	1						
2	7	5	1	4	..	1	10	2	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..						
77	80	88	..	43	2	..	122	195	..	2	..	..	..	..	..	124	19	22						
3	1	3	1	..	..	1	6	3	1	..	..	..	2	..	..	5	..	..						
59	92	1	4	9	..	2	91	101	..	10	..	..	..	..	..	35	10	8						
15	47	..	2	9	..	2	60	47	..	..	..	..	..	2	2	3	1	..						
1	4	..	..	2	..	..	26	4	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..						
3	9	1	..	..	..	1	35	2	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1						
209	352	106	12	90	3	12	477	501	7	14	..	..	3	4	3	224	42	35						
7	2	8	..	2	..	..	16	4	..	..	..	..	..	..	1	8	4	1						
5	20	..	1	5	2	1	30	5	..	..	..	..	..	..	1	6	..	2						
8	21	2	2	2	..	2	39	14	..	..	..	..	..	..	..	7	..	2						
5	1	3	..	1	..	..	8	6	..	..	..	..	..	..	..	5	1	..						
25	44	13	3	10	2	3	93	29	..	..	..	..	..	..	2	26	13	5						
24	63	..	..	8	4	2	81	24	..	..	..	..	..	..	..	17	3	2						
9	74	..	..	6	..	..	53	62	..	37	20	10	..	7	1	10	2	..						
13	75	5	..	8	2	6	132	46	..	..	..	..	..	47	5	42	7	..						
1	3	..	..	1	..	..	10	3	..	..	..	..	..	8	..	6	..	..						
13	38	..	2	2	..	2	14	35	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..						
60	253	5	2	25	6	10	290	170	..	37	20	10	..	62	6	75	12	2						

Segue Giudizi di gradua

TRIBUNALI per Distretti di Corti d'appello	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti								
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da oppo- sizione o colla sentenza che pro- nunciò sulla op- posizione				in totale	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti						divisi si trova	
				numero comple- sivo	con la spe- dizione delle note di collo- cazione	per abban- dono, com- poni- mento delle parti o li- quidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)		da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Catanzaro.</b>																
Castrovillari . . . . .	17	47	64	17	10	1	18	46	15	8	14	4	5	..	21	1
Catanzaro . . . . .	21	58	79	20	20	..	20	59	26	15	11	5	1	1	27	..
Cosenza . . . . .	52	115	167	56	56	..	56	111	40	20	28	16	7	..	44	13
Gerace . . . . .	4	10	14	5	5	..	5	9	3	4	1	1	..	..	3	..
Monteleone . . . . .	23	44	67	10	8	1	11	56	19	14	12	4	6	1	34	3
Nicastro . . . . .	9	12	21	8	7	..	8	13	6	3	..	3	..	1	1	1
Palmi . . . . .	32	49	81	24	24	..	24	57	23	13	12	7	..	2	36	2
Reggio Calabria . . . . .	29	40	69	28	28	5	33	36	19	8	4	3	1	1	10	2
Rossano . . . . .	10	15	25	7	7	..	7	18	9	4	3	..	2	..	5	4
<b>Totale . . . . .</b>	<b>197</b>	<b>390</b>	<b>587</b>	<b>175</b>	<b>165</b>	<b>7</b>	<b>182</b>	<b>405</b>	<b>160</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>181</b>	<b>26</b>
<b>Messina.</b>																
Messina . . . . .	48	78	126	32	30	23	55	71	27	26	12	5	1	..	25	3
Mistretta . . . . .	3	12	15	1	1	..	1	14	4	3	3	3	1	..	3	1
Patti . . . . .	5	23	28	3	3	3	6	22	5	5	8	2	2	..	5	..
<b>Totale . . . . .</b>	<b>56</b>	<b>113</b>	<b>169</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>107</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>33</b>	<b>4</b>
<b>Catania.</b>																
Caltagirone . . . . .	14	25	39	12	10	..	12	27	11	6	5	4	1	..	10	4
Catania . . . . .	54	102	156	43	30	5	48	108	65	34	6	3	..	..	50	25
Modica . . . . .	19	43	62	12	12	14	26	36	17	8	7	3	1	..	..	..
Nicosia . . . . .	17	11	28	8	8	3	11	17	12	4	1	..	..	..	4	1
Siracusa . . . . .	31	98	129	24	17	22	46	83	25	14	14	16	12	2	16	22
<b>Totale . . . . .</b>	<b>135</b>	<b>279</b>	<b>414</b>	<b>99</b>	<b>77</b>	<b>44</b>	<b>143</b>	<b>271</b>	<b>130</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>52</b>

zione nell'anno 1902.

pendenti alla fine dell'anno																	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Discussione ritardata avanti al			
secondo lo stadio in cui vanno alla fine dell'anno						divisi secondo il motivo della pendenza						Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	di graduazione ritardato			Giudice delegato		Tribunale					
vanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		da uno a sei mesi	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno						
																		18	19	20	21	22	23
11	12	..	1	5	1	1	38	1	..	3	1	2	..	6	2	14	5	..					
10	21	..	1	6	..	1	38	14	..	..	..	..	..	..	..	18	2	..					
11	36	..	7	3	..	3	52	53	2	6	2	..	..	..	..	13	..	..					
1	5	..	..	..	..	..	4	4	..	6	..	..	..	1	..	3	1	1					
10	7	..	2	3	..	1	20	32	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..					
3	8	..	..	1	..	..	..	12	3	..	1	2	..	2	2	11	1	..					
6	13	..	..	4	..	..	53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..					
5	15	4	..	6	..	..	30	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3					
5	4	..	..	..	1	..	13	4	..	..	..	..	..	1	1	2	1	1					
<b>62</b>	<b>121</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>248</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>..</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>5</b>					
<b>Messina.</b>																							
8	35	..	..	2	..	..	69	..	..	..	..	..	..	2	..	23	2	..					
3	7	..	..	1	..	..	9	4	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..					
9	8	..	..	..	..	..	19	1	..	13	2	2	..	11	6	8	4	5					
<b>20</b>	<b>50</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>5</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>97</b>	<b>5</b>	<b>..</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>5</b>					
<b>Catania.</b>																							
3	10	..	..	..	..	..	15	12	..	2	..	..	..	1	1	12	1	1					
..	33	..	..	6	1	..	23	78	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..					
6	30	..	..	9	..	1	15	11	..	..	..	..	..	4	..	11	1	1					
5	6	..	1	..	..	..	4	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..					
8	34	..	3	2	..	1	70	10	..	10	..	..	1	11	5	20	9	..					
<b>22</b>	<b>113</b>	<b>..</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>2</b>					



Giudizi di graduazione nell'anno 1902.

CORTI D'APPELLO	Giudizi a carico iniziati			Giudizi esauriti nell'anno				Giudizi rimasti																			
	nell'anno	negli anni precedenti	in totale	col deposito della liquidazione non seguita da opposizione e colla sentenza che pronunciò sulle opposizioni		per abbandono, componimento delle parti o liquidazione extragiudiziale	in totale (col. 5 + 7)	divisi per la durata del tempo da cui sono pendenti					divisi si trova														
				numero complessivo	con la spe-dizione delle note di collocazione			in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni	non fatto lo stato di graduazione	depositato lo stato di graduazione	in totale	da non oltre un anno	da più d'un anno a due anni	da più di due anni a tre	da più di tre anni a cinque	da più di cinque anni a dieci	da oltre dieci anni				
																								5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Genova . . . . .	243	194	437	216	140	36	252	185	117	26	14	18	8	2	51	19											
Casale . . . . .	161	140	301	157	157	11	168	133	90	24	12	4	3	..	15	24											
Torino . . . . .	195	171	366	187	160	19	206	160	115	28	13	4	..	..	40	29											
Milano . . . . .	49	35	84	31	1	19	50	34	25	6	3	..	..	..	8	9											
Brescia . . . . .	48	33	81	42	34	3	45	36	29	5	1	1	..	..	12	8											
Venezia . . . . .	129	95	224	111	62	22	133	91	59	13	14	5	..	..	21	7											
Parma . . . . .	52	48	100	47	41	1	48	52	38	5	4	5	..	..	7	13											
Modena (sezione) .	53	56	109	47	20	9	56	53	39	8	5	1	..	..	2	36											
Lucca . . . . .	106	68	174	90	72	17	107	67	43	19	3	1	1	..	31	4											
Firenze . . . . .	122	131	253	122	53	3	125	128	76	30	13	9	..	..	26	14											
Bologna . . . . .	137	85	222	126	126	2	128	94	73	8	9	4	..	..	6	8											
Ancona . . . . .	42	25	67	60	60	..	60	7	7	..	..	..	..	..	2	2											
Macerata (sezione).	46	35	81	54	54	1	55	26	20	3	2	..	1	..	3	7											
Perugia (sezione) .	85	65	150	64	64	9	73	77	61	5	6	3	2	..	23	13											
Roma . . . . .	164	416	580	214	213	26	240	340	195	66	33	40	6	..	111	35											
Aquila . . . . .	89	114	203	97	91	9	106	97	46	19	9	16	6	1	35	10											
Napoli . . . . .	601	1,057	1,658	512	485	63	575	1,083	501	270	156	118	38	..	315	89											
Potenza (sezione) .	67	155	222	66	63	19	85	137	56	30	22	16	13	..	49	3											
Trani . . . . .	306	484	790	283	224	6	289	501	291	98	56	35	14	7	148	33											
Catanzaro . . . . .	197	390	587	175	165	7	182	405	160	89	85	43	22	6	181	26											
Messina . . . . .	56	113	169	36	34	26	62	107	36	34	23	10	4	..	33	4											
Catania . . . . .	135	279	414	99	77	44	143	271	130	66	33	26	14	2	80	52											
Palermo . . . . .	216	350	566	116	101	66	182	384	168	108	51	34	23	2	188	17											
Cagliari . . . . .	115	198	314	111	67	24	135	179	61	58	32	26	2	..	95	30											
REGNO . . . . .	3,415	4,737	8,152	3,063	2,564	442	3,505	4,647	2,434	1,018	599	419	157	20	1,482	492											

Riassunto per Corti di Appello.

pendenti alla fine dell'anno										Trascrizioni della sentenza di vendita ritardate oltre un mese	Deposito dello stato di graduazione ritardato			Avviso prescritto dall'art. 713 Codice di Proc. Civ. ritardato oltre un mese	Discussione ritardata avanti al				
secondo lo stadio in cui vanno alla fine dell'anno					divisi secondo il motivo della pendenza						oltre un mese	oltre tre mesi	oltre sei mesi		Giudice delegato	Tribunale			
avanti al Tribunale per l'omologazione	omologati con sentenza	pendente la liquidazione	depositata la liquidazione	ricorso in appello	ricorso in cassazione	opposizione alla liquidazione	indugio delle parti	altro motivo	da uno a sei mesi							oltre sei mesi	da uno a sei mesi	da sei mesi ad un anno	oltre un anno
21	84	9	1	13	1	..	78	93	1	10	3	2	..	21	6	49	9	5	
38	53	1	2	9	..	..	67	57	..	18	2	..	..	57	14	60	21	3	
24	61	3	3	14	1	5	67	73	6	20	6	2	..	29	5	46	12	2	
3	12	..	2	2	1	..	13	18	2	9	..	..	..	2	..	3	..	..	
8	6	2	..	2	..	..	6	28	..	3	..	..	..	6	1	3	2	1	
17	39	5	2	..	..	..	37	54	..	19	1	..	..	5	1	13	1	2	
9	23	..	..	..	..	..	27	25	2	4	2	7	..	13	2	9	1	1	
4	11	..	..	4	..	..	41	8	..	..	..	..	..	12	1	13	2	..	
9	19	4	..	2	..	1	13	51	..	26	..	3	..	2	..	9	2	..	
16	68	2	2	6	1	1	79	41	..	16	4	..	1	10	1	30	7	..	
24	53	2	1	2	..	3	32	57	..	1	..	..	..	7	1	12	2	1	
..	3	..	..	..	..	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
6	7	3	..	1	..	1	12	12	1	..	..	..	..	4	2	4	2	..	
10	31	..	..	2	1	..	34	40	..	6	1	2	..	13	4	11	..	..	
13	173	6	2	17	2	2	185	134	4	4	..	..	..	23	6	24	2	3	
15	35	1	1	8	..	2	53	34	..	7	..	..	..	11	5	18	3	1	
209	352	106	12	90	3	12	477	501	7	14	..	..	3	4	3	224	42	35	
25	44	13	3	10	2	3	93	29	..	..	..	..	..	..	2	26	13	5	
60	253	5	2	25	6	10	290	170	..	37	20	10	..	62	6	75	12	2	
62	121	4	11	29	2	6	248	120	5	16	4	4	..	11	5	63	11	5	
20	50	..	..	5	..	..	97	5	..	13	3	2	..	13	6	31	7	5	
22	113	..	4	17	1	2	127	124	1	12	..	..	1	16	6	44	11	2	
32	133	11	3	14	1	8	238	123	4	10	1	..	..	13	3	31	8	5	
5	47	2	..	..	..	..	141	38	..	13	2	1	..	5	..	6	1	..	
652	1,791	179	51	272	22	56	2,459	1,838	33	258	49	33	5	339	78	805	171	78	

Sui provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà  
nel triennio 1900-902.

---

RELATORE: **ANTONIO TAMI.**

---

Dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria intorno all'esercizio della patria potestà si è parlato incidentalmente nella nostra Commissione o in occasione delle Relazioni sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali, parte civile, o quando si dovette occuparsi delle tutele, o trattando del ricovero per correzione paterna; fu solo nella seduta del 18 giugno 1896, discutendosi la relazione del consigliere Sandrelli sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento delle litigiosità per l'anno 1894, che, a proposta dello stesso relatore, fu deliberato che anche intorno ai provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà fosse fatta speciale relazione alla Commissione (1). Da questa deliberazione ebbe causa ed origine la circolare ministeriale del 22 giugno 1897 (2), colla quale fu prescritto ai Primi Presidenti delle Corti d'appello ed ai Presidenti dei Tribunali che fossero compilate e trasmesse speciali relazioni triennali sull'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile, nonchè sulle controversie e sui provvedimenti ai quali avesse dato motivo l'istituto della patria potestà. A questo effetto veniva ordinato che nelle cancellerie dei Tribunali civili e penali e delle Corti d'assise si tenessero appositi registri annuali nominativi, per inscrivervi cronologicamente le notizie che si riferiscono:

a) ai provvedimenti emessi dai Presidenti dei Tribunali civili, a mente degli articoli 221 e 222 del Codice civile;

b) ai provvedimenti emessi dai Tribunali civili in Camera di consiglio, giusta l'articolo 224 del detto Codice;

c) alle controversie giudicate dai Tribunali civili in sede contenziosa, le quali siano sorte in ordine agli articoli 228, 229, 230 e 234 del Codice anzidetto;

(1) *Atti della Commissione*, sessione giugno 1896, pag. 36.

(2) *Atti della Commissione*, sessione dicembre 1897, pag. 342.



d) alle pronunzie emanate dai Tribunali civili in applicazione dell'articolo 233 del detto Codice;

e) alle pronunzie dei Tribunali penali statuenti la decadenza dal diritto alla patria potestà nei casi di condanna, ai termini delle leggi penali;

f) alle pronunzie delle Corti d'assise nei casi in cui la decadenza del diritto di patria potestà sia inflitta dalle Corti stesse.

In questi registri le notizie dovevano essere iscritte per tutti i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 1897 in poi, facendo all'uopo un'indagine retrospettiva. Intanto colla stessa circolare si prescriveva che fossero inviate al Ministero anche le relazioni pel triennio 1894, 1895, 1896.

Su queste relazioni riferì nella sessione del luglio 1898 il commissario Forni, il quale avvertì che la sua relazione doveva riuscire necessariamente incompiuta, perchè se sua base doveva essere un rigoroso esame statistico, della statistica gli mancava la maggior parte dei necessari elementi, non avendosi pel detto triennio i registri. Tuttavia egli non mancò di fare acute osservazioni sull'argomento, e la discussione si chiuse coll'approvazione di un ordine del giorno proposto dal consigliere Lucchini, con cui la Commissione invitò il Comitato a estendere gli studi già ordinati intorno ai minorenni anche per ciò che riguarda la decadenza della patria potestà, istituendo ricerche in base alle osservazioni e al modulo formulato dal comm. Forni, opportunamente completato mediante registri o schede (1).

Nella seduta del 16 dicembre 1898 discutendosi sui Consigli di famiglia e di tutela ritornò in campo l'argomento della patria potestà e fu approvato un ordine del giorno Nocito-Bosco-Brusa, con cui la Commissione fece voti perchè in una prossima adunanza sia posto allo studio il tema della patria potestà, mettendo in rilievo i dati statistici all'uopo raccolti, specialmente intorno all'abuso di essa, o per proporre le necessarie riforme, anche nelle loro relazioni col sistema pupillare e con la delinquenza dei minorenni (2).

Questo studio è stato fatto, giusta l'incarico che nella stessa seduta gli era stato dato, dal prof. Brusa, il quale, colla nota sua

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1898, pag. 32.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1898, pag. 30.

competenza e con importantissime considerazioni, riassunse in una pregevolissima relazione (1) i lavori precedenti della nostra Commissione intorno l'esercizio della patria potestà, istituzioni pupillari, minorenni travati e delinquenti, per dedurne, com'egli disse, qualche conclusione che possa servire qual punto di partenza ai lavori successivi.

La discussione, che seguì la lettura di questa relazione, fu chiusa coll'approvazione della seguente proposta del prof. Lucchini:

« Che sia nominata una Sotto-Commissione con l'incarico di proporre uno studio schematico sulle condizioni dei minorenni in Italia, nei rapporti delle famiglie, dell'educazione, dell'ordine pubblico e della delinquenza, coordinando e completando gli studi e le ricerche già fatte in argomento (2) ».

La Sotto-Commissione, composta dei commissari Beltrani-Scalia, Brusa, Ricciuti e del segretario Aschieri, che ne fu il relatore, presentò un completo ed importante rapporto nella sessione del giugno 1901 (3), il quale, fra l'altro, è corredato coi risultati dello spoglio dei dati statistici del 1897 sulla patria potestà, avvertendosi però non essersi potuto, per ristrettezza di tempo, ricavare le notizie anche per gli altri due anni 1898 e 1899, che completano il triennio a cui si riferisce la prima serie d'indagini. I dati del 1897 sono stati riassunti, senza però trarre da essi alcuna deduzione, ed è ben naturale, perchè trattandosi di dati di un solo anno e senza termini di confronto, qualsiasi conclusione sarebbe stata incerta.

La Commissione, approvando la proposta della Sotto-Commissione, deliberò che fosse provveduto allo spoglio delle notizie statistiche degli anni 1898 e successivi sulla patria potestà e sui provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni, già raccolti dal Ministero della giustizia (4), ma, in causa dei molti e gravi lavori della Direzione generale della statistica, questo spoglio non si è potuto fare per gli anni 1898 e 1899. Lo si fece invece per gli anni 1900, 1901 e 1902 e allegate a questa relazione ora si pubblicano le relative tabelle.

Queste tabelle danno modo di conoscere anno per anno:

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 100.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 25.

(3) *Atti della Commissione*, sessione del giugno 1901, pag. 168.

(4) *Atti della Commissione*, sessione del giugno 1901, pag. 61.

I. — Il numero dei provvedimenti :

- a) per richiamo dei minorenni nella casa paterna (art. 221 Codice civile);
- b) per allontanamento dalla casa paterna (art. 221 e segg. Codice civile);
- c) per collocamento dei minorenni in un istituto di educazione o di correzione (art. 222 e 279 Codice civile).

Distintamente per ciascuna categoria degli anzidetti provvedimenti si conosce: 1° per il minorenne:

- a) la filiazione (legittima, legittimata, naturale);
  - b) il sesso;
  - c) l'età (in cinque gruppi).
- 2° per la persona che esercitava la patria potestà o la tutela:
- a) il grado di parentela (padre, madre, altri congiunti);
  - b) lo stato di famiglia (se aveva figli e quanti);
  - c) la professione od occupazione;
  - d) la condizione economica.
- 3° chi aveva presentata la domanda (padre, madre, tutore, P. M.).
- 4° l'esito della domanda.

Revoche dei provvedimenti suindicati :

- a) persona che provocò la revoca;
- b) esito della domanda di revoca.

II. — Il numero dei provvedimenti riguardanti il patrimonio del minorenne, e cioè domande di autorizzazione a :

- a) riscossioni di capitali;
- b) alienazioni;
- c) dare ipoteca o pegno;
- d) contrarre mutui;
- e) contrarre altre obbligazioni ed a compiere altri atti.

III. — Il numero delle cause civili concernenti la patria potestà e il patrimonio dei minorenni, riguardanti cioè :

- a) l'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli;
- b) le spese di mantenimento e di educazione dei figli;
- c) altre questioni inerenti alla patria potestà.

IV. — Il numero dei provvedimenti per la privazione o per la restrizione della patria potestà :

- a) per l'articolo 233 del Codice civile;
- b) per condanna penale.

Come ho avuto occasione di ricordare, le notizie statistiche sui provvedimenti riguardanti la patria potestà sono raccolte per mezzo di registri nominativi sui quali si iscrivono a fianco del nome del minore o dei minorenni ai quali si riferisce il provvedimento, volta per volta che occorre, tutte le notizie richieste dai registri suddetti. Debbo però qui accennare ad alcune irregolarità riscontrate nella compilazione dei medesimi, dovute alcune a difficoltà intrinseche alla materia stessa, altre a difetto di istruzioni precise per agevolare la risoluzione dei dubbi inevitabili in qualsiasi inchiesta statistica, altre infine, e voglio credere che queste siano le meno numerose, a errori di compilazione, che si sarebbero potuti evitare con un po' più di diligenza da parte dei funzionari di cancelleria; irregolarità però che ci obbligano ad accogliere con molta riserva i risultati che verrò illustrando. Un cenno di queste irregolarità potrà giovare, sia per rendersi esatto conto dei limiti entro i quali possono essere contenuti gli errori, sia per avvisare ai mezzi di porvi riparo in avvenire.

Comincerò dalla prima tavola che concerne i provvedimenti riguardanti la persona del minore. Secondo la circolare ministeriale del 22 giugno 1897 succitata, l'inchiesta per questa parte doveva riguardare i provvedimenti emessi dai Presidenti dei Tribunali civili, a mente degli articoli 221 e 222 del Codice civile, e quindi i casi:

1° di richiamo del figlio nella casa paterna o in altra assegnatagli dal padre, quando se ne fosse allontanato senza permissione del medesimo (art. 221, 1<sup>a</sup> parte);

2° l'allontanamento del figlio dalla casa paterna — su istanza dei parenti o anche del Pubblico Ministero — qualora giuste cause lo rendessero necessario (art. 221, 1° capoverso);

3° l'allontanamento del minore dalla casa paterna per motivi di correzione (art. 222, 1<sup>a</sup> sanzione) su domanda del padre;

4° il ricovero del minore in un istituto su domanda del padre, e per motivi di correzione (art. 222, 2<sup>a</sup> sanzione).

Nella circolare non si accennava ai provvedimenti analoghi

presi sotto il regime della tutela, i quali anzi si sarebbe potuto credere che ne fossero esclusi, l'inchiesta riguardando l'esercizio della *patria potestà*, la quale non può risiedere che nel padre o nella madre, e anche avuto riguardo al fatto che la tutela è oggetto di speciale esame statistico su documenti ricavati da altre fonti.

Ma che anche i casi di provvedimenti presi su domanda del tutore, e specialmente quelli per correzione di cui all'articolo 222 Codice civile, richiamato dall'articolo 279, si dovessero comprendere, non poteva cader dubbio, perchè nei prospetti allegati alla circolare suddetta era espressamente indicato il *tutore* tra le persone che potevano richiedere i vari provvedimenti, e quand'anche non si fosse fatta questa indicazione, necessariamente si sarebbero dovuti includere nell'inchiesta anche i provvedimenti promossi dal tutore, per il fatto che fu esplicitamente dichiarato che da questi registri nominativi dovevano desumersi le notizie statistiche riguardanti il ricovero per correzione paterna, le quali quindi non sarebbero state complete se fossero mancati tutti i casi di ricovero in base all'articolo 279 del Codice civile.

Questa maggiore estensione, che necessariamente venne ad avere l'inchiesta, turbò in qualche parte i rapporti di correlazione delle notizie. Così ad esempio se giova sapere lo *stato di famiglia* (numero dei figli), la *professione, arte o mestiere*, la *condizione economica* della persona che esercitava la patria potestà, per l'influenza che si può credere esercitata da questi fattori sui fenomeni che vengono studiati, queste stesse notizie diventano irrilevanti, quando si richiedano, come fu fatto, per il tutore, le cui condizioni di famiglia sono quasi totalmente estranee ai provvedimenti in discorso, e l'aver riunito le due serie di notizie non permette di trarre conclusioni sicure anche nei casi di provvedimenti di vera e propria patria potestà.

Ma l'inchiesta fu allargata ancor più in qualche distretto, per esservi compresi anche i provvedimenti riguardanti fanciulli orfani o abbandonati ricoverati per atto di pubblica beneficenza, e quelli concernenti gli oziosi e vagabondi rinchiusi per l'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, e perfino provvedimenti dipendenti dalla facoltà concessa al giudice di rinchiudere i minori di anni 9 o di anni 14 per le disposizioni degli articoli 53 capoverso e 54, 1<sup>a</sup> parte del Codice penale. Ora quando si poté scoprire che si era erroneamente estesa l'inchiesta anche a questi casi, è ovvio che si

siano cancellate le iscrizioni e si sia quindi riparato l'errore; ma non sempre fu possibile fare questa correzione, e il numero dei casi di ricovero per correzione paterna può ritenersi quindi maggiore del reale. E se si tiene presente che da questi registri nominativi, prima ancora che siano inviati al Ministero della giustizia e da questo alla Direzione generale della statistica, sono ricavate annualmente le notizie numeriche sul ricovero per correzione paterna e sulla liberazione dal medesimo, che formano oggetto di speciale relazione, si comprende sempre più, come poi sia risultato che queste notizie non corrispondono con quelle analoghe fornite dalla Direzione generale delle carceri, per togliere le quali discordanze tanto si è interessata questa Commissione.

A questi errori, che dipendono dall'aver seguito criteri generali inesatti, si debbono aggiungere altri errori dovuti a interpretazione non sempre corretta di casi singoli, errori materiali di compilazione dei registri, e le lacune che non sempre fu possibile riempire. Non tedierò la Commissione colla enumerazione di questi casi, ma alcuni, in via di esempio, mi sembrano interessanti a conoscersi, anche perchè si potranno dare istruzioni in proposito per l'avvenire, potendo anche cader dubbio sulla natura di taluni di questi provvedimenti, e quindi sulla opportunità di includerli o no nella statistica.

I casi di *richiamo* del minorenni nella casa paterna secondo la dizione dell'art. 221, 1<sup>a</sup> parte, dovrebbero essere limitati, come si è visto, ai casi in cui il minorenni si fosse allontanato da quella *senza permesso* del padre. Ora nel Tribunale di Forlì si verificò il caso di richiamo nella casa paterna di un minorenni dell'età di un anno!

Fu scritto a quel Presidente del Tribunale perchè facesse correggere il registro segnando l'età esatta di quel minorenni, che si supponeva errata, ma fu risposto che tutte le iscrizioni erano esatissime e che si trattava di autorizzazione di richiamo di un infante dalla madre naturale, in seguito a domanda del padre che solo lo aveva riconosciuto.

Così sono piuttosto frequenti le domande di allontanamento dei figli dalla casa di uno dei genitori fatte dall'altro, vivendo i coniugi separati, che non sembrano siano da parificarsi alle domande prevedute negli art. 221 e 222.

Talora le domande per liberazione del minorenni dalla casa di

correzione furono specificate coll'indicazione « richiamo nella casa paterna », donde lo scambio inevitabile di provvedimenti di natura assolutamente diversi; e in qualche caso si omise di dar notizia delle liberazioni sol perchè queste erano state promosse dalla Direzione del riformatorio, la quale non trovavasi indicata tra le persone che possono chiedere il provvedimento. E a questo proposito forse gioverebbe che le future inchieste meglio specificassero i casi di liberazione dal riformatorio, posto che da questi registri se ne devono desumere le notizie per lo studio correlativo delle domande di ricovero, trovandosene ora indicazione soltanto come casi di *revoca* di precedente provvedimento di ricovero, con pericolo perciò di non raccogliere nella statistica tutti i casi di liberazione.

Quanto al prospetto concernente i provvedimenti riguardanti il patrimonio, le imperfezioni non sono certamente minori, dovute in gran parte alle difficoltà intrinseche alla materia, non essendo facile ridurre sotto quattro o cinque voci, quante se ne trovano specificate nel prospetto, l'immensa varietà degli atti che interessano il patrimonio dei minorenni. E una prima causa di errore è dovuta alla confusione, più volte accennata, tra provvedimenti riguardanti la patria potestà e provvedimenti riguardanti la tutela, essendosi confusi i casi di *autorizzazione*, indicati nell'art. 224 Cod. civ., con quelli di *omologazione* di deliberazioni dei Consigli pupillari, ed essendosi comprese nella statistica perfino le deliberazioni consigliari per nomina puramente di tutore o protutore. Nè riuscì facile distinguere bene i casi di riscossione con reimpiego del capitale, o con parziale o totale distrazione del medesimo, e i casi di alienazioni di beni mobili o immobili, essendovi anche incertezza nella giurisprudenza a classificare sotto l'una o sotto l'altra categoria atti frequentissimi nella gestione patrimoniale, quali la riscossione di capitali togliendoli da impieghi destinati con precedente decreto, per devolverli ad altri impieghi, e a stabilire se le conversioni di titoli o somme in rendita pubblica intestata con vincolo d'usufrutto ereditario a favore del genitore, siano a ritenersi vere divisioni ereditarie, e se sia riscossione o transazione ritirare una somma dovuta non da una Società assicuratrice, ma dalla Società o Stabilimento responsabile del danno (1).

(1) Discorso inaugurale del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale per l'anno 1902.

E così si è dovuto ingrossare la categoria degli atti e delle obbligazioni di *altra natura*, cioè non specificati, che presenta ben poco interesse.

Fu anche abbandonata nello spoglio la notizia della *necessità od utilità evidente* degli atti riguardanti distrazione del capitale e del prezzo, non trovandosi quasi mai indicata o manifestamente segnata a capriccio.

Dalla tavola II si dovrebbe rilevare anche l'ammontare del capitale cui si riferisce la domanda accolta, notizia che in molti casi si trovò trascurata; ma anche quando venne fornita non se ne poté trarre profitto per il modo con cui è stata spogliata, benchè debba subito riconoscere che il fare diversamente da come si è fatto importerebbe un gravosissimo lavoro non compensato, forse, dalla utilità che se ne potrebbe ricavare. Voglio dire che la notizia fu spogliata a sè, non cioè in relazione alla natura dei provvedimenti e quindi nella congerie dei dati si sommano i provvedimenti che importano passività con quelli che costituiscono attività patrimoniali, non potendosi avere, come era certamente intenzione di chi propose anche questa indagine, l'entità degli aumenti o delle diminuzioni di patrimonio per atti d'amministrazione. Gioverà quindi esaminare se convenga lasciare la notizia così come trovasi ora nelle tabelle, ovvero occorra diversamente disporre gli spogli.

Infine qualche incertezza nelle classificazioni si è avuta per la tavola III nei casi di privazione o restrizione della patria potestà, specialmente per quelli dipendenti da condanna penale, talora essendosi compresi come casi di privazione tutte le condanne o pene superiori a cinque anni di reclusione, come se queste necessariamente e sempre importassero questo gravissimo effetto penale.

I Primi Presidenti delle Corti d'appello ed i Presidenti dei Tribunali adempiendo all'obbligo loro imposto dalle circolari ministeriali 22 giugno 1897 e 7 gennaio 1898 mandarono al Ministero la loro relazione per il triennio 1900-1901-1902.

Dò qui di seguito un sunto di queste relazioni, limitandomi per quelle dei presidenti dei Tribunali a talune delle più importanti.

Non mi sembrò fosse il caso di riassumerle tutte perchè la maggior parte di esse non contiene che semplici illustrazioni dei dati statistici, senza considerazioni d'indole generale, nè parvemi necessario riportare l'assicurazione, che spessissimo trovasi ripetuta, che



il servizio procedette bene e che si ebbe cura di attenersi strettamente alla legge, specialmente nel respingere quelle domande di ricovero che avevano a movente soltanto il desiderio di risparmiare le spese di mantenimento e di educazione.

Molti Presidenti hanno lamentato il ritardo con cui vengono eseguite le ordinanze di ricovero, locchè toglie ogni efficacia al provvedimento. *Importanti sono le notizie che offre il Primo Presidente della Corte di Torino circa i numerosi istituti di beneficenza a vantaggio dei minori in quella città, e sullo stesso argomento di istituti sussidiari all'opera del Governo parlano il Primo Presidente della Corte d'appello di Napoli ed i Presidenti dei Tribunali di Milano, di Bologna e di Palermo.*

Proposte concrete di provvedimenti d'indole legislativa non se ne trovano nelle relazioni, ma qua e là pregevoli osservazioni che ho cercato di riassumere, e per ciò, anzichè raggruppare le materie trattate nelle relazioni, mi è sembrato più opportuno riportarle come si trovano, persuaso che se anche si avrà così qualche ripetizione, la Commissione però potrà formarsi una più precisa idea del come procedette questo servizio nel triennio di cui si parla.

GENOVA P. P. — Premesso che non meno regolarmente di quello che è stato fatto in ordine alle persone dei minorenni, si è atteso in tutti i Tribunali del distretto, al servizio della patria potestà, anche rispetto al patrimonio dei minori stessi, si limita a segnalare l'oculatezza con cui si sono prese in esame le istanze su provvedimenti riguardanti i beni dei minori e non fa alcun'altra osservazione.

I Presidenti dei Tribunali riassumono sommariamente le risultanze statistiche pel rispettivo circondario senza considerazioni importanti.

CASALE P. P. — Trasmette i rapporti dei Presidenti senza aggiungere osservazioni proprie. Solo nota che taluni decreti (che non indica, ma che pare siano di collocamento in case di correzione) non vennero eseguiti malgrado il decorso di diversi anni, e che se ciò potè essere innocuo nei casi di cresciuta età accompagnata da ravvedimento nei colpiti, per gli altri casi invece arrecò evidentemente danno ai ricoverandi, epperò sarebbe desiderabile che a tali decreti venisse data sollecita esecuzione.

Fra i rapporti dei Presidenti dei Tribunali del distretto di Ca-

sale, più completo è quello del Presidente di Alessandria. Egli nota che le cause per cui vennero emessi i provvedimenti pel ricovero dei minorenni, il più delle volte, più che dall'indole del minore dipendono dalle condizioni dei genitori, i quali spesso vivono in tali condizioni irregolari da rendere necessario il provvedimento, e anche in ordine ai provvedimenti interessanti i beni dei minori, il Presidente dimostra la diligenza che usa il Tribunale per salvaguardare gl'interessi di questi.

TORINO, P. P. — Esordisce accennando che come nel 1902 si ebbe un notevole aumento nella delinquenza delle persone minorenni, così in considerevole proporzione furono maggiori le domande di ricovero per correzione paterna, che da 207 a cui eransi limitate nel 1900 salirono a 227. Tenuto poi conto dei casi in cui le domande sono originate dal desiderio dei genitori di liberarsi dalle spese di mantenimento e dalle cure dell'educazione dei figli, in generale le altre cause delle domande sono la tendenza ai furti, il vagabondaggio, il libertinaggio per parte dei maschi, la corruzione nelle femmine.

Premesse alcune considerazioni d'indole morale e sociale, il Primo Presidente nota che la maggior corruzione si trova fra i diseredati dalla fortuna nei centri più popolosi, ove abbonda l'elemento operaio. Fa alcuni confronti fra il numero delle domande presentate al Tribunale di Torino nel triennio, ed il numero di quelle presentate nei Tribunali del distretto.

A Domodossola ve ne furono 4 sole, a Varallo 2, ad Aosta nessuna. Sono queste regioni eminentemente agricole ove è minore la corruzione, ove i genitori per favorevole conseguenza delle loro occupazioni, tengono costantemente sotto la loro sorveglianza ed avviano al lavoro la prole.

Sopra 492 domande di ricovero cui dovette il Presidente del Tribunale di Torino provvedere nel triennio, soltanto 24 riflettevano persone appartenenti a famiglie agricole. Questo dato suggerisce al Primo Presidente considerazioni sulla necessità di provvedere alla sorveglianza dei minori quando i genitori per le loro occupazioni non possono farlo, e nota come a Torino fortunatamente vi siano numerosi istituti.

Importantissimi sono l'*Istituto degli Artigianelli*, istituito nel 1850 dal sacerdote Giovanni Cocchis per togliere dalla miseria e dagli incentivi del vizio giovanetti orfani ed abbandonati e collo

studio e col lavoro farne buoni cittadini; l'*Albergo di virtù* eretto dalla Compagnia di San Paolo sotto il regno di Emanuele Filiberto, per ricoverare in un'arte o mestiere giovinetti poveri e preferibilmente orfani dai 12 ai 14 anni; l'*Istituto Bonafous*, fondato nel 1856 da un commerciante di origine francese, per raccogliere i giovani abbandonati che si danno o possono darsi al vagabondaggio; la *Società di patronato pei giovani minorenni*; la *Casa benefica pei derelitti*, istituita nel 1889 dal compianto pretore Luigi Martini, per togliere dal pericolo del vizio ragazzi poveri privi dei genitori o da essi malamente invegliati; gli *Artigianelli valdesi*, ospizio eretto a prò dei giovanetti poveri valdesi nel 1856.

Per il ricovero delle femmine vi sono: l'*Istituto delle Rosine*, fondato nel 1716 da Rosa Govone; il *Rifugio*, il *Rifugino*, il *Ritiro delle Maddalene*, delle *Maddalenine*, l'*Educatario di Sant'Anna*, l'*Orfanotrofo delle Giuliette*, tutti dipendenti dall'Opera pia Barolo, ove si accolgono ragazze povere per salvarle dalla corruzione; l'*Orfanotrofo femminile* fondato nel 1579, il *Ritiro del Buon Pastore* fondato nel 1840 per dar ricovero, istruzione e mezzo di ravvedimento a giovani traviate ed abbandonate; la *Sacra Famiglia*, istituito nel 1853 dal teologo sacerdote Saccarelli; il *Conservatorio del suffragio*.

Se questi Istituti di beneficenza potessero accogliere tutti i giovani abbandonati o trascurati dai genitori o dai parenti, molto bene ne ridonderebbe alla Società.

Anche i ricreatori festivi e le istituzioni che da qualche anno si vanno formando, per la così detta refezione scolastica, giovano a tener raccolti nelle ore di ozio tanti poveri ragazzi che altrimenti rimarrebbero abbandonati sulla via.

Infine nota il Primo Presidente che la legge penale consente che il giudice ordini in determinati casi che le pene restrittive della libertà personale vengano dai minori scontate in una casa di correzione, consente pure l'uso dei surrogati, per cui può ad una pena corporale essere sostituita la riprensione giudiziale o consegna alla famiglia, può ordinarsi che gli arresti siano scontati in casa. Sarebbe conveniente che di tali benevole facoltà si facesse maggior uso.

Pur troppo, cogli attuali regolamenti carcerari, nella mancanza specialmente di penitenziari a sistema cellulare, nella deplorabile commistione dei detenuti, ivi sovente trovano i minori la più triste

scuola dell'ozio e l'ultima spinta alla caduta nell'abbiezione, da cui difficilmente si riesce poi a trarli a salvamento.

I rapporti dei Presidenti dei Tribunali del distretto illustrano i dati statistici del rispettivo circondario senza addurre considerazioni di notevole importanza, ma bensì si intrattengono specialmente sui provvedimenti concernenti i beni dei minori, assicurando che l'autorità giudiziaria spiega ogni cura per salvaguardare i patrimoni.

MILANO, P. P. — Non potendo per la mancanza delle tavole statistiche già trasmesse al Ministero annualmente (e delle quali non tene copia) fare i necessari confronti per dedurre quelle conseguenze che i numeri potrebbero suggerire, si limita ad un riassunto molto generico delle relazioni dei Presidenti e si ferma su ciò che uno di essi (Varese) scrive, cioè di ordinanze di ricovero non eseguite dopo cinque e dopo sette anni dacchè erano state emanate e che non ebbero poi esecuzione per avere i minorenni raggiunto l'età maggiore, su di che il Primo Presidente richiama l'attenzione del Governo, allo scopo che il grave inconveniente sia possibilmente evitato.

Per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio dei minori, i Tribunali cercarono sempre di tutelare i loro interessi, non autorizzando la distrazione di patrimoni se non per causa di assoluta necessità accompagnata da utilità dei minori stessi.

Fra le relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto merita di essere segnalata quella del Presidente del Tribunale di Milano il quale fa importanti considerazioni. Egli avverte che di fronte a bisogni sempre reali ed imperiosi della Società, l'istituto di correzione paterna reclama un incremento sapiente e senza tregua per riuscire nella sua praticità consono agli scopi di adattarlo ai tempi e farlo procedere in non stridente contrasto colla evoluzione morale e civile della Società. Ritiene che prima di raggiungere la meta desiderata molto cammino siavi ancora a percorrere: anzi tutto il fondamento etico della vera e propria casa di correzione non è ancora del tutto raggiunto: infatti il suo compito gli è quello di supplire nell'esercizio della potestà patria all'impotenza del genitore, è mestieri che in essa al criterio repressivo prevalga quello pedagogico finchè l'esercizio di tale potestà ad essa delegato temporaneamente abbia sempre a consistere, come vuole Marciano, *non in asperitate sed in bonitate*.

E dopo talune altre riflessioni analoghe tocca di un altro grave inconveniente, cioè della mancanza di case di correzione sufficienti per numero e per sistema educativo, adatte al grado di malizia e di corruzione dei singoli corrigendi, dal che consegue che metà circa delle ordinanze di ricovero resta ineseguita e che molti dei minorenni da esse contemplati, incoraggiati dall'impunità, raddoppiano di audacia, passando facilmente ad ingrossare le fila della delinquenza. A riparare almeno in parte ai gravi pericoli che derivano dall'aumento della delinquenza dei minorenni, il Presidente crede sufficiente dare maggiore incremento e sviluppo all'istituto di correzione per modo da rendere più rapido il processo di selezione morale fra l'adolescenza dei bassi strati sociali. Avviene invece di sovente oggi giorno che la Direzione generale delle carceri quando viene sollecitata per la designazione di qualche posto nei riformatori, lamenti di non potervi provvedere perchè il numero delle proposte esorbita in modo straordinario a quello dei posti disponibili, e avviene anche che si propone la liberazione di ricoverati non ancora emendati del tutto ma soltanto migliorati per fare posto ad altri.

Maggiore poi è l'inconveniente e maggiori le difficoltà quando si tratti di dovere ricoverare minori non per colpa propria, ma per essere stati i genitori privati della patria potestà. Mancano istituti *ad hoc* e le case di correzione sono sempre inadatte a quei minori che non hanno alcun che da rimproverarsi e che sono di ancora tenera età. Nota il Presidente che a Milano fortunatamente in questi casi interviene l'efficace cooperazione della Congregazione di carità e che si stanno formando istituti per la redenzione della fanciullezza abbandonata.

Attorno ad un Comitato per la difesa dei minorenni delinquenti lavorano magistrati, avvocati e l'abate Bianchi affratellati tutti in un solo slancio di carità e di amore; vanno prendendo incremento l'*Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata*, la *Società per la protezione dei fanciulli*, l'*Istituto dei figli della Provvidenza* e sorsero eziandio il *Deposito di Via Vetra pei figli abbandonati*, emanazione della *Fanciullezza abbandonata* ed il *Comitato per la tratta delle bianche* col relativo *Asilo Mariuccia* che vanta a collaboratrici distinte dame dell'aristocrazia ed anche qualche letterata.

Con tutta questa nobile gara di beneficiare, il grave problema

si avvicina alla soluzione; vantaggi già se ne vantano perchè i vari Comitati si sono quasi consolidati, ma potrebbero essere affrettati (dice il Presidente) da una opportuna legge, che senza pregiudicare l'autonomia di ogni singolo Comitato, ne disciplinasse la sfera di azione sotto il controllo e la protezione diretta delle Autorità. Sarebbe questa una istituzione protettrice della infanzia quasi corrispondente a quella stabilita dalla nuova legislazione dell'Impero Germanico (articolo 1 e 166 Codice civile) in virtù della quale legislazione venne istituito in ogni comune dell'Impero un Comitato (Gemeindewaisenrath) cui è demandato di denunciare ai Tribunali i mali trattamenti o i fatti di abuso di patria potestà o di trascuranza nell'esercizio della medesima.

BRESCIA, P. P. — Accompagnando i rapporti dei Presidenti dei Tribunali non fa osservazioni in merito importanti, ma anch'egli mette in rilievo i seri ostacoli che si riscontrano per dare esecuzione ai provvedimenti di ricovero dei minori, allorchè trattasi di fanciulli appartenenti a famiglie povere, atteso il difetto di istituti presso i quali il Presidente abbia facoltà di poterli gratuitamente collocare. Ma torna di particolare soddisfazione il riconoscere che — quando si imponga l'urgenza dell'allontanamento — tali ostacoli per i zelanti uffici del Magistrato (Bergamo) siansi potuti superare col richiamare la pietà dei parenti, in qualche caso coi sussidi delle istituzioni di beneficenza, ed in altri anche colla filantropia dei privati.

Circa i provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni il P. P. riferisce, ritenendola fondata, l'osservazione del Presidente del Tribunale di Brescia, che vorrebbe commisurate le spese inerenti al compimento degli atti in parola, alla entità degli affari, di modo che potessero essere ultimati con tenue dispendio le divisioni di stabili di poco valore, o il ritiro di piccole somme dalla Cassa di risparmio, autorizzando la redazione dei documenti e dei ricorsi in carta con bollo di importo minore dell'ordinario.

I casi nei quali venne provocata l'azione dei Tribunali nei sensi dell'articolo 233 del Codice civile furono in tutto il triennio soltanto sei, che il P. P. illustra. Per uno di questi casi fa rilevare che il Procuratore del Re, mentre procedeva nelle vie penali contro un padre ozioso e vagabondo che aveva abbandonati due teneri figliuoli raccolti dalla pietà dei parenti, chiedeva fossero intanto emanati in sede di volontaria giurisdizione dei provvedimenti di cui

al precitato articolo 233, ma il Tribunale ritenne non potersi nel tema stabilire in sede di volontaria giurisdizione, costituendo la forma in siffatti casi la guarentigia del diritto e potendo solamente il contraddittorio assicurare la completa tutela dei diritti riconosciuti al padre dalla legge. La stessa osservazione fa anche il Primo Presidente della Corte d'appello di Venezia a proposito di una proposta del Presidente del Tribunale di Padova, che a suo tempo verrà riassunta.

Nel fatto poi che i provvedimenti di cui si tratta furono in tutto il triennio sei soltanto, il P. P. di Brescia trova la più evidente dimostrazione che nelle popolazioni di quel distretto gli affetti ed i vincoli di famiglia sono abbastanza radicati e sentiti, da costituire una vera eccezione quei casi in cui si presenta indispensabile far ricorso alla disposizione dell'articolo 233 Codice civile.

Solo in otto casi, durante il triennio, le pronunzie dei Tribunali penali avrebbero statuito — a seguito di condanna — anche la decadenza del diritto della patria potestà, e l'essersi verificata in così scarsa misura l'applicazione di tale accessorio della pena principale, legittimerebbe il dubbio che si faccia uso ben di rado delle facoltà consentite dagli articoli 33, ultimo capoverso, 392 Codice penale, dalla legge di pubblica sicurezza e dalla legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

Le relazioni dei Presidenti dei Tribunali sono ampie e dettagliatissime nella illustrazione dei dati statistici. Taluno anzi riassunse tutte le circostanze di fatto coi nomi e cognomi per ciascun provvedimento tanto riguardante la persona del minore che il patrimonio, e per ognuno dei tre anni, ma non contengono notevoli osservazioni d'indole generale.

VENEZIA, P. P. — Nel trasmettere le relazioni dei Presidenti dei Tribunali osserva che quanto si espone da essi in forma *più o meno precisa* e dettagliata deve trovar corrispondenza e controllo nei dati statistici.

L'argomento sul quale i Presidenti si sono in generale meno parcamente intrattenuti, come quello che offre più facile campo a osservazioni e confronti è l'argomento del ricovero dei minorenni per correzione paterna, riguardo al quale però le osservazioni e i confronti non potrebbero essere, in linea statistica, se non approssimativi, constando dalle relazioni che il provvedimento dell'arti-

colo 222 del Codice civile, e vale a dire il ricovero ordinato ad istanza di chi abbia la patria potestà sui minori, i cui travimenti non possono dalla sola autorità paterna essere frenati, venne confuso, e nel numero delle relative disposizioni, per qualche circondario sicuramente conglobato, con quello dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, essendo pur desse di ordine pubblico ad iniziativa dell'Autorità di polizia. Il Presidente del Tribunale di Padova espone l'idea che le indagini naturalmente suggerite dalla domanda di collocamento dei minori in una casa o istituto di correzione, le quali hanno per obbietto di accertare se il padre sia ridotto realmente nella impossibilità di metter freno da sè ai travimenti dei figli, dovrebbero estendersi anche alla condotta del padre stesso nello scopo di conoscere se, e per quanta parte, la mala riuscita dei figli possa attribuirsi alla trascuratezza del padre nell'adempiere i doveri che l'esercizio della patria potestà impone, ai tristi esempi in famiglia, alla vita di lui disordinata e colpevole. E ciò al fine ultimo di poter assoggettare il padre a qualche rigorosa misura di sicurezza pubblica, e di addossare a carico di lui alcuno dei provvedimenti indicati nell'articolo 233 del Codice civile, ma tutto questo senza bisogno di una formale procedura e con poteri deferiti al Presidente.

Su questa proposta il Primo Presidente, giustamente osserva, come già ho detto più su, che urta col principio costante della legge, che non possa decidersi dei diritti, se non colle forme di un regolare procedimento. Potrebbe invece in pochi casi intervenire l'azione del Pubblico Ministero, e le relazioni dei Presidenti stanno a provare che non mancò, quando siasi presentato il caso, di applicare contro i genitori alcuno dei provvedimenti dell'articolo 233.

Si ebbero cause di tal genere per iniziativa ed azione diretta dei Procuratori del Re nei circondari di Pordenone, di Belluno, di Tolmezzo e di Verona.

Il Primo Presidente crede di poter affermare che i Presidenti hanno ogni cura di assicurarsi che il provvedimento del ricovero dei minori sia veramente necessario per i travimenti di questi e che sia eliminato anche il solo sospetto che si voglia indegnamente approfittare della istituzione governativa per sottrarsi al carico del mantenimento. Rileva con soddisfazione come il diverso provvedimento concesso dal primo capoverso dell'articolo 221 del Codice civile siasi messo in atto quando se ne presentava la possibilità,



ordinando l'allontanamento dei minori dalla casa paterna, togliendoli così dalla triste lezione dei mali esempi.

Trova il Primo Presidente confortanti i dati numerici sugli ordini di ricovero e di liberazione dagli istituti governativi, specialmente perchè la maggior parte delle liberazioni, in numero tanto superiore agli ordini di ricovero, vennero decretate ad iniziativa delle Direzioni dei riformatori, sulla notizia che il provvedimento avesse dato quegli utili risultati ai quali era rivolto. Intorno a che esprime il parere che nel deliberare sulle domande di cessazione del ricovero, non dovrebbero tenere in grande e quasi principal conto il desiderio di chi trovisi nell'esercizio della patria potestà, quando non sia pienamente adesivo il voto della Direzione della casa di correzione, perocchè l'interesse di profittare dell'opera dei figli cresciuti in età, e se vuolsi anche alquanto migliorati nel loro carattere e nelle loro tendenze può spingere il genitore a chiederne la liberazione anzi tempo e prima che siasi raggiunto con un utile risultato quel fine che anche e più per bene sociale ha in mira la disposizione dell'articolo 222.

Quanto ai provvedimenti relativi ai beni dei minori nulla di notevole è emerso dalle relazioni dei Presidenti. Il Primo Presidente nota che gioverebbe nell'interesse dei minori il provvedere con opportune disposizioni, affinchè unificata la competenza (stante quella demandata dall'articolo 225 del Codice civile ai Pretori) la autorità giudiziaria non mancasse di avere negli atti propri, e non soltanto pei minori soggetti alla patria potestà, ma in generale per tutte le persone tutelate, quelle nozioni di fatto che presentando positivamente l'entità dei rispettivi patrimoni, servissero poi a giudicare della bontà dell'amministrazione e di norma all'autorità giudiziaria per darvi, occorrendo, un miglior indirizzo.

PARMA, P. P. — Trasmette i rapporti dei Presidenti senza riassumerli e senza aggiungere parola alcuna da parte sua. Anche le relazioni dei Presidenti sono più che altro numeriche, senza considerazioni d'indole generale. Solo taluni (Piacenza, Borgotaro, Reggio Emilia) notano che le domande di ricovero spesso sono provocate dalla miseria dei genitori che cercano modo di ottenere che i loro figli siano mantenuti a spese dello Stato o della beneficenza, e le domande per atti concernenti il patrimonio dipendono dalle condizioni della infima proprietà, talchè morendo un padre che ha piccolissima sostanza stabile, non del tutto ancora pagata, i minori

sono costretti a vendere per pagare i debiti e le tasse. Spesso anche le divisioni fra figli maggiorenni e minorenni consigliano nell'interesse di questi permutate e vendite.

Lucca, P. P. — Al pari di quello di Parma trasmette i rapporti senza osservazioni. Nè maggiori elementi offrono questi rapporti. Essi riportano i dati statistici e talvolta riferiscono i singoli casi pei quali furono emessi i provvedimenti onde dimostrare la necessità dei medesimi.

Il Presidente del Tribunale di Livorno, a proposito dei provvedimenti pel ricovero dei minorenni in quel circondario, costituito nella massima parte dalla città, nota che molti di quelli operai, spendendo nelle osterie, nei caffè e nei sollazzi molta parte dei loro guadagni, poco si curano della famiglia e specialmente di dare ai figli una educazione sana e rigorosa. I giovanetti quindi di tale classe crescono su come vogliono e coi mali esempi che colà non mancano, addiventano poi intolleranti di qualsiasi disciplina quando non danno un largo contingente alla delinquenza. E quanto ai provvedimenti d'indole patrimoniale, li dice provocati dalla necessità di pagare debiti o altri pesi ereditari lasciati dagli autori dei minorenni ed ai quali non si poteva far fronte con le rendite ordinarie, dalla necessità di pagare la tassa di successione o dalla necessità o dalla convenienza di provvedere a spese di malattie o di istruzione o di collocamento dei minorenni o ad altre spese di simile natura e talvolta anche dalla necessità ineluttabile di far fronte al mantenimento individuale dei minori.

Firenze, P. P. — Come i due precedenti accompagna i rapporti dichiarando semplicemente che in merito a tali relazioni non ha da fare alcun rilievo, sembrandogli che questo importante ramo di servizio sia proceduto nel distretto con lodevole regolarità. Fra le relazioni dei Presidenti merita di essere segnalata quella del Presidente del Tribunale di Firenze che molto ampiamente illustra le risultanze statistiche. Fatti alcuni confronti fra il numero delle domande di collocamento di minori in case di correzione, di quelle per l'allontanamento di essi dalle case paterne e delle domande di richiamo, conchiude che gli istituti di correzione dei minorenni rispondono in massima parte allo scopo per cui sono fondati, ed hanno una benefica influenza, ma crederebbe utile di migliorarli nel senso di poterli rendere più consentanei ai precetti della mo-

terna psicologia; di essere molto cauti nello scegliere il personale che deve dirigere questi istituti e che deve insegnare, educare e sorvegliare i minori; rinvigorire l'organismo di questi, far loro prendere amore al lavoro, cercare di modificarne i pensieri e soprattutto i sentimenti; fare le opportune selezioni fra i corrigendi, in modo che gli uni non possano subire il contagio di altre tendenze pericolose che esistono in altri.

Riassumendo le cifre statistiche dei provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minori, il Presidente nota che mentre poco meno della metà essi concernono autorizzazioni a contrarre mutui ed altre obbligazioni diverse, più della metà concernono autorizzazioni a riscossioni di capitali o ad alienazioni di beni immobili e di queste poco più di due non ordinano il reimpiego del capitale, le altre autorizzano la distrazione parziale o totale di esso. Ciò non è molto confortante sul modo col quale chi esercita la patria potestà amministra il patrimonio dei minori e il Presidente dice che sebbene dal Tribunale si esigano le prove le più scrupolose e le più diligenti per impedire altre spogliazioni del patrimonio dei minori è pur forza riconoscere che talvolta le cure del Tribunale non raggiungono interamente tale scopo.

BOLOGNA, P. P. — Riassume i dati statistici delle relazioni dei Presidenti senza aggiungere osservazioni sull'andamento di queste procedure nel triennio. Le relazioni dei Presidenti sono esse pure esclusivamente statistiche, sulle considerazioni di merito e solo riferiscono dettagliatamente alcuni casi speciali per dimostrare la necessità dei provvedimenti adottati. Il Presidente di Bologna nota che nelle procedure per allontanamento o per richiamo ai sensi dell'articolo 221 del Codice civile si è trovato di fronte ad inconvenienti riguardanti l'esenzione dalle tasse di bollo. Invero essendo detti provvedimenti di esclusiva competenza del Presidente, sembra logico che sull'esibizione dei certificati di povertà del sindaco o dell'agente delle imposte spetti allo stesso magistrato, che deve decidere sul fondamento delle domande, il conoscere se la parte meriti o meno di godere di tale esenzione, senza che occorra decreto della Commissione del gratuito patrocinio. Ma se questo può dirsi ai riguardi della procedura interna o segreta, e fino all'emissione del decreto, sorge un grave ostacolo nel caso della notifica dei provvedimenti, pel fatto che non potendosi eseguire annotamento a debito nel campione civile, perchè non esiste decreto di gratuito patro-

cinio, le copie dei provvedimenti stessi non si possono regolarmente rilasciare nè notificare. Ritiene quindi il detto magistrato che sarebbe opportuno che intervenissero disposizioni che formalmente accordassero al Presidente di provvedere egli stesso al gratuito patrocinio.

Relativamente all'esecuzione dei provvedimenti di ricovero, il Presidente osserva che in mancanza di posti disponibili nelle case di correzione governative, sarebbe opportuno che almeno nei casi più urgenti, fossero istituite a spese dei comuni e delle provincie case di provvisorio ricovero, poichè contrasta troppo il fatto che quando si tratta di minori agiati i direttori possano accogliere immediatamente ed in via provvisoria tali minorenni nei quali la famiglia ha già pagata la retta, mentre poi quando si tratta di minorenni poveri, l'assegnazione ha luogo quando vi è il posto disponibile, e tenuto calcolo anche di una più o meno breve giacenza della proposta, di guisa che nella maggior parte dei casi, il minorenne traviato entra nell'istituto quando già vi è più poco a sperare sul di lui ravvedimento e molte volte è già stato condannato. Lodasi il Presidente dell'efficace aiuto prestatogli nel proteggere e preservare da mali maggiori i minorenni dall'Istituto dell'infanzia abbandonata o maltrattata che ha sede in Bologna, aggiungendo che per le scarse risorse di cui può disporre, sarebbe opportuno che venisse sussidiato dal Governo.

ANCONA, P. P. — Riassumendo i dati statistici risultanti dalle relazioni dei Presidenti nota soltanto che nel circondario di Ancona si mantiene costante il numero eccessivo di accoglimenti di ricovero per parte di quel Presidente, di fronte agli altri del distretto. È ben vero che nel triennio esaminato, in Ancona vi è stata una diminuzione di accoglimenti in confronto del triennio precedente, ma il P. P. opina che il numero possa ancora di molto diminuire, ove si seguisse un criterio strettamente conforme allo scopo del legislatore.

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Ancona si rileva che nel triennio il carico delle domande per ricovero di minori disciolti od abbandonati, comprese quelle pendenti dell'anno precedente, fu di 165 delle quali 64 sole furono accolte, e il Presidente nota che se le ordinanze di assegnazione nel 1902 superarono quelle degli anni precedenti, ciò dipende dall'azione spiegata dall'autorità di P. S. che inoltrò parecchie proposte a senso dell'articolo 114

della legge di P. S. contro giovani, che turbano l'ordine sociale e delle famiglie, dediti alla mendicizia ed al meretricio.

Questa avvertenza del Presidente dà forse la spiegazione dell'osservazione del Primo Presidente della Corte.

Il Presidente soggiunge che in parecchi casi riscontrò che si voleva cambiare l'istituto di correzione paterna con quello di beneficenza, alcune domande essendo dirette al ricovero di giovanetti storpi e di malferma salute, ma la presidenza d'accordo col P. M. prestò l'opera sua perchè l'istituto stesso nella sua applicazione non fosse confuso con quelle attribuzioni che spettano alle autorità preposte ai pii luoghi.

Anche il Presidente del Tribunale di Macerata, come altri, nota che onde la provvida istituzione del ricovero forzato dei minorenni discoli sortisca il determinato effetto, sarebbe opportuno non venisse ritardata, come di sovente accade, l'assegnazione. È il Presidente del Tribunale di Rieti sullo stesso tema dice che se lo Stato non trovasi nella possibilità di dare completa esecuzione alla legge per difetto di locali, *sembra che dovesse limitarsene le concessioni* (così) anche perchè è brutto vedere che un minorenne discolo, nella lunga attesa di essere ricoverato, diventi un delinquente.

ROMA, P. P. — Accompagna le relazioni dei Presidenti con dichiarazione che risultando da esse che questo importante ramo di servizio, nel decorso triennio si è esplicito con regolarità nei singoli Tribunali del distretto, e che nessun fatto straordinario si è verificato da richiamare la sua attenzione, gli pare non sia il caso di fare in merito osservazioni di sorta.

Il Presidente del Tribunale di Roma confrontando i dati statistici del triennio 1900-1901-1902 con quelli del triennio precedente, nota che se nell'ultimo triennio, sono aumentate le ordinanze di ricovero (317 in confronto di 265) sono contemporaneamente aumentate le ordinanze di liberazione (360 in confronto di 222) dal che risulta evidente che l'aumento dei provvedimenti di ricovero è compensato e superato di molto dall'aumento delle ordinanze di liberazione, per modo che in definitivo si è ridotto il numero dei minorenni ricoverati nelle case di correzione.

Siffatto risultato, dice il Presidente, è dovuto principalmente all'applicazione scrupolosa dei criteri suggeriti dalla circolare ministeriale 24 giugno 1897 e dall'altra del 30 gennaio 1899, perchè

mentre la prima tende ad impedire che i genitori dei quali è affeblita o spenta la coscienza dei propri doveri, si servano dell'istituto della correzione paterna per sottrarsene, la seconda determina sapientemente i limiti delle attribuzioni del Magistrato in ordine alla situazione dei corrigendi.

Il Presidente del Tribunale di Frosinone assicura che i provvedimenti di ricovero furono solo emessi quando non potevasi altrimenti ottenere o sperare alcun ravvedimento, tenuto conto, oltre che dell'ambiente e della miseria in cui vivevano, anche della cattiva indole e della traviata condotta dei corrigendi i quali sarebbero altrimenti caduti nella delinquenza.

AQUILA, P. P. — Nota che la media dei provvedimenti per ricovero si è di poco elevata su quella dei precedenti trienni, e non è punto esagerata in confronto della popolazione degli Abruzzi. Si dispensa dal ripetere osservazioni altre volte fatte circa il perversimento dei minorenni. Riferisce che il Presidente del Tribunale di Aquila accenna ad un aumento nelle domande di ricovero, compensato, in parte, dalla diminuzione verificatasi altrove e rileva la mancata sorveglianza dell'autorità di P. S. sui minorenni.

Questi e tutti gli altri poi sono concordi nell'ammettere che il fenomeno della ribellione all'autorità paterna, è dovuto non già a permanente generale demoralizzazione o perversimento di costumi, ma a condizioni speciali e individuali, principalissima la miseria, i cattivi istinti, la deficiente educazione, il forzato abbandono dei genitori per cagione di lavoro e gli altri fattori in precedenza denunciati.

In ogni modo quel che importa rilevare è che l'azione del magistrato si ispirò sempre ai concetti delle circolari ministeriali 24 giugno e 2 luglio 1897, n. 1436 e 1059, come ne fan prova le 169 domande su 380, respinte e che sagacemente usando della facoltà di cui nell'articolo 222 del Codice civile, si ebbe per lodevole risultato il ricondurre sulla buona via oltre 200 disgraziati i quali nei riformatori trovarono l'emenda e il ravvedimento.

Quanto ai provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni, il Primo Presidente assicura che i Tribunali non furono molto larghi nel concedere le autorizzazioni per alienazioni di beni, per costituzioni di ipoteche e per altre obbligazioni, ed ebbero sempre cura di assicurarsi preventivamente del concorso di tutti gli

estremi richiesti dalla legge, della necessità, del reale vantaggio e della utilità del minore.

NAPOLI, P. P. — Tenendo presenti le due distinte parti dello articolo 221 del Codice civile, quella cioè che concerne il richiamo del figlio alla casa paterna, e l'altra per l'allontanamento, fa opportune osservazioni sul dovere dei genitori di allevare ed educare i figli. Nel triennio i provvedimenti per richiamo alla casa paterna furono nel distretto 26 e per allontanamento 4, e fermandosi su questi il Primo Presidente considerato lo stretto legame che corre tra la educazione della famiglia ed il fenomeno della delinquenza giovanile, avverte che se l'allontanamento dalla casa paterna avviene in tempo, quando cioè il fanciullo non sia iniziato nella mala vita, il provvedimento può riuscire provvido, in contrario esso è inefficace. Ritene che non si possa dire con certezza che i quattro casi iscritti nelle tavole statistiche siano proprio tutti quelli in cui si sentisse la necessità dell'allontanamento, giacchè molti altri rimangono ignoti, sicchè molti fanciulli, specie nelle meschine borgate crescono nei vizi, vi si abbrutiscono, per poi arricchire la schiera dei delinquenti. Opina quindi che dovrebbe essere maggiormente sviluppata l'azione delle Società protettrici dell'infanzia intenta a sottrarre i fanciulli dall'ambiente familiare malsano, e ricorda di avere assai encomiato, quando era a capo della Procura generale di Roma, la disposizione del Procuratore del Re in quella città nel marzo 1901, con la quale fu fatto invito ai Pretori di partecipare alla *Società pro infantia* tutti i casi di procedimenti per maltrattamenti di bambini minori di anni 12 affinchè essa provvedesse per il loro allontanamento dalla casa paterna e quando questo fosse avvenuto, si potesse emettere il decreto in base all'articolo 221, 2° cap. del Codice civile riferendone al Presidente del Tribunale. Se questo esempio venisse seguito, se in sostanza si dessero le medesime disposizioni sia ai Pretori od ai Giudici istruttori di denunciare, là dove esistono, alle Società protettrici dell'infanzia tutti i casi di maltrattamenti di fanciulli, i quali rivelano un grave disordine nelle famiglie, molti altri sventurati si sottrarrebbero all'esempio di una vita scandalosa ed immorale. In Inghilterra la Società nazionale per la protezione dell'infanzia nel 1900 ha sottratto ben 68,008 fanciulli alle sevizie dei loro parenti.

I provvedimenti di cui all'articolo 222 del Codice civile ammontarono, nel triennio, nel distretto a 765, con proporzione crescente di anno in anno. La riprovevole idea di collocare i figli in case di correzione per sottrarsi all'obbligo del loro mantenimento, dice il Primo Presidente, che si va facendo strada nell'animo di quei genitori nei quali la ignoranza e la miseria fa tacere anche il sentimento più sacro, quello della educazione della prole. E questa decadenza della patria potestà apporta indubbiamente un forte aumento nel numero delle istanze. Il Primo Presidente è assicurato come i Presidenti dei Tribunali non mancarono di assumere accurate informazioni sulle vere cause che spingono i genitori a domandare il ricovero dei figli per correzione paterna e respinsero sempre le istanze quando ebbero a constatare che quelle fossero tutt'altro che informate alla correzione dei figli. Il numero però delle istanze accolte non è esiguo. Quali possono essere le cause che determinarono tali provvedimenti? L'essere obbligati i genitori di allontanarsi ogni giorno dalla propria abitazione in cerca di lavoro, per provvedere il vitto a sé e alla famiglia, e la necessità quindi di lasciare in balia di loro stessi i propri figliuoli senza neanche farli frequentare le pubbliche scuole, fa sì che costoro, cresciuti sulla via non sentono più gli amorevoli ammonimenti paterni, e si danno perciò ad ogni specie di libertinaggio contro le persone e le proprietà, ond'è che ad integrare l'ordine pubblico interviene l'ausilio del magistrato. Vi concorre pure la poca educazione che i figli ricevono da certi genitori, dai quali apprendono spesso l'esempio di una vita corrotta.

I primi anni della vita richiedono non solo le maggiori cure per lo sviluppo sano e vigoroso del corpo, ma le più assidue ed intelligenti sollecitudini per indirizzare al bene. Quando queste sollecitudini mancano e si dà invece alle giovani piante l'esempio della corruzione è naturale che esse si avviino al male, e quando si voglia porre il freno ai traviamenti riesce difficile pur troppo a deviarli, onde la necessità del ricovero. Una buona educazione da parte dei genitori, l'esempio del lavoro, della virtù evitano indubbiamente il verificarsi di simili provvedimenti. Il Primo Presidente è convinto che quelli di cui si occupa sono in maggior parte cagionati dal cattivo esempio dei genitori o di coloro che sono preposti alla tutela dei minorenni. Si augura che anche fra noi come fu fatto in Francia



(legge 26 luglio 1889) ed anche in Inghilterra, s'introduca un sistema per ovviare agli inconvenienti lamentati, per definire la responsabilità dei genitori nel caso di trascuranza dei loro doveri. Varie le proposte che finora furono fatte sul riguardo, fra le quali la istituzione delle Congregazioni protettrici dell'infanzia abbandonata, seviziata e delinquente, oppure la istituzione di un Patronato mandamentale la cui azione si dovrebbe svolgere in sussidio all'opera del Magistrato nel campo specialmente della patria potestà. V'ha infine chi vorrebbe la istituzione dei Censori mandamentali che dovrebbero avere una speciale sorveglianza sui minorenni e sui genitori nel senso di constatare la trascuranza dei doveri familiari e punirla. Sono codeste proposte tutte apprezzabili che potrebbero in verità apportare utilissimi vantaggi.

Per ciò che riguarda i provvedimenti interessanti il patrimonio dei minori il Primo Presidente assicura che si è portata la maggiore oculatezza nello esame delle varie istanze presentate sull'argomento e si è avuto sempre di mira di garantire il patrimonio pupillare, non permettendo mai distrazione di somme, alienazioni di beni se non quando risultava giustificata sino all'evidenza la utilità e la necessità.

TRANI, P. P. — Rimette semplicemente i rapporti dei Presidenti senza aggiungere parola, nè dai rapporti stessi emergono considerazioni di rilievo, e solo il Presidente del Tribunale di Trani segnalando un notevole aumento, nell'ultimo triennio, nelle domande di ricovero dice che pur troppo, malauguratamente è indizio di crescente *discolezza* (così) ed incorreggibilità, perchè com'ebbe periodicamente a constatarsi nelle successive relazioni annuali dell'ultimo triennio, mentre l'aumento è venuto determinandosi con progressività sempre crescente, non senza cogliersi nell'ambiente segni troppo tangibili e manifestazioni troppo aperte di facile e contagioso precoce traviamiento dei minorenni, d'altra parte il metodo dell'ufficio nella istruzione di ogni singola pratica in materia si contenne con costante rigore, circondandosi nelle indagini di ogni precauzione e seguendo in ciò anche le norme suggerite con le analoghe circolari ministeriali.

CATANZARO, P. P. — Dichiara che dalle relazioni dei Presidenti emerge che essi spiegarono ogni diligenza ed oculatezza nell'eser-

cizio della loro missione, avendo ottenuto le occorrenti informazioni prima di provvedere sulle istanze per ricovero. Risulta altresì dalle stesse relazioni che le disposizioni degli articoli 221, 222 e 224 del Codice civile furono esattamente applicate e che nel corso del ripetuto triennio non si verificarono speciali circostanze di fatto da richiamare la superiore attenzione sul detto istituto.

MESSINA, P. P. — Accompagna le relazioni dei tre Presidenti del distretto dichiarando di non avere su di esse a fare alcuna osservazione. Nè osservazioni emergono dalle tre relazioni che sono semplici riassunti statistici.

Il Presidente della Corte d'assise dichiara che la Corte fece uso della facoltà di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 33 del Codice penale privando della patria potestà dieci condannati all'ergastolo o alla reclusione.

CATANIA, P. P. — Avverte che pel regolare andamento di questo importante ramo di servizio nulla gli occorre di notare, giacchè nel decorso triennio nessun reclamo è pervenuto al suo ufficio che inducesse ad emettere disposizioni o provvedimenti al riguardo. Nessuna considerazione d'indole generale trovasi nelle relazioni dei Presidenti.

PALERMO, P. P. — Riassume così le relazioni dei Presidenti. Il Presidente del Tribunale di Trapani nota che parecchie istanze per ricovero di minorenni rimangono inesequite per mancanza di posti disponibili nei riformatori e che per taluni bisogna successivamente revocare il provvedimento sia perchè il minorenne si è emendato, sia perchè ha raggiunto la maggiore età. Il Presidente del Tribunale di Girgenti attribuisce lo esiguo numero delle domande di ricovero alla saldezza dei vincoli di famiglia ed alla mitezza d'indole delle popolazioni. E dal considerevole numero delle istanze riguardanti il patrimonio dei minori respinte dal Tribunale argomenta dell'accorgimento e della sollecitudine del magistrato. Nota il Presidente di Termini la stessa circostanza, ed a lui si unisce il Presidente di Sciacca il quale segnala nel triennio un solo caso di decadenza del padre per cattiva amministrazione. Nulla di importante rileva il Presidente di Caltanissetta. Più interessante di tutte è la relazione del Presidente del Tribunale di Palermo, il quale dall'aumento progressivo della delinquenza dei minorenni, massime nelle provincie

siciliane, arguisce che i casi in cui si ricorre per la correzione dei minori non sieno che una sparuta minoranza di fronte a quelli in cui l'azione della patria potestà riesce insufficiente a frenare i travimenti dei minorenni. E fa voti e proposte degne di riguardo ed attenzione, rilevando l'abbandono pressochè completo dell'infanzia, l'insufficienza degli istituti di correzione e quella eziandio dei provvedimenti legislativi sulla materia. Ed a siffatti voti che rispondono ad un vero bisogno di tutela speciale, pienamente si associa il Primo Presidente. Questi voti sono così formulati dal Presidente nella sua relazione: . . . . come cittadino e come magistrato mi sia acconsentito sperare che i voti dei congressi, la parola autorevole de' sociologi, e la triste constatazione dell'aumento sempre crescente della delinquenza dei minorenni, consigli d'integrare la legislazione che si riferisce all'istituto della correzione paterna, permettendo a speciali istituti di tutela sociale dei minorenni ovvero ai Tribunali — siccome chiedeva il Congresso di Roma nel 1885 — di togliere ai genitori per un tempo determinato tutti o parte dei diritti derivanti dalla patria potestà, quando i fatti sufficientemente constatati dimostrino una responsabilità da parte loro, ed estendendosi l'applicazione del principio contenuto nell'articolo 8 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza con disposizioni coercitive che ne assicurino lo esatto adempimento.

La Società non deve soltanto reprimere, ma deve soprattutto prevenire, e l'avvenire non è certo garantito lasciando in un quasi completo abbandono l'infanzia, per la quale circa 50 stabilimenti governativi ed istituti privati di correzione, capaci di raccogliere circa 4000 corrigendi, sono ben poca cosa in rapporto al numero straordinario di coloro che o per negligenza o per necessità o per incoscienza lasciano nell'infanzia svilupparsi e progredire i pessimi germi della delinquenza. Lo Stato ha il diritto e l'obbligo di intervenire o per punire i genitori che dimentichino i loro doveri, o per soccorrere coloro che per speciali condizioni siano costretti a trascurare la educazione dei loro figli.

CAGLIARI, P. P. — Riporta i dati statistici emergenti dalle relazioni dei Presidenti ed osserva che il fatto costante, rilevato anche nei due precedenti trienni, che le domande di ricovero e conseguentemente quelle successive di liberazione, si hanno quasi per intero, nei due maggiori centri dell'isola, Cagliari e Sassari,

conferma l'osservazione già fatta, che è poco diffusa la conoscenza di questo istituto giuridico e vi fanno ostacolo la poca densità della popolazione sparsa in territori montuosi ove è dedita alla pastorizia, e non frequenti sono i fuggevoli contatti che ha con chi nei centri più civili potrebbe illuminarla ed assisterla a frenare i traviamenti dei minorenni che pur troppo la statistica ammonisce essere sulla via della delinquenza. Esaminate le risultanze statistiche dei provvedimenti concernenti il patrimonio dei minori il Primo Presidente trova dimostrato che non per soverchia correntezza dei magistrati, ma per veri bisogni dei minorenni viene assottigliandosi il loro patrimonio.

Premesse le avvertenze sopra riferite intorno a ciò che è emerso dallo spoglio dei registri tenuti nelle cancellerie dei Tribunali, e dopo aver riassunte le osservazioni dei Capi delle Corti e dei Tribunali, vengo ora ad esaminare le risultanze statistiche.

A questo fine sono state compilate le seguenti tabelle riassuntive che illustrerò brevemente.

Una prima tabella fa conoscere il numero complessivo delle domande presentate ai presidenti dei Tribunali per:

- a) richiamo del minore nella casa paterna;
- b) allontanamento del minore dalla casa paterna;
- c) collocamento del minorenne in un istituto di educazione o di correzione e quante di queste sono state accolte e respinte in ciascuno degli anni 1900, 1901 e 1902, formando poi le medie annuali.

SPECIE  dei  provvedimenti richiesti	Numero delle domande													
	presentate				accolte						respinte			
	1900	1901	1902	Media annuale	1900	1901	1902	Media annuale		1900	1901	1902	Media annuale	
								Cifre effettive	Ogni 100 domande presentate				Cifre effettive	Ogni 100 domande presentate
Richiamo del minorenni nella casa paterna . . . . .	75	63	64	67	55	44	35	45	67.16	20	19	26	22	32.84
Allontanamento del minorenni dalla casa paterna . . . . .	95	132	118	115	88	121	107	105	91.30	7	11	11	10	8.70
Collocamento del minorenni in un istituto di educazione o di correzione . . . . .	2,022	2,143	2,173	2,113	1,487	1,680	1,531	1,576	74.59	535	463	612	537	25.41

I provvedimenti delle prime due specie essendo pochi non consentono di trarre dalle cifre considerazioni d'indole generale; tuttavia non sarà inopportuno notare che delle domande di richiamo del minore nella casa paterna ne sono state accolte, in media nel triennio, due terzi, ed un terzo respinte (45 e 22 sopra 67), mentre per quelle di allontanamento del minore dalla casa paterna gli accoglimenti sono in numero di 105 contro 10 reiezioni sul totale di 115.

Sulle domande di collocamento del minore in un istituto di educazione e di correzione notevolmente minore è il numero dei provvedimenti per respingerle (537) di quelli per accoglierle (1576).

Sarebbe interessante vedere quanti dei provvedimenti di collocamento emessi nel triennio hanno avuta esecuzione ed in che termine, ma la statistica non ci offre questo elemento.

D'altronde una indagine in proposito potrà essere fatta quando si dovrà di nuovo discutere l'argomento del ricovero per correzione paterna.

È sembrato opportuno esaminare il numero dei provvedimenti di cui ora si è detto anche distintamente per regioni o compartimenti e per ciò è stata compilata la seguente tabella nella quale le cifre della precedente sono esposte partitamente per ciascun distretto di Corte d'appello e raggruppate per compartimenti.

DISTRETTI di Corte di appello e Compartimenti	Domande per collocamento di minorenni in un istituto di educazione o di correzione								
	presentate			accolte			respinte		
	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902
Genova <i>Liguria</i> . . .	81	80	71	68	70	63	13	10	8
Casale . . . . .	35	32	34	23	26	26	12	6	8
Torino . . . . .	152	157	166	143	145	150	9	12	16
<i>Piemonte</i> . . .	187	189	200	166	171	176	21	18	24
Milano . . . . .	340	364	250	270	299	208	70	65	42
Brescia . . . . .	99	129	118	62	86	86	37	43	32
<i>Lombardia</i> . .	439	493	368	332	385	294	107	108	74
Venezia <i>Veneto</i> . . . .	218	217	169	161	147	112	57	70	57
Parma . . . . .	13	11	14	11	10	13	2	1	1
Modena . . . . .	12	12	26	10	10	21	2	2	5
Bologna . . . . .	53	51	62	30	42	36	23	9	26
<i>Emilia</i> . . . .	78	74	102	51	62	70	27	12	32
Lucca . . . . .	49	37	40	47	29	24	2	8	16
Firenze . . . . .	77	114	106	62	87	92	15	27	14
<i>Toscana</i> . . . .	126	151	146	109	116	116	17	35	30
Ancona . . . . .	60	38	47	21	17	26	39	21	21
Macerata . . . . .	44	38	48	24	21	26	20	17	22
Perugia . . . . .	23	41	27	19	30	20	4	11	7
<i>Marche ed Umbria</i> . .	127	117	122	64	68	72	63	49	50
Roma <i>Lazio</i> . . . . .	86	127	134	77	116	133	9	11	1
Aquila <i>Abruzzi</i> . . . .	107	116	125	59	64	80	48	52	45
Napoli <i>Campania e Molise</i>	230	300	503	189	267	275	41	33	228
Potenza <i>Basilicata</i> . . .	..	12	16	..	8	15	..	4	1
Trani <i>Puglie</i> . . . . .	114	81	62	73	50	47	41	31	15
Catanzaro <i>Calabrie</i> . . .	71	72	68	44	56	36	27	16	32
Messina . . . . .	40	24	5	10	18	4	30	6	1
Catania . . . . .	53	57	44	48	53	35	5	4	9
Palermo . . . . .	24	20	14	15	18	14	9	2	..
<i>Stiglia</i> . . . . .	117	101	63	73	89	53	44	12	10
Cagliari <i>Sardegna</i> . . .	41	13	24	21	11	19	20	2	5
REGNO . . . . .	2 022	2 143	2 173	1 487	1 680	1 561	535	463	612

Per meglio apprezzare il valore di queste cifre si è stimato non inutile mettere in raffronto il numero delle domande di collocamento dei minori in istituti di correzione o di educazione colla popolazione di ciascun compartimento alla data dell'ultimo censimento (1) perchè, stabilita la percentuale delle domande in ragione della popolazione, si veda in quali compartimenti esse siano più numerose ed in quali meno.

Interessante poi è rilevare da questa tabella le proporzioni, per ciascun compartimento, degli accoglimenti e delle reiezioni, proporzioni che variano notevolmente da regione a regione e che non si mantengono affatto nel rapporto che si è riscontrato per il Regno.

---

(1) Le percentuali sono state calcolate sul totale della popolazione e non sul numero degli abitanti di età inferiore ai 21 anni (esclusi quelli sotto i 6 anni) perchè non si conosce ancora questo numero in relazione ai *compartimenti giudiziarii* che, come è noto, sono, in alcuni casi, diversi dai *compartimenti amministrativi* presi per base delle classificazioni del Censimento.



REGIONI	Popolazione al 10 febr. 1901 — Censimento	Media annua delle domande presentate		Media annua delle domande			
		Cifre effettive	Cifre proporzio- nate a 100,000 abitanti	accolte		respinte	
				Cifre effettive	Ogni 100 domande	Cifre effettive	Ogni 100 domande
Liguria . . . . .	1,273,104	77	6.0	66	85.7	11	14.3
Piemonte . . . . .	3,683,682	192	5.2	171	89.1	21	10.9
Lombardia . . . . .	3,916,447	453	11.1	337	77.8	96	22.2
Veneto . . . . .	3,134,467	201	6.4	140	69.7	61	30.3
Emilia . . . . .	2,445,035	85	3.5	61	71.8	24	28.2
Toscana . . . . .	2,353,511	141	6.0	114	80.9	27	19.1
Marche . . . . .	1,060,755	92	8.7	45	48.9	47	51.1
Umbria . . . . .	667,210	30	4.5	23	76.7	7	23.3
Lazio . . . . .	1,196,909	116	9.7	109	94.0	7	6.0
Abruzzi . . . . .	1,074,980	116	10.8	68	58.6	48	41.4
Campania e Molise . .	3,527,019	344	9.8	243	70.6	101	29.4
Basilicata . . . . .	490,705	10	2.0	8	80.0	2	20.0
Puglie . . . . .	1,959,638	86	4.4	57	66.3	29	33.7
Calabria . . . . .	1,370,208	70	5.1	45	64.3	25	35.7
Sicilia . . . . .	3,529,789	94	2.7	72	76.6	22	23.4
Sardegna . . . . .	791,754	28	3.3	17	65.4	9	34.6
REGNO . . .	32,473,253	2,113	6.5	1,577	74.6	536	25.4

Da questa tabella si vede che, in relazione alla popolazione, il maggior numero delle domande presentate si trova nella Lombardia, la quale ne conta 11 ogni 100,000 abitanti.

Seguono, con proporzioni poco dissimili, gli Abruzzi (10. 8), la Campania e il Molise (9. 8) e il Lazio (9. 7). Anche nelle Marche il numero delle domande è piuttosto elevato (8. 7), e alquanto superiore a quello del Regno (6. 5).

Le cifre percentuali più basse si riscontrano nella Basilicata (2. 0) e nella Sicilia (2. 7), e in generale può dirsi che, nonostante la grande variabilità di queste proporzioni, il numero delle domande è maggiore nell'Italia settentrionale e centrale che non nella meridionale e insulare, e se si pensa che in quella sono anche più nume-

rose che in questa le istituzioni pie di ricovero, si può ritenere che una certa influenza eserciti sulle domande il fatto di esservi o no degli istituti di ricovero.

Se si guarda poi alle proporzioni delle domande accolte e rigettate rispetto alle presentate, si trova che in media nel Regno hanno esito favorevole 75 domande su 100 e che si avvicinano molto a questo numero i compartimenti della Lombardia (78), dell'Umbria (77), della Sicilia (77), della Campania e del Molise (71).

Notevole, e assolutamente eccezionale, è la proporzione di 94 domande accolte su 100 nel Lazio, la quale può dipendere così da una maggiore possibilità di accogliere le domande per essere Roma largamente fornita di istituti di ricovero, come da una maggiore difficoltà nel compiere l'istruttoria delle domande per assicurarsi della necessità del provvedimento, la quale può determinare il magistrato a essere largo nelle concessioni. Anche elevate sono le proporzioni del Piemonte (89), della Liguria (86), della Toscana (81) le quali, come è noto, sono regioni dotate di buon numero di riformatori. Mentre poi in tutti gli altri compartimenti il numero delle domande accolte non scende a meno del 64 per cento, nelle Marche si ha una proporzione quasi uguale di domande accolte (49 su 100) e respinte (51), e negli Abruzzi il numero delle prime è di poco superiore alla metà (59).

Una quarta tabella dimostra per ciascun anno e distintamente per ciascun ordine di provvedimenti, da chi è stata fatta la domanda cioè se dal padre, dalla madre, dal tutore, dal Pubblico Ministero o da altre persone e si rileva che per il richiamo del minore nella casa paterna il maggior numero delle domande è stato fatto dal padre (41 sopra 67), per l'allontanamento invece dal Pubblico Ministero (74 sopra 115), pel collocamento in istituti di correzione e di educazione molte più della metà e circa il 63 per cento dal padre (1323 sopra 2113), circa un quarto dalla madre (516 sopra 2113), alcune dal tutore (171), poche dal Pubblico Ministero (79) o da altre persone (24).

Che per il richiamo del minore alla casa paterna la domanda sia stata fatta nel maggior numero dei casi dal padre si comprende facilmente, ma già si è notato poc'anzi che circa un terzo di queste domande sono state respinte; invece per l'allontanamento del mi-

nore, dove prevalgono le domande del Pubblico Ministero, le reiezioni sono pochissime.

ANNI	Numero totale nelle domande presentate	Persona che presentò la domanda p-1 provvedimento					Esito della domanda	
		Padre	Madre	Tutore	P. M.	Altre persone	accolta	respinta

*Richiamo del minorenne nella casa paterna.*

1900 . . . . .	75	50	20	4	1	..	55	20
1901 . . . . .	63	41	16	3	3	..	44	19
1902 . . . . .	64	32	20	1	11	..	38	26
<b>Media annuale</b>	67	41	18	3	5	..	45	22

*Allontanamento del minorenne dalla casa paterna.*

1900 . . . . .	95	16	..	17	62	..	88	7
1901 . . . . .	132	7	6	5	99	15	121	11
1902 . . . . .	118	18	15	3	62	20	107	11
<b>Media annuale</b>	115	14	7	8	74	12	105	10

*Collocamento del minorenne in un istituto di educazione o di correzione.*

1900 . . . . .	2,022	1,196	494	215	117	..	1,487	535
1901 . . . . .	2,143	1,400	507	155	58	23	1,680	463
1902 . . . . .	2,173	1,371	548	144	61	49	1,561	612
<b>Media annuale</b>	2,113	1,323	516	171	79	24	1,576	537

Le notizie concernenti la persona del minorenne sono raccolte in una quinta tabella, che offre dati interessanti:

ANNI	Notizie concernenti la persona del minorenne							
	Numero complessivo dei minorenni per i quali fu provveduto	Sesso		Filiazione		Età		
		Maschi	Femmine	Legittima o legittimata	Naturale	Fino a 14 anni	da 14 a 18 anni	da 18 a 21 anni e non determinata

*Richiamo del minorenne nella casa paterna.*

1900 . . . . .	75	28	47	62	13	36	21	18
1901 . . . . .	63	28	35	48	15	25	25	13
1902 . . . . .	64	36	28	56	8	30	27	7
Media annuale	67	30	37	55	12	30	24	13

*Allontanamento del minorenne dalla casa paterna.*

1900 . . . . .	95	34	61	84	11	79	10	6
1901 . . . . .	132	47	85	111	21	98	30	4
1902 . . . . .	118	47	71	97	21	82	29	7
Media annuale	115	43	72	97	18	86	23	6

*Collocamento del minorenne in un istituto di educazione o di correzione.*

1900 . . . . .	2,022	1,552	470	1,887	135	1,246	680	96
1901 . . . . .	2,143	1,700	443	2,004	139	1,193	854	91
1902 . . . . .	2,173	1,702	471	2,036	137	1,269	797	107
Media annuale	2,113	1,652	461	1,976	137	1,238	777	98

Appare da questa tabella che dei 67 provvedimenti datisi in media all'anno per richiamo del minorenne nella casa paterna 30 riguardavano maschi e 37 femmine e di questi minori 55 erano legittimi o legittimati e 12 figli naturali. Quanto all'età 30 erano al disotto di 14 anni, 24 fra 14 e 18 anni e 13 sopra i 18 anni. Può forse dubitarsi della piena esattezza di questi dati dacchè sembre-

rebbe che dovesse prevalere il numero delle domande di richiamo dei minori sopra i 14 anni, sia perchè quanto maggiore è l'età tanto minori sono i pericoli per i figli, sia anche perchè in età superiore possono essere più utili in famiglia.

Per l'allontanamento dalla casa paterna prevale il numero delle femmine (72 contro 43 maschi) ed è naturale, pei maggiori pericoli cui queste sono esposte, e quanto all'età sono in proporzione di 4 quinti i minori al disotto dei 14 anni (86 contro 29).

Le domande di collocamento in istituti di educazione o di correzione furono in ragione dell'80 per cento circa per maschi e del 20 per femmine (1652 contro 461) e di queste circa il 60 per cento riguardavano minori al disotto dei 14 anni, e il 40 per cento di età superiore (1238 contro 875), cifre queste che nulla presentano di anormale e che si spiegano facilmente.

Un'altra tabella dà le notizie concernenti le persone che esercitavano la patria potestà o la tutela.

ANNI	Numero delle persone esercenti la patria potestà o la tutela	Notizie concernenti la persona									
		Indicazione della persona						Tutore non congiunto in parentela col minore	Aveva altri figli minorenni	Proprietari, capitalisti, professori, impiegati pubblici e privati pensionati	Commercianti, industriali
		Padre	Madre	Padre naturale	Madre naturale	Tutore congiunto del minore					
<i>Richiamo del minore</i>											
1900 . . . . .	75	48	13	5	4	2	3	27	16	10	
1901 . . . . .	63	37	10	6	8	1	1	24	9	7	
1902 . . . . .	64	38	18	1	4	..	3	23	15	..	
Media annuale	67	41	14	4	5	1	2	25	13	6	
<i>Allontanamento del minore</i>											
1900 . . . . .	95	60	20	3	6	4	2	32	10	10	
1901 . . . . .	132	68	36	2	18	4	3	79	10	4	
1902 . . . . .	118	58	34	11	10	4	1	64	12	7	
Media annuale	115	62	30	5	11	4	2	58	11	7	
<i>Collocamento del minore in un</i>											
1900 . . . . .	2,020 (a)	1,265	485	10	48	77	135	1,375	146	148	
1901 . . . . .	2.143	1,453	449	8	54	63	111	1,617	200	124	
1902 . . . . .	2.173	1,432	498	14	42	50	137	1,667	182	116	
Media annuale	2,112	1,383	477	11	48	65	128	1,553	176	130	

(a) Per due minorenni orfani non era stata ancora costituita la tutela e mancano quindi le notizie in questo

che esercitava la patria potestà o la tutela

Professione, arte, mestiere, occupazione	Condizione economica									
	Agiata o ricca	Mediocre	Povera	Ignota						
Militari e loro assimilati										
Agricoltori, contadini, addetti a lavori campestri										
Operai, garzoni, giornalieri, domestici, personale di servizio, nelle amministrazioni pubbliche e private										
Esercenti arti e mestieri										
Addetti ai trasporti e alla navigazione										
Esercenti mestieri girovaghi, vagabondi, mendicanti, senza occupazione fissa										
Altra professione o professione ignota										
<i>nella casa paterna.</i>										
3	13	6	11	1	5	10	15	17	43	..
..	7	9	16	..	2	13	6	12	44	1
..	10	16	6	..	2	15	9	15	37	3
1	10	10	11	..	3	13	10	15	41	1
<i>dalla casa paterna.</i>										
..	8	17	19	..	13	18	13	15	67	..
1	3	54	13	3	8	36	9	9	112	2
..	6	49	17	..	7	20	11	10	93	4
..	6	40	16	1	9	25	11	11	91	2
<i>istituto di educazione o di correzione.</i>										
12	166	646	442	14	87	359	88	107	1,825	..
31	135	755	431	72	45	350	101	113	1,886	43
..	120	720	538	11	69	417	86	105	1,908	74
14	140	707	471	32	67	375	92	108	1,873	39

prospetto.

Si ha modo così di conoscere se la patria potestà era esercitata dal padre, dalla madre o da un tutore, tanto nel caso di minori legittimi, quanto di illegittimi, e la professione, arte, mestiere o occupazione delle persone esercenti la patria potestà e la loro condizione economica.

Si vede che in tutte tre le specie di provvedimenti (richiamo, allontanamento e collocamento in istituti di educazione o correzione) la patria potestà prevalentemente è esercitata dal padre, in proporzioni che poco variano nell'una o nell'altra specie e che possono ritenersi di circa due terzi a un terzo o poco più (45 contro 19 per la 1<sup>a</sup> specie, 67 contro 41 per la 2<sup>a</sup> e 1394 contro 525 per la 3<sup>a</sup>). Nelle prime due specie insignificante è il numero dei tutori, importante invece per la 3<sup>a</sup> e segnatamente per i minori illegittimi. La tabella mette anche in evidenza se gli esercenti la patria potestà avevano altri figli minorenni, notizia importante a conoscersi perchè questa condizione può essere una delle cause determinanti specialmente la domanda di collocamento del minore in istituto di educazione. Difatti si vede che di coloro che fecero di queste domande ben 15.53 avevano altri figli minorenni.

Esaminando le notizie concernenti le professioni degli esercenti la patria potestà (trascurando, perchè insignificanti, le cifre per i *richiami* e per gli *allontanamenti*), si ha che le domande di collocamento in istituti di educazione o di correzione sono state fatte prevalentemente da operai, garzoni, giornalieri, domestici e personale di servizio nelle amministrazioni pubbliche e private (707), da esercenti arti o mestieri (471) e in molto minor numero da commercianti e industriali (130) e da agricoltori (140). Le piccole cifre riguardanti i militari (14), gli addetti ai trasporti ed alla navigazione (32) e gli esercenti mestieri girovaghi (67) si spiegano facilmente essendo che pochi di coloro che hanno siffatte occupazioni sono legati da vincoli di famiglia.

Quanto alla condizione economica si ha che sopra 2112 casi di ricovero, appena in 92 la famiglia del minorenne era agiata o ricca, in 108 di condizione mediocre e in 1873 era povera, rimanendo ignota questa notizia in 39 casi.

Prima di passare a riferire sui provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni, diamo notizia dei casi di revoca dei decreti riguardanti la persona, fin qui esaminati.

Nel prospetto che segue sono raccolte le principali notizie per ciascuno degli anni 1900, 1901, 1902:

ANNI	Numero delle domande di revoca	Domande presentate				Esito della domanda di revoca del decreto					
		dal Padre	dalla Madre	dal Tutore	dal Pubblico Ministero o da altra Autorità	di richiamo		di allontanamento		di ricovero	
						accolta	respinta	accolta	respinta	accolta	respinta
1900 . . . . .	1,871	652	305	82	832	2	..	10	10	1,785	64
1901 . . . . .	1,217	604	275	122	216	..	..	18	13	1,108	78
1902 . . . . .	1,444	765	331	76	272	.	..	..	..	1,363	81
Media annua	1,511	674	304	93	440	1	..	9	8	1,419	74

Come è ovvio il maggior numero delle domande di revoca si riferiva a decreti di collocamento dei minorenni in Istituti di educazione e di correzione; nel triennio su un totale di 1511 provvedimenti in media all'anno ben 1493 (98. 81 su 100) erano di questa specie. Per quanto riguarda la persona che fece domanda perchè fosse revocato il precedente provvedimento si ha che in 44. 61 casi su 100 questa era il padre; in 20. 12 la madre; in 6. 15 il tutore e in 29. 12 il Pubblico Ministero o altra Autorità. Riguardo all'esito delle domande, trascurando quelle riguardanti la revoca di decreti di richiamo, che ve ne furono appena 2 nel 1900, notiamo che circa la metà (52. 94) di quelle concernenti decreti di allontanamento furono accolte, mentre per le domande riguardanti i decreti di ricovero la proporzione delle accolte sale a 95. 04 in media all'anno.

Il numero medio annuo delle domande di revoca dei provvedimenti di ricovero per correzione paterna uguaglia quasi il numero delle domande accolte in media all'anno per ricovero di minorenni (1576 domande di ricovero accolte, 1493 domande di revoca del decreto) il che potrebbe indurre a credere che queste domande di revoca vengano presentate con eccessiva larghezza, confermandosi



così il sospetto che sovente siano i genitori stessi quelli che chiedono la revoca del provvedimento, sia o no il minore emendato, per trar profitto dal lavoro dei figli che nel frattanto hanno imparato un mestiere.

Ma il numero delle domande di revoca va piuttosto messo in relazione col numero dei minorenni esistenti annualmente nei riformatorii rinchiusivi per correzione paterna. Dalle statistiche carcerarie rileviamo che questo numero, per il triennio considerato, si aggira intorno a 4000 e quindi la proporzione delle domande di revoca è di 37 su cento minorenni ricoverati ed esistenti in ciascun anno.

Poichè in queste cifre sono comprese anche le domande di revoca promosse dal P. M. e dai direttori dei riformatorii, per le quali vi è assoluta garanzia che la revoca sia motivata da vera ed effettiva emenda del minore, è ragionevole dedurre che pur non potendosi negare l'inconveniente di domande intempestive contro le quali, per un rispetto quasi eccessivo della patria potestà, non è consentito, come è noto, nemmeno il rimedio del rigetto, il numero di esse però non apparisce allarmante.

I provvedimenti riguardanti il patrimonio dei minorenni sono riassunti nella tabella seguente.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO DEI MINORENNI.

A N N I	Numero complessivo dei provvedimenti	Esito ed oggetto della domanda							Ammontare del capitale cui si riferisce la domanda accolta								
		favorevole							contrario	non oltre 200 lire	da 200 a 1,000 lire	da 1,000 a 5,000 lire	da 5,000 a 10,000 lire	da 10,000 a 50,000 lire	da 50,000 a 100,000 lire	oltre 100,000 lire	ignoto o non determinato
		riscossione del capitale e alienazione di beni con reimpiego del prezzo	riscossione del capitale e alienazione di beni con distrazione del prezzo		autorizzazione a dare ipoteca o pegno	autorizzazione a contrarre mutui	autorizzazione a contrarre altre obbligazioni e a compiere altri atti	parziale									
1900 . . . . .	11,865		3,049	894					4,680	92	729	1,307	1,114	1,014	3,389	3,351	830
1901 . . . . .	12,039	3,021	1,031	4,811	71	666	1,421	1,018	1,151	3,585	3,142	872	775	87	35	1,074	
1902 . . . . .	11,652	3,107	1,049	4,609	119	672	1,153	943	1,049	3,501	3,347	887	811	90	53	971	
Media annua . . .	11,852	3,059	991	4,700	94	689	1,294	1,025	1,071	3,492	3,380	863	771	94	45	1,111	

Il numero totale dei provvedimenti che per ogni anno supera gli 11,000 ed è poco lungi dai 12,000, non è certo senza importanza. La tabella indica anche la natura di questi provvedimenti, che non hanno bisogno di illustrazione; basterà notare che il maggior numero dei provvedimenti riguarda affari di non rilevante importanza economica (8000 circa fino a lire 5000), mentre scarsissimi sono quelli per contrattazioni di forte valore (94 da lire 50,000 a 100,000, 45 oltre 100,000). È fortemente a dubitare sull'esattezza di questo dato od almeno può supporre che non tutti gli affari interessanti minori aventi cospicuo patrimonio siano fatti nelle norme strettamente volute dalla legge.

Nella tabella che segue è indicato il numero dei provvedimenti per privazione o restrizione della patria potestà ai termini dell'articolo 233 del Codice civile.

A N N I	Privazioni o restrizioni della patria potestà ai termini dell'articolo 233 C. c.					
	in totale	Provenienza della domanda			Esito della domanda	
		dalla madre	da altri parenti	dal Pubblico Ministero	accolta	rigettata
1900. . . . .	45	4	11	30	42	3
1901. . . . .	36	1	9	26	35	1
1902. . . . .	32	..	4	28	30	2
Media annuale . . .	38	2	8	28	36	2

È notevole che sopra 38 domande (in media annua) 28 provengono dal Pubblico Ministero, e ciò sarà certamente appreso con soddisfazione dalla nostra Commissione, la quale nell'adunanza del 27 giugno 1901 approvò una proposta del consigliere Ostermann « perchè fosse richiamata l'attenzione del Guardasigilli sull'opportunità di eccitare i rappresentanti del Pubblico Ministero a porre la massima cura perchè la privazione e la restrizione o la decadenza della patria potestà sia provocata in tutti i casi e modi preveduti dalla legge » (1).

(1) *Atti della Commissione* - Sessione giugno 1901, pag. 60.

Delle 38 domande della specie, 36 furono accolte e 2 no, ed è superfluo notare che è perfettamente normale il numero degli accoglimenti, perchè, di regola, non si avanza una domanda così grave se non quando vi siano circostanze e fatti indubbi che la suffragano.

Le privazioni della patria potestà in seguito a condanna penale furono, in media, nel triennio 112, come risulta dalla seguente tabella:

ANNI	Privazioni della patria potestà in seguito a condanna penale					
	In totale	all'ergastolo	alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni	per reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	per abuso dei mezzi di correzione o per maltrattamenti	nel caso dell'art. 113 della Legge sulla P. S. e nei casi degli art. 1 e 3 della Legge 21 dicembre 1873, n. 1753
1900: . . . . .	136	48	62	18	8	..
1901. . . . .	128	56	51	14	7	..
1902. . . . .	72	32	17	15	8	..
Media annuale . . .	112	45	43	16	8	..

I casi più frequenti di applicazione di questa gravissima sanzione si riscontrano per le condanne all'ergastolo, le quali importano obbligatoriamente questo effetto penale. Ve ne furono 45 in media all'anno e se si considera che sono circa un centinaio annualmente i condannati all'ergastolo, dei quali soltanto una parte trovasi in condizioni tali di famiglia da dover subire anche questa restrizione della loro capacità giuridica, il numero suindicato appare normale. Non così può dirsi degli altri casi, perchè sono appena 43 in media i condannati a più di cinque anni di reclusione che vennero privati della patria potestà, di fronte a circa 2000 condannati alla reclusione per ugual tempo a molti dei quali potevasi infliggere anche la suddetta sanzione.

Se vi è ragione di credere che in realtà questa penalità sia stata applicata a un maggior numero di casi di quelli raccolti dalla statistica, e se è anche da augurarsi che di essa si faccia una applicazione ristrettissima, per le gravi conseguenze che ne derivano, quel numero però di 43 condannati rivela una applicazione assolutamente insufficiente. E più ancora sono da deplorare le cifre insignificanti nei casi di condanna per reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (16 su circa 1800 condannati) e per abuso dei mezzi di correzione (8 su 400 circa) perchè, pur tenendo conto che questa sanzione non può applicarsi a tutti i condannati per quei reati, l'indole dei medesimi, però, la quale rivela un disordine nella organizzazione delle famiglie, e quindi una presunta incapacità ad esercitare i doveri della patria potestà, dovrebbe consigliare i magistrati ad essere meno indulgenti, e a colpire più severamente queste infrazioni.

Fatto questo riassunto delle risultanze statistiche, io invero non mi sento in animo di trarre dalle medesime conclusioni, anche perchè mancando la possibilità di una comparazione dei dati di questo triennio con quelli del triennio precedente, non si può vedere se in questa materia l'adempimento delle disposizioni di legge possa ritenersi nel secondo periodo più o meno scrupoloso in confronto del primo.

Accetto di buon grado e segnalo alla Commissione le concordi dichiarazioni dei Presidenti dei Tribunali di avere essi posta ogni cura ed ogni diligenza nell'adempimento delle difficili e delicate attribuzioni che la legge ha loro conferito in materia.

Ciò pel merito dei provvedimenti, ma quanto all'esattezza dei dati statistici, credo siano da farsi le riserve che spontaneamente discendono da quanto ho esposto circa i rilievi emersi nello spoglio dei registri.

Parmi quindi che sia da studiarsi se qualche modificazione debba apportarsi ai registri medesimi, o quanto meno se con particolari istruzioni debbasi precisare quali provvedimenti debbano essere in essi iscritti e come si debba fare l'iscrizione. E quanto allo spoglio di questi registri è da vedere se convenga farlo anno per anno od a periodi più lunghi. Forse lo spoglio annuale ha il vantaggio di riuscire più preciso perchè il numero dei provvedi-

menti di un anno è necessariamente minore di quello di un periodo più lungo, e perchè essendo vivo ancora il ricordo di ciascun provvedimento i cancellieri, se richiesti di schiarimenti, più facilmente ed esattamente possono darli. Ma, d'altra parte, se la relazione alla Commissione dovrà continuare ad essere triennale, anche lo spoglio potrebbe essere fatto in un tempo solo per lo stesso periodo, tanto più che le relazioni dei Presidenti non sono annuali, ma triennali.

In conseguenza, per quanto riguarda la raccolta dei dati statistici le mie proposte sono per dare incarico al nostro Comitato di studiare i possibili perfezionamenti nei registri e nella loro tenuta.

Non posso dimenticare le raccomandazioni da molti Presidenti fatte perchè l'esecuzione dei provvedimenti pel collocamento dei minori negli istituti di educazione e di correzione sia sollecito, ma conoscendo le difficoltà nelle quali si dibatte l'Amministrazione carceraria, credo che basti segnalare questo voto perchè veda di tenerne il possibile conto.

Oltre queste osservazioni, io non troverei da farne altre, lasciando ad una futura relazione, nella quale potranno essere fatti i necessari raffronti fra i dati del triennio 1900, 1901 e 1902 con quelli del triennio 1903, 1904 e 1905, vedere se e quali proposte di merito possano essere fatte.

Per ciò mi limito a sottoporre alla Commissione la seguente proposta:

« La Commissione incarica il Comitato di studiare se e quali modificazioni siano da apportarsi ai registri istituiti colla circolare ministeriale 22 giugno 1897 e di proporre al Guardasigilli nuove istruzioni da darsi ai cancellieri perchè le iscrizioni in questi registri siano fatte colla massima precisione ».

---

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ

Provvedimenti di richiamo

Tavola I.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona del minorenne										
		Filiazione			Sesso		Età					
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni	da 9 anni compiuti a 14 anni	da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a 21 anni	ignota
Genova. . . . .	6	6	..	..	4	2	..	1	4	..	1	..
Casale. . . . .	1	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..
Torino. . . . .	4	2	1	1	3	1	..	1	1	2	..	..
Milano. . . . .	8	4	..	4	..	8	1	2	2	3	..	..
Brescia. . . . .	4	4	..	..	2	2	1	..	2	1	..	..
Venezia. . . . .	5	3	..	2	1	4	..	..	2	1	2	..
Parma. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca. . . . .	3	3	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..
Firenze. . . . .	3	3	..	..	1	2	..	..	2	1	..	..
Bologna. . . . .	4	1	..	3	4	..	2	1	..	1	..	..
Ancona. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	3	1	..	2	..	3	3	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma. . . . .	2	2	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..
Aquila. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli. . . . .	9	9	..	..	2	7	1	2	3	2	1	..
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani. . . . .	14	14	..	..	5	9	1	1	1	4	7	..
Catanzaro. . . . .	1	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..
Messina. . . . .	2	2	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..
Catania. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo. . . . .	2	2	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..
Cagliari. . . . .	4	4	..	..	1	3	..	..	..	2	2	..
<b>Regno . . .</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>..</b>

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ

dei minorenni nella casa paterna.

Anno 1900.

Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela														
ammogliato convivente colla moglie	Padre			Madre nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad esercitare la patria potestà	Madre naturale	Padre naturale		Madre naturale		Congiunto del minorenne			Tutore non congiunto in patria potestà col minorenne	
	legalmente	di fatto	vedovo			celibe	ammogliato	nubile	maritata	avo	fratello	zio o prozio		altro congiunto
1	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	1	2	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	1
2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	7	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	1	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19	1	21	7	1	9	3	5	..	4	..	..	..	1	3









Segue **PROVVEDIMENTI CONCR**

*Provvedimenti di richiamo*

Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona del minore										
		Filiazione			Sesso		Età					
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni		da 9 anni compiuti a 14 anni		ignota
								da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a 21 anni			
Genova . . . . .	2	2	..	..	2	..	..	1	..	1	..	..
Casale . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..
Torino . . . . .	4	4	..	..	2	2	1	..	..	3	..	..
Milano . . . . .	6	5	..	1	1	5	..	1	1	4	..	..
Brescia. . . . .	6	5	..	1	2	4	1	1	2	2	..	..
Venezia . . . . .	1	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..
Parma . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
Modena (Sezione) . .	2	2	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze. . . . .	9	8	..	1	4	5	2	..	1	2	4	..
Bologna . . . . .	4	3	..	1	1	3	1	1	1	1	..	..
Ancona. . . . .	4	4	..	..	3	1	..	1	1	2	..	..
Macerata (Sezione) .	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..
Perugia (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	1	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	..
Potenza (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani. . . . .	13	13	..	..	13	..	..	..	4	8	1	..
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania. . . . .	1	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..
Palermo . . . . .	5	3	..	2	3	2	4	1	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	3	3	..	..	2	1	..	..	..	2	1	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>..</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>..</b>

**NENTI LA PATRIA POTESTÀ**

*dei minorenni nella casa paterna.*

Anno 1902.

	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela														
	Padre				Madre		Padre naturale		Madre naturale		Congiunto del minore				
	ammogliato convivente colla moglie	separato dalla moglie		vedovo	nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad esercitare la patria potestà	vedova	rimaritata	celibe	ammogliato	nubile	maritata	avo	fratello	zio o prozio	altro congiunto
		legalmente	di fatto												
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	1	..	..	2	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	1	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	2
..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1
1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	1	..	..	..	..	4	..	..	..	4	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	..	..
1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..
24	4	2	..	..	..	8	..	..	1	16	1	1	..	4	..

Tutore non congiunto in parentela col minore



Segue **PROVVEDIMENTI CON CER**  
Provvedimenti di allontanamento

Tavola IV.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona del minore																						
		Filiazione			Sesso		Età																	
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni	da 9 anni compiuti a 14 anni	da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a 21 anni	ignota												
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Genova. . . . .	2	2	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	1	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	2	2	..	..	1	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	24	21	..	3	5	19	3	9	9	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Brescia . . . . .	8	7	1	..	3	5	2	2	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Venezia . . . . .	2	2	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	2	2	..	..	1	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione) . .	7	5	..	2	1	6	2	..	2	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	24	21	..	3	8	16	7	5	11	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Bologna . . . . .	7	6	..	1	5	2	1	2	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ancona . . . . .	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione) .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	3	2	..	1	2	1	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Aquila . . . . .	2	1	..	1	..	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Napoli . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione) .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	4	4	..	..	3	1	..	1	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	5	5	..	..	2	3	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

**MENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
dei minorenni dalla casa paterna.

Anno 1900

Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela															
ammogliato convivente colla moglie	Padre separato dalla moglie		vedovo	Madre		nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad eserci- tare la patria potestà	vedova	rimaritata	Padre naturale		Madre naturale		Congiunto del minore		Tutore non congiunto in paren- tela col minore
	legalmente	di fatto		celibe	ammogliato				nubile	maritata	avo	fratello	zio o prozio	altro congiunto	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	2	2	5	1	11	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..
2	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	1	..	1	1	1	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	1	9	3	..	1	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..
..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	8	19	21	2	18	..	2	1	6	..	..	..	3	1	2

Segue **PROVVEDIMENTI CONCERNENTI**

Procedimenti di allontanamento

Segue Tavola IV.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona che esercitava la																				
	Avea altri figli minorenni						non aveva o non si sapeva se avesse altri figli minorenni	Professione,													
	uno	due	tre	quattro	cinque o più	in numero ignoto		Proprietari, capitalisti, professori, impiegati pubblici e privati, pensionati	Commercianti, industriali	Militari e loro assimilati	Agricoltori, contadini, addetti a lavori campestri										
													36	37	38	39					
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39											
Genova . . . . .	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	4	5	2	..	1	..	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Brescia . . . . .	2	1	..	..	..	..	5	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Venezia . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione) . . .	2	1	..	..	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	3	2	1	..	..	..	18	..	5	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	1	3	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ancona . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Aquila . . . . .	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione) . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	..	..	..	..	..	4	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	..	5	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . .</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>63</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>..</b>	<b>8</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

(a) Due di questi provvedimenti furono presi dal Pretore, attesa l'urgenza, e furono poi confermati dal

**NENTI LA PATRIA POTESTÀ**

dei minorenni dalla casa paterna.

Anno 1900.

patria potestà o la tutela	arte, mestiere, occupazione	Condizione economica			Persona che presentò la domanda pel provvedimento				Esito della domanda												
		agiata o ricca	mediocre	povera	Padre	Madre	Tutore	Pubblico Ministero	accolta	rigettata											
											45	46	47	48	49	50	51	52	53		
Operai, garzoni, giornalieri, domestici, personale di servizio nelle amministrazioni pubbliche e private	40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Esercenti arti e mestieri	41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Addetti ai trasporti e alla navigazione	42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Esercenti mestieri giovanili, vagabondi, mendicanti, senza occupazione fissa	43	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Altra professione o professione ignota	44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	45	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	47	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>..</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>..</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>..</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>(a) 88</b>	<b>7</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

Presidente del Tribunale.

Segue **PROVVEDIMENTI CONCENTRATI**  
*Provvedimenti di allontanamento*

Tavola V.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona del minore												
		Filiazione			Sesso		Età							
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni		da 9 anni compiuti a 14 anni		da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a 21 anni	ignota
								8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Genova . . . . .	2	2	..	..	2	..	1	..	..	1	..	..		
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Torino . . . . .	5	5	..	..	1	4	..	..	3	2	..	..		
Milano . . . . .	60	52	..	8	23	37	11	20	18	11	..	..		
Brescia . . . . .	3	3	..	..	1	2	..	..	1	1	1	..		
Venezia . . . . .	9	6	..	3	2	7	..	1	4	3	1	..		
Parma . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..		
Modena (Sezione) . . . . .	2	2	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..		
Lucca . . . . .	2	2	..	..	2	..	..	1	1	..	..	..		
Firenze . . . . .	34	26	..	8	9	25	4	6	16	7	1	..		
Bologna . . . . .	3	3	..	..	2	1	..	..	2	1	..	..		
Ancona . . . . .	3	2	1	..	1	2	..	2	1	..	..	..		
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Perugia (Sezione) . . . . .	1	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..		
Roma . . . . .	1	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..		
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Napoli . . . . .	5	4	..	1	3	2	1	..	1	3	..	..		
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Trani . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..		
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
<b>Regno . . . . .</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>..</b>		
	(a)													

(a) Per un minorenni manca la notizia nelle colonne 13 a 23 perchè il tutore fu nominato soltanto dopo

**NENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*dei minorenni dalla casa paterna.*

Anno 1901.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela															
	Padre				Madre		Padre naturale	Madre naturale		Congiunto del minorenni			Tutore non congiunto in parentela col minorenni			
	ammogliato convivente colla moglie	separato dalla moglie		vedovo	nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad esercitare la patria potestà	vedova	rimaritata	celibe	ammogliato	nubile	maritata	avo		fratello	zio o prozio	altro congiunto
		legalmente	di fatto													
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28
Genova . . . . .	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Torino . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Milano . . . . .	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	
Brescia . . . . .	4	1	10	16	10	8	..	1	..	7	..	..	3	..	..	
Venezia . . . . .	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Parma . . . . .	3	..	2	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	..	..	
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lucca . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	
Firenze . . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Bologna . . . . .	9	..	..	4	..	10	2	..	..	5	3	..	..	..	..	
Ancona . . . . .	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Roma . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Napoli . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Trani . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Cagliari . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
<b>Regno . . . . .</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

il provvedimento.

Segue PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ  
Provvedimenti di allontanamento

Segue Tavola V.

Table with columns: DISTRETTI di Corte d'appello, Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela (Avea altri figli minorenni, Professione), and rows for various districts like Genova, Casale, Torino, Milano, etc., ending with Regno.

NENTI LA PATRIA POTESTÀ  
dei minorenni dalla casa paterna.

Anno 1901.

Table with columns: patria potestà o la tutela (arte, mestiere, occupazione, Condizione economica), Persona che presentò la domanda pel provvedimento (Padre, Madre, Tutore, Pubblico Ministero), and Esito della domanda (accolta, rigettata), with rows for various professions and economic conditions, ending with totals.

(a) Uno di questi provvedimenti fu preso dal Pretore, attesa l'urgenza, e fu poi confermato dal Presidente del Tribunale.  
(b) Questo provvedimento fu preso dal Pretore, attesa l'urgenza, e fu poi confermato dal Presidente del Tribunale.  
(c) Tre di questi provvedimenti furono presi dal Pretore, attesa l'urgenza, e furono poi confermati dal

del Tribunale.  
Tribunale.  
Presidente del Tribunale.



Segue PROVVEDIMENTI CONCER

Provvedimenti di allontanamento

Tavola VI.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona del minorenne										
		Filiazione			Sesso		Età					
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni	da 9 anni compiuti a 14 anni	da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a 21 anni	ignota
Genova . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	6	6	..	..	4	2	1	2	2	1	..	..
Milano . . . . .	53	46	..	7	26	27	5	9	23	13	3	..
Brescia . . . . .	6	6	..	..	..	6	..	..	3	2	1	..
Venezia . . . . .	6	3	..	3	5	1	2	3	1	..	..	..
Parma . . . . .	1	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..
Modena (Sezione) . .	1	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..
Lucca . . . . .	3	3	..	..	1	2	..	..	..	2	1	..
Firenze . . . . .	22	16	..	6	4	18	3	8	5	6	..	..
Bologna . . . . .	7	3	1	3	2	5	1	2	1	2	1	..
Ancona . . . . .	2	2	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..
Macerata (Sezione) . .	1	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..
Perugia (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	3	3	..	..	2	1	..	1	2	..	..	..
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	2	1	..	1	1	1	1	..	..	1	..	..
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	1	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..
Palermo . . . . .	2	2	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>118</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>..</b>

NENTI LA PATRIA POTESTÀ

dei minorenni dalla casa paterna.

Anno 1902.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela																	
	Padre				Madre			Padre naturale		Madre naturale		Congiunto del minorenne						
	ammogliato convivente colla moglie	separato dalla moglie		vedovo	nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad esercitare la patria potestà	vedova	rimaritata	celibe	ammogliato	nubile	maritata	avo	fratello	zio o prozio	altro congiunto			
		legalmente	di fatto													13	14	15
Genova . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino . . . . .	..	..	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Milano . . . . .	6	8	9	6	3	10	4	3	..	3	..	..	..	..	..	1	..	..
Brescia . . . . .	1	2	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Venezia . . . . .	1	..	..	..	..	2	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..
Firenze . . . . .	2	..	4	5	..	4	1	2	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Bologna . . . . .	1	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
Ancona . . . . .	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione) . .	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	..	..	1	..	..	1	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palermo . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cagliari . . . . .	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>..</b>	<b>1</b>	<b>..</b>	<b>1</b>



Segue **PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*Provvedimenti di collocamento dei minorenni*

Tavola VII.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona del minorenne										
		Filiazione			Sesso		Età					
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni	da 9 anni compiuti a 14 anni	da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a 21 anni	ignota
Genova (a) . . . . .	81	74	1	6	49	32	..	2	40	32	7	..
Casale . . . . .	35	34	..	1	27	8	..	1	18	14	2	..
Torino . . . . .	152	143	1	8	107	45	..	2	73	71	6	..
Milano (a) . . . . .	340	332	..	8	231	109	8	20	165	132	15	..
Brescia . . . . .	99	95	..	4	56	43	2	7	49	39	2	..
Venezia . . . . .	218	196	3	19	175	43	..	27	141	42	8	..
Parma . . . . .	13	11	..	2	11	2	..	1	4	7	1	..
Modena (Sezione) . .	12	11	..	1	10	2	..	..	8	3	1	..
Lucca . . . . .	49	46	..	3	44	5	..	2	22	24	1	..
Firenze . . . . .	77	70	..	7	56	21	..	5	46	22	4	..
Bologna . . . . .	53	50	1	2	42	11	1	5	33	9	5	..
Ancona . . . . .	30	54	..	6	51	9	..	9	46	5	..	..
Macerata (Sezione) .	44	37	..	7	38	6	..	1	18	17	8	..
Perugia (Sezione) . .	23	21	..	2	20	3	..	1	13	3	6	..
Roma . . . . .	86	81	..	5	72	14	..	3	48	30	5	..
Aquila . . . . .	107	93	..	14	79	28	4	13	61	24	5	..
Napoli . . . . .	230	218	..	12	193	37	3	9	124	87	7	..
Potenza (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	114	103	..	11	82	32	1	14	60	38	1	..
Catanzaro . . . . .	71	61	..	10	68	3	..	4	37	25	5	..
Messina . . . . .	40	40	..	..	38	2	..	1	29	8	2	..
Catania . . . . .	53	48	..	5	52	1	..	4	29	19	1	..
Palermo . . . . .	24	24	..	..	23	1	..	1	13	10	..	..
Cagliari . . . . .	41	39	..	2	28	13	..	3	15	19	4	..
<b>Regno . . .</b>	<b>2022</b>	<b>1,881</b>	<b>6</b>	<b>135</b>	<b>1,552</b>	<b>470</b>	<b>19</b>	<b>135</b>	<b>1,092</b>	<b>680</b>	<b>96</b>	<b>..</b>

(a) Per due minorenni orfani (uno del distretto della Corte di Genova e uno di quello di Milano) non era

**NENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*in Istituti di educazione e di correzione.*

Anno 1900.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela																											
		Padre			Madre			Padre naturale		Madre naturale		Congiunto del minorenne			Tutore non congiunto in patria o tutela del minorenne														
		ammogliato convivente colla moglie	separato dalla moglie		nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad esercitare la patria potestà	vedova	rimaritata	celibe	ammogliato	nubile	maritata	avo	fratello	zio o prozio		altro congiunto													
			legalmente	di fatto													vedovo												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28													
Genova (a) . . . . .	81	74	1	6	49	32	..	2	40	32	7	..	38	..	3	12	6	9	1	1	..	2	..	..	5	..	3		
Casale . . . . .	35	34	..	1	27	8	..	1	18	14	2	..	15	..	3	5	3	2	2	1	..	..	..	..	3	1	..		
Torino . . . . .	152	143	1	8	107	45	..	2	73	71	6	..	74	2	6	18	2	25	5	..	..	1	..	2	..	2	15		
Milano (a) . . . . .	340	332	..	8	231	109	8	20	165	132	15	..	151	9	6	44	16	75	3	..	..	4	1	5	..	10	..	15	
Brescia . . . . .	99	95	..	4	56	43	2	7	49	39	2	..	42	1	..	22	5	16	..	..	..	1	..	..	2	1	9		
Venezia . . . . .	218	196	3	19	175	43	..	27	141	42	8	..	103	2	7	15	6	46	1	1	..	9	..	1	..	4	1	22	
Parma . . . . .	13	11	..	2	11	2	..	1	4	7	1	..	4	..	..	2	..	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	
Modena (Sezione) . .	12	11	..	1	10	2	..	..	8	3	1	..	5	..	..	3	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	
Lucca . . . . .	49	46	..	3	44	5	..	2	22	24	1	..	29	..	2	3	..	8	..	..	..	..	..	1	1	..	5		
Firenze . . . . .	77	70	..	7	56	21	..	5	46	22	4	..	37	1	..	10	1	14	2	1	2	2	..	..	2	..	5		
Bologna . . . . .	53	50	1	2	42	11	1	5	33	9	5	..	29	..	3	5	3	6	..	..	..	1	..	..	..	4	..	2	
Ancona . . . . .	30	54	..	6	51	9	..	9	46	5	..	..	26	..	2	3	5	13	..	..	..	1	1	1	..	..	..	8	
Macerata (Sezione) .	44	37	..	7	38	6	..	1	18	17	8	..	7	..	1	1	10	18	..	..	..	4	..	..	..	..	..	3	
Perugia (Sezione) . .	23	21	..	2	20	3	..	1	13	3	6	..	12	..	..	3	1	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	
Roma . . . . .	86	81	..	5	72	14	..	3	48	30	5	..	57	..	1	9	..	14	..	..	..	3	..	..	..	1	..	1	
Aquila . . . . .	107	93	..	14	79	28	4	13	61	24	5	..	40	..	1	7	6	24	..	..	..	4	..	6	..	5	1	13	
Napoli . . . . .	230	218	..	12	193	37	3	9	124	87	7	..	134	..	2	30	6	34	4	..	1	3	..	4	..	3	1	8	
Potenza (Sezione) . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	114	103	..	11	82	32	1	14	60	38	1	..	50	..	3	13	1	26	1	1	..	3	..	1	..	2	1	12	
Catanzaro . . . . .	71	61	..	10	68	3	..	4	37	25	5	..	40	..	..	5	1	12	..	1	..	4	..	..	..	1	..	7	
Messina . . . . .	40	40	..	..	38	2	..	1	29	8	2	..	28	..	..	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	
Catania . . . . .	53	48	..	5	52	1	..	4	29	19	1	..	34	..	1	1	1	11	..	..	..	2	..	..	..	..	1	2	
Palermo . . . . .	24	24	..	..	23	1	..	1	13	10	..	..	13	..	1	2	..	5	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	
Cagliari . . . . .	41	39	..	2	28	13	..	3	15	19	4	..	23	..	..	4	..	11	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	
<b>Regno . . .</b>	<b>2022</b>	<b>1,881</b>	<b>6</b>	<b>135</b>	<b>1,552</b>	<b>470</b>	<b>19</b>	<b>135</b>	<b>1,092</b>	<b>680</b>	<b>96</b>	<b>..</b>	<b>981</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>217</b>	<b>73</b>	<b>390</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>135</b>	

stata ancora costituita la tutela e mancano perciò le notizie dalla colonna 13 alla 47.

Segue **PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*Provvedimenti di collocamento dei minorenni*

Segue Tavola VII.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona che esercitava la										
	Aveva altri figli minorenni						non aveva o non si sapeva se avesse altri figli minorenni	Professione,			
	uno	due	tre	quattro	cinque o più	in numero ignoto		Proprietari, capitalisti, professori, impiegati pubblici e privati, pensionati	Commercianti, industriali	Militari e loro assimilati	Agricoltori, contadini, addetti a lavori campestri
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Genova . . . . .	14	18	9	8	6	..	25	8	5	..	9
Casale . . . . .	2	6	6	2	7	..	12	..	4	..	10
Torino . . . . .	26	23	18	18	15	..	52	17	13	..	13
Milano . . . . .	49	60	64	48	41	..	77	3	22	..	23
Brescia . . . . .	16	12	12	13	13	..	33	1	4	..	15
Venezia . . . . .	31	46	33	21	32	..	55	15	23	..	13
Parma . . . . .	2	1	3	1	1	..	5	2	1	..	2
Modena (Sezione) . . . . .	2	4	..	3	1	..	2	1	..	..	1
Lucca . . . . .	8	5	5	4	6	..	21	3	3	..	2
Firenze . . . . .	11	15	8	13	6	..	24	2	3	..	1
Bologna . . . . .	6	14	10	4	7	..	12	2	6	..	2
Ancona . . . . .	7	10	10	5	9	..	19	7	2	..	3
Macerata (Sezione) . . . . .	6	7	7	2	4	..	18	3	3	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	1	5	6	1	5	..	5	..	2	..	..
Roma . . . . .	6	11	15	21	24	..	9	11	10	1	6
Aquila . . . . .	7	19	15	9	9	..	48	11	8	..	12
Napoli . . . . .	19	43	34	22	49	..	63	38	26	5	10
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	15	21	6	10	10	..	52	8	11	2	15
Catanzaro . . . . .	6	8	11	7	2	..	37	1	1	1	24
Messina . . . . .	5	7	9	3	16	..	..	1	..	..	..
Catania . . . . .	3	9	4	2	2	..	33	3	..	1	2
Palermo . . . . .	2	4	..	3	1	..	14	7	1	1	3
Cagliari . . . . .	..	1	3	1	7	..	29	2	..	1	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>244</b>	<b>349</b>	<b>288</b>	<b>221</b>	<b>273</b>	<b>..</b>	<b>645</b>	<b>146</b>	<b>148</b>	<b>12</b>	<b>166</b>

(a) Sette di questi provvedimenti furono presi dal Pretore, attesa l'urgenza, e furono poi confermati dal

**NENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*in Istituti di educazione e di correzione.*

Anno 1906.

patria potestà o la tutela	arte, mestiere, occupazione						Condizione economica			Persona che presentò la domanda per provvedimento				Esito della domanda	
	Operai, garzoni, giornalieri, domestici, personale di servizio nelle amministrazioni pubbliche e private	Esercenti arti e mestieri	Addetti ai trasporti e alla navigazione	Esercenti mestieri girovaghi, vagabondi mendicanti, senza occupazione fissa	Altra professione o professione ignota	agiata o ricca	mediocre	povera	Padre	Madre	Tutore	Pubblico Ministero	accolta	rigettata	
															40
29	10	3	13	3	2	9	69	52	15	6	8	68	13		
11	8	..	2	..	2	1	32	24	4	4	3	23	12		
44	39	..	2	24	10	12	130	97	33	15	7	143	9		
155	93	7	3	33	8	4	327	195	87	33	25	270	70		
33	34	..	..	12	1	5	93	64	21	12	2	62	37		
37	60	1	3	66	8	13	197	114	66	31	7	161	57		
2	3	..	..	3	2	1	10	3	2	4	4	11	2		
3	3	..	..	4	..	1	11	9	3	..	..	10	2		
24	7	..	1	9	2	2	45	30	10	8	1	47	2		
38	17	..	6	10	1	4	72	50	16	7	4	62	15		
26	8	..	2	7	..	3	50	37	10	6	..	30	23		
31	4	..	..	13	..	4	56	25	23	5	7	21	39		
5	9	..	1	23	1	2	41	11	19	3	11	24	20		
12	1	..	..	8	..	2	21	15	6	2	..	(a) 19	4		
17	31	..	3	7	3	3	80	66	18	2	..	77	9		
17	13	..	10	36	2	9	96	45	34	25	3	59	48		
52	58	3	11	27	26	7	197	161	45	21	3	189	41		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
30	13	..	2	33	7	19	88	65	28	18	3	73	41		
16	19	..	..	9	1	1	69	47	16	7	1	44	27		
21	2	..	5	11	..	2	38	29	10	1	..	10	30		
8	4	..	23	12	1	1	51	33	15	3	2	48	5		
7	2	..	..	3	9	..	15	14	6	2	2	15	9		
28	4	..	..	6	2	2	37	10	7	..	24	21	20		
<b>646</b>	<b>442</b>	<b>14</b>	<b>87</b>	<b>359</b>	<b>88</b>	<b>107</b>	<b>1.825</b>	<b>1.196</b>	<b>494</b>	<b>215</b>	<b>117</b>	<b>(a) 1.487</b>	<b>535</b>		

Presidente del Tribunale.

Segue PROVVEDIMENTI CONCER

Provvedimenti di collocamento dei minorenni

Tavola VIII.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona del minorenne										
		Filiazione			Sesso		Età					
		legittima	legittimata	naturale	maschi	femmine	inferiore a 6 anni	da 6 anni compiuti a 9 anni	da 9 anni compiuti a 14 anni	da 14 anni compiuti a 18 anni	da 18 anni compiuti a 21 anni	ignota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Genova . . . . .	80	74	..	6	65	15	..	4	40	33	3	..
Casale . . . . .	32	30	..	2	25	7	..	2	13	15	2	..
Torino . . . . .	157	149	..	8	109	48	..	..	79	69	9	..
Milano . . . . .	364	347	..	17	267	97	3	9	187	157	8	..
Brescia . . . . .	129	121	1	7	75	54	..	2	63	58	5	1
Venezia . . . . .	217	196	..	21	178	39	..	8	156	49	2	2
Parma . . . . .	11	10	..	1	10	1	1	..	4	5	1	..
Modena (Sezione) . .	12	10	..	2	11	1	..	..	5	7	..	..
Lucca . . . . .	37	33	..	4	31	6	..	3	16	16	2	..
Firenze . . . . .	114	109	..	5	83	31	..	1	52	55	6	..
Bologna . . . . .	51	43	..	8	39	12	..	..	19	29	3	..
Ancona . . . . .	38	34	..	4	30	8	..	1	23	14	..	..
Macerata (Sezione) . .	38	35	..	3	35	3	..	2	10	20	5	1
Perugia (Sezione) . .	41	38	..	3	33	8	..	2	22	13	4	..
Roma . . . . .	127	122	..	5	117	10	4	2	61	50	8	2
Aquila . . . . .	116	105	..	11	78	38	3	15	56	38	4	..
Napoli . . . . .	500	292	..	8	267	33	1	10	148	131	10	..
Potenza (Sezione) . .	12	11	..	1	11	1	..	1	4	5	2	..
Trani . . . . .	81	74	..	7	61	20	..	2	43	31	5	..
Catanzaro . . . . .	72	66	..	6	67	5	..	5	40	23	4	..
Messina . . . . .	24	23	..	1	24	..	..	6	15	3	..	..
Catania . . . . .	57	50	..	7	55	2	5	2	30	19	1	..
Palermo . . . . .	20	18	..	2	18	2	..	2	10	8	..	..
Cagliari . . . . .	13	13	..	..	11	2	..	..	6	6	1	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>2143</b>	<b>2,003</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>1,700</b>	<b>443</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>1,102</b>	<b>854</b>	<b>85</b>	<b>6</b>

NENTI LA PATRIA POTESTÀ

in Istituti di educazione e di correzione.

Anno 1901.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero complessivo dei provvedimenti	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela																										
		Padre				Madre			Padre naturale		Madre naturale		Congiunto del minorenne															
		ammogliato convivente colla moglie	separato dalla moglie	di fatto	vedovo	nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad esercitare la patria potestà	vedova	rimaritata	celibe	ammogliato	nubile	maritata	avo	fratello	zio o prozio	altro congiunto	Tutore non congiunto in patria col minorenne											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
Genova . . . . .	80	74	..	6	65	15	..	4	40	33	3	..	41	..	1	15	4	11	2	..	..	1	..	..	1	2	2	
Casale . . . . .	32	30	..	2	25	7	..	2	13	15	2	..	15	..	1	7	..	4	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1
Torino . . . . .	157	149	..	8	109	48	..	..	79	69	9	..	91	2	2	10	4	27	..	..	..	3	..	1	..	..	..	17
Milano . . . . .	364	347	..	17	267	97	3	9	187	157	8	..	223	3	3	18	14	62	8	1	..	8	1	..	2	7	..	14
Brescia . . . . .	129	121	1	7	75	54	..	2	63	58	5	1	65	..	7	14	2	21	3	..	..	3	..	1	..	5	..	8
Venezia . . . . .	217	196	..	21	178	39	..	8	156	49	2	2	111	2	3	18	8	37	1	1	..	10	..	4	2	4	1	15
Parma . . . . .	11	10	..	1	10	1	1	..	4	5	1	..	8	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Modena (Sezione) . .	12	10	..	2	11	1	..	..	5	7	..	..	8	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1
Lucca . . . . .	37	33	..	4	31	6	..	3	16	16	2	..	25	1	..	..	1	5	..	..	..	2	..	..	..	..	..	3
Firenze . . . . .	114	109	..	5	83	31	..	1	52	55	6	..	69	..	1	14	1	16	..	..	..	4	..	..	1	4	2	2
Bologna . . . . .	51	43	..	8	39	12	..	..	19	29	3	..	25	..	..	2	3	11	1	1	1	3	..	1	..	..	..	3
Ancona . . . . .	38	34	..	4	30	8	..	1	23	14	..	..	16	1	..	7	1	5	..	1	..	1	..	..	..	..	..	6
Macerata (Sezione) . .	38	35	..	3	35	3	..	2	10	20	5	1	20	..	..	3	2	6	..	..	..	..	..	..	..	4	1	2
Perugia (Sezione) . .	41	38	..	3	33	8	..	2	22	13	4	..	22	..	..	2	5	7	..	..	..	..	..	1	..	1	..	3
Roma . . . . .	127	122	..	5	117	10	4	2	61	50	8	2	86	..	..	7	2	25	..	2	..	2	1	..	..	2	..	..
Aquila . . . . .	116	105	..	11	78	38	3	15	56	38	4	..	54	1	3	17	4	17	1	..	..	2	..	3	..	1	1	12
Napoli . . . . .	500	292	..	8	267	33	1	10	148	131	10	..	181	1	4	28	9	52	10	..	..	3	1	4	2	..	..	5
Potenza (Sezione) . .	12	11	..	1	11	1	..	1	4	5	2	..	10	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Trani . . . . .	81	74	..	7	61	20	..	2	43	31	5	..	45	..	1	5	1	15	1	..	..	3	..	..	..	3	..	7
Catanzaro . . . . .	72	66	..	6	67	5	..	5	40	23	4	..	39	..	2	11	2	12	..	..	..	4	..	..	..	1	..	1
Messina . . . . .	24	23	..	1	24	..	..	6	15	3	..	..	12	..	..	5	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Catania . . . . .	57	50	..	7	55	2	5	2	30	19	1	..	36	..	..	2	1	10	..	..	..	1	..	..	..	1	..	6
Palermo . . . . .	20	18	..	2	18	2	..	2	10	8	..	..	12	..	..	2	..	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1
Cagliari . . . . .	13	13	..	..	11	2	..	..	6	6	1	..	10	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>2143</b>	<b>2,003</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>1,700</b>	<b>443</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>1,102</b>	<b>854</b>	<b>85</b>	<b>6</b>	<b>1,224</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>189</b>	<b>65</b>	<b>354</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>111</b>

Segue **PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*Provvedimenti di collocamento dei minorenni*

Segue Tavola VIII.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona che esercitava la											
	Avea altri figli minorenni						non aveva o non si sapeva se avesse altri figli minorenni	Professione,				
	uno 29	due 30	tre 31	quattro 32	cinque o più 33	in numero ignoto 34		Proprietari, capitalisti, professori, impiegati pubblici e privati, pensionati 36	Commercianti, industriali 37	Militari e loro assimilati 38	Agricoltori, contadini, addetti a lavori campestri 39	
												35
Genova . . . . .	19	9	10	8	13	..	21	5	7	2	..	
Casale . . . . .	3	5	7	6	2	..	9	..	5	..	6	
Torino . . . . .	32	28	28	5	17	..	47	18	11	2	6	
Milano . . . . .	63	69	71	49	52	2	58	15	20	..	16	
Brescia . . . . .	28	17	14	11	16	..	43	11	4	2	23	
Venezia . . . . .	28	45	32	26	29	..	57	13	23	2	13	
Parma . . . . .	2	2	1	1	3	..	2	4	..	..	1	
Modena (Sezione) . . .	3	1	4	..	..	..	4	..	1	..	1	
Lucca . . . . .	4	12	5	4	1	..	11	3	4	..	1	
Firenze . . . . .	23	21	22	14	13	..	21	6	2	..	3	
Bologna . . . . .	6	8	10	7	2	..	18	9	..	1	..	
Ancona . . . . .	4	7	5	6	6	..	10	2	2	..	..	
Macerata (Sezione) . .	4	5	6	5	5	3	10	3	1	..	5	
Perugia (Sezione) . . .	4	11	9	4	2	..	11	3	1	..	2	
Roma . . . . .	11	21	30	20	40	..	5	15	2	2	9	
Aquila . . . . .	19	13	16	16	6	..	46	14	7	2	8	
Napoli . . . . .	31	73	62	54	30	..	50	39	19	11	7	
Potenza (Sezione) . . .	..	2	5	1	2	..	2	1	..	..	2	
Trani . . . . .	8	18	4	4	8	..	39	9	4	1	10	
Catanzaro . . . . .	6	14	11	12	7	..	22	9	4	3	14	
Messina . . . . .	3	5	4	4	2	..	6	11	1	..	1	
Catania . . . . .	2	11	4	7	11	..	22	4	4	2	4	
Palermo . . . . .	4	4	1	..	1	..	10	5	2	..	3	
Cagliari . . . . .	2	..	1	6	2	..	2	1	..	1	..	
<b>Regno . . .</b>	<b>309</b>	<b>401</b>	<b>362</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>5</b>	<b>526</b>	<b>200</b>	<b>124</b>	<b>31</b>	<b>135</b>	

**LA PATRIA POTESTÀ**  
*in Istituti di educazione e di correzione.*

Anno 1901.

patria potestà o la tutela	Esito della domanda													
	arte, mestiere, occupazione						Condizione economica			Persona che presentò la domanda per provvedimento			Esito della domanda	
	Operai, garzoni, giornalieri domestici, personale di servizio, nelle amministrazioni pubbliche e private 40	Esercenti arti e mestieri 41	Addetti ai trasporti e alla navigazione 42	Esercenti mestieri girovaghi, vagabondi mendicanti, senza occupazione fissa 43	Altra professione o professione ignota 44	agiata o ricca 45	mediocre 46	povera 47	Padre 48	Madre 49	Tutore 50	Pubblico Ministero 51	accolta 52	rigettata 53
31	15	9	2	9	4	5	71	51	18	3	8	70	10	
10	6	1	..	4	1	8	23	20	5	3	4	26	6	
51	34	3	3	29	7	7	143	100	31	15	11	145	12	
184	79	11	3	36	1	18	345	240	91	22	11	290	65	
43	25	4	2	15	4	10	115	73	36	14	6	86	43	
51	47	12	7	49	5	12	200	129	57	21	10	147	70	
2	2	..	1	1	..	2	9	8	1	2	..	10	1	
2	3	1	..	4	..	..	12	6	2	3	1	10	2	
18	1	1	..	9	7	1	29	25	9	3	..	29	8	
46	33	5	4	15	1	6	107	84	19	7	4	87	27	
13	16	1	..	11	6	2	43	29	17	4	1	42	9	
7	7	2	4	14	1	3	34	24	8	5	1	17	21	
9	9	..	3	8	3	2	33	23	6	7	2	21	17	
33	1	1	..	..	1	4	36	25	11	5	..	30	11	
43	33	10	5	8	11	4	112	95	30	1	1	116	11	
20	27	1	2	35	6	6	104	71	27	12	6	64	52	
96	65	8	1	54	28	9	263	209	78	11	2	267	33	
6	1	..	..	2	..	3	9	10	1	1	..	8	4	
30	6	2	1	18	6	..	75	47	18	8	8	50	31	
17	13	..	3	9	4	4	64	51	18	2	1	56	16	
7	2	..	..	2	..	2	22	16	6	1	1	18	6	
25	2	..	2	14	4	1	52	38	12	4	3	53	4	
7	..	..	1	2	1	3	16	15	4	1	..	18	2	
4	4	..	1	2	..	1	12	11	2	..	..	11	2	
<b>755</b>	<b>431</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>350</b>	<b>101</b>	<b>113</b>	<b>1.929</b>	<b>1.400</b>	<b>507</b>	<b>155</b>	<b>81</b>	<b>1.680</b>	<b>463</b>	

Segue **PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*Provvedimenti di collocamento dei minorenni*

Tavola IX.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona del minorenne											
	Filiazione			Sesso		Età						
	1 legittima	2 legittimata	3 naturale	4 maschi	5 femmine	6 inferiore a 6 anni	7 da 6 anni compiuti a 9 anni	8 da 9 anni compiuti a 14 anni	9 da 14 anni compiuti a 18 anni	10 da 18 anni compiuti a 21 anni	11 ignota	12
Genova . . . . .	71	68	..	3	57	14	..	1	32	33	5	..
Casale . . . . .	34	32	..	2	30	4	..	3	20	10	1	..
Torino . . . . .	166	155	..	11	124	42	..	6	80	72	8	..
Milano . . . . .	250	240	..	10	159	91	..	9	108	119	14	..
Brescia . . . . .	118	111	..	7	63	50	1	10	64	39	4	..
Venezia . . . . .	169	154	..	15	134	35	4	19	101	38	7	..
Parma . . . . .	14	13	..	1	10	4	..	1	7	5	1	..
Modena (Sezione) . .	26	20	..	6	21	5	..	..	20	6	..	..
Lucca . . . . .	40	39	..	1	35	5	..	1	13	19	2	..
Firenze . . . . .	106	102	..	4	80	26	..	4	47	53	2	..
Bologna . . . . .	62	51	..	11	47	15	..	5	30	18	9	..
Ancona . . . . .	47	45	..	2	37	10	..	6	31	9	1	..
Macerata (Sezione) . .	48	46	..	2	47	1	..	2	25	19	2	..
Perugia (Sezione) . .	27	24	..	3	26	1	..	1	18	7	1	..
Roma . . . . .	134	129	..	5	124	10	..	2	89	41	2	..
Aquila . . . . .	125	114	..	11	75	50	3	22	75	23	2	..
Napoli . . . . .	503	487	..	16	423	80	4	27	220	216	36	..
Potenza (Sezione) . .	16	13	..	3	13	3	..	1	8	5	2	..
Trani . . . . .	62	60	..	2	55	7	..	3	32	25	2	..
Catanzaro . . . . .	68	62	..	6	64	4	..	12	35	17	4	..
Messina . . . . .	5	3	..	2	4	1	..	..	4	..	1	..
Catania . . . . .	44	38	..	6	39	5	..	7	25	12	..	..
Palermo . . . . .	14	12	..	2	12	2	4	1	6	2	1	..
Cagliari . . . . .	24	18	..	6	18	6	..	..	15	9	..	..
<b>Regno . . . . .</b>	<b>2173</b>	<b>2,036</b>	<b>..</b>	<b>137</b>	<b>1,702</b>	<b>471</b>	<b>16</b>	<b>143</b>	<b>1,110</b>	<b>797</b>	<b>107</b>	<b>..</b>

**PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*in Istituti di educazione e di correzione.*

Anno 1902.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona che esercitava la patria potestà o la tutela																
	Padre				Madre			Padre naturale		Madre naturale		Congiunto del minorenne					
	13 ammogliato convivente colla moglie	14 separato dalla moglie		15 vedovo	16 nel caso in cui il padre sia impossibilitato ad eserci- tare la patria potestà		17 vedova	18 rimaritata	19 celibe	20 ammogliato	21 nubile	22 maritata	23 avo	24 fratello	25 zio o prozio	26 altro congiunto	27 Tutore non congiunto in paren- tela col minorenne
Genova . . . . .	41	..	3	6	5	8	1	..	..	1	..	..	..	1	2	3	
Casale . . . . .	21	..	..	1	1	6	..	..	..	..	..	1	..	1	..	3	
Torino . . . . .	100	1	..	6	5	36	..	..	..	5	..	1	..	..	12		
Milano . . . . .	149	3	4	21	12	39	4	2	..	3	1	1	2	3	6		
Brescia . . . . .	57	..	1	18	2	24	2	..	1	2	..	..	..	1	10		
Venezia . . . . .	95	1	1	12	5	28	1	..	1	4	..	3	..	4	14		
Parma . . . . .	6	1	..	1	1	2	..	1	..	..	..	..	..	..	2		
Modena (Sezione) . .	11	..	..	6	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	7		
Lucca . . . . .	18	..	3	9	..	5	..	..	..	1	..	..	..	1	3		
Firenze . . . . .	59	..	1	8	2	24	..	1	..	..	2	..	..	5	3		
Bologna . . . . .	27	..	..	1	2	16	..	..	..	1	1	1	1	1	11		
Ancona . . . . .	24	2	..	3	..	15	..	..	..	2	..	..	..	..	1		
Macerata (Sezione) . .	25	..	..	3	..	15	..	..	..	1	..	..	..	..	4		
Perugia (Sezione) . .	10	..	..	5	1	4	..	1	..	2	..	1	..	..	3		
Roma . . . . .	80	..	..	13	..	28	1	1	..	2	..	..	..	..	9		
Aquila . . . . .	65	..	3	9	2	28	1	2	..	..	..	2	1	..	12		
Napoli . . . . .	313	5	3	33	11	102	5	..	..	8	..	2	1	5	15		
Potenza (Sezione) . .	6	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	3	3		
Trani . . . . .	38	..	1	5	2	11	..	..	..	..	..	..	..	2	3		
Catanzaro . . . . .	42	..	1	4	1	12	..	..	..	2	..	..	1	..	5		
Messina . . . . .	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1		
Catania . . . . .	25	..	1	..	1	9	..	1	1	..	..	1	..	..	5		
Palermo . . . . .	6	..	..	1	..	4	..	..	..	2	..	..	1	..	..		
Cagliari . . . . .	10	..	..	..	..	8	1	..	2	1	..	..	..	..	2		
<b>Regno . . . . .</b>	<b>1,231</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>166</b>	<b>54</b>	<b>427</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>137</b>	

Segue **PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*Provvedimenti di collocamento dei minorenni*

Segue Tavola IX.

DISTRETTI di Corte d'appello	Notizie concernenti la persona che esercitava la										
	Avea altri figli minorenni						non aveva o non si sapeva se avesse altri figli minorenni	Professione,			
	uno 29	due 30	tre 31	quattro 32	cinque o più 33	in numero ignoto 34		Proprietari, capitalisti, professori, impiegati pubblici e privati, pensionati 36	Commercianti, industriali 37	Militari e loro assimilati 38	Agricoltori, contadini, addetti a lavori campestri 39
Genova . . . . .	4	13	10	5	11	2	26	3	2	..	5
Casale . . . . .	3	9	6	5	2	..	9	1	3	..	11
Torino . . . . .	35	62	22	10	10	..	27	3	3	..	11
Milano . . . . .	34	42	50	28	49	..	47	5	8	..	14
Brescia . . . . .	22	23	15	14	22	..	22	2	9	..	10
Venezia . . . . .	14	20	30	20	34	..	51	15	13	..	4
Parma . . . . .	2	1	4	1	2	..	4	2	1	..	..
Modena (Sezione) . .	2	3	3	3	3	..	12	3	..	..	1
Lucca . . . . .	6	8	2	2	5	..	17	5	4	..	1
Firenze . . . . .	15	24	12	14	14	..	27	5	7	..	3
Bologna . . . . .	4	10	9	6	8	..	25	7	6	..	3
Ancona . . . . .	7	9	11	6	2	..	12	5	1	..	2
Macerata (Sezione) . .	3	10	2	5	4	..	24	3	3	..	2
Perugia (Sezione) . .	4	3	6	1	4	..	9	3	..	..	1
Roma . . . . .	18	18	29	18	41	..	10	22	10	..	6
Aquila . . . . .	28	20	16	10	17	..	34	6	9	..	10
Napoli . . . . .	26	134	133	48	93	..	69	63	27	..	15
Potenza (Sezione) . .	1	6	2	1	..	..	6	3	..	..	5
Trani . . . . .	9	12	6	6	7	..	22	10	4	..	4
Catanzaro . . . . .	11	14	8	6	9	8	12	8	5	..	9
Messina . . . . .	..	..	1	..	..	..	4	1	1	..	..
Catania . . . . .	4	11	5	1	6	5	12	5	..	..	..
Palermo . . . . .	..	3	1	..	..	..	10	2	..	..	2
Cagliari . . . . .	3	1	..	1	1	3	15	..	..	..	1
<b>Regno . . .</b>	<b>255</b>	<b>456</b>	<b>383</b>	<b>211</b>	<b>344</b>	<b>18</b>	<b>506</b>	<b>182</b>	<b>116</b>	<b>..</b>	<b>120</b>

(a) Uno di questi provvedimenti fu preso dal Pretore, attesa l'urgenza, e fu poi confermato dal Presidente del Tribunale.  
 (b) Due di questi provvedimenti furono presi dal Pretore, attesa l'urgenza, e furono poi confermati dal

**NENTI LA PATRIA POTESTÀ**  
*in Istituti di educazione e di correzione.*

Anno 1902.

patria potestà o la tutela	arte, mestiere, occupazione						Condizione economica			Persona che presentò la domanda per provvedimento				Esito della domanda	
	Operai, garzoni, giornalieri, domestici, personale di servizio nelle amministrazioni pubbliche e private 40	Esercenti arti e mestieri 41	Addetti ai trasporti e alla navigazione 42	Esercenti mestieri girovaghi, vagabondi mendicanti, senza occupazione fissa 43	Altra professione o professione ignota 44	agiata o ricca 45	mediocre 46	povera 47	Padre 48	Madre 49	Tutore 50	Pubblico Ministero 51	accolta 52	rigettata 53	
															Padre 48
27	19	..	2	13	1	6	64	46	14	3	8	63	8		
6	6	..	..	7	..	8	26	20	7	3	4	26	8		
41	73	..	8	27	2	5	159	106	45	9	6	150	16		
105	66	8	6	38	3	1	246	174	58	9	9	(a) 208	42		
24	36	..	13	24	3	3	112	69	28	8	13	86	32		
46	44	1	10	36	5	8	156	102	37	10	20	112	57		
3	4	..	..	4	2	3	9	9	3	2	..	13	1		
6	4	..	1	11	2	..	24	14	3	2	7	21	5		
11	9	..	2	8	4	8	28	28	6	5	1	(a) 24	16		
35	31	1	8	16	2	5	99	65	29	6	6	92	14		
22	18	..	1	5	2	11	49	28	20	11	3	36	26		
13	6	..	..	20	..	3	44	25	19	..	3	26	21		
12	11	..	3	14	2	5	41	21	19	4	4	26	22		
17	3	..	..	3	..	3	24	16	7	4	..	20	7		
38	33	..	6	13	5	10	119	94	31	8	1	133	1		
31	31	..	2	36	3	5	117	69	26	13	7	80	45		
215	87	..	7	89	35	12	456	349	128	22	4	275	223		
2	2	..	..	4	1	..	15	1	2	4	9	15	1		
22	14	..	..	8	6	5	51	41	13	5	3	47	15		
10	27	..	..	9	3	1	64	46	15	6	1	33	32		
1	..	..	..	2	..	1	4	3	1	1	..	4	1		
23	5	..	..	11	5	..	39	27	11	6	..	35	9		
4	..	1	..	5	..	2	12	6	6	1	1	14	..		
6	3	..	..	14	..	..	24	12	10	2	..	19	5		
<b>720</b>	<b>538</b>	<b>11</b>	<b>69</b>	<b>417</b>	<b>86</b>	<b>105</b>	<b>1,982</b>	<b>1,371</b>	<b>548</b>	<b>144</b>	<b>110</b>	<b>(b) 1,561</b>	<b>612</b>		

del Tribunale.  
 Presidente del Tribunale.



Segue PROVVEDIMENTI CONCER

Domande di revoca dei provvedimenti

Tavola X.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle domande di revoca			Persona che presentò la domanda											
				Padre			Madre			Tutore			Pubblico Ministero o altre persone		
	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Genova . . . . .	33	52	71	18	23	23	10	12	11	..	7	5	5	10	32
Casale. . . . .	49	27	34	17	12	25	5	4	6	..	7	2	27	4	1
Torino. . . . .	218	115	126	109	65	82	49	33	35	18	8	6	42	9	3
Milano . . . . .	294	190	291	122	112	178	37	37	92	14	41	21	121	..	..
Brescia . . . . .	102	70	84	43	40	61	19	17	18	5	10	5	35	3	..
Venezia . . . . .	329	159	138	92	65	74	49	40	39	12	7	15	176	47	10
Parma . . . . .	19	7	10	7	2	6	4	..	3	3	2	1	5	3	..
Modena (Sezione) . . . . .	26	18	7	9	7	1	8	5	5	..	5	1	9	1	..
Lucca . . . . .	35	34	42	10	19	30	4	3	8	3	8	4	18	4	..
Firenze . . . . .	57	73	61	29	39	46	13	15	12	2	1	3	13	18	..
Bologna . . . . .	71	38	45	15	20	25	9	8	12	2	1	..	45	9	8
Ancona . . . . .	76	33	40	25	8	8	17	10	5	2	3	1	32	12	26
Macerata (Sezione) . . . . .	36	13	24	4	5	8	6	2	6	1	..	1	25	6	9
Perugia (Sezione) . . . . .	21	16	12	7	8	3	1	4	2	2	..	..	11	4	7
Roma . . . . .	153	108	124	49	58	54	27	29	21	5	2	1	72	19	48
Aquila . . . . .	87	69	72	21	31	17	11	19	13	5	4	3	50	15	39
Napoli . . . . .	130	130	176	39	71	81	27	18	30	5	8	4	59	33	61
Potenza (Sezione) . . . . .	16	2	5	1	..	1	..	2	..	1	..	1	14	11	3
Trani . . . . .	54	26	18	16	9	11	3	6	4	..	1	..	35	10	3
Catanzaro . . . . .	27	12	36	4	4	21	3	2	4	1	4	1	19	2	10
Messina . . . . .	3	..	3	2	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..	..
Catania . . . . .	13	12	4	..	2	2	1	2	..	1	1	..	11	7	2
Palermo . . . . .	9	12	6	3	4	2	..	6	..	..	2	..	6	..	4
Cagliari . . . . .	13	1	15	10	..	5	2	1	4	1	..	..	1	..	6
<b>Regno . . .</b>	<b>1,871</b>	<b>1,217</b>	<b>1,444</b>	<b>652</b>	<b>604</b>	<b>765</b>	<b>305</b>	<b>275</b>	<b>331</b>	<b>82</b>	<b>122</b>	<b>76</b>	<b>832</b>	<b>216</b>	<b>272</b>

NENTI LA PATRIA POTESTÀ

riguardanti la persona del minore.

Esito della domanda di revoca del decreto																					
di richiamo						di allontanamento						di ricovero									
accolta			respinta			accolta			respinta			accolta			respinta						
1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902	1900	1901	1902				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29	44	64	4	8	7		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	47	27	30	2	1	4		
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	212	114	124	5	1	2		
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	8	..	6	5	..	274	171	273	4	6	18
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	86	56	73	16	14	11		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	320	143	127	9	16	11		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	19	6	9	..	1	1		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	26	16	6	..	2	1		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	31	40	..	3	2		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	10	..	4	6	..	43	51	52	4	6	9
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	65	29	41	6	7	4
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	74	33	39	2	..	1		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25	13	24	1	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21	16	12	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	151	107	124	2	1	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	81	60	65	6	9	7		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	130	130	176	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	16	2	5	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	54	25	17	..	1	1		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	26	11	34	1	..	2		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	12	4	..	..	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	10	6	..	2	..		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	1	15	2	..	..		
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	18	..	10	13	..	1,785	1,108	1,363	64	78	81

Segue **PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ**

Provvedimenti e cause civili riguardanti la patria potestà e il patrimonio dei minorenni.

Anno 1900.

Tavola XI.

DISTRETTI di Corte d'appello	Provvedimenti riguardanti il patrimonio											Cause civili — Numero complessivo										
	Numero complessivo 1	Favorevoli alla domanda di autorizzazione									Contrari alla domanda 11		Ammontare del capitale nei provvedimenti favorevoli alla domanda									
		a riscossioni			ad alienazioni			a dare ipoteca o pegno 8	a contrarre mutui 9	a contrarre altre obbligazioni o a compiere altri atti 10			non oltre 200 lire 12	da oltre 200 a 500 lire 13	da oltre 500 a 1,000 lire 14	da oltre 1,000 a 2,000 lire 15	da oltre 2,000 a 5,000 lire 16	da oltre 5,000 a 10,000 lire 17	da oltre 10,000 a 50,000 lire 18	da oltre 50,000 a 100,000 lire 19	oltre 100,000 lire 20	Indeterminato o ignoto 21
		con reimpiego del capitale 2	con distrazione parziale del capitale 3	con distrazione totale del capitale 4	con reimpiego del prezzo 5	con distrazione parziale del prezzo 6	con distrazione totale del prezzo 7															
Genova . . . . .	590	135	19	135	68	19	101	1	36	27	49	45	89	88	86	103	37	41	8	..	39	..
Casale . . . . .	698	103	23	85	75	33	131	6	50	157	35	49	92	102	119	141	54	33	..	..	73	..
Torino . . . . .	1,458	166	29	219	297	87	305	6	37	255	57	94	206	235	201	152	76	62	8	8	359	1
Milano . . . . .	877	96	23	81	231	48	182	3	38	115	60	58	90	107	109	152	83	80	24	10	104	1
Brescia . . . . .	678	71	27	95	150	52	124	10	46	68	35	51	91	95	107	133	58	53	6	3	46	..
Venezia . . . . .	1,116	119	32	199	192	48	215	9	84	117	101	95	121	170	175	181	105	87	9	3	69	1
Parma . . . . .	211	22	4	36	42	13	27	2	21	32	12	21	22	27	45	28	37	15	3	..	1	..
Modena (Sezione) . . . . .	351	55	17	61	39	19	44	5	40	49	22	36	45	41	46	64	34	31	4	1	27	..
Lucca . . . . .	391	59	19	121	45	12	82	4	26	17	6	58	66	59	55	56	21	23	5	..	42	..
Firenze . . . . .	822	93	28	210	80	30	137	8	82	123	31	64	111	110	120	117	73	65	12	6	113	..
Bologna . . . . .	481	67	15	116	40	9	93	7	47	44	43	45	63	52	59	71	55	58	6	1	28	..
Ancona . . . . .	240	59	3	51	23	11	42	7	14	13	17	22	49	45	35	33	18	20	..	..	1	..
Macerata (Sezione) . . . . .	209	22	3	39	26	4	40	3	10	54	8	18	34	36	26	19	15	7	..	2	44	..
Perugia (Sezione) . . . . .	298	27	4	47	17	18	69	4	27	50	35	22	33	34	37	46	22	20	3	3	43	..
Roma . . . . .	374	55	22	76	37	16	70	..	24	25	49	33	56	52	48	46	20	31	6	4	29	..
Aquila . . . . .	289	20	4	40	33	9	71	4	11	49	48	23	43	24	38	39	12	12	2	3	45	..
Napoli . . . . .	635	59	17	183	26	13	144	..	40	2	151	52	117	109	89	67	29	11	1	1	8	..
Potenza (Sezione) . . . . .	69	3	2	12	6	3	23	2	2	4	7	6	8	17	7	9	4	3	..	..	8	..
Trani . . . . .	479	44	17	81	74	56	137	3	37	7	23	42	91	83	75	92	31	24	4	..	14	1
Catanzaro . . . . .	213	16	7	50	12	12	52	..	12	12	40	23	22	28	33	36	6	13	..	..	12	..
Messina . . . . .	104	19	1	39	4	7	24	..	..	..	10	11	19	16	4	9	7	4	..	..	24	..
Catania . . . . .	511	15	3	122	46	17	172	2	29	1	89	87	102	80	59	41	11	10	1	1	30	..
Palermo . . . . .	513	58	2	73	57	11	108	4	11	35	154	88	70	47	56	42	15	18	..	1	72	..
Cagliari . . . . .	258	11	8	15	35	18	96	2	5	36	32	21	50	42	25	15	7	7	2	1	56	..
<b>Regno . . .</b>	<b>11,865</b>	<b>1,394</b>	<b>329</b>	<b>2,186</b>	<b>1,655</b>	<b>565</b>	<b>2,494</b>	<b>92</b>	<b>729</b>	<b>1,307</b>	<b>1,114</b>	<b>1,014</b>	<b>1,690</b>	<b>1,699</b>	<b>1,654</b>	<b>1,697</b>	<b>830</b>	<b>728</b>	<b>104</b>	<b>48</b>	<b>1,287</b>	<b>4</b>

Segue PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ

Provvedimenti e cause civili riguardanti la patria potestà e il patrimonio dei minorenni.

Tavola XII.

Anno 1901.

DISTRETTI di Corte d'appello	Provvedimenti riguardanti il patrimonio										Ammontare del capitale nei provvedimenti favorevoli alla domanda										Cause civili — Numero complessivo	
	Numero complessivo	Favorevoli alla domanda di autorizzazione						a dare ipoteca o pegno	a contrarre mutui	a contrarre altre obbligazioni o a compiere altri atti	Contrari alla domanda	non oltre 200 lire	da oltre 200 a 500 lire	da oltre 500 a 1,000 lire	da oltre 1,000 a 2,000 lire	da oltre 2,000 a 5,000 lire	da oltre 5,000 a 10,000 lire	da oltre 10,000 a 50,000 lire	da oltre 50,000 a 100,000 lire	oltre 100,000 lire		Indeterminato o ignoto
		a riscossioni			ad alienazioni																	
		con reimpiego del capitale	con distrazione parziale del capitale	con distrazione totale del capitale	con reimpiego del prezzo	con distrazione parziale del prezzo	con distrazione totale del prezzo															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Genova . . . . .	626	99	26	136	80	27	142	1	26	59	30	50	96	97	82	98	43	41	6	3	80	..
Casale . . . . .	755	51	28	133	70	46	158	2	29	204	34	48	94	130	131	141	51	41	7	4	74	..
Torino . . . . .	1,320	185	59	179	266	87	231	4	48	195	66	73	181	206	220	206	79	62	10	5	212	..
Milano . . . . .	907	102	35	90	244	45	185	3	39	91	73	67	98	118	120	148	93	91	9	3	87	1
Brescia . . . . .	728	84	24	94	170	57	122	4	44	85	44	64	106	96	110	131	64	69	8	..	36	..
Venezia . . . . .	1,151	147	26	208	200	56	212	5	70	123	104	99	185	186	179	178	112	85	6	1	66	1
Parma . . . . .	188	30	9	48	30	6	24	1	9	24	7	21	32	33	35	19	17	17	4	..	3	1
Modena (Sezione) . . . . .	360	57	9	76	50	14	58	4	23	51	18	39	41	66	54	51	50	28	3	2	8	3
Lucca . . . . .	380	76	22	92	46	12	69	5	33	22	3	56	69	76	55	49	25	28	1	4	14	..
Firenze . . . . .	849	79	34	220	92	37	140	8	69	147	23	92	135	123	97	111	67	72	6	8	115	..
Bologna . . . . .	565	70	15	175	44	18	87	3	48	70	35	50	80	86	87	86	50	45	4	2	22	..
Ancona . . . . .	262	47	11	68	31	8	41	8	21	18	9	27	36	46	50	49	20	19	4	..	2	..
Macerata (Sezione) . . . . .	259	22	8	50	22	12	41	6	13	67	18	38	30	32	42	42	18	16	2	1	20	..
Perugia (Sezione) . . . . .	249	23	7	36	35	14	44	6	13	36	35	39	39	28	22	23	13	12	1	..	32	..
Roma . . . . .	319	34	10	74	26	12	62	3	19	41	38	35	45	40	38	46	21	30	6	2	18	..
Aquila . . . . .	307	31	15	53	27	27	65	1	19	40	29	26	49	43	36	42	20	15	2	..	45	..
Napoli . . . . .	596	32	7	148	20	13	182	2	35	34	123	53	84	87	93	85	29	30	2	..	10	..
Potenza (Sezione) . . . . .	70	10	2	10	5	6	18	1	5	5	8	9	15	10	11	8	5	3	1	..	..	..
Trani . . . . .	469	30	22	83	53	74	138	..	42	3	24	36	92	90	82	69	37	36	2	..	11	..
Catanzaro . . . . .	261	35	7	51	27	13	62	2	13	26	25	29	41	41	29	38	15	13	2	..	28	..
Messina . . . . .	114	10	..	36	20	2	25	..	5	1	15	24	30	10	10	2	3	..	..	..	20	..
Catania . . . . .	490	21	10	83	50	16	176	..	25	18	91	86	92	82	48	32	9	11	1	..	38	..
Palermo . . . . .	552	38	4	119	69	13	131	1	12	24	141	49	80	54	48	65	16	16	..	..	83	..
Cagliari . . . . .	262	5	4	19	26	22	117	1	6	37	25	32	59	37	21	23	10	5	..	..	50	2
<b>Regno . . .</b>	<b>12,039</b>	<b>1,818</b>	<b>394</b>	<b>2,281</b>	<b>1,798</b>	<b>637</b>	<b>2,530</b>	<b>71</b>	<b>666</b>	<b>1,421</b>	<b>1,018</b>	<b>1,151</b>	<b>1,818</b>	<b>1,767</b>	<b>1,700</b>	<b>1,742</b>	<b>872</b>	<b>775</b>	<b>87</b>	<b>35</b>	<b>1,074</b>	<b>8</b>

Segue PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ

Provvedimenti e cause civili riguardanti la patria potestà e il patrimonio dei minorenni.

Tavola XIII.

DISTRETTI di Corte d'appello	Provvedimenti favorevoli alla domanda di autorizzazione										Contrari alla domanda
	Numero complessivo	a riscossioni			ad alienazioni			a dare ipoteca o pegno	a contrarre mutui	a contrarre altre obbligazioni o a compiere altri atti	
		con reimpiego del capitale	con distrazione parziale del capitale	con distrazione totale del capitale	con reimpiego del prezzo	con distrazione parziale del prezzo	con distrazione totale del prezzo				
Genova . . . . .	556	95	37	166	60	23	73	5	12	60	25
Casale . . . . .	671	78	13	118	98	25	163	9	54	92	21
Torino . . . . .	1,358	177	68	214	269	82	302	9	28	148	61
Milano . . . . .	871	119	49	113	234	57	137	8	42	57	55
Brescia . . . . .	734	80	33	68	174	72	137	9	58	75	28
Venezia . . . . .	1,340	175	29	199	242	75	205	7	93	118	97
Parma . . . . .	212	22	7	45	34	14	38	4	9	32	7
Modena (Sezione) . . . . .	266	40	7	34	31	14	56	1	12	59	12
Lucca . . . . .	431	32	17	116	44	18	55	5	52	23	19
Firenze . . . . .	776	87	30	219	78	30	120	11	53	114	29
Bologna . . . . .	552	59	21	143	64	21	76	6	61	50	21
Ancona . . . . .	239	35	13	51	26	8	61	9	18	12	3
Macerata (Sezione) . . . . .	251	17	2	46	34	7	43	7	15	53	22
Perugia (Sezione) . . . . .	330	33	10	49	29	7	44	7	11	97	43
Roma . . . . .	322	39	18	83	23	9	45	2	21	29	53
Aquila . . . . .	282	31	14	48	31	14	55	2	14	31	42
Napoli . . . . .	466	32	8	144	29	12	123	..	27	5	86
Potenza (Sezione) . . . . .	59	6	1	13	5	3	22	1	3	2	3
Trani . . . . .	468	33	14	81	59	70	125	2	32	3	49
Catanzaro . . . . .	255	24	5	82	25	13	60	1	12	13	20
Messina . . . . .	71	8	..	13	25	1	8	..	6	4	6
Catania . . . . .	466	21	5	107	53	17	156	2	21	10	74
Palermo . . . . .	513	42	4	69	52	9	125	8	11	36	127
Cagliari . . . . .	293	14	10	35	39	33	86	4	2	30	40
<b>Regno . . .</b>	<b>11,652</b>	<b>1,349</b>	<b>415</b>	<b>2,289</b>	<b>1,758</b>	<b>634</b>	<b>2,320</b>	<b>119</b>	<b>672</b>	<b>1,153</b>	<b>943</b>

NENTI LA PATRIA POTESTÀ

patria potestà e il patrimonio dei minorenni.

Anno 1902.

Ammontare del capitale nei provvedimenti favorevoli alla domanda											Numero complessivo
non oltre 200 lire	da oltre 200 a 500 lire	da oltre 500 a 1,000 lire	da oltre 1,000 a 2,000 lire	da oltre 2,000 a 5,000 lire	da oltre 5,000 a 10,000 lire	da oltre 10,000 a 50,000 lire	da oltre 50,000 a 100,000 lire	oltre 100,000 lire	Indeterminato o ignoto	Cause civili —	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
50	98	87	85	72	39	30	2	1	67	..	
48	100	108	123	111	48	34	9	5	64	..	
84	218	223	211	192	90	85	10	3	181	..	
63	105	106	104	129	100	108	20	12	64	..	
61	101	95	135	144	59	75	5	4	27	..	
113	153	180	183	219	104	97	9	4	81	2	
21	29	31	38	46	23	13	3	1	..	..	
23	54	39	30	39	28	36	1	..	4	..	
55	77	69	59	72	34	25	4	3	14	..	
82	125	87	101	108	58	71	7	3	105	..	
60	77	86	62	88	53	56	7	3	9	..	
25	39	37	26	38	23	29	1	1	17	..	
24	30	36	23	37	21	21	2	..	35	..	
25	41	29	35	36	7	10	5	1	98	..	
23	33	44	36	59	25	19	2	10	18	..	
24	47	34	37	37	8	12	1	..	40	..	
45	66	71	73	67	27	20	..	1	10	..	
4	9	9	12	12	2	2	..	..	6	..	
25	72	85	85	68	38	27	2	1	16	..	
17	56	54	34	32	23	7	..	..	12	..	
7	14	7	6	16	8	7	..	..	..	..	
75	108	76	54	30	23	7	..	..	19	..	
53	72	66	47	40	37	10	..	..	61	..	
37	63	55	33	23	9	10	..	..	23	3	
<b>1,049</b>	<b>1,787</b>	<b>1,714</b>	<b>1,632</b>	<b>1,715</b>	<b>887</b>	<b>811</b>	<b>90</b>	<b>53</b>	<b>971</b>	<b>5</b>	

Segue PROVVEDIMENTI CONCERNENTI

Privazioni o restrizioni della patria potestà a' termini dell' art. 233 del

Tavola XIV.

DISTRETTI di Corte d'appello	Provvedimenti per privazione o restrizione della patria potestà								
	Numero complessivo	su istanza presentata			in seguito a violazione o incuria dei doveri della patria potestà				
		dalla madre	da altri parenti	dal Pubblico Ministero	istanze accolte				istanze respinte
					in totale	colla nomina di un tutore	privando il genitore dell'usufrutto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Casale. . . . .	4	..	1	3	3	3	3	..	1
Torino. . . . .	1	..	1	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	3	1	1	1	3	..	3	..	..
Brescia . . . . .	5	..	3	2	3	2	2	1	..
Venezia . . . . .	5	..	2	3	3	3	3	..	..
Parma . . . . .	2	..	..	2	2	1	..	..	..
Modena (Sezione) . . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Lucca . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze . . . . .	5	..	..	5	4	4	4	..	..
Bologna . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ancona . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma . . . . .	5	..	1	4	3	3	3	..	..
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli . . . . .	2	1	1	..	..	..	..	..	..
Potenza (Sezione) . . . . .	1	..	..	1	..	..	..	..	..
Trani . . . . .	2	..	..	2	2	2	2	..	..
Catanzaro . . . . .	1	..	..	1	1	1	1	..	..
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Catania . . . . .	1	..	..	1	1	1	1	..	..
Palermo . . . . .	5	..	..	5	4	4	4	..	..
Cagliari . . . . .	2	1	1	..	..	..	..	..	..
<b>Regno . . .</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

NENTI LA PATRIA POTESTÀ

Cod. civ. — Privazioni della patria potestà in seguito a condanna penale.

Anno 1900.

per l'art. 233 del Cod. civ.					Privazioni della patria potestà in seguito a condanna						
in seguito a cattiva amministrazione dei beni dei figli					Numero complessivo	all'ergastolo	alla reclusione per più di cinque anni	per reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie	per abuso dei mezzi di correzione o per maltrattamenti	per persistente trascuranza nell'invigilare il figlio ozioso o vagabondo o diffamato (art. 113 della legge 30 giugno 1889 sulla P. S.)	per impiego di fanciulli in professioni giovaghe (art. 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873 n. 1733)
istanze accolte				istanze respinte							
in totale	colla nomina di un curatore	privando il genitore dell'usufrutto									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..
..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..
1	1	1	..	..	4	..	3	1	..	..	..
..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	..	..
2	2	2	..	..	4	..	3	1	..	..	..
1	1	1	..	1	2	..	..	1	1	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..
..	..	..	..	..	7	1	6	..	..	..	..
1	1	1	..	..	5	2	..	1	2	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	10	4	6	..	..	..	..
..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	2	2	..	..	2	1	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	4	2	1	..	1	..	..
1	1	1	..	1	52	10	37	3	2	..	..
1	1	1	..	..	6	6	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	4	2	1	..	..	1	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	3	1	2	..	..	..	..
..	..	..	..	..	11	7	..	4	..	..	..
1	1	1	..	..	13	11	..	2	..	..	..
2	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>..</b>	<b>2</b>	<b>136</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

Segue PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ

Tavola XV. Privazioni o restrizioni della patria potestà a' termini dell' art. 233 del Cod. civ. — Privazioni della patria potestà in seguito a condanna penale.

Segue PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA PATRIA POTESTÀ

Cod. civ. — Privazioni della patria potestà in seguito a condanna penale.

Anno 1901.

DISTRETTI di Corte d'appello	Provvedimenti per privazione o restrizione della patria potestà									per l'art. 233 del Cod. civ.					Privazioni della patria potestà in seguito a condanna							
	Numero complessivo 1	su istanza presentata			in seguito a violazione o incuria dei doveri della patria potestà					istanze respinte 9	in seguito a cattiva amministrazione dei beni dei figli					Numero complessivo 15	all'ergastolo 16	alla reclusione per più di cinque anni 17	per reati contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie 18	per abuso dei mezzi di correzione o per maltrattamenti 19	per persistente trascuranza nel rinviare il figlio ozioso o vagabondo o diffamato (art. 113 della legge 30 giugno 1889 sulla P. S.) 20	per impiego di fanciulli in professioni girovaghe (art. 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733) 21
		dalla madre 2	da altri parenti 3	dal Pubblico Ministero 4	istanze accolte				istanze accolte													
					in totale 5	colla nomina di un tutore 6	privando il genitore dell'usufrutto 7		in totale 10		colla nomina di un curatore 11	privando il genitore dell'usufrutto 12										
				in tutto 7	in parte 8	in tutto 12	in parte 13	istanze respinte 14														
Genova . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	1	1	1	..	..	
Casale. . . . .	2	..	1	1	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	
Torino. . . . .	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	3	2	1	1	..	..	
Milano . . . . .	5	..	1	4	4	4	2	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	..	..	..	
Brescia . . . . .	3	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	1	2	..	..	..	..	
Venezia . . . . .	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	
Parma . . . . .	1	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Modena (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	
Lucca . . . . .	1	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Firenze . . . . .	3	..	..	3	2	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Bologna . . . . .	3	..	..	3	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Ancona . . . . .	2	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	
Macerata (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Perugia (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Roma . . . . .	2	..	..	2	1	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	2	..	..	..	
Aquila . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	5	4	..	..	..	..	
Napoli . . . . .	5	..	1	4	4	4	1	1	..	..	..	..	..	1	1	31	..	..	..	..	..	
Potenza (Sezione) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Trani . . . . .	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	1	..	..	..	..	
Catanzaro . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	..	..	..	..	..	
Messina . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..	
Catania . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	17	12	5	..	..	..	..	..	
Palermo . . . . .	3	..	1	2	3	3	3	..	..	..	..	..	..	11	8	1	2	..	..	..	..	
Cagliari . . . . .	2	..	..	2	2	2	2	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	..	..	..	..	
<b>Regno . . .</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>..</b>	<b>128</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>..</b>	<b>..</b>		



Sull'applicazione degli Istituti penitenziari  
secondo il Codice penale italiano e sui risultati di essa.

---

RELATORE: **A. DORIA.**

---

L'argomento sul quale la onorevole Commissione per la statistica giudiziaria affidò a me l'incarico della trattazione, ben poco si differenzia nella sua sostanza da quelli sui quali riferirono già il compianto senatore Costa nel 1894, e il comm. Canevelli nel 1899 e nel 1900. Lento è il cammino e quasi inavvertito il progresso che si è fatto durante il trascorso decennio nell'applicazione degli istituti penitenziari secondo il Codice penale; e questo manchevole risultato è dovuto ad un solo fatto, estrinseco, perchè di natura economica; quello cioè che la pubblica finanza non ha potuto concedere finora all'Amministrazione delle carceri, che una minima parte dei fondi occorrenti per la riforma penitenziaria reclamata dal Codice come necessità assoluta e imprescindibile della sua materiale applicazione.

Dato lo *statu quo ante*, ritenuta la competenza massima dei precedenti relatori, considerato che le stesse cifre della statistica, salvo le lievi oscillazioni annuali, non offrono materia di dissertazione, io non avrei che a ripetere le malinconiche osservazioni già sottoposte dai miei predecessori, giacchè alle deplorazioni astratte non è il caso di far seguire la esposizione di programmi o di proposte concrete.

Cionondimeno per corrispondere del mio meglio all'onorifico quanto lusinghiero incarico, io esporrò brevemente le cifre che rappresentano lo stato di fatto odierno e le mie modeste deduzioni sullo importante argomento, a titolo di comparazione storico-evolutiva coi fatti passati.



\*  
\* \*

È in realtà deplorabile, e nessuno più del Capo dell'Amministrazione delle carceri, sotto gli occhi del quale si svolgono le diurne vicende di un fatto complesso che racchiude in sé tante anomalie di forma e di sostanza, può avere occasione di deplorare, che il Codice penale italiano, vigente da quindici anni, non trovi ancora la sua piena applicazione nel regime carcerario, di guisa che il fondamento giuridico su cui esso poggia venga sconvolto da deficienze organiche costituenti uno strano antinomismo. Ma se vano è oramai il recriminare contro l'ostacolo permanente che, ritenendosi da principio non dovesse e non potesse esser tale, giustifica oggi l'errore d'origine di una prematura attuazione, non inutile è il ricordare essere l'Amministrazione delle carceri immune da ogni colpa, anzi vittima innocente di una condizione di cose che, pur non potendosi ragionevolmente imputare ad essa, riverbera nonostante su di lei per riflesso una luce falsa che la mette ingiustamente in mala vista, mentre le impone obblighi penosi e gravi.

## I.

Gli Stabilimenti carcerari del Regno, che servivano, e neppure tutti perfettamente, alla espiazione delle pene stabilite dai Codici penali toscano e sardo, non potevano adattarsi che in minima parte ai nuovi sistemi inaugurati dal Codice italiano. Lo stesso Regolamento carcerario il quale, unificando il nostro diritto penitenziario, s'inspirò fedelmente ai concetti della legge penale, doveva quindi necessariamente contenere sanzioni per la massima parte irrealizzabili, a causa del difetto di conformazione dei fabbricati.

La sola pena dell'ergastolo, sostituita alla condanna capitale e ai lavori forzati a vita, si applicò subito nella sua essenza, e si espia oggi perfettamente nei modi voluti dalla legge, perchè la relativa scarsità dei condannati permise fin da principio il collocamento di essi in uno Stabilimento unico, l'antico Bagno dell'Isola di Santo Stefano, sollecitamente ridotto all'uso speciale. A quello se ne aggiunse un altro nel 1894, con lo adattamento di una parte del

Forte di Portolongone; e nel 1899, quando, per essere trascorsi i sette anni costituenti il primo periodo di segregazione continua nella pena perpetua, cominciò a manifestarsi il bisogno di sollevare gli ergastolani dall'isolamento assoluto, due nuove sezioni vennero istituite nelle Case di reclusione di Alessandria e di Volterra, a completo sistema auburniano la prima, con cubicoli per la segregazione notturna, a conformazione mista l'altra, con celle e cubicoli, adatte ambedue alla espiazione del secondo periodo della pena. Una terza sezione per gli ergastolani di secondo periodo è già in preparazione nel Penitenziario di Augusta, ridotto esso pure intieramente a cubicoli.

Si hanno dunque attualmente in Italia per la espiazione della pena perpetua, secondo il nuovo Codice, cinque Stabilimenti o sezioni di penitenziari, mentre le condanne anteriori, applicate sotto l'impero dei Codici abrogati, commutate *de jure* in quella dell'ergastolo, si espiano in apposite sezioni delle Case di reclusione. Lo stato di fatto risulta dal prospetto seguente:

ERGASTOLI o Sezioni di ergastolo e Case di reclusione	Pena perpetua							
	1° periodo (segregazione cellulare continua)		2° periodo (segregazione notturna vita comune diurna)				Totale	
	Capienza celle	Condannati esi- stenti al 1° luglio 1903	Capienza (posti)		Laboratori (po- sti)	Condannati esi- stenti al 1° luglio 1903	Posti	Condannati
			Celle cuc- bicoli	Dormitori				
<i>Ergastoli.</i>								
Alessandria ( <i>Sezione</i> ) (a) . . .	..	..	116	..	110	100	116	100
Augusta ( <i>Sezione</i> ) (b) . . . . .	..	..	90	..	90	..	90	..
Portolongone ( <i>Sezione</i> ) (c) . . .	295	147	..	..	..	..	295	147
Santo Stefano . . . . .	270	251	..	..	..	..	270	251
Volterra ( <i>Sezione</i> ) (d) . . . . .	..	..	108	..	100	102	108	102
<b>Totale . . .</b>	<b>565</b>	<b>398</b>	<b>314</b>	<b>..</b>	<b>300</b>	<b>202</b>	<b>879</b>	<b>600</b>
<i>Case di reclusione con con- dannati ai lavori forzati a vita secondo l'antico Codice.</i>								
Alessandria . . . . .	..	..	3	..	3	3	3	3
Alghero . . . . .	..	..	..	54	40	54	54	54
Ancona . . . . .	..	..	..	150	150	150	150	150
Asinara . . . . .	..	..	..	1	..	1	1	1
Brindisi . . . . .	..	..	..	246	100	246	246	246
Civitavecchia . . . . .	..	..	..	509	400	509	509	509
Favignana . . . . .	..	..	..	65	..	65	65	65
Finalborgo . . . . .	..	..	..	67	..	67	67	67
Nisida . . . . .	..	..	..	57	..	57	57	57
Orbetello . . . . .	..	..	..	36	..	36	36	36
Pianosa . . . . .	..	..	..	90	..	90	90	90
Portoferraio . . . . .	..	..	..	272	100	262	272	262
Portolongone . . . . .	..	..	40	200	..	182	240	182
Procida . . . . .	..	..	..	165	160	163	165	163
Santo Stefano . . . . .	..	..	..	20	..	19	20	19
Sinigallia . . . . .	..	..	..	5	..	5	5	5
Volterra . . . . .	..	..	40	..	40	35	40	35
<b>Totale . . .</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>83</b>	<b>1,937</b>	<b>993</b>	<b>1,944</b>	<b>2,020</b>	<b>1,944</b>
<b>Totali riuniti . . .</b>	<b>565</b>	<b>398</b>	<b>397</b>	<b>1,937</b>	<b>1,293</b>	<b>2,146</b>	<b>2,899</b>	<b>2,544</b>

(a) Aperta il 24 giugno 1900. — (b) Aperta il 20 agosto 1903. — (c) Aperta il 30 dicembre 1894. — (d) Aperta il 15 aprile 1899.

Dal quale si rileva che dei 2544 condannati a pena perpetua esistenti al primo luglio 1903 nei Penitenziari del Regno, 1944 rappresentavano il residuo delle pene inflitte sotto l'impero dei Codici abrogati, e soltanto 600 erano colpiti dalle sanzioni del Codice ora vigente; che mentre i primi espiacono, come espiano attualmente, la loro pena in promiscuità coi condannati alla reclusione, in piena comunità di vita diurna e notturna, gli altri erano, e sono, rigorosamente soggetti alle prescrizioni della legge nuova, non solo per quanto si riferisce al trattamento disciplinare e vittuario, ma anche per quel che ha tratto alla individuale separazione continua durante i sette anni del primo periodo e al successivo isolamento notturno nel secondo stadio della pena.

Quindi, mentre gli antichi forzati vanno gradatamente diminuendo, sicchè la loro presenza ed il trattamento eccezionale che deve loro farsi per ragioni di diritto e per forza di circostanze rappresentano una anormalità soltanto transitoria, i nuovi ergastolani trovano posto e metodo di espiazione adeguato alla grave loro condanna negli Stabilimenti *ad hoc*, i quali sono sufficienti per ora al bisogno, e possono coi mezzi ordinari gradatamente aumentarsi per le occorrenze future.

\*  
\*\*

La reclusione, pena di massima applicazione, della quale la proporzione è quattro volte maggiore di tutte le altre insieme riunite, si sconta per una parte soltanto nei modi voluti dal Codice. Una disposizione transitoria del Regolamento generale carcerario, prevenendo il caso della insufficienza degli Stabilimenti a corrispondere alle esigenze della legge penale, stabiliva che il sistema di espiazione nelle forme prescritte si limitasse ai condannati a più gravi pene, e cioè dai 15 anni in poi, per quanto si riferiva alla segregazione cellulare continua; e lo stesso sistema ha tenuto per analogia l'Amministrazione nel disporre i trasferimenti dei condannati per la espiazione del secondo periodo in segregazione notturna, col destinare quelli di maggior pena ai pochi Stabilimenti costruiti o ridotti a cubicoli o cellette per la notte, ed assegnando gli altri ai Penitenziari a sistema di comunanza.

Il prospetto che qui di seguito si riproduce, rappresenta la situazione dei condannati alla reclusione nei vari Stabilimenti al 1° luglio 1903.

Numero d'ordine	STABILIMENTI		Reclusione											Annotazioni
			Numero dei condannati esistenti al 1° luglio 1903						Locali disponibili					
	Sede	Specie	Vecchio Codice	Nuovo Codice	Periodo della pena			Totale	Celle per segregazione continua	Cubicoli per segregazione notturna	Dormitori a vita comune	Totale - Capienza	Laboratori - Capienza	
					1° segregazione cell. continua	2° segregazione notturna	3° stadio intermedio							
1	Alessandria . . . . .	Casa ordinaria	7	371	36	350	12	378	19	334	..	403	353	Con sezione di ergastolo pel 2° periodo.
2	Alghero . . . . .	Id.	39	358	33	265	99	397	20	..	442	462	181	Vi è annessa una colonia agricola, a Cuguttu.
3	Amelia . . . . .	Id.	..	235	53	174	8	235	..	..	257	257	60	
4	Ancona . . . . .	Id.	64	385	19	315	115	449	12	..	450	462	444	
5	Aquila . . . . .	Carc. giud. Sez. penale	..	101	25	76	..	101	..	..	100	100	..	
6	Asinara . . . . .	Casa di pena interm.	100	176	..	..	276	276	..	..	300	300	65	
7	Augusta . . . . .	Casa ordinaria	..	299	1	254	44	299	12	268	..	280	270	Con sezione di ergastolo pel 2° periodo.
8	Avellino . . . . .	Carc. giud. Sez. penale	..	225	129	87	9	225	..	..	240	240	120	
9	Aversa . . . . .	Casa ordinaria	..	299	73	195	31	299	34	7	287	328	170	
10	Bergamo . . . . .	Id.	..	253	77	171	5	253	38	..	238	276	235	
11	Bitti . . . . .	Casa di pena interm.	..	130	..	..	130	130	..	..	130	130	15	
12	Brindisi . . . . .	Casa ordinaria	60	178	13	203	22	238	10	..	223	233	150	Con sezione di condannati a vita secondo il Codice antico.

Numero d'ordine	STABILIMENTI		Reclusione											Annotazioni	
			Numero dei condannati esistenti al 1° luglio 1903							Locali disponibili					
	Sede	Specie	Vecchio Codice	Nuovo Codice	Periodo della pena			Totale	Celle per segregazione continua	Cubicoli per segregazione notturna	Dormitori a vita comune	Totale - Capienza	Laboratori - Capienza		
					1° segregazione cell. continua	2° segregazione notturna	3° stadio intermedio								
13	Cagliari . . . . .	Casa di pena interm.	326	722	61	..	987	1,048	90	..	900	990	60	Con sezione di casa ordinaria e colonia agricola.	
14	Capraia . . . . .	Id.	5	139	..	..	144	144	10	..	315	325	100		
15	Castelfranco . . . . .	Casa ordinaria	..	709	157	536	16	709	49	..	800	849	775	Con sezione di condannati a vita secondo il vecchio Codice.	
16	Castiadas . . . . .	Casa di pena interm.	225	387	..	..	612	612	..	..	920	920	140		
17	Civitacastellana . . . . .	Casa ordinaria	..	217	59	151	7	217	..	..	240	240	40		
18	Civitavecchia . . . . .	Id.	189	559	131	175	439	748	43	..	691	734	450		
19	Favignana . . . . .	Id.	15	522	107	416	14	537	15	..	559	604	79		Id. id.
20	Finalborgo . . . . .	Id.	43	438	55	343	83	481	14	..	543	557	253		Con sezione di cronici a Finalmarina.
21	Firenze . . . . .	Id.	..	402	3	364	35	402	50	368	..	418	210		
22	Fossano . . . . .	Id.	..	452	82	356	14	452	27	..	540	567	350		
23	Fossombrone . . . . .	Id.	..	228	210	11	7	228	238	..	24	262	25		
24	Gaeta . . . . .	Id.	..	488	83	371	34	488	..	..	550	550	59		
25	Gavi . . . . .	Id.	..	135	38	94	3	135	1	..	144	145	100		

Numero d'ordine	STABILIMENTI		Reclusione										Annotazioni		
			Numero dei condannati esistenti al 1° luglio 1903					Locali disponibili							
	Sede	Specie	Vecchio Codice	Nuovo Codice	Periodo della pena			Totale	Celle per segregazione continua	Cubicoli per segregazione notturna	Dormitori a vita comune	Totale - Capienza		Laboratori - Capienza	
					1° segregazione cell. continua	2° segregazione notturna	3° studio intermedio								
26	Gorgona . . . . .	Casa di pena interm.	4	108	..	..	112	112	..	..	170	170	90	Era sgombrata in parte per lavori di restauro.	
27	Isili . . . . .	Id.	0	119	..	..	149	149	..	..	200	200	80		
28	Lecce . . . . .	Casa ordinaria	..	279	64	202	13	279	8	..	300	308	200		
29	Livorno . . . . .	Carc. giud. Sez. penale	..	130	78	52	..	130	..	..	200	200	106		
30	Lucca . . . . .	Casa ordinaria	..	112	101	6	5	112	226	..	54	280	10		
31	Maddalena . . . . .	Casa di pena interm.	50	152	..	..	202	202	..	..	230	230	200		
32	Milano . . . . .	Casa ordinaria	..	427	124	279	24	427	14	..	450	464	400		
33	Nisida . . . . .	Id.	27	556	136	369	78	583	3	..	800	803	533		
34	Noto . . . . .	Id.	..	329	159	153	17	329	380	..	121	501	335		
35	Oneglia . . . . .	Id.	2	519	143	378	..	521	160	480	..	640	400		
36	Orbetello . . . . .	Id.	16	225	..	241	..	241	10	..	584	594	100		
37	Orvieto . . . . .	Id.	..	232	40	175	17	232	4	..	256	260	120		
38	Padova . . . . .	Id.	..	625	255	316	54	625	10	..	602	612	700		
39	Paliano . . . . .	Id.	..	294	60	216	18	294	61	..	300	361	120		
															Compresa la sezione di rigore a Montefilippo.

Numero d'ordine	STABILIMENTI		Reclusione										Annotazioni	
			Numero dei condannati esistenti al 1° luglio 1903					Locali disponibili						
	Sede	Specie	Vecchio Codice	Nuovo Codice	Periodo della pena			Totale	Celle per segregazione continua	Cubicoli per segregazione notturna	Dormitori a vita comune	Totale - Capienza		Laboratori - Capienza
					1° segregazione cell. continua	2° segregazione notturna	3° stadio intermedio							
40	Pallanza . . . . .	Casa ordinaria	..	253	1	246	6	253	8	335	..	343	230	
41	Parma . . . . .	Id.	34	442	128	322	26	476	18	..	469	487	482	
42	Perugia . . . . .	Carc. giud. Sez. penale	..	87	86	1	..	87	150	..	..	150	..	
43 <sup>1</sup>	Piacenza . . . . .	Id.	..	55	54	1	..	55	96	..	96	192	..	
44	Pianosa . . . . .	Casa di pena interm.	179	403	31	109	442	582	..	..	553	353	85	Con sezione di casa intermedia industriale e sezione di cronici.
45	Piombino . . . . .	Casa ordinaria	31	408	73	200	166	439	..	..	550	550	100	Con sezione di condannati a vita secondo l'antico Codice.
46	Portoferraio . . . . .	Id.	90	106	4	157	35	196	8	..	198	206	200	Con sezione di ergastolo e sezione di rigore e condannati a vita secondo l'antico Codice.
47	Portolongone . . . . .	Id.	72	82	12	99	43	154	63	..	340	403	73	Con sezione di condannati a vita secondo l'antico Codice.
48	Procida . . . . .	Id.	22	571	134	370	69	593	..	..	610	610	540	
49	Roma . . . . .	Carc. giud. Sez. penale	9	125	20	82	32	134	150	..	..	150	200	
50	Saliceta . . . . .	Casa ordinaria	..	213	45	150	18	213	12	..	248	260	210	



Numero d'ordine	STABILIMENTI		Reclusione										Annotazioni	
			Numero dei condannati esistenti al 1° luglio 1903						Locali disponibili					
	Sede	Specie	Vecchio Codice	Nuovo Codice	Periodo della pena			Totale	Celle per segregazione continua	Cubicoli per segregazione notturna	Dormitori a vita comune	Totale - Capienza		Laboratori - Capienza
					1° segregazione cell. continua	2° segregazione notturna	3° stadio intermedio							
51	San Gimignano . . .	Casa ordinaria	..	166	112	39	15	166	115	..	63	178	12	Le celle servono anche da laboratori.
52	San Leo . . . . .	Id.	..	192	44	146	2	192	8	..	200	208	31	
53	Santo Stefano . . . .	Ergastolo	10	19	..	18	11	29	..	..	55	55	20	Per cronici.
54	Sinigallia . . . . .	Casa ordinaria	4	99	10	76	17	103	2	..	131	133	4	
55	Soriano . . . . .	Carc. giud. Sez. penale	..	146	73	73	..	146	4	..	146	150	..	Compresa la sezione penale del carcere giudiziario.
56	Spoleto . . . . .	Casa ordinaria	..	392	79	286	27	392	23	..	375	398	261	
57	Sulmona . . . . .	Id.	1	554	128	367	60	555	10	..	570	530	250	
58	Terracina . . . . .	Id.	..	240	73	167	..	240	2	..	240	242	120	
59	Turi . . . . .	Id.	..	338	71	259	8	338	9	..	375	334	45	
60	Venezia . . . . .	Id.	5	465	91	296	83	470	10	4	504	518	500	
61	Viterbo . . . . .	Id.	..	438	87	303	48	438	..	369	81	450	230	
62	Volterra . . . . .	Id.	..	288	264	16	8	288	360	..	26	386	135	
		Totali . . .	1,659	18,597	4,248	11,057	4,951	20,256	2,606	2,215	19,020	23,841	11,826	

Questa tabella dimostra all'evidenza che, di fronte a un contingente di 20,256 condannati reclusi, si hanno nelle Case di reclusione 2606 celle per la segregazione continua e 2215 cellette o cubicoli per la segregazione notturna, diguisachè sopra 4248 appartenenti al primo periodo, soltanto una metà subiscono effettivamente l'aggravamento della solitudine prescritto dalla legge, e nel secondo periodo, il regime della separazione notturna, il quale, oltre che dal Codice, come sistema di espiazione, è reclamato dalle esigenze della morale e della igiene, viene applicato a 2215 detenuti su 11057 che vi appartengono, vale a dire ad una quinta parte solamente di essi. Nel terzo stadio della pena non si fa eccezione alcuna per quanto si riferisce alla comunità assoluta della convivenza notturna, poichè i fabbricati delle Colonie possono indubbiamente classificarsi gli ultimi a cui sia dato pensare per la riforma, come quelli nei quali meno sentita è la necessità di un qualsiasi isolamento, giacchè per i condannati che tornano dai faticosi lavori della campagna, relativamente minori sono le esigenze igieniche e morali della convivenza stessa.

Quanto al lavoro, non è certo lo spazio delle officine che difetti in complesso, giacchè, fatte le debite deduzioni dei condannati addetti alle Colonie, i quali lavorano all'aperto, e della media permanente degli inetti, degli invalidi, dei malati e dei puniti, la capacità di 11826 posti è esuberante certo al bisogno.

\*  
\* \*

La pena della detenzione, che rappresenta del numero totale dei condannati qualche cosa meno della ventesima parte, non si espia neppure quella secondo la legge, perchè le Case destinate ad essa sono a sistema di comunanza assoluta e non differiscono dagli Stabilimenti addetti alla reclusione; l'esiguo numero delle celle disponibili non basta nemmeno allo isolamento dei primi giorni, che era prescritto anche dalle precedenti disposizioni regolamentari.

Apparisce dal seguente prospetto come si abbia nelle Case destinate alla detta specie di pena una quantità di posti maggiore del bisogno; tanto è vero che una di esse, quella di Pozzuoli, è in via

di eliminazione per essersi stabilita la istituzione nel relativo fabbricato di un Carcere giudiziario da servire di provvisoria succursale a quello di Napoli.

Lo spazio delle officine è a reputarsi sufficiente alle necessità del lavoro per dare occupazione a tutti i detenuti validi condannati a detta pena.

STABILIMENTI		Detenzione e pene affini secondo i Codici abrogati								
		Numero dei condannati esistenti al 1° luglio 1903					Locali disponibili			
		Nuovo Codice	Antichi Codici			Totale	Cubicoli o celle	Dormitori (capienza)	Totale (capienza)	Laboratori
			Relegazione	Carcere	Custodia					
Case di detenzione	Montesarchio. . .	224	..	1	..	225	..	250	130	
	Narni. . . . .	127	..	..	..	127	18	135	50	
	Pesaro (a) . . . .	255	..	2	..	257	..	360	200	
	Pozzuoli . . . . .	176	..	..	..	176	10	350	205	
	Saluzzo. . . . .	262	..	..	..	262	12	338	358	
Case di pena intermedia per la reclusione	Capraia . . . . .	..	..	..	5	5	..	5	5	
	Gorgona . . . . .	..	1	..	3	4	..	4	4	
	Pianosa . . . . .	..	..	..	1	1	..	1	1	
Totali . . .		1,044	1	3	9	1,057	40	1,448	1,483	953

(a) Compresa la Sezione penale del Carcere giudiziario.

\*  
\* \*

L'articolo 13 del Codice penale prescrive che la pena della reclusione, quando non superi i sei mesi, si sconti con segregazione cellulare continua per tutta la sua durata, sia pure nel Carcere giudiziario. Ma poichè di Carceri giudiziarie a sistema cellulare non sono

provviste finora che le sole città di Roma, Torino, Milano, Firenze, Genova, Palermo, Perugia, Vicenza, Siena, Forlì, Grosseto, Cagliari e Sassari, mentre pochi altri Stabilimenti di prigionia preventiva dispongono di una sezione cellulare o di celle disgregate, e la grande maggioranza ne sono assolutamente privi; siccome di fronte ad una popolazione di 22,769 detenuti maschi esistenti nelle Carceri giudiziarie il 1° luglio 1903, di cui 12,435 inquisiti, 661 transitanti e 9673 condannati, si avevano soltanto 5666 celle, troppo grave apparisce la sproporzione per inferirne che la indicata disposizione del Codice non può essere praticamente applicata.

La seguente tabella dimostra la consistenza dei locali delle Carceri giudiziarie in confronto alla loro popolazione raggruppata per provincie.

Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero dei detenuti esistenti al 1° luglio 1903				Locali			Annotazioni	
		Inquisiti	Transitanti	Condannati		Totale	Celle	Dormitori (capienza)		Totale posti
				Fino a 1 anno	Oltre l'anno					
1	Alessandria . . . . .	119	15	2	125	261	6	520	526	
2	Cuneo . . . . .	87	4	7	115	213	3	337	340	
3	Novara . . . . .	110	7	10	163	290	39	333	372	
4	Torino . . . . .	370	5	36	351	762	588	272	860	
5	Genova . . . . .	312	52	10	172	546	362	308	670	Si fanno pratiche per la costruzione di un nuovo Carcere a Chiavari.
6	Portomaurizio . . . . .	32	27	2	37	98	56	190	246	
7	Bergamo . . . . .	21	2	1	91	115	14	143	157	
8	Brescia . . . . .	49	2	5	110	166	..	327	327	È in costruzione un nuovo Carcere a sistema cellulare.
9	Como . . . . .	54	8	12	58	132	39	103	142	Si fanno pratiche per la costruzione di un nuovo Carcere a Lecco.
10	Cremona . . . . .	20	..	..	56	76	..	124	124	
11	Mantova . . . . .	26	4	1	38	69	4	170	174	È pronto il progetto per la costruzione di un nuovo Carcere a Mantova.
12	Milano . . . . .	571	25	11	219	826	584	279	863	È pronto il progetto per un nuovo Carcere a Lodi.
13	Pavia . . . . .	41	1	3	80	125	12	262	274	
14	Sondrio . . . . .	5	..	..	17	22	2	32	34	
15	Belluno . . . . .	7	..	..	18	25	2	68	70	

Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero dei detenuti esistenti al 1° luglio 1903				Locali			Annotazioni	
		Inquisiti	Transienti	Condannati		Totale	Celle	Dormitori (capienza)		Totale posti
				Fino a 1 anno	Oltre l'an- no					
16	Udine . . . . .	65	..	1	74	140	..	257	257	
17	Venezia . . . . .	112	..	10	131	253	8	312	320	
18	Verona . . . . .	82	4	..	41	127	26	167	193	
19	Vicenza . . . . .	24	3	..	34	61	76	135	211	
20	Padova . . . . .	32	..	2	105	139	1	244	245	
21	Rovigo . . . . .	12	..	1	39	52	6	123	132	
22	Treviso . . . . .	22	3	2	36	63	..	154	154	
23	Bologna . . . . .	142	5	11	104	262	..	400	400	
24	Ferrara . . . . .	54	..	2	66	122	3	228	231	È allo studio il progetto per la costruzione di un nuovo Carcere.
25	Forlì . . . . .	70	2	2	68	142	112	124	236	
26	Modena . . . . .	24	..	5	74	103	..	221	221	
27	Parma . . . . .	25	5	14	79	123	74	173	247	
28	Piacenza . . . . .	26	12	1	63	102	21	75	96	Oltre la sezione penale nel Carcere centrale.
29	Ravenna . . . . .	32	..	..	54	86	73	122	195	
30	Reggio Emilia . . . . .	14	3	1	35	53	2	106	108	
	<i>Italia settentrionale . . . . .</i>	2,560	189	152	2,653	5,554	2,113	6,312	8,425	

Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero dei detenuti esistenti al 1° luglio 1903				Locali			Annotazioni	
		Inquisiti	Transitanti	Condannati		Totale	Celle	Dormitori (capienza)		Totale posti
				Fino a 1 anno	Oltre l'an- no					
31	Arezzo . . . . .	15	..	4	39	58	36	64	100	
32	Firenze . . . . .	304	14	20	271	609	493	195	688	Oltre una sezione penale nel Carcere centrale.
33	Grosseto . . . . .	24	..	1	12	37	30	35	65	
34	Livorno . . . . .	82	1	4	84	171	4	442	446	È allo studio un progetto di sistemazione del Carcere di Portoferraio.
35	Lucca . . . . .	49	..	3	42	91	22	75	97	
36	Massa Carrara . . . . .	23	..	5	36	64	10	146	156	
37	Pisa . . . . .	26	22	..	50	98	8	127	135	
38	Siena . . . . .	22	1	..	25	48	45	64	109	
39	Ancona . . . . .	116	12	4	60	192	57	193	250	
40	Ascoli Piceno . . . . .	38	..	5	54	97	2	140	142	Nuovo Carcere a Fermo da costruire.
41	Macerata . . . . .	25	1	3	47	76	29	141	170	
42	Pesaro-Urbino . . . . .	39	1	..	82	122	32	186	218	
43	Perugia . . . . .	139	..	11	155	305	143	273	416	Oltre la sezione penale del Carcere centrale e la sezione penale a Spoleto.
44	Roma . . . . .	782	72	15	550	1,419	937	338	1,275	Oltre la sezione penale di Regina Coeli.
45	Aquila . . . . .	99	5	8	149	261	17	361	378	Oltre la sezione penale nel Carcere del capoluogo della provincia.

Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero dei detenuti esistenti al 1° luglio 1903					Locali			Annotazioni
		Inquisiti	Transitanti	Condannati		Totale	Celle	Dormitori (capienza)	Totale posti	
				Fino a 1 anno	Oltre l'an- no					
46	Chieti . . . . .	74	1	10	180	265	2	382	384	
47	Teramo . . . . .	67	..	4	85	156	3	197	200	
	<i>Italia centrale . . .</i>	1,924	130	97	1,921	4,072	1,870	3,359	5,229	
48	Avellino . . . . .	230	..	3	178	411	33	637	670	Oltre la sezione penale nel Carcere del capoluogo della provincia.
49	Benevento . . . . .	49	14	2	87	152	6	224	230	
50	Campobasso . . . . .	202	11	12	188	413	1	559	560	
51	Caserta . . . . .	363	21	9	298	691	4	830	834	
52	Napoli . . . . .	1,317	79	..	300	1,696	152	1,868	2,020	
53	Salerno . . . . .	155	7	19	340	521	2	745	747	
54	Bari . . . . .	435	54	30	169	688	1	496	497	
55	Foggia . . . . .	259	21	2	153	435	..	568	568	Sono in corso pratiche per la costruzione di un nuovo Carcere a San Severo.
56	Lecce . . . . .	363	3	14	197	577	11	427	438	
57	Potenza . . . . .	135	15	1	233	384	..	493	493	
58	Catanzaro . . . . .	429	..	5	163	597	..	654	654	



Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero dei detenuti esistenti al 1° luglio 1903					Locali			Annotazioni
		Inquisiti	Transienti	Condannati		Totale	Celle	Dormitori (capienza)	Totale posti	
				Fino a 1 anno	Oltre l'an- no					
59	Cosenza . . . . .	242	8	4	179	433	3	472	475	
60	Reggio Calabria . . . . .	294	10	2	188	434	14	611	625	Sono in corso i lavori di costruzione di un nuovo Carcere a Palmi.
	<i>Italia meridionale . . .</i>	4,473	243	103	2,613	7,432	227	8,584	8,811	
61	Caltanissetta . . . . .	192	2	..	48	242	..	272	272	V'è il progetto per la costruzione di un nuovo Carcere.
62	Catania . . . . .	498	5	50	425	978	65	874	939	V'è in corso la costruzione di un nuovo Carcere.
63	Girgenti . . . . .	319	6	5	140	470	96	634	739	
64	Messina . . . . .	286	30	11	250	577	9	346	355	
65	Palermo . . . . .	1,019	31	34	409	1,493	436	1,137	1,573	
66	Siracusa . . . . .	234	..	1	130	365	62	338	400	
67	Trapani . . . . .	447	4	7	96	554	19	431	450	
68	Cagliari . . . . .	300	8	7	338	653	482	256	738	
69	Sassari . . . . .	183	13	8	175	379	287	420	707	
	<i>Isole . . .</i>	3,478	99	123	2,011	5,711	1,456	4,708	6,164	
	<b>Regno . . .</b>	<b>12,435</b>	<b>661</b>	<b>475</b>	<b>9,198</b>	<b>22,769</b>	<b>5,866</b>	<b>22,963</b>	<b>28,629</b>	

\*  
\* \*

Le 5666 celle, di cui molte risultano, per giunta, disadatte alla legale segregazione individuale, non bastano dunque nemmeno alla separazione di una metà degli inquisiti; e siccome esse non sono distribuite in parti proporzionali fra i numerosi Carceri, ma costituiscono per ora un privilegio di alcuni Stabilimenti, ne deriva una sperequazione tra provincia e provincia, tra regione e regione, che si risolve in una grave ingiustizia, e nuoce all'andamento del servizio e al prestigio dell'Amministrazione; e la conseguenza è che soltanto in pochi Stabilimenti si applicano le norme della legge penale, mentre in tutti gli altri si è costretti a tollerare una promiscuità dannosa principalmente all'Amministrazione della giustizia oltrechè alla disciplina e alla igiene. Così non soltanto riesce impossibile quella materiale assoluta separazione degli inquisiti che è presidio e garanzia della regolarità e sicurezza dei procedimenti penali, ma tanto meno è dato di assoggettare alla espiazione nelle forme prescritte tutti coloro i quali per la brevità della pena non conviene mandare ai penitenziari, e che rimangono per forza di circostanze nella prigione preventiva, quasi sempre conservando lo stesso trattamento dei giudicabili. Così avviene che la legge penale, non soltanto non trova la sua intiera applicazione, negli effetti pratici, ma viene falsata nel senso che, mentre essa vuole, con fondamento giuridico-morale ineccepibile, proceda la espiazione per intensità in ragione inversa della durata, questa invece, per virtù sua propria, esclude appunto la razionale intensità; diguisachè le pene più brevi perdono ogni carattere afflittivo e intimidante, e si riducono alla semplice privazione della libertà; ciò che non contribuisce a frenare la recidiva nei reati minori; ciò che porta ad una confusione ibrida e scandalosa tra pene radicalmente diverse coll'accomunare in un medesimo ambiente condannati alla reclusione, alla detenzione e all'arresto; ciò che induce infine ad un principio di demoralizzazione coll'associare nella sua individuazione il dolo più grave alla colpa più leggera, la recidiva al primo fallo.

\*  
\* \*

Per la pena mitissima dell'arresto, di cui l'applicazione ricorre raramente, sicchè, al 1° luglio 1903, soltanto 302 detenuti in espia-

zione di essa trovavansi nelle **Carceri** giudiziarie del Regno, non si hanno le speciali sezioni previste dall'articolo 21 del Codice; ma è questo il minor **male**, poichè coloro che sono colpiti da tale condanna restano **frammisti** ai giudicabili e fruiscono del trattamento concesso a questi nella comunità.

\*  
\*  
\*

Per le donne, interpretandosi sempre con molta larghezza l'articolo 23 del Codice penale, si ebbero e si hanno tuttora Stabilimenti speciali nei quali esse espiano tutta la scala delle pene, senza troppe distinzioni tra la più grave e la più leggera; la qual cosa, se trova in parte la sua giustificazione nella materiale difficoltà di sottoporre le femmine allo stesso rigoroso regime dei maschi, e nella invalsa consuetudine mai rilevata nè criticata, sebbene in contraddizione alla legge, è tuttavia da parte dell'Amministrazione una manchevolezza, a cui questa si studia e si studierà di porre convenienté riparo con espedienti conciliativi tra i due opposti elementi di diritto e di fatto; tanto più che, come si rileva dal prospetto qui di seguito riportato, le condizioni degli Stabilimenti riguardo alla loro conformazione non presentano difficoltà nè ostacoli ad una riduzione perchè la massima parte delle condannate possa espriare la pena nel modo prescritto. Ed intanto profittandosi dell'unico Stabilimento a sistema cellulare esistente — quello di Santa Verdiana a Firenze — è stato ora disposto che le donne condannate a pena maggiore di venti anni scontino in esso la loro pena in segregazione continua come la legge prescrive.

Nelle sezioni per donne delle Carceri giudiziarie il numero delle celle è pure in complesso assolutamente impari al bisogno non solo, ma è da notare che non esistono celle in ben 50 provincie, mentre sarebbero necessarie, almeno per lo isolamento delle inquisite nello interesse della giustizia.

Di cubicoli nei penitenziari e nelle Carceri muliebri non vi è traccia; la separazione notturna per le donne è questione che non dà gravi preoccupazioni.

STABILIMENTI	Numero delle condannate nei Penitenziari al 1° luglio 1903							Locali disponibili				
	Er- gastolo		Reclusione			Detenzione	Totale	Celle da segre- gazione con- tinua	Celle o cubicoli per segrega- zione notturna	Dormitori a co- mune	Totale capienza	Capienza dei laboratori
	1° periodo	2° periodo	1° periodo	2° periodo	3° periodo							
Firenze . . . . .	..	2	17	18	..	7	44	44	..	..	44	40
Messina . . . . .	3	17	40	146	..	49	255	10	..	270	280	200
Perugia . . . . .	3	8	52	111	..	26	200	19	..	181	200	232
Torino . . . . .	15	33	40	120	..	34	242	159	135	108	400	400
Trani . . . . .	10	..	35	100	..	50	195	6	..	194	200	140
Venezia . . . . .	2	8	20	113	..	30	173	16	..	244	260	260
<b>Totale . . .</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>204</b>	<b>608</b>	<b>..</b>	<b>196</b>	<b>1109</b>	<b>254</b>	<b>135</b>	<b>995</b>	<b>1384</b>	<b>1272</b>
		<b>101</b>	<b>812</b>									

Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero delle detenute esistenti al 1° luglio 1903					Locali		
		Inquisite	Transitanti	Condannate		Totale	Celle	Dormitori (Capienza)	Totale (posti)
				Fino a l'anno	Oltre l'anno				
1	Alessandria . . . . .	11	..	..	11	22	6	74	8
2	Cuneo . . . . .	6	..	..	1	7	..	43	43
3	Novara . . . . .	4	..	..	13	17	..	57	57
4	Torino . . . . .	24	1	..	37	62	50	50	100
5	Genova . . . . .	13	1	..	22	36	32	18	50
6	Portomaurizio . . . . .	1	2	..	9	12	..	21	21
7	Bergamo . . . . .	..	..	..	4	4	3	33	36
8	Brescia . . . . .	1	..	..	4	5	..	24	24
9	Como . . . . .	2	..	..	2	4	3	22	25
10	Cremona . . . . .	2	1	..	8	11	..	23	23
11	Mantova . . . . .	..	..	..	2	2	..	16	16
12	Milano . . . . .	36	1	..	16	53	40	25	65
13	Pavia . . . . .	6	1	..	6	13	..	26	26
14	Sondrio . . . . .	1	..	..	4	5	..	6	6
15	Belluno . . . . .	2	..	..	5	7	..	20	20
16	Udine . . . . .	6	..	..	10	16	1	49	50
17	Venezia . . . . .	5	..	..	15	20	3	77	80
18	Verona . . . . .	3	..	..	4	7	3	19	22
19	Vicenza . . . . .	1	..	..	4	5	..	25	25
20	Padova . . . . .	4	..	..	12	16	..	41	41
21	Rovigo . . . . .	..	..	..	4	4	..	26	26
22	Treviso . . . . .	2	1	..	2	5	..	13	13
23	Bologna . . . . .	15	..	..	30	45	..	45	45
24	Ferrara . . . . .	3	3	..	5	11	..	35	35
25	Forlì . . . . .	3	..	..	5	8	4	64	63

Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero delle detenute esistenti al 1° luglio 1903					Locali		
		Inquisite	Transitanti	Condannate		Totale	Celle	Dormitori (Capienza)	Totale (posti)
				Fino a 1 anno	Oltre l'anno				
26	Modena . . . . .	1	..	..	6	7	..	12	12
27	Parma . . . . .	1	..	..	6	7	10	17	27
23	Piacenza . . . . .	1	..	..	..	1	5	7	12
29	Ravenna . . . . .	7	..	..	5	12	6	19	25
30	Reggio Emilia . . . . .	..	..	..	2	2	1	11	12
	<i>Italia settentrionale . . .</i>	161	11	..	254	426	167	918	1,085
31	Arezzo . . . . .	2	..	..	2	4	..	30	30
32	Firenze . . . . .	11	2	..	23	36	88	13	101
33	Grosseto . . . . .	1	..	..	..	1	..	10	10
34	Livorno . . . . .	2	..	..	11	13	1	35	36
35	Lucca . . . . .	2	..	..	4	6	7	..	7
36	Massa Carrara . . . . .	1	..	..	2	3	..	17	17
37	Pisa . . . . .	4	..	..	8	12	1	14	15
38	Siena . . . . .	2	1	..	2	5	3	14	17
39	Ancona . . . . .	5	..	..	8	13	..	20	30
40	Ascoli Piceno . . . . .	4	..	..	9	13	..	28	28
41	Macerata . . . . .	2	..	..	6	8	..	32	32
42	Pesaro-Urbino . . . . .	6	..	..	6	12	1	39	40
43	Perugia . . . . .	13	..	..	8	21	24	44	68
44	Roma . . . . .	61	..	..	79	140	1	269	270
45	Aquila . . . . .	12	..	..	26	38	..	52	52
46	Chieti . . . . .	5	..	..	34	39	..	60	60
47	Teramo . . . . .	15	..	..	12	27	..	43	43
	<i>Italia centrale . . .</i>	148	3	..	240	391	126	730	856

Numero d'ordine	PROVINCIE	Numero delle detenute esistenti al 1° luglio 1903					Locali		
		Inquisite	Transienti	Condannate		Totale	Celle	Dormitori (Capienza)	Totale (posti)
				Fino a l'anno	Oltre l'anno				
48	Avellino . . . . .	10	2	..	39	51	..	90	90
49	Benevento . . . . .	2	2	..	16	20	..	20	20
50	Campobasso . . . . .	21	..	..	21	42	..	70	70
51	Caserta . . . . .	33	..	..	28	61	1	89	90
52	Napoli . . . . .	92	4	..	71	187	..	180	180
53	Salerno . . . . .	31	..	..	48	79	29	141	170
54	Bari . . . . .	34	3	1	20	58	..	77	77
55	Foggia . . . . .	23	..	..	21	44	..	112	112
56	Lecce . . . . .	27	2	..	26	55	8	28	36
57	Potenza . . . . .	18	..	..	29	47	..	86	86
58	Catanzaro . . . . .	34	..	..	22	56	..	65	65
59	Cosenza . . . . .	21	..	..	26	47	2	93	95
60	Reggio Calabria . . . . .	13	..	..	18	31	..	65	65
	<i>Italia meridionale . . . . .</i>	359	13	1	385	758	40	1,116	1,156
61	Caltanissetta . . . . .	20	..	..	7	27	..	28	28
62	Catania . . . . .	42	..	1	55	98	..	94	94
63	Girgenti . . . . .	14	..	..	9	23	3	52	55
64	Messina . . . . .	42	1	..	25	68	6	24	30
65	Palermo . . . . .	37	..	..	70	107	19	66	85
66	Siracusa . . . . .	28	..	..	26	54	8	48	56
67	Trapani . . . . .	20	..	..	5	25	2	28	30
68	Cagliari . . . . .	19	1	..	21	41	18	48	66
69	Sassari . . . . .	12	..	..	22	34	26	37	63
	<i>Isole . . . . .</i>	234	2	1	240	477	82	425	507
	<b>Regno . . . . .</b>	<b>902</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>1,119</b>	<b>2,052</b>	<b>415</b>	<b>3,189</b>	<b>3,604</b>

\*  
\*\*

Per provvedere a necessità intrinseche alla espiazione delle pene, sebbene non indicati espressamente dal Codice, si hanno i Manicomi giudiziari, e le Case di rigore pei refrattari alla disciplina.

La situazione dei Manicomi giudiziari, nei suoi rapporti tra consistenza di maniaci e di ambienti per ricoverarli e curarli, è quale apparisce dal prospetto seguente:

MANICOMI GIUDIZIARI.

S E D I	Detenuti esistenti al 1° luglio 1903							Locali disponibili			
	Giudicabili	Condannati definitivi					Prosciolti d'accusa	Totale generale	Celle	Dormitori	Capienza - Totale
		Ergastolo	Reclusione	Detenzione	Arresto	Totale					
Aversa . . . . .	51	27	142	4	..	173	48	272	21	255	276
Montelupo Fiorentino. . . . .	22	38	232	5	..	275	69	366	64	266	330
Reggio Emilia . . . . .	30	2	103	1	..	106	81	217	..	260	263
Totali . . . . .	103	67	477	10	..	554	198	855	85	781	866

dal quale si rileva che, senza tener conto della evidente sproporzione tra spazio e persone nell'Istituto di Montelupo Fiorentino, dovuta a circostanze eccezionali del momento al quale la statistica si riferisce, i tre Manicomi erano allora in complesso ricolmi di detenuti, e oggi non bastano più a ricoverare gli alienati criminali, di guisa che spesso conviene ricorrere, non senza gravi difficoltà, ai Frenocomi civili, sempre ripugnanti ad accogliere quella categoria speciale di pazzi.

Ma per riparare a tale necessità l'Amministrazione ha già stabilito di ampliare il Manicomio di Reggio Emilia, il cui edificio ben si presta a questo scopo.



\*  
\*\*

Quanto alle Case di rigore, le quali integrano, per dolorosa necessità, il sistema penitenziario, si hanno due sezioni speciali, di cui una cellulare, di 103 posti, a Portolongone, l'altra a sistema di comunanza a Montefilippo, diramazione della Casa penale di Orbetello per 130 posti; ma questa, più che uno Stabilimento di rigore, è un Penitenziario di riserva per l'elemento turbolento e incorreggibile, e fu prescelto a tale scopo per la sua posizione elevata ed isolata, sul mare, lungi da ogni abitazione.

Al 1° luglio del 1903 esistevano 17 condannati nella prima e 40 nella seconda di dette sezioni, 57 in complesso; dei quali 55 espianti la pena della reclusione secondo il Codice vigente, uno i lavori forzati a vita e un altro la reclusione secondo il Codice del 1859.

\*  
\*\*

Giunti a questo punto, le illazioni che è dato trarre dalla esposizione di fatto non sono certo confortevoli, ma giova nondimeno accennarle brevemente, a mo' di esposizione concreta dei veri e reali bisogni dell'Amministrazione al giorno d'oggi per il completamento della riforma carceraria, iniziata con mezzi purtroppo inadeguati.

Ed anzitutto conviene mostrare il progresso fatto in questo ultimo decennio, che apparisce dal prospetto seguente:

		Consistenza dei locali negli anni		
		1894	1899	1903
Ergastolo . . . . .	Celle . . . . .	382	426	565
	Cubicoli . . . . .	..	..	314
Reclusione . . . . .	Celle . . . . .	1,780	2,514	2,606
	Cubicoli . . . . .	1,793	2,160	2,215
	Dormitori . . . . .	18,567	18,249	19,020
	Laboratori . . . . .	8,905	11,445	11,826
Detenzione . . . . .	Celle o cubicoli . . . . .	..	27	40
	Dormitori . . . . .	1,260	1,410	1,443
	Laboratori . . . . .	790	1,050	953
Manicomi giudiziari . . . . .	Celle . . . . .	56	58	85
	Dormitori . . . . .	440	657	781
Carceri giudiziarie . . . . .	Celle . . . . .	4,090	5,366	5,666
	Cubicoli . . . . .	..	177	..
	Dormitori . . . . .	29,156	26,897	22,963

il quale dimostra come, sebbene lentamente, si va tuttavia con sicuro passo progredendo nella riforma; la diminuzione della capacità dei posti a comunanza nelle Carceri giudiziarie deriva da due circostanze diverse: la necessità, cioè, di maggiore spazio per il sistema cellulare, onde vengono a ridursi di capacità i fabbricati in tal guisa adattati, ed il più razionale calcolo dei posti medesimi in rapporto alla morale e alla igiene, compatibilmente sempre con le occorrenze del servizio.

Si può quindi ritenere che occorrano, approssimativamente, per le Carceri giudiziarie, almeno 13,000 celle onde separare gli inquisiti fra loro e sottoporre i condannati fino a 6 mesi di pena al prescritto isolamento; e siccome se ne hanno già 5666, dovrebbero costruirsene ancora 7400, per un ammontare di circa 30 milioni di lire.

Quanto alle Case di reclusione, potrebbero bastare per la espiazione del primo periodo della pena, oltre le esistenti, altre 2500 celle per un valore presunto di 10 milioni di lire, poichè la legge sul lavoro all'aperto dei condannati, ora approvata dal Parlamento, permetterà di risparmiare per un rilevante numero di condannati medesimi la segregazione cellulare.

E volendosi completare il sistema penitenziario mediante i cubicoli per la segregazione notturna nelle Case di reclusione e di detenzione, si calcola che abbisognerebbero circa 10,000 di questi posti, per un importo di circa 30 milioni di lire.

Occorrerebbero dunque, in complesso, 70 milioni ancora per la riforma penitenziaria dopo tutto quello che si è fatto fino ad oggi. Ma poichè la somma è tale da oltrepassare la potenzialità finanziaria del bilancio, e d'altronde si tratta di riforma che non può effettuarsi in un breve periodo di tempo, sarebbe necessario che, invece dello irrisorio annuo stanziamento attuale di 512,000 lire, ne venisse concesso uno di almeno 5 milioni perchè fosse dato compiere in uno spazio di tempo determinato e su programma stabilito la desiderata riforma.

## II.

Ed ora, esaurita la prima parte del mio rapporto sull'applicazione degli istituti penitenziari secondo il Codice, dovrei riferire sui risultati di essa. Senonchè lo scarso progresso verificatosi nella riforma rendendo pressochè immutate le basi sulle quali fondare

giudizi e deduzioni, non mi offre forse argomento bastevole per pronunziarmi con sicura coscienza alla stregua di fatti positivi e ineccepibili; onde le osservazioni mie, così deficienti di completa base sperimentale, non possono avere che un valore assai limitato.

Tuttavia l'esperienza derivante dalla applicazione diuturna della legge, e l'osservazione diretta dei fatti sociologici e psicologici nell'ambiente speciale, mi danno animo ad esporre i miei personali convincimenti sugli effetti di quegli istituti penitenziari che trovano la loro esplicazione appunto nello ambiente del carcere sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale carceraria.

Primo di essi è quello della segregazione cellulare continua per le pene dell'ergastolo e della reclusione, che se non del tutto nuova in quanto esistesse già nel Codice toscano, è nondimeno per la massima parte delle popolazioni del Regno una forma insolita di espiazione, la cui applicabilità, specialmente per ragioni etniche d'adattamento, formò materia di discussione ampia e feconda allorchè si trattò di preparare ed approvare il vigente Codice.

Questa forma afflittiva di gastigo che nel sistema penitenziario toscano era confortata non solo da un regime vittuario più abbondante, più nutritivo e più variato, ma anche dalla sicurezza del lavoro, onde non è dato istituire un esame comparativo a sostegno della applicabilità odierna, riesce ora senza dubbio più grave assai per intensità, sebbene più breve per durata. Cionondimeno, e malgrado gli argomenti che s'adducono per combatterla, i quali hanno certo un valore apprezzabile dal lato soggettivo; ad onta delle tendenze della legislazione positiva a restringerne la portata materiale, essa è ormai dal punto di vista obbiettivo, l'ultimo palladio della sicurezza sociale contro l'imperversare del malefizio — è l'ideale della pena nella grande, perfetta, imparziale schiettezza della sua applicazione materiale e morale — è il gastigo per eccellenza che non esclude, anzi agevola la correzione dell'animo e dei costumi — è, nella sua potenza intimidatrice, il vero contrapposto di piena giustizia al reato — è la eliminazione assoluta di contatti, di scuole, di intrighi, di turpitudini, di camorre, di depravazione morale nei Penitenziari — è la selezione subbiettiva, portata al massimo grado, che permette lo studio psicologico analitico degl'individui nel crogiuolo della cella, e la più esatta cernita posteriore di essi nei successivi stadi della pena; — è finalmente la più sicura garanzia dell'ordine, della disciplina, della regolarità meccanica nell'organismo penitenziario.

La ragione vera e grave per cui questo sistema è validamente e con fondamento combattuto sta quindi soltanto, secondo me, nella impossibilità materiale di applicarlo assolutamente ed imparzialmente a tutti i condannati, giusta le prescrizioni del Codice. Le disposizioni transitorie del Regolamento generale carcerario, per le quali tale applicazione è limitata alle pene di maggior durata avevano, come è logico, il loro fondamento sul preconetto della transitorietà della condizione delle Carceri. Ma poichè lo stato di fatto di allora è ormai divenuto permanente, il parziale trattamento viene ad assumere tutti i caratteri della ingiustizia, che conviene sopprimere.

Provvida giunge a tale scopo la legge testè votata dal Parlamento sull'impiego dei condannati nei lavori di bonificazione dei terreni incolti e malarici; legge la quale messa in atto, permetterà, fino a quando non siano pronti tutti gli Stabilimenti previsti dall'articolo 13 del Codice penale, e perciò sempre in via transitoria, di ridurre il periodo della segregazione cellulare continua ad una più breve durata, in modo che a tale regime affittivo possa essere intanto assoggettato il maggior numero di condannati, col minor danno individuale di essi.

\* \* \*

Intanto il metodo pratico di applicare la separazione assoluta e quello di ammettere i condannati ai lavori all'aperto possono desumersi dalle seguenti cifre di comparazione relative alla consistenza del 1° luglio 1903. In quel giorno erano presenti nei Penitenziari 4248 condannati soggetti alla segregazione cellulare continua, per la espiazione del primo periodo della pena della reclusione, e 3153, appartenenti al terzo stadio della pena medesima, lavoravano allo aperto.

Essi erano così divisi per la durata della pena:

	Fino a 10 anni	Da 10 a 15 anni	Da 15 a 20 anni	Da 20 a 25 anni	Da 25 a 30 anni	Pena perpetua	Totale
Segregati . . . . .	2,115	314	684	376	323	436	4,248
Lavoranti all'aperto. . . . .	948	660	657	607	256	25	3,153

Dal quale reparto è dato di rilevare che l'applicazione della segregazione cellulare continua non può essere effettuata regolarmente per tutti i condannati, ma va subordinata a condizioni di luogo e di circostanze, le quali la limitano per modo che, sopra un totale di 29 mila reclusionari, i 4248 sopraindicati rappresentano la settima parte appena.

Per le pene brevi sono sottoposti a questo particolare regime soltanto occasionalmente quelli che si trovano in Carceri giudiziarie a sistema cellulare, mentre per le pene gravi, non essendo ancora sufficienti all'uopo i Reclusori ordinati secondo le vigenti norme, esso è limitato ai condannati da quindici anni in su. Ne consegue che vanno ordinariamente esenti da tale regime quelli che riportarono pena da cinque a quindici anni, ciò che non è giusto.

Anche l'ammissione effettiva al terzo stadio della pena soffre una limitazione, che consiste però soltanto nella naturale selezione fisica, in quanto pei lavori faticosi della campagna occorranza braccia valide; mentre coloro che si giudicano inetti alla fatica rimangono nelle Case ordinarie ove godono egualmente delle concessioni largite agli appartenenti allo indicato stadio; e questa necessità dà ragione della decrescenza del numero degli addetti ai lavori all'aperto in rapporto all'aumentare della durata della pena.

\*  
\* \*

Ma cade qui in acconcio osservare come, secondo alcuni, la perfetta applicazione del Codice penale, quanto ai modi di espiatione delle pene, esiga un corrispettivo di reintegrazione dei diritti dei condannati, per ciò che si riferisce al trattamento vittuario. È il diritto alla vita, si dice, di cui il Codice riconosce la piena integrità, e che coll'abolizione della pena di morte il legislatore ha inteso di confermare solennemente: diritto che vuolsi manomesso dalle disposizioni del Regolamento carcerario, per le quali il cibo quotidiano sarebbe limitato ad una quantità normalmente insufficiente: e dicesi reintegrazione, perchè le disposizioni anteriori concedevano un più copioso, sebbene forse meno sostanzioso, alimento.

Ora, pur non convenendo pienamente in tale recisa affermazione, convien riconoscere che il vitto somministrato oggi ai nostri servi di pena riesce impari a riparare ai ricambi organici anche negl'individui pienamente inerti o che facciano il minimo consumo di forza fisica. Perchè bisogna tener presente che la massima parte

dei contravventori alla legge penale proviene dal popolo, vale a dire da una categoria di lavoratori o di oziosi, i quali sono abituati tutti, massime quelli della campagna, a riempire, bene o male, lo stomaco, sia pure con cibi ingombranti e gravi, i quali compensano colla quantità degli idrocarburi la qualità delle sostanze azotate. E non possono costoro non risentirsi crudelmente di tale difetto quantitativo nella quotidiana alimentazione, anche se essa fosse fisiologicamente bastevole, per cui alle contrazioni spasmodiche dello stomaco più o meno tollerate, ma producenti sempre la massima irrequietudine dello spirito, segue lo inevitabile deperimento organico, lo indebolimento dei centri nervosi, e quindi le malattie fisiche e morali attribuite spesso, a torto, al sistema di detenzione in se stesso.

Nè vale l'opporre che possano i condannati col prodotto del lavoro supplire al lamentato difetto, poichè — fatte le debite eccezioni — si sa già quanto scarsa sia per essi la proficua occupazione e quanto meschino il guadagno che è loro dato di ricavarne; valga per ciò l'esempio dei tessitori (la maggiore lavorazione dei Penitenziali) i quali, lavorando tutta la giornata, raramente arrivano a guadagnare un massimo di cinquanta centesimi, di cui soltanto una minima frazione possono erogare nello acquisto del sopravitto; di guisa che con queste restrizioni il beneficio largito in tale senso a titolo di compensazione materiale e morale si riduce ad una quantità insignificante.

Il ripristinare l'antico sistema delle due minestre quotidiane in luogo di quella unica che ora si somministra, come che costituite di generi più ordinari, e della pagnotta scura da 750 grammi invece di quella media da 600 di oggi, sarebbe provvedimento di umanità — la cui maggiore spesa troverebbe forse compenso nel minor contingente di malati e di pazzi, di epilettici e di ribelli.

\*  
\* \*

Ora, gli effetti del sistema di segregazione cellulare, pei quali occorre tener presente il contributo di questo elemento importantissimo, possono desumersi dalle seguenti tabelle comparative, le cui cifre abbracciano un periodo decennale:

ANNI	Giornate di presenza				Giornate d'infermeria				Rapporto percentuale delle giornate di infermeria con quelle di presenza			
	dei segregati	dei conviventi in luoghi chiusi	dei lavoratori allo aperto	Totale	dei segregati	dei conviventi in luoghi chiusi	dei lavoratori allo aperto	Totale	segregati	conviventi in luoghi chiusi	lavoranti allo aperto	Percentuale complessiva
1893. . . . .	1,679,388	5,861,306	1,183,401	8,724,095	41,813	277,304	15,384	334,501	2.49	4.72	1.30	3.83
1894. . . . .	1,652,430	5,868,441	1,167,797	8,688,668	41,618	276,966	16,080	334,664	2.52	4.71	1.38	3.85
1895. . . . .	1,606,340	6,031,146	1,267,832	8,905,318	43,098	286,396	20,583	350,077	2.68	4.75	1.62	3.93
1896. . . . .	1,823,645	6,168,151	1,076,635	9,068,431	52,896	372,797	15,216	440,909	2.90	6.04	1.41	4.86
1897. . . . .	1,746,506	5,877,426	1,093,662	8,717,594	52,303	389,966	21,380	463,649	2.99	6.63	1.95	5.32
1898. . . . .	1,463,449	7,222,416	959,068	9,644,933	60,808	394,883	17,669	473,450	4.16	5.46	1.84	4.91
1899. . . . .	1,334,331	7,236,551	1,016,756	9,587,638	56,596	297,754	21,758	376,108	4.24	4.11	2.14	3.92
1900. . . . .	1,290,634	7,167,437	1,045,545	9,503,666	66,359	320,779	22,618	409,756	5.14	4.47	2.16	4.31
1901. . . . .	1,157,639	6,091,867	1,025,238	8,274,744	55,331	284,253	22,083	361,667	4.80	4.66	2.15	4.37
1902. . . . .	1,160,584	6,161,515	1,172,230	8,494,329	56,025	285,301	21,868	363,194	4.83	4.63	1.86	4.27
<b>Totali. . .</b>	<b>14,914,996</b>	<b>63,686,256</b>	<b>11,003,164</b>	<b>89,609,416</b>	<b>526,937</b>	<b>3,186,399</b>	<b>194,639</b>	<b>3,907,975</b>	<b>3.53</b>	<b>5.00</b>	<b>1.77</b>	<b>4.36</b>

Stando a queste cifre, l'influenza della segregazione cellulare sulla salute dei condannati non sarebbe così dannosa come generalmente si ritiene: poichè, se dal primo anno del decennio 1893-1902, la percentuale delle giornate d'infermeria dei segregati è andata costantemente aumentando fino a raddoppiare, mentre quella dei conviventi si è mantenuta ad un livello quasi sempre eguale, e di poco ha variato l'altra degli ammessi al lavoro all'aperto, ciò deve attribuirsi principalmente al fatto del prolungato soggiorno dei medesimi individui nelle celle d'isolamento per ragion di progresso della espiazione del primo periodo della pena, il quale viene a molti accresciuto per dispositivo della sentenza. D'altronde le cifre stesse, bisogna dichiararlo francamente, non possono rendere con esattezza la dimostrazione che si ricerca, inquantochè gli effetti della segregazione non siano immediati, ma si producano in seguito, allorchè i condannati, oltrepassato il primo stadio più doloroso della pena, si trovino già nei periodi successivi di essa; nello stesso modo che non può aversi un risultato concreto ed esatto degli effetti prodotti dalla carcerazione in genere, se si considera che i germi d'infezione, o preesistenti e latenti nei soggetti criminali, e quindi alimentati dalle privazioni della vita coatta, od acquisiti durante la detenzione, si sviluppano posteriormente quando i soggetti medesimi hanno riacquisito la libertà; di guisa che le malattie o i conseguenti decessi che ripetono spesso la loro origine dalla carcere, vanno in parte nella statistica demografica della morbidità e della mortalità erroneamente attribuiti alla vita libera.

Ma tale è l'influenza dell'aria aperta è libera, pei condannati in special modo, che malgrado le cause preesistenti e latenti di perturbamento o debilitamento organico la percentuale della morbidità si abbassa per quelli ammessi ai lavori all'aperto, fino alla proporzione di un terzo quasi delle altre categorie, mentre è da notare come presso che insensibile rimanga la differenza della media stessa tra i segregati e gli ammessi a comunità di vita in luoghi chiusi.

D'onde è lecito dedurre che la vessata questione dello isolamento, a cui si attribuisce così grande importanza pei danni che all'individuo e alla società vuolsi derivino da un sistema deplorato dai sentimentalisti ad oltranza, sia portata spesso sopra un terreno irto di esagerazioni e di malintesi sulla base di fatti isolati, e di apprezzamenti assolutamente erronei.



\* \* \*

Nè gli attentati alla vita individuale propria, da parte dei reclusi soggetti al regime della segregazione cellulare continua costituiscono un indice che possa dirsi impressionante per gli osservatori dei fenomeni sociali; poichè se è vero che i suicidi raggiungono nelle Carceri, e specialmente nei Penitenziari, in complesso, una proporzione assai maggiore di quella che si riscontra nella vita libera, fenomeno questo naturalissimo che non ha bisogno di particolari dimostrazioni, la media di quelli che avvengono tra i segregati espianti lunghe pene non arriva, in rapporto all'ambiente, al regime e alle alterazioni psico-patologiche inseparabili da essi, a quelle spaventevoli proporzioni che generalmente si crede; ciò che è provato a sufficienza dal seguente prospetto:

SUICIDI.

ANNI	In segregazione cellulare continua		In segregazione soltanto notturna		A vita comune		Totale		Media percentuale dei casi di suicidio sul numero dei condannati			
	tentati	consumati	tentati	consumati	tentati	consumati	tentati	consumati	in segregazione cell. continua	in segregazione soltanto nott.	A vita comune	Totale
1893 . .	11	8	3	..	2	2	16	10	0.41	0.21	0.022	0.108
1894 . .	6	6	5	1	3	..	14	7	0.26	0.43	0.017	0.088
1895 . .	9	4	3	..	2	3	14	7	0.30	0.21	0.027	0.086
1896 . .	22	11	1	..	2	3	25	14	0.66	0.06	0.027	0.157
1897 . .	11	10	2	..	4	2	17	12	0.44	0.14	0.034	0.121
1898 . .	8	6	2	..	4	3	14	9	0.35	0.14	0.033	0.087
1899 . .	17	7	3	..	10	2	30	9	0.66	0.20	0.057	0.148
1900 . .	14	3	3	2	1	..	18	5	0.48	0.32	0.001	0.088
1901 . .	12	6	10	1	4	1	26	8	0.56	0.70	0.028	0.149
1902 . .	9	8	4	..	15	3	28	11	0.53	0.24	0.097	0.167
<b>Totali</b>	<b>119</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>202</b>	<b>92</b>	<b>0.46</b>	<b>0.27</b>	<b>0.035</b>	<b>0.120</b>

Da questo prospetto si rileva che, se considerate parzialmente, anno per anno, le medie dei casi di suicidio presentano oscillazioni rimarchevoli, delle quali la causa sfugge ad ogni razionale investigazione, nel complesso di un decennio si ha una media di men che uno per ogni 200 fra i segregati, di uno per ogni 400 dei convinti soltanto di giorno, di uno ogni 2800 circa degli ammessi a comunanza assoluta e di uno e un quinto per 1000 in totale.

I casi di suicidio furono nel decennio 294, di cui 202 soltanto tentati e 92 consumati; ma queste cifre non devono considerarsi in senso assoluto quale risultato di effetti dovuti alla causa efficiente della detenzione e nemmeno del trattamento a questa inerente, sebbene l'una e l'altra facilitino senza dubbio moltissimo il lento guastarsi del cervello. Un osservatore cosciente e scrupoloso deve tenere conto dei moltissimi che entrano nelle Carceri già squilibrati — della influenza del procedimento penale sulla psiche di deboli e di nevrastenici non avvezzi al delitto e alle conseguenze soggettive di esso — della suggestiva intimidazione prodotta dalla perdita della libertà, — del passaggio immediato nell'ambiente prigione, — dell'incubo del giudizio penale e del colpo della condanna; — circostanze tutte che predispongono in molti casi allo sconvolgimento delle facoltà mentali, o facilitano lo sfacelo della psiche individuale.

D'altra parte chi ha pratica di Penitenziari sa, e può affermare in tutta coscienza, senza paura di passare per scettico, che molti tentativi di suicidio da parte dei condannati non sono che più o meno abili simulazioni escogitate allo scopo di impietosire e di interessare altri alla loro sorte, o di far credere col suggello di un atto decisivo così grave, alle eterne, infinite proteste d'innocenza, o di richiamare l'attenzione del Magistrato; quando non abbiano la causale più modesta d'interrompere l'aggravante monotonia dello isolamento legale, o di godere del conforto di qualche giornata d'infermeria; come assai più numerose, perchè scovre di pericolo, sono le simulazioni della pazzia e della epilessia, perpetrate nello intento di ottenere benefizi insperati, o il passaggio ai Manicomî giudiziari, o un trattamento eccezionale qualsiasi. Di guisa che neanche le risultanze della statistica ufficiale possono rappresentare in questi casi un elemento sicuro su cui fondare positive deduzioni; e le indicate cifre vengono a subire nella realtà una no-

tevole diminuzione, per cui la proporzione media scende di molto, fin quasi a confondersi con quella dei simili fenomeni nella popolazione libera, pei quali si tien conto nella statistica demografica dei soli casi letali e non dei semplici tentativi.

La tabella che segue reca la dimostrazione dei casi di alienazione mentale tra i condannati nei vari stadi della pena.

ANNI	Casi di alienazione mentale							
	avvenuti fra i condannati				percentuale sul numero medio dei condannati			
	in segregazione continua	in segregazione notturna	a vita comune	Totale	in segregazione continua	in segregazione notturna	a vita comune	Totale
1893 . . . . .	22	6	137	165	0.478	0.432	0.765	0.690
1894 . . . . .	40	8	142	190	0.833	0.573	0.794	0.790
1895 . . . . .	41	8	139	188	0.931	0.562	0.747	0.770
1896 . . . . .	42	7	151	200	0.840	0.483	0.820	0.804
1897 . . . . .	71	11	167	249	1.483	0.756	0.947	1.042
1898 . . . . .	55	13	126	194	1.371	0.884	0.601	0.734
1899 . . . . .	58	23	129	210	1.586	1.535	0.610	0.799
1900 . . . . .	40	13	133	186	1.131	0.851	0.634	0.714
1901 . . . . .	49	26	140	215	1.545	1.672	0.780	0.948
1902 . . . . .	61	28	160	249	1.918	1.748	0.865	1.069
Totali . . .	479	143	1,424	2,046	1.172	0.968	0.749	0.833

Occorrono sull'argomento di queste cifre le medesime considerazioni fatte per i suicidi, inquantochè non essendosi tenuto conto delle simulazioni della pazzia, così frequenti tra i servi di pena, nè delle origini positive, nè delle cause determinanti i casi di frenosi vera, la base delle proporzioni medie rilevate non è sicura, e queste non rendono perciò con esattezza la verità.

È da notare intanto che il numero dei casi in questione è andato a sbalzi aumentando nel decennio 1893-1902; la qual cosa deriva evidentemente dalla incipienza del periodo relativamente alla applicazione del Codice penale recante il nuovo sistema di espia-

zione, per la sproporzione naturale tra i primi momenti dell'applicazione medesima e quelli successivi.

Quanto alla entità dei casi di per se stessa, la media presa sulla base di quelli effettivamente verificatisi e registrati, si mantiene senza dubbio alta, raggiungendo in complesso la proporzione di uno su centoventi condannati. Pei segregati, questa proporzione sale a 1. 172 per cento, mentre discende a 0. 749 per gli ammessi a comunione di vita; e la differenza non appare molto sensibile per inferirne che l'isolamento produca, in confronto agli altri metodi di espiazione, effetti così perniciosi sulla psiche individuale.

\*  
\* \* \*

Un ultimo prospetto rappresentante il numero e la media dei decessi nelle Carceri durante il decennio 1893-1902 dimostra finalmente come, anche da questo lato, gli effetti della detenzione, coi suoi sistemi affittivi, non siano relativamente gravi quanto in astratto si pensi e si dica.

ANNI	Decessi per morte naturale							
	avvenuti tra i condannati				percentuale sulla media dei condannati			
	in segregazione continua	in segregazione notturna	a vita comune	Totale	in segregazione continua	in segregazione notturna	a vita comune	Totale
1893 . . . . .	192	68	784	1,044	4. 173	4. 895	4. 377	4. 367
1894 . . . . .	159	71	823	1.053	3. 512	5. 086	4. 602	4. 423
1895 . . . . .	174	80	737	991	3. 953	5. 653	3. 966	4. 061
1896 . . . . .	245	69	779	1,093	4. 903	4. 765	4. 233	4. 399
1897 . . . . .	182	77	687	946	3. 803	5. 255	3. 895	3. 960
1898 . . . . .	229	87	650	936	5. 712	5. 918	3. 103	3. 655
1899 . . . . .	216	79	728	1,023	5. 908	5. 273	3. 448	3. 894
1900 . . . . .	216	76	718	1,010	6. 108	4. 980	3. 423	3. 878
1901 . . . . .	168	85	533	786	5. 298	5. 466	2. 970	3. 467
1902 . . . . .	198	83	653	934	6. 226	5. 184	3. 531	4. 013
<b>Totali . . .</b>	<b>1,979</b>	<b>775</b>	<b>7,092</b>	<b>9,846</b>	<b>4. 843</b>	<b>5. 249</b>	<b>3. 734</b>	<b>4. 010</b>

Dalle esposte cifre si rileva infatti che la mortalità media negli Stabilimenti penitenziari supera di poco il 4 per cento in complesso, mentre essa si limita al 3 per cento nella popolazione del Regno. E se è vero, come si è precedentemente accennato, che molti decessi avvengono fra liberi cittadini in conseguenza di affezioni contratte in carcere, bisogna non trascurare d'altra parte il contingente non scarso dato alle prigioni dallo elemento sociale il più morboso fisicamente e moralmente, il quale, tratto alla delinquenza da cause intrinseche alla natura stessa del morbo ond'è affetto, vi trova forse più rapidamente quella morte che lo avrebbe senza dubbio egualmente raggiunto nella vita libera.

\*  
\* \*

L'istituto della segregazione notturna dà indiscutibilmente buoni risultati nei riguardi dell'igiene e della moralità; risultati che non è possibile dimostrare con cifre, ma che sono nonostante evidenti. Disgraziatamente, come ho accennato, il numero dei cubicoli o cellette per la notte è ancora così esiguo da bastare appena alla quinta parte dei reclusionari negli Stabilimenti ordinari, mentre mancano affatto per le Case di detenzione, nelle Carceri giudiziarie ove si espiano pure le pene più brevi e per gli Stabilimenti di pena intermedia, ai quali, per la perfetta esecuzione delle condanne penali secondo il Codice, dovrebbero pure essere estesi.

Questo sistema, quantunque non perfetto dal lato della igiene, per la difficoltà grave di ricambiar totalmente, anche a periodi lunghi della giornata, l'aria nello interno dei cubicoli, è però sempre preferibile ai grandi cameroni per la impossibilità dei contatti reciproci, per la facilità della sorveglianza, per la moralità dei costumi; ed è da augurarsi che possa generalizzarsi nei Penitenziari.

\*  
\* \*

L'istituto della liberazione condizionale, salutato con entusiasmo al suo apparire nel Codice del 1889 come un'ardita e coraggiosa riforma a complemento del sistema graduale di espiazione delle pene, dalla quale era lecito aspettarsi un risultato morale notevolissimo, non ebbe invece mai quella larghezza di applicazione che permettesse di studiarne sopra ampia base sperimentale gli effetti moralizzatori e i benefizi materiali, non ultimo quello economico per l'erario dello Stato, elemento non trascurabile se congiunto al vantaggio sociale che fu nel concetto del legislatore.

LIBERAZIONI CONDIZIONALI

NEL DECENNIO 1893-1902.

ANNI	DOMANDE							CONDANNATI								
	Presentate	Trasmesse col voto del Consiglio di sorveglianza			Esito finale		Revoche	Età		Tempo di condanna						
		Favorevole	Sospensivo	Contrario	Favorevole	Contrario		Maggiore	Minore	Fino a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 15 anni	Da 15 a 20 anni	Da 20 a 24 anni	Oltre i 24 anni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1893.	Uomini	413	161	3	249	41	372	1	39	2	4	19	6	9	3	..
	Donne.	20	14	..	6	9	11	..	9	..	1	5	2	1	..	..
1894.	Uomini	513	197	6	310	39	474	1	38	1	5	15	9	8	2	..
	Donne.	22	15	..	7	3	19	..	3	..	..	2	1	..	..	..
1895.	Uomini	655	254	26	375	45	610	..	45	..	3	20	12	10	..	..
	Donne.	31	24	..	7	9	22	..	9	..	1	7	1	..	..	..
1896.	Uomini	539	236	15	288	81	458	2	80	1	17	43	14	7	..	..
	Donne.	11	9	..	2	10	1	..	10	..	3	3	3	1	..	..
1897.	Uomini	910	419	34	457	126	784	..	120	6	10	75	26	15	..	..
	Donne.	41	32	..	9	6	35	..	6	..	1	4	..	1	..	..
1898.	Uomini	1,005	574	22	409	306	699	1	300	6	53	131	74	45	1	2
	Donne.	31	26	..	5	22	9	..	21	1	9	9	2	1	1	..
1899.	Uomini	904	482	20	402	215	689	6	209	6	54	89	48	24	..	..
	Donne.	53	23	3	22	12	41	..	12	..	8	3	1	..	..	..
1900.	Uomini	883	461	27	395	141	742	3	135	6	22	75	26	21	2	..
	Donne.	43	29	1	13	17	26	..	17	..	12	5	..	..	..	..
1901.	Uomini	837	414	33	390	127	710	6	122	5	27	65	22	12	1	..
	Donne.	47	33	..	14	9	38	..	9	..	6	3	..	..	..	..
1902.	Uomini	720	375	28	317	121	599	3	113	8	27	50	27	17	..	..
	Donne.	22	13	1	8	4	18	..	4	..	2	1	1	..	..	..
Totali	Uomini	7,379	3,573	214	3,592	1,242	6,137	23	1,201	41	222	577	264	168	9	2
	Donne.	321	223	5	93	101	220	..	100	1	43	42	11	4	1	..
Totale gen.	7,700	3,796	219	3,685	1,343	6,357	23	1,301	42	265	619	275	172	10	2	

AMMESSI ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Specie della pena		Residuo della pena condonata				Reati per i quali i liberati avevano riportato la pena									
Reclusione	Detenzione	6 mesi o meno	Da 6 mesi a 1 anno	Da 1 anno a 2 anni	Da 2 anni a 3 anni	Contro la sicurezza dello Stato	Contro la libertà	Contro la pubblica amministrazione	Contro l'amministrazione della Giustizia	Contro l'ordine pubblico	Contro la fede pubblica	Contro l'incolumità pubblica	Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	Contro la persona	Contro la proprietà
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
39	2	15	9	14	3	..	..	..	..	3	5	..	..	30	3
7	2	2	1	2	4	..	..	..	..	..	1	..	..	7	1
37	2	11	15	8	5	..	..	..	2	..	3	..	..	32	2
2	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1
40	5	10	18	15	2	..	..	..	..	..	2	..	1	41	1
5	4	2	3	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..
60	21	19	29	27	6	..	..	1	..	2	2	1	5	57	13
5	5	2	3	3	2	..	..	..	..	..	1	..	1	7	1
101	25	25	36	56	9	..	..	..	1	1	5	..	3	106	10
4	2	2	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..
232	74	63	101	93	44	..	..	3	2	..	14	..	12	258	17
8	14	6	4	10	2	..	..	..	1	..	..	..	1	16	4
170	45	41	53	91	30	..	..	3	1	2	6	3	3	176	21
4	8	2	5	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	12	..
110	31	23	28	50	35	..	..	1	..	1	7	..	2	125	5
4	13	1	6	7	3	..	..	..	..	..	..	..	..	16	1
86	41	22	40	46	19	..	..	2	..	..	3	1	..	119	2
2	7	2	1	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..
89	32	21	33	48	19	..	..	2	2	..	5	..	1	105	6
1	3	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..
964	278	260	362	448	172	..	..	12	8	9	52	5	27	1,049	80
42	59	21	27	38	15	..	..	..	1	..	2	..	2	88	8
1,006	337	281	389	486	187	..	..	12	9	9	54	5	29	1,137	88

Dal prospetto che precede si rileva infatti:

che nel decennio 1892-1903 le domande presentate crebbero progressivamente fino al 1898 per diminuire sensibilmente negli anni successivi;

che la proporzione delle istanze accolte su quelle presentate oscillò da un minimo di 6 ad un massimo di 25 per cento;

che per le donne questa proporzione fu più alta, e cioè da un minimo di 9 ad un massimo di 63 per cento;

che il rapporto tra le domande presentate e quelle accolte fu del 16  $\frac{1}{2}$  per cento in complesso;

che le revocche delle concessioni avvennero in ragione di 1. 71 per cento;

che infine delle concessioni beneficiarono nella massima parte condannati per reati contro le persone.

Il Ministero della grazia e giustizia nel partecipare le sue risoluzioni intorno alle istanze per la liberazione condizionale suol motivare i dinieghi con la formula invariabile « non essendo a sufficienza provato il ravvedimento » laddove nella maggior parte dei casi le reiezioni delle domande si devono a ragioni di ordine pubblico e di convenienze particolari o generali dei luoghi e delle persone; poichè è superfluo dimostrare che, dopo il voto favorevole del direttore del Penitenziario e l'approvazione del Consiglio di sorveglianza a cui presiede un magistrato, nessuno possa essere giudice più competente del ravvedimento di un condannato e del merito personale di esso all'anticipata condizionale liberazione.

Questo ritengo nell'applicazione di un istituto penitenziario nuovo, era certo in origine giustificato dal dubbio ragionevole sopra effetti che rappresentavano una incognita paurosa.

Il dubbio avrebbe dovuto però in seguito dileguarsi di fronte ai risultati dell'esperienza, e se ciò non avvenne, d'uopo è arguirne che i risultati medesimi non furono tali da eliminare nell'animo dei magistrati quella esitanza a cui accennava il compianto senatore Costa nella sua Relazione del 1894.

Le obiezioni principali mosse dalla Magistratura contro una più liberale applicazione del detto sistema consistono nella difficoltà somma di accertarsi di un sincero ravvedimento, e nel difetto di istituzioni complementari che ne facilitino l'esito. Ma la sicurezza del ravvedimento è un problema d'impossibile soluzione, che ha dei

punti di somiglianza colla incognita matematica della quadratura del circolo; ed è perciò giuocoforza rendersi paghi d'una certezza relativa, data dal giudizio dei competenti, comechè pur troppo fallibili.

Che se le istituzioni complementari, consistenti da noi unicamente nelle Società di patronato difettano per quantità e per potenzialità economica e morale, e sono perciò lungi dal costituire quella garanzia la quale, più che nel concetto del legislatore, è nelle preoccupazioni del potere esecutivo, non sarebbe tuttavia lecito, nè giusto che sotto questo pretesto, per quanto ispirato ad alti sensi, si dovesse toglier valore ad una disposizione del Codice, che alimenta tante legittime speranze. Poichè bisogna tener presente che le eccessive riserve nell'applicazione di disposizioni benefiche e liberali accrescono nel volgo quel sentimento di scetticismo contro la legge scritta, che è il nemico più formidabile della educazione del carattere nazionale; e, nel dilemma, parrebbe preferibile dar prevalenza allo spirito informatore della generosa riforma, affrontando coraggiosamente il temuto pericolo, anche perchè dalla maggior messe di esperienza sia dato trarre conforto di più sicura azione per l'avvenire.

Un argomento in favore della discorsa remora nel consentire le liberazioni condizionali potrebbe essere quello della necessità, che si verificasse frequentemente, di revocare le concessioni largite; bisogno questo a cui sarebbe ragionevole contrapporre una certa parsimonia nello esaudire le domande all'uopo presentate e suffragate dal parere favorevole delle Autorità e dei corpi consultivi. Senonchè tale necessità si presentò finora così raramente, che appena 23 furono le liberazioni revocate durante il decennio — cioè poco più dell'uno per cento su quelle concesse; e questo fatto, se può ritenersi come natural conseguenza della saggia cautela usata sinora nel governo di tale istituzione, è nondimeno senza dubbio da un altro punto di vista, quello cioè del legislatore, un sintomo assai confortante a bene sperare della istituzione medesima — a confidare nella sua efficacia moralizzatrice — ad usarne con maggiore liberalità per l'avvenire.

Già da alcuni mesi un cenno di risveglio in tal senso si è manifestato, certo per impulso dell'attuale Guardasigilli; ma su questo argomento, che sfugge alla competenza della Direzione generale.



delle carceri, sarebbe forse conveniente estendere un particolare studio per sapere quali sono i criteri su cui si basa oggi lo esame e la risoluzione delle domande di liberazione condizionale, inoltrate alle Procure generali, col parere favorevole dei Consigli di sorveglianza; e ciò perchè la motivazione dei dinieghi, infirmando le ponderate decisioni di tali corpi consultivi, può scemare quel prestigio dal quale è mestieri siano essi sempre sorretti nell'esercizio del loro delicato ed importante ufficio, e generare un sentimento di sfiducia e di sconforto nell'animo dei condannati, che ravvisano in tal guisa inutile ogni loro sforzo per meritare cogli ottimi portamenti la considerazione delle Autorità chiamate a giudicarli, e a stento giungono a persuadersi della insufficienza dello appoggio di esse.

Non diversamente avviene nell'applicazione dello antico istituto della grazia, raro essendo il caso che condannati proposti normalmente, e anche reiteratamente, pei loro meriti intrinseci, come degni della Sovrana clemenza, ottengano per questa via naturale e legittima il premio delle loro virtù riconosciute, e ampiamente dimostrate, da ritenersi tanto più meritorie, in quanto siansi sostituite con trionfante vicenda al pervertimento ed al vizio.

Un fatto tanto significativo, elevato oramai a sistema, ha finito per insinuare un senso di scetticismo nei direttori dei Penitenziari e di conseguente apatia negli stessi Consigli di disciplina; i quali formulano oggi le loro proposte come una semplice formalità voluta dal Regolamento, ma non portano più nello studio del carattere, nelle fasi della trasformazione dei delinquenti, e negli effetti della pena, come virtù detersiva e rigeneratrice, non pure l'entusiasmo che la nobilissima missione sveglia per sua natura nei cuori nobili e generosi e nelle menti elette, ma neanche quella fede e quello impegno morale che soli possono tenersi vivi colla soddisfazione del bene voluto e conseguito.

Sarebbe giusto ed utile che, salvo casi eccezionalissimi, non si facesse uso della Sovrana prerogativa senza la proposta diretta, spontanea e motivata del Consiglio di disciplina del Penitenziario: giusto, per la sicurezza del giudizio nel quale verrebbe ad impegnarsi la responsabilità morale del Corpo consultivo, onde questo si renderebbe arbitro diligente e guardingo; utile per la maggiore importanza che l'atto acquisterebbe di fronte alla massa dei con-

dannati in rapporto alla condotta nel carcere e alla vera emenda rigeneratrice di essi, e per la più grande, meritata autorità che i direttori assumerebbero quali magistrati civili.

\*  
\*\*

Quanto alle Società di patronato, alle quali si è poco innanzi accennato per incidente, esse sono veramente manchevoli per ogni aspetto. Non è che difettino le iniziative generose delle Autorità e dei cittadini, non che venga meno quello spirito di carità filantropica che è segno della civiltà più progredita; lo slancio è anzi talvolta ammirevole, e spontaneo il concorso di adesioni da parte della più cospicua cittadinanza, laddove si faccia ad esso il più semplice appello; ma dopo il primo impulso le istituzioni vivono una vita effimera, la loro azione si atrofizza in sul nascere, e di esse non rimane che il nome, non certo efficace all'opera coadiutrice dello Stato nell'agevolare la redenzione dei colpiti dalla legge penale.

Nel paese nostro la beneficenza pubblica in genere è sfruttata; e se risponde ancora ai pressanti appelli delle sventure pietose e commoventi, se si presta a tante e svariate forme di soccorso delle umane miserie, essa resta, si direbbe quasi, inerte dinanzi a questa che non ha con sé l'impressione viva del dolore e della pietà. E così numerose invero sono le sventure e incalzanti i bisogni di soccorso immediato alle miserie virtuose, che poco resta per quelle derivanti dal vizio — le quali destano una diffidenza ed una ripugnanza invincibili.

Questa è, a nostro avviso, la ragione precipua per la quale mancò finora fra noi quello incremento che alle Società di patronato pei liberati dal carcere sarebbe necessario; ed in mancanza di più validi aiuti pecuniari da parte dello Stato, vano è forse sperare in un risveglio in questo senso della pubblica beneficenza.

Le Società oggi esistenti sono 35, di cui 24 in capoluoghi di provincia e 11 in capoluoghi di circondario; 26 di esse si trovano nell'Italia settentrionale, 5 nella centrale, 2 nella meridionale, una in Sicilia e una in Sardegna. Quasi tutte sono sprovviste di capitali e di rendite proprie, o ne posseggono in misura così esigua, da rendere loro assai malagevole l'applicazione della beneficenza che è nei loro statuti; basti accennare che le rendite stesse variano da un minimo di lire 100 ad un massimo di lire 8000 annue. I contributi dei soci sono limitati a somme parimenti esigue, digui-

sachè la rendita annua complessiva di cui tali istituzioni possono disporre non oltrepassa le 60 mila lire, vale a dire in media 1700 per ogni Sodalizio. I patroni iscritti non sono poi che 1340, cioè circa 38 per ciascuna Società.

I sussidi che lo Stato largisce direttamente ammontano a lire 13,500, quanto è lo stanziamento del bilancio del Ministero dell'interno a tale scopo; e i soccorsi indiretti provenienti dai fondi dei condannati defunti sono ridotti a proporzioni minime, poichè grava sui fondi medesimi la spesa per provvedere di vestiario i liberandi poveri privi di mezzi pecuniari.

Questecifre bastano di per se stesse a dar ragione della inerzia di cosiffatte istituzioni.

Dallo interloquire sulle altre istituzioni complementari del Codice penale io credo dovermi astenere, non solo perchè su di esse s'intrattenne già colla speciale sua competenza l'illustre commissario on. Lucchini nella sessione del gennaio ultimo, onde parrebbe a me di guastare col mio intervento la bellissima relazione di lui sull'argomento, ma perchè altresì questo, a parer mio, esorbirebbe dalla questione sulla quale ebbi l'onorevole incarico di riferire. E in verità, la riprensione giudiziale, l'arresto in casa, e la prestazione d'opera in lavori pubblici sono semplicemente sanzioni penali riservate al magistrato, l'applicazione delle quali non compete alle autorità carcerarie, e le case di lavoro non vennero per anco istituite, e, secondo quanto osserva l'on. Lucchini saviamente interpretando il Codice penale, non si tratti di istituire all'uopo speciali stabilimenti governativi.

\* \* \*

Tra le istituzioni del vigente Codice penale le quali hanno parziale o totale applicazione dal Ministero dell'interno, vi sono, oltre le accennate, le altre seguenti:

1° Espiazione della pena in una Casa di custodia per infermità di mente (art. 47);

2° Ricovero di minorenni di anni 9, di minorenni di anni 14 che abbiano agito senza discernimento in uno Stabilimento di correzione e di educazione (art. 53 e 54).

Una sezione di Casa di custodia funziona nella Casa di detenzione di Saluzzo dal 1898. Così rari sono i casi dello speciale prov-

vedimento, che fino a quell'anno, che pure era il nono dall'applicazione del Codice, non fu sentito il bisogno di tale istituzione. Il movimento dall'anno suddetto al 1903 si rileva dal seguente prospetto:

ANNI	Esistenti al principio dell'anno	Entrati nell'anno			Totale degli entrati più gli esistenti	Usciti nell'anno				Totale degli usciti	Rimasti alla fine dell'anno
		Condannati alla reclusione	Condannati ad altre pene	Totale		per fine di pena	per morte	per indulto	per passaggio ad una Casa ordinaria		
1898 . . . . .	..	3	..	3	3	..	1	..	..	1	2
1899 . . . . .	2	..	..	..	2	1	..	..	..	1	1
1900 . . . . .	1	3	..	3	4	1	..	..	..	1	3
1901 . . . . .	3	..	..	..	3	..	..	1	..	1	2
1902 . . . . .	2	1	..	1	3	..	..	..	..	..	3
1903 . . . . .	3	1	..	1	4	..	1	2	..	3	1
Totale . . .	11	8	..	8	19	2	2	3	..	7	1

Un movimento, come si vede, di 15 individui nello spazio di 6 anni, il quale non offre argomento a considerazioni particolari, se si eccettua quella che i magistrati non hanno finora, per ragioni che sfuggono alle nostre indagini, profittato con molta larghezza della facoltà loro concessa dalla nuova legge penale. A chi credesse rilevare la grave contraddizione tra le cifre esposte nella lodata relazione del senatore Costa e quelle riportate qui di sopra, conviene osservare che le prime rappresentavano il numero dei provvedimenti emessi dalle Autorità giudiziarie, senza riguardo alla materiale esecuzione o successiva revocazione dei medesimi, o, in altri termini, il numero delle sentenze pronunciate; mentre le altre indicano i casi veri di applicazione materiale dei provvedimenti. Dal che si deduce che i pronunziati del magistrato non hanno sfogo che in minima parte per mancate richieste alla Direzione generale delle carceri, e che i condannati a pene brevi per cui sia intervenuto l'ordine di espiazione in una Casa di custodia a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 47 del Codice penale, restano quasi tutti nelle Carceri giudiziarie.

\*  
\* \*

I minorenni che, in applicazione degli articoli 53 e 54 del Codice penale, furono ricoverati in apposite sezioni dei Riformatori governativi durante il decennio 1893-1902, sono compresi nella tabella che segue:

ANNI	Entrati			Usciti			
	Per assegnazione	Per trasferimento	Totale	Per proscioglimento	Per trasferimento	Per morte	Totale
1893 . . .	Maschi . . . . .	1	..	1	..	..	..
	Femmine . . . . .	2	..	2	3	..	..
1894 . . .	Maschi . . . . .	5	..	5	..	..	..
	Femmine . . . . .	2	..	2	..	..	..
1895 . . .	Maschi . . . . .	23	24	47	4	1	..
	Femmine . . . . .	..	..	..	..	..	..
1896 . . .	Maschi . . . . .	8	8	16	7	..	1
	Femmine . . . . .	1	..	1	2	..	..
1897 . . .	Maschi . . . . .	2	6	8	5	1	..
	Femmine . . . . .	2	..	2	..	..	1
1898 . . .	Maschi . . . . .	20	52	72	8	1	..
	Femmine . . . . .	..	..	..	3	..	..
1899 . . .	Maschi . . . . .	28	4	32	16	53	..
	Femmine . . . . .	1	..	1	..	..	..
1900 . . .	Maschi . . . . .	13	20	33	21	17	..
	Femmine . . . . .	2	..	2	..	..	..
1901 . . .	Maschi . . . . .	24	47	71	19	48	..
	Femmine . . . . .	2	..	2	2	..	..
1902 . . .	Maschi . . . . .	28	9	37	27	5	..
	Femmine . . . . .	3	..	3	1	..	..
Totali	Maschi . . . . .	152	170	322	107	126	1
	Femmine . . . . .	15	..	15	11	..	1
Totale generale . . .		167	170	337	118	126	2

Dalle quali cifre neppure è dato trarre particolari deduzioni, poichè non certo abbondante è il numero di questi minorenni in confronto alla quantità dei condannati.

Sezioni speciali per tali piccoli delinquenti occasionali sono attualmente pei maschi nei Riformatori governativi di San Lazzaro Parmense e di Tivoli, e per le femmine in quello di Perugia. I risultati del ricovero coattivo non differiscono ordinariamente per essi da quelli che si ottengono nei giovanetti appartenenti ad altre categorie giuridiche, compresa la correzione paterna.

\*  
\* \*

Chiudo il mio rapporto con qualche osservazione sul fenomeno della recidiva in relazione al sistema delle pene sancito dal Codice penale vigente. Le cifre del prospetto riportato qui di seguito dimostrano anzitutto di per se stesse, indipendentemente da ogni confronto con periodi di tempo anteriori all'attuazione del Codice predetto, che quel fenomeno va, malgrado tutto, aggravandosi.

**CONDANNATI RECIDIVI NEL DECENNO 1893-1902.**

ANNI	Entrati per assegnazione negli stabilimenti penali						Totale degli entrati	Media percentuale sugli entrati		
	Non recidivi	Recidivi						dei non recidivi	dei recidivi	
		per la 1 <sup>a</sup> volta	per la 2 <sup>a</sup> volta	per la 3 <sup>a</sup> volta	per la 4 <sup>a</sup> volta e più	Totale				
1893 .	Maschi . . .	2,454	966	465	439	729	2,599	5,053	48	52
	Femmine . .	156	32	11	13	8	64	220	71	29
1894 .	Maschi . . .	2,939	1,125	696	564	807	3,192	6,131	48	52
	Femmine . .	211	33	18	16	17	84	295	71	29
1895 .	Maschi . . .	3,385	1,115	643	571	738	3,117	6,402	51	49
	Femmine . .	230	34	15	14	12	75	305	75	25
1896 .	Maschi . . .	3,172	1,134	664	668	829	3,295	6,467	49	51
	Femmine . .	234	23	16	8	10	57	291	80	20
1897 .	Maschi . . .	3,145	1,189	752	701	1,051	3,693	6,838	46	54
	Femmine . .	291	31	20	16	20	87	378	77	23
1898 .	Maschi . . .	3,789	1,337	803	802	1,039	3,981	7,770	49	51
	Femmine . .	292	41	30	17	18	106	398	73	27
1899 .	Maschi . . .	3,218	1,344	838	803	1,163	4,148	7,366	44	56
	Femmine . .	269	35	22	16	25	98	367	73	27
1900 .	Maschi . . .	2,739	1,211	739	664	1,025	3,639	6,378	43	57
	Femmine . .	252	42	20	20	16	98	350	72	28
1901 .	Maschi . . .	2,262	962	640	605	1,011	3,218	5,480	59	41
	Femmine . .	194	35	31	21	16	103	297	65	35
1902 .	Maschi . . .	2,900	1,130	847	801	1,387	4,135	7,055	41	59
	Femmine . .	256	42	20	25	22	109	365	70	30
Totale	Maschi . . .	29,903	11,513	7,087	6,618	9,839	35,047	64,950	46	54
	Femmine . .	2,385	848	203	166	164	881	3,266	73	27
Totale generale. . .		32,288	11,861	7,290	6,784	9,993	35,928	68,216	47	53

Sebbene lo stesso numero degli entrati nei Penitenziari e quindi anche quello dei recidivi non seguano nel decennio una progressione regolare, pur nondimeno si nota una tendenza all'aumento tanto negli uni che negli altri. Gli uomini che entrarono nello indicato periodo di tempo ad espiare la pena, erano in maggioranza recidivi, e fra questi il numero più grande erano recidivi più di una volta; nelle donne la recidiva ha una minore accentuazione.

Da questo risultato si dovrebbe dedurre che l'applicazione del nuovo Codice e il nuovo sistema penale che ne è la conseguenza, non ha influenza sul miglioramento dei condannati soggetti alla espiazione; che anzi, se la progressione è inversa nel senso di un accrescimento di recidivi, lo effetto sperato possa essere stato contrario. Ma quantunque l'applicazione del sistema penale sia stata finora parziale ed imperfetta, e non abbia potuto perciò offrire un coefficiente bastevole a giudicare della sua efficacia emendatrice, non è il caso di farsi illusioni su questo miglioramento morale in genere per quanto riguarda la recidiva.

V'ha una categoria di persone per le quali i progressi delle discipline carcerarie e le riforme delle prigioni rappresentano, se non un eccitamento nel senso assoluto alla delinquenza tipica abituale, certo una garanzia di miglior trattamento, e quindi una diminuzione del timore intimidante del carcere, e talvolta un incoraggiamento a perseverare nel delitto. Forse quando sarà possibile la espiazione delle brevi pene, come è prescritto, tutte indistintamente in segregazione cellulare; quando anche tutti gl'inquisiti dovranno condurre vita rigorosamente individuale nella cella, e sarà per intero soppressa ogni possibilità di cricche e di combriccole criminose nel carcere stesso — forse allora un senso di salutare timore invaderà l'animo anche dei delinquenti d'abitudine, cui mancherà pure il modo di far scuola e proseliti — tanto da trattenerli nella via delittuosa. Ma quel tempo è lontano; e l'esperimento che del novello sistema si è potuto fare nelle Carceri di alcune città del Regno, probabilmente per la sua natura parziale, ha prodotto effetti di malcontento grave e di turbolenza, più che efficacia di intimidamento e di correzione.



\* \* \*

Dopo tutto ciò, io debbo venire ad una conclusione, e ci vengo, ma questa, in armonia colle premesse della mia Relazione, non può essere logicamente che una: la espressione cioè del voto più fervido, che sia dato di poter profittare del rinnovamento economico del paese per ottenere un aumento di fondi sufficiente a tradurre in atto nel più breve tempo la riforma penitenziaria. Altra volta si ricorse per ciò allo espediente del consolidamento del bilancio per la parte relativa all'Amministrazione delle carceri, espediente il quale aveva due buoni requisiti: quello d'impegnare l'Amministrazione medesima ad escogitare ogni possibile mezzo per ricavar cespiti d'economia onde raggiungere sollecitamente l'intento ch'è in cima alle sue cure, e l'altro di evitare le difficoltà di ottenere dai Ministri e dal Parlamento sempre nuovi assegni di spesa. Ma esso rappresenta, se non nella sostanza, certo nella forma, una illegalità, che è bene risparmiare; ed ora che le restaurate finanze del paese nostro consentono che gli si possa chiedere il doveroso sacrificio, sembra più conveniente ricorrere ai mezzi perfettamente legali per ottenerlo.

La onorevole Commissione per la statistica giudiziaria non ignora che un lavoro intenso ferve presso la Direzione generale delle carceri per la riforma degli ordinamenti dell'Amministrazione carceraria; che fino dai primi del corrente anno è già attuata, in seguito agli studi e al patrocinio di apposita Commissione, la riforma di quella parte del Regolamento generale che comprende le disposizioni disciplinari pei condannati, — che il rinnovamento degli organici e delle disposizioni tutte relative al personale è ormai condotto a termine, e, approvato con la legge del 3 luglio 1904, che è quasi pronto tutto il materiale da sottoporre alla Commissione suddetta per le modificazioni da introdursi nelle altre parti del Regolamento medesimo. Ma se tutto ciò influirà a migliorare i servizi nel senso di eliminare quelle imperfezioni e quelle dissonanze inevitabili in un ordinamento nuovo che attende dall'esperienza la piena conferma della sua perfettibilità; se un reale progresso avremo ottenuto nell'applicazione dei concetti e dell'opera magistrale sapientemente preparata dall'illustre senatore Beltrani-Scalia, mio maestro venerato nelle discipline penalogiche e carcerarie, opera le cui basi

tetragone restano immutate ed immutabili, il compito non potrà ritenersi esaurito, senza la materiale riduzione dei fabbricati al sistema graduale stabilito dal Codice per la espiazione delle pene.

Frattanto, in attesa di tale provvedimento, nello stesso modo che l'Amministrazione delle carceri si adopera per migliorare direttamente il funzionamento delle istituzioni a cui è preposta, sarebbe necessario che le altre Amministrazioni aventi con essa rapporti diretti, cooperassero al perfezionamento delle istituzioni stesse.

Onde io ritengo debito mio presentare alla onorevole Commissione le seguenti proposte:

1° Far voti al Governo del Re per la più sollecita risoluzione della questione relativa alla riforma penitenziaria;

2° Interessare il Ministero della grazia e giustizia a procurare che il nuovo istituto della liberazione condizionale e il nuovissimo della grazia condizionale abbiano più larga, impregiudicata, liberale applicazione;

3° Far premure al Ministero medesimo perchè l'antico istituto della grazia sovrana sia applicato essenzialmente ai condannati proposti dalle competenti Autorità.

---

Sui servizi della statistica giudiziaria penale  
e del casellario giudiziale nel triennio 1901-1903.

---

RELATORE: **AZZOLINI.**

---

Quando la Commissione nostra raccolse le prime notizie e volle poi essere periodicamente informata dell'andamento dei servizi della statistica penale presso gli uffici giudiziari, non solo adempiva ad uno degli obblighi ad essa imposti col suo ordinamento (regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, art. 4, lett. e), ma ubbidiva anche al naturale impulso che la conduceva a fermare in particolare modo la sua attenzione sul servizio che fu precipuo suo compito di riordinare, ed è preparazione e fondamento all'opera sua, perchè a questa fornisce la maggior parte dei più indispensabili elementi.

Nondimeno questa indagine venne determinandosi poco per volta, senza una vera e propria, razionale e metodica preordinazione, limitata sempre alla consueta richiesta dei non meno consueti rapporti, che mano a mano si vollero ampliati, ma, come forse dovrò meglio dimostrare più innanzi, senza riescire a rappresentare con queste relazioni, in modo positivo e sicuro, l'andamento dei servizi per la statistica penale e ad assicurare su di essi la più efficace vigilanza.

Infatti fu quasi sempre lamentata la insufficienza dei rapporti avuti dai singoli uffici, onde mi limiterò a ricordare le autorevoli osservazioni da ultimo fatte dall'on. Grippo su questo argomento con la sua relazione per l'anno 1900, presentata a questa Commissione nella sessione del febbraio 1902 (1). Allora, egli si trovò costretto a riassumere con poche parole quanto con uniformità costante, senza alcuna specificazione, era stato esposto nelle relazioni,

(1) *Atti della Commissione*, sessione del febbraio 1902, pag. 330.

salvo pochissime eccezioni, incomplete dei rappresentanti il Pubblico Ministero, circa i *registri statistici giornalieri* e le *schede individuali* per gli imputati di delitti, onde accennò all'opportunità di studiare una serie di proposte per arrivare a conoscere « i dati precisi ed esatti della vita di questi servizi statistici in tutta la sua attività », affinché la nostra cura non riesca opera vana !

Ma poi si limitò a proporre, e la Commissione approvò, che si facessero voti per frequenti ispezioni sulla *tenuta dei registri statistici giornalieri* e che le relazioni di queste ispezioni fossero comunicate alla nostra Commissione (1). Proposta indubbiamente pratica e di effetto sicuro, ma che non ebbe mai alcun principio di esecuzione !

Inoltre per circostanze, che ora è inutile ricordare, rimasero sospese le consuete relazioni annuali su questo argomento, già di solito tardive per necessità di cose, onde ora è da riferire per il triennio 1901-1903.

Con queste memorie innanzi a me ho dubitato molto della utilità della relazione a me affidata e principalmente se fosse davvero necessario estenderla all'intero triennio o meglio limitarla soltanto all'ultimo anno.

Ma nell'adempimento del compito a me assegnato ho ricordato che qualsiasi rendiconto, qualsiasi obbligatoria revisione del passato può sempre suggerire qualche utile osservazione per l'avvenire. Inoltre, mentre finora fu riferito annualmente con la fiducia che gli inconvenienti lamentati in un anno non si ripetessero nell'anno successivo, ho pensato che il ravvicinamento delle relazioni di tre anni potrebbe condurci a conoscere quanto fosse fondata quella fiducia, quale la efficacia dei provvedimenti, e quanta sincerità nelle promesse fatte di eliminare le irregolarità denunciate ovvero se queste persistessero e per l'appunto nei medesimi uffici o se fosse fatto qualche tacito assegnamento su dimenticanze inevitabili e sulla difficoltà dei confronti.

Però è da tenere presente, come avvertì anche l'on. Grippo, che alle relazioni su questo argomento manca una base statistica onde ne deriva una inevitabile indeterminatezza e varietà nei singoli rapporti, che male si prestano ad un riassunto o prospetto

(1) *Atti della Commissione*, sessione del febbraio 1902, pag. 16.

generale, nè consentono alcun sicuro raffronto. Fu questa una delle cagioni per le quali, come ho già ricordato, l'on. Grippo poté riassumere assai concisamente tutto quanto era stato riferito sui registri statistici giornalieri e sulle schede individuali, limitandosi quindi a riferire per ogni Corte di Appello su quanto fu esposto circa il *Casellario giudiziale*, anche in considerazione della maggiore importanza di questo servizio.

Queste notizie sul Casellario sono in parte numeriche, perciò più omogenee e più facilmente riassumibili, ma del Casellario rispecchiano, e soltanto in parte, la formazione cioè nel momento della raccolta dei cartellini e la sua funzione nella spedizione dei certificati penali. Nondimeno con la relazione, presentata a questa Commissione nella sessione del luglio 1900 dal comm. Pellicchi per gli anni 1898 e 1899 (1), queste parziali, ma importanti notizie, poterono essere riassunte in due prospetti, mentre ravvicinando quelle avute con le relazioni del triennio 1901-1903, si è reso più che mai manifesto come siffatte notizie siano ora divenute incomplete e sieno date in modo non sempre costante, nè uniforme. Perciò, riservandomi di indicare più innanzi le cagioni di questo mutamento e come così sia venuta meno anche in tale parte una base statistica a queste relazioni, ho reputato doveroso omettere totalmente nel riassunto dei singoli rapporti il riferimento di una serie di cifre, che non potendo essere completa, nè ordinata, sarebbe riuscita ingombrante.

Dopo queste avvertenze e astenendomi per ora da ogni altra osservazione o apprezzamento generale, presento come di consueto, seguendo l'ordine alfabetico, ma più diffusamente del solito, il riassunto delle notizie avute per ogni distretto di Corte di appello, sull'andamento nel triennio 1901-1903 dei servizi concernenti:

- a) i registri giornalieri della statistica penale;
- b) le schede individuali per gli imputati di delitti;
- c) il Casellario giudiziale.

**DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA.** — Si afferma assai succintamente che in genere ogni servizio procedette regolarmente. Nell'anno 1901 si lamenta qualche ritardo nella compilazione e nella spedizione delle *schede*, nella redazione, nel collo-

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 117.

camento e nella spedizione dei *cartellini* per il solo Tribunale di *Spoletto*; ma poi eguale lamento è ripetuto per lo stesso Tribunale negli anni 1902 e 1903, circa la compilazione delle schede, di guisa che è da ritenere che i richiami e i provvedimenti, che si dissero adottati, furono insufficienti.

Nell'anno 1902 fu tardiva la compilazione delle *schede* anche per la Cancelleria del Tribunale di *Orvieto* ed in quella del Tribunale di *Pesaro* dovette essere sostituito il funzionario di cancelleria incaricato della tenuta dei registri giornalieri, perchè incapace ed inetto; tardiva fu la compilazione dei *cartellini* nelle Preture di *Fabriano*, *Montecarotto*, *Mondavio*, *Sassoferrato*, *Ficulle* e *Orvieto*.

Nell'anno 1903 persistè, come ho detto, il ritardo nella compilazione delle *schede* non soltanto presso il Tribunale di *Spoletto*, ed anche in quello di *Orvieto*, già ricordato. Eguali ritardi si ebbero nelle cancellerie dei Tribunali di *Perugia* e di *Ascoli Piceno*, e nella Pretura di *Poggio Mirteto*. Per la mancanza del cancelliere e del vice-cancelliere non furono compilati nella Pretura di *Sassoferrato*, come avvenne anche nell'anno precedente, parecchi cartellini; così nella Pretura di *Mondavio* fu tardiva anche nell'anno 1903 la compilazione dei pochi cartellini e simile ritardo fu notato per la Pretura di *Pesaro*. La cancelleria del Tribunale di *Spoletto* ometteva la annotazione della eseguita compilazione del cartellino nel margine della sentenza relativa.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI AQUILA. — Al buon andamento dei servizi statistici penali e del casellario fecero eccezione:

« nell'anno 1901: l'ufficio di istruzione in *Teramo*, che ritardò la compilazione delle *schede individuali* per i mesi di ottobre e di novembre, omettendone una, relativa a processo finito per remissione di querela, ed omettendo nel registro generale la indicazione delle schede da compilare; così la Pretura di *Torre dei Passeri* omise la compilazione di 30 schede per negligenza di quel vice-cancelliere, poi trasferito; nella Pretura di *Castelvecchio Subequo* di 846 schede ne furono compilate soltanto 65 per deficienza di personale e affollamento di lavoro; per cause analoghe in quella di *Caramanico* ne furono omesse 100; così in quella di *Villa Santa Maria* rimase so-

speso il lavoro sino alla nomina di un nuovo vice-cancelliere. Per assoluta incapacità del vice-cancelliere furono trovati in stato deplorabile i registri giornalieri della Pretura di *Lama dei Peligni*. Alla regolare formazione del *Casellario* fecero eccezione il ricordato ufficio di istruzione in *Teramo*, che omise 50 cartellini rispetto a persone per le quali fu dichiarato non luogo a procedimento per insufficienza di indizii e la Pretura di *Celano* che ne omise 123; qualche ritardo si ebbe nella Pretura di *Castelvecchio Subequo*, già ricordata, di *Barisciano*, di *Borbona*, di *Montereale* e di *Sassa*. Nel solo Tribunale di *Teramo* sarebbe stata trascurata l'eliminazione dei cartellini;

« nell'anno 1902: risultò regolare la tenuta dei *registri giornalieri*, ma invece la compilazione delle *schede individuali* fu abbandonata nella Pretura di *Francavilla a Mare*, dopo la pubblicazione della AVVERTENZA MINISTERIALE del 6 maggio 1902 (1), onde fu assegnato un breve termine perentorio per riparare a tale omissione, e rimase ugualmente abbandonata, ma per breve tempo, nella Pretura di *Castelvecchio Subequo*, già per lo stesso motivo segnalata nell'anno precedente, e in quelle di *Capestrano*, di *Pratola Peligna* e di *Manoppello* per mancanza di funzionari nelle cancellerie. Per la medesima ragione molti cartellini rimanevano ancora da redigere alla fine dell'anno nelle Preture di *Caramanico* e di *Villa Santa Maria*, ma si assicura che l'arretrato fu tolto. Non scusabile pare sia stato l'indugio nella compilazione dei cartellini per le Preture di *Antrodoto*, di *Barisciano*, ritardataria quest'ultima anche nell'anno precedente, di *Fiamignano* e di *Pizzoli*, ove furono minacciati provvedimenti disciplinari, come fu fatto anche rispetto ai funzionari delle

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 6 maggio 1902, n. 18, pag. 191. « AVVERTENZA. — Fino a quando non saranno pubblicate le norme per il riordinamento del Casellario centrale e per regolare le funzioni dei casellari locali, secondo l'art. 17 delle disposizioni per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, approvate col R. decreto del 13 aprile 1902, n. 107, non deve spedirsi al Casellario centrale il secondo esemplare del cartello di cui all'art. 6, prima parte, delle disposizioni medesime, e continueranno ad essere trasmessi al detto Casellario centrale i cartellini riguardanti cittadini nati all'estero o di origine sconosciuta e quelli riguardanti stranieri, avvertendo che di questi ultimi occorrono due esemplari, in adempimento a quanto si prescrive con l'art. 8 delle citate disposizioni. — Parimenti, sino alla pubblicazione delle norme suddette, saranno applicate quelle finora seguite rispetto alla compilazione e alla eliminazione dei cartellini ».

Preture di *Celano* e di *Civitella* per il ritardo nella spedizione dei cartellini. Fu anche lamentata per il casellario giudiziale di *Teramo* la ristrettezza del locale e la deficienza delle cassette e dei mobili, ma si confidava di provvedervi in breve;

« nell'anno 1903: si ebbero da deplorare nuovamente le condizioni anormali della Cancelleria della Pretura di *Castelvecchio Subequo* e quindi il permanente arretrato nella compilazione delle *schede individuali*, che fu tardiva anche presso il Tribunale di *Aquila*. Nella compilazione della statistica annuale vi furono errori, ma furono corretti, nelle Preture di *Tallo*, di *San Valentino* e di *Manoppello*. Nella compilazione e nella spedizione dei cartellini si ebbero ritardi in parecchie Preture; ma più specialmente notate quelle di *San Demetrio*, di *Castelvecchio Subequo* già ricordata, di *Celano*, di *Gioia de' Marsi*, di *Civitella Roveto*, di *Guardiagrele*, di *Manoppello* e di *Caramanico*, più volte ricordate entrambe queste ultime fra le negligenti, e quella di *Chieti*. Questi ritardi si vogliono attribuire a deficienza numerica dei funzionari ed al molto lavoro per diminuire il numero degli affari in corso verso la fine dell'anno.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA. — Le relazioni sono molto sobrie ed attesterebbero che nel corso del triennio si ebbero poche e saltuarie manifestazioni di irregolarità, se non che è da notare come per alcuni uffici esse si ripetano, anzichè scomparire, negli anni successivi.

Nell'anno 1901 vi furono ritardi per la compilazione delle schede nell'Ufficio di istruzione di *Forlì* e nella Pretura di *Portomaggiore* per sovrabbondanza di lavoro, ed in quella di *Bondeno* per ricerche riguardanti l'espiazione di precedenti condanne; fu trascurata la tenuta dei registri giornalieri nella Pretura di *Faenza*, affidata per i mesi di novembre e dicembre ad un alunno, ed inesattezze ed irregolarità si trovarono nei registri della Pretura di *Savignano di Romagna*; così si ebbero ritardi negli ultimi mesi dell'anno per la compilazione dei cartellini nelle ricordate Preture di *Bondeno*, ove inoltre fu omessa la compilazione dei cartellini nei casi di assoluzione, e di *Portomaggiore* adducendo le già accennate circostanze e la mancanza di impiegati, cagione questa di simili ritardi anche nella Pretura di *Codigoro*.



Nell'anno 1902 fu invece notata la omissione di alcune schede e di 50 cartellini, relativi ad imputati prosciolti nello stadio istruttorio, da parte dell'Ufficio di istruzione in *Ferrara*; regolare ovunque sarebbe risultata la tenuta dei registri giornalieri, e le notizie date per il Casellario, sempre troppo sommarie e generiche, nè sempre esattamente esposte, sarebbero le più rassicuranti.

Nell'anno 1903 riappare nell'Ufficio di istruzione in *Forlì* il ritardo, già avvertito nell'anno 1901, nella compilazione delle schede, ma non si trova segnalata alcun'altra irregolarità, onde sarebbe da ritenere che tutto procede regolarmente in questo distretto, se le relazioni non apparissero tutte, come ho detto, un po' troppo sbrigative e con frequenti ripetizioni d'anno in anno delle medesime parole e degli identici apprezzamenti.

Affermasi che con l'anno 1902 si cominciò in questo distretto e si continuò poi nell'anno 1903 a compilare tutti i cartellini prescritti con l'articolo 1 della legge del 30 gennaio 1902, n. 87, tranne l'accennata mancanza per l'anno 1902 nell'Ufficio di istruzione in *Ferrara*, cui fu riparato. Anche l'eliminazione dei cartellini sarebbe stata, in entrambi gli anni, eseguita nei casi e nei modi previsti dall'art. 11 del regolamento 13 aprile 1902, n. 107, « con sufficiente diligenza ». Ma è da ricordare che nell'anno 1901, avvertendosi che l'eliminazione procedeva regolare per i cartellini dei condannati per contravvenzioni o defunti, aggiungevasi che per questi ultimi la eliminazione era fatta soltanto secondo le notizie ricevute dalle case di pena.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. — Tutto procedette con soddisfazione e nel miglior modo possibile durante l'anno 1901! Per il successivo anno 1902 è ripetuta quasi letteralmente nella massima parte la relazione dell'anno precedente, avvertendo però vi fu qualche eccezione nella sollecita compilazione dei cartellini. Ma il Procuratore del Re in *Bergamo* osserva che siffatti indugi, anche per la spedizione dei cartellini, derivano da mancanza di funzionari nelle cancellerie, ed il Procuratore del Re in *Brescia* attribuisce alla medesima causa la sospensione per sei mesi di quell'anno della compilazione delle schede individuali nella cancelleria di quel Tribunale! Eguale lagnanza e per la stessa cagione è ripetuta poi nell'anno 1903 per la Pretura di *Salò* e per

la Cancelleria dello stesso Tribunale di *Brescia*, ove fu segnalato un notevole arretrato anche nella compilazione e nella eliminazione dei cartellini. Per la Pretura di *Salò* fu provveduto, mentre si avverte che gli inconvenienti lamentati presso la Cancelleria del Tribunale di *Brescia* andranno aumentando, giacchè, nonostante le rimostranze fatte sino dal 17 marzo 1903 per aumentare quei funzionari di cancelleria, non fu presa alcuna risoluzione.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI. — Le diligenti relazioni inducono a ritenere che sia curata la vigilanza sui servizi statistici e sul Casellario, nonostante qualche inconveniente forse inevitabile.

Ma in alcuni uffici il ritardo è abituale. Così la Pretura di *Quartu Sant'Elena* per l'intero triennio è designata come ritardataria in tutti i servizi e vuolsi, sempre, per deficienza del personale. Questa scusa è poi ripetuta anche per altri uffici. Ma alla fine dell'anno 1901 le schede ed i cartellini da compilare nella Pretura di *Quartu Sant'Elena* erano 600; alla fine del 1903 ivi sarebbero mancate soltanto le schede relative all'ultimo trimestre, però non erano ancora compilati i cartellini per l'intero secondo semestre! Altrettanto si dovè notare per l'ufficio di istruzione presso il Tribunale di *Oristano*.

Infatti, sul cadere dell'anno 1901, avevano arretrato la Pretura di *Nuraminis*, la Cancelleria e l'Ufficio di istruzione del Tribunale di *Oristano*. Nel corso dell'anno qualche sosta o ritardo è spesso segnalato, però verso la fine ogni arretrato di solito scompare. — Ma, per le accennate cagioni, anche nell'anno 1902 si ebbero ritardi nella compilazione delle schede per la Pretura 2<sup>a</sup> di *Cagliari*, ove mancarono tutte quelle del secondo semestre, nelle Preture di *Sinnai*, di *Sanluri* e *Guspini* e di *Terralba* e nell'ufficio di istruzione di *Oristano*; ritardi che si lamentano anche per la compilazione dei cartellini nelle ricordate Preture di *Cagliari* 2<sup>a</sup> e di *Sanluri*. — Qualche miglioramento sarebbe segnalato per l'anno 1903, ma in alcuni uffici le deficienze persistono. Fu già accennato alla Pretura di *Quartu Sant'Elena* ed è da aggiungere nuovamente quella di *Sanluri* ove, al 5 gennaio 1904, erano ancora da compilare 107 schede dell'anno 1903. Nella Pretura di *Fonni* al 17 marzo 1904 mancavano ancora quelle del secondo semestre 1903; in

quella di *Dorgali* furono spedite nel 16 febbraio 1904 le schede riferibili ai mesi di ottobre e di novembre 1903 e qualche ritardo si ebbe anche nella spedizione dei cartellini; così dall'Ufficio di istruzione presso il Tribunale di *Oristano* furono compilate e spedite nel mese di gennaio 1904 le schede dal luglio al dicembre 1903, rimanendo tuttora da compilare moltissimi cartellini; nell'aprile 1904 erano ancora da compilare nella Pretura di *Terralba* le schede per l'ultimo quadrimestre 1903 non che i corrispondenti cartellini; nella Pretura di *Ossi* fu avvertita l'omissione di 79 schede e di diversi cartellini poi compilati e spediti. Altri ritardi od omissioni sono indicati nella compilazione e nella spedizione dei cartellini per le Preture di *Teulada*, di *Simaxis* e di *Ossi*.

Ma in tutti gli anni è da lamentare il ritardo dell'invio dei cartellini per la mancanza delle indicazioni necessarie, essendo riuscite infruttuose le insistenze fatte con lodevole diligenza per ottenere che dagli uffici comunali sia inviato il *foglio di notizie*, richiesto all'inizio del procedimento, ma che quasi sempre arriva — quando arriva — dopo che il procedimento è finito. Questo inconveniente è maggiore nella Pretura di *Iglesias*, perchè in quel mandamento affluiscono operai di instabile dimora.

Nell'anno 1903 non fu possibile la eliminazione dei cartellini dal Casellario giudiziale di *Lanusei* per la solita mancanza dei funzionari e pare che in quell'anno abbia finalmente trovato collocamento conveniente il Casellario giudiziale di *Oristano*, imperocchè si affermi per la prima volta che anche ivi i cartellini sono occultati agli estranei e si è impedita con regolare custodia la sottrazione.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI CASALE. — Rassicuranti sono le relazioni per l'intero triennio. Soltanto con la relazione per l'anno 1903 è fatta eccezione per le Preture di *Sannazzaro dei Burgondi* e di *Mombaruzzo*. Nella prima fu omessa per oltre un anno la compilazione di molte schede e mancavano molti cartellini per il secondo semestre di quell'anno in conseguenza della malattia del cancelliere, ma si assicura che già fu provveduto. Nella Pretura di *Mombaruzzo* fu omessa la compilazione di molti cartellini per mancanza di funzionari, ma non furono accettate le scuse e fu ordinato di provvedere sollecitamente.

Per il Casellario giudiziale di *Asti* si lamenta la impossibilità di

provvedere alla eliminazione dei cartellini stante la scarsezza degli impiegati.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA. — Le relazioni di questa Procura generale sono, come di solito, fra le poche veramente diligenti ed esaurienti, onde ispirano la maggior fiducia, non foss'altro nella sincerità dei proponimenti per eliminare ogni inconveniente e per assicurare il regolare andamento dei servizi.

Però più particolarmente queste relazioni danno notizia della formazione del Casellario e del suo funzionamento, mentre rispetto alla compilazione delle schede ed alla tenuta dei registri statistici giornalieri il Procuratore generale presso la Corte di Appello in Catania, con prudente riserva, si limita a dichiarare che questi servizi si svolsero *in generale* con esattezza e puntualità, oppure in modo soddisfacente e che è da ritenere siano osservate le prescrizioni e le istruzioni, o almeno pare che non ci si allontani dalla regolarità per quanto ne affermano i Procuratori del Re e che le irregolarità segnalate sono di poco momento!

Soltanto per la Pretura di *Leonforte* (Nicosia) tanto nell'anno 1901 quanto nell'anno 1903 vi fu indugio nella compilazione delle schede per scarsezza di funzionari e nell'anno 1903 vi fu molto ritardo anche nell'ufficio di istruzione presso il Tribunale di *Caltanissetta* per poca diligenza del vice-cancelliere, che vi era addetto.

Riassumerò dunque le notizie concernenti il Casellario, ma sono da considerare separatamente quelle relative all'anno 1901, giacchè per gli anni 1902 e 1903 fu tenuto conto, assai opportunamente, anche degli effetti della legge 30 gennaio 1902, n. 87.

Nell'anno 1901 vi furono ritardi per la *compilazione dei cartellini* nella Pretura urbana di *Catania* ed in quella di *Paternò* per aspettare notizie dagli uffici dello Stato civile, nella Pretura di *Leonforte*, già ricordata come ritardataria anche per la compilazione delle schede, e dove fu omessa talvolta la indicazione della recidività, nella Pretura di *Nicosia* ed in quel Tribunale per scarsezza di impiegati, e nel Tribunale di *Siracusa*. L'annotazione della compilazione dei cartellini continuò ad essere fatta sulla copertina degli atti processuali, anzichè sulla sentenza, nelle Preture di *Belpasso*, di *Augusta* e di *Siracusa*.

La trasmissione dei cartellini fu eseguita sempre nei modi prescritti.

Come nei due anni precedenti, la compilazione di alcuni cartellini fu omessa in talune Preture di questo distretto e cioè nel circondario di *Catania* da quelle di *Acireale* e di *Trecastagni* per i casi di amnistia; dalla Pretura di *Adernò* per le contravvenzioni quando non fu provata la reità; dalla Pretura di *Belpasso* per le contravvenzioni e per i delitti previsti da leggi speciali; da quella di *Biancavilla* per le contravvenzioni ai regolamenti municipali; dalla Pretura urbana di *Catania* per le contravvenzioni a leggi speciali (tranne quando la multa applicata eccedette le lire 50 o fu inflitta pena restrittiva della libertà personale) e per contravvenzioni prevedute dal Codice penale, quando l'imputato venne prosciolto; dalle Preture di *Linguaglossa* e di *Paternò* per contravvenzioni a leggi speciali; nel circondario di *Nicosia* dalla Pretura di *Regalbuto* per delitti e per contravvenzioni previsti da leggi speciali nei casi di proscioglimento e di oblazione; nel circondario di *Siracusa* dalla Pretura di *Augusta* per delitti e per contravvenzioni previsti da leggi speciali nei casi di non provata reità o di remissione di querela; e della Cancelleria del Tribunale di quel circondario, che compilò i cartellini soltanto per quelle infrazioni di leggi speciali, che venivano ragguagliate a delitti.

Nello stesso anno 1901 si disse eseguito per tre quarti, presso il Tribunale di *Nicosia*, ma non compiuto per mancanza di impiegati, il riordinamento dei cartellini, non annotati nel repertorio di controlleria negli anni anteriori al 1895. In *Modica* si potè finalmente ottenere un adeguato numero di cassette e così furono iniziati per quel Casellario i lavori di riordinamento e di eliminazione. Questa procedette ovunque « quasi regolarmente » rispetto ai condannati per contravvenzioni, ma per i defunti soltanto in seguito ad avvisi ricevuti dalle case di pena, qualche volta dai sindaci, mai a richiesta delle famiglie. Qualche maggiore eliminazione fu eseguita in *Siracusa*, ma si ammette che « un serio lavoro « di eliminazione non si è praticato, ed in iscusà si sono addotte la « quantità degli affari, e la ristrettezza del personale insufficiente « allo espletamento di tutti i lavori d'ufficio ». Nel rilascio dei certificati furono lamentati indugi di qualche giorno a *Nicosia* ed in *Siracusa*.

Negli anni 1902 e 1903 ci troviamo di fronte ad incertezze nell'applicazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, in seguito all'AVVERTENZA MINISTERIALE, del 6 maggio successivo, che ho poco fa ricordata (v. AQUILA), e con la quale non solo fu sospesa la spedizione del cartellino destinato al Casellario centrale e regolata la spedizione dei cartellini per i cittadini nati all'estero o di origine sconosciuta e per gli stranieri, ma furono confermate le precedenti disposizioni per la compilazione e per la eliminazione dei cartellini.

Nell'anno 1902 furono osservate nel circondario di *Callagirone* le antiche norme per la compilazione dei cartellini, anche rispetto al funzionario all'uopo incaricato (1). Invece le nuove norme furono osservate nel circondario di *Catania* omettendo però la compilazione dei cartellini per le decisioni di non luogo a procedimento o di assoluzione, quando fu esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituiva reato, ovvero se l'imputato non risultò autore o non vi ebbe parte, o per causa escludente la imputabilità ovvero per estinzione dell'azione penale. Invece anche per queste decisioni furono compilati i cartellini nella Pretura urbana di *Catania*, nelle Preture di *Adernò*, di *Giarre*, di *Randazzo*, di *Treca stagni*, di *Acireale* e di *Belpasso*, salvo trasmetterli, a suo tempo, al Casellario centrale. In questo circondario furono compilati, meno pochissimi, secondo quanto si afferma, i cartellini anche per i falliti, appena avute le notizie richieste ai sindaci o passate le sentenze in cosa giudicata, sebbene il fallimento fosse anteriore alla nuova legge, qualora fossero note le generalità dei falliti e se le sentenze non furono revocate; inoltre fu predisposta la compilazione dei cartellini anche per gli interdetti civilmente.

Del pari nel circondario di *Modica* furono osservate le nuove norme e furono altresì compilati i cartellini, da trasmettere al Ca-

(1) *R. Decreto 13 aprile 1902, n. 107*, — Art. 4, capv. ult. — “ Qualora una decisione definitiva sia stata impugnata con qualsiasi gravame, la compilazione del cartellino spetta al cancelliere dell'autorità giudiziaria in sede di opposizione, di appello o di rinvio, che ha proferito l'ultima decisione passata in cosa giudicata „ — V. contro — *Reg. 6 dicembre 1865, n. 2644*. — Art. 10, capv. 1°, “ L'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola a) al cancelliere della autorità che ha proferita la decisione „ — conforme alle *Istruzioni sulla compilazione delle schede per la statistica penale* — 21 aprile 1896 — I. NORME GENERALI. — 2. *Uffici di cancelleria nei quali si debbono compilare le schede*.

sellario centrale; fecero eccezione le Preture di *Chiaromonte*, di *Modica*, di *Bagnara*, di *Scicli* e di *Vittoria*.

Nel circondario di *Nicosia* fu invece rigorosamente osservata per la compilazione dei cartellini la ricordata AVVERTENZA MINISTERIALE e per conseguenza le norme antiche, e soltanto vi ebbero applicazione le disposizioni dell'articolo 4 del R. Decreto 13 aprile 1902, n. 107.

Nel Tribunale di *Siracusa* fu omessa la compilazione dei cartellini nei casi preveduti dall'articolo 604 del Codice di procedura penale o per verdetto negativo dei giurati o per estinzione dell'azione penale, perchè destinato al Casellario centrale (confr. art. 7, capv., R. D. 13 aprile 1902, n. 107), non ancora istituito. Nelle Preture di *Augusta*, di *Avola*, di *Ferla*, di *Floridia*, di *Noto*, di *Rosolini*, di *Siracusa*, di *Sortino* e di *Falazzolo* furono seguite le nuove norme, e si dichiara che furono osservate le antiche nelle Preture di *Lentini*, di *Pachino* e di *Melilli*, ma non ovunque con piena uniformità. Inoltre anche in questo circondario si riprodusse la accennata incertezza circa il funzionario cui spettava la compilazione dei cartellini, onde come vi furono duplicati, così si ebbero omissioni alle quali pare che sia stato provveduto ogni volta che negli atti processuali, restituiti dopo l'appello, fu riscontrato che mancava la prova che il cartellino era stato compilato dalla Cancelleria del Tribunale o della Corte.

Il secondo cartellino fu compilato e conservato per il Casellario centrale nelle Preture di *Adernò*, di *Giarre*, di *Randazzo*, di *Treca stagni*, di *Belpasso*, di *Linguaglossa* del circondario di *Catania*, nel Tribunale di *Modica* e nelle dipendenti Preture di *Comiso* e di *Vittoria*.

Nella compilazione dei cartellini, oltre i soliti indugi per la ricerca delle notizie mancanti negli atti processuali, furono notati, durante l'anno 1902, quelli della Pretura di *Leonforte*, ripetutamente ricordata, di *Acireale* e di *Modica*.

Per la eliminazione dei cartellini furono osservate ovunque le antiche norme.

In seguito a questi risultamenti assicurava il Procuratore generale di Catania di avere provveduto per ottenere una uniforme interpretazione della AVVERTENZA MINISTERIALE, prescrivendo, cioè, che fossero seguite le nuove norme in ogni parte non tassativa-

mente e specificamente sospese della ricordata avvertenza, conformandosi in ciò alle dichiarazioni ministeriali da lui provocate. I risultati non furono soddisfacenti.

Infatti nell'anno 1903 furono bensì osservate le nuove norme compilando tutti i cartellini da esse prescritti nei circondari di *Modica*, di *Catania* e di *Siracusa*, nella Cancelleria della Corte d'appello e nelle Preture del circondario di *Nicosia*, ma non tutte compilarono anche i cartellini secondo il capoverso dell'articolo 7 del regio decreto 13 aprile 1902, n. 107, conservandoli per il Casellario centrale (1). Seguirono in tutto le antiche norme la Cancelleria del Tribunale di *Caltagirone*, anche rispetto all'ultima parte dell'articolo 4 del ricordato regio decreto, le Cancellerie delle Preture di quel circondario e la Cancelleria del Tribunale di *Nicosia*.

Soltanto negli Uffici del circondario di *Modica* e nelle Preture di *Aderò*, di *Belpasso*, di *Giarre*, di *Linguaglossa*, di *Mascalucia*, di *Randazzo*, di *Trecastagni*, e nella Pretura urbana di *Catania* fu compilato anche il secondo cartellino per il futuro Casellario centrale giusta la prima parte dell'art. 6 del ripetuto regio decreto 13 aprile 1902 (2).

L'eliminazione dei cartellini continuò, dove fu fatta, con le antiche norme.

Pare che nel resto non vi sia argomento di osservazioni, ma il riordinamento del Casellario di *Nicosia*, annunciato nell'anno 1901 come già compiuto per tre quarti, non fu poi proseguito per mancanza di funzionari e per la instabilità del titolare della Cancelleria, che mancò per più mesi; inoltre è da ricordare che nell'anno 1902 il Procuratore del Re in *Catania* si ritenne esonerato per le nuove disposizioni sul Casellario giudiziale dal proseguire le prescritte verificazioni trimestrali!

Ha provveduto in seguito a questo accertamento quel solerte

(1) " Se la decisione sia esclusivamente di non farsi luogo o di assoluzione per essere esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituisce reato, ovvero perchè l'imputato non ne è l'autore o non v'ha preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati, o per causa escludente l'imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale, è compilato il solo cartellino destinato al casellario centrale „.

(2) " Ogni cartellino, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente (art. 7), è compilato in due esemplari; il primo è destinato per l'ufficio del casellario presso il tribunale del circondario; il secondo per l'ufficio centrale „.



Procuratore generale ed anche ha diramato nuove istruzioni con apposita circolare per eliminare siffatti inconvenienti e per ottenere uniforme osservanza delle nuove disposizioni, ond'è da augurare che, nel corrente anno, sia raggiunto il desiderato intento.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO. — Tutti i servizi avrebbero proceduto regolarmente, compresa l'eliminazione dei cartellini dal Casellario, ma avrebbero potuto procedere anche meglio, se non si avessero avute ripetute occasioni di lamentare deficienze nei funzionari delle Cancellerie.

Perciò al finire dell'anno 1901 nelle Preture di *Catanzaro* rimasero da compilare 27 cartellini, in quella di *Santa Severina* 14, a *Squillace* 27, a *Strongoli* 22, a *Scigliano* 12 schede ed altrettanti cartellini, a *Monteleone* 210 schede e 202 cartellini. Pare che questo cospicuo arretrato sia stato eliminato nell'anno successivo, giacchè al 31 dicembre 1902 la Pretura di *Monteleone* non figura più fra le ritardatarie nella compilazione di « alquante schede e di pochi cartellini », mentre invece vi troviamo nuovamente quelle di *Santa Severina*, di *Scigliano* e di *Squillace*, alle quali sono da aggiungere le Preture di *Badolato* e di *Taverna* e l'Ufficio d'istruzione di *Rossano*. In quell'anno maggiore deve essere stato l'arretrato nelle Preture di *Polistena* e di *Davoli*, perchè in particolar modo segnalate per la inettitudine e per la negligenza dei funzionari delle Cancellerie, che furono rimossi.

Nell'anno 1903 si ebbe qualche arretrato, che assicurasi già eliminato, per la compilazione delle schede e dei cartellini, nelle Preture di *Cotrone*, di *Policastro*, di *Gasperina*, di *Savelli*, di *Soriano* e di *Reggio Calabria*, oltre quelle di *Taverna* e di *Scigliano*, già ricordate negli anni precedenti; ma pare che per un maggiore arretrato, non ancora completamente eliminato nella compilazione dei cartellini, siano da aggiungere per l'anno 1903 le Preture di *Cerchiara* e di *S. Sosti*, insieme a quella di *Soriano*, già indicata, ove anche per altre cagioni furono necessari provvedimenti a carico dei funzionari di quelle Cancellerie.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. — Sembrerebbe che in questo distretto tutto abbia proceduto regolarmente per l'in-

tero triennio 1901-903, ma lo stesso Procuratore generale dimostra di non averne piena e sicura fiducia.

Rispetto alla regolarità dei servizi statistici, e cioè per la compilazione delle schede individuali e dei registri giornalieri, si adduce a prova del buon andamento la mancanza di qualsiasi osservazione da parte della Direzione generale della statistica. Dalle relazioni dei Procuratori del Re poco o nulla è dato di ricavare, giacchè esse contengono soltanto la ripetizione delle solite generiche affermazioni, che tutto procede bene, quando non avvenga che per ogni anno sia inviata la copia letterale della succinta relazione dell'anno precedente, come ha fatto sino al 1903 il Procuratore del Re in *Arezzo*, ed è questo il primo esempio, che però troveremo ripetuto e seguito in altri distretti. I più prudenti si contentano di dichiarare per ogni anno che questi servizi procedettero con « *sufficiente diligenza* » o con « *sufficiente regolarità* », salve poche eccezioni, che raramente indicano.

Nondimeno il Procuratore del Re in *Grosseto* avvertiva per l'anno 1901, che questi servizi non procedevano regolarmente nella Cancelleria di quel Tribunale, nè meglio debbono essere andati nell'anno 1902, accennando egli, però assai fuggacemente, all'avvertimento rivolto ad un vice-cancelliere per ritardi nella compilazione dei cartellini, ritardi che si ebbero a lamentare anche per le Preture di *Arcidosso*, di *Massa* e di *Orbetello*. Così nell'anno 1903 egli dovette sollecitare presso la Cancelleria di quel Tribunale la compilazione e la spedizione delle schede, mentre poi nella Pretura di quel capoluogo non si compilarono schede dal mese di aprile, onde dovette provvedere a fare eliminare il cospicuo arretrato. Ma ciò nonostante questo Procuratore del Re, nelle sue relazioni, mai fa cenno alcuno del Casellario, nè pare che sia stato richiamato a riferirne!

Nell'anno 1902 si notò qualche ritardo per la compilazione dei cartellini nelle Preture di *Dicomano* e di *Figline* (Firenze) e il collocamento delle ricevute di essi nei rispettivi fascicoli processuali. Così per l'anno 1903 si riconobbe che questi servizi avrebbero potuto procedere più regolarmente nel Tribunale di *Montepulciano*.

Ma il Procuratore generale di Firenze sembra preoccuparsi principalmente del Casellario ed in particolare di accertare la regolare osservanza delle nuove disposizioni. Anzi è questa la ragione,

che egli adduce a giustificare l'abituale tardivo invio delle sue relazioni, che dovrebbero essere mandate non oltre il mese di febbraio, mentre quella per l'anno 1902 porta la data del 7 settembre 1903!

Se non che ben poco si ricava da queste sue relazioni a giustificazione dell'asserita sua sollecitudine per il buon funzionamento del Casellario e, sebbene si affermi con esse che all'uopo vi fu lunga corrispondenza coi Procuratori del Re, nulla ne risulta dalle loro relazioni annuali, ove talvolta, come ho già dovuto notare, neppure è fatto cenno del Casellario.

Con la relazione per l'anno 1901 notava il Procuratore generale, che sebbene per il Casellario giudiziale di Firenze fosse ripetuta « l'ormai abituale lagnanza dell'ingombro dei cartellini e « ritardo nella loro eliminazione, dovuti alla poca sollecitudine degli « ufficiali di stato civile nel trasmettere i relativi atti di morte », nondimeno in quell'anno n'erano stati eliminati e bruciati 8080 concernenti condannati per contravvenzioni da oltre cinque anni.

Questo fatto, riferendo in data del 14 giugno 1902, egli menzionava « come felice arra nella imminente esecuzione della nuova legge « sul Casellario » — (R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, art. 18 — Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 22 aprile di quest'anno...); — però aggiungeva che non si sentiva « ancora interamente tranquillo sulla idoneità e sufficienza di tutto il personale « addetto nei vari uffici del distretto a questo importante ramo del « pubblico servizio, quando si tratterà di eseguire e di applicare al « Casellario le nuove norme introdotte dalla recente legge sul suo « ordinamento e sul suo funzionamento »! Poi, con la successiva relazione (7 settembre 1903) dichiarava di avere dovuto riconoscere questo dubbio come « destituito di fondamento, stando almeno « ai risultati concordemente segnalati dai Procuratori del Re » e confidava che fossero « non ispirate a soverchio ottimismo le notizie fornite e le assicurazioni che furono date! ».

Ma, come ho detto, proprio nulla si ricava dalle relazioni dei Procuratori del Re, nè in esse è fatto cenno alcuno dell'applicazione della nuova legge, come non è dato di riconoscere le cagioni che dovrebbero giustificare l'indugio veramente inescusabile nell'invio delle relazioni del Procuratore Generale, perchè dei rapporti comunicati, uno solo è tardivo (Rocca San Casciano, 21 giugno 1903, 16 marzo 1904), mentre gli altri sono tutti del gennaio o del febbraio.

Neppure risulta quali istruzioni siano state date per la regolare osservanza delle nuove disposizioni, come queste siano interpretate ed osservate, nè come e con quali mezzi fu compiuto il costante controllo che affermarsi eseguito nel corso di oltre un anno da quella Procura generale! Soltanto si nota per il Casellario giudiziale di *Pistoia*, che nell'attesa di nuove norme, giusta l'art. 17 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, fu sospesa la eliminazione dei cartellini, onde fu avvertito quel Procuratore del Re di riprenderla, come con la successiva sua relazione per l'anno 1903 afferma di aver fatto conformandosi all'art. 34 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 1650. Per il Casellario giudiziale di *Firenze* si ebbe anche nell'anno 1902 l'accennato lamento per l'ingombro dei cartellini, lamento ripetuto anche per l'anno 1903 come risulta dal comunicato verbale di verifica in data del 23 gennaio 1904 (§ 11), mentre il Procuratore generale, forse perchè tale lamento fu più remissivamente manifestato, neppure se n'è accorto e anzi potè supporre che fosse cessato, pur ritenendo che l'inconveniente continuasse, onde osservava come egli ritenga « questo male cronico e antico, non speciale a Firenze, ma comune a tutte le più importanti sedi » e per giunta che non poteva « crederlo sanato ad un tratto come prodigiosamente », attribuendo quindi il silenzio da lui supposto, alla « stanchezza nel ripetere inutilmente una medesima lagnanza! ».

Dichiara inoltre lo stesso Procuratore generale, che si è indugiato ad inviare la relazione per l'anno 1903, anche perchè era suo intendimento di presentare uno studio sull'esecuzione data nel distretto alle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, e particolarmente sulla misura dell'uso delle facoltà conferite da quelle disposizioni e sugli effetti (1). Afferma di avere già raccolto all'uopo parte del ma-

(1) Legge 30 gennaio 1902, n. 87. — “ ART. 4. Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

(*Omissis*).

“ Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione „

teriale occorrente, ma che « le ricerche riuscivano difficili e meno « fruttuose specialmente in considerazione della troppo breve durata dell'istituzione in rapporto agli effetti ». E rispetto agli effetti quest'indagine sarebbe davvero prematura, e comunque si voglia tentare, ove non sia a tempo preordinata, riuscirà sempre difficile e meno fruttuosa!

**DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA.** — Con tre separate, ma assai laconiche relazioni annuali sui registri statistici giornalieri, sulla compilazione delle schede e sul Casellario, si afferma, sulla fede dei rapporti dei Procuratori del Re e delle Cancellerie delle Preture, nonché dei verbali d'ispezione dei Procuratori del Re e dei Pretori, e per le verifiche periodiche eseguite nelle Segreterie delle regie Procure, nelle Cancellerie della Corte, dei Tribunali e delle Preture, che tutto procede meravigliosamente bene con l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni, ecc., ecc.!

Soltanto nell'anno 1901 rimase da compilare qualche cartellino nella Pretura di *Pieve di Teco* (Oneglia), perchè mancò il titolare di quella Cancelleria per quattro mesi.

**DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI LUCCA.** — Dalle relazioni per gli anni 1901 e 1902, risulta che questi servizi procedettero regolarmente tranne qualche indugio nelle registrazioni giornaliera e nella compilazione delle schede presso il Tribunale di *Volterra*, l'omissione di poche schede nella pretura di *Pescia* (an. 1901) e di pochi cartellini in quella di *Pontedera* (an. 1902). Ma si riscontrò persistenza di erronee indicazioni per entrambi gli anni 1901 e 1902 nei prospetti numerici delle sentenze e delle ordinanze divenute esecutive provenienti dal Tribunale di *Fisa* e del pari si ebbe da lamentare, per tutti e due gli anni, la omissione di parecchi cartellini nella Pretura di quella città, omissione che per l'anno 1901 si volle scusare con l'aspettazione di notizie dagli uffici di stato civile, onde fu ingiunto che i certificati fossero richiesti appena aperto il procedimento, e nell'anno 1902 fu attribuita alla notoria incapacità dei funzionari destinati al Casellario!

La relazione per l'anno 1903, sebbene tardiva (18 giugno 1904), perchè dovettero essere restituiti ai Procuratori del Re i rispettivi rapporti per irregolarità riscontrate, per schiarimenti, per rettifica-

zioni e per nuove notizie, è fra le poche che, compilate in modo soddisfacente, attestano la sincera cura di accertare il buon andamento dei servizi statistici e del Casellario, onde è dato sperare che davvero sarà provveduto ad eliminare gli inconvenienti segnalati.

Fra i più diffusi inconvenienti apparisce quello, già altrove notato, di indicare nel registro generale le schede spedite anziché quelle da compilare.

Negli uffici del Tribunale di *Pisa* fu riscontrata, anche nell'anno 1903, la persistenza delle irregolarità già lamentate nei due anni precedenti, onde, oltre l'abuso d'indicare le schede spedite, anziché quelle da compilare, si ebbero erronee indicazioni nei prospetti numerici trimestrali e nel registro di spedizione, non concordanti con le schede compilate. Inoltre nella Pretura di *Fauglia* le schede furono compilate soltanto alla fine di ogni trimestre ed in quella di *Vicopisano* nei 15 giorni successivi ad ogni trimestre. Non trovando ammissibili le scuse addotte ed essendo riescite infruttuose le ripetute raccomandazioni, propone il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di *Lucca* che dal Ministero della Giustizia siano rivolti ammonimenti ai funzionari negligenti, tanto più che nel circondario di *Pisa* anche i servizi relativi al Casellario giudiziale lasciano a desiderare.

Rispetto ai servizi del Casellario premette il Procuratore generale presso la Corte di appello in *Lucca*, che per la scarsezza dei funzionari presso quella cancelleria i cartellini, quando fu fatta individuale applicazione di sovrano decreto d'indulto o di amnistia, dovettero essere compilati dai funzionari della cancelleria dei rispettivi Tribunali e Preture, giacchè negli anni 1900, 1901, 1902 e 1903 furono emesse da quella sezione di accusa oltre 12,000 declaratorie. Ma anche i cartellini e le schede, che dovevano essere compilati dalla Cancelleria della Corte (Sezione Appello) furono invece compilati dalle Cancellerie dei Tribunali.

Fatta questa avvertenza ha dovuto riconoscere che, se in genere i servizi del Casellario procedono regolarmente, si ebbe costante incertezza e difformità di interpretazione circa l'articolo 1 n. 1 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, modificato dall'articolo 33 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. Infatti non furono compilati cartellini in seguito a condanne per contravvenzioni a regolamenti municipali nei circondari di *Livorno* e di *Portoferraio*

ed in alcuni uffici dei circondari di *Lucca* e di *Pisa*; così non fu uniforme il sistema rispetto a condanne per contravvenzioni a leggi speciali, onde si compilarono cartellini soltanto se la pena superò lire 50 (*Portoferraio*) oppure si compilarono anche quando la pena fu inferiore a lire 50 o a cinque giorni di arresto, ma facendo eccezione per le contravvenzioni ai regolamenti municipali o sulla polizia delle strade ferrate (*Fauglia*) ovvero nel solo caso in cui la legge o il regolamento colpiscano la recidiva con aggravamento di pena (*Pisa*). Inoltre nell'ufficio di istruzione di *Pisa* e nella Pretura di *Rosignano* non furono compilati cartellini relativi ad imputati prosciolti per insufficienza di indizi o per remissione di querela.

Queste manifeste irregolarità si pretese di giustificare con l'AVVERTENZA MINISTERIALE del 6 maggio 1902!

Ha provveduto il Procuratore Generale in *Lucca* a rivolgere istruzioni ed ammonimenti, inoltre è stato dei pochissimi che ha dato conto delle informazioni assunte e dei provvedimenti adottati circa l'applicazione della nuova legge del 30 gennaio 1902, n. 87, e del relativo Regolamento del 13 aprile 1902, n. 107.

Ne risulta che nell'anno 1903 mai fu applicato l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della ricordata legge circa la omissione della menzione delle condanne nei certificati penali e che due sole volte è stato applicato l'articolo 8 della legge stessa (1), cioè una nel circondario di *Livorno*, ed un'altra in quello di *Pisa*, avendo in ambedue i casi provveduto il Presidente del Tribunale sulla domanda per cancellazione di condanna dal certificato penale, ed essendo stato in ambedue i casi dichiarato dalla Corte di cassazione, cui avevano ricorso rispettivamente l'istante ed il P. M., che il relativo provvedimento non era suscettibile di ricorso.

Ebbe invece frequente applicazione l'articolo 14 del ricordato

(1) Legge 30 gennaio 1902, n. 87. — Art. 8: “ Insorgendo questioni intorno  
“ all'applicazione della presente legge o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o  
“ nei certificati del Casellario giudiziale, provvede, sulla istanza del Pubblico  
“ Ministero o della parte interessata, il presidente del Tribunale del circondario  
“ di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il presidente del Tribunale di Roma.

“ Il presidente decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche  
“ l'istante, ove lo chieda.

“ Dalla decisione del presidente non è ammesso che il ricorso in Cassazione „

regolamento 13 aprile 1902, n. 107 (1), ma il Procuratore Generale in Lucca ebbe a notare come si fosse rivelata una diffusa tendenza a secondare le domande delle autorità, che debbono provocare i provvedimenti, onde ha richiamato l'attenzione dei Procuratori del Re sulla interpretazione data a questa disposizione dalla Corte di Cassazione di Roma nella sentenza del 16 dicembre 1902 su ricorso del P. M. in causa Rubbi, con la quale ritenne che le parole — *autorità che deve provvedere* — debbono riferirsi all'autorità che deve dare il provvedimento e non a quella che deve provocarlo.

Ed anche nella compilazione dei certificati a richiesta delle pubbliche amministrazioni lo stesso Procuratore Generale trovò difformità di interpretazione, quando occorre di non fare menzione delle decisioni indicate nell'articolo 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, perchè dalle cancellerie dei Tribunali di *Livorno* e di *Lucca* simili certificati si rilasciavano con la formula « *incensurato* »; da quella del Tribunale di *Volterra* con la formula « *nulla risulta da annotarsi al nome di N. N.* »; da quella del Tribunale di *Pisa* con la formula « *nulla risulta a carico di N. N.* »; mentre poi dalla cancelleria del Tribunale di *Portoferraio* si sarebbero usate due formule e cioè: « *negativo al nome di N. N.* » oppure « *nulla risulta che per legge possa farsi menzione in questo certificato* ».

Ha perciò disposto, e lodevolmente, che in tali casi si rilasci il certificato con la parola « *negativo* ».

Stante la esigua eliminazione dei cartellini avvenuta nell'anno 1903 (2018 e fra essi 652 per causa di morte) ha provveduto per richiamare all'osservanza dell'articolo 34 del R. decreto 1° dicem-

(1) R. decreto 13 aprile 1902, n. 107. — “ Art. 14. Quando una legge dispone “ che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o “ insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a “ procedimento penale e abbia riportato determinate decisioni, di qualunque “ natura esse siano, l'autorità che deve provvedere può richiedere una dichiarazione del Casellario con cui si attesti l'esistenza o meno delle decisioni al “ nome della persona designata.

“ Sul fondamento legale della richiesta decide il presidente del Tribunale “ presso il quale esiste il Casellario da cui è domandata la dichiarazione.

“ Il rilascio della dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali.

“ Tale dichiarazione non può tenersi allegata agli atti di un procedimento “ giudiziale; e sono applicabili riguardo ad essa gli articoli 6 e 7 della legge „.



bre 1889, n. 6509, e così pure ha avvertito i Giudici istruttori e i Pretori di osservare l'articolo 231 della Procedura penale, disponendo anche che siano respinti i cartellini mancanti della indicazione dei connotati e dei segni principali della persona.

**DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO IN MESSINA.** — Si attesta la massima regolarità da parte del Procuratore generale, secondo quando gli è riferito dai Procuratori del Re, e da questi per quanto è ad essi riferito dai Pretori, e così tutti contenti e soddisfatti!

Soltanto nell'anno 1902 si accenna a qualche ritardo per il Tribunale di *Mistretta* nella compilazione delle schede individuali e nelle Preture di *Cesarò* e di *Mistretta* per la compilazione dei cartellini, ma alle osservazioni fatte fu risposto adducendo la insufficienza numerica dei funzionari addetti a quelle cancellerie.

**DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO.** — Le relazioni di questa Procura generale si rassomigliano fra loro, ma nulla hanno di comune con quelle delle altre Procure generali e che furono richieste con le circolari ministeriali circa l'andamento dei servizi statistici e sul Casellario.

Premesso un breve periodo col quale si fa riferimento ai rapporti dei Procuratori del Re e si afferma, anche quando non è vero, che « nessun inconveniente è segnalato », o « che il servizio della statistica giornaliera, relativi registri, schede e casellario, non ebbe a presentare motivo di rimarco » o « che tutto procede con la consueta regolarità », si riassumono, molto succintamente, dal Procuratore generale con queste pretese relazioni le notizie delle tavole V-A, VI-A, VII-A e V-B per osservare tutt'al più che vi è un progressivo aumento di lavoro!

È vero però che ben poco, anzi nulla, dicono i rapporti dei Procuratori del Re in questo Distretto. Si rimettono quasi tutti ai rapporti dei Pretori ed ai verbali di verificaione, attestando, quando se ne ricordano, di avere essi eseguite le verificazioni trimestrali, mentre da ogni riga dei loro rapporti traspare sino all'evidenza la incuria per questi servizi e la mancanza di notizie direttamente e personalmente assunte.

Per la massima parte di questi rapporti è facile riconoscere come essi siano scritti sul modello dei precedenti, tenuti presenti

soltanto per recarvi qualche lieve variante, in guisa che avviene di incontrare di frequente errata o di trovare corretta la indicazione dell'anno. Così in quei rapporti, che riferiscono qualche indicazione numerica sul Casellario, spesso apparisce evidente che nella trascrizione di essi furono dapprima lasciati in bianco gli spazi, successivamente riempiti con le cifre dell'anno per il quale si riferisce. Ma la migliore, incontestabile prova è data dalla Procura del Re in *Sondrio* che per l'anno 1903 copiò alla lettera la relazione inviata per l'anno 1901. Vi è una sola differenza! Nell'anno 1901 fu detto che il Casellario giudiziale era « tenuto con diligenza », mentre per l'anno 1903 fu scritto che era « tenuto abbastanza bene »!

Limite perciò l'esame ed i confronti agli anni 1901 e 1903.

Il Procuratore del Re in *Busto Arsizio* riferendo per l'anno 1901 dichiarava inevitabile l'indugio nella trasmissione delle schede e quello di *Varese* avvertì nell'anno medesimo, che nel registro generale di quel Tribunale si annotava il numero delle schede quando già erano state compilate e spedite, e nel 1903 che non furono redatti tutti i cartellini nella Pretura di quel capoluogo per malattia, seguita poi dall'aspettativa, del vice-cancelliere.

Il Procuratore del Re in *Lecco* trovò tutto regolare nell'anno 1901, ma nell'anno 1903 un più diligente esame gli fece riconoscere che i registri trimestrali delle ordinanze e delle sentenze dell'Ufficio d'istruzione e del Tribunale furono bensì regolarmente spediti, ma in essi le cifre segnate non corrispondevano al numero delle schede compilate. Però nessuna scheda sarebbe mancata alla fine dell'anno. Fu anche per questo circondario avvertito come le schede siano annotate sul registro generale della cancelleria del Tribunale ed in quelle delle Preture di *Oggiono* e di *Missaglia*, soltanto quando sono spedite. Mentre i Pretori attestano la regolarità dei rispettivi registri giornalieri, il Procuratore del Re dichiara di aver trovati irregolari quelli delle Preture di *Asso* e di *Lecco* e specialmente quello della Pretura di *Missaglia*, ove dubita che alquanti processi non siano registrati. Regolare sarebbe presso questo tribunale il servizio del Casellario giudiziale.

Nessuno fa cenno di difficoltà o di incertezze nell'applicazione delle nuove disposizioni sul Casellario, e per esse non vi è neppure la più remota allusione, quasi che non esistessero! E dopo

ciò, come si può credere alla regolarità di questi servizi, ripetutamente asserita, per il Distretto della Corte di Appello di Milano ?!

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. — Le relazioni del Procuratore generale riassumono succintamente, ma con diligenza, i pochi inconvenienti rivelati in ogni anno dai Procuratori del Re. Ad esse sono uniti i rapporti inviati dai Procuratori del Re insieme ai verbali di verificaione ed alle relazioni ricevute dai Pretori. Ma nel maggior numero i Procuratori del Re in luogo di rapporti inviano semplici e brevissime lettere di trasmissione, ed i verbali di verificaione sono spesso formati sul medesimo modello come accertamento, più o meno formale, non già di una indagine compiuta o di una vigilanza esercitata nel corso dell'anno, ma di quanto risulta o almeno dovrebbe risultare alla fine di ogni anno se una vera e sincera verificaione fosse fatta. Perciò non è dato sorprenderci, se in questo vastissimo distretto avvenga di dovere riconoscere maggiormente diffusa la consuetudine di ricopiare in ogni anno del triennio la medesima relazione degli anni precedenti, come, ad esempio, per la Procura generale presso la sezione della Corte di Appello in *Potenza* e per le Procure regie di *Benvento*, di *Cassino*, di *Santa Maria Capua Vetere*, di *Sant'Angelo dei Lombardi* e di *Melfi*! salvo, ove occorra, cambiare i nomi dei funzionari e le indicazioni numeriche relative al Casellario giudiziale, ma col rischio che qualcuna sia dimenticata, lasciando vuoto lo spazio ad essa assegnato, come nel primo di questi rapporti per *Sant'Angelo dei Lombardi*, sebbene ivi dall'anno 1902 si abbia avuto la cura di aggiungere, che furono osservate le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87 per il rilascio dei certificati penali!

S'intende che per tutti gli accennati Tribunali è attestata la massima e costante regolarità per questi servizi e soltanto per l'anno 1903 è interpolata dal Procuratore del Re in *Melfi* la notizia che mancarono 6 cartellini della Pretura di *Bella* e 59 di quella di *Rionero in Volture*.

Tanto più singolare apparisce quindi il contrasto con quei pochi che si inducono a riconoscere qualche irregolarità, ma appunto per tale contrasto si può non convenire con la Procura Generale presso la Corte d'appello di Napoli nell'ammettere che vi siano

soltanto le poche eccezioni segnalate o si abbia da lamentare appena qualche ritardo di lieve momento e quindi adagiarsi nella persuasione che questo ramo di servizio proceda nel suo assieme regolarmente e a norma di legge.

Infatti con le ricordate relazioni della Procura Generale — oltre quanto ho già accennato e dovrò fra poco più specialmente notare — fu avvertito, per l'anno 1901, che si ebbe ritardo nella compilazione delle schede e dei cartellini, e qualche irregolarità nei registri statistici giornalieri nelle Preture di *Castelfranco in Miscano*, di *Lauria*, nuovamente pōt indicata come ritardataria nella compilazione di alcuni cartellini anche nell'anno 1903, di *San Chirico Raparo* e di *Corleto Perticara*, mentre poi in quell'anno la compilazione delle schede e dei cartellini fu totalmente abbandonata nella Pretura di *Potenza* per mancanza di impiegati.

Nessuna speciale osservazione fu fatta per l'anno 1902, ma per l'anno 1903 risultò che i registri giornalieri non erano diligentemente tenuti nella Pretura di *Calabritto* (Sant'Angelo dei Lombardi); che nel Tribunale di *Cassino* per mancanza di impiegati vi erano ritardi, nè procedeva regolarmente la eliminazione dei cartellini e che inesattezze e ritardi dovevano ancora lamentarsi per la Pretura di *Potenza*. Si assicura però di avere provveduto e di avere minacciato provvedimenti di rigore. Ma più specialmente fu fatto presente come nella Pretura di *Vibonati* (Sala Consilina) da tre anni non procede la compilazione delle schede e dei cartellini, perchè vi è destinato un solo funzionario di cancelleria nonostante la importanza di quell'ufficio. Nell'anno 1902 vi si mandò un alunno di cancelleria che in brevissimo tempo avrebbe compilate le schede mancanti, ma nel gennaio 1904 il Procuratore del Re in Sala Consilina nuovamente ha riferito che in quella Pretura da circa un anno non erano compilati i cartellini, nè le schede individuali!

All'esame speciale di alcune relazioni non è inopportuno premettere che soltanto nell'anno 1903 il Procuratore del Re in *Vallo della Lucania* ha trovato di dovere correggere il sistema, che egli ritenne erroneo e prevalente nelle Preture di quel circondario, e « che cioè nel registro delle indagini ed istruzioni prescritto « dall'articolo 400, n. 1, lettera b (Registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni e delle richieste) del Regolamento generale giudi-

ziario, non si segnassero le querele o le denunce di reati, « che il Pretore sin dall'origine ritenne di sua competenza ».

Il Procuratore del Re in *Campobasso* ha descritto in quali deplorevoli condizioni abbia trovato nell'anno 1902 quel Casellario giudiziale affermando come ben poco si trovasse « conforme alla legge ed alle più elementari esigenze ». Piccolo, disadatto, ingombro il locale, che serviva anche ad altri usi; insufficienti per numero, troppo pesanti, troppo grandi e collocate a troppa altezza le cassette, senza alcuna indicazione esterna, onde faticose e difficili riuscivano le ricerche, se pur erano fatte; inoltre le cassette erano troppo piene e troppo stretti i cartellini in guisa che si sciupavano e molti ne dovevano essere levati per eseguire qualsiasi ricerca; 300 cartellini arrivati nei primi due mesi dell'anno non erano ancora collocati, sebbene si avessero disponibili sei cassette vuote; dovevasi rispondere a 100 richieste di certificati dell'ultimo mese, senza tener conto di altre 200 richieste della Prefettura per gli iscritti di leva. Riconosceva poi che il funzionario di cancelleria, non più giovane e distratto da altre occupazioni, non era in grado di tener in ordine quel Casellario, onde aveva fatte richieste, sia per il personale, sia per migliorare le condizioni dei locali, riservandosi di riferire alla fine del mese di marzo 1903. Ma questa promessa relazione non è stata comunicata e quella per l'anno 1904 è, come tante altre, insignificante, nè contiene più cenno alcuno sulle condizioni di quel Casellario!

Vengo ora al promesso riassunto ed esame speciale di alcuni rapporti e cioè di quelli dei Procuratori del Re in *Isernia*, in *Saleramo* e in *Napoli* per i tre anni 1901, 1902 e 1903, perchè mi sembra che rivelino una più attiva e sincera sollecitudine per il buon andamento di questi servizi anche quando da essi risulti, che l'intento non fu raggiunto e che sarebbe da desiderare una azione più energica ed efficace.

*Circondario di Isernia.* — Le tre relazioni del Procuratore del Re sono la trascrizione di un medesimo modello e principalmente si occupano del Casellario; ma non si limitano ad affermare quanto è richiesto per il regolare funzionamento di questi servizi, bensì notano anche le irregolarità e gli inconvenienti d'anno in anno avvenuti. Non mancano ripetute inesattezze, che qualche volta rendono dubbiosi circa la fede che può essere data a queste relazioni,

ma meritano attenzione appunto perchè, contro il solito, non tacciono le irregolarità e talvolta le mettono in evidenza anche contraddicendo o contestando le rassicuranti attestazioni dei Pretori.

Per la compilazione e per la spedizione delle *schede individuali*, costantemente ritardataria per l'intero triennio risultò la Pretura di *Castellone al Volturno*; non si riconobbe ammissibile la scusa della mancanza di impiegati, ma non pare che abbiano giovato i severi richiami fatti negli anni 1901 e 1902; e ad essa sono poi da aggiungere per l'anno 1903 le Preture di *Cantalupo nel Sannio*, di *Capracotta*, di *Carovilli* e di *Forlì del Sannio*. Nonostante le contrarie affermazioni dei Pretori rispettivi, risultarono ritardatarie anche nella compilazione e nella spedizione dei *cartellini* per l'intero triennio le nominate Preture di *Cantalupo nel Sannio* e di *Castellone al Volturno*, alle quali si aggiunsero quella di *Isernia* per gli anni 1901 e 1902, quella di *Agnone* per gli anni 1901 e 1903, quelle di *Capracotta*, di *Carovilli* e di *Forlì nel Sannio* già ricordate e negli anni 1902 e 1903 anche quella di *Bojano*. Nei cartellini compilati dalla cancelleria del Tribunale, come in alcuni delle Preture, manca tuttora e di frequente la indicazione dei connotati, perchè non è dato ricavarli dagli atti processuali, nè ha giovato l'avvertenza di rilevarli quando l'imputato si presenta all'udienza. Contro l'assicurazione dei Pretori si notò la mancanza della indicazione della recidiva in parecchi cartellini compilati dalle Preture di *Agnone*, di *Cantalupo nel Sannio* e di *Frosolone* durante l'anno 1901, e della Pretura di *Carovilli* nell'anno 1902, e per lo stesso anno e nel successivo anno 1903 per le Preture di *Castellone al Volturno* e di *Isernia* cui per l'ultimo anno è da aggiungere quella di *Capracotta*. Così non sfuggirono per gli stessi uffici e per altri, le omissioni di talune indicazioni come la data della decisione o quella della compilazione del cartellino, o dello stato matrimoniale o di celibato, oppure risultò omesso qualche cartellino di richiamo. Nell'anno 1901 i cartellini delle Preture di *Boiano* e di *Isernia* erano scritti in modo non intelligibile, ed in quelli di *Isernia* perfino mancavano alcune parole. Per *tre anni* si ripete che la cancelleria del Tribunale di *Isernia* non prende nota della compilazione del cartellino sulla sentenza ed in ogni anno si aggiunge che è stato provveduto per fare cessare *subito*, questa irregolarità, ma . . . . . pare senza riuscirvi! Così per *tre anni* si ripete che la Pretura di

*Carocilli* non adopera il modello prescritto per la trasmissione dei cartellini e per due anni consecutivi (anno 1901-1902) è detto altrettanto per la Pretura di *Forlì del Sannio*, cui si aggiunge nel 1902 quella di *Venafro* e nel 1903 quella di *Frosolone*, ma . . . senza recarvi rimedio! Sono poi queste medesime Preture indicate come le sole ritardatarie nella spedizione dei cartellini; ond'è da ritenere che tutti questi servizi non procedano bene e che il male sia ormai cronico.

È dunque da augurare che non solo si affermi di avere provveduto, ma si curi che i provvedimenti raggiungano l'effetto per non ripetere inutilmente ogni anno la medesima affermazione.

Negli anni 1901 e 1902 fu anche notato come siano arrivati con ritardo alcuni cartellini dalle Preture urbane di *Roma*; nell'anno 1901 anche dal Tribunale di *Sulmona* e dalla Pretura urbana di *Napoli* e nell'anno 1902 dal Tribunale di *Lanciano* e dalla Pretura di *Livorno*.

*Circondario di Salerno.* — Anche le relazioni per questo circondario si conformano ad un modello prestabilito, ma nelle loro parti potrebbero essere meglio coordinate. Anch'esse contengono d'anno in anno frequenti ripetizioni, le quali attesterebbero che all'accertamento delle irregolarità non seguono rimedii efficaci o che non sempre sinceri o perseveranti sono i buoni proponimenti manifestati. Così sorprende che non sia stato possibile di ottenere che nella Pretura di *Maiori* cessino le gravi irregolarità nei registri statistici giornalieri, irregolarità che in proporzioni assai minori sono poi rivelate da un attento esame anche per altri uffici. Quasi ovunque è divenuto abituale il ritardo nella spedizione delle schede individuali. Soltanto negli uffici della regia Procura sarebbe esercitata assidua vigilanza su queste servizi, mentre negli altri essi sono abbandonati, senza sorveglianza, ad impiegati meno competenti.

Recisamente il Procuratore del Re riconosce che procede con poca regolarità il servizio relativo al *Casellario*, specialmente perchè i funzionari ai quali è affidato non rispondono a tutte le esigenze. Non fu osservato il termine di 15 giorni, stabilito dall'art. 10 del Regolamento dell'anno 1865 per la compilazione dei cartellini, ed è facile immaginare quanto meno sarà osservato il minor termine di 10 giorni assegnato dal Regolamento del 13 aprile 1902!

Nei cartellini provenienti da fuori del circondario mancano

quasi sempre molte delle indicazioni concernenti le persone degli imputati, ma non pare possibile compiere le ricerche che sarebbero necessarie per aggiungere tali notizie.

Contro le attestazioni dei Pretori non si può affermare che della compilazione del cartellino sia presa nota sulla sentenza, e rimane dubbio se i cartellini siano compilati anche per delitti o contravvenzioni a leggi speciali, o per non provata reità, per remissione di querela o per applicazione di amnistia; anzi per l'intero triennio è da escludere che siano stati compilati nella Pretura di *Capaccio*, per gli anni 1901 e 1903 in quella di *Bovino*, per l'anno 1902 è da aggiungere la Pretura di *Baronissi*, e per l'anno 1901 non si faceva alcuna menzione in proposito per la Pretura di *Eboli*, mentre si avvertiva che in quella di *Sant'Angelo a Fasanella* erano compilati soltanto in seguito a condanna. Fu questa una delusione per il Procuratore del Re, che confidava nell'efficacia delle nuove disposizioni e nondimeno assicura che sarà provveduto per eseguire i cartellini mancanti.

Tralasciando trasgressioni regolamentari di minore importanza è da notare come a contraddire la asserita sollecitudine nella compilazione dei cartellini vengano gli indugi nella trasmissione; così al 31 dicembre 1902 l'ultima spedizione della Pretura di *Pagani* risale al 12 agosto, per l'Ufficio di istruzione all'11 ottobre, per le Preture di *Capaccio*, di *Contursi*, di *Montecorvino Rovella* e di *Roccadaspide* al 19 ottobre ed al 28 novembre per quella di *San Cipriano Picentino*. Simili ritardi debbono essere avvenuti nell'anno 1903, perchè ricordando in particolar modo l'Ufficio d'istruzione, il Procuratore del Re ripete la sua antica proposta di una pena pecuniaria, che vorrebbe fosse in sua facoltà d'infliggere in via disciplinare ai funzionari negligenti.

Si accenna anche a rilascio di certificati (anno 1901) difformi dalle resultanze del Casellario senza che sia stato possibile accertare se ciò sia derivato da negligenza o da dolo! Ripetutamente poi si avverte come le relazioni annuali di alcuni Pretori dovessero essere respinte e fatte rinnovare « per difetto di unità di concetto e di forma ».

*Circondario di Napoli.* — Queste tre relazioni, assai sbrigative, insieme ad alcune indicazioni estranee al nostro argomento



e mescolate a qualche ripetizione, contengono anch'esse notizie non trascurabili.

Nulla però è dato di rilevare rispetto alle Preture, perchè il Procuratore del Re si accontenta di ripetere annualmente che per quanto attestano i Pretori con i loro rapporti questi servizi, tranne qualche piccolo inconveniente già eliminato, procedono con la maggiore regolarità, ed aggiunge anche che « il numero delle « schede e dei cartellini trasmessi conferma tali assicurazioni ottimate ». Riferisce dunque il risultato delle verificazioni eseguite nell'Ufficio d'istruzione e nella Cancelleria del Tribunale e subito viene fatto di notare che tanto nelle schede quanto nei cartellini è ormai abituale la mancanza dei connotati e delle altre indicazioni, che non si trovano negli atti processuali, nè si cerca di supplire a tale mancanza.

Per l'Ufficio di istruzione si nota che alla fine di ciascun anno rimasero unite ai processi, essendovi ordinanze di rinvio per altri imputati, e perciò non furono inviate alla Direzione generale della statistica, schede 1069 pel 1901, 808 pel 1902 e 700 per il 1903, ma oltre queste, al momento della verificaione, cioè alla fine del febbraio successivo o anche più tardi, ne rimanevano ancora da completare 398 pel 1901, 362 pel 1902 e 445 pel 1903.

Per la Cancelleria del Tribunale si avverte che « spesso la « sentenza diviene irrevocabile quando il processo torna all'Ufficio « così detto di liquidazione, dopo la via crucis dei gravami, dei « ricorsi di grazia e dell'esecuzione (sic). Le schede sono in parte « compilate nella cancelleria delle Sezioni e parte nel detto Ufficio « di liquidazione ». E meno male che tutte le schede come si afferma sono compilate « per il controllo che ricevono nell'ufficio « del Registro generale, così che si è anche constatato con una serie « di riscontri ».

Nondimeno si riconosce che annualmente sono spedite schede relative a sentenze divenute irrevocabili già da qualche anno. Infatti nell'anno 1901 ne fu spedita una relativa al 1895, cinque del 1897, ed altrettante relative al 1898; 166 per sentenze divenute irrevocabili nel 1899; 5366 nel 1900 e 5438 nello stesso anno 1901, ma al momento della verificaione erano già compilate 450 schede per la spedizione di gennaio e ne mancavano 3436!

Nell'anno 1902 le sentenze divenute irrevocabili furono 7872

per 10,982 imputati, ma furono compilate soltanto 6787 schede fra le quali 5 relative all'anno 1899, 1061 all'anno 1900, 3322 al 1901 e 2399 all'anno 1902; rimanevano da compilare 517 schede, delle quali 280 si riferivano all'anno 1901 e 237 all'anno 1902, ma erano mancanti poi altre 5626 schede riferibili a procedimenti di secondo grado e per le quali fu detto che gli atti processuali erano giunti alla Cancelleria soltanto negli ultimi mesi dell'anno!

Nell'anno 1903 divennero irrevocabili 8673 sentenze concernenti 10,527 imputati; furono compilate soltanto 4657 schede, delle quali una riferibile a sentenza divenuta irrevocabile nell'anno 1899, 148 per sentenze divenute irrevocabili nell'anno 1900, 3047 nel 1901 e 146 nell'anno 1902! Nel mese di dicembre 1903 furono compilate 256 schede, spedite nei primi dieci giorni del gennaio successivo, riferibili 130 a sentenze del 1901 e 126 a sentenze del 1902, e ne rimanevano da compilare 5614, che al solito si vogliono attribuire a processi restituiti negli ultimi mesi dell'anno!

Possiamo raffigurarci quale cospicuo lavoro richieda quest'ufficio del Casellario; nondimeno le notizie date con queste relazioni sono assai scarse. Se le indicazioni numeriche sono fedeli dovremmo argomentare che alla compilazione dei cartellini è data la precedenza su quella delle schede e che quelli sono assai più numerosi di queste, ma sempre e notevolmente inferiori al numero degli imputati per i quali le sentenze divennero annualmente irrevocabili. Ai cartellini compilati dalla Cancelleria del Tribunale si aggiungono quelli ad essa pervenuti da altri uffici, che nell'anno 1901 furono 25,349, nel 1902 ammontarono sino a 27,903 e nel 1903 furono 18,763. Alla fine di ogni anno si ripete che questi cartellini « furono registrati e collocati in buona parte, ma ne restano poche centinaia », quando non è detto che « ne restano molti altri da collocare »!

L'eliminazione dei cartellini non è fatta e tanto nella relazione per l'anno 1901, quanto in quella del 1903 si ripeteva di essa che « costituirà un problema gravissimo per l'attuazione della nuova legge che impone assolutamente una verifica generale ed una « epurazione radicale ». Con la relazione per l'anno 1901 avvertivasi anche che « del pari fu quasi del tutto abbandonato il lavoro « di verifica degli elenchi del decennio trasmessi da tutti gli uffici « giudiziari del Regno per disposizione ministeriale ». E con en-

trambe le relazioni ripetevasi: « Ma non può darsi colpa ai funzionari di tale abbandono perchè la loro attività fu assorbita dalle « innumerevoli richieste di certificati penali » e inoltre lamentavasi la esiguità del numero dei funzionari.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. — Sono inviate annualmente dalla Procura generale presso la Corte di appello in Palermo tre separate relazioni sui registri statistici giornalieri, sulle schede individuali e sul Casellario. Ognuna di queste relazioni è accompagnata dai rapporti dei Procuratori del Re, i quali trasmettono i loro verbali di verificazioni e le relazioni dei Pretori, spesso accompagnate da altri verbali. Abbiamo dunque un non lieve cumulo di relazioni, di rapporti e di verbali, nondimeno la relazione del Procuratore generale può tutto riassumere assai brevemente con la attestazione che tutto procede con la massima regolarità e che persino la eliminazione dei cartellini dal Casellario, altrove di difficile o faticosa esecuzione, qui invece procede per l'intero distretto mirabilmente ovunque, tranne che per il Casellario giudiziale di *Girgenti* ove nell'anno 1903 avrebbe lasciato qualcosa da desiderare!

Ma, come ho notato per la Corte di appello in Napoli, debbo qui viemeglio avvertire come in tutto questo maggior numero di carte, alle quali si attribuisce nome di relazioni o di rapporti, non si trovino che poche righe di trasmissione e come i verbali di verifica-zione molto, anche troppo somiglianti fra di loro, non siano che un più o meno ampio riassunto affermativo delle domande contenute nelle circolari ministeriali.

Un paziente esame condurrebbe a scoprire fra tanto ottimismo e fra tanta uniformità le tracce di una minore intrinseca sincerità, o almeno di una non esatta interpretazione delle istruzioni ministeriali e quindi a riconoscere che l'asserita regolarità, se esiste, non può essere che assai relativa. Così potremo scoprire che ingenuamente nei verbali di verifica-zione si afferma che nei registri generali furono *sempre* annotate le schede *comilate* e *spedite*, e la massima concordanza coi registri di spedizione, ma senza neppure avvertire che invece dovevano essere indicate quelle da compilare e si doveva accertare se tutte le schede furono poi davvero compilate; e mentre con una relazione si afferma che tutte le schede furono

compilate, si avverte con altra che mancavano dei cartellini, onde apparisce strana questa maggiore diligenza per le schede, anzichè per i cartellini, tanto più che il medesimo funzionario dovrebbe provvedere alle une ed agli altri. Così si troverà che la vantata regolarità della eliminazione spesso deve intendersi limitata alla eliminazione dei cartellini per le persone defunte nelle case di pena!

Perciò singolarissima apparisce la eccezionalità dei rapporti dei Procuratori del Re in *Palermo* ed in *Girgenti*, che francamente attestano alla fine di ogni anno la mancata compilazione di alcuni cartellini negli uffici dei circondari rispettivi. Questa mancanza si vuole giustificare o scusare avvertendo che i cartellini si riferiscono a procedimenti definiti nell'ultimo bimestre dell'anno o perchè si dovevano aspettare notizie dagli ufficiali dello stato civile, oppure perchè vi fu sovrabbondanza di lavoro o mancanza di impiegati. Ma è singolare che poi l'inconveniente si ripeta magari per l'intero triennio e quasi in costante misura per i medesimi uffici, dopo che d'anno in anno fu assicurato che ogni arretrato era scomparso! Nella Pretura di *Licata* è quasi costante il ritardo per la compilazione di circa 80 cartellini e nel triennio fu costante tale mancanza anche per la Pretura di *Mezzojuso*, per la Pretura urbana di *Palermo*, ove ne mancò buon numero, e per la Pretura di *Partinico* ove alla fine dell'anno 1901 ne mancavano 300; negli anni 1901 e 1902 si accertò la mancanza di cartellini per la Pretura di *Carini*; nell'anno 1901 anche per quelle *Bisacquino* e di *Corleone*; nell'anno 1902, oltre gli uffici già indicati e le Preture di *Racalmuto* e di *Piana*, è da notare che rimanevano da compilare 300 cartellini da parte dell'ufficio di istruzione in *Palermo*; ed in fine sono da aggiungere per l'anno 1903 come ritardatarie le Preture di *Monte San Giuliano* e di *Salemi*. Nondimeno stando alle assicurazioni date dovremmo ritenere che in queste Preture non mancò, nè fu ritardata la compilazione di alcuna scheda e che regolarissimi furono trovati per tutto il triennio i registri statistici giornalieri!

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PARMA. — Tutto sarebbe proceduto ovunque regolarmente e con piena soddisfazione durante l'intero triennio. Soltanto alla fine dell'anno 1902 rimase da compilare qualche cartellino presso la Cancelleria del Tribunale penale di *Reggio Emilia*, ove si ebbe anche qualche altro ritardo nei servizi

statistici, ma, si afferma, di poco momento. Nell'anno 1903 per la insufficienza del personale presso le Preture di *Borgonovo Val Tidone* e di *Lugagnano*, già segnalate al Ministero, non fu compilata alcuna scheda individuale dal maggio 1903 nella prima delle dette Preture e dal mese di ottobre nella seconda, ma per la prima risultò alla fine dell'anno 1903, che neppure erano stati compilati i cartellini dal mese di settembre in poi.

**DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO ROMA.** — Si afferma che tutto procedette regolarmente, fatte poche eccezioni. Nell'anno 1901 avremmo dovuto soltanto lamentare « un po' di arretrato » nelle Preture di *Paliano*, di *Piperno*, di *Marino*, di *Civitavecchia* e di *Frascati*; ma poi è da notare come negli anni 1902 e 1903 siano segnalati per ritardi od omissioni i medesimi uffici, onde si sarebbe indotti a supporre che la trascuratezza vi sia abituale.

Infatti al 31 dicembre 1902 l'Ufficio di istruzione e la Pretura di *Civitavecchia* non avevano compilato le schede nè i cartellini dell'ultimo trimestre, e al 31 dicembre 1903 mancavano per quella Pretura le schede ed i cartellini di tutto il secondo semestre!

Pel circondario di *Frosinone* fu avvertita nell'anno 1902 la omissione nei cartellini della indicazione della recidiva ed alla fine di quell'anno la mancanza di 33 cartellini per la Pretura di *Alatri* e di ben 200 per quella di *Piperno*, che si vorrebbero riferire a procedimenti esauriti nell'ultimo quadrimestre. Nel successivo anno 1903 si conferma il ritardo nella compilazione delle schede e dei cartellini per l'Ufficio di istruzione e per le Cancellerie della Corte d'assise e del Tribunale di *Frosinone*, oltre la omissione dell'indicazione della recidiva, e non si nasconde il dubbio che in alcune Preture del circondario questi servizi non procedano regolarmente.

Nell'anno 1902 l'Ufficio di istruzione di *Viterbo* ritardò la trasmissione di 28 schede ed omise di compilarne 11 nell'anno 1903. Qualche ritardo riferibile all'anno 1902 fu denunciato per affluenza di lavoro e per scarsità di funzionari nelle Preture di *Bracciano*, di *Monterotondo* e di *Albano*; e per la mancanza in quest'ultima del vicecancelliere nell'anno 1903 non furono compilati 100 cartellini!

Questi inconvenienti non sono gravi ed è da ritenere che saranno facilmente eliminati; ma non si può non osservare che tanto per l'anno 1902 quanto per l'anno 1903 fu affermato che i Procuratori del Re già avevano provveduto e che il Procuratore generale aveva

fatto richiami ed ammonimenti e che, al solito, sembra siano rimasti infruttuosi, senza che resulti se abbia curato di insistervi.

**DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO.** — Sono segnalate con le relazioni del Procuratore Generale poche irregolarità e di lieve momento, presto eliminate; si accenna anche a riscontri metodicamente istituiti presso le Segreterie delle Procure regie e della Procura generale per riconoscere la regolare compilazione dei registri statistici giornalieri e per le prove positive date da talun ufficio, che manifesta diligente cura per questo servizio, si sarebbe indotti ad accettare senza alcuna esitanza le buone assicurazioni, non come semplici affermazioni abituali, ma come resultanti da coscienziosi accertamenti.

Se non che un rapido esame dei singoli rapporti dei Procuratori del Re cancella questa fiducia. Ben pochi sono quelli che riescono persuasivi, perchè anche nella esteriorità insufficienti, poco concordi nelle diverse parti e da qualche successivo avvenimento contraddetti. Alcuni, come quelli per i circondari di *Mondovì*, di *Pallanza* e di *Pinerolo* fanno pensare al persistente equivoco sull'argomento di queste relazioni annuali, perchè vi si comprendono anche gli Uffici di conciliazione o vanno ad essi uniti i prospetti trimestrali delle sentenze e delle ordinanze divenute esecutive. Persistenza che può essere spiegata con la singolare somiglianza fra questi rapporti da un anno all'altro, onde gli ultimi sono manifestamente modellati con poche varianti sui precedenti, nè risulta che alcuna osservazione sia stata fatta dalla autorità superiore sino a che si arriva a riconoscere che da qualche Procura regia fu adottato un informe modello di relazione che, senza più introdurvi alcune varianti, salvo qualche apprezzamento sulla opera dei funzionari delle Cancellerie e della Segreteria, è poi impunemente copiato con fedele costanza. Così fa la Procura del Re in *Mondovì* e meglio ancora la Procura del Re in *Aosta*, la quale presenta relazioni nella apparenza diligenti, ma che per tre anni consecutivi sono la copia letterale di una sola e medesima relazione, sino a ripetere le misure delle cassette del Casellario, che è da sperare non mutino d'anno in anno, onde ivi sono cambiate soltanto le indicazioni numeriche ed ove occorra il nome dei funzionari, limitandosi il Procuratore del Re per il solo anno 1902 ad

aggiungervi di sua mano alcune parole di lode per il suo segretario, parole che nell'anno successivo sono poi anch'esse fedelmente copiate!

La Procura regia di *Cuneo* con l'anno 1903 ha sostituito alla relazione o rapporto una breve e semplice lettera di trasmissione stampata sulla prima pagina di un questionario, pure esso a stampa, assai imperfettamente formato con un cattivo riassunto delle circolari su questi servizi e scrivendovi, di contro ad ogni domanda, le risposte che di preferenza sono monosillabiche. Può essere comodo, ma avrebbe bisogno d'essere assai migliorato e non riesce punto rassicurante per il modo col quale le risposte sono date.

Le relazioni del Procuratore del Re in *Torino* come quelle dei Procuratori del Re in *Iorea* e in *Domodossola*, attesterebbero una maggiore cura per questi servizi.

Ciò premesso riferisco gli inconvenienti denunciati.

Nell'anno 1901 per negligenza e per incapacità fu avvertita la irregolarità dei registri giornalieri e dei riassunti trimestrali della Pretura di *Busca*. Ma il Procuratore del Re in *Torino*, pur assicurando che i cartellini furono in quel circondario compilati nel termine prescritto, ne avverte la mancanza di 256 per la Cancelleria di quel Tribunale, di 128 per la Pretura urbana, e di pochi (da 4 a 12) per altre quattro Preture di quel circondario.

Tale indugio trovasi poi costantemente scusato adducendo che si attendeva l'esito dell'appello o che le sentenze passarono in cosa giudicata o i processi furono cominciati soltanto verso la fine dell'anno. E può ammettersi, sia per la esiguità del numero dei cartellini mancanti nelle poche Preture del circondario, sia perchè non sempre sono le medesime negli anni successivi. Queste giustificazioni possono ammettersi anche per la Cancelleria del Tribunale di *Torino*, perchè di poco mutano le cifre nei due anni successivi, non che per la Pretura urbana, sebbene nel 1902 ne mancassero 406 e 307 nel 1903, avvertendo che per alcuni si aspettavano notizie richieste dagli Uffici dello stato civile. Ma nell'anno 1903 è indicata per la prima volta la mancanza di 211 cartellini dell'Ufficio d'istruzione, che si vorrebbero riferire a « processi definiti negli ultimi giorni di dicembre »!

Inoltre nell'anno 1901 continuava in alcune Preture del circondario la incertezza, e quindi le omissioni più o meno parziali, circa

la compilazione dei cartellini per reati previsti da leggi speciali o pei quali vi fu remissione di querela.

La Pretura urbana di *Torino* tuttora continua nel sistema, già fatto noto con precedenti relazioni, di riunire in volume per ordine cronologico le stampiglie di accompagnamento dei cartellini e di tenere nota dei cartellini compilati in un registro speciale, che agevola le ricerche, onde omette la prescritta annotazione sulle sentenze.

Nel circondario di *Biella* avrebbersi avuto soltanto « qualche « piccolo inconveniente nell'ultimo trimestre dell'anno 1901 per « non avere osservato rigorosamente l'ordine alfabetico nel collo- « camento dei cartellini ».

Il Procuratore del Re in *Ivrea* avverte, per l'anno 1901 e per l'anno 1902, che la eliminazione dei cartellini per le persone defunte si eseguisce quando s'è arrivata notizia, ma quasi mai è richiesta dalle famiglie e manca un mezzo preciso e sistematico di accertamento. Nè essa fu mai eseguita rispetto ai cartellini dei condannati per contravvenzioni, perchè richiede troppo tempo e lavoro. Perciò con la relazione dell'anno 1901 si accennava all'opportunità di dividere il Casellario giudiziale in due parti, separando i cartellini per delitti da quelli per le contravvenzioni; nell'anno successivo confermando che l'eliminazione non era eseguita fu dichiarato che si attendeva per provvedere un definitivo assetto della nuova legge, tanto più che occorreva personale straordinario; ma poi per l'anno 1903, inaspettatamente e senza darne alcuna spiegazione queste difficoltà dileguano, e si afferma che in quell'ufficio del Casellario si provvede mano a mano all'eliminazione dei cartellini relativi alle contravvenzioni!

Ma come si può prestare fede a questa affermazione che tanto contraddice alle precedenti?

Nel Tribunale di *Domodossola* per la scarsezza dei funzionari addetti a quegli Uffici di Cancelleria e per l'aumentato lavoro in conseguenza dell'affluenza di operai per il traforo del Sempione i servizi statistici nell'anno 1901 furono tutti in ritardo. Nè vi fu recato rimedio, nonostante le rimostranze di quel Procuratore del Re, il quale anche per l'anno 1902 dovette ripetere le medesime lagnanze, mentre però assicurava che questi servizi procedettero regolarmente nelle Preture del circondario. Qualche miglioramento



sembra ottenuto nel 1903, ma il frequente avvicinarsi di funzionari non assicura piena regolarità in specie per la compilazione delle schede e dei cartellini e quindi per il funzionamento del Casellario giudiziale, che trovasi in un locale insufficiente. Nota poi lo stesso Procuratore del Re come i cartellini di altri uffici giudiziari arrivino a quel Casellario con abituale ritardo.

Dopo questi scandagli speciali possiamo riassumere le informazioni quali furono date. — Per l'anno 1902, oltre quanto ho già accennato, si ebbero per alcune Preture del circondario di *Mondovì* errori nelle schede e ritardo nella spedizione di esse; in talune Cancellerie come in quelle dei Tribunali di *Aosta* e di *Torino*, immediatamente dopo la pubblicazione del R. Decreto 13 aprile 1902, n. 107, fu provveduto, secondo l'articolo 11, n. 1 e 2, per la eliminazione di buon numero di cartellini, ma tale lavoro fu sospeso dopo l'AVVERTENZA MINISTERIALE pubblicata nel 6 maggio successivo; se non che a queste affermazioni della Procura generale non corrisponde alcun cenno nelle relazioni di quei Procuratori del Re. Infatti nei rapporti per *Aosta* non appaiono notevoli variazioni nel numero dei cartellini annualmente eliminati per persone defunte, ma si avverte un progressivo aumento per quelli relativi a contravvenzioni, perchè nel 1901 ne furono eliminati 169, mentre nel 1902 furono 422 e 332 nel 1903 per compiuto quinquennio, ora conservati in cassette sussidiarie; così per il Casellario di *Torino* si afferma che nessuna eliminazione fu fatta nell'anno 1901, ma nel 1902 ne furono eliminati 8990 relativi a contravvenzioni per compiuto quinquennio e 6220 per lo stesso titolo nell'anno 1903; altrove è dichiarato che per la eliminazione furono seguite le antiche norme e per l'anno 1903 si avverte che le Preture non compilarono schede soltanto nei casi in cui gli atti furono rinviati all'archivio perchè il fatto era insussistente o non preveduto come reato o perchè d'azione privata non era stata presentata querela; ed in genere non si fanno che lodi notando soltanto qualche arretrato, già eliminato, per la compilazione dei cartellini nella Pretura di *Peccagno* (Cuneo).

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TRANI. — È nota a questa Commissione la riluttanza della Procura generale presso la Corte di appello di Trani ad occuparsi delle richieste per la statistica giudiziaria, limitandosi essa di solito a trasmettere i rapporti dei Pro-

curatori del Re, senza alcuna osservazione, anche quando sono con essi denunciate irregolarità, ond'è da pensare che quei rapporti neppure siano stati letti. Non è quindi dato di accogliere con fiducia l'affermazione che i servizi statistici presso quella Corte di appello procedettero regolarmente e non può recare sorpresa, se, incoraggiato dall'esempio, il Procuratore del Re in *Bari* afferma a sua volta che tutto e sempre in quel circondario procedè con meravigliosa ed incredibile regolarità.

Mi studierò di compensare tale deficienza con un più largo riassunto delle relazioni dei Procuratori del Re in *Trani*, *Lucera*, *Taranto* e *Lecce*, ravvicinando quanto fu notato per l'anno 1901 con gl'inconvenienti accertati nell'anno 1903, perchè se questo confronto ne attesterà la permanenza di essi nei medesimi luoghi più evidentemente manifesta sarà la necessità di provvedimenti per eliminarli.

Ma per il circondario di *Trani*, soltanto per l'anno 1903 è segnalata l'incuria dei funzionari della Cancelleria della Pretura di *Barletta*, ove tutto il servizio statistico e del Casellario fu abbandonato, e quindi irregolare risultò la tenuta dei registri giornalieri, omessa la indicazione nel registro generale delle schede da compilare, omessa la compilazione di 306 schede individuali e di 485 cartellini. Fu ingiunto al Pretore di provvedere, affinchè tutto fosse messo in regola entro il mese di marzo 1904, ma non pare che altro provvedimento sia stato riconosciuto necessario.

Durante l'anno 1901 fu riconosciuta nel circondario di *Lucera* la persistente incertezza di alcuni uffici rispetto alla compilazione dei cartellini per delitti e per contravvenzioni previste da leggi speciali e nei casi di non luogo a procedimento per remissione o per amnistia e nondimeno quel Procuratore del Re si limitò a dichiarare ripetutamente, che i servizi « generalmente » procedevano in modo regolare, pur notando che « per anormali condizioni del personale o per sensibile aumento di affari » avevasi ritardo ed arretrato per la compilazione delle schede nelle Preture di *Deliceto*, di *Cagnano Varano*, di *Vico Garganico*, di *Foggia* e di *Sansevero*, onde aveva date « energiche disposizioni ». Ciò nonostante, nell'anno 1903, fu accertato nuovamente un considerevole arretrato nelle Preture di *Vico Garganico*, di *Rodi Garganico* e di *Cagnano Varano*. Per la prima di queste Preture fu provveduto ingiungendo

a quel vice-cancelliere di non recarsi alla sua nuova residenza prima di avere eliminato tutto l'arretrato, ma per le altre due Preture si ricordano le condizioni eccezionalmente anormali di esse e dei funzionari ad esse addetti, onde nell'ultima, durante l'anno 1903, non potè essere compilato nè un cartellino, nè una scheda!

Il Procuratore del Re in *Taranto* segnalò per l'anno 1901 come abituale il non breve ritardo nella spedizione delle *schede* e dei *cartellini* per gli imputati giudicati da quel tribunale, e come il funzionario incaricato abbia voluto giustificarsi adducendo i molti incarichi a lui affidati. Per scarsità di funzionari nella Pretura di *Taranto* fu compilato in quell'anno appena un centinaio di cartellini, in guisa che ne mancarono moltissimi e basti notare che al 31 dicembre 1901 non erano state ancora compilate le schede dell'ultimo trimestre del 1900 e nessuna ne era stata compilata per l'anno 1901. Della pretura di *Manduria* mancavano 91 *cartellini*; tardiva ne fu la compilazione per mancanza di personale nella Pretura di *Ginosa* ed anche, come ho già accennato, sia per crescente numero di affari, sia per avere dovuto aspettare l'esito dell'appello e del ricorso per cassazione, nel Tribunale penale di *Taranto*. Nella Pretura di *Castellaneta* non si compilarono cartellini nei casi di non provata reità e di non luogo a procedimento per remissione. L'annotazione dell'avvenuta redazione dei cartellini, se nelle Preture del circondario fu fatta come è prescritto dall'articolo 12 del regolamento, invece negli uffici giudiziari di *Taranto* eseguivasi arbitrariamente o nella colonna per le osservazioni del registro generale o sulle copertine dei processi. Non sempre sui cartellini fu presa nota della recidiva. Nell'anno 1901 furono eliminati 26 cartellini relativi a condannati per contravvenzioni ed affermarsi che ne furono eliminati anche per defunti in seguito a notizie ricevute dalle case di pena.

Gli accertamenti al 31 dicembre 1903 non segnarono un efficace miglioramento nei ricordati uffici perchè la compilazione dei cartellini era in ritardo, almeno di un mese, per le Preture di *Ginosa*, di *Grottaglie*, di *Martina Franca* e di *Taranto*, ma, sebbene scusato con le solite circostanze suaccennate, pare che il ritardo maggiore ed abituale si abbia nelle Preture di *Ginosa*, di *Mottola* e di *Taranto*. Continuò negli uffici di *Taranto* e nella Pretura di *Ginosa* l'arbitraria annotazione della redazione del cartel-

lino sul registro generale o sulle copertine dei fascicoli processuali e nella Pretura di *Castellaneta* l'omissione dei cartellini nei casi di non provata reità e di remissione di querela, senza che si accenni ad alcun provvedimento. Nell'anno 1903 furono eliminati soltanto 20 cartellini riferibili a defunti.

Tanto per l'anno 1901, quanto per l'anno 1903 si avverte che « per contingenze di servizio, non sempre poté occuparsi della compilazione dei cartellini, il funzionario che compilò le schede ».

Maggiori e più persistenti sarebbero le irregolarità nel circondario di *Lecce*. Infatti quel Procuratore del Re riconosceva per l'anno 1901 come nella Pretura di *Campi Salentino* fosse ritardata, per la morte del Cancelliere, la compilazione delle *schede* riferibili all'ultimo trimestre di quell'anno e ne mancavano 120 della Pretura di *Ugento*; inoltre tardiva fu riconosciuta anche la compilazione dei *cartellini*, giacchè nella Pretura di *Brindisi* ne mancavano 14, in quella di *Campi Salentino* 80, in quella di *Copertino* 40, in quella di *Galatina* 200, stante, si disse, il grande numero degli affari, in quella di *Monteroni* 32, in *Ostuni* 8, in *Poggiardo* 33, in *Ruffano* 79, in *San Cesario* 8, in *Ugento* 272 per scarsezza del personale, ed in *Vernole* 63.

Più gravi inconvenienti risultarono nella Cancelleria di quel Tribunale, ove era in ritardo la compilazione delle *schede* per tutto il secondo semestre e mancavano 500 cartellini per provvedimenti divenuti esecutivi nell'ultimo trimestre, inoltre parecchi altri già compilati non erano ancora passati alla R. Procura. Omessa l'annotazione nel margine della sentenza, ed eseguita soltanto sulle copertine dei processi e nel registro generale delle cause, la trasmissione dei cartellini era ed è tuttora fatta con un registro, anzichè nel modo prescritto dall'articolo 13 del regolamento. Tutto ciò si volle e si vuole scusare con la solita scarsezza del personale, ma è da notare come tutto proceda in quel Tribunale a rilento, giacchè anche il passaggio dei cartellini dalla R. Procura al Casellario avviene « con premura compatibile con le condizioni del servizio », tardivo è il collocamento dei cartellini nelle cassette, affermando che intanto sono collocati « in modo da non sfuggire alle ricerche giornaliere ». Nell'anno 1901 furono eliminati 62 cartellini, e cioè 55 per morte partecipate dalle case di pene, 5 per ordinanza delle Camere di Consiglio e 2 d'ufficio.

Nessun miglioramento si ebbe a riconoscere al 31 dicembre 1903. Continua, come si è detto, l'uso di trasmettere i cartellini con un registro e di collocarli a comodo nelle cassette; trascurata fu la compilazione delle *schede* per il primo semestre, ma si afferma che ormai questo servizio procede regolarmente. Furono eliminati soltanto 19 cartellini, 14 per morte denunciate dalle case di pena e 5 d'ufficio. L'Ufficio di istruzione omise la redazione dei cartellini nei casi di remissione di querela col pretesto che questi sarebbero destinati al Casellario Centrale e che questo non ancora funziona; inoltre alla fine dell'anno mancavano 127 cartellini che poi furono fatti compilare. — Nell'anno 1903 come nell'anno 1901 la Pretura di *Campi Salentino* aveva un arretrato nella compilazione delle schede. Tutti i Pretori del circondario assicurarono che i cartellini furono compilati nel termine prescritto, ma alla Procura del Re arrivarono invece, tranne quelli degli uffici di poca importanza, con notevoli ritardi. Inoltre alla fine dell'anno ne mancavano per la Pretura di *Brindisi* 23, per quella di *Campi* 120, per *Copertino* 6, per *Galatina* 93, per *Gallipoli* 7, per *Mesagne* 3, per *Monteroni* 47, per *Oria* 46, per *Poggiardo* 21, per *Ruffano* 12, per *Salice* 26, per *Vernole* 27 e per *Ugento* 206, senza ch  questa mancanza abituale, perch  simile a quella del 1901, sia in alcuna guisa scusabile, come riconosce lo stesso Procuratore del Re, che rivolse severo richiamo alla Pretura di *Ugento*, sebbene nel febbraio di quest'anno abbia mandato i cartellini mancanti.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO IN VENEZIA. — Con le relazioni per l'anno 1901 e con quelle del 1902 fu ripetuto che « ancora una volta » era stato accertato come questi servizi procedessero « senza alcuna eccezione con la desiderata regolarit  ed esattezza ». Soltanto la Pretura di *Adria* si trovava in condizioni anormali in conseguenza di un incendio che, insieme ad altre carte, aveva distrutto le schede ed i registri dell'ultimo trimestre del 1901, perch  si confidava, che per le disposizioni date sarebbe stato recato pronto riparo. Ma invece negli anni 1902 e 1903 continu  ad essere in quella Pretura meno regolare l'andamento di questi servizi e tale irregolarit  continu  ad essere scusata ricordando l'incendio dell'anno 1901! Anche nella Pretura del III Mandamento di *Padova* risult  trascurata nell'anno 1902 la

compilazione delle schede e dei cartellini per la prolungata mancanza del cancelliere.

Per l'anno 1903 si comincia ad ammettere che alla decantata regolarità, metodicamente affermata con i consueti succinti rapporti dei Procuratori del Re, pieni di buone assicurazioni, erano da fare « pochissime eccezioni », oltre quelle degli anni precedenti non eliminate, e che, almeno in alcuni uffici, questi servizi potrebbero andare meglio.

Per il Casellario di *Este* è sinceramente dichiarato che non avvenne la eliminazione dei cartellini, e l'affermazione che per altri casellari essa è eseguita, non è così recisa e sicura da meritare fede; inoltre lasciano diffidenti tutte le altre generiche stereotipate affermazioni, d'anno in anno ripetute, sulla costante e minuziosa osservanza delle vigenti disposizioni. Nondimeno si nota che l'ufficio di istruzione presso il Tribunale di *Pordenone* omette nel registro generale la indicazione delle schede da compilare, onde il riscontro riesce faticoso e che quella Cancelleria diede occasione a lagnanze per l'indugio nel rilasciare alcuni certificati penali.

Un copioso arretrato per la compilazione delle schede fu trovato nei Tribunali di *Padova* e di *Rovigo*, nella Pretura urbana di *Venezia* ed in quella di *Isola della Scala*. In queste Preture eravi grande arretrato anche nella compilazione dei cartellini e per l'ultima di esse la responsabilità ne fu attribuita al cessato cancelliere, mentre per altri uffici sarebbe causa di tanto arretrato la scarsezza dei funzionari ad essi addetti.

\*  
\* \*

Con questo esame insolitamente diffuso, anche perchè raccoglie le notizie di un triennio, volli spingere la indagine oltre le consuete affermazioni, quando facevano dubitare della verità. Le irregolarità, che di anno in anno erano indicate come scarse o lievi e facilmente eliminabili, raccolte qui per un intero triennio, forse possono apparire maggiori e per qualche luogo un difetto quasi incorreggibile e indurre a pensare che altre sfuggano alla nostra indagine. Nondimeno confido di aver dissipato l'inganno o l'illusione, che per la vigilanza affidata a questa Commissione possano appagare tardive ed inconcludenti relazioni, e sia dato quindi

di ritenere che avendo messo in evidenza con questo impreveduto ravvicinamento tanti piccoli vizi e difetti ed anche qualche meschino artificio, esso riesca severo ed efficace ammonimento per una più attiva e coscienziosa vigilanza sui servizi statistici, per una maggiore sincerità.

D'altra parte ne affida il riscontro che necessariamente è fatto dalla Direzione Generale della statistica e mercè il quale ogni irregolarità può essere eliminata. Infatti essa con l'esame dei registri statistici giornalieri, che riceve alla fine di ogni trimestre, si assicura della regolarità delle registrazioni giornaliere, col confronto dei prospetti delle ordinanze e delle sentenze divenute esecutive si accerta della esattezza del numero delle schede individuali ricevute e con l'esame di queste ne segnala le irregolarità e richiama i singoli uffici a correggerle.

Perciò anche prima di accingermi a questo lungo esame e dubitando di trovare una messe di notizie assai minore e meno importante di quella che poi mi fu dato di raccogliere, pensai come queste relazioni dovrebbero essere sempre integrate coi risultati del riscontro annualmente compiuto dalla Direzione generale della statistica.

Per le mie funzioni di segretario permanente di questa onorevole Commissione, non mi manca occasione di averne qualche notizia, ma assai imperfetta e parziale, dalla corrispondenza circa i funzionari addetti ai servizi statistici ed agli inconvenienti più gravi lamentati nel corso dell'anno per alcuni uffici. Inoltre questa Commissione ricorderà come e per quali considerazioni fu da essa deferito alla Direzione generale della statistica il giudizio sulle segnalazioni fatte dei funzionari diligenti o negligenti.

Mi rivolsi perciò alla Direzione generale della statistica chiedendo notizie, le quali mi mettersero in grado di spiegare praticamente l'opera integratrice e di riscontro, che in questa parte essa compie, e notizie che mi consentissero di presentare come in un prospetto riassuntivo i risultati ottenuti da tale opera, almeno nell'ultimo anno del triennio, in guisa da contrapporli, come termini di confronto e come complemento, alle relazioni locali testè riassunte.

Dalla cortesia della Direzione generale della statistica non solo le mie richieste furono accolte con benevolenza, ma ad esse fu risposto assai più ampiamente di quanto poteva essere nella mia

aspettazione, imperocchè io abbia avuto da essa un completo ed esauriente rapporto, che per la sua importanza non mi arrischierei a riassumere, nè a diminuire in alcuna sua parte. Inoltre il Direttore generale della statistica, comm. De Negri, appartenendo a questa Commissione, ha manifestato il desiderio che essa sia informata di quanto è esposto con quel rapporto, appunto nell'occasione di questa mia relazione sui servizi della statistica penale. Essa così ne acquista, ma non per opera mia, singolare importanza, onde di buon grado ho in essa inserito quel rapporto, facendo soltanto, come ora ripeto, le mie maggiori riserve, che senza dubbio la Commissione vorrà riconoscere doverose, rispetto agli apprezzamenti circa i rapporti fra la Direzione generale della statistica ed il Ministero di grazia e giustizia e circa i provvedimenti adottati e da adottare per i funzionari negligenti.

Ecco il rapporto della Direzione generale della statistica:

#### **Rapporto della Direzione generale della statistica sull'andamento dei servizi della statistica giudiziaria penale.**

Come è noto la statistica giudiziaria penale è ricavata da due fonti: i *registri giornalieri* e le *schede individuali* per imputati di delitti, che si integrano fra loro e in qualche parte anche si sovrappongono l'una all'altra per identità di notizie, pur differendone per il momento statistico in cui queste sono rilevate.

Non è qui il caso di discutere questo sistema, che fu già approvato dalla Commissione e la cui applicazione fu riconosciuta indispensabile coll'attuazione delle schede penali, ma non è da tacere che questa duplice indagine non è scevra di inconvenienti e porta per conseguenza un aumento notevole di lavoro, tanto presso le Autorità locali, quanto presso la Direzione generale della statistica, la quale con mezzi assolutamente insufficienti deve provvedere al buon andamento dei due servizi, curando lo spoglio e la pubblicazione delle due serie di notizie statistiche.

Quanto ai *registri giornalieri* e annuali giova ricordare, per quello che dovremo dire in seguito, come siano distribuiti presso le varie Autorità.



Le *Preture* hanno due registri giornalieri, l'1-A e l'1-B, e un registro annuale l'1-C.

Il primo dei registri giornalieri serve per le notizie che riguardano i reati denunciati direttamente al Pretore, e il secondo per i giudizi pretoriali. Per entrambi si fa un riassunto trimestrale delle notizie iscrittevi giorno per giorno, che viene spedito alla Direzione generale della statistica e da questa rimandato a ciascuna Pretura allo scadere del nuovo trimestre e così via sino al termine dell'anno, in cui si riunisce ai riassunti trimestrali anche il registro annuale per il movimento dei processi e degli imputati.

Ciascuna Pretura deve quindi fare quattro spedizioni all'anno dei registri suddetti, ed è prescritto che si facciano entro i 10 giorni consecutivi al trimestre compiuto.

Ora ad ogni trimestre nel termine prescritto si ricevono in media i registri di 800 Preture sopra 1490 e cioè appena il 56 per cento.

Dopo aver lasciato passare un certo tempo di tolleranza, si sollecitano le Preture ritardatarie e nel 1903 furono fatti 200 solleciti per una prima volta. Non essendo questi riusciti sempre efficaci si dovette ripetere la richiesta per 69 Preture e per una trentina fu rinnovato per tre volte o più. Le Preture che furono, in questa parte, tanto trascurate sono quelle indicate qui appresso.

Preture di Rocchetta Ligure, S. Nazario dei Burgundi, Grosseto, Vilminore, Bagolino, Mirano, Carpineti, Paviglio, Poppi, Roccastrada, Castiglione del Lago, Albano, Leonessa, Giulianova, Tossiccia, Riccia, Cassino, Vietri sul Mare, Laurino, Laurito, San Chirico Raparo, Montescaglioso, Corleto Perticara, Barletta, Canosa di Puglia, Sambiasi, Vizzini, Spaccaforno, Castelvetrano, Calangianus.

Ma non basta, perchè alla data d'oggi (7 luglio 1904) si devono ancora ricevere, dalle seguenti Preture o tutti o alcuni dei registri giornalieri ed annuali del 1903 :

Bormio (Sondrio), San Secondo (Parma), Lugagnano Vald'Arda (Parma), Grosseto, Civitella Roveto (Avezzano), Marano (Napoli).

In seguito alla revisione che viene fatta alla fine dell'anno dei dati di ciascun registro, si debbono rispedire per correzioni in media i registri di 750 Preture, cioè del 49 per cento, e per 300 circa si debbono rimandare due o più volte, perchè o non si ese-

guiscono accuratamente le correzioni, o nell'eseguirle si incorre in altri errori.

Le Preture che per questo rispetto sono da segnarsi tra le più negligenti (e dobbiamo riferirci ai risultati dell'anno 1902, perchè quelli del 1903 non sono ancora accertati) sono :

Cassino, Minturno (Cassino), San Chirico Raparo (Lagonegro), Giarre (Catania), Trecastagni (Catania), Agira (Nicosia), Pontedecimo (Genova), Canale (Alba), San Giorgio Canavese (Ivrea), Murazzano (Mondovi), Montanaro (Torino), Castiglione de' Pepoli (Bologna), Portomaggiore (Ferrara), Bubbio (Acqui), Busto Arsizio, Merate-Brivio (Lecco), Varese, Morbegno (Sondrio), Pandino (Bergamo), Vilminore (Bergamo), Zogno (Bergamo), Agordo (Belluno), Cittadella (Padova), Spezzano Albanese (Castrovillari).

Per molte di queste Preture si dovè ricorrere all'intervento del Procuratore del Re e per qualcuna anche al Ministero della giustizia, come avremo occasione di dire in seguito.

Quanto ai registri dei Tribunali è noto che nelle segreterie delle *Procure del Re* sono tenuti due registri statistici penali: il II-A e il II-B, e può dirsi che di questi ne sia regolare tanto l'invio quanto la tenuta, perchè in media non ne viene ritardata la spedizione che per una ventina e meno di 10 sono quelli errati.

Nelle cancellerie degli *Uffici di istruzione* sono tenuti il registro giornaliero III-A e quello annuale III-B e anche per questi la spedizione si fa di regola in tempo debito, ma soltanto se ne deve rimandare per correzioni un maggior numero, circa 50 in media, e per qualche Tribunale, sebbene raramente, il rinvio si deve fare due e più volte.

Meno bene procedono le cose per i registri tenuti nelle cancellerie dei *Tribunali* (tre giornalieri, IV-A, IV-B e IV-C ed uno annuale, IV-D), perchè se anche per questi l'invio trimestrale è fatto con abbastanza regolarità, sono però piuttosto frequenti gli errori, cosicchè nel passato anno 1903 si dovettero rimandare per correzioni a ben 119 Tribunali uno, parecchi o tutti i loro registri. Ad attenuare la non buona impressione che si potrebbe avere da queste notizie, dobbiamo soggiungere che nel più dei casi si trattava di errori di poco rilievo dovuti a sviste o a imperizia nelle addizioni, e soltanto in pochi gli errori avevano una certa importanza come nei

Tribunali di Finalborgo, di Sondrio, di Verona, di Rocca San Casciano, di Santa Maria Capua Vetere, di Lagonegro e di Caltagirone.

Per i registri delle *Corti di appello* (V-A, V-B e V-C) e delle *Sezioni di accusa* (VI-A e VI-B), mentre si nota la massima regolarità nelle spedizioni, sicchè appena occorre nell'anno passato di sollecitare l'invio di un registro mancante di una Sezione d'accusa, tutti i registri di questa magistratura si dovettero rimandare perchè errati, e 10 Corti d'appello su 24 (comprese le sezioni) avevano mandato errato anche il registro dei giudizi d'appello.

Per le *Corti di assise* vi fu qualche tardanza nell'invio (ne furono sollecitate 13 su 110); e a 78 di esse si dovettero rimandare i registri perchè errati.

Passando a dire delle *schede*, anche per esse bisogna distinguere la regolarità delle spedizioni dal modo con cui sono compilate le schede stesse.

L'invio delle schede non viene fatto con quella puntualità che sarebbe desiderabile e in alcuni casi si verificano ritardi veramente deplorabili, senza che si possa avere una completa fiducia nell'efficacia dei mezzi che sono a disposizione della Direzione generale della statistica per procurare di ripararvi. Le spedizioni delle schede si debbono fare per le Preture — ad eccezione delle urbane — trimestralmente, e per i Tribunali e le altre magistrature, ad ogni mese.

Or bene lo stato presente (al 7 luglio 1904) dei ritardi che si lamentano nelle spedizioni è messo in chiaro dai seguenti prospetti:

ELENCO DELLE PRETURE CHE DOVEVANO MANDARE SCHEDE NELL'ANNO 1903.

PRETURE	Circondario a cui appartengono le Preture	Trimestri ai quali si riferiscono le schede mancanti
Bormio . . . . .	Sondrio	1°, 2°, 3°, 4°
Bagolino . . . . .	Salò	Id.
San Secondo Parmense . . . . .	Parma	Id.
Borbona . . . . .	Aquila	Id.
Cassino . . . . .	Cassino	Id.
Vibonati . . . . .	Sala Consilina	Id.
Pescopagano . . . . .	Melfi	Id.
Corleto Perticara . . . . .	Potenza	Id.
Gioiosa Jonica . . . . .	Gerace	Id.
Chiusa di Pesio . . . . .	Cuneo	1°, 2°, 3°
Pontedecimo . . . . .	Genova	2°, 3°, 4°
Salò . . . . .	Salò	Id.
Borgonovo Val Tidone . . . . .	Piacenza	Id.
Bagni della Porretta . . . . .	Bologna	Id.
Cervinara . . . . .	Avellino	Id.
Albano Laziale . . . . .	Roma	2°, 4°
Sannazzaro dei Burgondi . . . . .	Vigevano	3°, 4°
Montalto delle Marche . . . . .	Ascoli Piceno	Id.
Serravalle Scrivia . . . . .	Novi Ligure	4°
Domodossola . . . . .	Domodossola	Id.
Mondovì . . . . .	Mondovì	Id.
Rhò . . . . .	Busto Arsizio	Id.
Bagnolo Mella . . . . .	Brescia	Id.
Lugagnano Val d'Arda . . . . .	Piacenza	Id.
Figline Val d'Arno . . . . .	Firenze	Id.
Guarcino . . . . .	Frosinone	Id.
Montereale . . . . .	Aquila	Id.
San Demetrio nei Vestini . . . . .	Id.	Id.
Civitella Roveto . . . . .	Avezzano	Id.
Pagani . . . . .	Salerno	Id.
Stigliano . . . . .	Matera	Id.
Campi Salentino . . . . .	Lecce	Id.
San Nicandro Garganico . . . . .	Lucera	Id.
Torremaggiore . . . . .	Lucera	Id.
Canosa di Puglia . . . . .	Trani	Id.
Simaxis . . . . .	Oristano	Id.
Napoli 1ª urbana . . . . .	—	dell'intero anno

ALTRE AUTORITÀ GIUDIZIARIE CHE DOVEVANO MANDARE SCHEDE DELL'ANNO 1903.

AUTORITÀ GIUDIZIARIE	Mesi ai quali si riferivano le schede mancanti
Ufficio d'istruzione di Napoli . . . . .	Da febbraio a dicembre.
Id. di Domodossola . . . . .	Da aprile a dicembre.
Id. di Oristano . . . . .	Dicembre.
Corte di assise di Sarzana . . . . .	Id.
Id. di Taranto . . . . .	Id.

Da questi prospetti rilevasi che al 7 luglio 1904 dovevano mandare le schede dell'intero anno 1903, 10 Preture; quelle dei tre ultimi trimestri, 6; del 3° e 4° trimestre 3 e dell'ultimo 18;

che degli Uffici di istruzione ritardatari, 1 doveva spedire le schede dal febbraio al dicembre, 3 quelle dall'aprile al dicembre e uno quelle dell'ultimo mese;

che infine due Corti d'assise erano in ritardo nelle spedizioni, e dovevano mandare le schede dell'ultimo mese.

In conclusione i risultati nei riguardi del numero degli uffici ritardatari non sono sconfortanti, ma il guaio maggiore e veramente serio consiste in questo che alcuni — pochi uffici fortunatamente — non soltanto debbono spedire le schede dell'anno 1903, ma parecchie del 1902, qualcuna del 1901 e vi era perfino una Pretura — quella di Minturno, che fino a pochi giorni fa doveva mandare le schede anche del 1900!

Ecco l'elenco di queste Autorità giudiziarie:

PRETURE CHE DOVEVANO SPEDIRE LE SCHEDE DELL'ANNO 1902.

PRETURE	Trimestri
Castelvecchio Subequo . . . . .	2°, 3°, 4°
Sannazzaro dei Burgondi (Vigevano) . . . . .	3°, 4°
San Secondo Parmense (Parma) . . . . .	Id.
Albano Laziale (Roma) . . . . .	Id.
Minturno (Cassino) . . . . .	Id.
Corleto Perticara (Potenza) . . . . .	Id.
Gioiosa Jonica (Gerace) . . . . .	Id.
Chiusa di Pesio (Cuneo) . . . . .	4°
Arcidosso (Grosseto) . . . . .	Id.
Vibonati (Sala Consilina) . . . . .	Id.
Formicola (Santa Maria Capua Vetere) . . . . .	Id.
Laconi (Cagliari) . . . . .	Id.
Napoli 1 <sup>a</sup> urbana . . . . .	da giugno a dicembre

ALTRE AUTORITÀ GIUDIZIARIE CHE DOVEVANO SPEDIRE LE SCHEDE DEL 1902.

AUTORITÀ	Mesi
Tribunale di Matera . . . . .	Novembre e dicem.
Ufficio d'istruzione di Grosseto . . . . .	Dicembre.
Ufficio d'istruzione di Napoli . . . . .	Id.
Ufficio d'istruzione di Grosseto . . . . .	Id.
Corte d'assise di Matera . . . . .	Da giugno a dicem.

PRETURE CHE DOVEVANO SPEDIRE ANCHE LE SCHEDE DEL 1901.

PRETURE	Trimestre
Polistena (Palmi) . . . . .	1°, 2°, 3°
Cagnano Varano (Lucera) . . . . .	2°, 3°
Albano Laziale (Roma) . . . . .	4°

Ora, quali mezzi ha la Direzione generale della statistica per riparare a così gravi inconvenienti e impedire che si ripetano?

In presenza di queste irregolarità essa scrive dapprima alle stesse Autorità negligenti e ripetutamente, se occorre, invitandole a mettersi in regola. Quando con questo mezzo non ottenga un utile risultato, fa ricorso al Procuratore del Re o al Procuratore generale, secondo il grado dell'Autorità, perchè interponga i suoi buoni uffici e provveda per eliminare gl'inconvenienti. Se poi anche in questo modo non si riesca a capo di nulla, o al più, come generalmente avviene, non si giunga che a questo risultato di ottenere una dichiarazione, confermata dalle Autorità superiori, che non si è potuto attendere ai lavori statistici per insufficienza di personale, come anche recentemente accadde per le Autorità giudiziarie del circondario di Padova e di Rovigo, allora si ricorre, come ad ultimo appello, al Ministero della giustizia per i provvedimenti disciplinari o di servizio che creda del caso.

E qui intanto giova richiamare l'attenzione della Commissione sul più grave degli inconvenienti che questi fatti producono, cioè la perdita considerevole di tempo nella revisione e nello spoglio delle notizie. Finchè mancano le schede anche di una sola Pretura nella circoscrizione di una provincia, non si possono incominciare gli spogli di tutte le altre, nè tirare le somme, a meno di aggiungere ulteriori spogli a quello generale con perdita di tempo, se non maggiore, certo uguale. Ora, per avere le schede delle Autorità ritardatarie, quasi sempre occorrono mesi e mesi, talora anni, come nel caso suaccennato della Pretura di Minturno, e, quando si sono ricevute, occorrono altri mesi per la revisione e per la frequente corrispondenza necessaria alla correzione delle schede errate, queste in proporzione maggiore dell'ordinario, appunto per la fretta con cui di solito vengono compilate per liberarsi dalle moleste sollecitazioni e allontanare il pericolo di minacciati provvedimenti di rigore. Così le pubblicazioni non si possono fare che a distanza di parecchi anni da quello a cui si riferiscono le schede; e l'arretrato di lavoro che necessariamente viene a pesare sull'Ufficio di statistica giudiziaria, va man mano ingrossandosi, senza che le sue ordinarie forze possano eliminarlo.

Come si è detto nei casi più gravi si ricorre all'intervento del Ministero della giustizia, ma non sempre, pur con tutto il buon volere di questo, tale mezzo riesce efficace.

Giova illustrare un caso assai tipico e già ricordato, quello della Pretura di Minturno per dimostrare come, non ostante le migliori intenzioni, non tutte le volte si possano ottenere i risultati desiderati, o per lo meno come si ottengano con molto stento.

A quella Pretura, la quale era enormemente in arretrato nella compilazione delle schede, fu scritto in data 27 giugno 1902 minacciandola di una denuncia al Ministero della giustizia se entro un congruo termine non si fosse posta in regola.

Rispose nel luglio successivo (15) quel Pretore assicurando che la spedizione delle schede arretrate si sarebbe effettuata entro il 31 dello stesso mese.

Essendo trascorso inutilmente il termine indicato, in data 13 agosto 1902 fu denunciato il ritardo al Ministero della giustizia.

Per le indagini premurosamente fatte da questo risultò che il cancelliere di quella Pretura si era dimostrato inadatto a dirigere l'Ufficio e s'invitò il Procuratore generale della Corte di Napoli a fare proposta concreta di tramutamento a sede meno importante, dando disposizioni perchè il nuovo cancelliere riordinasse il servizio statistico e togliesse l'arretrato e di queste disposizioni fu data comunicazione alla Direzione generale della statistica. La quale aspettò qualche mese affinchè il nuovo personale compisse il lavoro, ma non vedendo giungere le desiderate schede cominciò a fare i consueti solleciti finchè a uno di questi, del dicembre 1903 — era già dunque passato un anno dai primi atti — il nuovo Pretore rispose (lettera del 18 dicembre 1903) che « le schede arretrate non si erano trovate in Ufficio e che *presumibilmente* erano state inviate « a tempo debito ». Comprendendo da questa risposta che il Pretore era ignaro di tutti i precedenti nè si era curato di conoscerli consultando gli atti di archivio, se pure erano tenuti in regola, la Direzione generale della statistica nel successivo 28 dicembre spedì una lunga e particolareggiata lettera a quel Pretore, specificando tutte le circostanze del fatto.

Intanto però si era verificato che anche i registri giornalieri di quella Pretura per l'anno 1902 erano pieni zeppi di errori, ed essendo stati rinviati nell'ottobre 1903 per le dovute correzioni furono rimandati con dichiarazione che non si erano potuti correggere perchè il vice cancelliere che li aveva tenuti in quell'anno era stato tramutato ad altra Pretura e che i riassunti erano stati fatti da lui *ipoteticamente* (sic).



Mentre da un lato questa Direzione insisteva presso la Pretura perchè colla scorta degli atti originali si rifacesse tutto il lavoro, dall'altro informava dei fatti il Ministero della giustizia, con secondo rapporto in data 7 novembre 1903, pregandolo di punire intanto severamente il vice-cancelliere che il Pretore stesso accusava di aver fatto delle *statistiche ipotetiche*.

Il 31 marzo 1904 il Ministero informò questa Direzione che dalle indagini fatte erano risultati responsabili il vice-cancelliere e il cancelliere e che si era inflitta una severa ammonizione al primo (il compilatore delle statistiche cervelotiche) e che si attendeva l'esito di un processo penale a cui era sottoposto il secondo, per vedere se e quale pena gli si potesse infliggere.

In seguito a questa comunicazione parve opportuno far presente con una terza lettera in data 19 aprile 1904 al Ministero della giustizia, che la punizione inflitta al vice-cancelliere il quale, in sostanza, era accusato dal suo superiore diretto di avere eseguito false iscrizioni nei registri statistici, pareva troppo lieve invitandolo poi a provvedere, perchè fosse eseguito tutto il lavoro arretrato, dando anche qualche incoraggiamento, in danaro o in altro modo, al nuovo personale assegnato alla Pretura di Minturno che non era responsabile del precedente disordine. A questa lettera non fu ancora data risposta, ma un parziale risultato tuttavia può dirsi conseguito, perchè proprio nei primi giorni di questo mese la Pretura di Minturno ha mandato le schede dell'anno 1900, e ora deve mandare soltanto le schede di due trimestri del 1902.

In generale il Ministero della giustizia, che si è sempre dimostrato sollecito ad accogliere le lagnanze rivoltegli da questa Direzione, contro i funzionari di cancelleria colpevoli di negligenza nel disimpegno delle funzioni riguardanti il servizio statistico si è limitato ad infliggere l'ammonizione, provvedimento troppo benevolo, se si pensa che questa Direzione non fa ricorso all'autorevole aiuto del Ministero se non nei casi più gravi, come quello di Minturno, e che perciò anche la punizione dovrebbe rivestire una certa gravità, e rendersi nota con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero, perchè sia di esempio a tutti, e dimostri inoltre l'interesse che il Ministero stesso prende al buon andamento dei lavori statistici, da molti, anche magistrati, tenuti in troppo poco conto.

Così fu inflitta l'ammonizione al cancelliere della Pretura di Mottola che risultò colpevole di non aver per due anni compilate le schede. E uguale provvedimento fu preso anche contro un vice-cancelliere della Pretura di Davoli (Catanzaro) che il Procuratore generale di quella Corte d'appello dichiarava « responsabile di tutto il disordine nella cancelleria per inettitudine e invincibile avversione al lavoro » e lo proponeva per il collocamento a riposo d'ufficio.

Ma il Ministero cedendo a un sentimento di pietà verso il detto funzionario, che non aveva ancora raggiunto gli anni utili al conseguimento della pensione, si limitò ad infliggergli un rimprovero solenne.

E non risulta che nemmeno un qualsiasi provvedimento sia stato preso contro i funzionari della Pretura di Cagnano Varano (Lucera) che erano in ritardo nella spedizione delle schede, non rimandavano i registri giornalieri rinviati ad essi perchè errati, e che non rispondevano nemmeno alle numerose sollecitazioni, seguendo, del resto, l'esempio del loro Procuratore del Re, il quale lasciò senza risposta e una lettera e un telegramma di questa Direzione con cui lo si esortava a richiamare all'ordine la Pretura di Cagnano Varano. Il Ministero deplorò la condotta di quel Procuratore del Re, ma non prese provvedimenti verso i funzionari della Pretura, perchè, atteso le eccezionali condizioni igieniche di quel mandamento non si trovava nessun Pretore che volesse risiedervi e perciò tutti i servizi vi erano trascurati!

Come vedesi non sono pochi gli ostacoli che si frappongono al regolare andamento del servizio statistico, dovuti o a deficienza di personale, o a negligenza del medesimo e perfino a condizioni climatologiche non favorevoli, e se da una parte dobbiamo rallegrarci che non siano molti questi casi di eccezionale gravità, dobbiamo però aver presente che anche uno solo di essi porta un non lieve turbamento al regolare svolgimento dei lavori, ed è causa di assai lunghi ritardi nella pubblicazione delle notizie statistiche, senza che vi si possa riparare dall'Ufficio centrale, malgrado tutta la sua alacrità.

Ma d'altro canto dobbiamo trarre ragione di conforto dai risultati della revisione delle schede.

Sopra 600,000 schede, quante se ne ricevono in media all'anno, può calcolarsi che siano circa 30,000 quelle per le quali oc-

corrono schiarimenti o correzioni, cioè appena il 5 per cento, percentuale che si potrà augurare minore, ma che non può dirsi davvero eccessiva.

Ed è desiderabile che si riduca ancora, per il non lieve lavoro che queste 30,000 schede errate impongono tanto all'Ufficio centrale quanto agli uffici locali, e che si risolve sempre in una perdita di tempo, che aggiunta all'altra dianzi lamentata, costituisce un serio inconveniente.

Nell'anno testè decorso furono scritte 171 lettere a Procuratori del Re e Procuratori generali per la correzione delle schede di un anno compilate dalle Cancellerie dei Tribunali e delle Corti dipendenti, e 607 a Preture, per le loro schede; e se molte di queste lettere riguardavano una o due schede appena, talune, contenevano elenchi di centinaia, per la maggior parte delle quali si doveva richiedere se nelle sentenze fu tenuto conto della recidività degli imputati, o della loro minore età, trovandosi in molti casi omesse queste indicazioni, che pur tuttavia sono essenziali per gli spogli statistici. E quando si pensi che per ciascuna di queste schede errate o incomplete le Cancellerie debbono verificare prima la rubrica alfabetica per la identificazione dell'imputato, poi ricorrere ai volumi delle sentenze e talora anche riprendere in esame gli atti del processo già collocati in archivio, non farà meraviglia se, ad esempio, per il Tribunale di Napoli al quale, di solito, si mandano 5 o 6 elenchi di schede con centinaia di iscrizioni per ciascuno, occorrono 4 o 5 mesi prima di potere avere la risposta!

Ma, ripetesi, gli errori sono ora ridotti a una quantità assai piccola, la quale però si potrebbe ancora ridurre, se non si seguisse il sistema, purtroppo invalso nelle Cancellerie, di affidare questi lavori — che sono tenuti generalmente in poco conto e sono, bisogna confessarlo, poco piacevoli — ai funzionari ed alunni ultimi arrivati nelle Cancellerie, senza che abbiano nessuna preparazione, ignari delle norme e delle istruzioni impartite per la loro esecuzione; il che spiega come a distanza di tanti anni (i registri furono istituiti nel 1879 e per le Preture nel 1887, e le schede nel 1890) ancora si debba richiamare l'attenzione dei funzionari, incaricati di questi lavori, sulle norme fondamentali che li disciplinano, e avvenga, ad esempio, che in una Pretura dove il servizio statistico procedeva regolarmente, d'un tratto si debbano lamentare errori madornali che sarebbero altrimenti inesplicabili.

Le conclusioni di queste considerazioni non debbono però infonderci lo sconforto, perchè da esse non resta infirmato, ciò che più preme, la veridicità ed esattezza delle notizie statistiche. Gli errori anche numerosi che si vanno scoprendo, non debbono impensierirci appunto perchè vengono scoperti e corretti, e quanto più anzi si affina questa revisione tanto più possiamo confidare di avere un materiale statistico eccellente, pur non pretendendo che sia sotto ogni riguardo perfetto.

È bene proclamare altamente questa fiducia perchè si è troppo proclivi a generalizzare, da casi singoli traendo conclusioni che si estendono al maggior numero, mentre non hanno valore che nei limiti considerati.

Vi è realmente un inconveniente che risulta palese da tutto quanto siamo venuti esponendo, e a cui abbiamo già ripetutamente accennato, e questo è il ritardo inevitabile con cui si debbono pubblicare le notizie statistiche, appunto per il lavoro, nè lieve nè scarso, che l'Ufficio centrale deve eseguire per raccogliere tutto il materiale e per ottenere che esso sia quanto più è possibile esatto.

A ridurre questo inconveniente nei limiti più rigorosi deve tendere l'opera concorde della Direzione generale della statistica, del Ministero della giustizia e della nostra Commissione, ma pur non tralasciando di migliorare i metodi di ricerca, di revisione e di spoglio delle notizie statistiche, per raggiungere un grado sempre maggiore di perfezione, dobbiamo riconoscere che il materiale statistico che si raccoglie ora, sia pure faticosamente, merita però tutta la nostra fiducia.

\*  
\*\*

Nulla aggiungerò a queste osservazioni riprendendo le fila della mia relazione. Noto soltanto come con esse si confermi che inconvenienti ed irregolarità vi sono e abbastanza diffusi senza però arrivare a diminuire il pregio e la fede dovuta alla nostra statistica giudiziaria. Per l'indole di questi servizi e per la molteplicità degli uffici e delle scritturazioni, che essi richiedono, dobbiamo anche riconoscere che inconvenienti ed irregolarità sono inevitabili e che perciò non vi è ragione di sorprendersi se, dopo circa quindici anni da che furono adottati come fondamento alla inda-

gine statistica, la scheda individuale degl'imputati ed i nuovi registri statistici giornalieri, ancora vedansi ricomparire in diversi luoghi le medesime incertezze ed i medesimi errori appunto come per il casellario giudiziale, istituito con regio decreto del 6 dicembre 1865, si ripetono tuttora le medesime lagnanze, nonostante i ripetuti avvertimenti e le istruzioni ministeriali! Senza accogliere l'ottimismo di chi non esita ad affermare che si tratta di inconvenienti di lieve momento facilmente correggibili, dobbiamo invece riconoscere che questa correzione per necessità di cose non sia abbastanza immediata o sicura, mentre quasi inevitabile è il rinascere degli errori con i mutamenti e con i rinnovamenti dei funzionari. Perciò, e se per l'indole di questi lavori sono egualmente facili la stanchezza e l'errore, tanto più è da riconoscere che non può, nè deve mai venire meno una assidua vigilanza per evitare che le irregolarità si accrescano e per diffondere e per rendere abituale e tradizionale negli uffici quella esattezza, che deve essere nostra mira costante.

Vediamo ora i fatti accertati, che richiedono più particolare attenzione.

\* \* \*

La *scarsenza dei funzionari* è scusa e lamento più frequente e diffuso; inoltre si deplorano, e non soltanto per i lavori statistici, le lunghe vacanze degli uffici, i facili mutamenti e la imperizia di alcuni funzionari. Appunto perchè questi lamenti sono molto ripetuti e per quasi tutti i distretti delle Corti di appello, non si può ad essi negare fede, nè disconoscere in questi fatti una delle principali cause degli errori e delle irregolarità. E invero, forse per l'accennata scarsenza dei funzionari, ma anche perchè ai servizi statistici e del Casellario non è in tutti gli uffici giudiziari riconosciuta l'importanza, che essi hanno, troviamo troppo spesso dichiarato che vi sono destinati degli alunni di cancelleria. Non è da questi funzionari che si può pretendere quella esperienza, quella esattezza e quella sicura sollecitudine che sono necessarie per questi servizi. Efficacemente dovrebbe supplire alla loro insufficienza, ma di rado si ottiene, una attiva ed assidua vigilanza dei capi degli uffici giudiziari ai quali spetta la direzione e la responsabilità di questi servizi, onde alla mancanza di vigilanza e di direzione dobbiamo fare risalire la

vera e diretta causa dei lamentati inconvenienti e se questi poi si rinnovano perpetuandosi.

Abbiamo veduto come qualche Procuratore del Re abbia dichiarato di aver dovuto rinviare ripetutamente le relazioni dei Pretori perchè difettose nel concetto e nella forma, — come dalla disparità delle risposte apparisse, che essi neppure si erano resa ragione dell'ordinamento dei servizi statistici, — come le relazioni nell'apparenza diligenti non fossero spesso che una vuota ripetizione o parafrasi delle istruzioni ministeriali sino a ripetere in ogni anno persino la descrizione del locale o delle cassette del Casellario!

Dobbiamo quindi in siffatte manifestazioni riconoscere la conferma di quanto più volte è stato accertato circa la noncuranza di molti fra i Pretori per i servizi statistici, quasi giovanilmente insofferenti di ogni formalità troppo minuziosa, che ad essi non si rivela di immediata utilità, oppure seguendo immature e superbe aspirazioni disdegnano un lavoro che volentieri affidano al cancelliere, specialmente se sia tanto abile da dissimulare errori e lacune in guisa da evitare ammonizioni e rimproveri. Eppure buona parte delle notizie statistiche e dei cartellini per il Casellario viene dalle Preture ed ivi, forse più che altrove, è necessaria la massima diligenza e la maggiore diretta sorveglianza.

Inoltre anche le *verificazioni trimestrali* dei Procuratori del Re al Casellario, prescritte dall'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, riescono insufficienti ai fini di queste nostre indagini, sia per la superficialità rivelata da queste relazioni, sia perchè ad esse sfugge il lavoro di preparazione per il Casellario stesso, rappresentato dalla compilazione dei cartellini nei competenti uffici, nè sappiamo quanto affidamento possa essere fatto sul *visto* (art. 13 e 14), che il Procuratore del Re appone sui cartellini prima di rimmetterli al Casellario, mentre dobbiamo ricordare che nell'esame di alcune relazioni dei Procuratori del Re e dei Procuratori Generali abbiamo dovuto ripetere censure simili a quelle da alcuni di essi rivolte ai Pretori.

\* \* \*

La necessità della pronta e regolare registrazione di ogni affare, incontestabile per qualsiasi pubblico ufficio, è più che mai

evidente e della massima importanza per gli uffici giudiziari e per gli atti processuali.

Non dovrebbe quindi essere ammissibile neppure il più lieve dubbio sulla regolarità e sulla puntualità delle registrazioni fondamentali.

In esse dovrebbe essere l'indice delle schede da compilare e su di esse sono poi formati i *registri statistici giornalieri*, i quali non servono soltanto all'indagine statistica, oggi divenuta tanto necessaria, ma possono utilmente essere adoperati anche come registri sinottici, sussidiari per qualsiasi ricerca. Se dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie fosse riconosciuta l'utilità pratica di questi registri, avremmo anche la sicurezza che la compilazione di essi sarebbe curata con maggiore interesse e sollecitudine.

\* \* \*

La compilazione delle *schede individuali* si volle affidata al funzionario incaricato della redazione dei cartellini per il Casellario giudiziale, ed il legame materiale fra questi servizi, che possono rendersi reciproco aiuto per le parti comuni alle schede ed ai cartellini, trovò da ultimo sanzione nell'articolo 3 del regolamento approvato col regio decreto del 13 aprile 1902, n. 107.

Ma fu accennato come neppure l'andamento dei servizi per il Casellario giudiziale sia rassicurante, e quindi offra non sufficiente garanzia per la regolare compilazione delle schede individuali.

Gli avvertimenti e le istruzioni riassunte per il Casellario giudiziale una prima volta con la circolare ministeriale del 15 giugno 1869, n. 215-3819 (1), poi ripetute ed ampliate con quella del 12 aprile 1886, n. 3912-1168 (2), cui furono aggiunte istruzioni complementari con altra circolare del 22 novembre 1893, n. 4498-1304 (3), potrebbero oggi essere rinnovate, perchè tuttora si ripetono gli stessi lamenti, i medesimi inconvenienti.

Quando troviamo segnalata la mancanza o il ritardo nella

(1) *Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia*, Anni 1861-1870, vol. I, pag. 755 — 1881, Roma, Regia tipografia.

(2) *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, 14 aprile 1886, n. 15, pag. 129.

(3) *Ivi*, 29 novembre 1893, n. 48, pag. 559.

compilazione dei cartellini, possiamo presumere altrettanta ed anzi maggiore mancanza o ritardo nella compilazione e nella spedizione delle schede individuali; e quando la Direzione generale della statistica segnala gravi errori o inverosimiglianze nelle schede individuali, altrettante ne possiamo supporre nel medesimo ufficio per la compilazione dei cartellini. Le notizie che abbiamo con le relazioni sottoposte al nostro esame ci attestano soltanto la sollecitudine od il ritardo nella compilazione e nella spedizione delle schede individuali, ma nulla o poco ci dicono circa la loro intrinseca regolarità, onde dobbiamo principalmente affidarci al diligente esame della Direzione generale della statistica.

Rispetto alla regolarità dei cartellini e del Casellario, oltre quanto ho già osservato circa il *visto* e le verificazioni trimestrali, ricordo che già con la citata circolare ministeriale del 15 giugno 1869 si avvertiva che troppo sommari erano i verbali di verifica- zione, perchè si limitavano ad affermare che il *Casellario* era regolarmente tenuto. Abbiamo poco fa veduto come spesso le relazioni annuali, ora sottoposte al nostro esame, dicano poco di più e come non ispirino sempre piena fiducia.

\* \* \*

Ripeto nondimeno, che ammessa la fedele corrispondenza dei registri statistici giornalieri con i registri generali degli uffici giudiziari, registri che dobbiamo ritenere regolarmente tenuti, possiamo per i servizi statistici affidarci al riscontro della Direzione generale della statistica, augurando che sia meglio assecondata nel reprimere le irregolarità e gli inconvenienti da essa segnalati.

Ma per il *Casellario giudiziale* siamo costretti a contentarci delle relazioni ora riassunte, giacchè da tempo sono cessate le ispezioni ministeriali.

Il richiamo ad una speciale vigilanza sul Casellario riappare incidentalmente, dopo un lungo silenzio e quasi come accessorio, nella ricordata circolare ministeriale del 21 aprile 1896, n. 807-1394 (1) concernente la Statistica giudiziaria penale e che accom- pagnava le istruzioni per la compilazione delle schede individuali!

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1896, parte II, pag. 421.



Poi, in seguito alla ispezione di alcuni Casellari, eseguita dal Commissario-segretario permanente di questa Commissione, cavalier Borgomanero, furono domandate speciali notizie sul Casellario con circolare ministeriale del 28 febbraio 1899 (1) presentando una specie di questionario, che poteva essere ottima guida per una ispezione, ma non raggiunse lo scopo di ottenere complete e sicure notizie, come non si ebbero per le schede e per i registri giornalieri, perchè, giustamente rilevò l'on. Grippo, non fu dato, a queste indagini ed a queste relazioni, fondamento e forma statistica. Inoltre, dopo le prime risposte, quella circolare sul casellario fu da molti dimenticata. Però non è rimasta senza qualche effetto, onde anche dalle incomplete ed imperfette relazioni successive fu possibile di ricavarne argomento per qualche utile considerazione.

\* \* \*

Ho già detto come anche per il casellario giudiziale si lamenti la scarsità dei funzionari e talvolta la loro incapacità. Per un solo distretto, ed incidentalmente, si accenna al maggior lavoro recato dalla legge 30 gennaio 1902, n. 87, ed allo spostamento di lavoro che si avrebbe, se fosse ovunque ed in tutto osservato l'ultimo capoverso dell'articolo 4 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, che contrasta con le disposizioni concernenti la compilazione delle schede individuali; onde, finchè continuerà l'uso di esse e non saranno sostituite dal duplicato del cartellino, non sarebbe più possibile, nei casi di opposizione, di appello o di rinvio, che le schede siano compilate dallo stesso funzionario cui spetta di redigere i cartellini. Nondimeno pare che dal Ministero di grazia e giustizia già sia stato riconosciuto che quella disposizione deve essere pienamente osservata, giacchè, come sarebbe già stato spiegato, non vi osta l'AVVERTENZA MINISTERIALE del 6 maggio 1902.

\* \* \*

L'incertezza circa le decisioni, rispetto alle quali debbono essere compilati i cartellini, già avvertita con la ricordata circolare mi-

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1899, pag. 411.

nisteriale del 15 giugno 1869 e che aumentò nell'interpretazione delle modificazioni introdotte con l'articolo 33 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, ha continuato in alcune Preture, manifestamente per forza di inerzia, non ostante le ripetute avvertenze. Ogni incertezza doveva cessare con la legge del 30 gennaio 1902, n. 87, e nondimeno pare che in alcuni luoghi tenda a perpetuarsi per una cervelotica interpretazione della ricordata AVVERTENZA MINISTERIALE del 6 maggio 1902, interpretazione che forse potrebbe nascondere una minore diligenza.

Così, per opera di non poche Preture e di qualche Tribunale, il Casellario è da ritenere incompleto per talune contravvenzioni e per reati previsti da leggi speciali. Siccome i cartellini relativi ai condannati per contravvenzione sono da eliminare ogni cinque anni, può tale mancanza apparire non grave difetto, ove ad essa sia recato pronto rimedio, ma rimane il dubbio per ogni altra arbitraria omissione e se di fronte a questa persistente riluttanza si possa avere fiducia che tutto il maggior numero di cartellini, prescritto dalla legge del 30 gennaio 1902, sarà compilato e collocato a posto.

\*  
\*\*

Altra diffusa cagione di ritardo nella compilazione e nella spedizione dei cartellini è la mancanza delle notizie che in essi debbono essere iscritte, secondo l'articolo 1 del regolamento annesso al regio decreto del 6 dicembre 1865, n. 2644, e che non sempre è dato di ricavare dagli atti del processo. Vedemmo come qualche ufficio rinunci a queste notizie per non ritardare di troppo il collocamento o la spedizione dei cartellini, come altri invece si lagni di riceverli incompleti e di dovere perciò rivolgersi agli uffici dello stato civile, come tutti lamentino gli indugi e le incomplete risposte degli ufficiali dello stato civile.

Inconvenienti simili si ebbero dapprincipio anche per la compilazione delle *schede individuali statistiche* e con la circolare ministeriale del 1° agosto 1885, n. 1144 (1), quando da poco era in esperimento la scheda individuale, fu approvato «l'uso di un foglio di

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, 5 agosto 1885, n. 31, pag. 338.

*Atti della Commissione*, Sessione del febbraio 1885, pag. 184.

« notizie diretto a raccogliere i dati da inscrivere nelle schede ». Però avvertivasi come « alla completa ed esatta compilazione della scheda *non sempre possano bastare le notizie che si possono avere dai Municipi*: spesso occorre che alcune siano date *direttamente* dagli imputati e se è facile cosa domandarle negli interrogatori fatti durante la istruttoria del processo, spesso sfuggono nei procedimenti per citazione diretta, specialmente negli uffici di maggior lavoro, dove il grande numero dei processi portati all'udienza incalza e spinge ad affrettare. Tuttavia — soggiungeva il ministro guardasigilli, on. TAJANI — io spero che basti fare presente ai presidenti, ai giudici istruttori ed ai pretori la necessità di avere nelle schede dati completi per persuaderli della opportunità di chiedere agli imputati, colle generalità, anche le altre notizie richieste dalla scheda stessa, sicuro che essi vorranno prestarvisi, come ne faccio loro viva raccomandazione ».

Simili avvertenze ed esortazioni dovrebbero a più forte ragione essere oggi ripetute, giacchè non lo furono mai, per la compilazione dei cartellini del Casellario. Non credo però che siano più complete, più esatte e più sicure le indicazioni contenute nelle schede individuali, perchè forse l'uso del foglio per raccogliere le notizie mancanti già andò perdendosi, come probabilmente la saggia, e forse ingenua esortazione ministeriale, fu dimenticata! Ma appunto perciò la volli qui ricordare.

Fu già additata la causa di tali difetti, che tanto nuocciono al regolare e sicuro funzionamento del Casellario, ma non si può farne addebito all'ufficio o a coloro che vi sono addetti. La identificazione del condannato, quale con ragione si vuole per la compilazione del cartellino, è assai più precisa e rigorosa della identificazione dell'accusato quale è richiesta all'inizio e nel corso del procedimento penale (1). Vi si aggiunge poi che mentre la identificazione dell'accu-

(1) *Codice di Procedura Penale.* — ART. 231. “ Qualunque imputato arrestato in forza di mandato di cattura, o che si presenterà avanti il giudice istruttore, sia volontariamente, sia in seguito a mandato di comparizione, sarà interrogato immediatamente, o nelle ventiquattro ore al più tardi, almeno sul suo

*Regolamento per la esecuzione del R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644 sulla istituzione del Casellario Giudiziale.* — “ ART. 1. Il Casellario è “ composto di cartellini aventi la “ forma e dimensione indicata nel “ modello n. 1, sui quali a caratteri “ chiari e facilmente leggibili, si noteranno:

sato, può essere relativamente facile e sicura, tranne che per giudizi in seguito a citazione diretta o direttissima o in contumacia, invece la tardiva identificazione del condannato per opera degli uffici del Casellario riesce assai più difficoltosa, e non è e forse, almeno in

“ nome, cognome, soprannome, sul  
“ nome del padre, sull'età, patria,  
“ professione, sul *possesso di beni*,  
“ e se egli sia celibe, maritato o  
“ vedovo, se *abbia prole*, se *sia mi-*  
“ *litare*, se *sappia leggere e scrivere*,  
“ e se sia stato altre volte detenuto  
“ o processato: e sarà parimente in-  
“ terrogato sopra i motivi dell'arresto  
“ o della comparizione.

“ Questo interrogatorio sarà pre-  
“ ceduto dalla descrizione della per-  
“ sona con indicazione dei connotati  
“ o contrassegni particolari che pos-  
“ sono farla distinguere.

“ Se l'interrogatorio non può avere  
“ luogo nel termine sopra prescritto,  
“ si farà menzione dei motivi del ri-  
“ tardo ..

ART. 240. “ Quando nasca dubbio  
“ se egli (imputato) abbia un'età  
“ maggiore o minore di quella ri-  
“ chiesta dal Codice penale per l'ap-  
“ plicazione della pena ordinaria, il  
“ giudice dovrà verificarla coll'*atto*  
“ *di nascita* che sarà rilasciato in  
“ conformità dei regolamenti, o in  
“ difetto di atto di nascita, con qua-  
“ lunque altro mezzo di prova che  
“ potrà essere atto a stabilirla.

“ Lo stesso si osserverà quando  
“ l'età della persona offesa possa  
“ influire sull'applicazione della  
“ pena ..

ART. 281. “ In ogni dibattimento, salve le speciali norme stabilite nei tre  
“ titoli successivi, l'ordine della discussione è il seguente:

“ 1° Il presidente od il pretore domanda all'accusato od imputato le sue  
“ *generalità*, e lo interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa  
“ od imputazione. — (*Omissis*) ..

ART. 332 e 373. “ L'atto di citazione (innanzi ai Pretori ed ai Tribunali  
“ penali) contiene a pena di nullità:

“ (1°, 2° *Omissis*), 3° Il nome e cognome della persona citata; il soprannome, se ne ha; la sua professione; la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora; — *Omissis* ..

“ 1° Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui  
“ il cartellino si riferisce;

“ 2° Il nome del padre ed il cognome e nome della madre, col  
“ cenno se vivi o defunti;

“ 3° Il giorno, il mese ed anno  
“ di nascita;

“ 4° Il luogo preciso della nascita, indicato per comune, circondario e provincia;

“ 5° Il cenno se la persona di cui  
“ si tratta è celibe o coniugata e con  
“ chi, o vedova;

“ 6° Il luogo dell'ultimo domicilio;

“ 7° La professione;

“ 8° I connotati e segni principali della persona;

“ 9° L'estratto della decisione o sentenza, col titolo del reato e la qualità della condanna, o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell'autorità che l'ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.

“ Il *certificato di nascita* e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra, verranno richiesti d'ufficio ed uniti agli atti: quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo ..

parte, non può essere assecondata dagli altri uffici e manca di qualsiasi superiore direzione o istruzione e riscontro.

Infatti per la identificazione dell'accusato, prescritta dall'articolo 231 del Codice di procedura penale, si richiedono bensì presso a poco le notizie, che l'articolo 1 del Regolamento 6 dicembre 1865 vuole poi indicate nel cartellino del Casellario, ma non sono esattamente le medesime. Inoltre per le prime bastano le dichiarazioni dell'imputato, perchè, soltanto quando nasca dubbio sulla età per l'applicazione della pena ordinaria, è prescritto che si richieda l'atto di nascita nella forma stabilita dai regolamenti (articolo 240). È noto poi che alla udienza si domandano all'imputato o all'accusato soltanto le *generalità* (art. 281 Codice procedura penale), forse così designate perchè non vi si attribuisce la dovuta importanza, mentre, come argutamente osservava il compianto nostro illustre Presidente, on. Messedaglia, si dovrebbero piuttosto designare come le *particolarità* della persona! — È giustificata quindi e fondata la scusa che negli atti processuali mancano spesso le notizie che circa la persona del condannato si richiedono per il *cartellino* e per la *scheda*.

Con le prime istruzioni per il Casellario (1) fu riconosciuta soltanto la difficoltà di accertare il circondario cui appartiene il condannato (art. 1, n. 4, Regolamento 1° dicembre 1865) e come per tale indicazione si renda necessaria la ricerca del luogo di nascita, ma si ebbe premura di avvertire che all'uopo non era indispensabile di unire al processo l'atto di nascita, come nel caso previsto dall'articolo 240 del Codice di procedura penale, mentre in ogni altra circostanza e per l'accennato accertamento era sufficiente una dichiarazione del Sindaco o del Parroco, e si avvertiva come ciò fosse anche meno necessario « quando dall'ispezione portata al Casellario » risulti « la esistenza di altri cartellini anteriori, i quali « possono benissimo farne le veci dimostrando che il luogo di nascita già venne accertato nei processi precedenti ». Qualunque commento sciuperebbe a mio avviso questa peregrina avvertenza, che pare voglia essere una interpretazione estensiva del capoverso dell'art. 1 del Regolamento 1 dicembre 1865 e che trovo letteralmente ripetuta fra le istruzioni date con la Circolare ministeriale

(1) Circolare 15 giugno 1869, n. 3865-215.

del 12 aprile 1886, n. 3912-1163 (1). Però ivi, e precisamente fra le istruzioni concernenti le *indicazioni da notare sul cartellino* (§ 5) e che si riferiscono soltanto alle tre caselle superiori a destra del cartellino ed alla migliore indicazione del luogo di origine degli stranieri, già era stato aggiunto: « Se poi le indicazioni date dall'imputato non sono chiare e rassicuranti, bisogna che si facciano speciali indagini per appurare il suo luogo d'origine, indagini le quali sono necessarie anche per bene compilare la *scheda individuale* ».

Fu questo il primo cenno alle notizie comuni ai cartellini ed alle schede individuali, ma ciò nonostante non furono richiamate le avvertenze poco prima fatte con l'altra Circolare ministeriale del 1° agosto 1885, in quanto si riconosceva che tutte le notizie desiderate per le schede, e necessarie anche per il Casellario, non si potevano ricavare dall'atto di nascita.

Nondimeno vedemmo come qualche Procuratore Generale per assicurare la regolare compilazione, tanto delle *schede*, quanto dei *cartellini*, abbia di recente utilmente raccomandato che sin dall'inizio di ogni procedimento sia richiesto l'atto di nascita e che il Cancelliere completi le notizie all'udienza quando l'accusato o imputato si presenta! Ma vedemmo anche come quest'ultimo avvertimento riesca insufficiente.

In tale stato di cose quale sicurezza si può avere circa le notizie sulla persona, che sono parte tanto importante delle schede e dei cartellini? Come e con quali cautele furono fatte le ricerche relative, e sono queste davvero compiute, e quale fede si può dare alle dichiarazioni che vorrebbero scusare la mancanza di quelle notizie? Ma d'altra parte come attribuire ad imperfezione del Casellario o a colpa dei funzionari ad esso addetti inconvenienti gravi, per ogni eventuale conseguenza, come gli equivoci di persona nei certificati del Casellario, quando questi inconvenienti sono la conseguenza di una imperfetta identificazione della persona, che dovrebbe essere più compiutamente fatta, ma non si fa, perchè tanto non è prescritto, all'inizio del procedimento o nel giudizio? Nei giudizi per citazione diretta o direttissima troppo spesso avviene

(1) *Bollettino del Ministero di grazia e giustizia*, 14 aprile 1886, n. 15, pag. 129-133 (§ 6 — *Fede di nascita da unirsi al processo*).

che la identificazione dell'accusato o imputato, persino rispetto ai suoi precedenti, sia fondata esclusivamente sulle proprie dichiarazioni fatte nell'interrogatorio o tutt' al più sulle informazioni delle autorità di P. S.

Si rende quindi manifesto quanto possa riescire imperfetta siffatta identificazione e come tale difetto e le conseguenze di esso non siano da imputare all'ufficio del Casellario che piuttosto quelle conseguenze subisce.

La statistica giudiziaria penale col mezzo delle schede individuali ha indirettamente rivelato molti degli inconvenienti nel funzionamento del Casellario, ed in qualche misura ha concorso ad eliminarli. Il legame fra questi due servizi è ora definitivamente sanzionato, ma anche più stretto è quello fra il Casellario giudiziale e il procedimento penale.

Perciò, senza fermarmi a rilevare le molteplici funzioni che, oltre l'accertamento della recidiva, sono venute ad aggiungersi al Casellario accrescendone la importanza, mi chiedo se non sia da provocare un più esatto ed efficace coordinamento, per la identificazione della persona dell'accusato o imputato, fra le disposizioni della procedura penale e quelle per il Casellario giudiziale e le istruzioni per la statistica giudiziaria penale, in guisa da assicurare a tutte il migliore funzionamento?

\* \* \*

Se nelle relazioni esaminate abbastanza spesso si incontra l'assicurazione, che la *eliminazione dei cartellini* procede regolarmente, non è infrequente anche l'altra opposta esplicita dichiarazione, ed apparisce tanto più sincera, che la eliminazione non è fatta per la già lamentata scarsezza degli impiegati e per il lungo lavoro che essa richiede, tranne che per i cartellini delle persone defunte, quando della morte arriva notizia dalle Case di pena.

Non ripeto qui le querimonie di coloro che, tutori ad oltranza della integrità del Casellario, non vorrebbero alcuna periodica eliminazione dei cartellini. Possono stare tranquilli perchè nel fatto i loro desideri sono in gran parte esauditi! Ma siamo di fronte ad una disposizione regolamentare già poco osservata e di cui volevasi l'osservanza. Ora questa osservanza sarebbe da pretendere con

maggior ragione, dopo che quella disposizione fu dal nuovo regolamento del 13 aprile 1902 confermata ed ampliata. Se non che fu anche resa più complessa e di meno facile esecuzione, mentre poi avendo la legge del 30 gennaio 1902 aumentato il numero dei cartellini da collocare nei Casellari, è facile immaginare quale sia per divenire l'ingombro dei principali uffici e come esso tenda ad aumentare oltre misura!

Di fronte alle difficoltà, più o meno scusabili, ma che l'esperienza rivela assai diffuse e permanenti, sia lecito osservare se, pur escludendo almeno in questo momento qualunque discussione sul concetto fondamentale di queste disposizioni, non sarebbe opportuno un nuovo esame di esse per migliorarle o recarvi qualche complemento.

Rammento, come esempio, la proposta del Procuratore del Re in Napoli, poco fa riferita, di agevolare l'eliminazione tenendo separati i cartellini per contravvenzioni da quelli concernenti delitti e ricordo anche che la stessa Procura del Re in Napoli e quella di Savona, come accennava nella relazione su questo argomento presentata a questa Commissione dal comm. Pellicchi (1), avevano già proposto che i cartellini concernenti contravvenzioni fossero stampati su carta colorata e che l'ufficio del Casellario fosse avvertito appena scontata la pena o la condanna estinta per farne annotazione sul cartellino e per eliminarlo al termine del quinquennio.

Per l'applicazione della nuova legge si riconosce necessaria una generale verifica dei Casellari al fine di eliminare i molti cartellini che non dovrebbero più farne parte, ma non pare possibile che tale verifica sia eseguita, se finora non si trovò modo di compiere la eliminazione annuale. D'altra parte se l'eliminazione materialmente giova allo sfollamento del Casellario, è da riconoscere che per le nuove disposizioni sui certificati e sulle dichiarazioni è divenuta meno necessaria.

Per esaurire questo argomento accennerò come fenomeno, che è da ritenere momentaneo, alla confusione che in alcuni uffici sarebbe avvenuta nell'interpretazione delle nuove disposizioni fra *omissione* nei certificati ed *eliminazione* dei cartellini, forse perchè vi è coincidenza, ma rispetto alle sole condanne per contravvenzione (legge 30 gennaio 1902, n. 87, art. 3, n. 4; R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, art. 11, n. 3).

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1900, pag. 117.



\*  
\*  
\*

Ed ora sarebbe opportuno complemento a questa relazione un prospetto numerico, come fu presentato per gli anni 1898-1899, dei cartellini pervenuti e compilati e dei certificati penali rilasciati in ciascun distretto di Corte d'appello.

Sebbene quanto concerne i certificati penali non rientri, a stretto rigore, nell'argomento di questa relazione, non inopportuno sarebbe riuscito l'accennato prospetto perchè nelle notizie del triennio 1901-1903 avrebbero avuto un primo confronto le differenze in questa parte derivate dalla nuova legge sul Casellario giudiziale.

Simili prospetti riassuntivi già non poterono più essere uniti alla relazione per l'anno 1900 con la quale si ebbero soltanto notizie parziali. Ma neppur queste, come dissi da principio, ho potuto raccogliere perchè anche più incomplete e scarse furono le notizie date per il triennio 1901-1903.

Ho già accennato come la circolare ministeriale del 28 febbraio 1899, se presentò un diligente questionario, utile guida per le ispezioni al Casellario giudiziale, non raggiunse lo scopo di raccogliere in modo completo ed uniforme le notizie desiderate per queste relazioni.

Inoltre rispetto alle notizie numeriche circa i cartellini raccolti ed i certificati penali rilasciati, domandate con la ricordata circolare ministeriale, è da aggiungere, che se nelle comunicazioni fatte a questa Commissione, presentando quella circolare, si ritenne di potere affermare che era stato disposto affinchè annualmente fosse riferito sul Casellario e che non sarebbero mancate quelle notizie nelle relazioni annuali (1), però la stessa circolare aveva ripetuti riferimenti agli accertamenti fatti e da fare per il solo anno 1898 (2), ond'è naturale che soltanto per quell'anno siano state date per ogni distretto di Corte d'appello, ma poi siano state da molti uffici trascurate. Noto infatti che i prospetti, uniti alla relazione per gli anni 1898 e 1899, si riferiscono al solo anno 1898.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1899, pag. 88.

(2) *Ivi*, pag. 411.

Di conseguenza se la Commissione trovasse utile di riprendere la raccolta di queste notizie sarebbero all'uopo necessarie nuove disposizioni ed in tale caso sarebbe opportuno completare anche in questa parte il questionario dell'anno 1899, come sarebbe necessario metterlo in relazione con le nuove disposizioni sul Casellario giudiziale.

\* \* \*

Come ho già avvertito ben pochi e rari cenni si trovano nelle relazioni per gli anni 1902 e 1903 circa l'applicazione delle nuove disposizioni, nè sono i più rassicuranti per quanto concerne la formazione dei Casellari locali. La massima parte delle relazioni esaminate non tocca, neppure indirettamente, questo argomento. È vero che queste notizie non furono domandate, ma pareva ragionevole attendersi che in queste relazioni annuali spontaneamente fosse data notizia della applicazione delle nuove norme e, ripeto, almeno limitatamente alla formazione e al funzionamento del Casellario, giacchè non si vuole nè si potrebbero qui prendere in esame gli effetti giuridici di queste nuove disposizioni e nei rapporti con altre leggi. Perciò mi astengo anche dal riferire i dubbi di interpretazione risolti sino ad oggi dal Ministero di grazia e giustizia e quelli sui quali ebbe a pronunciarsi l'autorità giudiziaria.

\* \* \*

Ma, come l'on. Grippo cominciò la sua autorevole relazione, così io concludendo questo modesto ma paziente esame di tante relazioni e prendendo argomento anche dall'accennato silenzio, rispetto ad importanti innovazioni, quali furono recate al Casellario giudiziale, mi domando quale sia l'utile risultato di queste nostre relazioni annuali e se siano da continuare nella forma attuale?

La lettura di tante relazioni uniformi ed insignificanti infonde la maggiore sfiducia ed indurrebbe a riconoscere la faticosa inutilità di questo lavoro annuale. Ma vedemmo anche, che se i risultati sono scarsi, però essi non mancano del tutto e che per queste relazioni sono annualmente compiuti accertamenti, i quali altri-

menti non sarebbero fatti e in qualche luogo suggerirono utili provvedimenti. Abbiamo dunque qualche buon esempio e dobbiamo augurare che sia imitato e divenga centro d'irradiazione per eccitare e diffondere una più attiva vigilanza su questi servizi, mentre possiamo avere la certezza che sarebbero in breve completamente trascurati se cessasse l'obbligo di questa più o meno fedele o sincera revisione annuale.

Può questa avere perduto alquanto della sua importanza e della necessità, che indubbiamente ebbe allorchè era diretta a regolare e ad assicurare la migliore interpretazione e la osservanza delle nuove istruzioni sulle schede individuali degli imputati. Infatti da principio fu giustamente richiesto che sull'andamento di questo servizio ne fosse riferito ad ogni semestre. Eppure la nostra Commissione ne era allora tenuta informata soltanto con le comunicazioni ad essa fatte nel nome del Comitato permanente. Poi, forse obbedendo ad una naturale tendenza, anche queste informazioni vennero a formare argomento di separata relazione annuale, che si disse appositamente deliberata, sebbene della deliberazione io non abbia trovata traccia, e forse la speciale relazione fu soltanto approvata come fatto utilmente compiuto.

Ho anche ricordato come dapprima si avvertisse che le notizie da raccogliere per i cartellini del Casellario giudiziale potessero giovare alla compilazione delle schede individuali e come poi, forse inavvertitamente, le parti si invertirono. — Le indagini sul Casellario giudiziale, soltanto incidentalmente e quasi come accessorio, apparvero dapprima fra le disposizioni intese a regolare il servizio statistico fondato sulle schede individuali; ma poi per l'importanza e per l'indole dell'argomento la parte della relazione annuale concernente il Casellario giudiziale divenne preponderante, sino ad eliminare o a ridurre a minime proporzioni la parte relativa ai registri statistici giornalieri ed alle schede individuali, onde si arriva colla circolare ministeriale del 28 febbraio 1899 a manifestare l'aperta tendenza ad uno studio monografico sul *Casellario giudiziale*.

Entrati in tale via, sembra, a mio remissivo avviso, che ci siamo molto discostati dallo scopo e molto sia mutata l'indole primitiva di queste relazioni, senza punto renderle più perfette o migliori, giacchè una parte di esse male si presta ad una particola-

reggiata relazione ed imperfette riescono nella parte concernente il Casellario. Avevano esse un compito nelle apparenze assai modesto e cioè dare conto e mantenere viva ed efficace la sorveglianza sui servizi statistici e, per connessità di lavoro, anche sulla preparazione dei cartellini e così sulla formazione del Casellario giudiziale, ma non già sul suo funzionamento. A me pare dunque, che ove si voglia uno studio completo e specifico sul Casellario giudiziale, questo studio debba essere separato, restituendo queste relazioni annuali sui servizi della statistica penale e sulla compilazione e la spedizione dei cartellini alle loro originarie, più circoscritte, funzioni. Perciò senza nulla fare perdere ad esse, anzi, come spiegherò, procurando di accrescerne l'efficacia, troverei meno opportuno di continuare a farne argomento di separata relazione annuale e quindi di confermare oggi per esse la proposta presentata nella Sessione del luglio 1900 col progetto di programma per i lavori di questa Commissione.

Quand'anche si riuscisse, come saggiamente avvertiva l'onorevole Grippo con la ricordata sua relazione, a dare a queste ricerche un fondamento statistico ed a riassumere in un prospetto numerico lo svolgimento di questi servizi o meglio a presentare, sebbene con inevitabile ritardo, lo specchio delle irregolarità riscontrate nei registri statistici giornalieri, e nella compilazione e nella spedizione delle schede e dei cartellini, non so quale e quanto interesse potrà avere la nostra Commissione a conoscere la serie delle infrazioni di molte istruzioni o disposizioni regolamentari, le quali hanno una importanza assai relativa, pur riconoscendo che quella inosservanza e quelle infrazioni possono, anzi debbono fornire, non soltanto argomento ai consueti richiami ed ammonimenti, ma materia di studio per le necessarie innovazioni, che l'esperienza suggerisce.

A tale uopo e per l'adempimento del compito affidato alla nostra Commissione e per soddisfazione del suo legittimo desiderio di conoscere l'andamento di questo servizio basterebbe tornare alla primitiva consuetudine e cioè affidare al Comitato permanente di riferire annualmente sulle parti più importanti delle relazioni dei procuratori generali, sui provvedimenti da esso provocati e su quanto d'accordo fra la Direzione generale della Statistica e l'ufficio di Se-

greteria di questa Commissione fu segnalato al Ministero di grazia e giustizia per assicurare la regolarità dei servizi statistici e la più efficace vigilanza su di essi.

Ma più ancora è necessario che divenga attiva e sincera la vigilanza locale. Nonostante il riscontro eseguito dalla Direzione generale della Statistica, non è sufficiente la vigilanza retrospettiva che si compie con gli accertamenti fatti soltanto alla fine dell'anno per riferire, più o meno fedelmente, sui registri statistici giornalieri e sulle schede individuali. Inoltre da molti anni si assiste agli scarsi risultati ottenuti con le verificazioni trimestrali del Casellario giudiziale, mentre è incontestabile che se *a tempo e sinceramente* queste verificazioni fossero fatte esse non riescirebbero troppo gravose e basterebbero ad eliminare molti inconvenienti. Sarebbe dunque da studiare il modo di disciplinarle e di prescrivere analoghe verificazioni anche per i registri statistici giornalieri e per le schede. A queste verificazioni dovrebbero perciò essere prescritte forme tassative e che ognuna di esse cominciasse con l'accertamento della eliminazione dell'arretrato e degli inconvenienti riconosciuti col precedente verbale di verificaione.

Agli stessi Procuratori generali presso la Corte d'appello dovrebbe essere raccomandata una maggiore sollecitudine per questi servizi e che ne dessero prova inviando almeno più prontamente le loro relazioni, mentre alcune di esse arrivano alla fine del primo semestre ed anche nel secondo semestre dell'anno!

Sanzione necessaria di questa vigilanza dovrebbero essere le ispezioni affidate a funzionari del Ministero di grazia e giustizia, più volte invocate da questa Commissione e da ultimo, più specialmente su questo argomento, con l'autorevole relazione dell'onorevole Grippo. Non mi indugio a ricordare i benefizi prontamente ottenuti da poche ispezioni eseguite dal mio predecessore nell'ufficio di segretario permanente della Commissione, cav. Borgomano, e dagli altri ispettori del Ministero, delle quali la Commissione fu a suo tempo informata. Bastò spesso l'annuncio della ispezione, perchè in un intero distretto di Corte d'appello si desse opera a riordinare i Casellari locali. Ma dagli ispettori ministeriali furono visitati soltanto 34 Casellari giudiziali, onde ne rimangono 128, che per quanto mi consta non ebbero alcuna simile ispezione.

\*  
\*  
\*

Dopo questa rassegna dei lavori compiuti per la statistica giudiziaria penale e per il Casellario giudiziale durante il triennio 1901 1903, e che volli insolitamente ampia a giustificare le mie affermazioni e le mie conclusioni, sento che pur riconoscendo qui, ancora una volta, come si abbiano ottimi esempi di diligenza e che lodevole può apparire il generale andamento di questi servizi, nondimeno non potrei ripetere le consuete parole di compiacimento, di lode o di mera deferenza, verso coloro, che dovrebbero essere i nostri migliori collaboratori.

A mio remissivo avviso sarebbe invece opportuno che in primo luogo fosse proposto da questa Commissione a S. E. il Ministro Guardasigilli di rivolgere un severo ammonimento alle autorità giudiziarie per richiamarle ad una più attiva e sincera vigilanza sui servizi statistici e sul Casellario giudiziale.

Inoltre, salvo il maggiore e più competente studio del nostro Comitato permanente, sarebbe da proporre di trovare modo per accertare che questa vigilanza sia veramente esercitata e riesca efficace prescrivendo verificazioni trimestrali ai registri statistici giornalieri e sulla compilazione delle schede individuali, assegnando norme a queste verificazioni ed a quelle prescritte per il Casellario giudiziale, in guisa che volta per volta siano accertate le singole irregolarità e sia assicurato con le successive verificazioni, che furono eliminate, e preparando così più positivi elementi alle relazioni annuali, senza pregiudizio dei rapporti, che per l'urgenza o per la importanza dei provvedimenti potranno rendersi necessari nel corso dell'anno.

Vedrà poi la Commissione:

a) se dell'andamento dei servizi per la statistica giudiziaria penale sia da continuare a rendere conto con apposita relazione annuale, ovvero con le comunicazioni del Comitato permanente e d'accordo con la Direzione generale della Statistica;

b) se le notizie concernenti il Casellario giudiziale da presentare a questa Commissione, sino a che continuerà l'uso delle schede individuali per gli imputati di delitti, debbano limitarsi allo

accertamento della regolare redazione, spedizione e collocamento dei cartellini, in quanto ai funzionari addetti a questi servizi è affidata anche la compilazione delle schede individuali, ovvero se vogliasi della formazione e del funzionamento del Casellario giudiziale fare argomento di separata, monografica relazione per la quale dovrebbero essere segnate norme e raccolte apposite notizie;

c) se sia da richiamare l'attenzione circa il coordinamento delle disposizioni della procedura penale per la identificazione dell'accusato o imputato con quelle del Casellario giudiziale e per le schede individuali (finchè ne continuerà l'uso), circa la identificazione del condannato.

---

**Sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione  
della giustizia civile nell'anno 1903.**

RELATORE: **PERLA.**

Prima d'intraprendere, per la parte concernente la giustizia civile, quella rapida rassegna dei discorsi inaugurali che mi è consentita dal breve tempo assegnatomi, non posso non osservare, come già fecero egregi relatori negli anni precedenti, che solo in otto Corti d'appello i discorsi furono compilati dai Capi delle Procure generali, mentre in dodici tale incarico fu adempiuto da Sostituti o da qualche Procuratore del Re applicato, senza mettere in conto le quattro Sezioni distaccate, in due delle quali la relazione non fu fatta nemmeno dal Magistrato che durante l'anno aveva retto l'ufficio.

Ciò rilevando, non intendo di togliere pregio a' discorsi pronunciati da tali funzionari del P. M. non titolari dell'ufficio, essendo anzi parecchi di essi meritevoli di molta lode per l'impegno con cui risposero all'incarico forse inatteso e per lo studio diligente e la copia di notevoli osservazioni in poco tempo raccolte; nè d'altra parte ho motivi per negare che, oltre ai casi di necessaria surrogazione per mancanza del titolare, la delegazione potette essere determinata da ragioni di servizio o da giuste cause d'ordine personale. Intendo solo constatare in linea di fatto che, se questa Commissione più volte espresse il desiderio e il Ministero, con le sue circolari del 19 agosto 1896 e del 10 ottobre 1898, raccomandò che le relazioni inaugurali fossero compilate dai Capi dell'ufficio, tale voto anche quest'anno ha trovato poca fortuna. È quindi da augurare che nell'avvenire si restringano i casi di delegazione, perchè la rassegna dei lavori giudiziari sia opera diretta di quei Magistrati, che posti alla direzione degli uffici del P. M. possono durante l'anno seguire con occhio più comprensivo e con vigilanza più assidua l'azione complessa della giustizia nell'ambito del distretto.



Anche nei discorsi inaugurali dell'anno in corso, si osserva che la parte preponderante è riservata alla materia penale, tanto che in qualcuno l'amministrazione della giustizia civile è appena oggetto di qualche fuggevole accenno.

Anzi anche riguardo al tema particolare del lavoro civile delle Corti d'appello, con cui gli uffici dei Procuratori generali hanno immediato rapporto, i discorsi in generale si soffermano a rilievi d'ordine estrinseco sull'operosità di quelle Magistrature, e in quanto, invece, alla materia dei giudizi (salvo alcuni, in cui questo tema così ampio ha più o meno dato opportunità ad osservazioni e proposte, che in seguito non mancherò di accennare) gli oratori del P. M. o tacciono addirittura o si restringono a riferire senza commenti le massime più notevoli risultanti dalle sentenze pronunziate da quei Collegi durante l'anno decorso, mentre tanto utile potrebbe essere il trattenersi a segnalare i dubbi, le deficienze e le lacune delle leggi riscontrate nella pratica applicazione, giusta il voto espresso da questa Commissione nell'adunanza del 16 luglio 1895 e opportunamente richiamato nella importante relazione dell'onorevole Gianturco sui discorsi inaugurali circa l'amministrazione della giustizia civile negli anni 1897 e 1898.

Se per altro può parere che questa funzione di critica incontri un ostacolo nel non essere positivamente compresa nel compito attribuito ai resoconti inaugurali dall'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, è lecito domandare se non convenga estendere espressamente a tali periodiche relazioni sull'azione della Magistratura ordinaria quanto è prescritto ad un Consesso amministrativo dello Stato, cioè di fare occasionalmente appositi rilievi al Governo quando dall'esame degli affari discussi risulti che la legislazione vigente sia in qualche parte oscura, viziosa o incompleta (art. 27 del regolamento generale del Consiglio di Stato). Simili rilievi da parte non della stessa Magistratura giudiziaria, ma del P. M., quando fossero il risultato di cauta e matura esperienza, potrebbero fornire un tema di preziose osservazioni agli annuali rendiconti e portare un utile contributo al progresso della legislazione civile.

Il meno ampio sviluppo dato nelle relazioni annuali alla parte riguardante la giustizia civile trova la sua ovvia spiegazione nella scarsa partecipazione che gli ordinamenti in vigore hanno lasciato

in tale campo al P. M., tanto che il Procuratore generale di Venezia, parlando delle funzioni de' Tribunali del distretto in materia civile, esplicitamente dichiara di non poter esporre un sicuro concetto sulla rilevanza e sull'indole delle cause trattate, poichè se il P. M. è oggi reso quasi profano a questa specie di lavoro, gli sarebbe mancato un giusto criterio per giudicare del merito di esso, salvochè avesse voluto ricorrere ad induzioni che avrebbero potuto riuscire fallaci. E a questo proposito il Procuratore generale della sezione di Potenza deplora che, nell'estendersi continuo della giurisdizione ordinaria a tanti svariati rapporti sociali, manchi la voce di un magistrato che rechi una parola disinteressata nell'attrito delle parti contendenti, ed invoca un ritorno all'antico sistema del più largo intervento del P. M. nelle contestazioni civili. Ma particolarmente interessante a' riguardi della rilevata deficienza nelle relazioni inaugurali può essere il rilievo che fanno vari rappresentanti del P. M. sull'angustia de' limiti di spazio e di tempo in cui tali rendiconti sono circoscritti, tanto più che (come notano i Procuratori generali di Roma e Torino, insistendo sopra un'osservazione già fatta altra volta) le illustrazioni delle cifre non possono in realtà estendersi che a' dati di soli undici mesi, non potendo raccogliersi quelli del dicembre prima della cerimonia inaugurale dell'anno nuovo. E senza dubbio tali confini rendono più ristretto che per le materie penali il campo d'osservazione rispetto al movimento della litigiosità, poichè gl'interessi civili e le norme che li regolano quanto più estesi e complessi ne sono i rapporti, tanto meno mutevoli appariscono ne' loro caratteristici lineamenti e nello sviluppo delle relative contestazioni. Ma più che la materia stessa dei giudizi e le speciali cause e condizioni economiche e sociali cui si collega il movimento della litigiosità, resta, sempre come diretto e proficuo argomento di studio, l'azione del magistrato nell'adempito suo ufficio. Nè d'altra parte è vietato di spingersi a confronti fra distretti e distretti, come fa ad esempio il Procuratore generale di Genova, rilevando la fisionomia propria dell'operosa Liguria in ordine alla litigiosità, nè è tolto di trarre maggior luce dalle brevi cifre dell'anno immediatamente decorso mercè il confronto con quelle degli anni precedenti rispetto al proprio distretto; e merita particolare menzione al riguardo il Procuratore del Re applicato

alla Procura generale in Firenze, che ha esteso il suo studio al decennio ultimo, facendone obbietto di pregevoli osservazioni.

È bensì vero che lo stesso oratore ricordava che la statistica è scienza di grandi numeri e di ampie osservazioni e notava che lo studio dei dati statistici non può offrire materia a considerazioni di qualche importanza ed utilità se non estende il suo esame non solo a lunghi periodi di tempo, ma anche a larghe circoscrizioni di territorio. Se però la statistica per le sue conclusioni ultime ha bisogno di quelle ripetute e numerose osservazioni, in cui si afferma appunto la legge dei grandi numeri, non perciò perde il relativo suo valore l'osservazione su gruppi più ristretti di fatti e l'esame analitico delle attività sociali nelle multiformi differenze delle manifestazioni e delle cause, appunto perchè nelle grandi medie svaniscono le note differenziali e caratteristiche delle condizioni di fatto, che emergono invece dalle osservazioni comparate quando siano circoscritte e concentrate in zone minori di territorio. Anzi sotto un tale riguardo i resoconti giudiziari mi sembrano tanto più interessanti quanto più limitata è la circoscrizione cui si riferiscono e quanto più da vicino i relatori abbiano potuto rendersi conto delle ragioni particolari dei fatti e dell'opera dei giudici. Bene a proposito quindi il Procuratore generale di Torino rammenta il voto già altrove espresso, di ordinare cioè le cose in modo, che fatte le relazioni dai Procuratori del Re, queste potessero anche essere tenute nel debito conto nelle relazioni delle Procure generali per trarre vantaggio da tutti i lavori di quei magistrati, che per il più immediato e quotidiano contatto in cui essi si trovano con le popolazioni, più utile renderebbero l'esposizione ed illustrazione delle cifre. Anzi aggiunge che « se come svolgesi dalla data 1° luglio alla data 30 giugno l'annualità dell'esercizio finanziario, così venisse statuito circa l'amministrazione della giustizia », si avrebbe più tempo e più agio per la completa ed accurata raccolta degli elementi statistici, come per lo studio preparatorio al rendiconto, da rimanere fermo per la prima udienza di gennaio.

Più che dalla ristrettezza del tempo e de' luoghi cui si riferiscono i dati statistici, un ostacolo alla praticità delle osservazioni e delle induzioni dipende forse dal metodo usato finora nella raccolta di tali elementi riguardo alla giustizia civile, in quanto la sintesi numerica delle unità di fatto rappresentata dalle liti non discende a

distinguerle in gruppi omogenei secondo i loro caratteri differenziali. Concordano infatti alcuni Procuratori generali nel desiderare la specificazione dei dati. Il Procuratore generale di Cagliari vorrebbe una statistica descrittiva, che tenesse conto « non solo della somma delle determinazioni volitive, ma più specialmente ancora della somma e dell'indole dei diversi motivi che quelle varie determinazioni resero possibili ». Il Procuratore generale di Ancona vorrebbe distribuita la materia dei giudizi civili secondo l'indole degli speciali obbietti, perchè potesse veramente apprezzarsi l'azione della giustizia civile. E il Procuratore generale di Roma osserva che « quando ci fosse dato di conoscere gli oggetti dei giudizi ridotti a sommi capi con referenza alle diverse disposizioni di legge ed alle condizioni delle parti, potremmo bensì, precisando i vari punti in cui principalmente urtano i rapporti giuridici e le classi sociali alle quali più riguardano (dati che mancano), formarci concetti approssimativi sulla litigiosità con referenza a quei gruppi nei quali è più accentuata ». Il che, egli aggiunge, varrebbe anche allo scopo di trarne norma per gli opportuni provvedimenti, pur notando che anche in tali desiderabili condizioni non si potrebbe mai dare un'esatta risposta sulle cause svariate delle liti per una equazione fra il movimento di esse e la ricchezza del territorio. Egli crede intanto « che allo stato delle attuali raccolte, i dati statistici sulla materia civile difettano di quel materiale scientifico necessario per assurgere non solo alla soluzione del problema in parola, ma anche a quelle modeste elaborazioni in senso sociale, che esigerebbero i tempi progrediti ».

Nulla aggiungerò a tali rilievi, poichè il tema fu già largamente trattato. Basti solo avervi accennato per notare ancora una volta quanto interesserebbe il sottoporre la raccolta di tutti i dati della statistica giudiziaria civile ad un sistema di specificazione e classificazione che, analogamente alla rilevazione individualizzata in uso per i dati della delinquenza, possa rispondere al bisogno di una positiva analisi e di una meno superficiale e più intensa osservazione.

E difatti nelle poche materie speciali in cui si tengono registri nominativi anche per la giustizia civile non mancano nelle relazioni inaugurali notevoli considerazioni, quantunque non tutti i Procuratori generali si occupino di tali argomenti con eguale interesse e

da eguali punti di vista, in modo che in complesso anche per questa parte, meglio predisposta all'indagine e all'induzione, si hanno risultati di rilievi non guidati da uno stesso indirizzo, nè completi, ma occasionali e frammentari. Nè maggiore uniformità di metodo si ravvisa nello studio dei prospetti numerici pel movimento della litigiosità in generale e per l'operosità della Magistratura, ferman-dosi taluno sopra un punto, altri sopra un altro, senza che per ciò possano sempre le relative osservazioni coordinarsi ad un obiettivo comune. Nè si potrebbe qui integrare in certo modo la deficienza che sotto un dato aspetto si riscontra in taluno dei resoconti in rapporto ai notevoli rilievi che si hanno in altri, poichè non a tutti sono allegati, come pur si dovrebbe, i prospetti sommari degli affari trattati nei singoli distretti durante l'anno decorso.

Ciò premesso, vengo senz'altro alla rassegna del lavoro delle varie magistrature, cominciando, come è uso, da quello dei

### Conciliatori.

*Conciliazioni.* — In generale i rappresentanti del P. M. presso le Corti d'appello si mostrano piuttosto soddisfatti dell'opera prestata da questi magistrati popolari nell'esercizio del principale ufficio, che loro assegna la legge.

Il Procuratore generale di Brescia osserva che ai 790 Conciliatori del distretto furono sottomesse durante l'anno 5516 proposte di conciliazione e per 3585 di esse il loro apostolato di pace fu coronato da lieto successo. Al qual rilievo si può aggiungere che (giusta quanto risulta dal prospetto sommario) su 26,606 procedimenti contenziosi, 7763 ebbero termine per conciliazione ottenuta dal Conciliatore all'udienza, mentre 12,149 terminarono senza sentenza per transazione fuori udienza, abbandono o altri non specificati motivi e 6243 finirono per sentenza.

Crede quel magistrato che l'istituzione in generale abbia corrisposto al fondamentale suo scopo e in tale confortante convincimento ricorda che l'opera de' conciliatori « riesce assai più proficua di quanto appaia dai loro registri, perchè moltissimi affari vengono da essi conciliati alla buona e senza alcun apparato di forme per modo da non rimanerne traccia in atti. » Soggiunge però « che le parti sono sempre più facilmente indotte alle conciliazioni e transa-

zioni anche dalle ognor crescenti spese che si aggravarono pure ultimamente in seguito alla nuova legge sulle Cancellerie ».

Il Procuratore generale di Torino osserva: che nel distretto in tutto il 1903 sopra un totale di 31,211 sentenze quelle dei Conciliatori ammontarono a 18,695; e che dinanzi ai 1154 uffici del distretto, sopra 4009 conciliazioni promosse dalle parti, prima di ogni radicazione di giudizio, il desiderato esito venne raggiunto in 2767 casi; onde un miglioramento in confronto del 1902, in cui sopra 3724 di tali proposte conciliazioni, ne riuscirono 2437. È notevole però che anche i procedimenti contenziosi crebbero nel distretto, essendo stati 75,092 di fronte ai 74,051 dell'anno precedente. Se non che quel magistrato soggiunge che « dal numero complessivo di 53,476 cause o abbandonate o transatte prima della udienza od in questa conciliate, in raffronto a sole 18,659 cause decise in contraddittorio, epperò formanti il vero attrito giudiziario, potrebbero dedursi, in linea di valutazione statistica, illusioni bastantemente propizie ». A specificare però tali cifre giova rilevare che le conciliazioni ottenute all'udienza furono 12,508, e delle 18,659 sentenze solo 7850 furono emanate in vero contraddittorio, poichè 10,809 furono rese in contumacia (prospetto sommario).

Il Procuratore generale di Milano osserva solo che le 40,720 chiamate in conciliazione che si ebbero nell'anno sarebbero scemate con risparmio di spese e minor disturbo per le parti, se vi fossero uffici popolari intesi a diffondere la conoscenza del dritto, mercè funzioni di consulenza affidate ai probiviri. Ma, checchè si voglia pensare di tale proposta, mi sia lecito rilevare qui dal prospetto sommario cifre non meno confortanti, poichè su 5685 conciliazioni proposte, 3616 risultano riuscite e su 54,196 procedimenti contenziosi, 22,205 terminarono senza sentenza per transazione fuori udienza, per abbandono, ecc., e 8173 per conciliazione ottenuta all'udienza, mentre 13,719 finirono per sentenze contumaciali e soli 7927 per sentenze in contraddittorio.

Anche migliori appaiono i risultati nel distretto di Venezia, in cui su 7837 domande di conciliazione, 4238 riuscirono e su 96,056 cause, ben 22,433 furono conciliate all'udienza, mentre 44,544 cessarono per abbandono, transazione fuori udienza, ecc., 16,936 per

sentenze contumaciali e 9173 sole per sentenze in contraddittorio, con una pendenza di 2970 procedimenti.

Eguualmente soddisfatto dell'opera de' Conciliatori nel loro ufficio di compositori delle vertenze si mostra il Procuratore generale di Bologna, senza riferire cifre; e il prospetto sommario risponde al suo giudizio, poichè delle domande di conciliazione, 765 ebbero buon esito, 465 non riuscirono, e de' procedimenti contenziosi, 3531 finirono per conciliazione ottenuta all'udienza, e sole 2158 per sentenze rese in contraddittorio, mentre 3465 furono le sentenze contumaciali e 15,630 cause furono abbandonate o transatte fuori udienza.

Discreta risulta pure l'opera de' Conciliatori, come pacieri, in altri distretti. Il Procuratore generale di Ancona rivolge uno speciale encomio a' Conciliatori di quella città. Nel distretto (comprese le sezioni di Macerata e Perugia), 609 appariscono le domande di conciliazione non riuscite, e 483 le riuscite; e per i procedimenti contenziosi, 9969 le conciliazioni ottenute all'udienza, 8445 le sentenze rese in contraddittorio, 38,743 le cause abbandonate o transatte fuori udienza e 11,483 le sentenze contumaciali.

Anche soddisfatto si dichiara il Procuratore generale di Firenze dei risultati dell'ufficio conciliativo affidato a quei magistrati municipali. E difatti (giusta quanto risulta dal prospetto sommario), oltre alle 275 conciliazioni riuscite in seguito a domanda delle parti di fronte a 439 non riuscite, su 34,853 procedimenti contenziosi, 5840 cause furono conciliate all'udienza, e solo 3887 furono decise con sentenza in contraddittorio, mentre 6580 furono le contumaciali e 16,926 le cause transatte fuori udienza o abbandonate. Egli tuttavia deplora che dopo la legge del 16 giugno 1892, che aumentò la competenza dei conciliatori, costoro vanno perdendo il loro carattere originario di pacieri per assumere sempre più quello di giudici, per cui hanno tanto poca attitudine. A tal proposito, rilevando la progressiva diminuzione delle conciliazioni, egli osserva che le conciliazioni estragiudiziali discesero « da 1466 nel 1893 e 1707 nel 1894 fino a 329 nel 1902 ed a 275 nel 1903, ed è diminuito altresì il numero delle conciliazioni avvenute in giudizio presso i conciliatori da una media annuale di 6024 nel triennio 1894-96 alla media di 5039 nel triennio 1900-902, e nel 1903 si nota ancora un lieve aumento a 5840, mentre il numero delle liti decise con sentenza ha

proceduto sempre in aumento da 10,166 nel 1894 a 11,094 nel 1902, e soltanto nel 1903 è diminuito a 10,467 ».

Il Procuratore generale di Cagliari nota che nel distretto il numero delle richieste di conciliazione fu superiore alla media delle altre regioni, ma inferiore quello delle conciliazioni ottenute (2745 riuscite, 909 non riuscite). Rileva però che per i 197,692 procedimenti contenziosi fu pur essa adeguata l'attività dei conciliatori, perchè la pendenza lasciata fu di 14,722 cause e tra quelle esaurite ben 22,633 furono conciliate all'udienza, e fuori udienza 119,865 furono transatte o abbandonate. Il prospetto sommario indica in 23,246 le sentenze in contraddittorio, in 17,226 le contumaciali.

Meno contento si mostra invece il Procuratore generale di Parma. Egli anzi considera addirittura non raggiunto l'intento precipuo dell'istituto, rilevando che in sede conciliativa si proposero 1815 controversie; e appena 936 riuscirono conciliate, notando che le controversie, portate innanzi ai conciliatori in via di mera conciliazione, vanno poi tutti gli anni diminuendo. Nel 1898 furono 4156, nel 1899 scesero a 3444, nel 1900 a 2408, mantenendosi pressochè in tale misura nel 1901, per ridursi nel 1902 a 2156 e in quest'anno a sole 1815. Egli nota inoltre, che in sede contenziosa i conciliatori ebbero 19,176 controversie, circa duemila in meno dell'anno precedente, e ne conciliarono 4216 e pronunciarono 4485 sentenze, di cui 2173 contumaciali.

Il Procuratore generale di Messina rileva che « innanzi ai 79 uffici di conciliazione del distretto si ebbero 348 conciliazioni di fronte a 280 non riuscite ». E in quanto ai procedimenti contenziosi nota che « delle cause esaurite con sentenza 5520 furono trattate in contraddittorio e 8229 in contumacia, e si mostra meno soddisfatto dell'opera pacificatrice dei conciliatori, soggiungendo che « se si guardano le 4041 cause, per le quali si ebbe conciliazione all'udienza di fronte a un totale di 34,980 litigi esauriti, si ha una media di 14. 41 per cento, la quale sarebbe molto esigua, se non fosse luogo a dubitare che molte cause effettivamente conciliate, a risparmio di spese di verbale od altro, rientrano tra quelle non portate a decisione per transazione fuori dell'udienza, per abbandono, ecc. » Questi dati però non corrispondono esattamente a quelli del prospetto sommario, da cui risulta che le cause conciliate all'udienza



furono 4487, le decise in contraddittorio 5898, le decise in contumacia 8782, le abbandonate o transatte fuori udienza 22,847.

Restringendo però le osservazioni ai dati più sicuri, che sono le conciliazioni ottenute all'udienza in confronto con le sentenze rese in effettivo contraddittorio, dal testo degli altri discorsi o dalle notizie particolareggiate dei prospetti si hanno risultati anche meno soddisfacenti per gli altri distretti. Nel distretto di Casale, infatti, di conciliazioni all'udienza se ne ebbero solo 9238 di fronte a 12,430 sentenze rese in contraddittorio; negli Abruzzi 6939 di fronte a 18,558; nella Liguria 14,218 di fronte a 31,140; nelle Puglie 21,982 di fronte a 48,196; nel distretto di Palermo 12,952 di fronte a 27,588; in quello di Napoli 22,314 di fronte a 49,643. Peggio ancora, nel distretto di Catania si ebbero solo 7638 conciliazioni all'udienza di fronte a 17,673 sentenze in contraddittorio; in quello di Lucca 2038 di fronte a 7829; in quello di Catanzaro 9262 di fronte a 27,631; in quello della sezione di Potenza 3296 di fronte a 10,948; in quello di Roma 6190 di fronte a 19,621.

Ben è vero che anche i Procuratori generali di Roma, Aquila e Casale, come quello di Messina, ritengono che alle transazioni che figurano avvenute fuori udienza e all'abbandono di cause non siano talvolta rimasti estranei i consigli di pace dati dal conciliatore; ma altri Procuratori generali, come quelli di Lucca e di Torino, vedono nelle forti spese giudiziarie un motivo della desistenza delle parti, mentre quello di Palermo attribuisce la scarsa efficacia dell'ufficio conciliativo, più che a mancanza di buon volere, a deficiente influenza morale, a poca fiducia dei litiganti ed ai cattivi consigli dei procuratori interessati a tener vive le controversie.

*Giudizi.* — Passando poi alle funzioni essenzialmente giudiziarie dei Conciliatori, pochi Procuratori generali, come quello di Venezia e quelli delle Sezioni di Macerata e di Modena, ne approvano incondizionatamente i risultati.

I Procuratori generali di Parma e di Roma si fermano a rilevare il notevole numero delle sentenze interlocutorie. Il primo riferisce che delle 2312 cause decise in contraddittorio, 667 dettero luogo a istruzione preliminare; « onde non può dirsi che vi fu nè celerità, nè economia in tali giudizi ». Il secondo riferisce che per incidenti e istruzioni preliminari si ebbero ben 3179 sentenze di

fronte a 4170 giudizi avvenuti in contraddittorio (cifra che però non risponde a quella del prospetto sommario, da cui il numero delle sentenze rese in contraddittorio figura di sole 3327).

Non fanno rilievi a tal proposito gli altri Procuratori generali, salvo quello di Palermo, il quale senza riportare cifre osserva che con l'aumento di competenza portato dalla legge del 16 giugno 1892 si sollevarono questioni di diritto e di procedura, a cui non potendo i Conciliatori dare sollecita risoluzione « si videro nella necessità di ricorrere a sentenze interlocutorie ed a differimenti non giovevoli certo agli interessi delle parti ».

I Procuratori generali di Roma, Napoli, Cagliari, Genova, Casale e quelli delle Sezioni di Macerata e di Modena traggono favorevoli induzioni sulla bontà dei giudizi dei Conciliatori dallo scarso numero degli appelli e dal numero sensibilmente minore degli appelli accolti in rapporto a quello dei respinti. Nel distretto di Roma infatti su 5644 sentenze in cause di valore superiore alle lire 50 si ebbero solo 365 appelli e di questi solo 181 vennero accolti; in quello di Napoli su 10,261 di tali sentenze solo 1144 appelli, di cui 570 accolti; in quello di Cagliari su 3622 cause, solo 732 appelli, di cui (fra i 695 decisi) solo 342 accolti. Circa le stesse proporzioni oscillano le cifre negli altri indicati distretti.

Invece altri Procuratori generali non riconoscono nello scarso numero degli appelli interposti ed accolti un sicuro indizio sul merito intrinseco delle sentenze dei Conciliatori. Anzi il Procuratore generale di Firenze osserva che, « mentre dopo il 1894 fra lievi oscillazioni è andato diminuendo il numero delle sentenze emesse nelle cause di valore da 50 a 100 lire da un massimo di 2562 ad un minimo di 1864, han proceduto per contrario sempre in aumento il numero degli appelli, da 90 nel 1894 a 151 nel 1902, e quello delle sentenze che li hanno accolti, da 38 nel 1894 a 67 nel 1902. È bensì vero che la proporzione degli appelli rispetto alle sentenze appellabili è sempre minima, ma ciò non può soltanto attribuirsi ad una presunta acquiescenza dei soccombenti alla riconosciuta giustizia delle sentenze, ed in gran parte può invece credersi che dipenda dalla necessaria rassegnazione a subirle per evitare le noie e le spese dei giudizi di appello presso le Preture per liti di così lieve entità ». Simile dubbio esprime il Procuratore generale di Messina.

E il Procuratore generale di Brescia attribuisce egualmente alla gravanza delle spese la scarsità degli appelli.

In generale i Procuratori generali non si mostrano punto tranquilli sull'azione dei Conciliatori come giudicanti. Rilevano le difficoltà di trovare persone intellettualmente e moralmente capaci e la necessità di lasciare perciò gli uffici in alcuni luoghi per molto tempo vacanti. Insistono sui pericoli derivanti dalle influenze dei partiti locali, dal predominio dei Segretari comunali, che insidiano i giudizi e spesso si sostituiscono di fatto a Conciliatori fiacchi ed inetti nella decisione delle cause. Denunciano la poca fiducia che ispirano gli stessi uscieri, agenti dipendenti anch'essi dalle Amministrazioni locali. Segnalano i danni derivanti dall'intervento dei faccendieri, che, cacciati dalle Preture per la legge del 7 luglio 1901, si sono disgraziatamente riversati negli uffici di Conciliazione a sfruttare i litiganti più ignoranti e più miseri. Deplorano l'incremento delle spese giudiziarie e consentono in generale in un giudizio poco favorevole sugli effetti della riforma del 1892, invocando il ritorno all'antico o altri rimedi, che mi darò carico di accennare particolarmente più innanzi.

Per riferire intanto qualche saggio di tali impressioni, il Procuratore generale di Firenze dice « che non può dirsi soddisfacente l'opera dei conciliatori come magistrati giudicanti nei minori Comuni del distretto, nè la giustizia che essi rendono può esser tale da meritare piena fiducia di regolarità e di esattezza, date le ordinarie condizioni della loro coltura e capacità ». Crede perciò che la legge del 1892 non abbia recato tutti i vantaggi che se ne speravano e che abbia reso meno sicure le sorti della giustizia, che più interessa le classi dei poveri, esponendola troppo alle influenze de' partiti nei piccoli Comuni e alle ingerenze de' segretari comunali. Dichiara intanto che anche in quel distretto s'incontrano non poche difficoltà, specialmente nella gran maggioranza dei piccoli Comuni, per trovare persone che possano dare affidamento serio di capacità adeguata all'importanza dell'ufficio e che sieno disposte ad accettare una carica non remunerata e considerevolmente aggravata per estensione di lavoro e di morale responsabilità.

Il Procuratore generale di Casale dice che non senza motivo è ognora viva la questione circa l'opportunità della legge che elevò la competenza dei Conciliatori. Nota anch'egli la difficoltà della no-

mina di buoni Conciliatori ne' Comuni rurali, donde i migliori cittadini emigrano in cerca di lavoro, e si duole che talvolta il segretario comunale, com'è quasi il padrone del Comune, lo diventi anche dell'Ufficio di conciliazione, influisca sulle decisioni e rediga quasi sempre esso stesso le sentenze, onde il titolare non resta che « ombra vana fuor che nell'aspetto ».

Parimente il Procuratore generale di Brescia lamenta che nei Comuni rurali si è spesso costretti a scegliere i Conciliatori fra persone che hanno pochissime attitudini e non di rado neppure uno si trova che accetti la carica, anche perchè trattasi di funzioni gratuite che possono procurare fastidi e censure.

Quello di Cagliari dichiara che in 14 uffici funziona il supplente « per la impossibilità di trovare persone meritevoli o disposte ad accettare, e pur troppo il più delle volte per paura », notando che ciò avviene anche in Comuni che contano più di due, tre, quattro e cinquemila abitanti.

Il Procuratore generale di Napoli accenna alla necessità di dover affidare talvolta l'ufficio a chi non offre alcuna presunzione di cultura ed ai sospetti ingiusti che nelle lotte dei partiti si sollevano sui giudizi dei conciliatori, dichiarando che « le lotte di parte in qualche paesello sono state talvolta così acris e vive, da rendere assai difficile la scelta di un possibile Conciliatore, che per parecchi mesi non si è potuto nominare ».

Il Procuratore generale di Palermo deplora che per l'accresciuta competenza « la maggior parte delle persone oneste e disposte a far bene difficilmente accetti il pesante incarico, e d'altronde non facile si rese la scelta, occorrendo maggiori cognizioni legali, che non sempre si accoppiano con l'animo retto e con quel buon senso pratico, tanto apprezzato nei piccoli centri ».

Il Procuratore generale di Catania dice che molti « lottano per la nomina per sentimento d'ambizione, alcuni per essere esentati dal servizio di giurati, altri per sentimento di partito, credendo di dominare sopra un numero di elettori ».

E quello di Messina deplora anch'egli che alle grandi difficoltà che alla scelta del funzionario oppone spesso l'ingerenza municipale si aggiunga l'altra, e non lieve, di non potere ne' piccoli Comuni trovare persona che affidi della propria onestà e imparzialità e che dia garanzia di capacità.

Il Procuratore generale di Napoli ritiene che gli uffici dei Conciliatori nelle attribuzioni giudiziarie funzionino meglio nelle città sedi di Magistrature superiori, come appunto in Napoli, ove possono essere affidati ad avvocati pregevolissimi, che prestano generosamente l'opera loro. E concorda in tale giudizio il Procuratore generale di Brescia, ritenendo che nei grossi centri è possibile trovare avvocati e procuratori, che, specialmente come in Brescia, esercitano nel modo più lodevole quelle funzioni. Ma di opposto avviso è il Procuratore generale di Palermo, il quale osserva invece che, occorrendo per l'accresciuta competenza scegliere persone fornite di cognizioni giuridiche, necessità vuole che le nomine cadano su patrocinatori « ed alcuni di costoro pongono in moto tutte le possibili influenze per ottenere una carica che fa loro travedere clientele o relazioni, e non avendo per unico intento il bene della giustizia, contro la loro opera non tarda a manifestarsi sfavorevole la corrente della pubblica opinione col seguito di malevoli apprezzamenti, di ricorsi continui alle autorità ».

Su i pericoli di partigianeria insiste il Procuratore generale di Catania, mentre pure ha parole di lode per i benemeriti Conciliatori del distretto; e nota al riguardo che l'ufficio « nei Comuni di piccola e di grande importanza, ove i partiti sono in lotta fra loro, è fortemente ambito, suscitando talvolta odii implacabili, ricorsi e richiami senza posa con discapito della giustizia e della stabilità dell'ufficio ». E preoccupato degli stessi pericoli, il Procuratore generale di Trani vorrebbe che le Giunte comunali, nel formare le liste degli eleggibili, facessero astrazione da ogni spirito di parte; ma poco fidando forse nel suo voto, propone che, « come si abolirono le terne, che fecero cattiva prova, così si aboliscano le liste, affinché possa liberamente nominarsi Conciliatore o Vice-Conciliatore, chi a preferenza offra intelligenza, dottrina, moralità e rispettabilità personale ».

Il Procuratore generale di Firenze accenna all'opportunità di compensare l'opera dei Conciliatori, affermando non essere possibile nei tempi che corrono che si abbia una buona giustizia « mediante funzioni gratuite e semplicemente onorifiche » e rilevando anzi che « in parecchi Comuni si è creduto necessario assegnare ai Conciliatori una indennità per rappresentanza e spese di ufficio ». Egli cita a tal proposito il caso di un Comune, ove l'assegno stanziato dette

motivo a un reclamo contro l'eleggibilità del **Conciliatore**, accolto dalla Giunta provinciale amministrativa, respinto dalla Corte d'appello. E trae argomento da tale fatto per rilevare la necessità di togliere ogni rapporto fra le Amministrazioni comunali e gli uffici del Conciliatore.

Il Procuratore generale di Napoli, come rimedio a' denunciati mali, non crede possibile fare dei Conciliatori tanti magistrati di carriera per destinarli, tramutandoli, là dove ciascuno « sia estraneo all'ambiente locale »; ma ritiene che « si potrebbe forse, quando gravi ragioni lo consiglino, consentire che il Conciliatore possa essere scelto fra i cittadini di un paese vicino ». Ed insistendo sopra un'antica sua proposta, il Procuratore generale di Brescia, anzichè ricorrere eccezionalmente a tale espediente, vorrebbe che permanentemente si nominasse un solo Conciliatore per un gruppo di quattro o cinque Comuni circonvicini, perchè la scelta potesse essere fatta con maggior larghezza e con più sicuro criterio.

Il Procuratore generale di Torino crede che bisogna vedere non solo se il compito della giustizia popolare si possa lasciare senz'altre riforme a persone in cui non sempre si compendiano i requisiti « necessari », ma se si possa commettere di regola le tanto delicate mansioni di cancelliere e di usciere a persone che dipendono dalle Amministrazioni municipali e lasciare ai primi, senza uno stringente controllo, la esazione dei proventi. Il Procuratore generale di Messina crede anzi che le conciliazioni crescerebbero se si retribuisse il segretario del Conciliatore a stipendio fisso, perchè oggi ogni causa conciliata rappresenta settanta centesimi che cascano dalla tasca del segretario. Osservando poi che le cause contumaciali rappresentano il 60 per cento delle decise, dichiara di esser « quasi tentato a dubitare che non sempre si abbia perfetta regolarità nelle citazioni ». E altre severe parole adopera su i messi incaricati di un ufficio rivestito di pubblica fede, rilevando i vincoli di tali agenti con le maggioranze elettorali che si succedono nell'amministrazione dei Comuni. Giova sperare però che non in un sospetto così grave sulla sincerità delle citazioni trovi la sua possibile spiegazione l'alta percentuale delle contumacie, ma nella insolubilità dei debitori o nella evidente fondatezza delle domande giudiziali occorse unicamente per ottenere con la sentenza un titolo per l'esecuzione forzata.

I Procuratori generali di Roma, Firenze, Aquila, Parma, Casale reclamano particolarmente un rimedio contro i faccendieri (spesso persone penalmente pregiudicate) che infestano gli uffici di conciliazione e che cercano ogni mezzo perchè le liti non siano bonariamente composte. S'invoca perciò che sia estesa la legge del 7 luglio 1901 anche a tali uffici, dove meno esperto è il giudice e la più spedita procedura rende più agevole l'attentato alla buona fede delle parti e dello stesso magistrato.

Il Procuratore generale di Roma, pur avendo parole di speciale elogio per i Conciliatori del distretto, non sarebbe alieno « dal desiderare che l'appello si estendesse a tutte le cause dei Conciliatori con una forma più sommaria, autorizzando il Pretore, sino a una certa somma, a provvedere anche con un semplice *visto* e senza spese ». E concorda in tale pensiero il Procuratore generale di Trani, chiedendo appunto che si rendessero appellabili tutte le sentenze definitive dei Conciliatori, « serbate però le forme eccezionali ed economiche dell'articolo 459 della procedura civile ». Invece il Procuratore generale di Messina crede miglior partito « far decidere inappellabilmente dal Pretore, ove le parti sieno d'accordo, le controversie che per valore oscillano dalle 50 alle 100 lire ». Alla sua volta il Procuratore generale di Brescia preferirebbe senz'altro che si riducesse la competenza dei Conciliatori al limite fissato prima della legge del 1892; e « al merito di 50 lire od anche meno » vorrebbe che tale competenza si riducesse il Procuratore generale di Lucca.

Finalmente il Procuratore generale di Palermo, ricordando le manifestazioni del IV e del V Congresso giuridico nazionale, fa plauso al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario tuttora pendente innanzi alla Camera dei deputati, in quanto mira a ricondurre alle sue origini di magistratura popolare l'istituto dei Conciliatori e fa voti che le relative proposte vengano stralciate da quel complesso progetto di generale riforma, perchè ne sia facilitata ed affrettata l'approvazione, essendo urgente provvedere di fronte agl'incessanti reclami che vengono contro i Conciliatori « dalla gran maggioranza dei litiganti, di ordinario della classe più povera, per la quale poche lire in meno significano tante giornate senza pane ».

E veramente il particolare interesse, con cui i rappresentanti

del P. M. in generale hanno ritenuto doversi trattenere sull'argomento degli uffici di conciliazione, basta a dimostrare per sè stesso che effettivamente l'istituto, come oggi è costituito, svolge la propria azione in condizioni assai avverse e difficili, e merita, più che ogni altra parte degli ordini giudiziari, le sollecite cure del legislatore.

### **Pretori.**

*Conciliazioni.* — Variano gli apprezzamenti dei Procuratori generali circa l'opera dei Pretori nell'esercizio dei loro uffici conciliativi.

Il Procuratore generale di Ancona osserva che su 11,424 cause portate alla cognizione diretta dei Pretori durante l'anno, ne furono decise per sentenza 4708, e 5128 furono abbandonate o conciliate; e si compiace di questi ultimi risultati, pur eccitando a maggior zelo i Pretori nel loro ufficio conciliativo. Ma dal prospetto sommario risulta che solo 121 furono le conciliazioni ottenute dal Pretore alla udienza.

È ben vero che anche qui ricorre in parecchi discorsi, come in quelli dei Procuratori generali di Parma, Casale e Messina, l'osservazione che non tutte le conciliazioni promosse dai Pretori sono concretate in verbali. Il Procuratore generale di Cagliari invece, osservando che, sopra un carico totale di 12,875 cause, furono pronunciate nell'anno dai Pretori del distretto 4769 sentenze, 294 cause furono conciliate all'udienza e 4967 finirono per transazione fuori udienza, osserva solo che quest'ultima cifra dà segno del buon volere dei difensori e delle parti.

Il Procuratore generale di Firenze, pur non escludendo che i Pretori abbiano potuto influire sulle transazioni fuori udienza o sui recessi volontari dagli iniziati litigi, non crede che soltanto per la spesa del verbale le parti siasi astenute dallo stabilire ed accertare per atti gli accordi convenuti nella composizione delle vertenze. Egli intanto, riferendo che nel 1903 unicamente in 861 cause appare tentata la conciliazione dai Pretori e riuscita solo in 74, di fronte a 3558 cause decise con sentenza, trova molto deficiente l'opera dei Pretori in tale ufficio, notando che è generale il lamento su questo punto, ed è perciò indotto a credere che ormai sia invalsa quasi



una pratica abituale di negligenza o di indifferenza in questo argomento di tanta importanza sociale.

Il Procuratore generale di Brescia riferisce che sopra un complesso di 5093 cause, i Pretori del distretto ne decisero con sentenza 2321, ne lasciarono pendenti 785, mentre delle 1987 abbandonate e transatte solo 283 furono conciliate all'udienza: il che conferma anche lui nel dubbio « che contrariamente alla lettera e allo spirito della legge i Pretori non si adoperino abbastanza efficacemente a procurare la conciliazione delle parti a' sensi dell'articolo 417 Codice di procedura civile ».

Il Procuratore generale di Trani su questo punto rileva che i Pretori delle Puglie ebbero in tutto 21,622 cause, di cui 11,957 furono decise per sentenze, 6065 vennero abbandonate o transatte, 815 furono conciliate all'udienza (con una pendenza di 2785); ed osserva che il numero delle conciliazioni all'udienza non sarebbe tanto scarso, se tutti i Pretori avessero corrisposto in una certa proporzione. « Ma siccome taluni Pretori hanno offerto un maggior contingente di conciliazioni, mentre altri ne hanno date pochissime, così è evidente che non da tutti i Pretori si attende alla provvida disposizione dell'articolo 417 ».

Lo stesso Procuratore generale di Casale, che pur vede in molte delle 1710 cause abbandonate o transatte fuori udienza i buoni uffici dei Pretori, rilevando che delle 7497 cause introdotte solo 418 vennero conciliate all'udienza, dubita che il chiaro precetto della legge sull'obbligo del tentativo di conciliazione non venga adempiuto con la sollecitudine di cui sarebbe meritevole, non si sa « se per disdegno del compito o per ostacoli opposti dalle parti o dai loro patroni ». A quest'ultima ipotesi inclina il Procuratore generale di Palermo nel rilevare che su 16,913 cause solo 132 risultano conciliate dai Pretori; onde, a vincere tali ostacoli, suggerisce, come fa anche il Procuratore generale di Trani, di ricorrere al rimedio accordato dall'articolo 446 della procedura civile, ordinando la comparizione personale delle parti. E che effettivamente un ostacolo alla conciliazione si abbia, più che nella mancanza di zelo da parte dei Pretori, nello spirito litigioso de' contendenti e nel malvolere de' procuratori, mi pare che si possa argomentare da un rilievo particolare del Procuratore generale di Lucca, il quale

nota che su 4300 cause, la conciliazione fu effettivamente tentata dai Pretori per 1662, ma riuscì solamente in 42.

*Giudizi.* — Passando al lavoro essenzialmente giudiziario dei Pretori, è meritevole di nota l'aumento di affari riscontrato nel distretto di Torino, ove, come rileva quel Procuratore generale, mentre nel 1902 erano state introdotte 12,856 cause, presentaronsi nel trascorso anno 13,848 cause, con una differenza di 992, « mentre nel 1902, continuatore del moto statistico allora in discesa, il divario, in raffronto al 1901, emerse di soltanto 25 cause in meno ».

Nelle Puglie invece fu rilevata una diminuzione, poichè « i Pretori ebbero in tutto 21,622 cause, cioè meno del 1902, in cui sommarono a 22,439 ». E una lieve diminuzione fu notata altresì nel distretto di Lucca, poichè ivi « come giudici di primo grado, i Pretori furono aditi in 4300 cause, mentre nell'antecedente anno ne avevano avute 134 in più ».

Anche il Procuratore generale di Roma, riferendo che nel suo distretto si ebbero 13,975 cause a carico delle Preture e che di esse, tolto il numero delle cause abbandonate o transatte (3853) e di quelle conciliate (88), terminarono 7575 per sentenza e 2285 restarono pendenti, osserva che nell'anno precedente vi era stato un carico maggiore (4519 ?), un numero maggiore di conciliazioni (188), un numero maggiore di sentenze (9379) e minori pendenze (1769); ma soggiunge che non è possibile un esatto giudizio su queste differenze, mancando le cifre del dicembre. Però, da una nota apposta al discorso si ha che nel dicembre le Preture introitarono 1412 cause, onde in complesso le cause introitate durante l'anno furono 15,387, di cui 9146 decise con sentenza, con una pendenza ridotta a 2121 cause: risultati che non spostano sensibilmente le rilevate differenze. Su questo punto intanto mi pare anche meritevole di considerazione la sproporzione del lavoro compiuto nel dicembre in confronto di quello che risulta in media per ciascuno degli altri undici mesi: sproporzione che forse si osserverebbe generalmente nella attività delle magistrature e che può trovare la sua spiegazione nell'impegno di aumentare i dati statistici dell'annata col pericolo di troppo frettolose e non abbastanza mature decisioni.

Il Procuratore generale di Torino loda la sollecitudine mostrata dai Pretori del distretto nell'amministrazione della giustizia, notando

che di 8758 sentenze soltanto 305 furono pubblicate oltre il mese, 1373 nel mese, 2094 in quindici giorni e 4986 in otto giorni. Il Procuratore generale di Bologna rivolge eguale encomio ai Pretori del distretto, rilevando che resero 1203 sentenze entro otto giorni e sole 94 dopo un mese dalla discussione delle cause. Lo stesso fa il Procuratore generale di Cagliari, osservando che delle 4869 cause decise con sentenza sole 914 durarono oltre sei mesi e le sentenze nella massima parte furono pubblicate entro un mese.

Si accenna del pari alla sollecitudine dei Pretori in alcuni altri discorsi, come in quello dei Procuratori generali delle Sezioni di Macerata e Potenza e in quello del Procuratore generale di Brescia, che, senza riportare cifre, dice che rari furono i ritardi e solo qualcuno fu oltre ogni dire eccessivo. Tuttavia non incondizionatamente soddisfatto su questo punto si mostra il Procuratore generale di Lucca, il quale, pur rilevando che la pubblicazione delle sentenze per 1440 cause avvenne alla stessa udienza della discussione od entro gli otto giorni successivi, per 660 entro quindici giorni od un mese, e per soli 79 di là da tale termine, e pur notando che nell'anno precedente le sentenze pronunziate dopo il mese furono 136, crede che si potrebbe fare di più per ridurre ancora gl'indugi.

Il Procuratore generale di Genova rileva che il numero delle cause proposte presso i Pretori è sempre nella Liguria notevole in ragione di popolazione rispetto ai distretti dell'Italia settentrionale, aggirandosi intorno alle 12,000. Egli nota che le sentenze (circa 8000 in confronto delle 7740 dell'anno precedente) « danno una percentuale rispondentemente elevata e già rilevata nell'anno precedente nella media di 130 sentenze, mentre quella del Regno non sorpassa le 100 », osservando che sensibilmente maggiore in confronto agli altri distretti si mantiene il numero delle sentenze non definitive, che nell'anno trascorso furono 2754.

Il Procuratore generale di Cagliari nota che su 4769 sentenze rese dai Pretori furono sole 1123 le non definitive. Ma il Procuratore generale di Firenze, rilevando che nell'ultimo triennio la media delle sentenze non definitive dei Pretori fu di 1013 rispetto a 2613, ritiene che si faccia molto abuso dei mezzi istruttori. Invece il Procuratore generale di Casale, riferendo che delle sentenze pronunziate dai Pretori del distretto 2653 furono definitive e ben 1430 di istruzione, crede che questo numero non debba sembrare tanto

grave se si considera che « anche sulla necessità ed ammissibilità delle prove possa impegnarsi il dibattito ». Tuttavia « senza sollevare il dubbio che siasi voluto procrastinare la decisione definitiva o pretendere che il giudice supplisca alla meno buona difesa », trova opportuno di raccomandare ai Pretori di valersi, quanto più è possibile, della facoltà loro consentita di ordinare la comparsa personale dei litiganti e di giovarsi del disposto dell'articolo 421 del Codice di procedura civile.

Segnala pure come eccessivo il numero di 277 interlocutorie in confronto di 810 definitive il Procuratore generale della Sezione di Modena. Gli altri Procuratori generali invece o non si fermano affatto su questo argomento, o si limitano a notare le cifre relative, senza aggiungervi alcun commento, come fanno il Procuratore generale di Lucca, quello di Palermo, quello della Sezione di Potenza, il primo dei quali riferisce che delle sentenze rese dai Pretori nel distretto furono 1565 definitive e 614 interlocutorie; il secondo che nelle Preture del proprio distretto si ebbero 6848 sentenze definitive, 3076 non definitive; il terzo che 1966 furono le definitive e 875 le preparatorie.

Il Procuratore generale di Palermo si ferma sul numero delle cause rimaste pendenti, che furono nelle Preture del distretto 1773 su 16,913 cause, comprendenti anche 1864 cause rimaste non decise alla fine dell'anno precedente, osservando che difficilmente potranno tali pendenze sparire se non cessano i « frequenti tramutamenti dei Pretori ».

Il Procuratore generale di Roma si ferma invece particolarmente sul ritardo nella pubblicazione delle sentenze per parte di taluni tra i vice-Pretori onorari della capitale; e trae occasione da tale rilievo per esprimere un giudizio contrario all'istituto di tali magistrati-avvocati, pur riconoscendo che fra essi non manchino giovani valorosi che esercitano l'ufficio con intelligenza ed abnegazione. Egli quindi fa voti che il Ministro guardasigilli trovi i pochi fondi necessari « onde nella capitale del Regno possano applicarsi alle Preture vice-Pretori di carriera, i quali, eliminando ogni possibile inconveniente, diano all'Amministrazione della giustizia il suo vero prestigio ».

Alla sua volta il Procuratore generale di Napoli, pur osservando che molte delle 20,725 sentenze rese dai Pretori del distretto

su ben 43,051 cause rappresentano lavori veramente pregevoli, ritiene che il tirocinio imposto per raggiungere quell'ufficio sia troppo rapido ed insufficiente « a formare la coscienza del magistrato ed a creare nell'animo di lui l'abito del giudicare e quel senso intimo ed equilibrato della giustizia che dovrà poi trasfondersi nei suoi pronunciati ». E il Procuratore generale di Catania deplora la pratica di affidare la reggenza delle Preture agli uditori che abbiano appena sei mesi di tirocinio, ritenendo che l'opera loro non risponde completamente ai fini della giustizia, perchè, per quanto capaci ed abili, « mancando della pratica necessaria, si trovano in disagio ed i loro provvedimenti non sono accolti dagli interessati con quella sicurezza che tranquillizza ed acquieta ».

In vari discorsi poi si accenna alla grave sproporzione di lavoro fra Preture e Preture. Così il Procuratore generale di Torino a Preture importanti per numero di affari e fra le quali primeggia Biella, che nel 1903 rese 310 sentenze civili, contrappone altre sedi, come Valdieri, Limone Piemonte, Santa Maria Maggiore, Bricerasio e Montanaro, dove non fu oltrepassato il numero di 10 sentenze. Il Procuratore generale di Venezia fa simili raffronti, ai cui estremi figurano rispettivamente la Pretura del I mandamento di Verona con 335 sentenze e quella di Auronzo con sole 9. Il Procuratore generale di Parma egualmente, segnalando la prima Pretura di quella città con 175 sentenze e quella di Carpineti con sole 7. E il Procuratore generale di Bologna riferisce che la Pretura di Budrio non rese più di 4 sentenze nell'anno. Dai quali rilievi taluni di tali magistrati traggono motivo per insistere sulla convenienza di una riforma delle circoscrizioni giudiziarie, mentre il Procuratore generale di Brescia, pur riferendo che di fronte alle Preture di Bergamo e Brescia, che resero rispettivamente 175 e 177 sentenze, ve ne furono altre, quali Bagolino, Vilminore, Piadena e Volta, che ne resero solo da 5 a 7, si mostra meno sicuro su tale punto e accenna alle ragioni di civiltà, che trattengono dal sopprimere tali uffici giudiziari in piccoli e isolati Comuni.

Come per i Conciliatori, così anche per i Pretori, alcuni Procuratori generali trovano nella proporzione degli appelli interposti, accolti o respinti un criterio per misurare il merito dei loro giudizi. Così il Procuratore generale di Roma osserva che delle sentenze appellate dei Pretori del distretto 173 furono confermate, 183

riformate, con una media percentuale delle prime sulle seconde del 49. 59, superiore alla media del Regno constatata in 46. 27 per cento: « lo che parla in onore di questi nostri magistrati ». Similmente il Procuratore generale della Sezione di Potenza osserva che su 2841 sentenze si ebbero 145 appelli (cioè nella proporzione di circa il 5 per cento), che per quasi la metà furono respinti dai Tribunali, deducendone che la giustizia pretoriale aveva dovuto in generale riuscire di soddisfazione per i litiganti. E il Procuratore generale di Messina osserva che la percentuale delle sentenze confermate in appello, che fu nel distretto del 43. 60, risponde presso a poco alla media della regione, che è del 44. 35 e si differenzia di non molto da quella del Regno, che era nel 1898 del 46. 16. Ma quello di Catania, pur notando che su 573 sentenze pretorie appellate nell'anno, solo 315 furono riformate, non crede che in ciò possa aversi un esatto argomento di buona o cattiva giustizia, « perciocchè spesso serve il gravame per far completare quelle dimostrazioni che in primo grado non furono possibili ».

Al Procuratore generale di Torino, invece, la proporzione degli appelli accolti non sembra un indizio favorevole. Egli anzi osserva che nel distretto, come nel precedente anno, press' a poco una metà soltanto fra le 714 sentenze pretorie appellate ebbe conferma.

Ma il Procuratore generale di Casale, rilevando che « vennero decisi 373 appelli da sentenze dei Pretori, delle quali 180 ebbero conferma e 193 parziale o totale riforma, osserva che tali cifre non danno una percentuale superiore alla consueta e tale da far dubitare della bontà dei giudizi del Pretore, « quando si rifletta alla frequente manchevole istruzione in prime cure ed alla migliore che se ne suole fare in secondo grado ».

Si può aggiungere che dai prospetti sommari la proporzione più alta delle sentenze riformate figura nel distretto di Palermo, ove i Tribunali nel 1903 pronunciarono 560 sentenze di rigetto (comprese le opposizioni o le domande di revocazione) e ne pronunciarono 738 di totale o parziale accoglimento.

*Tutele.* — All'esame dei lavori giudiziari dei Pretori molti dei Procuratori generali aggiungono particolari note circa il servizio delle tutele.

I dati raccolti però non per tutti i distretti si riferiscono alla stessa annata. Il Procuratore generale di Cagliari non riporta che le cifre del 1902, dichiarando che quelle del 1903 non avrebbero potuto ottenersi che nel corso dell'anno. Egualmente il Procuratore generale di Casale riferisce le cifre del 1902. Gli altri invece adducono i dati del 1903.

Ritiene il Procuratore generale di Cagliari che il suo distretto mantenga sulle altre regioni la prevalenza rilevata fin dal 1889 in ordine alle istituzioni dei Consigli di famiglia e di tutela, essendosene aperti 1070 nel 1902 con 5190 convocazioni. Il Procuratore generale di Casale nota un miglioramento costante in questo servizio, rilevando che nel 1902 le istituzioni furono 605, le convocazioni 2736. Quello di Roma, pur deplorando il disinteressamento dei cittadini, la resistenza delle persone invitate a prender parte a cotesti providi uffici e finanche il caso di tutori, che non avevano memoria di avere accettato tali funzioni, nota che in 11 mesi del 1903 s'istituirono nel distretto 601 Consigli e vi furono 2362 convocazioni, mentre in tutto il 1902 le istituzioni erano state sole 549 e le convocazioni 1581.

Anche il Procuratore generale di Torino segnala nel distretto un movimento di ripresa: 2137 costituzioni nel 1903 di fronte a 1290 nel 1902. Nota però che la maggior quantità concerne minori aventi patrimonio; e crede inoltre troppo scarso il numero di 4937 convocazioni in rapporto al numero complessivo delle tutele aperte, che è di 9272. Si duole infine che le competenti Amministrazioni non adempiano diligentemente gli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento 5 febbraio 1891 in relazione all'articolo 262 del Codice civile. E parimente alle abituali trascuratezze delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere accenna il Procuratore generale di Brescia, dubitando che anche i Pretori non s'interessino quanto dovrebbero di questo importantissimo servizio e dichiarando che i Procuratori del Re, ad evitare spese e perdita di tempo non consentita dalle esigenze del loro ufficio, non possono corrispondere al voto già espresso da questa Commissione, di controllare assiduamente con visite e verifiche l'opera dei Pretori nell'esercizio delle accennate attribuzioni.

Sembra poi esiguo al Procuratore generale di Palermo il numero di 1618 costituzioni avvenute nel suo distretto in rapporto ad

una popolazione di 1,879,835 abitanti. La stessa osservazione fa il Procuratore generale di Catania, nel riferire che nel 1903 in quel distretto furono convocati 138 Consigli di famiglia, 1065 di tutela, con 948 convocazioni dei primi e 1958 dei secondi.

Nè diverso potrebb'essere forse il giudizio pel distretto di Napoli, ove le tutele aperte nel 1903 furono 1920, potendosi rilevare tuttavia, in confronto dell'anno precedente, un miglioramento nella cifra delle convocazioni, che furono 5079. Nè più favorevole è l'avviso del Procuratore generale di Venezia nel notare che le istituzioni furono 3129 e le convocazioni 4192 in un distretto di 3,104,555 abitanti, tanto più che variò la parte presa dalle singole Preture in tali funzioni, « rilevandosi un numero esiguo di convocazioni in talune Preture, che pure istituiscono un discreto numero di Consigli ».

È infine notevole quanto riferisce pel suo distretto il Procuratore generale di Genova, osservando che, dopo l'attività straordinaria del 1900-1901, si è ricaduto nell'inerzia, in modo che si ha sempre « una cifra inadeguata al numero minore ricavato dalle statistiche demografiche, alla media generale del Regno che è di 8.05 e dell'Italia settentrionale che è di 6.24 » (costituzioni di Consigli permanenti di famiglia 514, di tutela 104). Egli rileva tuttavia, che discreto è il numero delle convocazioni (1407 dei primi, 205 dei secondi), onde crede che la principale responsabilità della deficienza del servizio non ricada sui Pretori, fatta eccezione di qualcuno che si è mostrato evidentemente negligente. Egli intanto insiste nella proposta di creare un istituto simile alla Congregazione di carità per la tutela degli orfani e la cura dei derelitti, chiamando a presiederlo il Conciliatore, cui sarebbe provvido consiglio affidare tutte le funzioni ora attribuite al Pretore in questa materia.

### **Tribunali e Corti d'appello.**

Primo, come sempre, fra i distretti del Regno figura quello di Napoli, i cui Tribunali nel 1903 pronunciarono 11,305 sentenze. Sembra tuttavia enorme il lavoro sostenuto dai Tribunali del distretto di Palermo a quel Procuratore generale, che riferendone la cifra in 4938 sentenze fra definitive e interlocutorie (oltre a 9039 deliberazioni e provvedimenti diversi), ritiene che il numero dei



giudici non risponda in quella circoscrizione ai bisogni del servizio, tanto più che per i frequenti tramutamenti e per le vacanze che durano più o meno tempo riesce quasi impossibile il regolare funzionamento di quei Tribunali; onde vorrebbe che il Ministero, come già altra volta, usasse di non accogliere normalmente domande di trasloco prima di due anni di residenza presso un dato Tribunale. Egli per altro nota che le sentenze furono pronunciate in termine discreto, e ne rende merito sia all'operosità dei magistrati, sia alla nuova legge sul procedimento sommario (del 31 marzo 1901). Dello stesso avviso si dimostra il Procuratore generale di Aquila, riferendo che delle sentenze ne vennero pubblicate entro otto giorni 545, entro quindici 593, entro venti 182, entro un mese 373 ed oltre un mese 64. Ha parimente espressioni di lode per la solerzia dei Tribunali del distretto il Procuratore generale di Roma, notando che su 3121 sentenze civili sole 49 furono pubblicate dopo un mese dalla discussione. E concorda altresì in tale giudizio il Procuratore generale di Torino, il quale pur rilevando un aumento di 396 cause di fronte alle 7840 del 1902, nota che per 6442 prevalse l'utile speditezza del rito sommario e che la pubblicazione non oltrepassò i giorni 8 per 2356 sentenze, ebbe luogo nei 15 giorni per 1238, in un mese per 1460, e solo 260 vennero pubblicate oltre un mese.

Pare tuttavia che i benefici effetti della ricordata riforma del rito sommario possano trovare un argomento di prova non tanto nella sollecitudine mostrata dai giudici nel rendere le sentenze, quanto nella complessiva brevità della procedura contenziosa. Opportunamente quindi il Procuratore generale di Brescia si ferma a notare che la durata delle cause decise in primo grado dai Tribunali fu per sole 59 di uno a due anni e per 24 di oltre due anni, mentre per 216 fu di uno a tre mesi e per 108 non superò il mese. Egli osserva intanto che la nuova legge sul procedimento ha indubbiamente semplificata e resa più sollecita ed economica l'istruttoria delle cause; ma crede che tale riforma, pur avendo stabilito criteri più rigorosi nella concessione dei rinvii, non abbia fatto tutto quello che si poteva per rendere più rapida la definizione delle cause, « non valendo all'uopo neppure la cancellazione di esse dal ruolo per disposizione d'ufficio, perchè possano essere riassunte con semplice citazione a biglietto, senza nessuna spesa e senza che

sia prescritta alcuna decorrenza di termini, mentre gioverebbe fosse fissato il tempo massimo oltre il quale, non avvenendo la discussione, fosse comminata la decadenza ». Allo stesso avviso inclina il Procuratore generale di Casale, pur dichiarando che per la durata dei giudizi e per la sollecita soluzione delle controversie l'opera dei Tribunali ha pienamente corrisposto alle aspettative, poichè anche dopo la invocata riforma del rito sommario nella pratica si calcano tuttora le vecchie orme, facendosi troppo ristretto uso delle facoltà concesse al fine di conciliare le esigenze istruttorie con la brevità dei giudizi, « nè il potere accordato al Presidente di cancellare dal ruolo le cause dopo il quinto differimento raggiunge lo scopo cui è diretto, venendo esso paralizzato dalla sempre possibile riproduzione delle cause stesse ».

Tanto rispetto alla durata delle cause, quanto rispetto ai termini in cui furono pubblicate le sentenze il Procuratore generale di Cagliari, senza riferire cifre, si dichiara soddisfatto; e le ragioni di tale apprezzamento si possono meglio vedere ne' dati del prospetto sommario: su 855 decise dai Tribunali dell'isola in prima istanza, 267 durarono non oltre i 6 mesi, 315 non oltre l'anno, 89 non oltre i due anni, 19 anche oltre i due anni, e fra le relative sentenze, 198 furono pubblicate entro un mese, 10 più tardi.

E finalmente il Procuratore generale di Lucca, se non crede che nel suo distretto siasi fatto molto aspettare la pubblicazione delle sentenze di primo grado dei Tribunali (578 in otto giorni, 159 in quindici, 82 in venti, 217 in un mese, 114 dopo un mese), ritiene però lunghe le more complessive dei giudizi, avendo in quel distretto la durata delle cause oscillato per 597 da un mese ad un anno, per 32 oltre l'anno e per 10 oltre due anni. Nè breve gli pare la durata delle cause decise dai Tribunali in grado di appello se dall'introduzione della lite per 31 non sorpassò sei mesi, ma per le altre 68 si spinse oltre e sorpassò anche uno o due anni. Nè forse si avrebbe un'impressione diversa, guardando, per questa parte, i prospetti de' dati statistici negli altri distretti.

Così ad esempio, nel distretto di Napoli su 1375 cause decise dai Tribunali in grado d'appello con sentenza definitiva, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice, 304 durarono da sei mesi ad un anno, 128 da un anno a due e 42 anche oltre i due anni; — nel distretto delle Calabrie su 531 cause definite,

245 durarono da sei mesi ad un anno, 33 oltre un anno, 5 oltre i due anni; — nel distretto delle Puglie su 768 cause definite, 182 durarono da sei mesi ad un anno, 30 da un anno a due; — nel distretto di Palermo su 996 cause definite, 226 durarono da sei mesi ad un anno, 30 da un anno a due, 14 anche oltre i due anni; — nel distretto di Catania su 443 cause, 98 durarono da 6 mesi ad un anno, 46 da un anno a due, 14 anche oltre i due anni; — nel distretto di Firenze su 186 cause 55 durarono da sei mesi ad un anno, 21 da un anno a due, 7 anche oltre i due anni; — nel distretto di Milano su 526 cause, 215 durarono da sei mesi ad un anno, 47 da un anno a due, 9 anche più di due anni; — nel distretto di Torino su 689 cause, 271 durarono da sei mesi ad un anno, 86 da un anno a due, 17 oltre i due anni. E senza bisogno di aggiungere le cifre risultanti da prospetti relativi ad altri distretti, non può dirsi che, data la limitata importanza del valore controverso nella massima parte delle cause portate in grado d'appello ai Tribunali, esse in generale siano procedute con tutta la desiderabile celerità.

Anche poi per i Tribunali, come già per i Pretori, il Procuratore generale di Firenze si ferma a segnalare come eccessivo il numero delle interlocutorie, che furono in quel distretto 627 di fronte a 1502 sentenze definitive. Egli anzi deplora che molte sono le interlocutorie, contro cui si propone anche appello, ed osserva che non sono poche le sentenze della Corte che hanno dovuto respingere nuovi mezzi di prova proposti ancora dalle parti in quella sede.

Ritiene perciò fondata l'opinione di chi vorrebbe semplificato e abbreviato il corso dei giudizi civili, togliendo l'appello dalle sentenze interlocutorie ed applicando forme più spedite e sommarie per ammettere e raccogliere i mezzi istruttori.

Alla sua volta il Procuratore generale di Palermo, rilevando che nel distretto le sentenze definitive dei Tribunali in materia civile furono 4033 e che le interlocutorie furono 905, osserva che queste per lo più dipendono dacchè le parti non sono d'accordo sui mezzi istruttori e raramente si presentano davanti al presidente per provvedervi con semplici ordinanze, rendendo così necessaria la decisione del Collegio senza badare alle conseguenze dei maggiori ritardi e delle maggiori spese.

A somiglianza di quanto già fu accennato per le sentenze dei giudizi singolari, anche per i Tribunali civili alcuni Procuratori

generali traggono dal numero e dalla sorte de'gravami portati alle Corti d'appello un argomento sulla bontà dei giudizi di quelle magistrature. Così il Procuratore generale di Roma osserva che su 3121 sentenze, 678 furono portate e discusse in appello, e di queste vennero riformate in tutto o in parte 280, confermate 398, con una percentuale a favore di queste ultime del 58,70 per cento, superiore alla media del Regno conosciuta in 48. 21 per cento: « lo che forma per sè stesso il migliore elogio del valore intellettuale di quei magistrati. » Il Procuratore generale di Parma egualmente osserva che delle sentenze appellate 141 furono in tutto o in parte riformate, 131 confermate: « il che torna, nel grande numero dei giudizi, ad onore dei giudicanti ». E lo stesso elogio rivolge ai Tribunali del distretto il Procuratore generale di Casale, riferendo che il giudizio della Corte fu favorevole agli appellanti in 257 cause, contrario in 184.

Tacciono in generale su questo punto gli altri discorsi; ma non è inopportuno rilevare che dai prospetti sommari risultano in altri distretti proporzioni maggiori di appelli respinti. Così nel distretto di Genova ne furono accolti 319, respinti 512; in quello di Milano, accolti 315, respinti 411; in quello delle Puglie, accolti 384, respinti 531; in quello di Catanzaro, accolti 510, respinti 596; in quello di Bologna, accolti 103, respinti 129; in quello di Firenze, accolti 123, respinti 150; in quello di Cagliari, accolti 72, respinti 89; in quello di Aquila, accolti 108, respinti 124. Nel distretto di Lucca vi è quasi pareggio, poichè 71 furono gli appelli accolti, 74 i respinti. Ma in altri distretti cresce invece in misura più o meno alta il numero degli appelli accolti in rapporto al numero de' rigetti. Così a Messina 181 furono gli appelli respinti, 230 gli accolti; ad Ancona, 161 i respinti, 177 gli accolti; a Palermo, 502 i respinti, 613 gli accolti; a Catania, 246 i respinti, 371 gli accolti; a Venezia, 246 i respinti, 276 gli accolti; a Brescia, 84 i respinti, 100 gli accolti; a Torino, 384 i respinti, 456 gli accolti; a Potenza, 155 i respinti, 200 gli accolti. Ma sopra tutte mi sembrano notevoli le cifre risultanti dal prospetto sommario pel distretto di Napoli, in cui 702 furono gli appelli respinti, ma ben 2053 quelli che vennero accolti.

Fu già osservato che, mentre su cento sentenze di Pretori ne vengono appellate nove, con una percentuale di rigetti del 44. 90, per le sentenze de' Tribunali la percentuale degli appelli è più che

doppia (20. 93), con una media quasi uguale di conferme (47. 98 per cento), onde in un importante documento legislativo fu argomentato che le parti interessate accettano più volentieri le sentenze dei Pretori, che quelle dei giudici collegiali. Ma senza discutere il valore di siffatta illazione, potrebbero forse dar materia a più concreto studio le rilevate differenze sull'esito degli appelli delle sentenze dei Tribunali nei vari distretti, specialmente per vedere se in alcuni il numero troppo alto delle sentenze riformate dipenda solo da insufficiente istruttoria compiuta in primo grado e dall'ulteriore sviluppo di prove e documentazioni, che possono radicalmente cambiare l'indole e la fisionomia delle cause in appello, ovvero dipenda da particolari condizioni e ragioni d'ordine e natura diversa. E a tale argomento potrebbero volgere la loro attenzione appunto i rappresentanti del P. M. nei loro discorsi, e specialmente quelli presso i Tribunali, non potendo un tale esame riuscire positivo e proficuo senza mettervi a base non le sole cifre, ma la diretta conoscenza dell'obbietto, dell'indole e delle vicende de' vari procedimenti contenziosi, come di ogni altra particolarità di condizioni e di fatto.

In quanto poi al corso delle procedure presso le Corti d'appello, i Procuratori generali hanno parole di lode per l'operosità e la sollecitudine di quelle Magistrature, e i prospetti sommari circa i termini entro cui furono pubblicate le sentenze confermano tale impressione. Ma non potrebbe forse dirsi lo stesso circa la durata complessiva delle cause dalla data dell'atto introduttivo del giudizio in prima istanza; poichè, ad es., giusta i prospetti, nel distretto di Torino su 583 cause decise in grado di appello dalla Corte, 178 durarono da un anno a due e 160 anche oltre i due anni; nel distretto di Casale su 254 cause decise, 85 durarono da un anno a due, 99 oltre i due anni; nel distretto di Milano su 477 cause decise, 142 durarono da un anno a due, 116 oltre i due anni; in quello di Genova su 728 cause decise, 218 durarono da un anno a due, 51 oltre due anni; in quello di Cagliari su 110 cause decise, 23 durarono da un anno a due, 45 oltre i due anni; in quello di Aquila su 155 cause decise, 44 durarono da un anno a due, 64 oltre i due anni; in quello di Venezia su 238 cause decise, 74 durarono da un anno a due, 76 oltre i due anni; in quello di Catania su 563 cause decise, 188 durarono da uno a due anni, 173 oltre i due anni; in quello delle Puglie su 559 cause decise, 151 durarono da un anno a

due, 97 anche oltre i due anni. Minore lentezza risulta invece dal prospetto del distretto di Napoli; in cui su 2299 cause decise, 586 durarono da un anno a due, 33 sole oltre i due anni; da quello del distretto di Palermo, in cui su 1009 cause decise, 78 durarono da un anno a due, 22 oltre i due anni; da quello del distretto di Catanzaro, in cui su 755 cause decise, 93 durarono da uno a due anni, 6 sole oltre i due; da quello del distretto di Firenze, ove su 236 cause decise, 10 sole durarono da un anno a due, una sola oltre i due anni.

Debbo poi accennare che, mentre il Procuratore generale di Firenze nota la lievissima entità del valore controverso e la facilità delle questioni che in generale presentarono le cause sottoposte al giudizio di quella Corte, i Procuratori generali di Roma, Catania, Ancona, Venezia, Bologna e quello della Sezione di Macerata riportano o nel testo dei loro discorsi o in nota le massime tratte dalle sentenze, reputate importanti, delle rispettive Corti. Oltre di che va particolarmente ricordata, per l'indole della questione già tanto dibattuta in altre sedi giudiziarie, una sentenza della Corte di Lucca riassunta da quel Procuratore generale e con cui fu negata l'esecutorietà ad una sentenza del Tribunale di Ginevra, che, in seguito alla naturalizzazione ginevrina acquistata da un cittadino italiano già coniugato in Italia con una donna di originaria nazionalità svizzera, aveva ammesso fra tali coniugi il divorzio.

Non mi sembra infine fuor di luogo il notare che il Procuratore generale di Catania nella rassegna del lavoro della Corte si ferma particolarmente sulle controversie elettorali, osservando che l'urgenza del rito con cui queste vanno esaminate porta qualche volta l'impossibilità di ogni conoscenza e di ogni controllo per le controparti e pel P. M. di fronte a volumi di documenti prodotti alla udienza da reclamanti e da interventori, e dolendosi altresì che per le norme in vigore basti la presentazione del ricorso alla vigilia dell'elezione per assicurare ad un elettore cancellato il diritto di votare in frode alla legge, sulla base di un semplice attestato del cancelliere incompetente a verificare la tempestività del ricorso medesimo.

### Litigiosità in genere e temi speciali.

*Litigiosità.* — Sul movimento della litigiosità si trattengono alcuni discorsi, facendone oggetto di rilievi e induzioni.

Oltre al Procuratore generale di Roma che accenna ai rapporti fra la litigiosità e la delinquenza, si ferma specialmente su questo punto il Procuratore generale di Genova, insistendo sulla correlatività e proporzionalità delle rispettive cifre e ritenendo costante la prova del crescere o diminuire delle liti in ragione diretta della delinquenza; onde opina che un numero indeterminato di liti sia il prodotto di condizioni morali corrispondenti a quelle che producono i reati ed esclude che la litigiosità possa essere un correttivo della delinquenza. Il Procuratore generale di Casale invece crede arrischiato l'affermare un rapporto sicuro e costante fra l'aumento delle liti e quello dei delitti. Convieni per altro nel ritenere che non sia buon indice per i costumi in genere e per la buona fede contrattuale in specie l'alta cifra delle liti abbandonate o transatte, che nel distretto fu di 17,027 (27. 65 per cento) e neppure quella totale delle liti, che fu di 48. 45 per 1000 abitanti.

Se tuttavia (egli nota) il distretto di Casale appare tanto più litigioso di quello di Brescia, che ha la media più bassa di tutto il Regno (20. 63 per cento), non che di quelli di Parma (25. 40), Modena (25. 22), Bologna (31. 02), viene tuttavia secondo a quello finitimo di Genova (57. 36) e si avvantaggia grandemente sugli altri distretti che, progredendo verso mezzogiorno, danno una quota sempre più elevata, giungendosi da Roma con 143. 92, Trani con 151. 20, Messina con 141. 80, a Cagliari dove la quota ascende a 331. 05 per 1000 abitanti.

È da rilevare poi che in un distretto tanto poco litigioso, com'è appunto quello di Brescia, le cause nello scorso anno siano dimi-  
nuite ancora, perchè di fronte alle 32,486 del 1902, se ne ebbero 32,083. Quel Procuratore generale però nota che vi fu un lieve aumento nella cifra relativa alle cause di competenza dei Tribunali (1386 nel 1902, 1563 nel 1903); ma non fa induzioni al riguardo, giacchè, mentre la maggiore attività giuridica (che meglio si desume dal numero dei contratti e delle operazioni commerciali e industriali) può ritenersi indizio di un maggior grado di agiatezza, lo

spirito di conciliazione e la rinuncia al litigio lasciano presumere una progrediente educazione civile. Opina tuttavia che anche nella gravezza delle spese giudiziarie debba scorgersi un coefficiente della notata diminuzione di controversie.

Alla sua volta il ricordato Procuratore generale di Casale, notando nel distretto una lieve diminuzione nelle cause sottoposte ai Collegi giudiziari ed un aumento sensibile in quelle di minore entità (80 per cento circa di tutte le cause furono quelle portate ai Conciliatori), crede non depongano del benessere economico nè il gran numero di tali piccole contestazioni, nè il numero delle cause decise in contumacia, che fu di 5455 (9.45 per cento), tanto più se si ha riguardo anche al numero de' costosi procedimenti esecutivi.

Più larghe considerazioni sul movimento delle liti fa il Procuratore generale di Firenze. Egli nota che nel distretto le liti decise dai Conciliatori da una media di 10,609 nel triennio 1894-96 ascendono a 16,653 nel successivo triennio, per ridursi ancora a 10,778 nel triennio ultimo, ed a 10,467 nel 1903. Quelle decise dai Pretori da una media di 4002 vanno a 4270 e nell'ultimo triennio diminuiscono a 3636, a 3558 nel 1903. Quelle decise dai Tribunali procedono da una media di 2141 a 2170, e poi a 2188. Ritiene quindi che se la piccola litigiosità è in diminuzione, si mantiene sempre stazionaria e con tendenza ad aumento la maggiore litigiosità (cause innanzi ai Tribunali e alla Corte). Crede intanto che la tenuità delle cause che prevale anche nella maggiore litigiosità e la tendenza delle piccole cause a diminuire costituiscano indizio, pel distretto, sia di prosperità economica, sia di deficienza di un tenace spirito litigioso. Attribuisce la facilità delle questioni sollevate e la poca entità del valore controverso ai mutamenti della costituzione economica, cioè alla diminuita importanza del patrimonio immobiliare, alla crisi della proprietà fondiaria e dell'agricoltura, alle forme rapide e semplici del movimento dei valori mobiliari, alla tendenza di affidare ad arbitri la decisione delle controversie di maggiore importanza per evitare le difficoltà, gli ostacoli, i ritardi e le gravi spese della procedura ordinaria. Ed a questo proposito si ferma sulla lentezza e complicità delle forme del rito civile, portando due interessanti esempi di cavillose procedure, in una delle quali per venire alla definizione del giudizio in una causa del valore di appena 3000 lire dovettero impiegarsi otto anni di liti con cinque sentenze di Tri-



bunale e tre della Corte di appello e con dispendio maggiore del valore controverso, e in un'altra si dovette litigare per tre anni, con due sentenze di Tribunale e tre della Corte solo per determinare quale dovesse essere il magistrato competente a giudicare sopra una domanda di 1648 lire; onde in nome di un alto interesse sociale invoca una maggiore facoltà d'iniziativa e direzione da parte del magistrato nello svolgimento dei giudizi civili.

Vorrebbe poi proporzionate le tasse all'importanza dei giudizi il Procuratore generale di Messina. E il Procuratore generale di Torino, consentendo anche in tale voto, a rendere meno lento il corso delle liti vorrebbe accorciati i termini per comparire in giudizio e per impugnare le sentenze e vorrebbe affidate agli uffici postali le notificazioni degli atti giudiziari.

*Separazioni personali.* — Pochi discorsi si fermano alquanto sul tema speciale delle separazioni personali de' coniugi. Il Procuratore generale di Roma nota che le domande furono 137 (meno dell'anno precedente in cui erano state 149) e che aggiunte a 47 pendenti, toccarono il numero di 184; e rileva che 131 terminarono con l'abbandono dell'istanza: « ciò che mostra come si trattasse di dissapori momentanei punto essenziali a quell'armonia che deve regnare sovrana nelle famiglie », riferendo inoltre che per 53 si ebbe formale riconciliazione, 4 domande finirono con sentenza che non ammise la separazione e solo in 8 questa fu pronunciata, mentre 36 restarono pendenti. Anche il Procuratore generale di Torino rileva che nel circondario di quella città le domande presentate nel 1903 furono solo 133, mentre nel 1902 erano salite a 184. Le altre maggiori cifre spettano al Novarese (15), al Biellese (14), a Cuneo (12). Solo 6 in Pallanza, 5 nei circondari di Susa ed Aosta, 4 in Varallo, nessuno in Domodossola. « Per Torino ben 48 domande vennero tacitamente obbliate, epperò non erano forse che esplosioni di tempre alquanto impulsive; 15 altre furono decise con sentenza e 27 consensualmente, mentre nel 1902 dovette salire sino ad 80 la quantità delle sentenze ». Parimente il Procuratore generale di Cagliari dice che le questioni matrimoniali danno « le cifre più lusinghiere per la vita e l'ordine delle famiglie ». Accennato che non vi furono nè opposizioni alla celebrazione, nè domande di annullamento di matrimonio, egli dice che pendevano 62 domande di

separazione, ma nel 1903 ne furono presentate solo 31 e di queste nessuna da amendue i coniugi, e rileva che furono più restii i mariti, che ne proposero solo 10. Restarono pendenti 50 cause. Anche migliori sono le impressioni del Procuratore generale di Palermo su questo punto. Egli riferisce che alle 37 domande pendenti dal 1902, si aggiunsero altre 75 domande nel corso del 1903, e di esse 39 furono abbandonate, 2 respinte, 14 accolte, e per 3 la separazione avvenne con mutuo consenso. Raffrontando queste cifre con quelle di altri distretti, secondo i dati del 1902, egli rileva che in quello di Milano si ebbero 397 domande, delle quali 152 accolte; in quello di Torino 286, di cui 80 accolte, oltre 16 separazioni per mutuo consenso; in quello di Roma 149 domande, di cui 66 accolte; in quello di Napoli 165 domande, di cui 84 accolte; e notando che in ragione di popolazione nel distretto di Palermo non è alto il numero di tali domande, ritiene che ciò dimostri esservi molto forte il sentimento della famiglia.

Sebbene però i Procuratori generali di Milano e di Napoli non facciano alcun particolare rilievo su questo punto, mi sembra tuttavia notevole che, stando ai risultati de' prospetti sommarii, nel 1903 nel distretto di Milano si mantenne alta la somma delle domande di separazione (396, di cui 149 accolte), ma in quello di Napoli le domande furono solo 96, di cui 28 accolte): cifra certo molto tenue di fronte alla popolazione delle sei provincie del distretto (3,610,271 abitanti).

Alta invece si presenta la cifra di 76 domande di separazione proposte da coniugi (di cui 27 accolte) nel distretto di Brescia, se si ragguaglia appunto alla popolazione (1,654,233 abitanti); e giustamente quel Procuratore generale ne trae motivo per tristi considerazioni sulla sorte dei figli nati da tali infelici unioni.

Si occupano infine di questo tema i Procuratori generali di Aquila e di Messina. Il primo riferisce che le domande furono 22, di cui 6 accolte; il secondo che furono 66, di cui 5 accolte; ed entrambi credono di poter affermare che il divorzio sarebbe migliore rimedio a' mali di queste disordinate famiglie.

*Procedimenti esecutivi.* — Passando al tema speciale delle procedure esecutive, su cui si trattengono più o meno largamente parecchi discorsi, mi sembra notevole innanzi tutto un'osserva-

zione d'indole generale, che fa il Procuratore generale di Genova. Egli, cioè, ritiene che per gli istituti dei protesti cambiali, dei fallimenti, dei sequestri e delle espropriazioni' abbia una scarsa importanza il rapporto demografico (che viene rilevato nelle nostre statistiche) e pensa che maggiore interesse avrebbe quello che si istituisse con la popolazione commerciale, e col rilievo degli affari, delle nuove società costituite e delle nuove intraprese. E con tale criterio nota, che i protesti dal 1885 in poi si vedono sempre nel distretto rappresentati dalla media triennale di 8000, cifra che costantemente risulta per tre quarti o poco meno da cambiali di commercianti, mentre nel distretto di Torino questa stessa cifra è oscillante, ma quasi sempre superiore, e nel distretto di Milano invece i protesti, numerosissimi fino al 1888, discendono annualmente e costantemente per lunghi anni, non giungendo a 5000, e consolidandosi a poco più di 4000 e sempre col ragguaglio di un quarto di cambiali di non commercianti. Correlative sono le cifre dei sequestri giudiziari e conservativi, che in complesso risultano in Genova tre volte più numerosi di quelli di Milano e un terzo di più di quelli di Torino e poco meno numerosi i pignoramenti di mobili e frutti pendenti, mentre è poi altissimo il numero delle vendite giudiziarie d'immobili, che men numerose sono a Torino e scarsissime a Milano, ed è poi superiore più del quadruplo di quello di Milano, più che il doppio di quello di Torino il numero delle espropriazioni per mancato pagamento d'imposte. I fallimenti sono sempre in media assai inferiori, poco più della metà di quelli di Torino e di Milano: « ciò che forse si spiega dal prevalere nei due distretti delle industrie ed in Liguria del commercio ». E pur senza venire a conclusioni assolute, crede quel magistrato che i rilievi già fatti attestino essere migliori le condizioni del credito sulla piazza di Milano, mentre il numero maggiore dei fallimenti deriva dal gran numero delle imprese industriali quivi stabilite. Le stesse induzioni fa pel distretto di Torino, mentre per le cennate ragioni di prevalenza del commercio spiega la maggiore mobilità dei possessi in Genova e il minore attaccamento alla proprietà immobiliare.

Il Procuratore generale di Roma nota che alla fine del 1902 erano rimasti pendenti 24 giudizi per espropriazione forzata, ne sopravvennero 318, ne furono definiti 304, rimasero pendenti 38. L'ammontare totale dei debiti ascendeva a lire 6,173,495 e la

somma ricavata complessivamente dalle vendite fu di lire 5,161,906. Aggiunge che la massima parte di queste cifre riguarda Roma, ove ebbe a compiersi un giudizio per più milioni.

Si ferma di più sull'argomento delle espropriazioni il Procuratore generale di Palermo, notando che quelle ordinate nel distretto durante il 1903 furono 311, delle quali 213 furono eseguite per un complessivo ammontare di debiti di lire 2,003,259. Egli nota che le espropriazioni caddero nella maggior parte su piccole proprietà (49 per somme inferiori a lire 500; - 115 per somme inferiori a lire 5000; - 49 per somme inferiori a lire 50,000), e che per 111 procedure dal precepto alla sentenza di vendita occorre il periodo di un anno, per 70 da 1 a 3 anni, per 29 da 3 a 5 anni e per 3 oltre i 5 anni. Invoca pertanto una procedura meno dispendiosa e vessatoria e ritiene conveniente attribuire ai Pretori le espropriazioni per un valore fino a lire 1500.

Anche il Procuratore generale di Casale fa voti perchè sia sancita la già progettata legge sulle piccole espropriazioni, deplorando specialmente la gravità delle spese le quali assorbono l'intero prezzo. Egli nota che innanzi ai Tribunali dei distretti ebbero luogo ben 108 aste d'immobili, ricavandosene in complesso lire 955,863. 40. Senza riferire cifre, parimente il Procuratore generale di Messina chiede che si correggano per le piccole espropriazioni le norme di un procedimento così costoso, lungo e defatigante, opinando che, a somiglianza di ciò che già si è fatto per i piccoli fallimenti, convenga provvedere con norme speciali di procedura concorsuale per i non commercianti che abbiano un passivo inferiore alle lire 5000. Alla sua volta, anche senza riportar cifre, il Procuratore generale delle Puglie vorrebbe che si stabilissero forme più economiche e spedite in materia di esecuzione forzata, e che questa, ove sui beni gravi un tributo erariale non eccedente le lire 15, si renda di competenza pretoria. Rileva poi che in taluni Tribunali quando gl'incontanti vanno deserti per mancanza d'oblatori e se ne ordina la rinnovazione col ribasso, a norma dell'articolo 675 C. P. C., non si ripete la notificazione del bando a tutti i creditori iscritti, ritenendosi bastevole l'intimazione al solo debitore espropriato, mentre in altri Tribunali si segue una pratica diversa e tanto più costosa; onde fa voti che prevalga il primo sistema, in conformità di un'antica circolare del Ministero (3 ottobre 1877). E finalmente il Pro-

curatore generale della Sezione di Potenza, notando che in quel distretto furono in numero piuttosto considerevole i giudizi di espropriazione forzata (146), mentre pur riconosce giuridicamente plausibile il sistema vigente della vendita a ribasso sostituito all'antico dell'aggiudicazione necessaria, ritiene che in pratica spesso fallisca il presupposto economico del giusto prezzo determinabile dalla concorrenza, poichè i continui ribassi non solo si traducono in uno spreco di tempo e spese, ma vengono nel fatto ad annullare « la posizione economica del debitore, che pure era stata tenuta in pregio dai creditori ».

Il Procuratore generale di Lucca si trattiene particolarmente sui giudizi di graduazione, osservando che alla fine del 1902 ne pendevano 86, che nel 1903 se ne iniziarono altri 67, che ne furono esauriti 94 e ne rimasero in corso 59, dei quali 45 da non oltre un anno, 8 da un anno a due, 5 da due anni a tre, ed uno da tre anni a cinque; onde ritiene, che se il movimento di tali giudizi apparisce più sollecito delle procedure di fallimento, pur lascia qualche cosa a desiderare.

Egli poi nulla dice sul tema delle espropriazioni per obbligazioni di diritto comune; ma si ferma invece alle subaste esattoriali, riferendo che nel 1903 le relative istanze furono 240, che le aste bandite ascsero a 113 per debiti non eccedenti lire 40, ed a 65 per debiti non eccedenti lire 10, e che le vendite effettivamente eseguite furono 65 per i debiti della prima categoria, e 35 per quelli della seconda. Presentando quindi un piccolo prospetto di alcune espropriazioni avvenute per debiti da lire 2. 76 a soli 62 centesimi, invoca la soppressione delle quote minime d'imposta. E in questo voto concorda il Procuratore generale di Palermo, riferendo che nel 1903 delle 756 espropriazioni per debiti d'imposta, 521 avvennero per somme superiori a 20 lire; 145 per somme inferiori a 20 e superiori a 10 lire; 67 per somme comprese fra le 5 e le 10 lire; 22 per somme variabili fra una e cinque lire, e una per un debito inferiore a una lira.

*Fallimenti.* — Venendo poi all'argomento particolare dei fallimenti, il Procuratore generale di Roma nota che nel distretto le dichiarazioni furono 140, di cui una sola relativa a società. Alla fine del 1902 vi era una pendenza di 127; nel 1903 se ne chiusero in tutto 157, ne restarono pendenti 110. Il passivo rap-

presentato fu di lire 2,385,627; l'attivo 1,884,767, con uno sbilancio di lire 500,860. Egli osserva intanto che tale dissoluzione di entità commerciali trovò un correttivo sufficiente nella istituzione di 106 società commerciali tutte con un capitale di parecchi milioni. Il procuratore generale di Genova, nota che i fallimenti nel distretto, mentre si mantennero in cifre molto basse fino al 1886, dopo quell'anno si raddoppiarono e procedettero con aumento quasi costante di trenta in ogni triennio, finchè (da 56 nel triennio 1883-1886) se n'ebbero 219 nel 1892, 203 nel 1903. Causa precipua di tale aumento egli ritiene che sia stata l'applicazione sempre più rigorosa del Codice di commercio.

Pur essendo alta la cifra dei fallimenti verificatisi nel distretto di Milano (293 nella città, 121 nel resto del distretto), il Procuratore generale non se ne mostra preoccupato, ritenendo che si debba cercare la proporzione non tanto nel rapporto fra il numero dei commercianti e degli industriali e quello dei fallimenti, quanto nella ragione di quelle forze, che sono il capitale e il lavoro, per cui, ove queste più si spingono, più facile diventa il pericolo del disquilibrio finanziario, ma superiore il vantaggio complessivo per i contribuiti della maggiore attività. Egli osserva altresì che non si ebbe nessuno di quegli straordinari fallimenti, che nei grandi centri di altri Stati colpiscono gli interessi di tutta la piazza e turbano in modo considerevole il movimento generale delle speculazioni.

Fra coloro che non mostrano impressioni pessimiste vanno altresì annoverati i Procuratori generali di Casale e di Cagliari. Il primo dei quali nota che i fallimenti nel 1903 furono 82 nel distretto, cioè press'a poco in numero eguale a quelli degli anni precedenti. L'altro dice che in Sardegna i fallimenti non dettero alcuna nota allarmante, nè pel numero, nè pel passivo (30 dichiarazioni di fallimento, passivo per nessuno superiore alle lire 50,000).

In altri resoconti predominano invece impressioni molto avverse. Il Procuratore generale di Torino, nel riferire la cifra di 231 fra dichiarazioni e riaperture di fallimenti nel corso del 1903, non ne vede la causa unicamente « nelle frequenti stolte illusioni di pronti e pingui lucri o nella tristezza di domestiche sventure od anche soltanto nell'audacia di intraprese da esperta circospezione non governate », ma nota un aumento da parte delle contrade

alpine, ove « non per nulla, evidentemente, si hanno sottomano i fidi e conosciuti valichi delle montagne », accennando alle bene ordite frodi ed a' segreti profitti che talvolta i falliti sanno stipulare con i creditori più influenti a danno di tutti gli altri. Allo spirito fraudolento e alla febbre de' subiti guadagni attribuisce in genere i fallimenti anche il Procuratore generale di Venezia, notando che nel distretto nel 1903 se ne aggiunsero 185 a' 176 ancora in corso alla fine del 1902. Similmente il Procuratore generale di Brescia, rilevando che nel 1903 nel distretto si ebbero 179 procedure di fallimento in aggiunta alle 78 pendenti alla fine del 1902, osserva che le molte procedure chiuse senza attivo, la notevole differenza fra l'attivo e il passivo in altre e il fatto che anche nei casi di attivo minimo spesso si trovarono poi i mezzi di offrire ai creditori patti tali da ottenere il concordato fanno dubitare che la frode vi concorresse più di quanto sia apparso. Ed agli specialisti preparatori de' fallimenti accenna il Procuratore generale di Messina, rilevando che nel distretto alle 65 procedure in corso alla fine del 1902 se ne aggiunsero 35 nel 1903. Nè meno severi sono gli apprezzamenti del Procuratore generale di Palermo nel riferire che nel 1903 si ebbero nel distretto 71 fallimenti in aggiunta alle 135 procedure ancora aperte alla fine del 1902. Ma sopra tutte gravi sono le considerazioni del Procuratore generale di Firenze sul doloroso argomento. Rilevando anch'egli, come il Procuratore generale di Genova, il progressivo aumento de' fallimenti (da un minimo di 40, come media degli anni 1879-1882, ad un massimo di 162, media dell'ultimo triennio) e notando ancora un aumento a 164 nel 1903, esclude che la causa possa vedersi in un maggior disagio economico o in depressione commerciale, poichè ritiene le condizioni della regione favorevoli allo sviluppo de' traffici e delle industrie; e crede invece che i principali motivi non siano che l'incapacità e la mala fede, giudicando in gran parte esatta la triste credenza, che il fallimento sia per molti la migliore delle speculazioni.

Segnalano poi la lentezza e poca efficacia delle procedure alcuni Procuratori generali. E particolarmente notevoli mi sembrano sotto quest'aspetto le cifre riferite dal Procuratore generale di Torino, poichè in quel distretto alla fine del 1902 erano pendenti ben 315 procedure, che per le sopravvenute nel 1903 salirono alla somma di 546, mentre nel 1903 non ne cessarono o furono chiuse

che solo 199, con una pendenza alla fine del detto anno di ben 347, fra cui 60 aperte da un anno, 83 da due anni, 29 da tre, 17 da quattro e da cinque anni e 31 da oltre cinque anni. Ma il Procuratore generale di Lucca, pur segnalando alla fine del 1903 una pendenza maggiore di fallimenti (97) di fronte a quella del 1902 (96), spera che i giudici delegati, liberati dei piccoli fallimenti dalla legge del 24 maggio 1903, concentreranno tutta la loro attività per mandare innanzi energicamente le procedure degli altri.

Ed a proposito di tale recente riforma, se ne compiacciono e se ne ripromettono benefici effetti i Procuratori generali di Milano, Genova, Venezia, Aquila, Palermo. Credono invece prematuro parlare degli effetti di quella legge i Procuratori generali di Roma e di Lucca, essendone troppo breve l'esperimento. Ma, pur lodandone gl'intenti e le disposizioni, il Procuratore generale di Firenze teme che esse possano divenire agevole mezzo ai disonesti per ordire inganni e trarne profitto e danneggiare il piccolo commercio con la restrizione del credito, pur avendo forse per risultato finale quello di moralizzarne di più le condizioni. Ed anche il Procuratore generale di Brescia teme che le nuove norme con l'esonerare da responsabilità penale, anche nei casi di cui a' numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 856 del Codice di commercio, i piccoli commercianti abbiano a rendere costoro meno cauti e guardinghi. Accenna inoltre, al pari del Procuratore generale di Lucca, a dubbiezze e discrepanze d'interpretazione insorte nell'applicazione, ma che non specifica, esprimendo il voto che presto vengano eliminate dal regolamento.

*Patrocinio gratuito.* — Molti dei Procuratori generali si occupano con particolare interesse del servizio del patrocinio gratuito, accordandosi nel segnalare la diligenza e l'oculatezza con cui le Commissioni incaricate della concessione adempiono il loro ufficio; ed alcuni opportunamente confortano tale impressione, mettendo in rapporto il numero delle domande, quello delle concessioni e la prevalenza dei giudizi riusciti favorevoli ai beneficiati di fronte alle sentenze contrarie.

Così il Procuratore generale di Torino rileva che su 3851 domande prodotte nel 1903 (con un aumento di 41 di fronte al 1902), ne furono ammesse 2182, ritirate 317, ne restarono pendenti 96, e su 536 cause decise nei Tribunali, 404 furono definite con sentenze



favorevoli al povero, e su 187 decise dalla Corte, 142 ebbero egualmente risultato favorevole. Il Procuratore generale di Casale avverte che su 1278 domande ne furono accolte 738, respinte 540, ritirate 126, restarono pendenti 57, e su 389 cause giudicate nei vari gradi di giurisdizione, per 291 ebbe vittoria il beneficiato. Il Procuratore generale di Roma nota che su 2356 domande, aggiuntesi alle 293 pendenti alla fine del 1902, furono accolte 978, rigettate 1136, ritirate 146, restarono in pendenza 367; e delle 851 cause decise, 576 finirono con sentenza favorevole, 92 con sentenza favorevole parzialmente, 173 con sentenza contraria. Il Procuratore generale di Catania nota che su 4288 deliberazioni, 2084 furono di accoglimento, e che su 395 cause decise dai Tribunali, 260 ebbero sentenza favorevole in tutto, 13 in parte, e su 142 cause decise dalla Corte, solo per 30 la sentenza fu contraria.

Il Procuratore generale di Brescia, notando l'aumento delle istanze, ne vede il motivo nelle sempre più gravose spese giudiziarie; onde molti non strettamente bisognosi tentano di ottenere il patrocinio gratuito prima d'iniziare la causa a proprie spese. E a tale riguardo il Procuratore generale di Torino, nel riferire che durante il 1903 la cifra delle domande respinte fu di ben 175 superiore a quella dell'anno precedente, loda la severità adoperata a non incoraggiare « audaci pretese e vessazioni, che talvolta non mancano di lineamenti ancor più obliqui e più gravi, e rasentano od includono il ricatto ». Anzi osservando che 86 concessioni vennero revocate, crede che, non ostante l'encomiabile zelo della Curia nella trattazione delle cause e l'attività delle Cancellerie nella epurazione dei campioni, massime di data antica, « fiorisca più che mai la sottile callidità degl'interessati per fraudare il pagamento nei casi di transazione ». E deplora che anche nel caso di giudizio e di intera vittoria del povero, vi siano sei mesi di tempo dalla pubblicazione e tre dalla notifica per preparare la frode di quanto è dovuto all'Erario.

Non molta sarebbe la differenza di durata delle cause a gratuito patrocinio e quella fra abbienti, secondo i calcoli del Procuratore generale di Lucca, che osserva di essere stata nel distretto di mesi 7 e giorni 23 la durata *media* delle prime in confronto di mesi 6, che fu la durata *media* delle altre. Crederei però che la determinazione del termine *medio* delle liti ottenuto col livellare le durate effettive

ed assai diverse fra loro, di numerosi procedimenti giudiziari, non possa portare ad una pratica induzione sulla sollecitudine della trattazione di affari di svariata natura e importanza, rappresentando non già l'espressione tipica di fatti omogenei, periodicamente ripetuti (come sarebbe la *media* annuale delle cause, calcolata sul numero delle vertenze verificatosi in una data serie di anni), ma una semplice astrazione incapace di approssimarsi alla realtà delle condizioni, in cui si svolgono le singole procedure litigiose.

Ma a parte una tale considerazione di metodo, pare invece effettivamente eccessiva a parecchi Procuratori generali la lentezza con cui procedono in generale le cause trattate col beneficio della gratuita clientela. E a questo proposito il Procuratore generale di Casale, osservando che nel distretto ben 242 cause finirono per abbandono, transazione o altro motivo, e che 122 trovavansi ancora pendenti da 2 anni, 53 da 3 anni e 69 anche da tempo maggiore, dubita che il beneficio sia chiesto in tali casi più nell'intendimento di sottrarsi alle obbligazioni od allo scopo di non anticipare spese (che vanno poi perdute in gran parte per l'Erario), che non a difesa di fondate ragioni. Invece altri Procuratori generali trovano in motivi affatto diversi la spiegazione degli eccessivi indugi. Il Procuratore generale di Brescia al riguardo fa appello allo zelo degli avvocati per una maggior sollecitudine nell'assistenza dei poveri, e pur non avendo molta fede nei provvedimenti di rigore per i casi di non giustificati ritardi, eccita i Procuratori del Re ad applicarli ove se ne manifesti il bisogno. Ma più notevoli sono le osservazioni del Procuratore generale di Palermo su questo punto, poichè, riferendo che 414 cause a patrocinio gratuito erano ancora pendenti presso i Tribunali del distretto da oltre 2 anni, dichiara che spesso per ottenere documenti dalle pubbliche Amministrazioni occorrono ripetute sollecitazioni e bisogna fin ricorrere ai Capi delle provincie, nelle quali pratiche trascorrono anni; nè maggior sollecitudine si trova presso altri pubblici depositari, obbligati a rilasciare gratuitamente le copie degli atti; onde aggiunge d'aver dovuto disporre che i documenti fossero richiesti con le norme degli articoli 913 e seguenti del Codice di proc. civile, da cui è comminato contro gl'inadempienti l'arresto personale!

Alla sua volta il Procuratore generale di Genova, a spiegare i deplorati ritardi, crede che occorra distinguere i casi, in cui il patro-

cinio gratuito è ricercato per la sola dispensa dalle tasse, da quelli in cui è ricercato per avere un difensore che curi la documentazione e l'istruzione delle cause; e ritiene che per costoro, cioè per i veri poveri di mezzi e di consiglio, la concessione del beneficio poco giovi nel modo come è oggi organizzato il servizio. Egli opina perciò che, esclusa l'istituzione di un ufficio lontano dai piccoli centri, converrebbe mantenere la vecchia formola della povertà, come criterio della dispensa dalle tasse giudiziarie o della riduzione alla metà, e che ai veri poveri, cioè a coloro che vivono del lavoro delle braccia, si dovrebbe provvedere, affidandone la cura al P. M. Consentono poi molti altri Procuratori generali nella convenienza di fare del patrocinio dei poveri una funzione di Stato. E intanto il Procuratore generale di Casale, ricordando che in Alessandria sopravvive tuttora uno degli antichi, benemeriti uffici dell'avvocatura de' poveri, si duole che se ne voglia la soppressione a vantaggio della Congregazione di carità, come se si trattasse di una fondazione non rispondente ai bisogni del tempo e non di un istituto giudiziario conservato dagli articoli 280 dell'Ordinamento giudiziario e 32 della legge sul gratuito patrocinio; e fa voti perciò che il tentativo non riesca, ma si provveda a' disordini, che si riscontrano nelle funzioni di quell'istituto, col ricondurlo alle origini e col curare che adempia efficacemente al suo benefico scopo.

*Volontaria giurisdizione.* — Sui provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione dai Tribunali e dalle Corti d'appello si fermano i Procuratori generali di Lucca e di Napoli. Il primo nota, fra l'altro, che 75 furono durante il 1903 nel distretto le autorizzazioni ad alienare, 57 quelle ad ipotecare beni dotali, mentre nel 1902 furono rispettivamente 101 e 80; onde, tenuto conto della diminuzione verificatasi anche negli anni precedenti, una bene augurante diminuzione che accenna ad un miglioramento nelle condizioni economiche delle famiglie. Al contrario il Procuratore generale di Napoli trova rilevante il numero di 3416 provvedimenti simili emessi nel distretto durante il 1903, osservando come sia facile in tali materie per la mancanza di ogni contraddittorio il sorprendere la buona fede dei giudici.

*Ordinamento giudiziario.* — Debbo infine accennare che oltre ai rilievi ed ai voti dei Procuratori generali, riassunti successiva-

mente nel riferire sui vari obbiettivi delle funzioni giudiziarie, fanno osservazioni sull'ordinamento della magistratura gli stessi anzidetti Procuratori generali di Napoli e di Lucca a proposito del progetto di riforma giudiziaria presentato nel 12 febbraio 1903 alla Camera dei deputati, il primo fermandosi a difendere il sistema della collegialità dei giudici, il secondo facendo un esame generale di quel disegno di legge con osservazioni critiche, il cui riferimento trascenderebbe i limiti di questa relazione.

\*  
\* \*

Chiudendo intanto questa rassegna, mi sembra che gli elementi forniti dai resoconti dei Procuratori generali nel loro insieme attestino che l'azione della giustizia civile durante il passato anno sia in generale proceduta in modo regolare e soddisfacente e che le deficienze o i ritardi che pur si notarono in qualche parte siano da attribuire meno a mancanza di operosità e diligenza da parte dei magistrati che a difetti degli ordinamenti e delle norme di procedura in vigore. Al qual riguardo, senza negar valore e opportunità ai già segnalati suggerimenti di riforme, che potrebbero giovare a rendere l'amministrazione della giustizia civile in tutti i suoi gradi più spedita e più agevole, mi sembra di dover qui richiamare più specialmente l'attenzione della Commissione sulle doglianze quasi concordi dei Procuratori generali rispetto all'opera dei Conciliatori come giudicanti e sul voto da essi espresso che una legge rispondente all'esperienza degli ultimi anni venga presto a restituire a quella magistratura popolare l'originaria sua fisionomia.

Nei riguardi poi dei rilievi statistici in generale, mi permetto particolarmente insistere sulla convenienza che nell'avvenire a tutte le relazioni siano annessi i prospetti sommari degli affari trattati durante l'anno precedente nel distretto; e poichè nei discorsi, prevalendo il resoconto morale a quello strettamente statistico, è difficile ottenere un'eguaglianza rigorosa di metodo ed evitare che i singoli oratori si fermino su alcuni punti a preferenza di altri secondo le svariate impressioni e vedute individuali, non sarebbe forse inopportuno il rinnovare un'antica proposta, già discussa da questa Commissione, di far seguire cioè a ciascun discorso una relazione amministrativa complementare. Si potrebbero in questa illustrare più ampiamente i dati statistici con quelle particolarità di osserva-

zioni, che o non potettero farsi al momento della inaugurazione dell'anno giudiziario per insufficienza degli elementi allora raccolti, o non entrarono nei discorsi per non scèmarne l'effetto oratorio con rilievi troppo irti di cifre. E potrebbero egualmente trovare in essa collocamento più organico molte di quelle considerazioni, che alcuni Procuratori generali usano di confinare in separate note aggiunte in vari punti al testo dei loro discorsi. Con tale sistema si avrebbe inoltre maggior agevolezza di venire a quei confronti con i dati delle annate precedenti, che conferirebbero alle induzioni statistiche un valore e un significato certamente maggiore di quello che può offrire l'enunciazione delle cifre isolate dell'anno immediatamente decorso.

Mi parrebbe finalmente necessario raccomandare un certo coordinamento nella trattazione di quei temi riguardanti ordini particolari di relazioni giuridiche e speciali rami di servizio, su cui si sogliono raccogliere distinti rilievi statistici. È dispiacevole che, mentre alcune delle relazioni inaugurali presentano su questi punti osservazioni non prive d'interesse, queste, prese nel loro complesso, non si prestino ad uno sguardo riassuntivo sui dati raccolti in tutti i distretti ed alla conoscenza delle impressioni ed opinioni di tutti i Capi delle Procure generali su questi argomenti. Così alcuni Procuratori generali anche d'importanti distretti non hanno speso alcuna parola sulle vendite giudiziarie e sui fallimenti avvenuti nel decorso anno, su cui pure altri si sono più o meno largamente trattenuti. E due soli si occuparono fuggevolmente di un tema di tanto interesse sociale, qual è quello dei provvedimenti dati dai Collegi giudiziari in materia di volontaria giurisdizione, già tanto raccomandato ai Procuratori generali come degno di particolare considerazione ne' loro discorsi.

Crederei quindi che di questo, come di simili argomenti che sembrassero meritevoli di particolare studio statistico, *tutti* i Procuratori generali dovessero concisamente occuparsi nei loro discorsi, onde le singole osservazioni potessero convergere, come utili contributi, al risultato di un complessivo esame rispetto al movimento di tali rapporti giuridici in tutto lo Stato ed allo svolgimento dei servizi giudiziari, che li riguardano.

---

